



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

GIUGNO/LUGLIO 2023



Indice

| | |
|---|-----|
| SEZIONI UNITE | 3 |
| SEZIONE PRIMA | 27 |
| SEZIONE SECONDA | 99 |
| SEZIONE TERZA | 176 |
| SEZIONE LAVORO | 281 |
| SEZIONE TRIBUTARIA | 325 |
| QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI | 377 |
| RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE..... | 475 |

GIUGNO/LUGLIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 13088 del 12/05/2023** (Rv. **668346 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.** P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO.** (Conf.)

C. (GEMMA ANDREA) contro Z. (DIFINO MATTEO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/02/2022

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Società di capitali a partecipazione pubblica - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Successiva fusione per incorporazione nell'ente pubblico - Irrilevanza - Ragioni.

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sull'azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e controllo di società di capitali, partecipate (anche in via totalitaria) da enti pubblici, qualora il danno cagionato dall'illecito incida in via diretta soltanto sul patrimonio della società, distinto e separato da quello dei soci, restando irrilevante la successiva fusione per incorporazione della società nell'ente pubblico socio, intervenuta dopo l'esaurimento della condotta illecita e, quindi, non incidente sul danno già prodotto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 12

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16741 del 2019 Rv. 654581 - 01, N. 30006 del 2019 Rv. 656066 - 01, N. 15979 del 2022 Rv. 664909 - 03

Sez. U - , **Sentenza n. 14933 del 29/05/2023** (Rv. **668094 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **TERRUSI FRANCESCO.** Relatore: **TERRUSI FRANCESCO.** P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO.** (Conf.)

M. (FORNER EMANUELE MARIA) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 25/11/2022

026017 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI Art. 68 del codice deontologico forense - Divieto biennale di assumere incarichi professionali contro la parte già assistita - Ambito della disposizione - Nozione di "parte assistita" - Rilevanza del "bene giuridico difeso" - Esclusione - Fattispecie.

In tema di illeciti disciplinari degli avvocati, il divieto biennale di assumere incarichi professionali contro la parte già assistita, previsto dall'art. 68 del codice deontologico forense, si riferisce al soggetto difeso in quanto tale e non alle posizioni giuridiche coinvolte nell'affare affidato al difensore, poiché, ai fini dell'illecito, rileva il nocumento d'immagine cagionato alla professione forense dall'aver assunto la difesa di un soggetto e quella del suo avversario, senza che sia trascorso un adeguato intervallo di tempo. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato, che aveva irrogato la sanzione disciplinare, ritenendo che vi fosse identità della "parte assistita" tra il soggetto persona fisica e la ditta individuale dallo stesso esercitata).

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8337 del 2022 Rv. 664220 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 15601 del 01/06/2023** (Rv. **667991 - 01**)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

S. (COLANGELO LUCIA) contro B. (SCAFARELLI FEDERICA)

Regola giurisdizione

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Difetto assoluto di giurisdizione - Configurabilità - Presupposti.

Il difetto assoluto di giurisdizione è configurabile quando manca nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio e se la domanda non risulta conoscibile, né in astratto, né in concreto, da alcun giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6690 del 2020 Rv. 657416 - 01, N. 6458 del 2020 Rv. 657211 - 01, N. 16751 del 2006 Rv. 591160 - 01, N. 11588 del 2019 Rv. 653790 - 01, N. 8600 del 2022 Rv. 664223 - 01, N. 19700 del 2010 Rv. 615285 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 15601 del 01/06/2023** (Rv. **667991 - 02**)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

S. (COLANGELO LUCIA) contro B. (SCAFARELLI FEDERICA)

Regola giurisdizione

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Atto politico - Nozione - Interpretazione restrittiva - Ragioni - Fattispecie in tema di deliberazione di attribuzione della cittadinanza onoraria.

L'atto politico è posto in essere da un organo costituzionale nell'esercizio della funzione di governo e, quindi, nell'attuazione dell'indirizzo politico; come tale, è sottratto alla giurisdizione, sicché la sua nozione è di stretta interpretazione ed ha carattere eccezionale, atteso che il principio di giustiziabilità degli atti del pubblico potere costituisce un profilo fondante della Costituzione italiana. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che l'attribuzione della cittadinanza onoraria all'ex presidente del Brasile da parte del consiglio comunale di Anguillara Veneta costituisca un atto politico).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 101 com. 2, Costituzione art. 103, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29206 del 2022 Rv. 665861 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21581 del 2011 Rv. 619277 - 01, N. 16751 del 2006 Rv. 591160 - 01, N. 11588 del 2019 Rv. 653790 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 15601 del 01/06/2023** (Rv. **667991 - 03**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

S. (COLANGELO LUCIA) contro B. (SCAFARELLI FEDERICA)

Regola giurisdizione

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Attribuzione della cittadinanza onoraria - Effetti - Vizi di legittimità della delibera - Legittimazione degli elettori - Insussistenza - Esperibilità dell'azione popolare (art. 9 d.lgs. n. 267 del 2000) - Esclusione - Fondamento - Azione risarcitoria - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

La cittadinanza onoraria - conferita dal consiglio comunale nell'ambito di un'attività libera ed autonoma, non soggetta ad alcuna normazione e non vincolata ad un fine desumibile dal sistema - costituisce un titolo onorifico, con valenza meramente simbolica, e non conferisce alcuna posizione soggettiva in capo al destinatario; ne consegue che il cittadino elettore non ha una pretesa giustiziabile a far valere vizi di legittimità della relativa deliberazione di conferimento, neppure con l'azione popolare di cui all'art. 9 del T.U.E.L., potendo invece configurarsi un'azione risarcitoria in presenza di un fatto illecito che offenda il comune sentimento di giustizia rappresentato dai principi attraverso i quali si esprimono le condizioni della convivenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione sull'azione popolare promossa da alcuni cittadini elettori del Comune di Anguillara Veneta per ottenere la declaratoria di nullità della delibera con la quale il consiglio comunale aveva conferito la cittadinanza onoraria a Jair Messias Bolsonaro, allora presidente del Brasile, i cui comportamenti erano ritenuti confliggenti con i tradizionali riferimenti culturali del Comune).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 9, Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36373 del 2021 Rv. 662926 - 01, N. 8600 del 2022 Rv. 664223 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 15658 del 05/06/2023** (Rv. **668345 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (VALFRE' DI BONZO ANDREA)

Regola giurisdizione

092094 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - PROVVEDIMENTI CAUTELARI Controversia con l'ente incaricato della riscossione dei crediti del Consorzio irriguo di Chivasso - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

La controversia relativa alla riscossione dei crediti del Consorzio irriguo di Chivasso è devoluta alla giurisdizione ordinaria in ragione della natura privatistica dell'ente, la cui finalità è il miglioramento fondiario (ex art 71 r.d. n. 215 del 1933), e della sua assimilabilità ai consorzi volontari di cui all'art. 918 c.c., creati tra proprietari di fondi vicini allo scopo di riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Piemonte 09/08/1999 num. 21 art. 45, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 71, Cod. Civ. art. 918

Massime precedenti Vedi: N. 10220 del 2010 Rv. 612716 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8686 del 1992 Rv. 478236 - 01, N. 4907 del 1988 Rv. 459726 - 01, N. 760 del 2022 Rv. 663584 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 16288 del 08/06/2023** (Rv. **668076 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

M. (MISSAGLIA DANIELA) contro F. (RESTIGNOLI ARMANDO)

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Recesso del Regno Unito dall'UE - Procedimenti successivi al termine del periodo di transizione previsto dall'accordo sulla "Brexit" - Regolamento (CE) n. 2201 del 2003 - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di giurisdizione del giudice italiano, ancorché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non sia più un paese membro dell'Unione Europea, nei procedimenti introdotti dopo la fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) le regole sulla giurisdizione previste dal Regolamento (CE) n. 2201/2003 continuano a trovare applicazione qualora il cittadino di un Paese estraneo all'Unione europea presenti un collegamento con il territorio di uno degli Stati membri. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di separazione personale dei coniugi, entrambi cittadini britannici, confermando la decisione della corte territoriale che, prescindendo dalla residenza anagrafica del convenuto, in Scozia, aveva attribuito rilievo pregnante a determinate circostanze di fatto, dalle quali era emerso che egli aveva la residenza abituale a Milano).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5830 del 2023 Rv. 667189 - 01, N. 10443 del 2022 Rv. 664483 - 01, N. 31963 del 2021 Rv. 663240 - 02

Sez. U - , **Sentenza n. 16252 del 08/06/2023** (Rv. **668074 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** Estensore: **GIUSTI ALBERTO.** Relatore: **GIUSTI ALBERTO.** P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO.** (Conf.)

D. (DE VIRGILIIS GUIDO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 15/12/2022

026020 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PALMARIO Nozione - Natura di compenso - Conseguenze - Obbligo di fatturazione - Inosservanza - Illecito disciplinare - Configurabilità

Il cd. "palmario" costituisce una componente aggiuntiva del compenso riconosciuta dal cliente all'avvocato in caso di esito favorevole della lite, a titolo di premio o di compenso straordinario per l'importanza e la difficoltà della prestazione professionale, e come tale è soggetto agli obblighi fiscali previsti dalla legge ed al relativo obbligo di fatturazione, la cui inosservanza integra illecito disciplinare per violazione degli artt. 16 e 29, comma 3, del codice deontologico forense.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 3 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 6519 del 2012 Rv. 622099 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 16255 del 08/06/2023** (Rv. **668075 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** Estensore: **FERRO MASSIMO.** Relatore: **FERRO MASSIMO.**

T. (RICCIARDELLI LUIGI) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 15/12/2022

026003 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE Avvocato stabilito – Iscrizione nella sezione ordinaria dell'albo ex art. 12, comma 3, d.lgs. n. 96 del 2001 - Mancanza del titolo abilitativo prescritto dall'ordinamento dello Stato membro d'origine - Cancellazione da parte del C.O.A. italiano – Necessità – Conformità alla Direttiva 98/5/CE – Sussistenza.

026008 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE In genere.

Nel caso in cui - dopo che l'avvocato "stabilito", all'esito del prescritto esercizio triennale della professione in Italia, abbia ottenuto l'iscrizione nella sezione ordinaria dell'albo - risulti la carenza di un requisito necessario per il conseguimento del titolo abilitativo nello Stato membro d'origine, il competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è tenuto a disporre la cancellazione della suddetta iscrizione, conformemente all'art. 7, comma 5, della Direttiva 98/5/CE, secondo cui "la revoca temporanea o definitiva dell'abilitazione all'esercizio della professione disposta dall'autorità competente dello Stato membro di origine comporta automaticamente, per l'avvocato che ne è oggetto, il divieto temporaneo o definitivo di esercitare con il proprio titolo professionale di origine nello Stato membro ospitante".

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 19 com. 1 lett. I, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 17, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 12, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 6, Direttive Commissione CEE 16/02/1998 num. 5 art. 7 com. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18176 del 2017 Rv. 645031 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 17445 del 19/06/2023** (Rv. **668210 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** Estensore: **CARRATO ALDO.** Relatore: **CARRATO ALDO.**

M. (PAROLA STEFANIA) contro C.

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 20/12/2021

080032 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA Partecipazione degli interessati al procedimento - Comunicazione degli atti espropriativi ai proprietari risultanti dai certificati catastali - Sufficienza - Necessità di ulteriori ricerche della P.A. espropriante - Esclusione - Omessa notifica del decreto di espropriazione al proprietario effettivo - Conseguenze.

Per il rispetto del principio di partecipazione degli interessati al procedimento di espropriazione è sufficiente che la P.A. provveda alla notifica degli atti ai proprietari dei terreni come risultanti dai certificati catastali, non essendo prescritta alcuna ulteriore indagine finalizzata ad accertare l'identità degli effettivi proprietari, senza che per tale ragione risulti compromessa la legittimità della procedura ablativa, in quanto la notifica al solo intestatario catastale del decreto di espropriazione impedisce soltanto il decorso del termine di decadenza per la sua impugnazione, non per quella di colui che risulti proprietario del bene oggetto del provvedimento.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 11, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 3 com. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25394 del 2010 Rv. 615601 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 17541 del 20/06/2023** (Rv. **668077 - 01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

V. (REPETTI MATTEO) contro C. (MANDARANO ANTONELLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 26/03/2018

040061 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO VEICOLI - NOLEGGIO Noleggio di autovetture con conducente - Sospensione dell'efficacia delle modifiche agli artt. 3 e 11 della l. n. 21 del 1992 introdotte dall'art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008 - Interpretazione autentica ex art. 9, comma 3, d.l. n. 244 del 2016, conv. dalla l. n. 19 del 2017 - Effetti sulle originarie disposizioni di cui alla l. n. 21 del 1992 - Abrogazione - Esclusione - Conseguenze.

In tema di noleggio con conducente, per effetto della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 9, comma 3, del d.l. n. 244 del 2016, il legislatore ha sospeso l'efficacia - posticipata al 31 dicembre 2016 (divenuto successivamente 31 dicembre 2017) - delle fattispecie introdotte dall'art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207 del 2008 (inserito dalla legge di conversione n. 14 del 2009), le quali non hanno abrogato le previgenti disposizioni di cui agli artt. 3 e 11 della legge quadro n. 21 del 1992, ma le hanno soltanto integrate, con la conseguenza che queste ultime devono ritenersi vigenti e applicabili durante il periodo della indicata sospensione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 85, Legge 15/01/1992 num. 21 art. 3, Legge 15/01/1992 num. 21 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2008 num. 207 art. 29 com. 1, Decreto Legge 10/02/2009 num. 5 art. 7 bis, Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 2 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2016 num. 244 art. 9 com. 3, Legge 27/02/2009 num. 14 CORTE COST., Legge 27/02/2017 num. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28077 del 2021 Rv. 662570 - 02, N. 12679 del 2017 Rv. 644084 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 18199 del 26/06/2023** (Rv. **668078 - 01**)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

Y. (RENIER ELISABETTA) contro S. (COSSAR LAURA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/06/2021

067004 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Sentenza straniera di affidamento di minori - Condizioni sostanziali per il riconoscimento - Art. 23 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla protezione dei minori - Art. 64 l. n. 218 del 1995 - Applicabilità - Esclusione - Procedimento per il riconoscimento - Disciplina - Legge italiana - Fattispecie in tema di competenza giurisdizionale del giudice straniero e di eccezione di difetto di giurisdizione.

067015 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONVENZIONI E TRATTATI INTERNAZIONALI In genere.

In tema di riconoscimento dell'efficacia della sentenza straniera di affidamento dei minori, qualora trovi applicazione la Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1996 in base all'art. 42 legge n. 218 del 1995, le condizioni sostanziali di riconoscimento delle misure di protezione dei minori disposte dalla giurisdizione straniera risultano fissate dall'art. 23 di detta Convenzione e non dall'art. 64 della legge n. 218 del 1995, mentre il procedimento del riconoscimento innanzi al giudice italiano resta disciplinato, come previsto dall'art. 24 della medesima Convenzione, dalla legge italiana. (Principio affermato in relazione al riconoscimento in Italia dell'efficacia di una

SEZIONI UNITE

sentenza estera, emessa in uno Stato non appartenente all'Unione europea, relativa all'affidamento dei figli minori e pronunciate in un giudizio nel quale la parte convenuta, pur ritualmente costituitasi innanzi al giudice straniero, non aveva in quella sede sollevato alcuna eccezione circa la carenza della competenza giurisdizionale del giudice adito).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 42, Tratt. Internaz. 18/10/1996 art. 23, Tratt. Internaz. 18/10/1996 art. 24, Legge 18/06/2015 num. 101

Massime precedenti Vedi: N. 5710 del 2014 Rv. 630619 - 01, N. 22828 del 2019 Rv. 655332 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21946 del 2015 Rv. 637129 - 01, N. 24608 del 2019 Rv. 655498 - 01, N. 21672 del 2013 Rv. 627411 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 18235 del 26/06/2023 (Rv. 668261 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

D. (MARINI FRANCESCO SAVERIO) contro C. (GADALETA ROSARIA)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 07/02/2022

060083 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - SENTENZE INTERPRETATIVE Sentenze interpretative di rigetto - Efficacia vincolante - Limiti - Eccesso di potere giurisdizionale - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.

092068 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - IN GENERE In genere.

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO In genere.

L'applicazione da parte del giudice comune di una disposizione sulla base di un'interpretazione che la Corte costituzionale ha considerato, con sentenza interpretativa di rigetto, non conforme a Costituzione non configura eccesso di potere giurisdizionale, né nei confronti della funzione legislativa, perché costituisce applicazione di una disposizione esistente nell'ordinamento e non creazione "ex novo" di una norma, né nei confronti della giurisdizione della Corte costituzionale, perché l'applicazione della disposizione nel significato interpretativo ritenuto non conforme alla Carta fondamentale può costituire violazione del diritto vigente, ma non esercizio della giurisdizione costituzionale. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che potessero ravvisarsi gli estremi dell'eccesso di potere giurisdizionale nella decisione del Consiglio di Stato con la quale, a seguito di declaratoria di rigetto della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della l. n. 145 del 2018 - secondo cui, tra l'altro, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore dell'energia elettrica con gli enti locali restano acquisiti, a determinate condizioni, nei bilanci dei predetti enti -, era stato, da un lato, affermato che non fosse indispensabile specificare, già all'interno dell'accordo, le modalità di reinvestimento a beneficio della collettività di detti proventi, e, dall'altro, negato che l'acquisizione a bilancio dei proventi in questione fosse presupposto di applicabilità della norma e, quindi, condizione di efficacia dell'accordo stesso).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 29, Legge Cost. 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 65 CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 953 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 82 del 1968 Rv. 330914 - 01

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27986 del 2013 Rv. 628760 - 01, N. 36899 del 2021 Rv. 663245 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 18374 del 27/06/2023** (Rv. **668211 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

C. (CINTIOLI FABIO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Concessione di pubblici servizi - Giurisdizione del giudice ordinario per indennità, canoni e corrispettivi - Estensione anche alla penale per inadempimento - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di concessione di pubblici servizi, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende anche alle conseguenze risarcitorie, ivi comprese quelle afferenti all'applicazione di penali previste per l'inadempimento del concessionario di pubblico servizio, costituendo esse manifestazione di un rapporto obbligatorio di carattere paritario, non sussumibile nelle attività di vigilanza e controllo nei confronti del gestore menzionate dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in un caso in cui la Regione Sicilia, opponendosi al decreto ingiuntivo ottenuto, a titolo di revisione annuale del corrispettivo, da una società di gestione del collegamento marittimo con le isole Eolie, aveva proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la compensazione del credito azionato in via monitoria con il maggior credito da essa vantato a titolo di applicazione di penale per l'utilizzo di imbarcazioni prive delle caratteristiche pattuite).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18267 del 2019 Rv. 654585 - 01, N. 33691 del 2019 Rv. 657657 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 18540 del 30/06/2023** (Rv. **668212 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (POLACCO EDOARDO) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Domanda risarcitoria proposta contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute per la inadeguata gestione ed organizzazione del servizio sanitario nazionale - Giurisdizione amministrativa - Fondamento - Fattispecie.

Spetta alla cognizione del giudice amministrativo la domanda di condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla compressione dei diritti fondamentali attuata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e fondata sulla pretesa inadeguatezza della gestione ed organizzazione del servizio sanitario nazionale, rientrando nella sua giurisdizione esclusiva le controversie relative all'esercizio del potere amministrativo discrezionale concernente la gestione e l'organizzazione di un servizio pubblico. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto la giurisdizione

SEZIONI UNITE

del giudice amministrativo, sebbene fossero stati evocati in giudizio personalmente anche i soggetti che ricoprivano, all'epoca, la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri e quella di Ministro della Salute).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C) CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4873 del 2022 Rv. 663852 - 01, N. 16391 del 2011 Rv. 618580 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 18749 del 03/07/2023 (Rv. 668213 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

D. (SANNA GIOVANNI PIETRO) contro S.

Regola giurisdizione

092042 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI Società "in house" - Assunzione di personale - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di società cd. "in house providing", le procedure seguite per l'assunzione del personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, in quanto alla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità di tali società consegue l'esclusione dell'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, trovando, invece, applicazione le regole di cui all'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 18, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 19

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7759 del 2017 Rv. 643551 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 18829 del 04/07/2023 (Rv. 668214 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

S. (LUPPI FRANCESCO) contro A.

Cassa e decide nel merito, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 18/11/2021

187038 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE Diritto dell'acquirente, convenuto in giudizio, nei confronti del venditore chiamato in garanzia, alla rifusione delle spese giudiziarie sopportate e di quelle rimborsate al terzo vittorioso - Sussistenza - Negazione della tutela risarcitoria per difetto di prova del danno subito per effetto dell'evizione - Irrilevanza.

In caso di evizione parziale, qualora sia accertato il fatto che rende operante la relativa garanzia, all'acquirente, convenuto in giudizio compete, ai sensi degli artt. 1483, comma 2, e 1484 c.c., nei confronti del venditore chiamato in garanzia, il diritto al rimborso delle spese giudiziarie

SEZIONI UNITE

sopportate e di quelle che, a sua volta, abbia dovuto rimborsare al terzo vittorioso; tale diritto compete all'acquirente chiamante in garanzia anche nel caso in cui il giudice gli abbia negato la tutela risarcitoria per la carenza delle restanti condizioni e, segnatamente, per non essere stata fornita la prova del danno in concreto subito per effetto dell'evizione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1480, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21625 del 2009 Rv. 609910 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 18847 del 04/07/2023** (Rv. **668366 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **DE MASI ORONZO**. Relatore: **DE MASI ORONZO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

B. (DI PORTO ANDREA) contro P. (DONATH VIVIAN JULIA)

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Domanda di pagamento del corrispettivo di prestazione d'opera intellettuale nei confronti di cittadino italiano residente all'estero – Giurisdizione del giudice italiano ex art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 – Presupposti – Fondamento - Fattispecie.

092093 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA In genere.

La giurisdizione in ordine alla domanda di condanna al pagamento del corrispettivo di un contratto d'opera intellettuale, proposta nei confronti di un cittadino italiano residente all'estero e non avente domicilio in Italia, spetta al giudice italiano (per il richiamo all'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 contenuto nell'art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1995) se l'obbligazione sia sorta o la prestazione sia stata eseguita in Italia. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento preventivo, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda proposta da un dottore commercialista nei confronti di una cittadina italiana residente in Gran Bretagna, che, in occasione di un incontro tenutosi a Roma, gli aveva conferito l'incarico di curare gli interessi patrimoniali legati all'attività di due società dalla stessa controllate, aventi sede in Roma e operanti in Italia).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 com. 2 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7065 del 2023 Rv. 667193 - 01, N. 18299 del 2021 Rv. 661653 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 18893 del 04/07/2023** (Rv. **668215 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

S. (SCORDINO DOMENICO) contro F. (GUERRA SANDRO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Società Italiana degli Autori e degli Editori – SIAE - Accesso agli atti - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza – Fondamento.

SEZIONI UNITE

Le controversie nelle quali si controverte sul diritto di accesso agli atti conservati dalla SIAE - Società Italiana degli Autori e degli Editori (nella specie, relativi ai compensi per diritti di copia privata pagati, o meno, dalle imprese ex artt. 71-sexies e ss. della l. n. 633 del 1941) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, sia per l'ampia formulazione dell'art. 1, comma 2, della l. n. 2 del 2008, sia per la natura della SIAE che - anche alla luce della liberalizzazione del mercato dei diritti d'autore, operata con d.lgs. n. 35 del 2017 attuativo della Direttiva 2014/26/UE, c.d. Direttiva Barnier - opera ormai con modalità privatistiche, sottoposte al rispetto delle regole di concorrenza ed incompatibili con una gestione pubblicistica dei diritti d'autore.

Riferimenti normativi: Legge 09/01/2008 num. 2 art. 1 com. 2, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 71 sexies, Decreto Legisl. 15/03/2017 num. 35, Direttive del Consiglio CEE 26/02/2014 num. 26

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8238 del 2020 Rv. 657631 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 19103 del 06/07/2023 (Rv. 668216 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M. VISONA' STEFANO.* (Conf.)

F. (FRANCARIO FABIO) contro C. (ABBAMONTE ORAZIO)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 13/05/2020

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Azione risarcitoria per illegittimità della sanzione disciplinare inflitta ad un avvocato - Rigetto per rilevata definitività della sanzione e ritenuta carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sulla pretesa risarcitoria - Ricorso per cassazione per rifiuto o diniego di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento.

092069 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO In genere.

100127 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

Non è ammesso il ricorso per cassazione della sentenza con cui il Consiglio di Stato abbia rigettato la domanda di risarcimento del danno fondata sull'illegittimità della sanzione irrogata ad un avvocato - sul presupposto di non poter conoscere, nemmeno incidentalmente, dei vizi della stessa, una volta diventata definitiva all'esito delle impugnazioni previste dalla legge sull'ordinamento forense - perché essa non costituisce rifiuto di esercizio della giurisdizione, ma, al più, un "error in procedendo" o "in iudicando", interno ai limiti del potere giurisdizionale del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 34 com. 3, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37552 del 2021 Rv. 662971 - 02, N. 7926 del 2019 Rv. 653279 - 01, N. 7292 del 2016 Rv. 639171 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 19137 del 06/07/2023** (Rv. **668218 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)*

N. (SANNA GIOVANNI PIETRO) contro O.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 25/11/2022

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Regolamento spese processuali - Omessa liquidazione nel dispositivo e in motivazione - Impugnazione - Necessità - Correzione errore materiale - Esclusione.

Il mancato regolamento delle spese processuali, nel dispositivo e anche nella motivazione, è emendabile soltanto con l'impugnazione, non già con la speciale procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9785 del 2022 Rv. 664323 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16415 del 2018 Rv. 649295 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 19137 del 06/07/2023** (Rv. **668218 - 02**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)*

N. (SANNA GIOVANNI PIETRO) contro O.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 25/11/2022

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Procedimento disciplinare a carico di avvocato - Impugnazione davanti al C.N.F. - Provvedimento di assoluzione emesso all'esito - Obbligo di liquidazione delle spese - Sussistenza - Ragioni - Rilevanza della difesa personale dell'incolpato - Esclusione - Fondamento.

Il provvedimento del CNF che assolve l'avvocato incolpato all'esito dell'impugnazione impone la liquidazione delle spese del giudizio, perché, in assenza di specifiche disposizioni normative di segno contrario, è obbligo generale (di natura inderogabile) del giudice civile provvedere ai sensi dell'art. 91 c.p.c., senza che incida sulla necessità di regolare le spese la possibilità, concessa all'avvocato, di difendersi personalmente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 528 del 2000 Rv. 539101 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 19129 del 06/07/2023** (Rv. **668217 - 03**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/05/2019

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Danni da emotrasfusioni - Accertamento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992 - Efficacia di giudicato nel giudizio risarcitorio

SEZIONI UNITE

sulla sussistenza del nesso causale e sull'insorgenza della patologia - Configurabilità - Conseguenze.

Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il giudicato esterno formatosi fra le stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale, ai sensi della l. n. 210 del 1992, fa stato quanto alla sussistenza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della patologia ed il giudice del merito è tenuto a rilevare anche d'ufficio la formazione del giudicato, a condizione che lo stesso risulti dagli atti di causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24523 del 2018 Rv. 651136 - 01, N. 15379 del 2022 Rv. 664832 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 19129 del 06/07/2023 (Rv. 668217 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/05/2019

138069 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE Verbale della Commissione medico ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992 - Efficacia probatoria - Limiti.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 15734 del 2018 Rv. 649411 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 577 del 2008 Rv. 600904 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 19129 del 06/07/2023 (Rv. 668217 - 02)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/05/2019

138027 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE Danni da emotrasfusione - Nesso causale - Riconoscimento dell'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Efficacia

SEZIONI UNITE

probatoria - Confessione stragiudiziale - Esclusione - Valore indiziario - Configurabilità - Conseguenze.

138233 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - IN GENERE In genere.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il Ministero, per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15734 del 2018 Rv. 649411 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 19368 del 07/07/2023 (Rv. 668220 - 01)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO.

M. (MORONI ALESSANDRA) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 15/02/2021

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Procedimento cautelare "ante causam" ex art. 700 c.p.c. - Declaratoria di difetto di giurisdizione resa in fase di reclamo - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, se proposto a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione resa dal giudice del reclamo cautelare in un procedimento d'urgenza "ante causam" ai sensi dell'art. 700 c.p.c., è inammissibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito, nel quale si determina l'oggetto del procedimento e sorge l'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire; né è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, non avendo il predetto provvedimento carattere decisorio e definitivo, neppure in ordine alla giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16764 del 2022 Rv. 664910 - 01, N. 27537 del 2008 Rv. 605594 - 01, N. 12861 del 2020 Rv. 658024 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 19260 del 07/07/2023** (Rv. **668219 - 01**)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

R. (ARNULFO CARLO) contro C.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 20/12/2022

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Provvedimenti dei consigli distrettuali di disciplina - Sottoscrizione del relatore - Necessità - Esclusione - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.

I provvedimenti disciplinari dei Consigli distrettuali di disciplina devono essere sottoscritti dal presidente del collegio e non dal relatore.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 37, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 59, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 64

Sez. U - , **Ordinanza n. 19571 del 10/07/2023** (Rv. **668221 - 01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

B. (CANFORA MAURIZIO) contro L. (MARINACCIO ANGELO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 05/07/2018

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Convenuto non domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea - Giurisdizione italiana - Condizioni - Criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 - Luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio - Esclusività - Configurabilità - Eccezione - Diverso accordo delle parti - Fattispecie.

In tema di giurisdizione del giudice italiano, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione Europea, la giurisdizione deve essere verificata alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, per le controversie in materia contrattuale, individuando l'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, fatta salva la previsione di un foro esclusivo convenzionale in favore del giudice di un determinato Stato. (La S.C. ha applicato il principio in una controversia relativa ad un contratto di distribuzione che doveva essere adempiuto ed eseguito in Brasile, all'esito della quale il giudice brasiliano aveva pronunciato la risoluzione per inadempimento, nonostante l'espressa previsione convenzionale della giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 25, Legge 18/08/1993 num. 336, Tratt. Internaz. 17/10/1989

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4211 del 2013 Rv. 625157 - 01, N. 15748 del 2019 Rv. 654576 - 01, N. 11346 del 2023 Rv. 667729 - 01, N. 361 del 2023 Rv. 666546 - 01, N. 18299 del 2021 Rv. 661653 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 20621 del 17/07/2023** (Rv. **668224 - 02**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

contro

Dichiara improcedibile, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Mancato deposito del ricorso - Iscrizione a ruolo a cura del controricorrente - Improcedibilità - Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. raddoppio del contributo) - Attestazione del giudice dell'impugnazione - Doverosità - Ragioni.

La pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6280 del 2015 Rv. 634897 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 8728 del 2022 Rv. 664301 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4315 del 2020 Rv. 657198 - 04

Sez. U - , **Ordinanza n. 20619 del 17/07/2023** (Rv. **668223 - 01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Sanzioni amministrative - Impugnazione del provvedimento di archiviazione del prefetto ex art. 203 c.d.s. da parte dell'ente beneficiario delle somme eventualmente dovute dal sanzionato - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.

254029 SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE In genere.

In tema di sanzioni amministrative, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario l'impugnazione del provvedimento di archiviazione emesso dal prefetto, ai sensi dell'art. 203 c.d.s., proposta dall'ente beneficiario delle somme che, in caso di emissione dell'ordinanza-ingiunzione, avrebbe dovuto corrispondere il soggetto sanzionato.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 196, Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 204, Cod. Strada art. 204 bis, Cod. Strada art. 205, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2003 num. 151 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/2003 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3038 del 2005 Rv. 579015 - 01, N. 10386 del 2008 Rv. 602816 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10889 del 2001 Rv. 548835 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 20621 del 17/07/2023** (Rv. **668224 - 01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

contro

Dichiara improcedibile, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Raddoppio del contributo unificato - Meccanismo sanzionatorio - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

Il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha natura sanzionatoria, ma di tributo giudiziario, in quanto presuppone l'obbligo di versamento del "primo" contributo unificato, così partecipando della sua stessa natura di fonte di finanziamento dell'attività giurisdizionale, assolvendo all'ulteriore funzione della fiscalità di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20697 del 2021 Rv. 662193 - 01, N. 15111 del 2018 Rv. 649208 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4315 del 2020 Rv. 657198 - 02

Sez. U - , **Ordinanza n. 20501 del 17/07/2023** (Rv. **668222 - 01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Giudizio svoltosi dinanzi al giudice amministrativo - Patrocinio a spese dello Stato - Diniego di ammissione al beneficio - Impugnazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

Il provvedimento, reso dal giudice amministrativo, di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile, ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice ordinario, alla stessa stregua del provvedimento di liquidazione del compenso dell'avvocato della parte ammessa al detto beneficio, vertendosi in tema di diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale, non degradabili ad interessi legittimi, al di fuori delle materie attribuite dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Nella specie, la Corte si è pronunciata sul conflitto negativo di giurisdizione tra il TAR e il tribunale ordinario in merito al giudizio di impugnazione contro il provvedimento con cui il giudice amministrativo, in relazione ad un giudizio introdotto e concluso dinanzi ad esso, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione della parte privata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 126 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST., Costituzione art. 24

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26907 del 2016 Rv. 641807 - 01, N. 20405 del 2019 Rv. 654842 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 20650 del 17/07/2023 (Rv. 668367 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

N. (MINISCI LORENZO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 03/12/2022

026013 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE Regime più favorevole introdotto dall'art. 56 l. n. 247 del 2012 - Illeciti disciplinari commessi prima della sua entrata in vigore - Applicabilità - Esclusione - Compatibilità con la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte Edu.

Il regime più favorevole della prescrizione degli illeciti disciplinari degli avvocati, introdotto dall'art. 56 della l. n. 247 del 2012, non trova applicazione con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della citata norma e tale conclusione è compatibile sia con la giurisprudenza costituzionale, la quale ha chiarito che le garanzie riguardanti la pena in senso stretto possono essere ritenute inapplicabili (o, quantomeno, applicabili in forme più flessibili) alle sanzioni disciplinari, sia con la giurisprudenza della Corte Edu, secondo cui il principio di retroattività della "lex mitior" concerne esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, non anche le norme sopravvenute che modificano la disciplina della prescrizione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 51, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 56, Costituzione art. 3 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9558 del 2018 Rv. 648104 - 01, N. 23746 del 2020 Rv. 659288 - 01, N. 20383 del 2021 Rv. 661851 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 21069 del 18/07/2023 (Rv. 668368 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

S. (CERQUETTI ROMANO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 03/12/2022

026017 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI Avvocato privo di abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori - Illecito disciplinare ex art. 36 del codice deontologico forense - Accertamento della concreta offensività - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'avvocato che presta il proprio patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori senza aver conseguito la relativa abilitazione commette l'illecito disciplinare di cui all'art. 36 del codice deontologico forense, indipendentemente dalla concreta offensività di tale condotta, essendo questa oggetto di un espresso divieto e, dunque, valutata "a priori" come lesiva dei valori e degli interessi sottesi alla normativa deontologica. (Nella specie, la S.C., ritenuta irrilevante qualsivoglia valutazione circa la concreta offensività della condotta, ha confermato la sentenza dell'organo disciplinare, il quale aveva applicato la sanzione della censura nei confronti di un avvocato, non iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, che aveva sottoscritto, unitamente ad un professionista abilitato, gli atti difensivi relativi a un processo dinanzi al Consiglio di Stato).

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 3 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11978 del 2003 Rv. 565802 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 21311 del 19/07/2023** (Rv. **668225 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

B. (DI MATTEO ELIA) contro T.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 20/12/2022

026017 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI Cancellazione dall'albo - Nuovo codice deontologico forense - Applicabilità ai procedimenti pendenti - Condizioni - Individuazione della sanzione più favorevole - Criteri.

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, avendo l'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, recepito il criterio del "favor rei", in luogo di quello del "tempus regit actum", con la conseguenza che la sanzione della cancellazione dall'albo, in quanto non più prevista, è inapplicabile e, in luogo di essa, deve essere comminata la sospensione dall'albo nella durata prevista dal nuovo codice deontologico, anche ove in concreto superiore rispetto a quella dettata dal precedente, poiché, nel caso di successione di leggi, non si può procedere ad una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 53, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 65, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 40

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30993 del 2017 Rv. 646740 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16296 del 2021 Rv. 661409 - 01, N. 9546 del 2021 Rv. 661057 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 21368 del 19/07/2023** (Rv. **668226 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**. P.M. **FIMIANI PASQUALE**. (Conf.)

D. (AULETTA FERRUCCIO) contro M.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 12/01/2023

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Magistrato - Illecito disciplinare ex art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 - "Ratio" della norma - Ingiustizia del vantaggio - Prestazione gratuita "una tantum" di modesta entità - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'illecito disciplinare "extrafunzionale" di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 109 del 2006 è integrato in presenza di un uso strumentale della qualità di magistrato, posto in essere al di fuori dell'esercizio delle funzioni, allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri, mentre non è necessario che il vantaggio ottenuto sia di rilevante entità, potendo trovare applicazione anche alla spesa

SEZIONI UNITE

implicita della qualifica per ottenere prestazioni gratuite "una tantum". (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sanzione disciplinare della censura inflitta ad un magistrato che aveva speso la sua qualità per ottenere l'uso gratuito e del tutto occasionale di un gommone nautico, anche se l'incolpato aveva provveduto al rifornimento del carburante).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 25/07/2005 num. 150 art. 1 com. 1 lett. F CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30424 del 2018 Rv. 651811 - 01, N. 36994 del 2022 Rv. 666378 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 22091 del 24/07/2023 (Rv. 668228 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **CRUCITTI ROBERTA**. Relatore: **CRUCITTI ROBERTA**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Conf.)

I. (AMBROSIO GENNARO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 24/05/2021

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 025493/2019 65541101

Massime precedenti Conformi: N. 25493 del 2019 Rv. 655411 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 22048 del 24/07/2023 (Rv. 668371 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

M. (ZUPPELLI LUCA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 19/11/2018

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE Diniego di assenso al rilascio di passaporto al genitore di prole minore - Decreto di autorizzazione del giudice tutelare - Reclamo - Decreto del tribunale - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

In tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, prescritta dall'art. 3, lett. b), della l. n. 1185 del 1967 quando difetti l'assenso dell'altro genitore, il provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l'autorizzazione all'iscrizione richiesta ha natura definitiva (nella forma del giudicato allo stato degli atti) e valenza decisoria, essendo volto a definire un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, sicché deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il Tribunale, in sede di reclamo, aveva confermato la decisione del giudice tutelare di autorizzare il rilascio del passaporto in favore del marito della ricorrente, genitore di figli minorenni, precisando altresì come gravi sul genitore tenuto all'adempimento dell'obbligo alimentare dimostrare, anche se abbia già ottenuto il passaporto, il rispetto dei doveri derivanti dalla qualità di genitore).

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 14, Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337, Costituzione art. 16, Cod. Civ. art. 315, Cod. Civ. art. 336 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 21667 del 2015 Rv. 637306 - 01, N. 11771 del 2010 Rv. 613115 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32359 del 2018 Rv. 651820 - 02, N. 1914 del 2016 Rv. 638370 - 01, N. 22423 del 2023 Rv. 668369 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 22113 del 24/07/2023 (Rv. 668415 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

L. (GAGGERO PAOLO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/07/2021

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Sede italiana di società estera - Configurabilità come persona giuridica autonoma - Esclusione.

159005 SOCIETA' - COSTITUITE OD OPERANTI ALL'ESTERO - SOCIETA' ESTERE CON SEDE NEL TERRITORIO DELLO STATO - CON SEDE SECONDARIA In genere.

In tema di giurisdizione del giudice italiano, il fatto che una società commerciale di diritto estero istituisca in Italia una sede o una stabile organizzazione alla quale demandi lo svolgimento di alcune attività non vale ad attribuire a tale sede od organizzazione una personalità giuridica distinta ed autonoma da quella della società estera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2328, Cod. Civ. art. 2331, Cod. Civ. art. 2508, Cod. Civ. art. 2508 bis

Massime precedenti Vedi: N. 6459 del 1980 Rv. 410216 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 22074 del 24/07/2023 (Rv. 668227 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

contro

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE PALERMO

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Processo telematico in cassazione - Mancato deposito del ricorso nel fascicolo informatico - Improcedibilità - Concorso di una causa di inammissibilità del medesimo ricorso - Priorità della declaratoria di improcedibilità.

In tema di giudizio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicolo informatico (ex artt. 396 c.p.c. e 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.), l'esame dell'atto non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 quater com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 10689 del 2023 Rv. 667428 - 01, N. 1389 del 2021 Rv. 660388 - 01, N. 29889 del 2022 Rv. 666476 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 22144 del 24/07/2023** (Rv. **668370 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

M. (FREGNI GIORGIO) contro C. (BARBINI ELISA)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Contratto di permuta alternativo ad un procedimento di espropriazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Ragioni.

Le controversie relative ad un contratto di permuta tra la P.A. e un privato, alternativo a un procedimento di espropriazione, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a, n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010, rappresentando detto accordo uno strumento di pianificazione territoriale attraverso cui il soggetto pubblico assolve ai propri compiti istituzionali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A N2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1534 del 2018 Rv. 647079 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2029 del 2008 Rv. 601600 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 22423 del 25/07/2023** (Rv. **668369 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

L. (CAPECE MICHELE) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 15/10/2021

037094 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - DECADENZA - PROCEDIMENTO Provvedimenti "de potestate" emessi dal tribunale ordinario nell'ambito di giudizi di separazione e scioglimento del matrimonio - "Ante" riforma - Impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Fondamento.

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere.

I provvedimenti "de potestate" adottati dal tribunale ordinario, quando competente ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., nel corso dei giudizi aventi ad oggetto la separazione e lo scioglimento (o cessazione degli effettivi civili) del matrimonio, nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione, trattandosi di provvedimenti temporanei incidenti su diritti soggettivi (in tal senso decisori) ma non definitivi, in quanto privi di attitudine al giudicato seppur "rebus sic stantibus", essendo destinati ad essere assorbiti nella sentenza conclusiva del grado di giudizio e, comunque, revocabili e modificabili in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 473 bis n. 24, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi: N. 2816 del 2022 Rv. 663800 - 01, N. 24638 del 2021 Rv. 662541 - 01, N. 28333 del 2022 Rv. 665897 - 01, N. 9691 del 2022 Rv. 664370 - 01, N. 4796 del 2022 Rv. 664020 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32359 del 2018 Rv. 651820 - 02

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14564 del 25/05/2023** (Rv. **668292 - 01**)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: VALENTINO DANIELA. Relatore: VALENTINO DANIELA.

R. (ZOFREA ROSELLA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/06/2021

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE Spese straordinarie nell'interesse del minore - Mancato interpello dell'altro coniuge - Irripetibilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole; tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva parzialmente accolto l'opposizione all'esecuzione del genitore non collocatario, fondata sull'effetto impeditivo del preventivo dissenso all'iscrizione della figlia presso una scuola privata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter

Massime precedenti Conformi: N. 2467 del 2016 Rv. 638634 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25698 del 2017 Rv. 647282 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15521 del 01/06/2023** (Rv. **668293 - 01**)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

C. (PICCINNI GIANLUCA) contro S. (ZOPPINI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/06/2019

058080 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - AZIONE DI ANNULLAMENTO - CONVALIDA DEL CONTRATTO ANNULLABILE Patto parasociale - Natura - Società partecipata da ente pubblico - Sottoscrizione da parte del Sindaco - Nullità - Esclusione - Fondamento - Convalida - Ratifica mediante delibera successiva del Consiglio - Configurabilità.

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE In genere.

In tema di società partecipate da enti pubblici, i patti parasociali, avendo natura di convenzioni negoziali di diritto comune, ove sottoscritti dal Sindaco in mancanza di deliberazione del Consiglio comunale, non sono nulli, ma annullabili, e possono essere convalidati, ai sensi dell'art. 1444 c.c., qualora l'amministrazione, cui spetta in via esclusiva l'azione di annullamento, vi abbia dato

SEZIONE PRIMA

volontaria esecuzione, pur conoscendo o dovendo conoscere la causa di invalidità, ovvero ratificati mediante l'adozione di una delibera autorizzativa successiva del Consiglio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2341 bis, Cod. Civ. art. 1441, Cod. Civ. art. 1444, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8574 del 2023 Rv. 667316 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15493 del 01/06/2023 (Rv. 668003 - 01)

Presidente: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**
Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA.**

P. (PUCILLO ETTORE FAUSTO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 14/07/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Corretta individuazione della nazionalità del richiedente - Presupposto necessario della valutazione giudiziale - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, la corretta individuazione del Paese d'origine del ricorrente, da parte del giudicante, configura un presupposto imprescindibile per la valutazione di credibilità delle dichiarazioni e per la ricostruzione dei rischi cui il richiedente protezione sarebbe esposto in caso di rimpatrio, in adempimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria cui il giudice è chiamato ad adempiere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del tribunale che aveva fatto dapprima riferimento al ricorrente come cittadino albanese, per poi esaminare il rischio in caso di rimpatrio in Senegal, consultandone le relative fonti di informazione, quando in realtà il ricorrente era originario della Nigeria).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 9858 del 2023 Rv. 667602 - 01, N. 32712 del 2022 Rv. 666040 - 01, N. 11058 del 2023 Rv. 667741 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 15715 del 05/06/2023 (Rv. 667941 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **VANNUCCI MARCO.** *Relatore:* **VANNUCCI MARCO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)**

A. (MEO GIORGIO) contro A. (MURATORE APROSIO ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/07/2014

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Fallimento - Principi dell'universalità e della concorsualità e centralità di sistema della "par condicio creditorum" - Applicazione alla revocatoria fallimentare - Funzione - Derogabilità mediante legge - Sussistenza - Inclusione, tra le deroghe, dell'art. 802 c.nav., in tema di pagamenti per servizi aeroportuali, nella versione "ratione temporis" - Esclusione - Ragioni.

In materia fallimentare, il principio della "par condicio creditorum" costituisce la chiave di lettura di diversi istituti, ivi compresa la revocatoria fallimentare, la quale, essendo volta a contemperare l'interesse dei creditori al recupero, nel patrimonio del fallito, della maggiore quantità di beni, in

SEZIONE PRIMA

vista dell'esecuzione concorsuale, con quello al normale svolgimento dell'attività economica e alla stabilità dei diritti, può essere derogata soltanto in presenza di specifiche disposizioni di legge che sottraggano ad essa determinati atti o pagamenti, senza che possa, tra queste, contemplarsi il disposto di cui all'art. 802 c.nav., nella versione antecedente all'art. 3-bis d.lgs. n. 96 del 2005, che impone al direttore dell'aeroporto di non autorizzare la partenza dell'aeromobile se l'esercente e il comandante non hanno provveduto alla corresponsione, tra gli altri, di tasse e diritti dovuti, essendo tale norma finalizzata a tutelare il diritto del gestore dei servizi aeroportuali di percepire il corrispettivo dei servizi resi e non ad esentarlo dal rischio di una futura revocatoria in deroga al precetto generale dell'art. 67, comma 2, l.fall..

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 802, Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10117 del 2018 Rv. 648895 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 15790 del 06/06/2023 (Rv. 667942 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**
P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

B. (MOTTOLA VINCENZO) contro Q.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 12/04/2019

081065 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE Concordato preventivo con riserva - Commissario giudiziale - Liquidazione del compenso - Criteri di cui al d.m. 25 gennaio 2012, n. 30 - Applicabilità.

In tema di concordato preventivo, i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, emanato sulla base dell'art. 39, comma 1, l. fall., richiamato dall'art. 165 l. fall., si applicano anche alla determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 com. 1, Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 com. 6, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30

Massime precedenti Vedi: N. 26894 del 2020 Rv. 659991 - 02, N. 4713 del 2021 Rv. 660516 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15903 del 06/06/2023 (Rv. 668018 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.**
Relatore: **FALABELLA MASSIMO.**

I. (ORSINGHER MATTEO) contro R. (LEPRI FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/06/2020

031047 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE Uso del marchio - Ripresa ai fini della riabilitazione - Sfruttamento riabilitante di spettacolo televisivo correlato alla sua visione - Rilevanza della trasmissione su intero territorio nazionale - Esclusione - Necessità che la programmazione ne escluda l'uso simbolico - Sussistenza - Doveri del giudice di merito.

Posto che la ripresa dell'uso del marchio, ai fini della riabilitazione dello stesso ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005 (codice di proprietà industriale), deve consistere in un'attività che ha ad oggetto un uso effettivo del segno, lo sfruttamento riabilitante del marchio che distingue

SEZIONE PRIMA

uno spettacolo televisivo e che sia correlato alla visione dello stesso, non discende dal fatto che lo spettacolo sia trasmesso in chiaro sull'intero territorio nazionale, ma dal fatto che la programmazione sia tale da escludere che quell'uso, con riguardo al mercato televisivo, si debba considerare simbolico, aspetto questo che richiede un accertamento rigoroso da parte del giudice di merito, tenendo conto della frequenza e della durata della messa in onda dello spettacolo in questione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 24, Direttive del Consiglio CEE 21/12/1988 num. 104 art. 10 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6530 del 2023 Rv. 667004 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 15790 del 06/06/2023 (Rv. 667942 - 04)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**
P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

B. (MOTTOLA VINCENZO) contro Q.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 12/04/2019

081065 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE Procedura concordataria - Cessazione anticipata dell'incarico prima della sua conclusione - Compenso del commissario giudiziale - Modalità di calcolo - Opera prestata - Riducibilità al di sotto della percentuale e compenso minimo ex d.m. n. 30 del 2012 - Sussistenza.

In tutti i casi di cessazione anticipata dell'incarico prima che la procedura concordataria giunga a compimento, la determinazione del compenso del commissario giudiziale si effettua "tenuto conto dell'opera prestata", ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.m. n. 30 del 2012 (richiamato dall'art. 5, comma 5, del citato d.m.), secondo un criterio di proporzionalità del compenso rispetto alla natura, qualità e quantità dell'opera prestata, che consente di ridurre lo stesso anche al di sotto delle percentuali minime (richiamate dallo stesso art. 5) previste dall'art. 1 del citato d.m., e finanche al di sotto del compenso minimo previsto dall'art. 4, comma 1, del citato d.m.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge Falliment. art. 181, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 2 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 4 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 5, Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 179

Massime precedenti Vedi: N. 14581 del 2010 Rv. 613762 - 01 Rv. 613761 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 15790 del 06/06/2023 (Rv. 667942 - 02)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**
P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

B. (MOTTOLA VINCENZO) contro Q.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 12/04/2019

081065 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE Commissario giudiziale - Liquidazione del compenso per l'attività svolta nella fase precedente e successiva all'omologazione e nella fase cd. "preconcordataria" - Art. 5, commi 1 e 2, del d.m. n. 30 del 2012 - Distinzione tra attivo inventariato e attivo realizzato a seconda della tipologia di concordato - Disapplicazione -

SEZIONE PRIMA

Applicazione, per tutte le tipologie di concordato, del criterio dell'attivo inventariato - Necessità - Fondamento.

Ai fini della determinazione del compenso unico spettante al commissario giudiziale per l'attività svolta nelle due fasi anteriore e posteriore all'omologa, così come nella eventuale fase preconcordataria, va disapplicato, per irragionevolezza e disparità di trattamento, l'art. 5, commi 1 e 2, del d.m. n. 30 del 2012, là dove distingue tra attivo realizzato e inventariato a seconda delle diverse tipologie di concordato, dovendosi invece fare riferimento, in tutti i casi, all'attivo inventariato.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 5 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 5 com. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26897 del 2020 Rv. 659896 - 01, N. 3901 del 2009 Rv. 606577 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 15790 del 06/06/2023 (Rv. 667942 - 03)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**
P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

B. (MOTTOLA VINCENZO) contro Q.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 12/04/2019

081065 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE Commissario giudiziale - Cessazione anticipata della procedura concordataria e "preconcordataria" prima della redazione dell'inventario - Liquidazione del compenso - Criteri - Valori dell'attivo e del passivo - Fonti di acquisizione.

In caso di cessazione anticipata della procedura concordataria, anche in pendenza della fase cd. "preconcordataria", in assenza di redazione dell'inventario da parte del commissario giudiziale, ai fini della liquidazione del compenso spettante a quest'ultimo, i valori dell'attivo e del passivo vanno tratti dalla documentazione acquisita alla procedura e, in particolare, per quanto riguarda il passivo, dall'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti (come eventualmente verificato e rettificato dal commissario giudiziale ai sensi dell'art. 171 l. fall.) e, per quanto riguarda l'attivo, dall'ultimo bilancio (come eventualmente rettificato dallo stesso commissario), nonché, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione IRAP concernenti l'ultimo esercizio, oppure, se più aggiornata e adeguata, dalla situazione finanziaria dell'impresa depositata mensilmente dal debitore e sottoposta a verifica del commissario giudiziale (art. 161, comma 8, l. fall.) o, infine, dal piano concordatario, se già depositato dal debitore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 com. 8, Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 170, Legge Falliment. art. 171, Legge Falliment. art. 172, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30, Legge Falliment. art. 165 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9149 del 1997 Rv. 508000 - 01, N. 3901 del 2009 Rv. 606577 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15843 del 06/06/2023** (Rv. **668412 - 01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

C. (VIGLIOTTI DANIELA) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE RIMINI, 07/12/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Opposizione a decreto di espulsione - Sussistenza di divieti di espulsione ex art. 19, commi 1 e 1.1, TUI - Obbligo del giudice di esaminare e pronunciarsi sugli stessi - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di opposizione a decreto di espulsione, l'art. 19 TUI impone al Giudice di pace, in adempimento del suo l'obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e pronunciarsi sull'allegata sussistenza dei divieti sanciti dai commi 1 e 1.1, nel testo vigente "ratione temporis"; ne consegue che, ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve avere riguardo anche al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, in quanto il giudice di merito si era limitato ad esaminare le dichiarazioni dell'opponente al momento dell'intervista, senza valutare la sussistenza dell'eventuale divieto di espulsione o respingimento, in violazione del dovere di cooperazione istruttoria cui era tenuto al pari del giudice della protezione internazionale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 8724 del 2023 Rv. 667223 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4230 del 2013 Rv. 625460 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16041 del 07/06/2023** (Rv. **668019 - 02**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**.

S. (ALUIGI EMANUELE) contro U. (SESTA MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/07/2018

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Investitore persona fisica - Inclusione nella categoria degli operatori qualificati - Obbligo dell'intermediario di accertare la qualità - Dichiarazione di esonero dall'accertamento rilasciata dall'investitore - Insufficienza.

In tema di intermediazione finanziaria, l'art. 31 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 (applicabile "ratione temporis"), secondo il quale gli investitori persone fisiche rientrano nella categoria degli operatori qualificati ove documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i soggetti che svolgono funzione di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, impone all'intermediario di accertare, al momento dell'instaurazione del rapporto, il pregresso svolgimento di quei ruoli e compiti da parte dell'investitore per il periodo minimo indicato, in quanto non è sufficiente ad escludere la responsabilità del primo la semplice dichiarazione del cliente di esonerarlo dalla detta verifica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31

Massime precedenti Conformi: N. 13872 del 2017 Rv. 644448 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16041 del 07/06/2023** (Rv. **668019 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**.

S. (ALUIGI EMANUELE) contro U. (SESTA MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/07/2018

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Procura "ad litem"- Deposito - A pena di inammissibilità anche successivamente al deposito del ricorso - Differenza con procura conferita con atto separato - Necessaria contestualità a pena di improcedibilità.

Nel giudizio di cassazione, il deposito della procura alle liti ex art. 77 c.p.c. non deve necessariamente avvenire unitamente al ricorso, ben potendo essere eseguito, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., anche successivamente in quanto rilevante ai fini della ammissibilità dello stesso (e del controricorso), mentre deve essere contestuale, a pena di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., quanto la procura "ad litem" sia conferita con atto separato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 3), Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6996 del 2019 Rv. 653436 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17304 del 2003 Rv. 568200 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16031 del 07/06/2023** (Rv. **668372 - 01**)

Presidente: **MELONI MARINA**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**.

N. (SIRENA PIETRO) contro U. (BECECCO PATRIZIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/10/2017

097146 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - VENDITA - IN GENERE Forniture di farmaci ad aziende sanitarie - Meccanismo di cui alla l. n. 296 del 2006 (cd. "payback") - Finalità - Natura di integrazione autoritativa e imperativa delle clausole negoziali del contratto tra società farmaceutica e azienda ospedaliera - Esclusione - Ragioni.

In tema di forniture di farmaci ad aziende sanitarie, deve escludersi che il meccanismo introdotto dalla l. n. 296 del 2006 (cd. "payback"), con finalità di salvaguardia dell'autonomia delle case farmaceutiche sulla fissazione del prezzo dei farmaci al pubblico, abbia natura imperativa e sostitutiva delle previsioni negoziali in corso al momento dell'entrata in vigore della predetta legge, giacché tale disciplina non ha affatto previsto la sostituzione delle condizioni di contratto tra società farmaceutiche e aziende ospedaliere, essendosi limitata, invece, a regolare la facoltà delle prime di lasciare immutato il prezzo dei farmaci così da bloccare la riduzione disposta dall'Agenzia del farmaco in cambio del versamento, in favore delle Regioni competenti, di una percentuale pari all'importo di tale riduzione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 796 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1339

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 16266 del 08/06/2023** (Rv. **667943 - 01**)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.
P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

B. (TRIGILIO GIANCARLO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 26/01/2021

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Previdenza complementare - Conferimento del maturando T.F.R. alle forme pensionistiche complementari - Possibilità di provvedervi mediante delegazione di pagamento ovvero cessione di credito futuro - Conseguenze - Insinuazione al passivo per quote di T.F.R. non versate - Legittimazione attiva.

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE In genere.

In tema di previdenza complementare, il generico riferimento al "conferimento" del T.F.R. maturando alle forme pensionistiche complementari, contenuto nell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005, lascia aperta la possibilità che le parti, nell'esplicazione dell'autonomia negoziale loro riconosciuta dall'ordinamento, pongano in essere non già una delegazione di pagamento (art. 1268 c.c.), bensì una cessione di credito futuro (art. 1260 c.c.), con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di T.F.R. maturate e accantonate, ma non versate al Fondo di previdenza complementare, spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, e, viceversa, al predetto Fondo ex art. 93 l. fall. quando, secondo quanto emergente dall'istruttoria, vi sia stata la cessione del credito in suo favore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/11/2005 num. 253 art. 8 com. 1, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1268, Legge Falliment. art. 93

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16441 del 09/06/2023** (Rv. **668004 - 01**)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

D. (LIPARI NICOLO') contro D. (BARONE ANSELMO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 17/01/2019

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Sequestro giudiziario - Provvedimento di attuazione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.

Il provvedimento volto ad attuare il sequestro giudiziario già autorizzato non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, in quanto, non avendo natura decisoria, ha solo la funzione strumentale di regolare l'attuazione della misura cautelare concessa ed è inidoneo ad assumere efficacia di cosa giudicata formale e sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 675 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 676, Cod. Proc. Civ. art. 677, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 21034 del 2013 Rv. 627520 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16555 del 12/06/2023** (Rv. **668021 - 01**)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.

A. (ZAPPALA' ANDREA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/04/2017

056028 CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELLA BANCA Negoziazione assegno bancario o circolare - Prassi della banca di acquisire informazioni telefoniche sull'esistenza di provvista sufficiente per il pagamento dei titoli - Obbligo di conformare il suo comportamento ai canoni di prudenza e di diligenza professionale ex art. 1176 c.c. - Conseguenze - Opportunità di adozione di modalità diverse di comunicazione interbancaria - Fattispecie.

In tema di assegni bancari e circolari, la legittimità della prassi di richiedere telefonicamente informazioni alla banca trattaria o emittente circa l'esistenza di una provvista sufficiente a pagarli non esonera la banca negoziatrice, in relazione agli obblighi di diligenza professionale imposti dalla peculiarità del caso concreto, ex art. 1176, secondo comma c.c., dall'adozione di diverse modalità di comunicazione con la banca sulla quale sia stato tratto l'assegno o che l'abbia emesso, al fine di tutelare gli interessi del correntista e degli altri soggetti coinvolti nella circolazione del titolo. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto sufficienti le informazioni che la banca negoziatrice aveva assunto telefonicamente presso la banca che aveva emesso l'assegno circolare, nonostante che dall'istruttoria fossero emerse incongruenze nelle risposte date dall'operatore della banca emittente circa la data di emissione dell'assegno).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 82, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 83, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 86, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1856

Massime precedenti Vedi: N. 8983 del 2000 Rv. 538249 - 01, N. 18118 del 2003 Rv. 568501 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16528 del 12/06/2023** (Rv. **668020 - 01**)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: MELONI MARINA. Relatore: MELONI MARINA.

T. (RANELI ANGELO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 22/04/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Riconoscimento protezione umanitaria - Cognizione del Tribunale in composizione collegiale - Eccezione di nullità per applicazione di normativa vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018 - Questione di competenza per materia - Termine per l'eccezione - Prima difesa del giudizio di merito ex art. 38 c.p.c. - Necessità.

In tema di rito applicabile alle controversie che hanno ad oggetto esclusivamente la protezione umanitaria, presentate dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito, con modif., dalla l. n. 132 del 2018, l'eccezione di nullità per applicazione della normativa vigente prima del citato d.l. (in forza della quale la cognizione delle impugnazioni contro le decisioni delle Commissioni territoriali apparteneva al tribunale in composizione collegiale, che trattava la relativa controversia secondo il rito previsto per i procedimenti in camera di consiglio camerale) attiene ad una questione di competenza per materia, la cui relativa eccezione deve essere proposta nella prima difesa del giudizio di merito ovvero nella comparsa di risposta ex art. 38 c.p.c., applicabile anche al rito sommario di cognizione.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 37301 del 2021 Rv. 663291 - 01, N. 1548 del 2021 Rv. 660389 - 01, N. 13575 del 2020 Rv. 658236 - 01, N. 5858 del 2020 Rv. 657024 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16864 del 13/06/2023 (Rv. 668005 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

B. (PETRETTI ALESSIO) contro R.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 17/03/2021

113197 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI Unioni di fatto - Doveri morali e sociali - Individuazione - Versamenti effettuati nel corso del rapporto sul conto corrente del convivente - Disciplina di cui all'art. 2034 c.c. - Applicabilità - Condizioni - Proporzionalità e adeguatezza - Criteri valutativi - Fattispecie.

Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribuzioni finanziarie a favore del convivente "more uxorio", effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle esigenze della famiglia (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente con quindici bonifici per un importo complessivo di € 74.000), configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del "solvens".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2034

Massime precedenti Vedi: N. 1266 del 2016 Rv. 638320 - 01, N. 14732 del 2018 Rv. 649049 - 01, N. 1277 del 2014 Rv. 629802 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16666 del 13/06/2023 (Rv. 668022 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

I. (ZUPPELLI LUCA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BRESCIA, 10/11/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave - Valutazione oggettiva - Attualità - Motivazioni della partenza dal paese di origine - Irrilevanza - Ragioni - Estensione del principio alla domanda reiterata - Sussistenza - Ragioni.

In tema di protezione internazionale, il rischio effettivo di subire un danno grave, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, deve essere considerato in chiave oggettiva, prescindendo dalle ragioni che hanno indotto il richiedente asilo ad emigrare, con riferimento all'attualità, restando irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza: tale principio trova applicazione anche in presenza di domande reiterate, posto che il fatto nuovo rilevante può consistere anche in una sopravvenuta situazione di conflitto nel paese

SEZIONE PRIMA

d'origine (da accertarsi, in ossequio al dovere di cooperazione istruttoria, anche in presenza di un racconto ritenuto non credibile) che, a prescindere dal riscontro sul rischio individuale, esponga comunque il ricorrente ad un pericolo in caso di rimpatrio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 4, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 10790 del 2023 Rv. 667612 - 01, N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 01, N. 2954 del 2020 Rv. 657583 - 01, N. 39954 del 2021 Rv. 663256 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

I. (BELLINI CHIARA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 01/09/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione speciale - Integrazione socio-lavorativa del richiedente in Italia - Attività di volontariato e di plurimi rapporti di attività lavorativa subordinata in tirocinio e a tempo determinato - Conoscenza della lingua italiana - Esclusione in ragione dell'audizione giudiziale mediante interprete - Insussistenza - Ragioni - Rilevanza.

In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Legge 18/12/2020 num. 173

Massime precedenti Vedi: N. 14370 del 2023 Rv. 667924 - 01, N. 18455 del 2022 Rv. 665332 - 01, N. 9080 del 2023 Rv. 667477 - 01, N. 10371 del 2023 Rv. 667895 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16993 del 14/06/2023 (Rv. 668006 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

F. (OLIVIERI LUCIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/06/2021

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE Comunione differita o "de residuo" - Oggetto - Proventi di attività separata maturati nella vigenza della comunione e non consumati a quella data - Estensione ai beni non ancora percepiti e non esigibili, ma costituenti corrispettivo di prestazione o godimento durante la comunione - Sussistenza - Crediti del professionista verso i clienti - Condizioni.

SEZIONE PRIMA

In tema di comunione legale, i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi cadono nella comunione differita o "de residuo", ai sensi dell'art. 177 lett. c), c.c., quando non siano stati consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione, sicché vi rientrano, in difetto di previsione in tal senso, anche quelli che non siano stati ancora percepiti o non siano esigibili al momento dello scioglimento della comunione, purché costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale, ivi compresi, dunque, i crediti vantati dal professionista nei confronti del cliente per prestazioni già eseguite e non ancora pagate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 179, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5652 del 2017 Rv. 643988 - 01, N. 1429 del 2018 Rv. 646853 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15889 del 2022 Rv. 665030 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17092 del 15/06/2023 (Rv. 668023 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.**
Relatore: **AMATORE ROBERTO.**

E. (AMBROSINI STEFANO) contro F. (MENCHINI SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/11/2019

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato preventivo in continuità aziendale - Componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale - Rilevanza - Eventuale modificazione di una parte dell'attività produttiva - Ininfluenza.

Il concordato preventivo è qualificabile come in continuità aziendale, salvi i casi di abuso dello strumento, allorquando alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale, tanto al momento dell'ammissione al concordato, quanto all'atto del successivo trasferimento cui l'azienda in esercizio dev'essere dichiaratamente destinata, senza che rilevi in senso ostativo all'applicazione del regime ex art. 186-bis l.fall. l'eventuale intervenuta modificazione di una parte dell'attività produttiva.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 186 bis

Massime precedenti Vedi: N. 23139 del 2020 Rv. 659118 - 01, N. 6772 del 2022 Rv. 664105 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17220 del 15/06/2023 (Rv. 668028 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.**
Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**

B. (ROCCO DI TORREPADULA NICOLA) contro F. (PISCITELLO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/05/2017

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Giudizio di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall. - Risultanze della Centrale Rischi - Inidoneità a conferire data certa ai contratti di apertura di credito - Fondamento.

SEZIONE PRIMA

Nel giudizio di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., le risultanze della Centrale Rischi sono inidonee a conferire data certa ai contratti di apertura di credito, in considerazione della natura unilaterale di tali comunicazioni che le singole banche fanno alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, la quale non è tenuta a svolgere alcun controllo sulla verità delle informazioni inviate.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17165 del 15/06/2023 (Rv. 668634 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** *Relatore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

D. (FASOLO CETTINA) contro C. (VENTIMIGLIA ROSARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 05/05/2022

075019 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE Elettorato passivo - Applicazione di misura di prevenzione - Incandidabilità - Indipendentemente da una sentenza penale di condanna - Sussistenza - Successiva sentenza di assoluzione - Incandidabilità - Esclusione - Limiti.

In tema di elettorato passivo, se l'applicazione di una misura di prevenzione giustifica la incandidabilità del proposto e la decadenza di diritto dalla carica (e la nullità dell'elezione o nomina) indipendentemente da una condanna penale (definitiva o non), la sopravvenuta sentenza di assoluzione con formula piena pronunciata in relazione agli stessi fatti esclude che il soggetto possa essere dichiarato incandidabile senza una rinnovata e attuale valutazione delle circostanze poste a fondamento della originaria misura di prevenzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 art. 15, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 70

Massime precedenti Vedi: N. 15038 del 2018 Rv. 649124 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17151 del 15/06/2023 (Rv. 668027 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)*

P. (CUFFARO VINCENZO) contro P. (PASANISI MARZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/07/2019

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Intestazione fiduciaria di quota sociale - Pluralità di interposizioni - Violazione del "pactum fiduciae" con ritrasferimento in favore di terzi - Conseguenze.

In caso d'intestazione fiduciaria di partecipazione sociale, sia pure attuata mediante una "catena" di diversi soggetti interposti reali, persone fisiche o giuridiche, la violazione del "pactum fiduciae" da parte dell'ultimo fiduciario, in concorso con altri soggetti cui questi abbia ritrasferito il bene in luogo del fiduciante, comporta il sorgere dell'obbligo in capo ai medesimi di risarcire il danno, in tal modo cagionato al socio originario che abbia visto leso il suo diritto al ritrasferimento del bene, non ostando alla condanna dei concorrenti nell'illecito, i quali abbiano ottenuto il ritrasferimento indebito in loro favore, la mancata evocazione in giudizio dell'ultimo fiduciario inadempiente, trattandosi di un litisconsorzio facoltativo, in cui il creditore ha facoltà di convenire in giudizio anche solo uno o taluno dei condebitori responsabili.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2645 ter

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17220 del 15/06/2023 (Rv. 668028 - 02)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.**
Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**

B. (ROCCO DI TORREPADULA NICOLA) contro F. (PISCITELLO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/05/2017

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Richiesta di revoca di rimesse determinate - Riserva di domandare, anche in aumento, la revoca di ulteriori rimesse individuate mediate consulenza tecnica - "Mutatio libelli" - Esclusione.

In tema di revocatoria fallimentare, non incorre nel divieto di "mutatio libelli" la curatela che, dopo aver indicato in modo esemplificativo alcune specifiche rimesse di cui abbia chiesto la revoca, invochi, nello stesso atto introduttivo del giudizio, sia pure con formula tralascia o d'uso, la declaratoria di inefficacia delle ulteriori rimesse accertabili attraverso complessi accertamenti tecnici, restando, infatti, comunque invariati la "causa petendi" e il "petitum" della domanda; in particolare, la richiesta di revoca di una somma determinata non ha l'effetto di limitare il "quantum" domandabile, ove tale indicazione sia espressamente formulata con salvezza di eventuali modifiche, anche in aumento, all'esito di una consulenza contabile.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 25852 del 2019 Rv. 655351 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17103 del 15/06/2023 (Rv. 668025 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.**
Relatore: **AMATORE ROBERTO.**

C. (VISCO FRANCESCO) contro F. (AUDINO ANDREA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 01/03/2017

081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI Concordato preventivo - Proposta - Sottoposizione alla valutazione dei creditori - Poteri del giudice - Sindacabilità in caso di sua implausibilità economica - Sussistenza.

In tema di concordato preventivo, la proposta concordataria, pur lasciata alle valutazioni dei creditori quanto a convenienza, rispetto all'alternativa fallimentare, e a realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno prospettata, è sindacabile dal Tribunale sotto il profilo economico nei limiti in cui appaia implausibile, in quanto il piano si mostri "prima facie" irrealizzabile.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 166, Legge Falliment. art. 178, Legge Falliment. art. 179, Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 5825 del 2018 Rv. 648570 - 01, N. 23315 del 2018 Rv. 650759 - 01, N. 4790 del 2018 Rv. 648788 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17106 del 15/06/2023 (Rv. 668026 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

M. (LAMBERTINI LAMBERTO) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/07/2021

081065 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE Relazione ex art. 160, co. 2, L.fall. - Contenuto - Valutazione in ordine alle azioni risarcitorie e revocatorie - Necessità - Fondamento

In tema di concordato preventivo, la relazione ex art. 160, comma 2, l.fall., deve contenere le valutazioni in ordine alla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie, risultando le stesse necessarie per la corretta quantificazione e valutazione del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione e riguardando il profilo dell'adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori al fine di consentire loro di decidere con cognizione di causa quale posizione assumere nei confronti della proposta concordataria, con la conseguenza che l'indicazione di dati incompleti o parziali, che potrebbero indurre a ritenere l'inesistenza di alternative o di migliori possibilità di realizzo, danno luogo ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 com. 2

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17465 del 19/06/2023 (Rv. 668295 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO.

I. (ALLIEGRO GIOVANNI LUIGI) contro B. (LIOI MICHELE ROSARIO LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/07/2018

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Contratto-quadro stipulato nella vigenza della l. n. 1 del 1991 - Requisiti - Indicazione del conto corrente collegato - Necessità - Esclusione.

In tema di intermediazione finanziaria, nel vigore della l. n. 1 del 1991 e del Reg. Consob n. 5387 del 1991, l'indicazione del conto corrente da cui attingere la provvista per l'esecuzione di operazioni di investimento e del conto su cui depositare i titoli acquistati non costituisce un requisito di validità del contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento.

Riferimenti normativi: Legge 02/01/1991 num. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1250 del 2022 Rv. 663622 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17448 del 19/06/2023** (Rv. **668009 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **MELONI MARINA**. Relatore: **MELONI MARINA**.

E. (FIORE ORNELLA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/03/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - "Status" di rifugiato - Vittima di tratta - Persecuzione di genere - Sussistenza.

In tema di protezione internazionale, la sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale integra i presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato, in quanto la tratta di essere umani - così come definita dall'art. 3 del Protocollo addizionale del 15 novembre 2000 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale - costituisce trattamento persecutorio di genere, le cui vittime possono rientrare entro "il particolare gruppo sociale" di cui alla lettera d) dell'art. 8 del d.lgs. n. 251 del 2007, a nulla rilevando la tolleranza che simile fenomeno riceva nel paese di provenienza della richiedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 1, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 2, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 676 del 2022 Rv. 663487 - 02, N. 17186 del 2020 Rv. 658957 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17441 del 19/06/2023** (Rv. **668008 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**.

M. (SPINICELLI PASQUALE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 20/12/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Rigetto - Mancata indicazione delle fonti di informazioni aggiornate - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di protezione sussidiaria, nel caso in cui il giudice di merito abbia rigettato la domanda di protezione traendo le conclusioni da COI (Country of Origin Informations) risalenti, senza esaminare quelle aggiornate, il ricorrente che voglia censurare in cassazione detta omessa valutazione ha l'onere di allegare che esistono fonti attendibili, più recenti, dimostrative dell'esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, indicandone gli estremi, riassumendone o trascrivendone il contenuto, allo scopo di consentire al giudice di legittimità di valutare l'interesse all'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del Tribunale che aveva escluso la protezione sussidiaria sulla base di COI relative al Pakistan risalenti al 2020, non esaminando un più aggiornato Report EASO del 2021, da cui risulta una situazione di violenza diffusa, anche terroristica, e una situazione socio-sanitaria di carattere precario).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C)

Massime precedenti Vedi: N. 7105 del 2021 Rv. 660795 - 01, N. 25440 del 2022 Rv. 665531 - 01, N. 21932 del 2020 Rv. 659234 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17473 del 19/06/2023** (Rv. **668296 - 01**)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

E. (UBERTAZZI TOMMASO MARIA GIOVANNI) contro K. (VIGNA LUIGI MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/02/2019

159525 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE Trasformazione da società di persone in società di capitali - Liberazione dei soci illimitatamente responsabili - Consenso presunto dei creditori - Comunicazione formale ex art. 2500 quinquies c.c. - Necessità.

In tema di trasformazione di una società di persone in una società di capitali (c.d. "trasformazione omogenea progressiva"), l'art. 2500-quinquies c.c. richiede necessariamente, ai fini della liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte anteriormente ad essa, una comunicazione formale da parte della società debitrice nei confronti dei creditori sociali, in assenza della quale il consenso di questi ultimi non può in alcun modo presumersi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2500, Cod. Civ. art. 2500 quinquies, Cod. Civ. art. 2500 ter

Massime precedenti Vedi: N. 11040 del 2022 Rv. 664377 - 01, N. 13772 del 2021 Rv. 661438 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17461 del 19/06/2023** (Rv. **668294 - 01**)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO.

A. (ZOPPINI ANDREA) contro A. (MANENTE DIEGO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/07/2019

159084 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI Art. 2479 ter c.c. - Annullamento della delibera cui abbia partecipato il socio in conflitto di interessi - Possibilità di adottare una diversa delibera - Necessità - Esclusione - Interesse del socio - Sussistenza.

In tema di delibere assembleari societarie, l'interesse alla loro impugnazione sorge, in relazione a quanto previsto dall'art. 2479-ter, comma 2, c.c., per il mero fatto dell'adozione con la partecipazione determinante di un socio in conflitto di interessi e per la loro idoneità ad arrecare un danno alla società, dovendosi invece prescindere dalla possibilità o meno per l'assemblea di approvare una delibera di diverso contenuto, corrispondente alla volontà del socio impugnante, laddove per mancanza del "quorum" costitutivo il socio in conflitto si fosse astenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2479 ter com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 17060 del 2012 Rv. 624681 - 01, N. 15950 del 2007 Rv. 600420 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17578 del 20/06/2023** (Rv. **668297 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **CAMPESE EDUARDO.**
Relatore: **CAMPESE EDUARDO.**

C. (MEDA GIORDANO) contro C. (GALLO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/01/2022

161040 SPESE DI SPEDALITA' - RIVALSA (RICOVERATI ABBIENTI E LORO CONGIUNTI) - OBBLIGATI - IN GENERE Minore allontanato dal nucleo familiare - Collocamento in casa famiglia - Provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale - Obbligo di pagamento della retta da parte dei genitori - Sussistenza.

In tema di doveri economici verso i figli, il provvedimento del Tribunale dei Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in comunità di un minore, accompagnato o meno dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento - nella specie consistente nel rimborso all'ente comunale degli oneri economici sostenuti per il collocamento in comunità o in affido familiare del minore stesso - trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 2, Regio Decr. 20/07/1934 num. 1404 art. 25, Regio Decr. 20/07/1934 num. 1404 art. 26, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22678 del 2010 Rv. 614662 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17570 del 20/06/2023** (Rv. **668010 - 01**)

Presidente: **MARULLI MARCO.** Estensore: **CAPRIOLI MAURA.** Relatore: **CAPRIOLI MAURA.**

M. (PULA VANDA) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 18/05/2021

082028 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE Assegno a favore dei figli - Decorrenza - Individuazione - Dalla domanda giudiziale.

In materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 261 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10119 del 2006 Rv. 591138 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17572 del 20/06/2023** (Rv. **668007 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **NAZZICONE LOREDANA.** Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Conf.)

G. (OLIVIERI MARIO) contro S. (NICCOLINI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/12/2019

SEZIONE PRIMA

113092 OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA Inadempimento obbligazione pecuniaria - Interessi - Decorrenza - Rilevanza dello stato soggettivo - Esclusione - Maggior danno - Condizioni.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

In caso di inadempimento contrattuale ad una obbligazione pecuniaria, pur quando derivante da somma indebitamente trattenuta dall'obbligato, alla condanna all'adempimento si aggiunge, su domanda di parte, il debito degli interessi, che sono dovuti – senza nessun rilievo dello stato di buona o mala fede del contraente che indebitamente non abbia corrisposto la somma dovuta alla controparte – con decorrenza dal momento della scadenza dell'obbligazione o, in mancanza, dalla messa in mora, e con facoltà per il creditore di provare il danno patito per la svalutazione monetaria a seguito del ritardo nel pagamento, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37798 del 2022 Rv. 666565 - 01, N. 14289 del 2018 Rv. 648837 - 03

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17590 del 20/06/2023 (Rv. 668011 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**
Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

D. (PIERRI DAVIDE SALVATORE) contro C. (DE GIORGI SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 31/01/2017

092005 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - IN GENERE Giudice ordinario - Disapplicazione di una norma regionale per contrarietà alla legislazione statale o alla Costituzione - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Conseguenze.

Il giudice ordinario che disapplichì una normativa regionale per asserito contrasto con quella statale o con la Costituzione incorre in un eccesso di potere giurisdizionale in materia riservata alla competenza legislativa regionale ai sensi dell'art. 117 Cost. ovvero alla Corte costituzionale ex art. 134 Cost., sicché la sua decisione è annullabile dalla Corte costituzionale adita, in sede di conflitto di attribuzioni, dalla regione interessata, ovvero, nell'ambito di un giudizio ordinario, dalla Corte di cassazione - cui è riservata la funzione di organo di controllo del "rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni" (art. 65, comma 1, ord. giud.) - ex art. 360, n. 1, c.p.c.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Costituzione art. 134 com. 1, Costituzione art. 134 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 65 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6690 del 2020 Rv. 657416 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 17603 del 20/06/2023 (Rv. 668091 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.**
Relatore: **IOFRIDA GIULIA.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Diff.)

D. (LO FARO ROSA EMANUELA) contro G. (GENNARO MARINA)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PER I MINORENNI CATANIA, 03/06/2022

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Minori ucraini sfollati in Italia - Emergenza bellica - Tutore internazionale nominato

SEZIONE PRIMA

dal Console ucraino in Italia - Efficacia - Nomina del tutore da parte del tribunale per i minorenni - Illegittimità.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere.

In tema di "status" giuridico dei minori ucraini sfollati in Italia a causa dell'emergenza bellica, in forza dell'art. 23 della Convenzione dell'Aja del 1996 e in conformità alle Convenzioni in materia consolare (Convenzione di Vienna del 19 ottobre 1996 e Convenzione consolare tra Italia e Ucraina del 26 dicembre 2016), deve essere cassato il provvedimento di nomina del tutore italiano da parte del Tribunale per i minorenni e dichiarata l'efficacia del provvedimento di nomina del tutore internazionale da parte del Console generale per l'Ucraina in Italia, non trovando applicazione la l. n. 47 del 1997 per la protezione dei minori giunti in Italia privi di assistenza e rappresentanza legale.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 23, Tratt. Internaz. 26/12/2016, Legge 07/04/2017 num. 47 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 41930 del 2021 Rv. 663728 - 01, N. 9648 del 2022 Rv. 664426 - 01, N. 11232 del 2022 Rv. 664777 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17805 del 21/06/2023 (Rv. 668298 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

C. (PROSPERINI ALBERTO) contro T. (PETRELLA VIRGINIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/07/2020

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Determinazione assegno di mantenimento - Condizioni economiche dei genitori del coniuge obbligato - Rilevanza - Esclusione - Eventuali liberalità - Rilevanza - Esclusione.

In tema di separazione, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, non rilevano le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato, giacché questi, una volta che il figlio sia divenuto autonomo e abbia fondato un proprio nucleo familiare, non hanno più alcun obbligo giuridico nei suoi confronti; pertanto, eventuali elargizioni dei genitori, ancorché continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del coniuge obbligato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 10380 del 2012 Rv. 623198 - 01, N. 15774 del 2020 Rv. 658470 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17903 del 22/06/2023 (Rv. 668013 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAPRIOLI MAURA. Relatore: CAPRIOLI MAURA.

V. (CANTAFIO VINCENZO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 23/12/2021

SEZIONE PRIMA

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Prescrizione ai genitori di un trattamento psicoterapeutico nell'interesse del minore - Illegittimità - Fondamento.

In tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con gli art. 13 e 32, comma 2, Cost., atteso che, mentre l'intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter, Costituzione art. 13, Costituzione art. 32 com. 2, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 CORTE COST., Legge 08/02/2006 num. 54 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13506 del 2015 Rv. 639576 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12237 del 2023 Rv. 667750 - 01, N. 13217 del 2021 Rv. 661393 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17884 del 22/06/2023 (Rv. 668012 - 01)

Presidente: MERCOLINO GUIDO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

B. (MARCHI MARCO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 24/07/2018

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Domanda di ammissione alla definizione agevolata dei ruoli ex art. 1 d.l. 148/2017 - Improcedibilità del procedimento prefallimentare - Esclusione - Perdita della legittimazione dell'Agenzia delle entrate - Esclusione - Onere della prova del debitore.

In tema di dichiarazione di fallimento, la temporanea inesigibilità del credito erariale, conseguente alla presentazione della domanda di ammissione alla definizione agevolata dei ruoli ex art. 1 del d.l. n. 148 del 2017, pur incidendo sulla possibilità di avviare o proseguire eventuali azioni esecutive, non esclude la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate a richiedere il fallimento, né comporta l'improcedibilità del relativo giudizio prefallimentare; l'eventuale esito positivo della domanda, che è onere del debitore provare essere intervenuto prima della dichiarazione di fallimento, può, invece, costituire oggetto di valutazione ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/10/2017 num. 148 art. 1 CORTE COST., Legge 04/12/2017 num. 172 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25025 del 2020 Rv. 659730 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 17949 del 22/06/2023 (Rv. 668014 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

G. (CABATO PASQUALE) contro F. (DOMINICI FABIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 21/03/2018

SEZIONE PRIMA

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSALE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2 l. fall. - Normalità dell'atto estintivo del debito pecuniario - Parametro di valutazione - Mezzo impiegato - Rilevanza - Mutamento delle condizioni di pagamento - Irrilevanza.

In tema di azione revocatoria fallimentare, la normalità dell'atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, mentre non rileva l'intervenuto mutamento delle originarie condizioni contrattuali di pagamento, che attiene piuttosto a un profilo soggettivo, relativo alla "scientia decoctionis", che l'anormalità intrinseca del mezzo di pagamento - nell'ipotesi prevista dall'art. 67, comma 1, n. 2 l.fall. - consente di presumere.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 2 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14316 del 2022 Rv. 664964 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18001 del 22/06/2023 (Rv. 668015 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

C. (ALTAVILLA GIANCARLO) contro B. (GIUSTI LUCA)

Rigetta, TRIBUNALE LUCCA, 02/02/2018

039012 CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI) Concessione cimiteriale perpetua - Anteriore al 1975 - Rideterminazione unilaterale di un canone periodico da parte del Comune - Esclusione - Fondamento.

In tema di concessione cimiteriale, ove il Comune abbia provveduto al rilascio di una concessione perpetua, antecedentemente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 800 del 1975, lo stesso ente territoriale non ne può modificare la disciplina, rideterminando unilateralmente il canone periodico, dal momento che i rapporti patrimoniali tra concedente e concessionario sono regolati dall'atto di concessione e non possono ammettersi interventi successivi dell'Amministrazione, diretti ad incidere negativamente nella sfera giuridica ed economica del destinatario, con l'eccezione della revoca per motivi pubblicistici legati all'insufficienza degli spazi rispetto ai fabbisogni cimiteriali comunali, purchè siano decorsi cinquanta anni dalla tumulazione dell'ultima salma.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 103 com. 1 lett. B, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 824, Cod. Civ. art. 1339, Regio Decr. 21/12/1942 num. 1880 art. 70, DPR 21/10/1975 num. 803 art. 93, DPR 10/09/1990 num. 285 art. 92, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6942 del 2004 Rv. 571985 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23591 del 2020 Rv. 659447 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18148 del 26/06/2023** (Rv. **668299 - 01**)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO.

S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (BERTI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 22/06/2016

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Interventi di sostegno pubblico alle imprese - Credito di Sace s.p.a. - Nascita contestuale al rilascio della garanzia - Natura di credito sospensivamente condizionato all'inadempimento della società beneficiaria della garanzia - Ammissione al passivo con riserva - Fondamento.

In tema di interventi di sostegno pubblico alle imprese, la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate connotano la pretesa restitutoria di SACE s.p.a. nei sensi di un diritto che sorge con il rilascio della garanzia e resta sospensivamente condizionato all'inadempimento della società garantita. Ne consegue che il giudice delegato al fallimento di quest'ultima è tenuto ad ammettere al passivo con riserva il credito di SACE s.p.a. condizionatamente al verificarsi di tale evento inadempitivo, non costituendo il pagamento degli importi richiesti dall'istituto mutuante attraverso l'escussione della garanzia un fatto costitutivo del diritto del garante.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 PENDENTE, Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1453 del 2022 Rv. 663489 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18162 del 26/06/2023** (Rv. **668016 - 01**)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

F. (VEGLIO MAURIZIO) contro Q.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 18/06/2021

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello stato - Amministrazione statale soccombente - Liquidazione delle spese - Giudizio di cassazione - Competenza - Individuazione.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, poiché l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, in tal caso il compenso e le spese spettanti al difensore della parte privata vittoriosa contro un'Amministrazione dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta ex art. 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al giudice del procedimento che, nel caso di giudizio di cassazione, si individua nel giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, nel giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 com. 2 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11028 del 2009 Rv. 608343 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18166 del 26/06/2023** (Rv. **668348 - 01**)

Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO.

U. (MONZANI SAUL) contro V.

Regola competenza

044038 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE Domande proposte da più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi - Disciplina "ex" art. 10, comma secondo, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Valore delle singole controversie - Determinazione in via autonoma - Necessità - Fattispecie.

In ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art. 10 c.p.c. (che è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza promosso dalla società di gestione del servizio idrico, nei cui confronti erano state proposte con un unico atto di citazione plurime domande di indebito arricchimento da parte di più utenti, dichiarando per l'effetto la competenza per valore del Giudice di Pace).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 50 del 2009 Rv. 606307 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18352 del 27/06/2023** (Rv. **667944 - 01**)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

G. (STOLFI CLAUDIO) contro C. (POGGIALI GIANCARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/09/2018

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Operazioni in conto corrente - Estratti conto - Valore probatorio - Onere di contestazione del correntista o del fideiussore - Sussistenza - Modalità.

In tema di contratti bancari regolati in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, o il fideiussore del cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevino specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte dei destinatari della comunicazione, non accompagnato da specifiche contestazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 1945

Massime precedenti Vedi: N. 14234 del 2003 Rv. 567141 - 01, N. 29415 del 2020 Rv. 660110 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18310 del 27/06/2023** (Rv. **668300 - 01**)

Presidente: MERCOLINO GUIDO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA.

V. (ZACCARIA ROSA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIoglimento - IN GENERE Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 174 del 2014 - Natura sostanziale - Legittimazione del liquidatore ad aderire alla definizione agevolata dei ruoli - Sussistenza.

In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, con disposizione avente natura sostanziale e operante nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione ivi indicati, con riguardo a tributi o contributi, implica che in detto ambito il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, tra i quali rientra anche quello di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 28 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2495 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36892 del 2022 Rv. 666520 - 01, N. 4536 del 2020 Rv. 657323 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18310 del 27/06/2023** (Rv. **668300 - 02**)

Presidente: MERCOLINO GUIDO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA.

V. (ZACCARIA ROSA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA

081094 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE Assegnazione di un termine al debitore per procedere alla definizione della posizione debitoria - Diritto - Insussistenza - Fondamento.

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, non è configurabile un diritto del debitore ad ottenere il differimento della trattazione per poter procedere alla definizione della propria posizione debitoria, nè il relativo diniego configura una violazione del diritto di difesa, spettando al giudice il compito di bilanciare le esigenze di difesa del debitore con la tutela degli interessi pubblicistici al soddisfacimento dei quali è finalizzata la procedura fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 24721 del 2015 Rv. 638148 - 01, N. 23111 del 2014 Rv. 632785 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18404 del 28/06/2023** (Rv. **668301 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **CAMPESE EDUARDO.** Relatore: **CAMPESE EDUARDO.**

M. (CENTONZE SALVATORE) contro M.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE BRINDISI, 05/12/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Immigrazione - Decreto di trattenimento dello straniero espulso - Convalida - Interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5, par. 1, della CEDU - Necessità - Sindacato del giudice - Manifesta illegittimità del provvedimento - Valutazione dell'inespellibilità dello straniero - Ammissibilità - Fattispecie.

In materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il provvedimento di convalida del trattenimento dello straniero presso il C.P.R. di Brindisi, con il quale il giudice di pace aveva ritenuto illegittima la presenza del ricorrente sul territorio dello Stato ex art. 13, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione ad una ritenuta omissione della dichiarazione di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 68 del 2007, omettendo di rilevare che lo straniero aveva fatto ingresso in Italia oltre trent'anni prima, ivi soggiornando per molti anni regolarmente, quando l'obbligo previsto dalla disposizione da ultimo citata non era ancora vigente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/05/2007 num. 68 art. 1 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 5750 del 2017 Rv. 644175 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18409 del 28/06/2023** (Rv. **668302 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **CAMPESE EDUARDO.** Relatore: **CAMPESE EDUARDO.**

J. (MARIANI GIUSEPPE) contro Q. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE MELFI, 19/01/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Trattenimento dello straniero - Misure alternative - Art. 14, comma 1-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 - Interpretazione alla luce della direttiva 2008/115/CE - Necessario scrutinio da parte del giudice di merito - Principio di proporzionalità - Applicabilità - Fattispecie.

In tema di convalida del trattenimento di un cittadino extracomunitario, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, così come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il giudice del merito è tenuto ad esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione del giudice di pace che, nel convalidare il trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di permanenza per il rimpatrio, non aveva tenuto conto del fatto che quest'ultimo aveva dichiarato, senza alcuna contestazione, di disporre di un passaporto in corso di validità, requisito necessario per l'adozione di misure alternative al trattenimento).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8578 del 2023 Rv. 667468 - 01, N. 28155 del 2017 Rv. 646213 - 01, N. 2826 del 2023 Rv. 666896 - 01, N. 4562 del 2022 Rv. 664165 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18596 del 30/06/2023 (Rv. 668304 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

B. (BARONE ELISA) contro B. (LERRO FEDERICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/12/2017

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE
Domanda di accertamento della nullità contrattuale - Deduzione di altra nullità con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. - Legittimità - Fondamento.

La domanda di accertamento della nullità negoziale deve ritenersi soggetta al trattamento riservato alle domande di accertamento dei diritti autodeterminati inerenti a situazioni giuridiche assolute; pertanto, poiché il giudizio relativo alla nullità del contratto risulta essere indipendente dai titoli di nullità fatti valere dall'attore, non può ritenersi allo stesso preclusa la proposizione, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., di una domanda basata su di una fattispecie invalidante distinta rispetto a quella invocata con l'atto di citazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15408 del 2016 Rv. 640705 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18586 del 30/06/2023 (Rv. 668017 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

C. (COLAVINCENZO DANILO) contro B. (NATARELLA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/11/2017

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 026118/2021 66249803

Massime precedenti Conformi: N. 26118 del 2021 Rv. 662498 - 03

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18591 del 30/06/2023 (Rv. 668303 - 01)

Presidente: TRICOMI LAURA. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

F. (FABIANI MASSIMO) contro C. (ILARDO UMBERTO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/11/2016

SEZIONE PRIMA

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Decreto approvazione stato passivo - Giudicato endofallimentare - Regole interpretative contrattuali - Esclusione - Criteri di cui all'art. 12 prel. - Applicabilità.

140002 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DECRETO In genere.

Il giudicato endofallimentare discendente dal decreto di approvazione dello stato passivo, dotato di "vis" imperativa e indisponibilità per le parti, si connota, sia pure nel circoscritto ambito concorsuale, come regola del caso concreto; conseguentemente, la sua interpretazione non può avvenire ricorrendo ai criteri ermeneutici dettati per le manifestazioni di volontà negoziale, bensì, in via analogica, applicando i principi dettati dall'art. 12 e ss. disp. prel. c.c. - in ragione dell'assimilabilità del provvedimento giurisdizionale, per natura ed effetti, agli atti normativi - imponendosi pertanto la ricerca del significato oggettivo della regola o del comando di cui il provvedimento è portatore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 97, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Preleggi art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 30838 del 2018 Rv. 651860 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11501 del 2008 Rv. 603167 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18725 del 03/07/2023 (Rv. 668029 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

G. (BEZANTE CHIARA) contro T. (BOCCONETTI CRISTIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 22/12/2020

082323 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO Sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Giudizio di separazione e divorzio - Nesso di pregiudizialità con il processo penale a carico del coniuge per reati endofamiliari - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

089031 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE In genere.

In tema di sospensione del processo civile, va esclusa la sussistenza della pregiudizialità - e dunque il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria - tra il processo penale di accertamento della responsabilità per reati commessi in ambito familiare - nella specie, abbandono di coniuge incapace e mancata somministrazione allo stesso, infermo, dei mezzi di sussistenza - e la pronuncia di addebito della separazione che richiede si accerti non soltanto che uno dei due coniugi ha tenuto comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, ma anche e soprattutto il nesso causale tra questi comportamenti e la crisi matrimoniale. Ne consegue che il giudizio civile deve necessariamente condursi in modo autonomo rispetto a quello penale, la cui finalità è l'accertamento della responsabilità dell'imputato e, in caso di condanna, l'irrogazione della pena, e non la verifica degli effetti della condotta sulla comunione materiale e spirituale di vita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40795 del 2021 Rv. 663468 - 01, N. 15248 del 2021 Rv. 661669 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13661 del 2019 Rv. 653898 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 18701 del 03/07/2023** (Rv. **668426 - 01**)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (BONURA HARALD MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/05/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Minori introiti derivanti da autodeterminazione provvisoria rendite catastali di fabbricati categoria D - Compensazione - Trasferimenti erariali - Condizioni - Superamento soglia - Conseguenze.

In tema di ICI, i minori introiti conseguiti dai comuni per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D sono compensati dai trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art. 64 della l. n. 388 del 2000 e dal d.m. n. 197 del 2002, a condizione che il minor introito sia superiore ad euro 1.549,37 e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno; il superamento di tali soglie va valutato senza considerare il minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati, ma tenendo conto anche di quello derivato da autodeterminazioni di anni precedenti non compensate con tali trasferimenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 64, Decr. Minist. Interno 01/07/2002 num. 197 art. 2

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18903 del 04/07/2023** (Rv. **668031 - 01**)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

C. (GIZZI FABRIZIO) contro S. (TORNABUONI FILIPPO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/05/2016

081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Decreto di omologazione - Inattitudine al giudicato con riferimento all'esistenza, all'entità e al rango dei crediti fatti valere nella procedura - Ricorso per cassazione, da parte del creditore, in punto di mancata inclusione tra i crediti - Inammissibilità per difetto di interesse ad agire.

Il decreto di omologazione del concordato preventivo non è suscettibile di acquistare autorità di giudicato con riguardo all'esistenza, all'entità ed al rango dei crediti fatti valere nella procedura, dal che deriva l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire del ricorso per cassazione avverso il provvedimento in parola, qualora il creditore si limiti a contestare la sua mancata inclusione fra i creditori concorrenti e non risulti provato che la pretesa inclusione avrebbe inciso sulla formazione della maggioranza, ovvero condotto a un diverso esito del voto, determinando la non approvazione del concordato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 176, Legge Falliment. art. 177

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18772 del 04/07/2023** (Rv. **668030 - 01**)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

M. (BORGHESI DOMENICO) contro A. (MANGO ENRICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/03/2019

013047 ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI Procedimento arbitrale - Libertà delle forme - Assenza di previsioni nella convenzione di arbitrato - Possibilità dell'arbitro di regolare lo svolgimento del giudizio - Modalità - Condizioni.

Il procedimento arbitrale è improntato al principio di libertà delle forme, sicché, ove nulla sia stato previsto nella convenzione di arbitrato, spetta all'arbitro regolare lo svolgimento del giudizio, anche assegnando termini perentori per la produzione di mezzi di prova, purché ne abbia dato avviso alle parti, salvaguardando così il loro diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 bis, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1099 del 2016 Rv. 638613 - 01, N. 9583 del 2000 Rv. 538624 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18951 del 05/07/2023** (Rv. **668032 - 01**)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

A. (PELLICANO' ANTONINO) contro A. (RUSCIO FRANCESCO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 23/09/2019

100034 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Mancata comparizione dell'appellante all'udienza di discussione - Decisione dell'appello - Inosservanza dell'art. 348, comma 2, c.p.c. - Interesse dell'appellante a dolersene - Esclusione - Presupposti - Fondamento.

La norma contenuta nell'art. 348, comma 1, c.p.c. è diretta unicamente a garantire l'interesse dell'appellante ad evitare che sia dichiarata l'improcedibilità del gravame senza che egli sia stato posto in grado di costituirsi e comparire alla udienza successiva a quella disertata, ma non attribuisce allo stesso il diritto di impedire, non comparendo, la decisione del gravame nel merito o anche solo in rito. Pertanto, qualora la causa, nonostante l'assenza dell'appellante, sia stata trattenuta in decisione ed effettivamente decisa, anche se in senso sfavorevole a quest'ultimo, l'appellante medesimo non ha interesse a dolersi della mancata osservanza delle formalità prescritte dall'art. 348 cit., quando tale inosservanza non sia stata seguita dalla dichiarazione di improcedibilità del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 5125 del 2007 Rv. 595264 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6439 del 2019 Rv. 653437 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 19041 del 05/07/2023** (Rv. **668033 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **NAZZICONE LOREDANA.** Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.**

M. (DOGLIONI ERMANNO) contro Z. (VIANELLO ALESSIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/03/2019

028012 AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE Fideiussione rilasciata da terzo in favore del creditore successivo cedente - Trasmissione sul piano soggettivo del rapporto fideiussorio al cessionario - Esclusione - Surrogazione ex artt. 1203 e 1949 c.c. del fideiussore - Configurabilità - Conseguenze.

In ambito di cessione d'azienda, la fideiussione rilasciata da un terzo a favore del creditore del soggetto che successivamente l'abbia alienata non si trasmette sul piano soggettivo ex art. 2558 c.c. in capo al cessionario, il quale, tuttavia, risponde ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c., nei confronti del fideiussore che, eseguito il pagamento del debito garantito inerente l'azienda, si sia surrogato al creditore originario ex artt. 1203 e 1949 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2560

Sez. 1 - , **Sentenza n. 19168 del 06/07/2023** (Rv. **668427 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Parz. Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (BONURA HARALD MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/11/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Trasferimenti erariali agli enti locali con funzione compensativa a decorrere dal 2001 dei minori introiti Ici derivanti da autodichiarazione di fabbricati categoria D - Condizioni - Modalità di calcolo del superamento delle soglie.

I trasferimenti erariali agli enti locali con funzione compensativa, a decorrere dal 2001, dei minori introiti ICI derivanti da autodichiarazione di fabbricati categoria D sono subordinati alla duplice condizione che il minor introito sia superiore ad euro 1.549,37 e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno; il superamento di tali soglie va calcolato senza considerare il minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati, ma tenendo conto anche di quello derivato da autodeterminazioni di anni precedenti non compensate con tali trasferimenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 64, Decr. Minist. Interno 01/07/2002 num. 197 art. 2

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 19231 del 06/07/2023** (Rv. **668305 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA.** Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA.**

G. (VIANELLO LUCA) contro I. (PETRIVELLI FERNANDO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 13/11/2018

SEZIONE PRIMA

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Crediti vantati verso debitrice soggetta ad amministrazione straordinaria di società ed enti cooperativi di produzione e lavoro scaturenti da prestazioni di servizi o vendita - Privilegio ex art. 2751-bis, n. 5 c.c. - Riconoscimento - Superamento positivo della revisione o richiesta di ottenerla - Necessità - Esclusione.

Il riconoscimento del privilegio accordato dall'art. 2751-bis, n. 5, c.c. ai crediti vantati nei confronti della debitrice soggetta ad amministrazione straordinaria dalle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro e scaturenti dalle prestazioni di servizi o dalla vendita di manufatti non richiede il superamento positivo della revisione o la richiesta intesa a ottenerla, previsti dal comma 3-bis, aggiunto all'art. 82 del d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 98 del 2013, il quale fissa una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo in favore di quelle società ed enti, da far valere nell'ambito della procedura di concordato preventivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 5 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 82, Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7085 del 2022 Rv. 664118 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19144 del 06/07/2023 (Rv. 668373 - 01)

Presidente: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

B. (SANALITRO JACOPO) contro E. (DE VERGOTTINI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 24/01/2018

080020 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITA' Espropriazione - Immobile abusivo - Suscettibilità di indennizzo - Esclusione - Rilascio, prima dell'evento ablativo, della concessione in sanatoria - Indennizzabilità.

In tema di espropriazione per pubblico interesse, gli immobili costruiti abusivamente non sono suscettibili di indennizzo, salvo che, alla data dell'evento ablativo, risulti essere stata già rilasciata la concessione in sanatoria.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 38 bis

Massime precedenti Vedi: N. 26260 del 2007 Rv. 600949 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11730 del 2010 Rv. 612871 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19117 del 06/07/2023 (Rv. 668035 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

D. (MARCHESE GRAZIA) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AGRIGENTO, 11/02/2016

132128 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO Domanda relativa a conguagli retributivi sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato -

SEZIONE PRIMA

Omessa indicazione nel ricorso del contratto collettivo applicabile - Conseguenze - Nullità del ricorso - Esclusione - Rilevanza probatoria del contratto collettivo.

L'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso introduttivo di una causa di lavoro, con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengono chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta quindi la nullità del ricorso, costituendo semmai detto documento elemento di prova, la cui mancata produzione, in caso di contestazione della sua esistenza o dei relativi contenuti, può comportare il rigetto della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4889 del 2002 Rv. 553535 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6610 del 2017 Rv. 643453 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19104 del 06/07/2023 (Rv. 668034 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

C. (ANTONUCCI ARTURO) contro B. (D'ERRICO CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/09/2018

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Acquisto di obbligazioni di Stato straniero - Obbligo di informazione attiva - Disciplina previgente al d.lgs. n. 164 del 2007 - Contenuto - Specificità sulla singola operazione.

In tema di intermediazione finanziaria, l'obbligo di informazione attiva, posto a carico dell'intermediario ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 28, comma 2, del regolamento Consob n. 11522 del 1998, secondo la disciplina previgente al d.lgs. n. 164 del 2007, impone all'intermediario di fornire informazioni non generiche sulla specifica operazione che l'investitore intende compiere, sicché, in caso di acquisto di obbligazioni di uno Stato straniero, deve fornire informazioni sul grado di rischio di insolvenza di tale Stato, derivante dalle condizioni dell'emittente e dalle prospettive future dello stesso, aggiornate al momento in cui è compiuta l'operazione, eventualmente facendo ricorso agli indici di valutazione delle principali agenzie di rating.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21 com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 17/09/2007 num. 164

Massime precedenti Vedi: N. 22513 del 2021 Rv. 662346 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19322 del 07/07/2023 (Rv. 668306 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

M. (PACELLI CARLO) contro C. (MORERA UMBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/05/2019

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi a carico dell'intermediario - Riscontrato inadempimento - Conseguenze - Presunzione di sussistenza di un nesso di causalità tra inadempimento e danno patito dall'investitore - Onere della prova contraria in capo alla banca - Sussistenza - Contenuto.

SEZIONE PRIMA

In tema di intermediazione finanziaria, il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno patito dall'investitore suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; quest'ultima, tuttavia, non può risolversi nella dimostrazione della generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, dovendo avere ad oggetto la sopravvenienza di fatti idonei a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria fra le parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 6, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 12544 del 2017 Rv. 644206 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19492 del 10/07/2023 (Rv. 668307 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.**

C. (CALZOLAIO ANDREA) contro C. (GALVANI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/06/2017

011054 APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIoglimento DEL CONTRATTO - IN GENERE Appalto pubblico - Scioglimento del contratto derivante da annullamento delibera di approvazione del progetto e di adozione di varianti per mancata verifica di compatibilità ambientale e carenza di indagini idro-geologiche - Responsabilità - Unicità del fatto - Esclusione del nesso causale - Efficienza causale assorbente e determinante di un antecedente causale.

In tema di appalto pubblico, ove lo scioglimento del contratto sia dipeso dall'annullamento delle delibere di approvazione del progetto e di adozione delle relative varianti per la mancanza o l'inadeguatezza della verifica di compatibilità ambientale e la carenza di adeguate indagini geologiche e geognostiche, e ove siano altresì riscontrate carenze del progetto, viene in considerazione, ai fini delle reciproche responsabilità, il principio di cui all'art. 2055 c.c., e ciò che rileva è sempre il fatto nella sua unicità, a prescindere dalla identità delle norme giuridiche violate da ciascuno; in questi casi è possibile escludere il nesso di causalità rispetto ad alcune delle condotte quando, motivando caso per caso, possa riconoscersi a uno degli antecedenti causali un'efficienza non semplicemente preponderante, ma determinante e assorbente, tale da escludere ogni effettivo nesso tra l'evento e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1362, DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13143 del 2022 Rv. 664654 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19532 del 10/07/2023 (Rv. 668675 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

C. (TARULLI GIAMPIERO) contro M. (CRAIA VILLEADO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/10/2020

082150 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE Mantenimento figli - Spese straordinarie - Caratteri - Differenze con quelle ordinarie - Natura dei costi di alloggio del figlio universitario fuori sede - Straordinarietà anche per l'aspetto della rilevanza - Sussistenza - Conseguenze - Autonoma azione di accertamento - Necessità.

SEZIONE PRIMA

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di mantenimento dei figli, le spese straordinarie, a differenza di quelle ordinarie che si caratterizzano per la costanza e prevedibilità del loro ripetersi, sono connotate non solo dalla imprevedibilità, ma altresì dalla rilevanza, sicché vi rientrano anche i costi sostenuti per l'alloggio del figlio che frequenti studi universitari lontano dal luogo di residenza, stante quantomeno la loro usuale rilevanza, per il riconoscimento dei quali è, pertanto, necessario l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337, Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 379 del 2021 Rv. 660362 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19492 del 10/07/2023 (Rv. 668307 - 02)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

C. (CALZOLAIO ANDREA) contro C. (GALVANI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/06/2017

058016 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE Penale convenzionalmente stabilita - Riduzione giudiziale - Obbligo per il giudice di esplicitare i motivi su eccessività dell'importo - Criteri.

In caso di riduzione giudiziale della penale convenzionalmente stabilita dalle parti, il giudice deve esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a ritenerne eccessivo l'importo come originariamente determinato con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento della prestazione presidiata dalla clausola, tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1384

Massime precedenti Conformi: N. 17731 del 2015 Rv. 636526 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 19712 del 11/07/2023 (Rv. 668428 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

D. (MANZI ANGELO) contro E.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LANCIANO, 13/06/2019

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Programma di liquidazione - Vendite effettuate in sede fallimentare secondo le norme del c.p.c. con delega delle relative operazioni - Applicazione dell'art. 591 ter c.p.c. vigente nel periodo tra l'emanazione del d.l. n. 83 del 2015, conv. in l. n. 132 del 2015, e l'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - Conseguenze.

081220 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA' In genere.

SEZIONE PRIMA

Nell'ambito del fallimento (liquidazione giudiziale), nel caso in cui il curatore preveda all'interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, con delega delle operazioni di vendita, la disciplina di cui agli artt. 591 bis e 591 ter c.p.c. - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. cc-bis, del d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni nella l. n. 132 del 2015 e non ancora modificato, per i procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, dall'art. 3, comma 42, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022 - si applica nella sua interezza, con la conseguenza che: 1) l'ordinanza emessa dal g.d. ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. è impugnabile col reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.; 2) l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito di tale reclamo non ha natura decisoria, né definitiva; 3) la medesima ordinanza, in ragione di una simile natura, non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.; 4) eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al g.d., i quali soltanto potranno essere impugnati ai sensi dell'art. 26 l. fall.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 591 ter, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 124, Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 06/08/2015 num. 132 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 42 lett. B)

Massime precedenti Vedi: N. 10925 del 2007 Rv. 597433 - 01, N. 10350 del 2023 Rv. 667402 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19601 del 11/07/2023 (Rv. 668374 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: CAPRIOLI MAURA. Relatore: CAPRIOLI MAURA.

H. (MIGLIACCIO LUIGI) contro U.

Rigetta, GIUDICE DI PACE NAPOLI, 21/04/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Opposizione a decreto di espulsione di cittadino extracomunitario – Mancata comparizione delle parti – Principio dell'obbligo di fissazione di nuova udienza – Art. 181 c.p.c. - Applicabilità – Esclusione – Ragioni.

In tema di giudizio di opposizione al decreto di espulsione di un cittadino extracomunitario, la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza, ex art. 181 c.p.c., non trova applicazione, trattandosi di procedimento caratterizzato da celerità, semplificazione e officiosità dell'impulso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 14267 del 2014 Rv. 631389 - 01, N. 7613 del 2023 Rv. 667270 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19749 del 11/07/2023 (Rv. 668375 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

A. (AUDITORE MASSIMO) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 30/06/2022

SEZIONE PRIMA

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Rigetto della richiesta - Ricorso per cassazione - Procura alle liti priva di data di rilascio - Inammissibilità del ricorso proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Richiesta della decisione da parte del ricorrente - Sua condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 4, c.p.c. in difetto di costituzione dell'intimato - Sussistenza - Ragioni.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

In tema di protezione internazionale, l'inammissibilità del ricorso per cassazione derivante dalla mancata certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, formulata in sede di proposta ex art. 380-bis c.p.c. e decisa in conformità, dà luogo all'applicazione del comma 3, ultima parte, della medesima disposizione, e, segnatamente, in difetto di costituzione della parte intimata, della condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., essendo il ricorrente incorso in colpa grave per avere chiesto la decisione, a fronte della proposta di definizione accelerata di inammissibilità per difetto di valida procura alle liti, senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della propria iniziativa processuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32001 del 2022 Rv. 666062 - 01, N. 15177 del 2021 Rv. 661387 - 02

Sez. 1 - , Sentenza n. 19820 del 12/07/2023 (Rv. 668351 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

A. (MAIELI ANGELA) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 09/09/2021

138114 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA Mezzo di prova - Rituale acquisizione al giudizio - Integrale utilizzo del giudice a favore e contro la parte che ne ha chiesto l'ammissione - Ragioni - Principio dell'inscindibilità del contenuto del documento - Sussistenza - Provenienza del documento dal terzo - Necessità - Documento proveniente dalla parte - Valore probatorio in suo favore - Insussistenza - Fattispecie.

La rituale acquisizione al processo di un mezzo di prova comporta il suo integrale utilizzo da parte del giudice, sia a favore, sia contro la parte che ne abbia chiesto l'ammissione, venendo in rilievo il principio dell'inscindibilità del contenuto del documento, alla cui stregua chi lo esibisce in giudizio non può selezionarne il contenuto per affermare i fatti favorevoli, espungendo quelli a sé contrari. Detto principio attiene, tuttavia, ai soli documenti formati da un soggetto terzo rispetto alla parte che vuole avvalersene, in quanto per quelli formati dalle parti in causa vale la diversa regola che ne esclude il valore probatorio in favore della parte che intende giovarsene quand'anche a versarli in atti sia stata la controparte per provare i fatti costitutivi del proprio diritto. (Nella specie, la S.C., accogliendo il ricorso avverso il rigetto di un'opposizione allo stato passivo di un fallimento nella parte in cui l'opponente invocava la spettanza di un credito da TFR, ha escluso che le buste paga e la CU provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori, integrassero la prova del pagamento del credito in esse documentato, provenendo dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1985 del 1967 Rv. 328999 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 19806 del 12/07/2023** (Rv. **668308 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **CAIAZZO ROSARIO.**

Relatore: **CAIAZZO ROSARIO.**

D. (BUGARO ROMOLO) contro F. (ARTUSI SACERDOTI ROBERTO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/07/2019

028012 AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE Cessione di azienda - Solidarietà dell'acquirente ex art. 2560, comma 2, c.c. per i debiti dell'azienda ceduta - Finalità - Mantenimento della posizione debitoria in capo al cedente con possibilità di regresso dell'acquirente che abbia pagato - Conseguente in caso di fallimento del cedente - Esclusione della legittimazione attiva del curatore per la declaratoria di solidarietà - Ragioni.

In tema di cessione d'azienda, la previsione della solidarietà dell'acquirente nell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento dei debiti dell'azienda ceduta, ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c., è posta a tutela dei creditori e non determina il trasferimento della posizione debitoria sostanziale, che rimane in capo al cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l'acquirente che, quale coobbligato in solido, abbia pagato il debito pregresso dell'azienda, mentre lo stesso non può fare il cedente che abbia pagato il debito verso il coobbligato in solido. Pertanto, in caso di fallimento della società cedente, il curatore non è legittimato a promuovere l'azione volta ad ottenere la declaratoria di solidarietà del cessionario dell'azienda nell'obbligazione di pagamento dei debiti contratti anteriormente alla cessione, non essendo la stessa proposta nell'interesse della massa dei creditori, atteso che dal suo accoglimento non deriverebbe alcun vantaggio per il fallimento, rimanendo questo comunque tenuto ad ammettere al passivo e a pagare, nei limiti della massa attiva disponibile, sia i creditori dell'azienda, senza potersi rivalere nei confronti dell'acquirente della stessa, sia quest'ultimo, agente in via di regresso in relazione ai debiti dell'azienda stessa eventualmente soddisfatti in quanto acquirente coobbligato in solido.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20153 del 2011 Rv. 619851 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 20070 del 13/07/2023** (Rv. **668036 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA.** Relatore:

CASADONTE ANNAMARIA. P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Diff.)

E. (BARBERIO LAURA) contro Q.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TRIESTE, 17/07/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale - Straniero soggetto a trattenimento ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ex art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 - Presentazione della domanda al giudice di pace nel corso dell'udienza di convalida - Possibilità - Sussistenza - Obbligo del giudice di trasmissione immediata al Questore - Registrazione entro sei giorni - Sospensione termini trattenimento a decorrere dalla domanda - Successiva convalida oltre il termine di sei giorni - Possibilità di proroga del trattenimento - Esclusione.

In tema di trattenimento, in conformità alla previsione dell'art. 6, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 2013/32/UE, la domanda di protezione internazionale può essere presentata dal cittadino straniero che abbia in corso il trattenimento ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, anche avanti al giudice di pace nel

SEZIONE PRIMA

corso dell'udienza di convalida prevista dall'art. 14, comma 5, del d.lgs. citato: in siffatta ipotesi, la domanda, immediatamente trasmessa al questore, deve essere registrata nel termine perentorio di sei giorni lavorativi, e sempre dalla domanda deriva la sospensione dei termini del trattenimento disposto ex art. 14, comma 5, d.lgs. 286 del 1998, come previsto dall'art. 6, comma 5, d.lgs. 142 del 2015, con la conseguenza che la eventuale successiva convalida adottata, ai fini dell'esame della protezione internazionale, ai sensi di tale norma, ma oltre la scadenza del termine di sei giorni, non consente alcuna proroga del trattenimento, ai sensi dell'art. 6, comma, 6, ultima parte, del citato d.lgs. n. 142 del 2015.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 6, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 17834 del 2022 Rv. 664948 - 01, N. 8840 del 2023 Rv. 667473 - 01, N. 7613 del 2023 Rv. 667270 - 01, N. 2826 del 2023 Rv. 666896 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 20028 del 13/07/2023 (Rv. 668376 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA. Relatore: CASADONTE ANNAMARIA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.)

A. (VEGLIO MAURIZIO) contro Q.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE TORINO, 21/08/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale - Registrazione nei termini ex art. 6 Direttiva 2013/32/UE - Proroga del termine ex art. 26, comma 2-bis, d.lgs. n. 142 del 2015 - Condizioni di applicabilità - Presenza di numero elevato di domande per arrivi consistenti e ravvicinati - Necessità.

In conformità della previsione di cui all'art. 6 della direttiva 2013/32/UE, la domanda di protezione internazionale deve essere registrata nei termini ivi previsti e la proroga di dieci giorni del termine, prevista nell'ultimo periodo dell'art. 26, comma 2 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, introdotta dal legislatore nazionale con il d.lgs. n. 142 del 2015, in sede di recepimento della direttiva sopra citata, deve essere applicata solo in presenza del comprovato, relativo presupposto costituito dall'elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e continuati.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 6, Decreto Legisl. 25/01/2008 num. 25 art. 26 com. 2, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20070 del 2023 Rv. 668036 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 20034 del 13/07/2023 (Rv. 668676 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA. Relatore: CASADONTE ANNAMARIA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.)

M. (VEGLIO MAURIZIO) contro Q.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TORINO, 15/09/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Straniero soggetto a trattenimento ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento - Domanda - Proponibilità davanti al giudice di pace all'udienza di convalida - Sussistenza - Termini di registrazione da parte del questore - Cessazione del trattenimento - Dalla decisione della Commissione - Illegittimità successiva richiesta di proroga.

SEZIONE PRIMA

In tema di protezione internazionale, la relativa domanda, in conformità alla previsione dell'art. 6, paragrafo 1, comma 2 della direttiva 2013/32/UE può essere presentata dallo straniero che abbia in corso il trattenimento ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, anche avanti al giudice di pace nel corso dell'udienza di convalida prevista dall'art. 14, comma 5, del d.lgs. cit.; in siffatta ipotesi, la domanda, immediatamente trasmessa al questore, deve essere registrata nel termine perentorio di sei giorni lavorativi, e sempre dalla domanda deriva la sospensione dei termini del trattenimento disposto ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 come previsto dall'art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015; tuttavia il trattenimento dello straniero richiedente protezione cessa dopo la decisione della Commissione territoriale sulla domanda di protezione internazionale e l'eventuale successiva richiesta di proroga del trattenimento disposto ex art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, è illegittima, salvo che non vengano dedotti e comprovati dall'amministrazione ulteriori motivi di trattenimento, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 6 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 17834 del 2022 Rv. 664948 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20387 del 14/07/2023 (Rv. 668429 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

C. (GRANZOTTO GUIDO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/07/2018

054001 CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Assegno bancario - Adempimenti ex art. 58 r.d. n. 1736 del 1933 - Natura - Requisito di proponibilità della domanda - Finalità - Inottemperanza - Eccezione del debitore - Necessità - Prescrizione dell'azione cambiaria - Conseguenze - Irrilevanza dei predetti adempimenti - Onere di allegazione e prova - A carico del creditore - Fattispecie.

171033 TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO') - AZIONE CAUSALE In genere.

Ai sensi dell'art. 58 del r.d. n. 1736 del 1933, l'offerta reale dell'assegno bancario ed il suo deposito presso la cancelleria del giudice competente costituiscono entrambi requisiti di proponibilità della domanda che il possessore del titolo, che intenda esercitare l'azione causale, è tenuto ad osservare onde tutelare il debitore dal rischio del contemporaneo esperimento, da parte di diversi creditori, dell'azione cambiaria e di quella causale e consentirgli di conservare le eventuali azioni di regresso fondate sul titolo, sicché l'inosservanza di tali adempimenti, non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione del debitore, non ostacola l'esame della domanda ove sopravvenga, in corso di causa, la prescrizione dell'azione cambiaria, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore, venendo in tal caso meno il pericolo che il debitore sia tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo. (Nella specie, il suddetto principio è stato esteso dalla S.C. anche al caso di azione fondata su un'anticipazione bancaria in conto corrente concessa a fronte della girata di un assegno bancario).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58

Massime precedenti Vedi: N. 26913 del 2008 Rv. 605337 - 01, N. 15141 del 2022 Rv. 664826 - 02, N. 13949 del 2006 Rv. 590571 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 20194 del 14/07/2023** (Rv. **668037 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **MERCOLINO GUIDO.** Relatore: **MERCOLINO GUIDO.**

S. (CRISAFI GAETANO) contro F. (MAGARAGGIA ILARIA)

Rigetta, TRIBUNALE VICENZA, 04/03/2016

081209 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE Privilegio ex art. 2775-bis c.c. – Fattispecie di cui all'art. 72, commi 7 e 8, l.fall. – Riconoscimento del privilegio ex art. 2775-bis c.c. – Trascrizione ex art. 2645-bis c.c. del preliminare – Necessità - Trascrizione dell'atto recante il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. – Insufficienza – Ragioni.

149175 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - EFFICACIA - DEL PRIVILEGIO SPECIALE RISPETTO AL PEGNO ED ALLE IPOTECHE - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento del passivo, la fattispecie di cui all'art. 72, commi 7 e 8, l.fall. postula, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2775-bis c.c., che del contratto preliminare di vendita immobiliare oggetto di scioglimento sia stata eseguita la trascrizione ex art. 2645-bis c.c., che in quanto collegata all'esecuzione del negozio preparatorio comporta l'insorgenza del privilegio in parola a favore del credito del promissario acquirente derivante dall'inadempimento della promessa di vendita; non è, per converso, sufficiente la trascrizione dell'atto costitutivo del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. sui beni promessi in vendita, la quale, ancorché recante la menzione del preliminare, giova soltanto a rendere opponibile ai terzi l'effetto segregativo del patrimonio vincolato, limitando l'impiego dei beni in esso conferiti alla finalità destinataria e consentendone la sottoposizione ad esecuzione esclusivamente per i debiti contratti in funzione di essa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2645 bis, Cod. Civ. art. 2645 ter, Cod. Civ. art. 2775 bis, Legge Falliment. art. 72

Massime precedenti Vedi: N. 21273 del 2015 Rv. 637286 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 20455 del 17/07/2023** (Rv. **668309 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** Estensore: **CAMPESE EDUARDO.** Relatore: **CAMPESE EDUARDO.**

G. (TANZA ANTONIO) contro B. (URSO MARCELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/09/2018

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Azione di ripetizione di indebito - Rapporti di conto corrente bancario - Eccezione di prescrizione della banca - Controeccezione del correntista fondata sull'esistenza di un contratto di apertura di credito - Decorrenza del termine di prescrizione a far data dalla chiusura del rapporto - Natura di eccezione in senso lato - Conseguenze.

In tema di rapporti di conto corrente bancario, qualora, a fronte di un'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal correntista, la banca convenuta eccepisca la prescrizione del diritto di credito sul presupposto della natura solutoria delle rimesse, l'esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto della ripetizione dell'indebito e, conseguentemente, di far decorrere il termine di prescrizione a far data dalla chiusura del rapporto, costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14958 del 2020 Rv. 658366 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20641 del 17/07/2023 (Rv. 668435 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

I. (GIAMMATTEO GIANLUCA) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 01/08/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Valutazione del giudice del merito - Omesso esame di dichiarazioni e documenti resi in udienza dal richiedente - Omessa valutazione dei legami familiari e sociali - Necessità di utilizzare un concetto di integrazione sociale come definito dalla Corte EDU - Sussistenza.

In tema di protezione internazionale, ai fini della concessione di una misura atipica di protezione il giudice del merito deve tener conto delle dichiarazioni e dei documenti resi in udienza dal richiedente, dovendo tutelare, in attuazione del disposto dell'art 10 Cost., i diritti fondamentali della persona e dovendo tener conto di come l'allontanamento dal territorio incida, nel caso concreto ed in base a valutazione individuale, su questi diritti, e segnatamente sulla vita privata e familiare del richiedente, così come interpretata dalla Corte EDU, chiamata a riempire di contenuti le norme della Convenzione secondo indicazioni alle quali le autorità nazionali si devono conformare; a tal fine vanno valorizzati altresì i rapporti familiari e sociali del richiedente, tenendo conto che la integrazione sociale è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, trattandosi di un parametro che deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 23720 del 2020 Rv. 659278 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20655 del 17/07/2023 (Rv. 668310 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

T. (LEOPARDI LUCIO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 27/06/2018

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Evento sismico - Regione Abruzzo - Art. 2, comma 6, del d.l. n. 39 del 2009 - Interpretazione - Momento rilevante ai fini dell'indennizzo - Data del decreto di esproprio - Esclusione - Data del sisma - Applicabilità - Fondamento.

In tema di interventi urgenti conseguenti al sisma nella Regione Abruzzo, ai fini della determinazione dell'indennità per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni attuate in forza del piano approvato dal Commissario straordinario, l'art. 2, comma 6, del d.l. n.

SEZIONE PRIMA

39 del 2009, conv. con modif. in l. n. 77 del 2009, si interpreta nel senso che il momento rilevante per la determinazione del valore del bene immobile coinvolto va individuato nella data del sisma e non in quella, successiva, di emissione del decreto di esproprio, in quanto la disposizione - avente natura speciale e derogatoria rispetto alla norma generale contenuta nell'art. 32 del d.p.r. n. 327 del 2001 - retrodatando la determinazione di siffatto valore mira ad evitare che lo stesso possa essere influenzato, in aumento, proprio dalla eccezionale esigenza di unità abitative conseguenti al sisma e dalla decisione di destinare l'immobile al soddisfacimento di tale pubblico interesse, così evitando ingiuste locupletazioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/04/2009 num. 39 art. 2 com. 6, Legge 24/06/2009 num. 77 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 14562 del 2000 Rv. 541533 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 20521 del 17/07/2023** (Rv. **668377 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

T. (FIORILLO ERNESTO) contro A. (MASSARO ASSUNTA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 05/10/2016

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Azione di arricchimento proposta in via subordinata - Difetto di prove sufficienti all'accoglimento di quella principale - Ammissibilità - Esclusione.

L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042

Massime precedenti Conformi: N. 11682 del 2018 Rv. 648332 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 20800 del 18/07/2023** (Rv. **668311 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**.

B. (BOSCO NICOLA) contro M. (BADINI CONFALONIERI ALFONSO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 02/11/2020

031040 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE Contraffazione di marchio - Domanda di retroversione degli utili in luogo di quella risarcitoria - Necessità di dolo o colpa - Esclusione - Riferimento ai maggiori utili conseguiti dal contraffattore - Fondamento.

In tema di diritti di privativa industriale, il titolare del marchio oggetto di contraffazione può chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (cd. "retroversione") degli utili realizzati dall'autore della violazione, ai sensi dell'art. 125 del codice della proprietà industriale, senza che sia necessario allegare e provare che il convenuto abbia agito con colpa o dolo, ed anche nel caso in cui tali utili superino quelli che il titolare avrebbe potuto conseguire qualora la contraffazione non vi fosse stata, trattandosi di un rimedio diverso

SEZIONE PRIMA

da quello puramente risarcitorio, improntato ad una funzione, oltre che compensativa anche dissuasiva e deterrente, volta a prevenire la pianificazione di attività contraffattive da parte di operatori economici più efficienti per capacità imprenditoriale del titolare del diritto di proprietà industriale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 125, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21832 del 2021 Rv. 662303 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20907 del 18/07/2023 (Rv. 668677 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

C. (PALLOTTA LEONARDO) contro F. (DONVITO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/01/2020

081086 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETA' Termine per la dichiarazione di fallimento - Decorrenza dalla cancellazione dal registro delle imprese - Sopravvenuto decreto di cancellazione della cancellazione ex art. 2191 c.c. - Conseguenze - Presunzione di continuazione della società - Fondamento.

In tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 10 l.fall. l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta, fa presumere sino a prova contraria la continuazione dell'attività d'impresa, atteso che il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicità comporta che l'iscrizione del detto decreto rende opponibile ai terzi l'insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e determina altresì, con effetto retroattivo, il venir meno dell'estinzione della società per non essersi questa effettivamente verificata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2191

Massime precedenti Conformi: N. 22290 del 2020 Rv. 659007 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20731 del 18/07/2023 (Rv. 668378 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

D. (GURNARI GIOVANNI ANTONIO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 07/12/2018

081091 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - RICHIESTA DEL DEBITORE - OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE Oggetto della cognizione del giudice delegato - Questioni relative all'ammontare e alla graduazione del credito - Ammissibilità - Accertamento dell'esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Forma dell'opposizione ex art. 98 l.fall. - Necessità - Reclamo avverso il decreto di esecutività del piano di riparto - Ammissibilità - Esclusione.

In sede di ripartizione dell'attivo del fallimento, oggetto della cognizione del giudice delegato sono solo le questioni relative alla graduazione dei crediti all'ammontare della somma distribuita,

SEZIONE PRIMA

restando esclusa la proponibilità, in tale sede, di ogni altra questione relativa all'esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi, in quanto riservata in via esclusiva al procedimento dell'accertamento del passivo; pertanto, tali questioni devono essere proposte con la forma dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall., restando altrimenti precluse, nè possono essere fatte valere come osservazioni e poi con il reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il decreto del giudice delegato che renda esecutivo il piano di riparto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110

Massime precedenti Conformi: N. 12732 del 2011 Rv. 618812 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 525 del 2016 Rv. 638273 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20907 del 18/07/2023 (Rv. 668677 - 02)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

C. (PALLOTTA LEONARDO) contro F. (DONVITO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/01/2020

081086 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETA' Prova dell'insussistenza dei requisiti dimensionali da parte della società debitrice - Utilizzabilità della documentazione relativa all'andamento del trust liquidatorio costituito dalla stessa società - Esclusione.

In tema di dichiarazione di fallimento, l'alterità fra la società e il trust liquidatorio da essa istituito esclude che la prova dell'insussistenza dei requisiti dimensionali ex art. 1, comma 2, l.fall. possa essere resa dalla prima mediante documentazione concernente l'andamento contabile ed economico del patrimonio segregato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35381 del 2022 Rv. 666292 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21241 del 19/07/2023 (Rv. 668380 - 01)

Presidente: MERCOLINO GUIDO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

F. (VALENTINETTI MARINA) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2020

081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Requisito dell'indebitamento previsto dall'art. 1, comma 2, lett. c), l.fall. - Verifica - Crediti contestati - Inclusione - Fondamento.

Ai fini della verifica del requisito di fallibilità previsto dall'art. 1, comma 2, lett. c), l.fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 169 del 2007, è necessario considerare, nell'esposizione debitoria rilevante, anche i crediti contestati, trattandosi di un dato oggettivo, che non può dipendere dall'atteggiamento o dall'opinione soggettiva del debitore.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 com. 2 lett. C, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20877 del 2015 Rv. 637452 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 21250 del 19/07/2023 (Rv. 668410 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/06/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Integrazione sociale del richiedente - Necessaria comparazione con la situazione del paese d'origine - Limiti e condizioni - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari occorre operare una comparazione "attenuata" tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla prima un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che egli dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso del Ministero dell'interno e confermato la decisione con cui era stato riconosciuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, in favore di uno straniero che aveva dimostrato di svolgere attività lavorativa in Italia ed il cui rimpatrio avrebbe quindi leso il diritto al lavoro e la libertà e dignità della persona, in quanto in tale affermazione doveva ritenersi implicita la valutazione comparativa con il paese di origine).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 art. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21363 del 19/07/2023 (Rv. 668381 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

F. (SCORDAMAGLIA GIOVANBATTISTA) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 02/07/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale ed umanitaria - Dichiarazioni del richiedente - Valutazione - Criteri - Limiti - Dovere giudiziale di cooperazione istruttoria - Sussistenza - Portata.

In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto "della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente" (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità

SEZIONE PRIMA

amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 10 del 2021 Rv. 660135 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28214 del 2022 Rv. 665751 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21123 del 19/07/2023 (Rv. 668379 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.**
Relatore: **CAIAZZO ROSARIO.**

S. (CRESPI GIANFRANCO) contro O. (PINNARO' MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/07/2020

050025 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Modello comunitario - Violazione della privativa - Danno "in re ipsa" - Configurabilità - Esclusione - Prova delle conseguenze dannose dell'illecito anche in via equitativa - Necessità.

In tema di modello comunitario, il danno provocato dalla commercializzazione di prodotti in violazione della privativa non può ritenersi "in re ipsa" ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito connesso alla distorsione della concorrenza, comunque da eliminare, richiede di essere dedotto e provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, in quanto solo in presenza di tale dimostrazione è consentito al giudice liquidare il danno, eventualmente facendo ricorso all'equità ex art. 1226 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2584, Cod. Civ. art. 2592, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2002 num. 6 art. 18

Massime precedenti Conformi: N. 17791 del 2015 Rv. 636638 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21452 del 19/07/2023 (Rv. 668430 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**

H. (GIORGETTI MARIA CARLA) contro P. (GUTIERREZ BIANCA MANUELA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/06/2020

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Decreto di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. - Ricorribilità in cassazione avverso il provvedimento che decide il reclamo - Esclusione.

Il provvedimento che decide il reclamo avverso il decreto di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., non avendo contenuto decisorio né attitudine ad acquisire carattere definitivo, non è riconducibile alla sfera dei provvedimenti ricorribili per cassazione a mente dell'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 79, Cod. Proc. Civ. art. 80, Costituzione art. 111

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 22566 del 2015 Rv. 637692 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21586 del 20/07/2023** (Rv. **668382 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.**
Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**

C. (LUCA EMILIANO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/12/2019

050011 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE Attività confusoria - Risarcimento del danno non patrimoniale - Danno "in re ipsa" - Esclusione - Necessità di prova da parte del danneggiato.

In tema di risarcimento del danno da concorrenza sleale, il pregiudizio alla reputazione commerciale derivante da attività di concorrenza sleale confusoria non può ritenersi sussistente "in re ipsa", ma va allegato e dimostrato da parte del danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 lett. 1, Cod. Civ. art. 2598 lett. 3, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6876 del 2023 Rv. 667136 - 01, N. 25921 del 2015 Rv. 638178 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21651 del 20/07/2023** (Rv. **668384 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **NAZZICONE LOREDANA.**
Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.**

R. (LEPRI FABIO) contro Z. (BIASIOTTI MOGLIAZZA MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 14/01/2022

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE Diffamazione a mezzo TV - Diritto di critica - Verità putativa - Condizioni e limiti - Fattispecie.

In tema di diffamazione con il mezzo televisivo, l'esercizio del diritto di critica quale libera estrinsecazione del pensiero è idoneo a scriminare l'illiceità dell'offesa, a condizione però che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica; in particolare il requisito della verità oggettiva della notizia, anche soltanto putativa, richiede che la notizia sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tanto più attento a fronte della diffusività del mezzo impiegato, che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false, dovendo in definitiva l'esercizio del diritto di critica essere connotato non soltanto dalla verità oggettiva della notizia, ma anche dall'astensione dall'impiego di maliziose ambiguità e di espressioni potenzialmente fuorvianti. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto diffamatoria la messa in onda di un servizio televisivo in cui, invece di dare conto dell'esistenza di un duplice rapporto lavorativo in capo alla stessa persona - rispettivamente quale segretaria di uno studio legale e collaboratrice di un gruppo politico del Senato - si attribuiva ad un senatore l'utilizzo di denaro pubblico per retribuire la propria segretaria di studio).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Costituzione art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 27592 del 2019 Rv. 655572 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21625 del 20/07/2023 (Rv. 668383 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: FRAULINI PAOLO. Relatore: FRAULINI PAOLO.

C. (TRAINA DUCCIO MARIA) contro C. (CALABRESE ANTONELLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/01/2021

052070 CONSORZI - VOLONTARI Oneri consortili - Applicazione della prescrizione quinquennale - Esclusione - Prescrizione decennale - Fondamento.

Al credito per il pagamento degli oneri consortili deve ritenersi applicabile l'ordinario termine di prescrizione decennale e non quello quinquennale, di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto tale obbligo non ha natura periodica - rinvenibile solo per la spesa che trovi la sua fonte in un atto presupposto immutabile, legale o negoziale, che veda la somma dovuta periodicamente come semplice frazionamento temporale del dovuto - ma presuppone distinte deliberazioni consortili di approvazione del rendiconto che rendono annualmente esigibile l'obbligo di pagamento "pro quota" da parte del singolo consorziato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 lett. 4, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35847 del 2021 Rv. 663280 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21491 del 20/07/2023 (Rv. 668436 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

C. (VENEZIA MAURIZIA) contro T. (DELIA SANTI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 22/09/2016

141084 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZI PUBBLICI - IN GENERE Gestione rifiuti - Ordinanze contingibili e urgenti - Strumento sostitutivo del contratto - Sussistenza - Conseguenza - Debenza del corrispettivo - Mancanza di contratto avente forma scritta - Irrilevanza.

In tema di gestione dei rifiuti, le ordinanze prefettizie contingibili e urgenti con cui sia stato disposto il conferimento a discarica rappresentano uno strumento alternativo e sostitutivo del contratto, scaturito dalle situazioni di criticità verificatisi nella gestione dello smaltimento dei rifiuti urbani, così che, laddove siano adottate, non può dubitarsi della debenza del corrispettivo da parte del Comune destinatario in favore del titolare della discarica, senza che in contrario assuma alcuna rilevanza l'assenza di un contratto avente forma scritta.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12483 del 2020 Rv. 658083 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21738 del 20/07/2023** (Rv. **668385 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.**
Relatore: **FALABELLA MASSIMO.**

M. (RONCAGLIA PIERLUIGI) contro I. (GENNARI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/11/2020

031063 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - CONTRAFFAZIONE
Nullità del marchio in contrasto con altro segno notorio - Momento rilevante - Nullità del segno
confliggente con marchio denominativo - Modalità di confronto.

In tema di segni distintivi, ai fini dell'accertamento della nullità di un marchio che si assuma simile ad altro che sia dotato di rinomanza ex art. 12, comma 1, lett. e) c.p.i., occorre prendere in esame la rinomanza di quest'ultimo al momento del deposito del primo, mentre ai fini del giudizio di contraffazione tra segni ex art. 20, comma 1, lett. c) dello stesso codice, deve guardarsi alla sua rinomanza nel momento in cui il marchio registrato per secondo ha iniziato ad essere oggetto di utilizzazione. Al contempo, ove si discuta dell'accertamento della nullità della registrazione ex art. 12, comma 1, lett. b), c.p.i. e dell'accertamento dell'uso vietato del segno che si assuma simile ad altro marchio denominativo precedentemente registrato, a norma dell'art. 20 comma 1, lett. b) del medesimo codice, non rilevano le modalità di utilizzo del marchio denominativo di cui sia stata lamentata la contraffazione, dovendosi piuttosto guardare a come il detto segno sia stato depositato e registrato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12 com. 1, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20 com. 1, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 25, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Regolam. Comunitario 14/06/2017 num. 1001

Massime precedenti Vedi: N. 9769 del 2018 Rv. 648121 - 02, N. 32408 del 2022 Rv. 666445 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21586 del 20/07/2023** (Rv. **668382 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.**
Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**

C. (LUCA EMILIANO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/12/2019

050011 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE Presupposti - Concorrenzialità
tra imprenditori - Nozione - Comunanza di clientela - Necessità.

In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato "in parte qua" la decisione di merito che aveva ritenuto l'esistenza di un rapporto di concorrenza fra l'impresa produttrice e quella che, occupandosi della riparazione e della commercializzazione dei prodotti fabbricati dalla prima, occultava l'etichetta originale ed il numero di serie dei prodotti "Roland" sovrapponendovi una propria etichetta, con rischio di confusione per la comune clientela finale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12364 del 2018 Rv. 649030 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21597 del 20/07/2023** (Rv. **668678 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.**

Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**

G. (CASA FEDERICO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/02/2021

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato preventivo - Procedimento ex art. 162 l.fall. - Necessaria coincidenza del suo oggetto con quanto indicato nel decreto di convocazione - Esclusione.

In tema di concordato preventivo, il procedimento ex art. 162 l. fall., come evincibile dall'impiego dell'espressione "sentito il debitore in camera di consiglio", non richiede particolari formalità di rito, né impone una necessaria corrispondenza tra le questioni oggetto del decreto di convocazione previsto dalla norma in parola e quelle effettivamente dibattute ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità del concordato, postulando, ai fini della regolarità procedimentale, la sola osservanza del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 162 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6876 del 2023 Rv. 667136 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21813 del 20/07/2023** (Rv. **668679 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **DI MARZIO MAURO.** Relatore: **DI MARZIO MAURO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (FULCO SERGIO)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 18/02/2022

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Ammissione con riserva - Crediti condizionati - Interpretazione dell'art. 96 l.fall. rispetto all'art. 55 l.fall. - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, l'espressione "crediti condizionati" di cui all'art. 96 l.fall. ricomprende in sé, quale categoria più ampia, anche i "crediti condizionali" ex art. 55 l.fall. - compresi quelli che non possono farsi valere nei confronti del fallito se non previa escussione del debitore principale - giustificandosi, pertanto, l'ammissione al concorso fallimentare con riserva di quei crediti, pur preesistenti, la cui esigibilità dipenda da un evento futuro ed incerto realizzatosi in corso di procedura. (Principio affermato nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, in un caso in cui era invocata da un'autorità amministrativa l'ammissione al passivo del credito correlato all'irrogazione di una sanzione pecuniaria, da ritenersi "condizionale" rispetto all'esito del procedimento accertativo dell'illecito).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 55 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11000 del 2022 Rv. 664735 - 01, N. 12948 del 2022 Rv. 667114 - 01, N. 23809 del 2020 Rv. 659537 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21864 del 21/07/2023** (Rv. **668680 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.**
Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**

S. (DE MARCHIS CARLO) contro F. (STANGHELLINI LORENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 23/02/2019

081061 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO Concordato in continuità - Causa tipica - Attività di impresa cessata - Mera gestione di una partecipazione minoritaria - Continuità aziendale - Esclusione.

La causa tipica del concordato in continuità non ricorre qualora, al momento della domanda, l'attività d'impresa risulti insussistente in quanto cessata e ridotta alla mera gestione di una partecipazione minoritaria, giustificandosi l'accesso a tale procedura solo in funzione del mantenimento in vita dell'attività e dei valori aziendali.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 186 bis

Massime precedenti Vedi: N. 6772 del 2022 Rv. 664105 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 22154 del 24/07/2023** (Rv. **668437 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **VELLA PAOLA.** Relatore: **VELLA PAOLA.**
P.M. **FILIPPI PAOLA.** (Conf.)

C. (SANDULLI EMILIO PAOLO) contro C. (DE VITTO ANNARITA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/06/2015

125137 POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITA' PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE Impresa assegnataria di lotti per la realizzazione di un impianto industriale - Contributi ex art. 32 della l. n. 219 del 1981 - Decadenza - Indennità ex artt. 936 e 1150 c.c. - Esclusione - Fondamento - Art. 2, comma 5, del d.l. n 398 del 1993, conv. dalla l. n. 493 del 1993 - Applicabilità - Presupposto.

136051 PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - RITENZIONE DELLE OPERE In genere.

Alla società fallita, dichiarata decaduta dalla concessione dei contributi previsti dall'art. 32 della l. n. 219 del 1981 (legati alla industrializzazione delle aree colpite dal sisma del 1980 e 1981 in Campania), che abbia dovuto restituire i lotti di terreno sui quali doveva realizzare un impianto industriale, non può essere riconosciuta né l'indennità prevista dall'art. 936 c.c., né quella ex art. 1150 c.c.; la prima, infatti, presuppone che l'autore delle opere sia effettivamente terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che lo legittimi a costruire sul fondo medesimo, mentre la seconda indennità presuppone la qualifica di possessore in capo all'avente diritto, mentre nella specie l'impresa è mero detentore qualificato. (Affermando tale principio la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato le domande di indennizzo della curatela fallimentare, rilevando che la stessa avrebbe, piuttosto, dovuto azionare il meccanismo previsto dall'art. 2, comma 5, del d.l. n 398 del 1993, conv. dalla l. n. 493 del 1993, che prevede la nomina di un perito da parte del presidente del tribunale al fine di stimare i lavori eseguiti e le spese effettivamente sostenute, così da evitare che a fronte dell'effettiva restituzione dei lotti il Ministero possa conseguire un ingiustificato arricchimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1150, Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST., Decreto Legge 05/10/1993 num. 398 art. 2 com. 5, Legge 04/12/1993 num. 493 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 5086 del 2022 Rv. 663923 - 01, N. 27088 del 2021 Rv. 662356 - 01, N. 29924 del 2022 Rv. 666047 - 01, N. 16412 del 2017 Rv. 644847 - 01, N. 10377 del 2017 Rv. 644066 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22027 del 24/07/2023 (Rv. 668440 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.

S. (FEROCI CONSUELO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/05/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare ex art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998 - Interesse del minore - Criteri di valutazione.

La speciale autorizzazione resa dal tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza in Italia di un familiare del minore, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, è volta a tutelare l'interesse di quest'ultimo e si fonda sul giudizio prognostico circa il pericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psicofisico del minore medesimo in ipotesi di allontanamento del familiare, dovendosi a tal fine tenere conto del radicamento della famiglia nel territorio nazionale, dello sforzo di inserimento sociale del familiare, del disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi e relazioni, nonché della tenera età del minore.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 29, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 355 del 2023 Rv. 666649 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22034 del 24/07/2023 (Rv. 668387 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO.

B. (PORCELLI GIOVANNI) contro M.

Dichiara inammissibile, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 10/12/2019

031049 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - COMPLESSO Marchio complesso - Parte denominativa e parte figurativa - Confronto - Fondamento - Fattispecie.

In tema di segni distintivi, la valutazione della capacità distintiva di un marchio complesso, composto da elementi denominativi ed elementi figurativi, impone al giudice di esaminare le qualità intrinseche di entrambi, nonché le loro rispettive posizioni, al fine di identificare la componente dominante, in quanto, sebbene i primi siano in linea di principio maggiormente distintivi rispetto ai secondi – dato che il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in oggetto citando il nome del marchio piuttosto che descrivendone l'elemento figurativo – non ne consegue che gli elementi denominativi di un marchio debbano essere sempre considerati più distintivi rispetto agli elementi figurativi, potendo questi ultimi, per la forma, dimensioni, colore o la loro collocazione nel segno, occupare una posizione equivalente a quella dell'elemento denominativo.(Affermando detto principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa a seguito dell'opposizione alla registrazione di un marchio in cui l'elemento figurativo era composto da due "C" contrapposte e quello denominativo era rappresentato dal patronimico "Gianni Altieri", ritenendo che pur a fronte di innegabili

SEZIONE PRIMA

somiglianze, l'aggiunta dell'elemento patronimico fosse sufficiente ad escludere il rischio di confusione fra i segni in conflitto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12, Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12368 del 2018 Rv. 648933 - 01, N. 36862 del 2022 Rv. 666459 - 01, N. 12566 del 2021 Rv. 661319 - 02

Sez. 1 - , **Sentenza n. 22022 del 24/07/2023** (Rv. **668386 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

M. (MACCIONI ALESSANDRA) contro L. (RESTIGNOLI ARMANDO)

Rigetta, TRIBUNALE PER I MINORENNI FIRENZE, 18/02/2022

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Sottrazione internazionale di minore - Residenza abituale del minore - Individuazione - Criteri - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

La residenza abituale del minore, ai fini della valutazione della sussistenza di un'ipotesi di sottrazione, coincide con il luogo del concreto e continuativo svolgimento della sua vita personale che, con il trascorrere del tempo, viene ad identificarsi con quello in cui, in virtù di una durevole e stabile permanenza, si consolida la sua rete di affetti e relazioni, senza che assumano rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei. Detta valutazione di mero fatto va compiuta dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Tribunale dei minorenni che - ai fini dell'individuazione della residenza abituale - aveva valorizzato la scelta condivisa dei genitori di far nascere il neonato in altro Paese e di fissare ivi la residenza familiare, escludendo ogni rilevanza alla residenza anagrafica ed altresì carente di decisività la circostanza che il bambino fosse in cura presso un pediatra in Italia).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 3, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 144 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18602 del 2021 Rv. 661817 - 01, N. 32194 del 2022 Rv. 666123 - 01, N. 35841 del 2021 Rv. 663114 - 01, N. 30123 del 2017 Rv. 646487 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22245 del 25/07/2023** (Rv. **668389 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

O. (FOLCO PAOLO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 02/02/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Opposizione decreto espulsione - Competenza del Giudice di pace - Pregresso rigetto richiesta di rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari - Competenza del Tribunale - Esclusione.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

In tema di giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione, in presenza di una precedente pronuncia di rigetto del ricorso proposto in tema di diritto all'unità familiare, resta ferma la competenza del giudice di pace, non potendosi ritenere operante la competenza del Tribunale,

SEZIONE PRIMA

prevista dall'art. 1, comma 2-bis del d.l. n. 241 del 2004, convertito con modificazioni, dalla l. n. 271 del 2004, in quanto la definizione del predetto procedimento esclude che possa ritenersi sussistente una procedura "pendente" ai sensi degli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/09/2004 num. 241 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 12/11/2004 num. 271 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 20301 del 2021 Rv. 661905 - 01, N. 11299 del 2017 Rv. 644609 - 01, N. 18622 del 2018 Rv. 649650 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22221 del 25/07/2023 (Rv. 668388 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

S. (GRECO MASSIMO VITTORIO) contro M. (DA VILLA MARCO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 26/05/2018

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Avviso sul diritto di recesso ex art. 30 TUF - Inserimento nel contratto quadro - Sufficienza - Esclusione - Collegamento negoziale con le successive schede di prenotazione - Irrilevanza - Necessità di inserimento nei singoli ordini che danno luogo al collocamento dei titoli - Sussistenza.

In tema di intermediazione finanziaria, per escludere l'applicabilità della disciplina relativa all'offerta fuori sede di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. TUF) non è sufficiente che l'avviso sul diritto di recesso spettante all'investitore sia inserito nel contratto quadro di investimento, neppure ove si assuma l'esistenza di un collegamento negoziale tra tale contratto e le schede di prenotazione dei successivi ordini di investimento, essendo invece necessario che l'avviso sia inserito nei singoli ordini che danno luogo al collocamento degli strumenti finanziari.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 30, Cod. Civ. art. 1373

Massime precedenti Vedi: N. 23569 del 2020 Rv. 659238 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 22307 del 25/07/2023 (Rv. 668432 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FRAULINI PAOLO. Relatore: FRAULINI PAOLO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (PITTELLI CLAUDIO)

Rigetta, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 12/06/2017

031020 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE Sentenza della Commissione dei ricorsi nei confronti dei provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi - Ministero delle imprese e del made in Italy (già dello sviluppo economico) - Interesse al ricorso - Sussistenza.

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO In genere.

In materia di proprietà industriale, le sentenze della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti sono impugnabili dal Ministero delle imprese e del made in Italy (già dello sviluppo economico), il quale, tutelando l'interesse pubblico connesso al controllo della legittimità dei poteri amministrativi esercitati nel procedimento di

SEZIONE PRIMA

registrazione, ha interesse a tutelare la correttezza del sindacato della Commissione sulle decisioni di una propria articolazione interna (UIBM).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 135, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 136, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 136 terdecies

Massime precedenti Vedi: N. 12566 del 2021 Rv. 661319 - 01, N. 37697 del 2022 Rv. 666465 - 01, N. 11227 del 2021 Rv. 661271 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 22375 del 25/07/2023 (Rv. 668462 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **FRAULINI PAOLO.** *Relatore:* **FRAULINI PAOLO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

S. (CONSOLO CLAUDIO) contro F. (BUSSOLETTI MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/02/2020

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Patti parasociali - Clausola "roulette russa" - Validità - Interesse di entrambi i soci - Sussistenza.

La clausola cd. "russian roulette", contenuta in un patto parasociale, è valida, in quanto soddisfa l'interesse dei soci paciscenti ad evitare la possibile paralisi del funzionamento dell'assemblea derivante dalla contrapposizione del loro paritetico peso nell'esercizio del diritto di voto, sicché deve negarsi che la determinazione del suo contenuto sia rimessa all'unilaterale arbitrio di un socio a danno dell'altro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1349, Cod. Civ. art. 1325 lett. 3), Cod. Civ. art. 1418 com. 2, Cod. Civ. art. 2351

Massime precedenti Vedi: N. 27227 del 2021 Rv. 662722 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 22375 del 25/07/2023 (Rv. 668462 - 02)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **FRAULINI PAOLO.** *Relatore:* **FRAULINI PAOLO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

S. (CONSOLO CLAUDIO) contro F. (BUSSOLETTI MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/02/2020

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Clausola "roulette russa" - Inserita nei patti parasociali - Applicabilità del principio di equa valorizzazione delle azioni - Esclusione - Fondamento.

Alla clausola cd. "russian roulette", contenuta in un patto parasociale, non è applicabile analogicamente il principio di equa valorizzazione delle azioni, previsto, in caso di recesso del socio, dall'art. 2437 ter c.c., e in caso di riscatto delle azioni, dall'art. 2437 sexies c.c., in quanto detta clausola non costituisce in stato di soggezione il socio oblato rispetto a quello che la attiva, ma lascia al primo la facoltà di acquistare, allo stesso prezzo, la partecipazione del socio proponente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2437 ter, Cod. Civ. art. 2437 sexies

Massime precedenti Vedi: N. 16168 del 2014 Rv. 632085 - 01, N. 12498 del 2023 Rv. 667754 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023** (Rv. **668431 - 01**)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

E. (LEUCALITTI PAOLO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/05/2019

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Rapporto di conto corrente - Domanda di accertamento del dare/avere fra le parti - Incompleta produzione degli estratti conto - Conseguenze.

In tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1842

Massime precedenti Vedi: N. 10293 del 2023 Rv. 667605 - 01, N. 11543 del 2019 Rv. 653906 - 01, N. 23852 del 2020 Rv. 659438 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22658 del 26/07/2023** (Rv. **668439 - 01**)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

J. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 12/10/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Mutilazione genitale femminile - Accertamento - Doveri di cooperazione del giudice - Contraddittorietà del racconto - Doveri di audizione - Sussistenza.

In tema di protezione internazionale, ove la ricorrente allegghi di aver subito mutilazioni genitali femminili, il Tribunale è tenuto ad accertare la fondatezza del rischio in caso di rimpatrio, anche in relazione ai costumi sociali del paese d'origine e alla possibilità di ottenere protezione effettiva da parte delle autorità locali: ne consegue che, in presenza di dichiarazioni incongruenti o contraddittorie, il Tribunale deve fissare l'audizione dell'interessata e compiere ogni altro incumbente istruttorio ritenuto necessario.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Tratt. Internaz. 11/05/2011, Legge 27/06/2013 num. 77, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11091 del 2023 Rv. 667742 - 01, N. 22234 del 2022 Rv. 665162 - 01 Rv. 665162 - 01, N. 8980 del 2022 Rv. 664256 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22509 del 26/07/2023** (Rv. **668464 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**.

P. (GIDARO SERGIO) contro R. (NAIMO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/07/2017

097191 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE Prestazioni socio - sanitarie - Regime di accreditamento - Insorgenza di obbligazioni direttamente a carico della Regione Calabria - Esclusione.

In tema di prestazioni socio - sanitarie in regime di accreditamento, l'art. 13 della legge regionale della Calabria n. 24 del 2008 attribuisce alle ASL la competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate; pertanto, i contratti di gestione di siffatte prestazioni non producono alcun effetto nella sfera giuridico patrimoniale della Regione, che rimane normalmente estranea ad essi, in quanto titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 18/07/2008 num. 24 art. 13, Legge Reg. Calabria 26/11/2003 num. 23 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 18604 del 2020 Rv. 658969 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22577 del 26/07/2023** (Rv. **668433 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**.

I. (SBANO ROBERTO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 14/12/2019

171001 TITOLI DI CREDITO - IN GENERE RINVIO A LEGGI SPECIALI Buono postale fruttifero cointestato - Clausola "pari facoltà di rimborso" - Morte di un intestatario - Legittimazione di ciascuno degli altri intestatari a richiedere il pagamento dell'intero - Sussistenza - Fondamento.

In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina.

Riferimenti normativi: DPR 01/06/1989 num. 256 art. 187 com. 1, Cod. Civ. art. 1992

Massime precedenti Conformi: N. 24639 del 2021 Rv. 662394 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22616 del 26/07/2023** (Rv. **668434 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**.

S. (VISMARA FABRIZIO) contro T.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LA SPEZIA, 09/05/2018

SEZIONE PRIMA

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDAZIONI - IN GENERE Decreto di apertura della liquidazione del patrimonio ex art. 14 quinquies della l. n. 3 del 2012 - Reclamo - Legittimazione ed interesse ad agire del creditore - Sussistenza - Ricorribilità in cassazione avverso detta decisione - Ammissibilità.

In tema di sovraindebitamento, il provvedimento con cui il tribunale rigetta o, come nella specie, dichiara inammissibile il reclamo proposto da un creditore avverso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio del debitore è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione dal medesimo creditore, già in via esecutiva al momento dell'apertura della procedura concorsuale, sussistendo un interesse giuridicamente tutelato a veder riconosciuto, per effetto del provvedimento giudiziale di revoca del decreto reclamato, il diritto a procedere individualmente, in via esecutiva, nei confronti del proprio debitore.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 quinquies CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17836 del 2019 Rv. 654542 - 01, N. 28013 del 2022 Rv. 665750 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22508 del 26/07/2023 (Rv. 668463 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

D. (PRATICO' ALESSANDRO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 05/05/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Opposizione al decreto di espulsione - Provvedimento emesso ex art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Necessità di considerare i legami familiari del cittadino straniero, la durata del soggiorno e l'esistenza di legami con il paese d'origine - Sussistenza.

Il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 ha valenza di norma protettiva di carattere generale; ne consegue che anche nel giudizio di opposizione all'espulsione disposta ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, dello stesso d.lgs., e non nel solo caso di cui all'art 13, comma 2 bis, il giudice di pace deve tenere conto del rischio che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del cittadino straniero, prendendo specificamente in esame la natura e l'effettività dei suoi legami familiari, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo paese d'origine.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 35653 del 2022 Rv. 666293 - 01, N. 8724 del 2023 Rv. 667223 - 01, N. 14167 del 2023 Rv. 667946 - 01, N. 19815 del 2022 Rv. 665219 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22534 del 26/07/2023** (Rv. **668682 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **TRICOMI LAURA.** Relatore: **TRICOMI LAURA.**

C. (AMABILE CARLA) contro F. (PUCCI SILVIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/10/2015

149068 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - FORMALITA' - OMISSIONI ED INESATTEZZE Costituzione dell'ipoteca - Nota di iscrizione - Errori incidenti su elementi essenziali o secondari - Conseguenze - Distonia fra nota di iscrizione e titolo - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di costituzione dell'ipoteca, i soli errori della nota di iscrizione suscettibili di comportare l'invalidità ex art. 2841 c.c. dell'iscrizione ipotecaria, non ovviabili con lo strumento della rettifica, sono quelli che inducono incertezza su elementi essenziali quali l'identità del debitore e del creditore, l'ammontare del credito o l'identificazione del bene dato in garanzia, palesandosi l'omissione o l'incertezza in ordine agli altri aspetti emendabile con lo strumento anzidetto. (Nella specie, la S.C. in accoglimento del ricorso ha escluso che l'indicazione del diritto reale oggetto di garanzia, comunque risultante dal titolo, rientrasse tra gli elementi previsti dall'art. 2839 c.c. e che la sua mancanza implicasse la nullità della nota o la necessità della rettifica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2839, Cod. Civ. art. 2841

Massime precedenti Vedi: N. 2075 del 2015 Rv. 634339 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22514 del 26/07/2023** (Rv. **668681 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

C. (CAMICI GIAMMARIA) contro V. (CAPPELLETTO MARCO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 03/12/2015

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Mancata adozione della proposta ex art. 380 bis c.p.c. - Conseguenze - Sul rito - Preclusione a rilevare inammissibilità del ricorso - Esclusione.

La mancata adozione della proposta formulata dal relatore ai sensi dell'art. 380-bis, comma 1, c.p.c. non assume alcuna portata preclusiva o determinativa dell'esito finale del giudizio di legittimità, risolvendosi nella mera individuazione del rito applicabile per la decisione del ricorso, senza che da ciò consegua alcun impedimento o preclusione di sorta per la Corte decidente, in formazione collegiale, in ordine alla soluzione da adottare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Massime precedenti Vedi: N. 27305 del 2021 Rv. 662443 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22563 del 26/07/2023** (Rv. **668683 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **CATALLOZZI PAOLO.** Relatore: **CATALLOZZI PAOLO.**

S. (GIANNI SAVERIO) contro F. (BEVILACQUA ENRICO)

Rigetta, TRIBUNALE PORDENONE, 04/07/2019

SEZIONE PRIMA

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSALE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Concessione di ipoteca a garanzia delle obbligazioni nascenti da mutuo fondiario impiegato per ripianare un precedente debito - Revocabilità - Sussistenza - Esenzione prevista dall'art. 39 TUB - Irrilevanza - Fondamento.

La concessione di un'ipoteca a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti da un mutuo fondiario è revocabile, ai sensi dell'art. 67, l.fall., qualora le somme oggetto di tale contratto siano destinate a ripianare una precedente esposizione debitoria e l'atto si inserisca in un'operazione unitaria a ciò funzionale, non rilevando, in senso contrario, l'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 39, comma 4, TUB, in quanto a fronte di un'operazione anormalmente solutoria l'ipoteca perde la qualificazione di ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario e, con essa, il beneficio dell'esenzione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 39

Sez. 1 - , Sentenza n. 22619 del 26/07/2023 (Rv. 668438 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

V. (VICENTINI GUIDO) contro P. (ASTORRI STEFANO)

Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 16/11/2020

171001 TITOLI DI CREDITO - IN GENERE RINVIO A LEGGI SPECIALI Buoni postali fruttiferi - Emissione Q/P - Apposizione di timbro recante la nuova serie e i nuovi tassi d'interesse - Sovrapposizione parziale rispetto ai tassi della vecchia serie - Conseguenze - Interpretazione - Misura degli interessi applicabili.

In tema di buoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo.

Riferimenti normativi: DPR 29/03/1973 num. 156 art. 173 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 4384 del 2022 Rv. 664164 - 01, N. 4748 del 2022 Rv. 664017 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22925 del 27/07/2023** (Rv. **668687 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TERNI, 05/07/2021

081166 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - IN GENERE Credito privilegiato ex art. 37, comma 3, della l. n. 317/91 - Privilegio sussidiario ex art. 2776 c.c. - Spettanza - Esclusione - Fondamento.

Al titolare del credito privilegiato ex art. 37, comma 3, della l. n. 317 del 1991, non essendo incluso nel novero dei crediti richiamati dall'art. 2776 c.c., non spetta la collocazione privilegiata sussidiaria prevista da quest'ultima disposizione codicistica, per sua natura insuscettibile di interpretazioni analogiche o estensive.

Riferimenti normativi: Legge 05/10/1991 num. 317 art. 37 com. 3, Cod. Civ. art. 2776 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15724 del 2019 Rv. 654456 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22915 del 27/07/2023** (Rv. **668442 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

B. (MIRONE AURELIO) contro S. (ALIQUO' IRENE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 22/02/2018

138135 PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE Inosservanza del termine ordinatorio di esibizione dei documenti - Conseguenze - Inutilizzabilità dei documenti - Esclusione - Fondamento.

L'inosservanza del termine ordinatorio per ottemperare all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non comporta l'inutilizzabilità a fini probatori della relativa produzione documentale, non potendosi ravvisare alcuna lesione del diritto di difesa della controparte, la quale, al contrario, è favorita dalla possibilità, mediante l'intervento del giudice, di acquisire al processo un documento o un'altra cosa in possesso di un terzo o dell'altra parte, dovendosi ritenere una diversa soluzione irragionevole in quanto consentirebbe alla parte di rendere inutilizzabile per l'accertamento dei fatti proprio quella documentazione, la cui acquisizione al processo sia stata richiesta dalla sua controparte e ritenuta necessaria dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210

Massime precedenti Conformi: N. 11671 del 2014 Rv. 631166 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22889 del 27/07/2023** (Rv. **668441 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

S. (PERRONE VINCENZO) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/07/2022

SEZIONE PRIMA

002027 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rappresentanza processuale del minore - Nomina di un curatore speciale - Condizioni - Conflitto d'interessi con il genitore - Sussistenza "in re ipsa" - Conflitto d'interessi con il tutore - Deduzione - Necessità - Accertamento in concreto - Necessità - Mancata deduzione - Conseguenze.

Nel procedimento di adozione, mentre il conflitto d'interessi tra minore e genitore è "in re ipsa", per incompatibilità anche solo potenziale delle rispettive posizioni, il conflitto d'interessi tra minore e tutore deve essere dedotto dal P.M., ovvero da uno dei soggetti indicati dall'art.10 della legge n.149 del 2001, ed accertato in concreto dal giudice, come idoneo a determinare la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal tutore in contrasto con l'interesse del minore; in tal caso, tuttavia, la denuncia, tendendo alla rimozione preventiva del conflitto, nonché alla immediata sostituzione del rappresentante legale con il curatore speciale dal momento in cui la situazione d'incompatibilità si è determinata, non può più essere prospettata nelle ulteriori fasi del giudizio al solo fine di conseguire la declaratoria di nullità degli atti processuali compiuti in seguito ad una situazione non denunciata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 321, Cod. Civ. art. 357, Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7281 del 2010 Rv. 612485 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12290 del 2010 Rv. 613253 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22916 del 27/07/2023 (Rv. 668443 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO.

G. (CAFORIO GIUSEPPE) contro M. (NEGRINI BRUNO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 25/03/2022

031050 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - DEBOLE O FORTE Marchio - Elementi descrittivi ex art. 13 c.p.i. - Capacità identificativa - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di marchi d'impresa, la validità del segno distintivo non viene meno per la presenza di un elemento descrittivo qualora questo sia accompagnato da una qualche differenziazione, che può essere costituita da aggiunte di prefissi o suffissi, nonché da particolari distorsioni o combinazioni delle parole, che gli attribuiscono una propria individualità distinta da quella delle singole locuzioni che lo compongono. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che l'utilizzo delle parole "super", "bello", "grasso", anteposte o posposte a termini descrittivi, fosse tale da attribuire attitudine individualizzante al segno nella sua interezza, rispetto alla domanda di contraffazione dei marchi oggetto di precedente registrazione per prodotti agricoli da parte di un'impresa concorrente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 13, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 15927 del 2018 Rv. 649528 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22925 del 27/07/2023** (Rv. **668687 - 02**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TERNI, 05/07/2021

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Credito privilegiato ex art. 37, comma 3, della l. n. 317 del 1991 - Priorità rispetto agli altri privilegi mobiliari - Eccezioni - Conseguenze in caso di insinuazione tardiva - Rapporto con eventuali precedenti riparti parziali.

Il credito assistito dal privilegio ex art. 37, comma 3, della l. n. 317 del 1991, prevale rispetto a ogni altro titolo di prelazione mobiliare, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c. Conseguentemente, anche qualora l'insinuazione di detto credito sia stata tardivamente proposta, il suo titolare conserva un diritto di soddisfacimento integrale sulle somme ancora da ripartire in occasione del primo riparto successivo all'ammissione, dovendo perciò in primo luogo essergli attribuita la quota eventualmente assegnata ai creditori di pari grado nei precedenti riparti, quindi inserito, per la parte residua, nel riparto in corso secondo il grado di competenza.

Riferimenti normativi: Legge 05/10/1991 num. 317 art. 37 com. 3, Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Legge Falliment. art. 112, Legge Falliment. art. 113

Massime precedenti Vedi: N. 8977 del 2019 Rv. 653240 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22797 del 27/07/2023** (Rv. **668685 - 02**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

B. (DI BENEDETTO NICOLA) contro U. (ACCARDO FABIO)

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 15/03/2017

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012 - Accordo di composizione della crisi - Falcidia del creditore ipotecario e pagamento dilazionato - Necessità di ammissione al voto anche per la perdita economica subita dal ritardo - Mancata previsione - Inammissibilità.

In tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012, va necessariamente prevista l'ammissione del creditore ipotecario al voto, non solo in relazione alla parte falcidiata della sua pretesa, ma anche con riferimento alla perdita economica subita in ragione della dilazione di pagamento impostagli, conseguendone, in mancanza, l'inammissibilità della proposta di accordo.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17834 del 2019 Rv. 654540 - 01, N. 4270 del 2021 Rv. 660587 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22890 del 27/07/2023** (Rv. **668686 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO.**

L. (MANDICO MONICA) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOLA, 13/05/2021

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Piano del consumatore - Disciplina sopravvenuta di cui all'art. 4 ter del d.l. n. 137 del 2020 - Procedimenti in corso - Anche se si sia già tenuta l'udienza prevista per l'omologazione - Applicabilità - Fattispecie.

In tema di sovraindebitamento, se il procedimento del piano del consumatore è ancora in corso, in quanto pur essendosi tenuta l'udienza prevista per l'omologazione, il giudice non si sia ancora pronunciato, si applica la disciplina sopravvenuta di cui all'art. 4-ter d.l. n. 137 del 2020, venendo in rilievo il principio di carattere generale – non derogato dalla norma in parola – per cui nell'ipotesi di entrata in vigore di una nuova normativa dispiegante effetti sostanziali o processuali sul rapporto controverso nell'intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione del provvedimento, è dovere del giudice applicare immediatamente la disciplina sopravvenuta mediante i necessari, consequenziali adempimenti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 12 bis, comma 2, l. n. 3 del 2012, nella versione introdotta dal citato d.l. e contenente una diversa disciplina del requisito della c.d. "meritevolezza").

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 4 ter CORTE COST., Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 bis

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22797 del 27/07/2023** (Rv. **668685 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **VELLA PAOLA.** Relatore: **VELLA PAOLA.**

B. (DI BENEDETTO NICOLA) contro U. (ACCARDO FABIO)

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 15/03/2017

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012 - Rigetto del reclamo avverso omologazione accordo di composizione della crisi - Ricorribilità in cassazione - Ammissibilità.

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale, in composizione collegiale, di accoglimento del reclamo proposto contro il provvedimento di omologazione, da parte del giudice monocratico, di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto ai sensi degli artt. 10 e ss. della l. n. 3 del 2012 (e succ. mod.), trattandosi di provvedimento avente carattere decisorio e definitivo, tenuto conto della natura contenziosa del procedimento e della sua idoneità ad incidere su diritti soggettivi, regolamentando in modo incontrovertibile la dedotta situazione di sovraindebitamento

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 10095 del 2019 Rv. 653692 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22749 del 27/07/2023** (Rv. **668684 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **CATALLOZZI PAOLO.** Relatore: **CATALLOZZI PAOLO.**

T. (TORTORELLA SILVIA) contro F. (FODDE GIANRAIMONDO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAGLIARI, 30/10/2018

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Insinuazione al passivo del creditore fondiario - Modalità di calcolo - Interessi corrispettivi - Estensione per un triennio - Fondamento.

In tema di accertamento del passivo, l'istituto di credito mutuante che si insinui per il credito derivante dall'inadempimento di un mutuo fondiario va ammesso per un importo pari a quello delle semestralità scadute fino alla risoluzione del contratto o, in mancanza di evento risolutivo, fino alla dichiarazione di fallimento, nonché per l'importo del capitale residuo dopo il computo dell'ultima semestralità, mentre per quanto riguarda le quote di interessi opera il limite delle tre annualità, in quanto il legislatore ha voluto impedire che il creditore primo iscritto, avendo certezza del collocamento degli interessi, li lasci accumulare senza esigerli e renda, in tal modo, vane le aspettative degli altri creditori i quali misurano la capienza dell'immobile fidando sulla regolare riscossione degli interessi.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 2855

Massime precedenti Vedi: N. 22954 del 2020 Rv. 659117 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23027 del 28/07/2023** (Rv. **668445 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **AMATORE ROBERTO.** Relatore: **AMATORE ROBERTO.**

T. (NANULA VALENTINA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 29/04/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere CONFORME A CASSAZIONE ASN 037275/2022 66646201

Massime precedenti Conformi: N. 37275 del 2022 Rv. 666462 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23124 del 28/07/2023** (Rv. **668466 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **CATALLOZZI PAOLO.** Relatore: **CATALLOZZI PAOLO.**

D. (BEZANTE CHIARA) contro L. (SAGUATTI BARBARA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/03/2022

031020 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE Brevetto o modello di utilità - Facoltà di modifica della domanda prima della concessione - Limiti - Fondamento.

In tema di brevetto per invenzione o modello di utilità, il richiedente ha la facoltà di correggere negli aspetti non sostanziali la domanda originariamente proposta prima della concessione del

SEZIONE PRIMA

titolo richiesto, a condizione che gli elementi integrativi o modificativi delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni depositati siano già presenti nella domanda, anche se non descritti in modo sufficientemente chiaro ed esauriente o non specificamente rivendicati; la "ratio" di tale divieto - coerente con le disposizioni della Convenzione sul brevetto europeo - è rivolta ad evitare che i richiedenti possano migliorare la loro posizione giuridica mediante l'aggiunta di materia non indicata nella domanda inizialmente formulata, così da ottenere un indebito vantaggio e provocare la possibile lesione dell'affidamento dei terzi sul contenuto della domanda originaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 76 com. 1, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 79 com. 3, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 172 com. 2, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 172 com. 3, Tratt. Internaz. 05/10/1973

Massime precedenti Vedi: N. 28822 del 2017 Rv. 646214 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 23072 del 28/07/2023 (Rv. 668465 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: VANNUCCI MARCO. Relatore: VANNUCCI MARCO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

G. (SALVATI GIOVANNI) contro S. (DI AMATO ASTOLFO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/01/2015

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Art. 67, comma 2, l.fall. - Disapplicazione per contrasto con la disciplina dell'Unione europea - Esclusione - Incostituzionalità - Manifesta infondatezza.

In tema di effetti del fallimento, è priva di fondamento la richiesta di disapplicazione dell'art. 67, comma 2, della l.fall. (nel testo "ratione temporis" applicabile), per asserito contrasto con il diritto dell'Unione europea, in quanto in tale ordinamento non esistono norme direttamente applicabili recanti la disciplina degli atti inefficaci nei confronti degli organi delle procedure di insolvenza dei singoli Stati membri, rinviandosi piuttosto, per tale aspetto, alla legge dello Stato di apertura della procedura di insolvenza; del pari, neppure la norma censurata in tema di inefficacia dei pagamenti può ritenersi incostituzionale, atteso che il criterio della ragionevolezza, quale limite alla discrezionalità del legislatore nella disciplina dei rapporti diseguali, vale solo quanto alle leggi dello Stato e non nella diversa prospettiva della comparazione fra queste ultime e le leggi di altri Stati sovrani.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 17966 del 2011 Rv. 618966 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23095 del 28/07/2023 (Rv. 668688 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA.

C. (PERROTTA GIOVANNI) contro U. (GIANNITTO SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/06/2018

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) -

SEZIONE PRIMA

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Revocatoria fallimentare - Rimesse bancarie - Distinzione fra rimesse solutorie e non solutorie - Rilevanza - Esclusione - Criteri di individuazione.

In tema di revocatoria fallimentare di rimesse bancarie, è irrilevante a tenore dell'art. 67, comma 3, lett. b), l. fall, la distinzione fra rimesse solutorie e non solutorie, dovendosi apprezzare, ai fini della revocabilità, la "durevolezza" dell'esposizione debitoria, ossia gli effetti prodotti nel tempo dalla rimessa operata dal fallito; conseguentemente, non importa che il versamento sia affluito su di un conto affidato o meno, oppure sia stato eseguito in presenza di uno sconfinamento del correntista o nell'ambito della disponibilità, occorrendo, piuttosto, verificare in concreto se si sia prodotta, o meno, la neutralizzazione degli effetti delle rimesse in ragione di successive operazioni da conteggiarsi a debito dello stesso cliente.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6575 del 2018 Rv. 647758 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23010 del 28/07/2023 (Rv. 668444 - 01)

Presidente: TRICOMI LAURA. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

V. (BOCCHINI FRANCESCO) contro C. (ANZALONE FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/07/2019

159430 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - RAPPORTI TRA SOCI - DIVIETO DI CONCORRENZA Socio accomandatario - Recesso dalla società dell'accomandatario unico titolare di un rapporto di agenzia assicurativa - Immediata costituzione di una società personale concorrente - Violazione del divieto di concorrenza - Sussistenza - Legittimità del recesso - Rilevanza - Esclusione.

In tema di società in accomandita semplice, viola il divieto di concorrenza, previsto dall'art. 2301 c.c., l'accomandatario di una società di persone titolare di rapporto di agenzia di assicurazioni, che, dopo aver disdetto a nome della società il contratto di agenzia da essa intrattenuto, lo abbia poi assunto in proprio, procurando il trasferimento del portafoglio in capo ad una nuova società a lui riferibile, senza che il legittimo recesso dell'unico accomandatario, titolare del requisito della iscrizione all'albo degli agenti di assicurazione, possa in sé escludere l'esistenza di un danno, solo perché valido ed efficace.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2301, Cod. Civ. art. 2315, Cod. Civ. art. 2318

Massime precedenti Vedi: N. 10715 del 2016 Rv. 639795 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23006 del 28/07/2023 (Rv. 668491 - 02)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

P. (DENTAMARO ALESSANDRO) contro C. (AUCELLI ANTONELLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AVELLINO, 13/01/2020

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Buoni fruttiferi postali - Prescrizione ex art. 8 d.m. 19 dicembre 2000 - Applicabilità alle serie già emesse - Conseguenze in ordine all'individuazione del "dies a quo".

SEZIONE PRIMA

In tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi).

Riferimenti normativi: DM Tesoro 19/12/2000 art. 8, DM Tesoro 19/12/2000 art. 10 com. 2, Cod. Civ. art. 2934

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23010 del 28/07/2023 (Rv. 668444 - 02)

Presidente: **TRICOMI LAURA.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**

V. (BOCCHINI FRANCESCO) contro C. (ANZALONE FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/07/2019

159430 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - RAPPORTI TRA SOCI - DIVIETO DI CONCORRENZA Società in accomandita semplice – Responsabilità dell'accomandatario per violazione del divieto di concorrenza - Danno conseguente - Quantificazione - Criteri.

In tema di società in accomandita semplice, la quantificazione del danno risarcibile per violazione del divieto di concorrenza previsto dall'art. 2301 c.c. (nella specie derivante dallo sviamento del pacchetto dei clienti assicurati in favore di una società neocostituita) va effettuata dal giudice del merito, anche a mezzo di c.t.u., secondo i metodi di valutazione del reddito aziendale prospettico, tenuto conto della differenza fra l'ammontare complessivo dei mancati ricavi e quello dei costi non sostenuti, che la società danneggiata avrebbe conseguito o sopportato, in mancanza della condotta di illecita concorrenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2301, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 10715 del 2016 Rv. 639795 - 01, N. 30214 del 2017 Rv. 647287 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23006 del 28/07/2023 (Rv. 668491 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

P. (DENTAMARO ALESSANDRO) contro C. (AUCELLI ANTONELLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AVELLINO, 13/01/2020

140069 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 033033/2021 66330501

Massime precedenti Conformi: N. 33033 del 2021 Rv. 663305 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23173 del 31/07/2023** (Rv. **668467 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **PARISE CLOTILDE.**
Relatore: **PARISE CLOTILDE.**

M. (*MUSSINI GUIDO*) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/04/2022

002015 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE Adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 44 lett. d) della l. n. 184 del 1983 da parte dei nonni del minore - Termine per la proposizione del ricorso per cassazione - Applicabilità del termine dimezzato di cui all'art. 17 della l. n. 184 del 1983 - Esclusione - Fondamento.

In materia di adozione in casi speciali, ai sensi dell'art. 44 della l. n. 44 del 1983, il termine, previsto a pena di decadenza, per la proposizione del ricorso per cassazione è quello ordinario, non potendo trovare applicazione il regime limitativo del diritto di impugnazione in sede di legittimità dettato dall'art.17 della stessa legge, che ne prevede uno dimezzato rispetto a quello ordinario "breve", decorrente dalla notifica della sentenza nel testo integrale a cura della cancelleria, poiché norma di carattere speciale e di stretta interpretazione.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 lett. D CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Civ. art. 313

Massime precedenti Vedi: N. 18446 del 2013 Rv. 627608 - 01, N. 16857 del 2018 Rv. 649783 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23173 del 31/07/2023** (Rv. **668467 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **PARISE CLOTILDE.**
Relatore: **PARISE CLOTILDE.**

M. (*MUSSINI GUIDO*) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/04/2022

002030 ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - IN GENERE Parenti entro il quarto grado del minore - Adozione c.d. "mite - Ammissibilità - Ragioni.

In materia di adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44 lett. d) della l. n. 184 del 1983, ai parenti entro il quarto grado del minore, i quali prestino a quest'ultimo l'assistenza materiale e morale che i genitori non sono più in grado di offrire e risultino all'uopo idonei, è consentita la possibilità dell'adozione cd. mite, a ciò non ostando la previsione di cui alla lett. a) del medesimo articolo, in conformità al principio ispiratore di tutta la disciplina, finalizzato all'effettiva realizzazione del preminente interesse del minore, da valutarsi, secondo l'evoluzione del diritto vivente, con riguardo all'esigenza di favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e coloro che già si prendono cura di lui e di garantirgli una tutela giuridica più incisiva, corrispondente alla condizione dell'adottato in casi particolari, che è equiparabile allo "status" di figlio minore.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 330, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 48, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 lett. D CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40308 del 2021 Rv. 663429 - 01, N. 10989 del 2022 Rv. 664546 - 01, N. 20322 del 2022 Rv. 665227 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38162 del 2022 Rv. 666544 - 05

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23247 del 31/07/2023** (Rv. **668468 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **CAIAZZO ROSARIO.**
Relatore: **CAIAZZO ROSARIO.**

B. (BORLA ALBERTO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/11/2022

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimenti ex art. 336 c.c. - Ascolto del minore - Necessità - Bilanciamento di interessi del minore - Valutazione del giudice - Contenuto.

In tema di ascolto del minore maltrattato, il giudice deve sempre operare un bilanciamento tra l'esigenza di ricostruzione del volere e del sentimento del minore, quale principio fondamentale applicabile anche nel procedimento relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, e quella della tutela del minore maltrattato, come persona fragile, nel caso in cui l'ascolto possa costituire pericolo di vittimizzazione secondaria per gli ulteriori traumi che il fanciullo che li abbia già vissuti possa essere costretto a rivivere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 bis, Cod. Civ. art. 337 octies, Tratt. Internaz. 20/11/1989, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1474 del 2021 Rv. 660431 - 01, N. 1785 del 2020 Rv. 656580 - 01, N. 9691 del 2022 Rv. 664370 - 03

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23247 del 31/07/2023** (Rv. **668468 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **CAIAZZO ROSARIO.**
Relatore: **CAIAZZO ROSARIO.**

B. (BORLA ALBERTO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/11/2022

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Responsabilità genitoriale - Decadenza - Maltrattamenti nei confronti dei minori - Prova - Intercettazioni effettuate in un procedimento penale - Ammissibilità.

In tema di responsabilità genitoriale, le continuative condotte violente, fisiche e verbali, e i relativi maltrattamenti nei confronti dei minori, legittimano la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, anche sulla base di accertamenti giudiziari e verifiche svolte sulla base del solo mezzo istruttorio delle intercettazioni ambientali, effettuate nell'ambito della fase delle indagini preliminari, nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti dei genitori indagati per le suddette condotte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27553 del 2021 Rv. 662848 - 02, N. 12237 del 2023 Rv. 667750 - 01, N. 13217 del 2021 Rv. 661393 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15587 del 01/06/2023** (Rv. **667968 - 01**)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

N. (CALDERARO FRANCESCO) contro C. (GIOLA VALENTINO ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/07/2022

168058 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Possesso ex art. 485 c.c. - Esistenza già al momento dell'apertura della successione - Necessità - Esclusione - Possesso successivo - Rilevanza - Effetti.

Agli effetti dell'art. 485 c.c., non è necessario che il possesso dei beni ereditari ad opera del chiamato esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 485

Massime precedenti Vedi: N. 15690 del 2020 Rv. 658781 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15587 del 01/06/2023** (Rv. **667968 - 02**)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

N. (CALDERARO FRANCESCO) contro C. (GIOLA VALENTINO ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/07/2022

168047 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE "Actio interrogatoria" - Proponibilità nei confronti del chiamato possessore - Esclusione - Fondamento.

In tema di successioni per causa di morte, l'"actio interrogatoria" di cui all'art. 481 c.c. non è proponibile nei confronti del chiamato in possesso dei beni ereditari, in quanto la stessa ha lo scopo di abbreviare il termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c. e non quello di tre mesi entro il quale il predetto chiamato deve, ai sensi dell'art. 485 c.c., compiere l'inventario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 481, Cod. Civ. art. 485

Massime precedenti Vedi: N. 16426 del 2012 Rv. 623892 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15665 del 05/06/2023** (Rv. **668039 - 01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.**

F. (FERRARA FIERRO ANTONIO) contro S. (DE PERSIS PAOLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LATINA, 25/01/2022

127047 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI Decorrenza - Presupposti - Estinzione dell'obbligazione - Necessità - Contestazione del credito - Rilevanza - Fattispecie.

Il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore; tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva accolto l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito del professionista, sebbene la società-cliente avesse contestato le somme richieste e, quindi, tenuto una condotta incompatibile con il loro riconoscimento e saldo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2957

Massime precedenti Vedi: N. 17595 del 2019 Rv. 654428 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 15805 del 06/06/2023** (Rv. **668041 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **CARRATO ALDO.** Relatore: **CARRATO ALDO.** P.M. **CENICCOLA ALDO.** (Parz. Diff.)

C. (DE NARDIS DOMENICO) contro A. (MARINELLI FABRIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 17/07/2017

125137 POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITA' PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE Fondo gravato da vincolo di uso civico "in re propria" - Domanda di accertamento della natura del fondo - Opere eseguite dopo la notifica della domanda giudiziale - Indennizzo per l'incremento di valore - Esclusione - Fattispecie.

Il principio secondo il quale la domanda giudiziale fa cessare gli effetti del possesso di buona fede che non siano divenuti irrevocabili ed impedisce quelli ulteriori non attiene soltanto all'acquisto dei frutti, ma si riferisce a tutti i possibili effetti del possesso di buona fede, tra i quali è quello che attribuisce al possessore il diritto di essere indennizzato dal proprietario dell'incremento di valore arrecato alla cosa, che resta, dunque, irrilevante, ove dipenda da opere eseguite dopo la notificazione della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso il diritto di conseguire l'indennità per le migliorie eseguite dal possessore di un fondo gravato da uso civico "in re propria" successivamente all'accertamento della sussistenza dell'uso civico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1150, Legge 16/06/1927 num. 1766 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1904 del 2012 Rv. 621691 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15763 del 06/06/2023** (Rv. **668040 - 01**)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.

D. (CERIO ENNIO) contro M.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/12/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo - Opposizione al decreto ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 - Termine per la notifica al resistente del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Perentorietà - Esclusione - Conseguenze.

In tema di procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, in caso di opposizione al decreto di rigetto ex art. 5-ter, l. n. 89 del 2001, il termine concesso all'opponente per notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza non è perentorio, di talché, in caso di omessa o inesistente notifica, può concedersi un nuovo termine che, diversamente dal primo, ha natura perentoria e la cui violazione determina l'estinzione del processo ex art. 307, comma 3, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8421 del 2014 Rv. 630366 - 01, N. 18113 del 2015 Rv. 636474 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15762 del 06/06/2023** (Rv. **667969 - 02**)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

E. (TERRACINA MASSIMO) contro E. (CAPUCCI LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/10/2018

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Azione ex art 2932 c.c. - Sopravvenuta estinzione della società promittente alienante - Esperibilità dell'azione nei confronti dei soci - Ammissibilità.

A fronte della cancellazione volontaria in corso di causa della società convenuta in giudizio, quale promittente alienante per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita immobiliare da essa concluso, i soci verso cui tale giudizio sia riassunto succedono nell'obbligo di stipulazione del definitivo e sono potenziali destinatari degli effetti della corrispondente sentenza costitutiva, anche se di tale obbligo di "facere" non si sia fatta menzione nel bilancio finale di liquidazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33301 del 2019 Rv. 656263 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15762 del 06/06/2023** (Rv. **667969 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **TRAPUZZANO CESARE.** Relatore: **TRAPUZZANO CESARE.**

E. (TERRACINA MASSIMO) contro E. (CAPUCCI LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/10/2018

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Azione ex art 2932 c.c. - Natura personale - Sussistenza - Legittimazione passiva del terzo acquirente - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Limiti.

L'azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare una vendita, avente natura personale siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto e, in particolare, a conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene di pertinenza del promittente alienante, deve essere sperimentata soltanto nei confronti di chi ha assunto un simile obbligo. Ne consegue che, ove un terzo abbia acquistato la proprietà del bene oggetto del contratto preliminare, senza una cessione di quest'ultimo, bensì a titolo diverso, non si verifica la successione nel diritto controverso e il terzo è privo di legittimazione passiva nel giudizio proposto per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, anche in sede di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1470

Massime precedenti Vedi: N. 1233 del 2012 Rv. 621119 - 01, N. 8164 del 2023 Rv. 667503 - 01, N. 33301 del 2019 Rv. 656263 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16222 del 08/06/2023** (Rv. **668043 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **TRAPUZZANO CESARE.** Relatore: **TRAPUZZANO CESARE.**

P. (FRONGIA TIZIANA) contro S. (MINCUCCI LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 31/01/2018

011039 APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE Opere extracontrattuali - Prova - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Prova testimoniale - Ammissibilità - Fondamento.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

Quando, nel corso o al termine dell'esecuzione del contratto d'appalto, l'appaltatore realizzi lavori extracontrattuali, non opera la limitazione probatoria di cui all'art. 2723 c.c., poiché tale pattuizione non costituisce un patto aggiunto all'originario contratto di appalto, ma ha valenza di nuovo e autonomo negozio, che non necessita di forma scritta "ad substantiam", avente ad oggetto lavori ulteriori rispetto all'originaria opera, che non ne costituiscono un completamento o uno sviluppo, ma integrano un'opera a se stante ovvero comportano radicali modifiche.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2723, Cod. Civ. art. 1655

Massime precedenti Vedi: N. 9767 del 2016 Rv. 640200 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16155 del 08/06/2023** (Rv. **668413 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.**

C. (PETRUCCI AMERIGA MARIA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 09/05/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Giudizio di appello - Ammissione al gratuito patrocinio - Revoca con effetto "ex tunc" - Limiti - Fattispecie.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

In tema di protezione internazionale, nei giudizi di appello la revoca dell'ammissione dello straniero al gratuito patrocinio con effetto "ex tunc" è ammessa, ex art. 136 TUSG, limitatamente alle ipotesi in cui risultino insussistenti i presupposti per l'ammissione ovvero l'interessato abbia agito o resistito in giudizio, fin dall'origine, con mala fede o colpa grave. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza emessa in sede di appello con la quale era stata revocata l'ammissione al beneficio del ricorrente "ex tunc" in ragione della manifesta infondatezza dei motivi di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 126 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/04/2017 num. 46 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 24928 del 2022 Rv. 665576 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 16159 del 08/06/2023** (Rv. **668042 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **CAVALLINO LINALISA.** Relatore: **CAVALLINO LINALISA.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

D. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/05/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Indennizzo - Quantificazione - Domanda proposta in pendenza del giudizio presupposto - Valore del giudizio presupposto - Rilevanza - Giudicato - Necessità - Esclusione.

Nel caso in cui la domanda di equa riparazione sia proposta in pendenza del giudizio presupposto, in cui sia stato accertato il diritto di valore inferiore quello della causa, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001, tale pronuncia ha efficacia nel giudizio di equa riparazione, immediatamente e a prescindere dal suo passaggio in giudicato in forza dell'art. 337, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 25956 del 2021 Rv. 662294 - 01, N. 26858 del 2021 Rv. 662374 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16371 del 09/06/2023** (Rv. **668044 - 01**)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

F. (RAISARO MARIA DOMENICA) contro A. (DI CUNZOLO SARA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/01/2018

136151 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE Sopraelevazione sopravvenuta di edificio preesistente in aderenza - Nuova costruzione - Legittimità - Condizioni - Violazione - Conseguenze.

In tema di costruzioni su fondi finitimi, la sopraelevazione sopravvenuta in aderenza è legittima allorché, per effetto della sua realizzazione, sia superata l'altezza della fabbrica limitrofa, purché, limitatamente al tratto in esubero rispetto alla linea di colmo dell'edificio preesistente, la nuova costruzione non sconfini nella proprietà altrui, appoggiandosi alla fabbricata sovrastata, ipotesi, questa, in cui la riduzione in pristino deve essere circoscritta alla quota in eccedenza, riportando l'opera nei limiti della semplice aderenza ed entro i propri confini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 877

Massime precedenti Vedi: N. 1104 del 2023 Rv. 667021 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16407 del 09/06/2023** (Rv. **668045 - 02**)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

B. (D'ALESSANDRO ANTONIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 21/11/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Danno da durata non ragionevole del processo - Estinzione del giudizio presupposto per inattività delle parti - Presunzione di insussistenza del danno ai sensi dell'art. 2, comma 2 sexies, lett. c), l. n. 89 del 2001 - Operatività automatica - Esclusione - Fattispecie.

In tema di equa riparazione, in caso di estinzione del giudizio presupposto per inattività delle parti, non può ritenersi automaticamente operante la presunzione "iuris tantum" di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, in un giudizio per risarcimento dei danni per responsabilità professionale, aveva dedotto dalla mancata riassunzione della causa da parte della convenuta l'assenza di un pregiudizio per la durata irragionevole del processo, così omettendo di differenziare la posizione processuale delle parti e, quindi, senza tenere conto che la convenuta aveva un interesse contrario alla riassunzione).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35372 del 2022 Rv. 666328 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16404 del 09/06/2023** (Rv. **668390 - 01**)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

S. (LORENZANI MARCO) contro Z.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/01/2017

162025 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI
Spese di lite - Applicazione del principio della soccombenza - "Ius superveniens" - Irrilevanza.

In tema di spese di lite, trova applicazione il principio della soccombenza, secondo cui la parte integralmente vittoriosa non deve sopportare nemmeno parzialmente tali spese, senza che assuma alcuna rilevanza lo "ius superveniens" nel determinare, in tutto o in parte, le sorti della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32906 del 2022 Rv. 666076 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16517 del 12/06/2023** (Rv. **668046 - 02**)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

C. (ISOLA FRANCESCO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/12/2017

133090 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE Nullità della citazione per indeterminatezza del "petitum" o della "causa petendi" - Sanabilità con le precisazioni e modificazioni consentite dall'art. 183, comma 6, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Nel caso di nullità della citazione per indeterminatezza del "petitum" o della "causa petendi", non è ammessa la sanabilità attraverso l'esercizio del potere di precisazione e di modificazione delle domande (e delle eccezioni e conclusioni) già proposte, ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c., giacché l'esercizio dello "ius poenitendi" - di cui al citato art. 183, comma 6 c.p.c. - presuppone che le domande principali ed (eventualmente) quelle riconvenzionali siano state ritualmente proposte sin dall'origine o, in caso di nullità, siano state rinnovate od integrate nel termine perentorio all'uopo concesso dal giudice, ai sensi dell'art. 164, comma 5 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 91 del 2007 Rv. 593656 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16508 del 12/06/2023** (Rv. **668313 - 01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

A. (BARBATO GAETANO) contro Z. (NAPOLITANO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 16/02/2018

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE
Abusivo frazionamento del credito - Richiesta di plurimi decreti ingiuntivi - Mancata declaratoria

SEZIONE SECONDA

di improponibilità in sede di opposizione - Doveri del giudice - Eliminazione del pregiudizio in sede di spese - Necessità.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

In caso di abusivo frazionamento di crediti nascenti dall'esecuzione di incarichi professionali che, pur regolati da un'unica convenzione, siano azionati attraverso la proposizione di plurimi ricorsi d'ingiunzione, il giudice, che rigetti l'opposizione mancando di dichiarare l'improponibilità delle domande separatamente proposte, è tenuto a eliminare tutti gli effetti distorsivi del frazionamento, sicché non è sufficiente, per neutralizzare questi ultimi, che disponga la compensazione delle sole spese dei giudizi di opposizione, riuniti successivamente in un "simultaneus processus", ma occorre che intervenga anche sulle spese liquidate nei plurimi decreti d'ingiunzione, previa eventuale revoca degli stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 33443 del 2022 Rv. 666143 - 02, N. 24371 del 2021 Rv. 662163 - 02 Rv. 662163 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 16518 del 12/06/2023 (Rv. 668047 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

R. (FRANCO ALFREDO) contro P. (INGANGI ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/02/2017

046145 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - INNOVAZIONI (DISTINZIONE DALL'USO) - PREGIUDIZIO ALLA STATICA O ALL'ESTETICA (DECORO ARCHITETTONICO) Condominio - Opere nuove - Alterazione dello stile architettonico - Visibilità - Esclusione - Valutazione - Criteri.

In materia di condominio negli edifici, nel valutare l'impatto di un'opera modificativa sul decoro architettonico bisogna adottare un criterio di reciproco temperamento tra i rilievi attribuiti all'unitarietà originaria di linee e di stile, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche e all'alterazione prodotta dall'opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un'attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni ovvero alla visibilità delle alterazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1127

Massime precedenti Vedi: N. 14455 del 2009 Rv. 608503 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 16549 del 12/06/2023 (Rv. 668314 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

P. (TRINCO STEFANO) contro G. (DALLA FIOR MARCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRENTO, 18/07/2017

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Applicazione di norma abrogata da parte del giudice "a quo" - Sufficienza ad integrare

SEZIONE SECONDA

il motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Mancanza di specificità - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, la mera allegazione che la sentenza impugnata ha applicato una disposizione normativa abrogata al tempo del giudizio non è, in sé, sufficiente ad integrare il motivo della violazione di norma di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., tenuto conto che, in considerazione della pluralità degli esiti normativi cui può dar luogo l'abrogazione di una disposizione legislativa, il requisito di specificità dei motivi di ricorso, di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente di individuare la norma di diritto - conseguente alla suddetta abrogazione - di cui assume la violazione, nonché di articolare una specifica censura al riguardo. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo ad una normativa della Provincia autonoma di Trento, relativa alle distanze degli edifici dal confine, la quale era stata correttamente applicata dal giudice di merito, in virtù di una specifica disposizione transitoria, nonostante fosse stata abrogata anteriormente all'instaurazione del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23745 del 2020 Rv. 659448 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 16557 del 12/06/2023 (Rv. 668315 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **CAPONI REMO.** Relatore: **CAPONI REMO.**
P.M. **MISTRI CORRADO.** (Diff.)

C. (SELIS DINO GIOVANNI) contro C. (DE MICHELI CINZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/01/2017

046075 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE Spazio condominiale insufficiente per un uso diretto - Concessione in locazione a determinati condòmini o a terzi con delibera a maggioranza - Legittimità.

In caso di spazio condominiale insufficiente per un uso diretto, è legittima la concessione in locazione dello stesso a determinati condòmini o a terzi con delibera condominiale presa a maggioranza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1136

Massime precedenti Vedi: N. 22435 del 2011 Rv. 619970 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 16517 del 12/06/2023 (Rv. 668046 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **CARRATO ALDO.** Relatore: **CARRATO ALDO.**

C. (ISOLA FRANCESCO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/12/2017

133081 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM" Domanda riconvenzionale nulla ex art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c. - Sanatoria per integrazione ex art. 164, comma 5, c.p.c. - Ammissibilità - Mancata assegnazione o richiesta del termine per l'integrazione - Nullità dedotta come motivo d'appello - Fissazione del termine da parte del giudice del gravame - Esclusione - Conseguenze.

SEZIONE SECONDA

133091 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA In genere.

133115 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE In genere.

In tema di domanda riconvenzionale, il difetto della determinazione della cosa oggetto della domanda e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che ne costituiscono la ragione determina nullità della domanda, sanabile ex art. 164, comma 5, c.p.c.; qualora però il giudice non assegni d'ufficio un termine per integrare la domanda riconvenzionale incompleta e tale termine non sia richiesto dal convenuto, ove la nullità sia dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per l'integrazione dell'atto nullo ma dovrà definire il processo con una pronuncia di rito che accerti la sussistenza del vizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9798 del 2018 Rv. 648468 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 16777 del 13/06/2023 (Rv. 668052 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

M. (PERRUSO ANTONELLA) contro P. (TOSINI MARINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 26/02/2020

097163 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IN GENERE Obblighi di annotazione e registrazione dei rifiuti non pericolosi - Art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 22 del 1997 - Presupposti per l'esonero - Assenza di dipendenti - Prova - Produzione di certificazione CCIAA - Insufficienza - Onere di produrre le scritture aziendali - Sussistenza - Fondamento.

In tema di violazioni amministrative concernenti i rifiuti, l'esonero dell'imprenditore artigiano dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi, previsto dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 22 del 1997 - "ratione temporis" vigente - presuppone l'assenza di dipendenti; tale circostanza non può essere provata con una mera visura camerale storica, in sé meramente riprodotto dei dati comunicati dal datore, essendo necessaria la produzione di scritture contabili dimostrative in concreto dell'organizzazione della attività e delle modalità di svolgimento della stessa nonché dell'esistenza o meno di dipendenti a carico della ditta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 11 com. 3, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 22371 del 2021 Rv. 662113 - 02

Sez. 2 - , Sentenza n. 16859 del 13/06/2023 (Rv. 668541 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

M. (SICCHIERO GIANLUCA) contro C. (DANOVI REMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/10/2020

112015 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE Attenuanti ex art. 144 l. n. 89 del 1913 - Valutazione del giudice circa la sussistenza delle fattispecie - Discrezionalità - Doverosità dell'applicazione della diminuzione nel caso di ritenuta sussistenza di una delle due attenuanti - Sussistenza.

SEZIONE SECONDA

In tema di illecito disciplinare dei notai, con riferimento alle attenuanti previste dall'art. 144 l. n. 89 del 1913, la discrezionalità del giudice disciplinare è limitata al solo riconoscimento della sussistenza delle stesse come individuate da tale norma, risultando poi doverosa, laddove ricorra una delle due fattispecie, l'applicazione della riduzione ovvero la sostituzione della sanzione applicabile.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 144, Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 2818 del 2023 Rv. 666843 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 16794 del 13/06/2023 (Rv. 668053 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **CAPONI REMO.** Relatore: **CAPONI REMO.**
P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

F. (PLATTER PETER) contro F. (MANTOVANI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 27/07/2017

071087 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO Giudizio di scioglimento di comunione - Usufruttuari dei beni oggetto della comunione - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di scioglimento della comunione di un bene, gli eventuali usufruttuari non rivestono la qualità di litisconsorti necessari, giacché, in ossequio al principio dispositivo, il litisconsorzio necessario, stante la sua natura eccezionale, opera nei soli casi previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Civ. art. 981, Cod. Civ. art. 1111

Massime precedenti Vedi: N. 27412 del 2005 Rv. 585777 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 16724 del 13/06/2023 (Rv. 668349 - 01)

Presidente: **MOCCI MAURO.** Estensore: **GUIDA RICCARDO.** Relatore: **GUIDA RICCARDO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (STRONATI CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/02/2019

077030 ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - DOMANDA - IN GENERE Enfiteusi - Diritto potestativo di affrancazione del fondo enfiteutico in capo all'enfiteuta - Prevalenza rispetto al diritto alla devoluzione del fondo - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di enfiteusi, il diritto potestativo dell'enfiteuta all'affrancazione prevale sul diritto potestativo del concedente alla risoluzione del contratto per inadempimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante la particolare gravità dell'inadempimento dell'enfiteuta che aveva abusivamente edificato sui terreni ricevuti in concessione dal P.A., per una finalità speculativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 960, Cod. Civ. art. 971 CORTE COST., Cod. Civ. art. 972

Massime precedenti Vedi: N. 8468 del 1991 Rv. 473352 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16768 del 13/06/2023** (Rv. **668049 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.

D. (SFORZELLINI IACOPO) contro S.

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 21/12/2017

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Liquidazione del compenso del CTU - Pluralità di domande rivolte al CTU nell'atto di conferimento dell'incarico - Irrilevanza - Interdipendenza funzionale delle operazioni commissionate o autonomia delle stesse - Rilevanza.

In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, qualora il consulente sia chiamato a svolgere accertamenti plurimi, ove l'indagine effettuata sia sostanzialmente unitaria, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, mentre va riconosciuto un corrispettivo ragguagliato ad ogni singolo rapporto solo qualora quest'ultimo sia stato oggetto di autonome e distinte indagini e valutazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 1, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 11, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 29, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 51

Massime precedenti Vedi: N. 28417 del 2018 Rv. 651045 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 16682 del 13/06/2023** (Rv. **668048 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.
P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

P. (MELONI ANTONIO) contro S. (MURA GIOVANNI ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 05/07/2017

136159 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE (NOZIONE DI PIAZZA O VIA PUBBLICA) - IN GENERE Destinazione di aree private a strada prevista in un piano di lottizzazione - Modificazione del regime dei diritti immobiliari - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Esenzione dal rispetto delle distanze legali ex art. 879, secondo comma, c.c. - Inapplicabilità.

La previsione, in un piano di lottizzazione approvato dall'autorità comunale, della destinazione di determinate aree a strada, non implica l'immediata modificazione del regime dei diritti immobiliari su dette aree, occorrendo a tale scopo un provvedimento amministrativo ablatorio ovvero una convenzione privata stipulata tra il lottizzante e la P.A.; ne consegue l'inapplicabilità alle stesse dell'art. 879, secondo comma, c.c., in materia di esonero dal rispetto delle distanze legali per le costruzioni confinanti con piazze e vie pubbliche.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 21146 del 2013 Rv. 627801 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 16772 del 13/06/2023** (Rv. **668051 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**
P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA.** (Conf.)

C. (GRIMALDI EMILIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sanzioni amministrative - Opposizione a verbale di accertamento - Art. 23 comma 2 l. n. 689 del 1981, ora art. 7, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2011 - Formale costituzione in giudizio dinanzi al giudice di pace della Pubblica Amministrazione - Necessità - Esclusione - Deposito di copia del rapporto e documenti relativi all'accertamento - Sufficienza.

In tema di procedimento di opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della l. n. 689 del 1981 "ratione temporis" vigente (oggi, art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011), non è necessaria la formale costituzione in giudizio dinanzi al giudice di pace della Pubblica Amministrazione, essendo sufficiente il solo deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento da parte dell'autorità emittente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 320 com. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15887 del 2019 Rv. 654292 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16815 del 13/06/2023** (Rv. **668540 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

D. (CERIO ENNIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/03/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Durata non ragionevole del processo - Domanda di indennizzo in corso di giudizio presupposto - Accoglimento della stessa - Successiva domanda di indennizzo per il periodo dal primo decreto alla fine del processo presupposto - Ammissibilità - Abuso del processo - Esclusione - Fondamento.

In tema di equa riparazione, la parte che, in pendenza del giudizio presupposto, propone domanda di indennizzo in relazione al ritardo irragionevole già maturato, può, al termine del detto giudizio, proporre una nuova domanda per ottenere l'indennizzo in relazione all'ulteriore irragionevole ritardo maturato tra l'emanazione del primo decreto ex lege n. 89 del 2001 e la conclusione del giudizio, sicché, avvalendosi di una facoltà prevista dalla legge, essa non pone in essere alcuna condotta di abusivo frazionamento del credito o contraria a buona fede.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 27935 del 2011 Rv. 620929 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 16801 del 13/06/2023** (Rv. **668538 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MANNA FELICE**. Relatore: **MANNA FELICE**.

A. (LIGUORI MICHELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/08/2022

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Durata non ragionevole del processo - Rimedio preventivo - Richiesta di mutamento in rito sommario - Almeno sei mesi prima dei termini ex art. 2, comma 2 bis, l. n. 89 del 2001 - Solo se l'istanza di mutamento sia stata formulata entro l'udienza di trattazione - Fondamento.

In tema di irragionevole durata del processo, l'art. 1 ter, comma 1, l. n. 89 del 2001, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022 e nella parte in cui prevede che costituisce rimedio preventivo la richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'art. 183 bis c.p.c. entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2 bis, va interpretato nel senso che tale richiesta deve essere formulata entro l'udienza di trattazione, ovvero entro i termini di cui sopra solo allorché detta udienza non sia stata ancora effettivamente e completamente espletata, giacché diversamente si finirebbe con il consentire la violazione delle decadenze e preclusioni prodotte all'esito della celebrazione di tale udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 ter com. 1 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13879 del 2020 Rv. 658308 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16804 del 13/06/2023** (Rv. **668539 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

F. (GIACOBBE GIOVANNI) contro A. (VENUTO ROSARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 12/09/2018

136139 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - IN GENERE Ricostruzione con sopraelevazione rispetto all'edificio preesistente - Nozione di nuova costruzione - Sussistenza - Obbligo di rispetto delle distanze legali dal confine - Rimedi in caso di mancato rispetto - Eliminazione della sopraelevazione - Esclusione - Abbattimento dell'intera nuova costruzione - Necessità.

La ricostruzione con sopraelevazione rispetto all'edificio preesistente costituisce una nuova costruzione, poiché implica un aumento di volumetria, sagoma e superficie di ingombro, ancorché di ridotte dimensioni, ed è soggetta quindi all'obbligo di rispetto delle distanze legali dal confine; pertanto, in caso di inosservanza di tali distanze, la demolizione non deve essere limitata alle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario, ma riguarda la nuova costruzione nella sua interezza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Vedi: N. 15732 del 2018 Rv. 649409 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16771 del 13/06/2023** (Rv. **668050 - 01**)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

B. (SALTALAMACCHIA MARIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/09/2018

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Amministratori iscritti all'albo di cui al d.lgs. n. 14 del 2010 - Criteri di liquidazione del compenso ex art. 3, comma 9, del d.P.R. n. 177 del 2015 - Esistenza di masse patrimoniali attive e passive imputabili a distinti soggetti - Computo del compenso in relazione a tante masse quanti sono i soggetti titolari - Esclusione - Criterio sostanziale dell'unicità di gestione anche in presenza di più masse - Condizione - Identità di problematiche, di questioni e di impegni degli amministratori giudiziari.

In tema di liquidazione del compenso agli amministratori iscritti all'albo di cui al d.lgs. n. 14 del 2010, ove sussistano masse patrimoniali attive e passive riconducibili a più soggetti distinti, il compenso non può essere liquidato per ciascuna massa patrimoniale, giacché l'art. 3, comma 9, del d.P.R. n. 177 del 2015 deve interpretarsi nel senso che il distinto compenso deve corrispondere a distinte gestioni, connotate cioè da distinte problematiche e questioni da affrontare per ciascuna massa ed a distinti impegni da parte degli amministratori giudiziari.

Riferimenti normativi: DPR 07/10/2015 num. 177 art. 3 com. 9, Decreto Legisl. 04/02/2010 num. 14 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 21592 del 2019 Rv. 654903 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16683 del 13/06/2023** (Rv. **668317 - 01**)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

L. (SIMONE GIOVANNI) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI

136082 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA Azione di rivendicazione di bene mobile - Domanda indennitaria di condanna alla corresponsione del valore della cosa in caso di smarrimento o perimento - Domanda di risarcimento del danno da perdita della cosa rivendicata - Rapporti.

Qualora la parte che agisca in giudizio in rivendicazione formuli, nel corso del giudizio di primo grado, nel rispetto dei termini scanditi dall'art. 183 c.p.c., una domanda subordinata tendente ad ottenere il pagamento del controvalore del bene, che la parte convenuta abbia allegato, nelle proprie difese, essere perito, esser stato alienato a terzi o essere divenuto comunque indisponibile, detta domanda va qualificata come tutela sostitutiva, ex art. 948, comma 1, seconda parte, c.c., se il richiedente si limita a porre a fondamento della sua pretesa la mera indisponibilità del bene oggetto di rivendicazione; al contrario, ove il rivendicante alleghi anche ulteriori profili di responsabilità della parte convenuta, che abbia perduto o alienato il bene rivendicato, alla domanda di pagamento del relativo controvalore va attribuita natura risarcitoria. In tale seconda ipotesi, infatti, il giudice di merito non deve soltanto accertare se il bene sia perito in corso di causa, ovvero prima della proposizione della domanda – potendosi accogliere la tutela sostitutiva ex art. 948 c.c. soltanto nella prima eventualità – ma anche verificare se la condotta della parte convenuta sia stata rispondente ai canoni generali di buona fede e correttezza, all'esito di un accertamento non limitato alla sola individuazione del momento in cui il bene rivendicato sia venuto a mancare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 6007 del 2019 Rv. 652931 - 02

Sez. 2 - , Sentenza n. 16859 del 13/06/2023 (Rv. 668541 - 02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

M. (SICCHIERO GIANLUCA) contro C. (DANOVI REMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/10/2020

112015 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE Attenuanti ex art. 144 l. n. 89 del 1913 - Attivazione per l'eliminazione delle conseguenze dannose della violazione e riparazione integrale del danno prodotto - Contenuto in relazione alle diverse tipologie di illecito.

In tema di attenuanti ex art. 144 l. n. 89 del 1913, l'attivazione per eliminare le conseguenze dannose della violazione può ricorrere per ogni illecito disciplinare che non abbia prodotto in concreto un danno patrimoniale; in particolare, mentre nel caso delle violazioni omissive proprie, cioè prive di evento in senso naturalistico, tale attenuante è integrata dal compimento della condotta omessa, negli illeciti commissivi essa si configura con il compimento di un'attività uguale e contraria a quella integrante la violazione e che non si esaurisce nella condotta doverosa mancata, ma in un comportamento diverso e ulteriore, volto a modificare la situazione prodottasi in contrasto con quella che sarebbe derivata dall'osservanza della prescrizione deontologica.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 144, Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 3203 del 2014 Rv. 629349 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 16680 del 13/06/2023 (Rv. 668316 - 01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

S. (PARRETTA STEFANO) contro B. (ROMEO CHIARA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/10/2018

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO Azione revocatoria - Donazione indiretta di immobile mediante versamento, da parte del debitore, del denaro necessario ad acquistarlo - Ammissibilità - Fattispecie.

L'azione revocatoria può avere ad oggetto la donazione indiretta che il debitore abbia compiuto in favore degli acquirenti del bene da un terzo, fornendogli il denaro necessario per la relativa compravendita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda revocatoria dell'atto con cui la moglie e i figli del debitore avevano acquistato da un terzo, rispettivamente, l'usufrutto e la nuda proprietà di un immobile, con denaro messo a disposizione dal marito e padre degli stessi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 809

Massime precedenti Vedi: N. 13619 del 2017 Rv. 644326 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16902 del 13/06/2023** (Rv. **668542 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**.

P. (ANZISI MARIO) contro C. (CESARE EMILIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/12/2017

046146 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - INNOVAZIONI (DISTINZIONE DALL'USO) - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Condominio - Delibera di diversa utilizzazione degli spazi comuni al fine di parcheggio di auto e moto - Innovazione - Esclusione - Maggioranza.

In tema di condominio di edifici, la deliberazione assembleare, con la quale sia stata disposta una diversa distribuzione dei posti auto e dell'area per il parcheggio di auto e moto, non concerne un'innovazione, ma riguarda solo la regolamentazione dell'uso ordinario della cosa comune, senza incidere sull'essenza di questa, né alterarne la funzione o la destinazione; pertanto, per la legittimità di tale delibera non è richiesta l'adozione con la maggioranza qualificata dei due terzi del valore dell'edificio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136

Massime precedenti Vedi: N. 3509 del 2015 Rv. 634341 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16695 del 13/06/2023** (Rv. **668318 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

M. (DEBIASI MASSIMILIANO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRENTO, 22/02/2021

125118 POSSESSO - COMPOSSESSO Usucapione della comproprietà "pro indiviso" - Ammissibilità - Fondamento.

E' ammissibile l'usucapione della comproprietà "pro indiviso" atteso che, sebbene il vigente diritto positivo non disciplini espressamente il compossesso "pro indiviso", nulla impedisce la possibilità di un esercizio di fatto dell'attività corrispondente alla comunione del diritto di proprietà e, quindi, neppure la possibilità di pervenire, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, all'acquisto della comproprietà a titolo di usucapione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 832

Massime precedenti Vedi: N. 16914 del 2011 Rv. 618934 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16934 del 14/06/2023** (Rv. **668319 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**.

V. (MADONIA CARMELO) contro V. (GIRACELLO DANILO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/10/2017

046098 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO -

SEZIONE SECONDA

LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO Condominio edifici - Legittimazione del singolo condòmino a tutela del diritto di comproprietà - Legittimazione concorrente o aggiuntiva rispetto all'amministratore e legittimazione autonoma - Rilevanza della volontà degli altri condomini - Esclusione - Fattispecie.

In tema di condominio negli edifici, il singolo condòmino, che intenda tutelare il proprio diritto di comproprietario "pro quota" dei beni comuni, oltre ad avere legittimazione concorrente e aggiuntiva rispetto a quella dell'amministratore nei giudizi in cui questi abbia già assunto legittimamente la difesa, è altrettanto legittimato a promuovere azioni (o a resistere ad azioni proposte da altri), senza che assuma a tal fine rilevanza la volontà degli altri condomini. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, a fronte dell'azione esercitata dal singolo condòmino onde ottenere lo sgombero delle parti comuni da mobilio e la rimozione della canna fumaria realizzata sulla sommità del fabbricato, aveva escluso che costituisse l'esercizio dell'azione giudiziaria fosse subordinato alla convocazione dell'assemblea condominiale, affermata viceversa dal giudice di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1139, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Massime precedenti Vedi: N. 35576 del 2021 Rv. 662900 - 01, N. 10717 del 2011 Rv. 617438 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 16975 del 14/06/2023 (Rv. 668055 - 02)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

A. (ANDREATA MARCO STEFANO) contro A. (TASSOTTI TEOBALDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/07/2017

136247 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - DISTANZE Terrapieno artificiale - Muro di contenimento - "Costruzione" agli effetti delle distanze legali - Configurabilità - Fondamento.

In tema di muri di cinta, qualora l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 878

Massime precedenti Conformi: N. 10512 del 2018 Rv. 648437 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14710 del 2019 Rv. 654187 - 01, N. 24473 del 2017 Rv. 645799 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16982 del 14/06/2023** (Rv. **668056 - 01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** Estensore: **PICARO VINCENZO.** Relatore: **PICARO VINCENZO.**

F. (*DE VITA BARTOLO*) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 26/04/2018

133118 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE Interruzione del processo – Termine di tre mesi per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. – Applicabilità ai soli processi introdotti in primo grado dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009.

Il termine di tre mesi per la riassunzione del processo interrotto, previsto dall'art. 305 c.p.c. per effetto della novella introdotta dall'art. 58, comma primo, della l. n. 69/2009, si applica ai giudizi introdotti in primo grado dopo l'entrata in vigore della predetta legge e, quindi, dal 4 luglio 2009.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 58 art. 58

Massime precedenti Vedi: N. 27788 del 2022 Rv. 665712 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16975 del 14/06/2023** (Rv. **668055 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **CAPONI REMO.** Relatore: **CAPONI REMO.**

A. (*ANDREATA MARCO STEFANO*) contro A. (*TASSOTTI TEOBALDO*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/07/2017

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Trasformazione di pompeiana in tettoia - Nuova costruzione - Rispetto delle distanze legali - Necessità - Carattere accessorio della costruzione secondo le n.t.a. di un p.r.g. - Irrilevanza - Fondamento.

136147 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

La trasformazione di una pompeiana in tettoia, che comporti un aumento della sagoma d'ingombro in un edificio, costituisce una nuova costruzione, soggetta al rispetto della disciplina sulle distanze legali. Ne consegue l'irrelevance del carattere accessorio della costruzione, risultante dalle norme tecniche di attuazione del p.r.g. di un ente locale, atteso che le norme locali non possono modificare la nozione di costruzione risultante dalle disposizioni codicistiche.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Vedi: N. 2661 del 2020 Rv. 657089 - 01, N. 5145 del 2019 Rv. 652632 - 01, N. 15041 del 2018 Rv. 649068 - 02

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16936 del 14/06/2023** (Rv. **668054 - 01**)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

M. (BARIANI GIORGIO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/11/2016

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Giudicato tra creditore e debitore sull'entità del credito - Opponibilità al terzo convenuto in revocatoria a cautela di quel credito - Esclusione - Fondamento.

Il giudicato formatosi nella controversia tra creditore e debitore, avente ad oggetto l'accertamento dell'entità della somma dovuta, non è opponibile all'acquirente dei beni del debitore contro il quale sia stata proposta dal creditore azione revocatoria a cautela del credito stesso, avendo il convenuto in revocatoria interesse a richiedere un'autonoma pronuncia sull'importo di quel credito, allo scopo di ottenere che l'atto di disposizione patrimoniale, effettuato dal debitore in suo favore, sia dichiarato inefficace solo entro i limiti dell'effettiva somma così riconosciuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10399 del 2014 Rv. 630958 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8445 del 2023 Rv. 667105 - 01, N. 3369 del 2019 Rv. 653004 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17010 del 14/06/2023** (Rv. **668391 - 01**)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

contro

Regola competenza

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Liquidazione operata dal magistrato di sorveglianza - Competenza sull'opposizione - Nel regime introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2011.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, sull'opposizione al decreto di liquidazione dell'onorario emesso dal magistrato di sorveglianza è competente a decidere il presidente del tribunale di sorveglianza cui quel magistrato appartiene, in quanto l'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, valorizza la prossimità organizzativa tra primo decidente e giudice dell'opposizione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23020 del 2015 Rv. 637160 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17380 del 16/06/2023** (Rv. **668060 - 01**)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

F. (GIUGLIANO CARMINE) contro P. (DI NANNI CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/09/2017

157020 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA Costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia - Momento rilevante ai fini della costituzione della servitù - Stato di fatto esistente al tempo della cessazione dell'appartenenza dei due fondi al medesimo proprietario - Individuazione di tale tempo in caso di acquisto di uno dei fondi per usucapione - Pronuncia giudiziale dell'usucapione - Esclusione - Compimento del tempo necessario ad usucapire - Necessità - Fondamento.

Ai fini del riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia, per determinare il momento rilevante ai fini della costituzione della servitù va considerato lo stato di fatto esistente al tempo della cessazione dell'appartenenza dei due fondi al medesimo proprietario, con la conseguenza che, in caso di acquisto di uno dei due fondi per usucapione, occorre avere riguardo al momento del compimento del tempo necessario ad usucapire e non a quello della pronuncia giudiziale, che ha natura di mero accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40824 del 2021 Rv. 663364 - 01, N. 10662 del 2015 Rv. 635421 - 01, N. 11834 del 2021 Rv. 661174 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17409 del 16/06/2023** (Rv. **668320 - 01**)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. FILIPPI PAOLA. (Parz. Diff.)

A. (SCIARRINO LUIGI) contro A. (PIRITORE ACHILLE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/07/2016

071059 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - OGGETTO - IN GENERE Divisione ereditaria - Donazione di bene immobile - Obbligo di collazione - In natura o per imputazione - Scelta del coerede - Mancata scelta - Imputazione del valore dell'immobile alla quota del successore.

In tema di divisione ereditaria, spetta al coerede donatario la scelta di effettuare la collazione dell'immobile donato in natura, con la conseguenza che se non esercita tale scelta, la collazione deve farsi per imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 746, Cod. Civ. art. 747 CORTE COST., Cod. Civ. art. 737

Massime precedenti Vedi: N. 9177 del 2018 Rv. 648226 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17325 del 16/06/2023** (Rv. **668057 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **GIUSTI ALBERTO.** Relatore: **GIUSTI ALBERTO.**

V. (MARTINUZZI GINO) contro V. (CHIARINI FRANCESCA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 25/05/2018

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE Art. 4 d.m. n. 55/2014 – Definizione della lite mediante conciliazione giudiziale o transazione - Determinazione del compenso dell'avvocato – Aumento rispetto a quanto spettante per la fase decisoria – Interpretazione – Aumento fino a un quarto (o di un quarto, dopo il d.m. n. 147/2022) oltre l'intero importo spettante per la fase decisionale – Fondamento.

In tema di onorari professionali, l'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, laddove prevede di regola, in favore dell'avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia, l'aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, si interpreta, alla luce del "favor" normativo verso la definizione conciliativa delle controversie, nel senso che all'avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso, rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto, sicché va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino ad un quarto (di un quarto "secco", dopo l'entrata in vigore del d.m. n. 147 del 2022, che ha modificato il d.m. n. 55 del 2014).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147

Massime precedenti Vedi: N. 18047 del 2022 Rv. 664988 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17362 del 16/06/2023** (Rv. **668058 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **PICARO VINCENZO.** Relatore: **PICARO VINCENZO.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Diff.)

F. (POLLICE PAOLO) contro M. (CARBONE PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/01/2018

113002 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE Accollo esterno liberatorio – Insolvenza del nuovo debitore al tempo della liberazione del debitore originario – Nozione – Autonomia rispetto alla nozione accolta nella legge fallimentare – Fondamento.

L'insolvenza del delegato o dell'accollante, prevista dall'art. 1274, secondo comma, c.c., in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 l.fall., ma è quella dell'insolvenza civile di cui all'art. 1186 c.c., ed è riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell'assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1274 com. 2, Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1186, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1313, Cod. Civ. art. 1626, Cod. Civ. art. 1868, Cod. Civ. art. 1943, Cod. Civ. art. 1953

Massime precedenti Vedi: N. 24330 del 2011 Rv. 620126 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17368 del 16/06/2023** (Rv. **668059 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

T. (SALTALAMACCHIA ANTONINO) contro M. (SANTANGELO ALESSANDRO ALFIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 11/01/2018

157084 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - IN GENERE Costituzione della servitù - Fondi intercludenti appartenenti a diversi proprietari - Azione - Nei confronti di tutti i proprietari - Necessità - Fondamento - Mancanza - Conseguenze - Rigetto della domanda - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari pretermessi - Esclusione - Riproponibilità della domanda nei confronti dei proprietari di tutti i fondi intercludenti - Ammissibilità - Fondamento.

L'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 c.c. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza. Ne consegue che, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi, la domanda va respinta perché inidonea ad ottenere il bene della vita (accesso alla pubblica via), senza che, tuttavia, il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto precluda la proponibilità di una nuova domanda nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9685 del 2013 Rv. 625962 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17475 del 19/06/2023** (Rv. **668062 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**.

S. (PROIETTI ANTONELLA) contro D.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/10/2021

136096 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI) - IRREGOLARI - IN GENERE LUCI - IRREGOLARI - IN GENERE - Servitù relativa - Acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, atteso che l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. Né la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 902, Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 1062, Cod. Civ. art. 1158

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 11343 del 2004 Rv. 573685 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 17427 del 19/06/2023 (Rv. 668061 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**
Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE.**

A. (POZZI MASSIMO) contro R. (LORENZETTI FIAMMETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2020

118008 PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE Terreno di proprietà del Comune - Mera previsione di destinazione a verde pubblico - Appartenenza al patrimonio indisponibile del Comune - Sufficienza - Esclusione - Conseguenza in caso di non concreta destinazione a verde pubblico - Usucapibilità.

L'appartenenza di un terreno comunale al patrimonio indisponibile dell'ente, in quanto destinato a verde pubblico, presuppone una concreta ed effettiva utilizzazione del bene allo scopo destinato, non essendo sufficiente la mera previsione urbanistica, che di per sé esprime solo un'intenzione che, ancorché contenuta in un atto amministrativo, non muta l'oggettiva caratteristica del bene, che può quindi essere oggetto di usucapione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1158

Massime precedenti Vedi: N. 26990 del 2020 Rv. 659835 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 17479 del 19/06/2023 (Rv. 668543 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

I. (MICHELON CLAUDIO) contro T. (ROMITO RODOLFO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/10/2018

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. - Interventore in primo grado - Litisconsorzio necessario - Appello principale del dante causa - Appello incidentale tardivo del successore a titolo particolare - Ammissibilità - Fondamento.

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario nel giudizio di primo grado senza estromissione del dante causa, assume nel processo una posizione coincidente con quella di quest'ultimo, divenendo titolare del diritto in contestazione; pertanto, tale intervento dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario con inscindibilità delle relative cause e, in caso di appello principale proposto dante causa, rende ammissibile, in base al comb. disp. degli artt. 331 e 334 c.p.c., l'appello incidentale tardivo del successore a titolo particolare anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Vedi: N. 6444 del 2009 Rv. 607585 - 01, N. 18767 del 2017 Rv. 645486 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17696 del 20/06/2023** (Rv. **668270 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **PAPA PATRIZIA.** Relatore: **PAPA PATRIZIA.**

S. (MOTTI BARSINI GIUSEPPE LUDOVICO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/06/2017

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Tariffa ingegneri e architetti - Art. 13, comma 2, della legge 2 marzo 1949 n. 143 - Facoltà di conglobamento delle spese e compensi accessori nell'onorario a percentuale - Possibilità in tal caso di aumento fino al 60% dell'onorario a percentuale su accordo con il committente - Mancanza di accordo sul quantum dell'aumento - Determinazione del consiglio dell'ordine - Necessità di prova della misura delle spese accessorie sostenute - Esclusione - Prova dell'an - Sufficienza.

In tema di compensi professionali di ingegneri e architetti, con riferimento ai lavori da liquidarsi a percentuale, ai sensi dell'articolo 13 della l. n. 143 del 1949 e del d. m. 21 agosto 1958, sono dovuti al professionista, in aggiunta agli onorari, gli eventuali compensi e rimborsi per le prestazioni accessorie, inerenti alle spese di viaggio, di alloggio, e per il tempo passato fuori dallo studio, i quali, in accordo con il committente, possono essere conglobati negli onorari a percentuale in una misura non eccedente il 60% di questi ultimi, che, in caso di disaccordo, sarà determinata dal Consiglio dell'Ordine. Tale conglobamento non può essere inteso come un automatico aumento degli onorari a percentuale in base alla sola prestazione dell'opera professionale, ma implica l'esistenza e la prova di quei fatti o prestazioni specifiche che, giustificando i compensi accessori, ne costituiscono il presupposto, anche ai fini della determinazione del compenso devoluta al Consiglio dell'Ordine, ditalché il professionista non è tenuto a provare l'ammontare dell'esborso, dato che la liquidazione è forfettaria, ma è tenuto a provare che l'esborso vi sia effettivamente stato.

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 4, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 6, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 13, DM Grazia e Giustizia 21/08/1958 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 27331 del 2006 Rv. 593745 - 01, N. 2972 del 1989 Rv. 463162 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17591 del 20/06/2023** (Rv. **668063 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **CAVALLINO LINALISA.** Relatore: **CAVALLINO LINALISA.**

D. (DALLA VALLE MARIANO) contro D. (MASSELLA MICHELE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VERONA, 26/01/2018

127051 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015303/2019 65434301

Massime precedenti Conformi: N. 15303 del 2019 Rv. 654343 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17736 del 21/06/2023** (Rv. **668065 - 01**)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.

R. (BLOISE GENEROSO) contro C. (NINO MARCO GIUSEPPE MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/11/2020

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Legge Regione Lombardia n. 8/2013, art. 5 – Nuova installazione apparecchi di gioco d'azzardo lecito ex art. 110 comma 6 r.d. n. 773/1931 – Divieto entro una determinata distanza da oratori e luoghi di aggregazione – Nozione di nuova installazione – Collegamento alla rete telematica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Necessità.

In tema di sanzioni amministrative, la violazione del divieto, previsto dall'art. 5 della l. Lombardia n. 8 del 2013, di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in locali che si trovino a una distanza massima di cinquecento metri da centri di aggregazione giovanile e oratori si perfeziona non con la stipulazione di un nuovo contratto con un concessionario diverso da quello precedentemente scelto dal gestore degli apparecchi, ma con il collegamento dei nuovi apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lombardia 21/10/2013 num. 8 art. 5, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29646 del 2020 Rv. 660117 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17711 del 21/06/2023** (Rv. **668321 - 01**)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.

M. (GIORDANO VINCENZO) contro C. (STEVENIN FEDERICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 20/04/2018

100034 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Notifica dell'appello con modalità telematica – Costituzione dell'appellante – Deposito di copia analogica delle ricevute di accettazione e consegna, corredate di attestazione di conformità agli originali telematici – Improcedibilità – Esclusione – Fondamento.

L'atto di appello notificato con modalità telematica non è improcedibile nel caso in cui l'appellante si costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l'avvenuta notificazione, corredate di attestazione di conformità agli originali telematici, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della l. n. 53 del 1994.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 25 bis

Massime precedenti Vedi: N. 8951 del 2023 Rv. 667514 - 01, N. 981 del 2023 Rv. 666523 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17755 del 21/06/2023** (Rv. **668352 - 02**)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. FILIPPI PAOLA. (Parz. Diff.)

B. (ORLANDO FABIO MASSIMO) contro C. (CURI SIMONE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/06/2017

100107 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA Giudizio di rinvio - Caducazione del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza cassata - Possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato nel corso di una opposizione alla esecuzione - Sussistenza.

In sede di giudizio di rinvio, può chiedersi la ripetizione delle somme pagate nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione intrapresa sulla base della sentenza poi cassata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 975 del 2010 Rv. 611159 - 01, N. 15220 del 2005 Rv. 582970 - 01, N. 11115 del 2021 Rv. 661104 - 01, N. 3634 del 2011 Rv. 616673 - 01, N. 22359 del 2021 Rv. 662102 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17713 del 21/06/2023** (Rv. **668064 - 01**)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.

L. (SCALETTA FABRIZIO GIORGIO) contro C. (RIZZO MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/03/2018

046110 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - DALL'AMMINISTRATORE Amministratore di condominio - Diritto al compenso - Preventiva approvazione da parte dell'assemblea del rendiconto da cui risulta il credito - Necessità.

In tema di condominio, l'assemblea è l'organo competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché, in mancanza di un rendiconto approvato, il credito per compenso dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1720, Cod. Civ. art. 1130 bis

Massime precedenti Vedi: N. 18084 del 2014 Rv. 631782 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17765 del 21/06/2023** (Rv. **668322 - 01**)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

T. (CARSANA DANIELE) contro M. (DE BLASIIS DARIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/06/2019

082307 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE Immobile acquistato da entrambi i coniugi con denaro di un solo coniuge, in regime di separazione dei beni - Accollo del mutuo in sede di separazione personale - Obbligo dell'altro

SEZIONE SECONDA

coniuge, che in costanza di matrimonio non svolgeva attività lavorativa, di rimborsare la metà dei ratei di mutuo versati alla banca - Esclusione - Fondamento.

In caso di acquisto, in regime di separazione dei beni, di un immobile da parte di entrambi i coniugi, il cui prezzo sia pagato in tutto o in parte con provvista presa a mutuo, il coniuge che, in seguito alla separazione personale nel frattempo intervenuta, abbia pagato con denaro proprio le rate di mutuo, non ha diritto di richiedere all'altro coniuge il rimborso della metà delle rate versate periodicamente alla banca, atteso che, in forza di quanto previsto dall'art. 143 c.c., ciascun coniuge contribuisce al sostegno ed al benessere della famiglia in forza delle proprie capacità di lavoro anche casalingo, sicché deve ritenersi che il coniuge che in costanza di matrimonio non svolge attività lavorativa e che acquista congiuntamente con l'altro coniuge, sebbene in regime di separazione dei beni, un immobile pagato interamente da quest'ultimo, abbia contribuito in misura paritaria a tale acquisto con il lavoro svolto per soddisfare i bisogni familiari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 192, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20139 del 2013 Rv. 627908 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5291 del 1997 Rv. 505147 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 17755 del 21/06/2023 (Rv. 668352 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M. FILIPPI PAOLA.* (Parz. Diff.)

B. (ORLANDO FABIO MASSIMO) contro C. (CURI SIMONE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/06/2017

071045 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - IN GENERE Collazione per imputazione - Eccedenza del valore dei beni donati - Determinazione - Debito di valuta - Interessi - Dall'apertura della successione - Domanda di parte - Necessità - Esclusione.

In tema di collazione per imputazione, l'eventuale eccedenza del valore dei beni donati sulla quota dell'erede donatario non è regolata dalle norme sulla divisione (in particolare sui conguagli divisionali), ma da quelle dettate espressamente per la collazione, con la conseguenza che il debito relativo all'eccedenza (da qualificarsi di valuta, in quanto avente ad oggetto originario, non i beni, ma il loro equivalente pecuniario) va determinato, ai sensi dell'art. 747 c.c., con riferimento al potere di acquisto della moneta al tempo dell'apertura della successione, dal quale decorrono gli interessi, senza che occorra apposita domanda di parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 724 CORTE COST., Cod. Civ. art. 745, Cod. Civ. art. 747 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23403 del 2022 Rv. 665255 - 01, N. 74 del 1960 Rv. 881726 - 01, N. 9177 del 2018 Rv. 648226 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17708 del 21/06/2023** (Rv. **668544 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **VARRONE LUCA.** Relatore: **VARRONE LUCA.**

S. (ROMAN ROBERTO) contro F. (PARMA MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/07/2018

089017 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE Sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso - Efficacia preclusiva dell'accertamento della responsabilità nel giudizio civile - Rilevanza dei motivi dell'assoluzione (art. 530, comma 1 o comma 2, c.p.p.) - Sussistenza.

In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile (sia ex art. 652 c.p.p. che ex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4764 del 2016 Rv. 639372 - 01, N. 8035 del 2016 Rv. 639501 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17777 del 21/06/2023** (Rv. **668323 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **OLIVA STEFANO.** Relatore: **OLIVA STEFANO.** P.M. **CENICCOLA ALDO.** (Parz. Diff.)

D. (GIORGI VITTORIO) contro F. (MATTEI GIANFRANCO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 17/10/2017

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Insolvenza transfrontaliera - Interpretazione inciso finale art. 4 Regolamento CE n. 1346 del 2000 - Conseguenze.

Nelle procedure di insolvenza transfrontaliere, per tali dovendosi intendere le procedure aperte a carico di soggetti aventi beni collocati nel territorio di diversi Stati membri dell'Unione europea, o nelle quali siano coinvolti creditori non residenti nello Stato di apertura della procedura, qualora la legge regolatrice di quest'ultima - da individuare in base al criterio della legge di apertura fissata dall'art. 4 del Regolamento CE n. 1346 del 2000 - preveda che il giudizio di accertamento del credito, che sia iniziato prima dell'apertura della procedura stessa, debba proseguire di fronte al giudice ordinario, questi è tenuto a conoscere della domanda sottoposta alla sua cognizione, anche se la norma di diritto interno del suo Stato di appartenenza riservi al giudice della procedura di insolvenza l'accertamento dei crediti nei confronti del soggetto insolvente. Di conseguenza il giudice italiano, dinanzi al quale sia pendente un giudizio avente ad oggetto una domanda di accertamento del credito, o di condanna, promosso da un creditore nei confronti di un soggetto di diritto estero che sia stato assoggettato, in altro Stato membro dell'Unione europea, a procedura di insolvenza aperta successivamente all'inizio della causa anzidetta, non può dichiarare improcedibile la domanda, in applicazione della norma di diritto interno, ma deve applicare la disposizione prevista dalla legge dello Stato membro in cui la procedura di insolvenza è stata aperta e dunque, ove questa faccia salva - come nel caso del diritto tedesco - la cognizione del giudice ordinario, deve pronunciarsi nel merito.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 4, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15200 del 2015 Rv. 635995 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17924 del 22/06/2023** (Rv. **668329 - 01**)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

T. (SCAFARELLI FEDERICA) contro C. (PANARITI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/03/2019

127047 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI Prescrizione estintiva del credito di un avvocato - "Dies a quo" - Dall'ultima prestazione compiuta - Affari non terminati - Morte del cliente successiva alla sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio - Decorrenza del "dies a quo" dall'ultima prestazione compiuta e non dalla morte successiva del cliente - Fondamento.

Ai fini della decorrenza del termine della prescrizione estintiva ordinaria per i crediti vantati da un avvocato, il "dies a quo" per i crediti relativi agli affari non terminati va individuato, ai sensi dell'art. 2957, comma 2, c.c., al momento dell'ultima prestazione svolta dal professionista, anche qualora, dopo la sospensione per pregiudizialità, ai sensi dell'art 295 c.p.c., del giudizio in cui il difensore esercita il suo ministero, intervenga la morte del cliente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2957 com. 2, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1722

Massime precedenti Vedi: N. 40626 del 2021 Rv. 663561 - 02, N. 4595 del 2020 Rv. 656910 - 01, N. 35275 del 2021 Rv. 663067 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17922 del 22/06/2023** (Rv. **668328 - 01**)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

R. (RICCIARDI STEFANO) contro C. (DE DONATO ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 03/12/2018

157020 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA Servitù di veduta - Servitù di panorama - Nozioni - Differenze - Necessaria individuazione della fonte costitutiva della servitù di panorama.

A differenza della servitù di veduta, che trova fonte direttamente nella legge (art. 907 c.c.), il diritto di veduta panoramica consiste nel godere della bellezza della visuale offerta dalla particolare collocazione dell'immobile dominante, previa imposizione sul fondo servente di una "servitus altius non tollendi", e può essere costituita a titolo derivativo (tramite contratto) o a titolo originario (tramite usucapione o destinazione del padre di famiglia), purché, in quest'ultimo caso, esistano opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2973 del 2012 Rv. 621862 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17882 del 22/06/2023** (Rv. **668326 - 01**)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

G. (CAMEROTA DANIELE) contro V.

Regola sospensione

046051 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Scioglimento della comunione tra coniugi in regime di separazione dei beni - Sospensione del processo in attesa del giudicato sulla separazione personale - Necessità - Esclusione - Fondamento.

082226 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE In genere.

Il giudizio di divisione di beni oggetto di comunione tra coniugi in regime di separazione dei beni non deve essere sospeso in attesa del giudicato sulla separazione personale degli stessi, a differenza di quello volto allo scioglimento della comunione legale, viste le differenze di disciplina e di tutela tra la comunione ordinaria e la comunione legale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 162 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3808 del 2014 Rv. 629634 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17919 del 22/06/2023** (Rv. **668327 - 01**)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

P. (GIGLI GIUSEPPE) contro S. (TUDECH GIORGIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 19/10/2017

106010 MEDIAZIONE - PROVVISORIO Mediazione - Contratto preliminare di vendita sottoposto alla condizione sospensiva mista dell'ottenimento di un mutuo - Provvigione - Esclusione - Applicabilità della finzione di avveramento ex art. 1359 c.c. - Esclusione - Fondamento.

Nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito, la relativa condizione è qualificabile come "mista", dipendendo la concessione del mutuo non solo dalla volontà della banca, ma anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica, sicché la mancata concessione del mutuo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della condizione, sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista, con conseguente esclusione dell'obbligo di corrispondere la provvigione in favore del mediatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1358, Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1757

Massime precedenti Vedi: N. 28879 del 2022 Rv. 665970 - 01, N. 869 del 2018 Rv. 646668 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17856 del 22/06/2023** (Rv. **668325 - 02**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

M. (CREACO FRANCESCO F.TO) contro M. (GAZZARA ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE Azione di riduzione - Onere di preventiva collazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di azione di riduzione, non sussiste l'onere di preventiva collazione da parte dei legittimari, atteso che quest'ultima attribuisce al coerede un concorso sul valore della donazione, di regola realizzato attraverso un incremento della partecipazione sul "relictum", laddove il legittimario, per il valore che esprime la lesione di legittima, ha diritto a ricevere quel valore, in natura, con conseguente ammissibilità del concorso tra le due azioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 560, Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 737

Massime precedenti Vedi: N. 28196 del 2020 Rv. 659836 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17855 del 22/06/2023** (Rv. **668324 - 01**)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.

C. (SPAGNUOLO DOMENICO) contro E. (MONTICELLI LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/03/2017

058025 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO Contratto misto di vendita e di appalto - Disciplina - Criterio della prevalenza in base alla volontà delle parti - Diversa disciplina della garanzia per vizi - Applicazione della garanzia per i vizi del contratto prevalente - Fondamento - Fattispecie.

In caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto prevalente la disciplina della garanzia per vizi in materia di compravendita in un contratto nel quale il venditore di una vasca era obbligato unicamente a rendere funzionante la piscina con gli impianti annessi, forniti insieme alla vasca, collegando l'impianto idrico ed elettrico al bene venduto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1667

Massime precedenti Vedi: N. 26485 del 2019 Rv. 655471 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17856 del 22/06/2023** (Rv. **668325 - 01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

M. (CREACO FRANCESCO F.TO) contro M. (GAZZARA ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA

168163 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATI E DONAZIONI IN CONTO DI LEGITTIMA Successione legittima degli eredi legittimari in concorso con un legatario - Insufficienza del "relictum" a soddisfare la quota di riserva di uno o più legittimari - Esperibilità dell'azione di riduzione da parte dei legittimari lesi direttamente contro il legatario - Esclusione - Modificazione in primis delle quote di successione legittima per ridurre ex lege o sanare la lesione ex art. 553 c.c. - Necessità - Fattispecie.

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE In genere.

In caso di successione legittima degli eredi legittimari in concorso con un legatario, ove il "relictum" non sia sufficiente a soddisfare la quota di riserva di uno o più legittimari, l'azione di riduzione contro i destinatari di donazioni o disposizioni testamentarie non è ammessa se non quando la riduzione di diritto delle quote degli altri eredi legittimi non sia sufficiente per reintegrare la riserva dei legittimari, trovando applicazione l' art. 553 c.c.(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, nonostante avesse accertato che parte degli eredi avevano ricevuto donazioni dal "de cuius", aveva ridotto il legato, lasciando ferma in favore dei primi l'intera quota intestata in base al rilievo che le liberalità ricevute erano inferiori rispetto alla rispettiva quota di legittima, così operando in contrasto con l'art. 553 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 561, Cod. Civ. art. 563

Massime precedenti Vedi: N. 35461 del 2022 Rv. 666331 - 02, N. 24310 del 2022 Rv. 665388 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18030 del 23/06/2023** (Rv. **668331 - 01**)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

U. (RUSTICHELLI MONICA) contro F. (ROSSI GIULIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/03/2018

005013 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE Recesso senza preavviso dell'impresa preponente - Condizioni - Causa di improseguibilità del rapporto - Ammissibilità - Clausola risolutiva espressa - Presupposti di validità - Accertamento giudiziale - Inadempimento integrante giusta causa di recesso - Necessità - Parametri valutativi.

In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del

SEZIONE SECONDA

fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Conformi: N. 22246 del 2021 Rv. 662030 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6008 del 2012 Rv. 622285 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18018 del 23/06/2023 (Rv. 668330 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

C. (COLARIZI MASSIMO) contro V.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 07/03/2022

181113 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA DI SOGGIORNO, DI CURA E DI TURISMO (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) Imposta di soggiorno - Soggetto obbligato tenuto alla rivalsa verso il cliente - Gestore del portale telematico per le prenotazioni - Gestore della struttura recettiva - Discrimine - Fattispecie.

Nel caso in cui il gestore di una struttura recettiva si avvalga di un portale telematico per le prenotazioni, ove in base agli accordi contrattuali si preveda che il pagamento dell'imposta debba essere effettuato solo al termine del soggiorno e nelle mani del proprietario-gestore della struttura, è solo costui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, essendo colui che incassa i canoni di locazione ed i corrispettivi e, pertanto, anche l'unico in grado di verificare la sussistenza del presupposto dell'imposta (ossia l'effettivo soggiorno dell'ospite) con conseguente esclusione di tale responsabilità in capo al gestore del portale telematico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 4 com. 1, Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 4 com. 5, Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST., Legge Reg. Piemonte 03/08/2017 num. 13 art. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19654 del 2018 Rv. 649978 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18021 del 23/06/2023 (Rv. 668066 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

T. (TRUSCELLO FABIO) contro T.

Regola competenza

044020 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE Causa ereditaria - Art. 22 c.p.c. - Scioglimento di comunione ereditaria - Nozione ai fini della determinazione della competenza.

Rientrano tra le cause di divisione di eredità, ai sensi dell'art. 22, comma 1, n. 1) c.p.c., e dunque sono di competenza del tribunale del luogo dell'apertura della successione, sia le domande di scioglimento dell'intera comunione ereditaria, sia le domande volte alla divisione di una parte di essa, ovvero di determinati beni compresi per intero nell'eredità, giacché comunque attinenti all'universalità dei rapporti giuridici facenti capo al "de cuius".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 456, Cod. Proc. Civ. art. 22 com. 1 lett. 1

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 11879 del 2022 Rv. 664515 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18061 del 23/06/2023 (Rv. 668332 - 01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

E. (FRAGOMENI GIOVAMBATTISTA) contro T. (MAMBELLI MASSIMO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FORLI', 31/05/2018

011049 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE Appalto - Azione del committente ex art. 1669 c.c. - Danno alle condutture idriche - Fondatezza - Condizioni.

Il danno alle condutture esterne, ove non incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile, non costituisce difetto costruttivo ai sensi dell'art. 1669 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Massime precedenti Vedi: N. 24230 del 2018 Rv. 650645 - 01, N. 11740 del 2003 Rv. 565595 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18027 del 23/06/2023 (Rv. 668353 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

B. (CONTARINO ANTONIO) contro R. (MARINELLI MARINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 21/07/2018

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Opposizione di terzo revocatoria - Conoscenza del dolo o della collusione - Durante la pendenza del giudizio tra le parti colluse - "Dies a quo" per la proposizione dell'opposizione - Dal passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce - Possibilità di un suo intervento "ad opponendum" - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di opposizione di terzo revocatoria, il creditore può venire a conoscenza del dolo o della collusione anche in pendenza del giudizio tra le parti colluse, sicché, in tale ipotesi, è dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce quest'ultimo che decorre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 326, comma 1, e 404, comma 2, c.p.c. per la proposizione dell'opposizione, sempreché il creditore non eserciti il diritto di intervenire volontariamente e tempestivamente "ad opponendum" nel medesimo giudizio, onde far valere le ragioni contrarie all'accoglimento della domanda, a tutela dei suoi interessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo cui il rapporto collusivo, intercorso tra il debitore esecutato e i suoi genitori e concretatosi nella proposizione, da parte di questi ultimi, dell'azione ex art. 2932 c.c. onde ottenere il trasferimento della proprietà del bene ipotecato, era stato conosciuto dalle banche creditrici per avere i genitori allegato copia della relativa domanda nel procedimento per opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326 com. 1, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 20 com. 1 lett. G, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 61

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 2151 del 1983 Rv. 427008 - 01, N. 10116 del 1997 Rv. 508925 - 01, N. 29766 del 2011 Rv. 620744 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18108 del 23/06/2023 (Rv. 668333 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

S. (RIGHI LUCA) contro C. (PAOLI CESARE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 02/07/2020

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Violazione delle distanze nelle costruzioni - Risarcimento del danno - Criteri di determinazione.

In caso di violazione delle distanze, il giudice, nel liquidare in via equitativa il danno, deve indicare, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno, tenendo conto della riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore anche in via presuntiva. Non costituisce parametro per determinare il danno risarcibile la modifica dello stato dei luoghi o la complessità delle opere di ripristino, che sono poste a carico dell'autore della violazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 873, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444

Massime precedenti Vedi: N. 7972 del 2008 Rv. 602777 - 01, N. 19132 del 2013 Rv. 627849 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18137 del 26/06/2023 (Rv. 668068 - 01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA.

L. (MAZZOCCHI EMANUELE CARLO) contro M. (VILLANI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/01/2018

157035 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITU' IN LUOGO DIVERSO Accordo - Forma scritta - Sottoscrizioni delle parti contenute in documenti distinti - Ammissibilità - Condizioni - Collegamento inscindibile tra i documenti - Accertamento di merito - Necessità.

L'accordo per la modifica del tracciato di servitù di passaggio costituita per contratto deve - come per quello di costituzione - essere concluso per iscritto ai sensi dell'art. 1350, n. 4 c.c. e tale requisito può ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui le sottoscrizioni delle parti siano contenute in documenti distinti, ma a condizione che il giudice di merito accerti il collegamento inscindibile tra i documenti tale da evidenziare in modo inequivocabile la formazione dell'accordo in forma scritta, occorrendo, altrimenti, che il contratto per la suddetta modifica si sostanzii autonomamente in un'apposita diversa convenzione stipulata sempre in forma scritta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350 lett. 4, Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1068

Massime precedenti Vedi: N. 14821 del 2018 Rv. 648853 - 01, N. 5919 del 2016 Rv. 639060 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18135 del 26/06/2023** (Rv. **667970 - 01**)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: CHIECA DANILO. Relatore: CHIECA DANILO.

R. (PETTINARI BRUNO) contro B. (NOCCIOLINI GESSICA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AREZZO, 03/05/2018

138051 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO Compenso al consulente incaricato di accertare la capacità reddituale dei coniugi nel giudizio di separazione - Liquidazione - Criteri.

Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio cui, nell'ambito di un giudizio di separazione coniugale, sia stato affidato l'incarico di accertare la capacità reddituale dei coniugi sulla base del mero esame dei dati risultanti dalla documentazione fiscale, contabile e di conservatoria, deve applicarsi non il disposto dell'art. 2 del d.m. 30 maggio 2002, per la perizia o consulenza tecnica in materia contabile e fiscale, bensì il disposto dell'art. 3, per la perizia o consulenza tecnica in materia di valutazione di patrimoni, nonché determinarsi un compenso unitario, anziché un compenso distinto per ogni verifica compiuta, atteso che, nella valutazione dei patrimoni, la pluralità delle verifiche non esclude l'unicità dell'incarico.

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 2, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 3, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 52

Massime precedenti Conformi: N. 24128 del 2013 Rv. 628010 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28766 del 2017 Rv. 646343 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18134 del 26/06/2023** (Rv. **668067 - 01**)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: CHIECA DANILO. Relatore: CHIECA DANILO.

V. (VOLONTERI ANDREA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE VARESE, 18/01/2018

218006 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - IN GENERE Presupposti - Requisiti reddituali - Cumulo con altri familiari - Familiare - Nozione - Convivenza - Rilevanza.

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai fini della determinazione dei requisiti reddituali, deve tenersi conto della somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo dai familiari, da intendersi non soltanto coloro i quali sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui, rilevando un legame affettivo stabile e duraturo, a prescindere dalla coabitazione fisica.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 15 com. 5, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 92

Massime precedenti Vedi: N. 19295 del 2017 Rv. 645339 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18277 del 27/06/2023** (Rv. **668069 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.**
Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

L. (TERRANOVA ANTONELLA) contro A. (GIOSUE' CATALDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 25/11/2020

069001 DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Parcheggio in area recintata - Accessibilità mediante ritiro di biglietto e superamento di sbarra - Avviso di mancanza di custodia - Irrilevanza - Condizioni - Fondamento.

L'offerta al pubblico di parcheggio meccanizzato - relativa ad un'area recintata accessibile mediante ritiro di biglietto e superamento di una sbarra di accesso - ingenera il legittimo affidamento da parte chi vi accede che in essa sia compresa la custodia, cosicché deve ritenersi che nell'oggetto del contratto sia ricompresa la relativa obbligazione, rispetto alla quale risultano irrilevanti eventuali clausole di esonero di responsabilità in capo al gestore del parcheggio contenute nel biglietto di ingresso o nel regolamento affisso all'interno del parcheggio, in quanto tali indicazioni attengono tutte ad una fase diversa e successiva alla conclusione del contratto, che, invece deve individuarsi esclusivamente nel momento in cui l'utente si presenta innanzi alla sbarra di accesso e fa ingresso nell'area di parcheggio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1321

Massime precedenti Vedi: N. 1957 del 2009 Rv. 606394 - 01, N. 9895 del 2021 Rv. 661249 - 01, N. 5837 del 2007 Rv. 595648 - 01, N. 28232 del 2005 Rv. 591329 - 01, N. 3863 del 2004 Rv. 570559 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 18281 del 27/06/2023** (Rv. **667971 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **GRASSO GIUSEPPE.** Relatore: **GRASSO GIUSEPPE.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

P. (ACQUARONE GIUSEPPE) contro S. (ANNONI ERMINIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 16/11/2017

136147 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Ristrutturazione - Sopraelevazione - Innalzamento del colmo del tetto dell'edificio - Nuova costruzione - Modalità di verifica - Fattispecie.

In materia di distanze legali tra edifici, nell'ipotesi di ristrutturazione con sopraelevazione di un fabbricato preesistente, l'altezza del nuovo edificio va calcolata considerando non la linea di gronda, ma quella di colmo, configurandosi una nuova costruzione soltanto se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura; spetta al giudice di merito di volta in volta verificare, in concreto, se l'opera eseguita abbia le anzidette caratteristiche ovvero se, in ipotesi, avendo carattere ornamentale e funzioni meramente accessorie rispetto al fabbricato, vada esclusa dal calcolo delle distanze legali. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto che l'innalzamento al colmo del tetto di 10/20 cm - dovuto a ragioni tecniche, dipendenti dai nuovi materiali utilizzati e dalla coibentazione - non mutava la volumetria della costruzione, costituendo volume tecnico, con esclusione della presenza di una nuova costruzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11049 del 2016 Rv. 639946 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18322 del 27/06/2023** (Rv. **668272 - 01**)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

E. (MAZZULLO GIANFRANCO) contro V. (STANZIONE DIEGO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/12/2020

133115 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE "Actio negatoria servitutis" - Domanda riconvenzionale di servitù - Termine di proposizione - Formulazione con la memoria ex art 183 c.p.c. - Inammissibilità.

157061 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di "negatoria servitutis", l'eccezione riconvenzionale di usucapione del convenuto, in quanto paralizzatrice della domanda principale, deve essere proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, pena l'inammissibilità ove formulata per la prima volta nella memoria contenente le deduzioni istruttorie depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9343 del 1987 Rv. 456514 - 01, N. 20325 del 2021 Rv. 661700 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18445 del 28/06/2023** (Rv. **667972 - 01**)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

O. (PACIFICI STEFANO) contro C. (AMATI FABIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 24/05/2017

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Occupazione usurpativa da parte della pubblica amministrazione - Usucapione del fondo da parte dell'ente occupante - Compatibilità - Fondamento.

125142 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE In genere.

L'occupazione usurpativa di un fondo da parte della P.A. è compatibile con l'usucapione del fondo medesimo da parte dell'ente occupante, in quanto la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo, che connota detta occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, col limite di diritto comune dell'intervenuta usucapione; non rileva, in senso contrario, la facoltà di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, essendo l'acquisto postumo del diritto di proprietà logicamente incompatibile con l'intervenuto acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11147 del 2012 Rv. 623086 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 651 del 2023 Rv. 666632 - 01, N. 21575 del 2011 Rv. 619019 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18428 del 28/06/2023** (Rv. **668070 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)

D. (DI MARIA GIUSEPPE) contro A. (PAVAN ANTONIO)

Regola competenza

026028 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE Compensi professionali per serie indefinita di prestazioni rese a favore di società - Controversia - Clausola di deroga della competenza territoriale - Natura vessatoria - Sussistenza - Conseguenze.

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE In genere.

La clausola predisposta unilateralmente da un'impresa - non rientrante nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese - contenuta in una convenzione volta a regolare una serie indefinita di prestazioni professionali svolte a suo favore da un avvocato ed avente ad oggetto la deroga della competenza territoriale, con indicazione di un foro esclusivo non coincidente con quelli legislativamente individuati, ha natura vessatoria e deve essere approvata per iscritto in forma specifica, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34

Massime precedenti Vedi: N. 12739 del 2017 Rv. 644295 - 01, N. 497 del 2021 Rv. 660177 - 02, N. 8268 del 2020 Rv. 657607 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 18569 del 30/06/2023** (Rv. **668071 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

C. (DE RONZO FABIOLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/03/2020

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata del processo - Domanda di indennizzo - Provvedimenti di decadenza ex art 330 e 333 c.c. - Ammissibilità - Fondamento.

La normativa in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo si applica ai procedimenti "de potestate" - che attengono alla compressione della titolarità della responsabilità genitoriale, ovvero i provvedimenti di decadenza limitativi di cui agli artt. 330 e 333 c.c. - atteso che essi hanno l'attitudine al giudicato "rebus sic stantibus," in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, con conseguente impugnabilità con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, del decreto della Corte d'appello di conferma, modifica o revoca del provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 9691 del 2022 Rv. 664370 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18583 del 30/06/2023** (Rv. **668393 - 01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** Estensore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**
Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

C. (MARTINETTI FAUSTO) contro R. (PIZZARDI MAURA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/05/2018

157020 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA Costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia - Asservimento unilaterale - Ammissibilità.

In tema di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, la regola della reciprocità prevista ex art. 1062, comma 2, c.c., non esclude la configurabilità di situazioni nelle quali l'asservimento assuma, invece, carattere unilaterale, dovendosi valutare, caso per caso, le caratteristiche del vincolo funzionale, o rapporto di subordinazione, esistente tra le porzioni del fondo prima della cessazione della loro appartenenza ad un unico proprietario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1062

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18579 del 30/06/2023** (Rv. **668392 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **FALASCHI MILENA.** Relatore: **FALASCHI MILENA.**

N. (SERAFINI GIANLUIGI) contro B. (SALVADOR ALESSANDRO LUCIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/03/2018

013024 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA Volontà negoziale - Manifestazione - Dichiarazioni delle parti contenute in documenti separati - Scambio di missive con proposta e accettazione di deferimento della controversia ad arbitri - Validità - Fattispecie.

Il requisito della forma scritta "ad substantiam", richiesto per la validità del compromesso e della clausola compromissoria, non postula che la volontà negoziale sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, potendo esso realizzarsi anche con lo scambio delle missive contenenti rispettivamente la proposta e l'accettazione del deferimento della controversia ad arbitri. (Fattispecie relativa ad un contratto di fornitura di olio fondato su un ordine di acquisto seguito da accettazione contenente una clausola di arbitrato irrituale, alla quale aveva fatto seguito la conferma dell'ordine da parte dell'acquirente con espressa menzione di tale clausola).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2256 del 2007 Rv. 595059 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 18675 del 03/07/2023** (Rv. **668394 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **GRASSO GIUSEPPE.** Relatore: **GRASSO GIUSEPPE.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

C. (LUCCARELLI PAOLO) contro C. (PALMISANO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/12/2019

SEZIONE SECONDA

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Fattispecie ex art. 190 bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58 del 1998 - Evento del "grave pregiudizio per la tutela degli investitori" - Pregiudizio concreto - Esclusione - Pericolo astratto di pregiudizio - Fondamento.

In tema di intermediazione finanziaria, la fattispecie d'illecito di cui all'art. 190 bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58 del 1998, essendo posta a presidio della tutela del risparmiatore dal pericolo astratto di pregiudizio, non richiede che sia provato il danno da esso concretamente subito, sicché, ai fini della punibilità, è sufficiente dimostrare la potenziale pericolosità della condotta, la quale deve essere improntata a correttezza e trasparenza, onde evitare detto rischio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190 bis com. 1 lett. A), Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 36 art. 70, Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33596 del 2021 Rv. 663105 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18676 del 03/07/2023 (Rv. 668395 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

Q. (ESPOSITO ANTONIO) contro N. (SANTUORI CRESCENZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/09/2019

136287 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - POSIZIONI SOGGETTIVE DEL PRIVATO Regolamento edilizio - Prescrizione di distanza minima tra fabbricati anche nel caso in cui siano interposte strade o aree pubbliche - Previsione non integrativa delle disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato - Conseguenze - Esclusione della riduzione in pristino.

In tema di rapporti di vicinato, la tutela della riduzione in pristino nel caso di violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni contenute in leggi speciali e in regolamenti edilizi locali è accordata solo quando le disposizioni violate abbiano carattere integrativo delle norme del codice civile e si riferiscano a edifici non confinanti con vie o piazze pubbliche, con la conseguenza che, in relazione a questi ultimi, la riduzione in pristino è esclusa nel caso in cui la distanza tra essi è inferiore a quella stabilita nei regolamenti edilizi locali.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9, Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5204 del 2008 Rv. 602240 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18801 del 04/07/2023 (Rv. 668397 - 01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

A. (ALLAMPRESE MICHELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE Patrocinio a spese dello Stato - Accesso - Mancata indicazione numerica della situazione

SEZIONE SECONDA

reddituale - Revoca - Obbligatorietà - Esclusione - Attivazione dei poteri officiosi d'indagine da parte del giudice, anche in sede di opposizione alla revoca - Necessità - Fattispecie.

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la mancata indicazione numerica della situazione reddituale nell'autodichiarazione da allegare all'istanza di ammissione al beneficio non costituisce di per sé motivo di revoca dell'ammissione disposta in via provvisoria, dovendo il giudice - anche in sede di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - attivare i poteri istruttori officiosi in relazione alla determinazione non solo del "quantum", ma anche dell'"an". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato l'ordinanza del giudice di merito che aveva rigettato il ricorso in opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in via provvisoria dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, evidenziando che nella sezione ove andavano indicati i redditi, la ricorrente non aveva indicato alcuna cifra espressa in numeri, limitandosi a dichiarare "vivo con i miei genitori che mi sostengono economicamente").

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 com. 3 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 123, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 127 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136

Massime precedenti Vedi: N. 23133 del 2021 Rv. 662071 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18797 del 04/07/2023 (Rv. 668396 - 01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

O. (SANSONETTI GABRIELE) contro B. (TURRIN LUCA)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PORDENONE, 21/02/2018

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Domanda di liquidazione del compenso - Ausiliari del giudice - Novero - Art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Termine di decadenza - Fondamento.

In tema di spese di giustizia, la previsione del secondo comma dell'art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui la domanda di liquidazione delle spettanze deve essere presentata a pena di decadenza entro cento giorni dal compimento delle operazioni, rispondendo ad un canone di razionale scansione dei tempi procedurali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio, opera per tutti gli ausiliari del magistrato, ovvero per il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato può nominare a norma di legge.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 71 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4373 del 2015 Rv. 634664 - 01, N. 22030 del 2018 Rv. 650072 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18814 del 04/07/2023** (Rv. **668398 - 01**)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

T. (CIMINO MAURO) contro T. (MARANO PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/11/2017

168191 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - OGGETTO - DONAZIONE Donazioni - Somme erogate in più occasioni dal "de cuius" alla figlia convivente - Soggezione alla collazione ereditaria e all'azione di riduzione - Condizioni - Accertamento sulle ragioni delle elargizioni, se determinate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla convivenza e dal legame parentale - Necessità.

Al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all'obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla "de cuius" durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 742, Cod. Civ. art. 555

Massime precedenti Vedi: N. 12477 del 2004 Rv. 574274 - 01, N. 9379 del 2020 Rv. 657703 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 18998 del 05/07/2023** (Rv. **668593 - 01**)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: MOCCI MAURO. Relatore: MOCCI MAURO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

B. (MASSAROTTO PIETRO) contro N.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/08/2021

187028 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE Vendita di "aliud pro alio" - Successiva alienazione del bene da parte dell'acquirente - Preclusione dell'azione di risoluzione ex art. 1492, comma 3, c.c. - Esclusione - Fondamento.

187046 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA In genere.

Alla vendita di "aliud pro alio" non si applica la disposizione dettata dall'art. 1492, comma 3, c.c., con riferimento alla compravendita di cosa affetta da vizi, con la conseguenza che la successiva alienazione a terzi del bene da parte dell'acquirente non preclude la proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento secondo la disciplina generale di cui all'art. 1453 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492 com. 3, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 28069 del 2021 Rv. 662445 - 01, N. 2429 del 2018 Rv. 647789 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 19010 del 05/07/2023** (Rv. **668545 - 01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.** P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE.** (Conf.)

B. (ARTESE STEFANO) contro C. (MARGIOTTA STEFANO)

Regola competenza

135007 PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI Provvedimenti disciplinari emessi dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - Impugnazione - Tribunale competente.

La competenza in ordine all'impugnazione delle decisioni emesse dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi dell'art. 55 della l. n. 139 del 2005 appartiene al tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio territoriale che ha adottato l'originario provvedimento disciplinare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139 art. 32, Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139 art. 55

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30785 del 2011 Rv. 620141 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 19900 del 12/07/2023** (Rv. **668399 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **CAPONI REMO.** Relatore: **CAPONI REMO.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Diff.)

S. (CESCHINI ROBERTA) contro B. (VALLONE MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/09/2017

133074 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO Atti prodromici al processo formati all'estero - Procura alle liti o a rappresentanti processuali e relative certificazioni di autenticità redatte in lingua diversa dall'italiano - Produzione in giudizio di traduzione in italiano da parte di un esperto - Necessità - Esclusione - Condizioni.

In materia di atti prodromici al processo (quali in particolare gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni), redatti in lingua diversa dall'italiano, discende dal principio della facoltatività della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (art. 123 c.p.c.) che la contestuale produzione di traduzione in lingua italiana non integra requisito di validità dell'atto, laddove il giudice sia in grado di compiere da sé la traduzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 123, Cod. Proc. Civ. art. 122 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67

Massime precedenti Difformi: N. 11165 del 2015 Rv. 635466 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8620 del 1996 Rv. 499868 - 01

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 5592 del 2020 Rv. 657197 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 19901 del 12/07/2023** (Rv. **668414 - 01**)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ORILIA LORENZO. Relatore: ORILIA LORENZO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

T. (CUCCHIARA IGNAZIO) contro T. (CESALI MASSIMILIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/12/2017

157095 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - ESENZIONI Insedimento produttivo - Esenzione da servitù coattiva di passaggio - Esclusione - Fondamento.

In materia di servitù di passaggio coattivo, l'insediamento produttivo non rientra nell'esenzione di cui all'art. 1051, comma 4, c.c. (che esenta da detta servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti), atteso che la predetta disposizione contiene un'elencazione tassativa che trova la sua "ratio" nell'esigenza di tutelare l'integrità delle case di abitazione e delle pertinenze che le rendono più comode.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051 com. 4

Massime precedenti Difformi: N. 3097 del 1987 Rv. 452191 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9116 del 2012 Rv. 622638 - 01, N. 17156 del 2019 Rv. 654341 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 20104 del 13/07/2023** (Rv. **668400 - 01**)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

R. (FAZIO DOMENICO) contro Z. (ZUCCONI GALLI FONSECA ADRIANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/03/2018

097189 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE Soppressione delle U.S.L. - Debiti maturati successivamente alla data della loro estinzione (1° luglio 1994) - A carico delle gestioni stralcio liquidatorie istituite presso le Regioni - Esclusione - Fondamento.

In seguito alla soppressione delle U.S.L., la Regione, in qualità di loro successore "ex lege", è obbligata per i soli debiti sorti anteriormente alla data della loro estinzione, ossia fino al 1° luglio 1994, i quali, alla stregua della disciplina transitoria delineata dagli artt. 2, comma 14, l. n. 549 del 1995, e 6, comma 1, l. n. 724 del 1994, sono da essa assunti attraverso apposite gestioni stralcio, restando irrilevante che l'accertamento della posizione debitoria delle soppresse unità locali dovesse essere effettuato entro il 31 dicembre 1994.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4392 del 2017 Rv. 643129 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 20066 del 13/07/2023** (Rv. **668594 - 02**)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

S. (GOBBI LUISA) contro C. (CASAGRANDE PIERLUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/01/2017

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE Diritto di prelievo ex art. 195 c.p.c. - Denaro personale dei coniugi - Oneri probatori - Presupposti - Condizioni.

Ai fini dell'esercizio del diritto di prelievo di cui all'art. 195 c.c., la prova del carattere personalissimo del denaro e, quindi, il superamento della presunzione del carattere comune del denaro che residua dopo lo scioglimento della comunione tra i coniugi esige che sia data la prova non solo dell'origine personale del denaro, ma anche che esso sia stato conservato e non utilizzato per i bisogni della famiglia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 195, Cod. Civ. art. 197

Massime precedenti Vedi: N. 7437 del 1994 Rv. 487741 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 20138 del 13/07/2023** (Rv. **668548 - 01**)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

R. (MOBIGLIA ALESSANDRO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/01/2022

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Azione di riduzione della legittima - Deduzione delle donazioni ricevute dall'attore - Natura di eccezione in senso lato - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio ed anche in appello - Sussistenza - Condizioni.

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di riduzione in materia ereditaria, la deduzione, da parte del convenuto, della necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall'attore, costituisce eccezione in senso lato e, come tale, il suo rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione di parte, ma è ammissibile anche d'ufficio ed in grado di appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 713 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26858 del 2013 Rv. 629113 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 28272 del 2018 Rv. 651381 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26741 del 2017 Rv. 645959 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 20153 del 13/07/2023** (Rv. **668401 - 01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.** P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA.** (Diff.)

B. (ROMITO RODOLFO) contro G. (GOLLIN GIANFRANCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 08/11/2018

026028 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE Liquidazione onorari di avvocato - Art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Ordinanza dichiarativa di incompetenza in relazione al foro del consumatore - Omessa statuizione sulle spese - Ricorso straordinario per cassazione sull'omessa pronuncia sulle spese - Ammissibilità - Adesione della controparte all'eccezione di incompetenza - Irrilevanza.

Nell'ambito del procedimento avente ad oggetto le controversie in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, disciplinato dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro l'ordinanza che, declinando la competenza in favore del foro del consumatore, ometta di pronunciarsi sulle spese, attesa la sua decisorietà e irrevocabilità, senza che rilevi l'adesione della controparte all'eccezione di incompetenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 1848 del 2022 Rv. 663857 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 20076 del 13/07/2023** (Rv. **668546 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **CARRATO ALDO.** Relatore: **CARRATO ALDO.** P.M. **CENICCOLA ALDO.** (Conf.)

C. (SCARCELLA ATTILIO) contro V. (FORLINI GIULIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/06/2017

133025 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - DI CONDANNA Avvocato esercente fuori circoscrizione - Elezione di domicilio nel luogo sede dell'ufficio giudiziario adito - Necessità - Omissione - Elezione di domicilio "ex lege" presso la cancelleria di tale giudice - Modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c. apportate dalla legge n. 183 del 2011 - Conseguenze.

133071 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO In genere.

L'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte territoriale, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della l. n. 183 del 2011, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del cit. art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 366, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Legge 12/11/2011 num. 183 art. 25

Massime precedenti Conformi: N. 21335 del 2017 Rv. 645702 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 14878 del 2023 Rv. 667807 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 20066 del 13/07/2023 (Rv. 668594 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

S. (GOBBI LUISA) contro C. (CASAGRANDE PIERLUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/01/2017

082227 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - DIVISIONE Spese e investimenti per il patrimonio comune - Obbligo di restituzione - Configurabilità - Denaro personale impiegato per l'acquisto di un bene caduto in comunione - Restituzioni - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ai sensi dell'art. 192, terzo comma, c.c., devono essere restituiti solo gli importi impiegati in spese ed investimenti per il patrimonio comune già costituito, ma non il denaro personale impiegato per l'acquisto di beni che concorrono a formare la comunione, trovando, in tale ipotesi, applicazione l'art. 194, comma primo, c.c., secondo il quale all'atto dello scioglimento l'attivo ed il passivo devono essere ripartiti in quote uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi. (Fattispecie in tema di acquisto di partecipazioni societarie avvenuto dopo il matrimonio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 178, Cod. Civ. art. 179, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Civ. art. 192, Cod. Civ. art. 194

Massime precedenti Conformi: N. 19454 del 2012 Rv. 624331 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20091 del 13/07/2023 (Rv. 668547 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: POLETTI DIANORA. Relatore: POLETTI DIANORA.

D. (RICCIARDI VALERIO) contro D. (RICCIARDI DARIO ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/11/2016

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Accertamento dell'usucapione in danno di più proprietari - Rigetto della domanda - Impugnazione della parte soccombente per violazione dell'integrità del contraddittorio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In caso di accertamento dell'usucapione in danno di più proprietari, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell'integrità del contraddittorio, dal soccombente che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i comproprietari e senza sollecitare al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, stante l'irrelevanza per lo stesso della non opponibilità della pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi e l'assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1158, Costituzione art. 111

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 24071 del 2019 Rv. 655360 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20248 del 14/07/2023 (Rv. 668402 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

B. (MENTI STEFANO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/02/2022

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Riunione di cause identiche - Autonomia delle cause - Decadenze processuali verificatesi nel primo giudizio - Superamento attraverso la trattazione del secondo giudizio - Esclusione - Fondamento.

Le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa. Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 273

Massime precedenti Conformi: N. 24529 del 2018 Rv. 651137 - 02

Sez. 2 - , Sentenza n. 20266 del 14/07/2023 (massima provvisoria)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

C. (MAZZA LUCIO LIBERO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 05/10/2018

026035 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI Art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933 - Condizione ostativa alla sua applicazione - Liquidazione delle spese in sede giudiziale.

In caso di transazione del giudizio, non sussiste la responsabilità solidale delle parti al pagamento degli onorari degli avvocati, prevista dall'art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933, solo se la decisione contenga una statuizione del giudice sulla liquidazione delle spese senza che, invece, rilevi la ragione della definizione della causa (per cessazione della materia del contendere o per abbandono), poiché il presupposto per l'applicazione dell'art. 68 cit. è proprio l'esistenza di un accordo che sottragga al giudice anche la pronuncia sulle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 91, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68

Massime precedenti Conformi: N. 21209 del 2015 Rv. 637436 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 20282 del 14/07/2023** (Rv. **668334 - 01**)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

P. (PASANISI BERNARDINO) contro S. (PERCOLLA GIOVANNI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 28/12/2016

046098 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO Obbligazione contratta dal condominio nell'interesse comune di tutti i partecipanti - Azione di condanna - Soccombenza del condominio - Legittimazione ad impugnare del singolo condòmino - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In caso di obbligazione contratta dal condominio nell'interesse di tutti i partecipanti (nella specie, relativa al pagamento delle spettanze dell'amministratore), alla quale abbia fatto seguito la condanna del condominio al pagamento delle stesse, il singolo condòmino non è legittimato ad impugnare la relativa decisione, trattandosi di obbligazione funzionale al soddisfacimento delle esigenze collettive della comunità condominiale, strutturate sulla base di un interesse plurimo e solo mediatamente individuale, senza alcuna correlazione immediata con l'interesse esclusivo di uno o più condòmini, con la conseguenza che la legittimazione ad agire e, quindi, anche ad impugnare, spetta in via esclusiva all'amministratore nominato dall'assemblea, ai sensi dell'art. 1131 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131

Massime precedenti Vedi: N. 15567 del 2018 Rv. 649093 - 01, N. 40857 del 2021 Rv. 663396 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10934 del 2019 Rv. 653787 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 20273 del 14/07/2023** (Rv. **668549 - 01**)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

G. (MANZIONE MASSIMO) contro C. (DI IESU RAIMONDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 28/02/2018

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Sentenza - Dispositivo - "Interessi dovuti come per legge" - Riferimento agli interessi dovuti ex art. 1284 c. c. - Riferimento agli interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 - Esclusione - Fondamento.

Ove il giudice del merito non abbia specificamente indicato quale specie di interessi legali siano stati applicati, limitandosi alla generica qualificazione in termini di "interesse legale" o "di legge", si devono intendere dovuti solamente gli interessi previsti dall'art. 1284 c.c., essendo quest'ultima norma di portata generale rispetto alla quale le altre varie ipotesi di interessi contemplate dalla legge hanno natura speciale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22457 del 2017 Rv. 645770 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 20266 del 14/07/2023** (massima provvisoria)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **PAPA PATRIZIA**. Relatore: **PAPA PATRIZIA**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

C. (MAZZA LUCIO LIBERO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 05/10/2018

026035 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI Art. 68 r.d.l. n. 1578/33 - Estensione della solidarietà nel caso di definizione bonaria della controversia - Ai palmari pattuiti con il proprio cliente - Esclusione - Fondamento.

La tutela speciale assicurata dall'art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933 concerne soltanto quei diritti che ineriscono al rapporto processuale e dei quali avrebbe potuto rispondere, in mancanza di transazione e in ipotesi di soccombenza, la controparte non assistita. Gli ulteriori diritti che si fondano nel particolare rapporto convenzionale intercorso tra cliente e patrono - e, perciò, anche il cosiddetto palmario - sono invece estranei alla speciale tutela dell'art. 68 e per la loro tutela l'avvocato, anche in caso di definizione bonaria della controversia, non può che rivolgersi al proprio cliente.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68

Massime precedenti Vedi: N. 184 del 2018 Rv. 646666 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 20460 del 17/07/2023** (Rv. **668404 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

A. (MARTINI ROBERTO) contro G. (RUFINI ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/12/2017

011047 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DEL COMMITTENTE Risoluzione per inadempimento del committente - Diritto dell'appaltatore alle restituzioni - Restituzione in natura - Impossibilità - Restituzione per equivalente - Criterio determinativo - Corrispettivo pattuito inclusivo della revisione prezzi ove pattizia.

In tema di risoluzione del contratto di appalto privato, qualora la risoluzione consegua all'inadempimento del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l'appaltatrice si è determinata a concludere il contratto, comprensivo dell'importo dovuto per revisione prezzi se pattiziamente previsto, che fa parte del corrispettivo pattuito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1655

Massime precedenti Conformi: N. 738 del 2007 Rv. 594825 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 20449 del 17/07/2023** (Rv. **668483 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

C. (MOSCARINI GIOVANNI ERCOLE) contro P. (DI CATALDO VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/10/2017

SEZIONE SECONDA

058239 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISIONE PER LESIONE Lesione "ultra dimidium" - Accertamento - Preliminare di compravendita immobiliare - Consegna anticipata del bene - Attribuzione alla promittente acquirente dei canoni di locazione - Rilevanza.

Il vizio genetico che legittima la (possibile) rescissione per lesione (nel concorso di tutte le altre condizioni) è posto a tutela dell'equilibrio tra le prestazioni, rispetto al quale rileva il valore delle stesse al momento della stipula contrattuale quale risultante da tutte le pattuizioni che concernono il prezzo e, quindi, anche di quelle (pur se solo accessorie) che determinano una maggiore fruttuosità del bene che ne costituisce l'oggetto. Ne consegue che ai fini per stabilire se un contratto preliminare di compravendita immobiliare sia rescindibile per lesione "ultra dimidium" rilevano altresì le pattuizioni in forza delle quali venga disposta in favore del promissario acquirente l'immediata immissione nel possesso del bene, all'atto della stipula del preliminare - rispetto alla data della conclusione del contratto definitivo - con conseguente attribuzione del diritto di goderne e, quindi, di percepire i canoni di locazione, tale da incidere in senso (negativo per una parte e positivo per l'altra) sull'equilibrio tra le prestazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1447, Cod. Civ. art. 1448

Massime precedenti Vedi: N. 3176 del 2011 Rv. 616777 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 20447 del 17/07/2023 (Rv. 668403 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **CARRATO ALDO.** Relatore: **CARRATO ALDO.** P.M. **CENICCOLA ALDO.** (Conf.)

M. (NUNZIANTE MAURIZIO) contro I. (NOTARO MATTEO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/09/2017

136203 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - NORMALE TOLLERABILITA' Immissioni acustiche intollerabili - Protezione acustica di cui alla legge quadro n. 447 del 1999 e d.p.c.m. 5 dicembre 1997 - Ambienti di stessa unità abitativa - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze in merito alla valutazione dei parametri da rispettare.

In tema di inquinamento acustico, i valori e le prescrizioni di cui alla l. n. 447 del 1995 e al d.p.c.m. del 5 dicembre 1997 sono volti a garantire la protezione acustica di ciascuna distinta unità immobiliare o non anche quella relativa a ciascun vano all'interno di quest'ultima, di talché l'indice di valutazione del potere fonoisolante apparente che caratterizza la capacità di un elemento divisorio di abbattere il rumore, opera soltanto quando tale elemento sia posto in opera tra due locali appartenenti a distinte unità immobiliari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Legge 26/10/1995 num. 447 art. 1, Legge 26/10/1995 num. 447 art. 2, Legge 26/10/1995 num. 447 art. 3, DPCM 05/12/1995

Massime precedenti Vedi: N. 23754 del 2018 Rv. 650628 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20888 del 18/07/2023 (Rv. 668489 - 02)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.**

A. (TONONI ALESSANDRA) contro C. (PAOLETTI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/10/2017

SEZIONE SECONDA

046152 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Ascensore - Ripartizione delle spese - Delibera di esecuzione di precedente nulla - Annullabilità - Fondamento - Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda riconvenzionale dell'opposto- Necessità.

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

Le delibere dell'assemblea di condominio che ripartiscano le spese dando esecuzione a un criterio illegittimamente adottato in una precedente delibera nulla, sono annullabili e non nulle per propagazione, in quanto non volte a stabilire o modificare per il futuro le regole di suddivisione dei contributi previste dalla legge o dalla convenzione, ma in concreto denotanti una violazione di dette regole, di tal che la loro invalidità può essere sindacata dal giudice nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi solo se dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento nel termine previsto dall'art. 1137 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9839 del 2021 Rv. 661084 - 03

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20888 del 18/07/2023 (Rv. 668489 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

A. (TONONI ALESSANDRA) contro C. (PAOLETTI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/10/2017

046152 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Ascensore - Unità immobiliare adibita ad ufficio - Utilizzo più intenso del bene comune - Deroga al riparto dei costi di manutenzione ex art. 1124 c.c. - Delibera adottata a maggioranza - Nullità - Applicabilità dell'art. 1123, comma 2, c.c. - Esclusione.

E' nulla la deliberazione dell'assemblea di condominio approvata a maggioranza con cui si stabilisca, per una unità immobiliare adibita ad uso ufficio ed in ragione dei disagi da essa provocati, un incremento forfetizzato della quota di contribuzione alle spese di gestione dell'impianto di ascensore, sul presupposto della più consistente utilizzazione, rispetto agli altri, del bene comune, in quanto la modifica del criterio legale dettato dall'art. 1124 c.c. (il quale già consente di tener conto del più intenso uso in proporzione all'altezza dei piani) richiede il consenso di tutti i condomini, e perciò una convenzione, non essendo comunque applicabile alle spese per il funzionamento dell'ascensore il criterio di riparto in base all'uso differenziato previsto dal secondo comma dell'art. 1123 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1124

Massime precedenti Vedi: N. 14697 del 2015 Rv. 635900 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 20888 del 18/07/2023** (Rv. **668489 - 03**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.**

A. (TONONI ALESSANDRA) contro C. (PAOLETTI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/10/2017

046073 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO Dichiarazione di invalidità del rendiconto - Effetti sui successivi rendiconti - Sussistenza.

Ove sia dichiarata l'invalidità di un rendiconto che abbia suddiviso le spese facendo applicazione di un criterio convenzionale illegittimo, sorge in sede di predisposizione dei rendiconti per gli esercizi successivi l'onere per l'amministratore di tener conto delle ragioni di detta invalidità, ovvero di correggere i bilanci successivi a quello annullato, sottoponendo quelli rettificati nuovamente all'approvazione dell'assemblea.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130 bis

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 20896 del 18/07/2023** (Rv. **668405 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **CAPONI REMO.** Relatore: **CAPONI REMO.**

V. (PIZZUTELLI GIUSEPPE) contro V. (COCCIA CLAUDIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/06/2018

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Procura speciale - Procura rilasciata su atto congiunto su supporto cartaceo o digitale al ricorso - Nullità - Esclusione - Limiti.

In tema di giudizio di legittimità, la nullità della procura speciale - rilasciata nella specie su atto congiunto al ricorso - è determinata dal contestuale ricorrere di quattro circostanze: riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito; mancanza della indicazione della data; mancanza della indicazione del numero e dell'anno del provvedimento impugnato; mancanza di una proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36057 del 2022 Rv. 666374 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 20905 del 18/07/2023** (Rv. **668550 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.** Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

U. (URRU GIOVANNA MARIA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ORISTANO, 10/01/2019

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento ex art 342 bis e ter c.c. - Natura contenziosa - Sussistenza - Liquidazione.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento avente ad oggetto un ordine di protezione in ambito familiare ha natura contenziosa, con conseguente applicazione, ai fini della

SEZIONE SECONDA

determinazione del compenso del difensore, delle tabelle relative ai giudizi ordinari innanzi ai tribunali, che prevedono la separazione per fasi, e non già delle tabelle relative ai procedimenti di volontaria giurisdizione, che individuano una voce di compenso unica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 342 bis, Cod. Civ. art. 342 ter, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20884 del 18/07/2023 (Rv. 668485 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.

M. (PASSARO PIERPAOLO) contro G. (FALVO D'URSO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/01/2017

138262 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE Giudizio di rilevanza della prova - Prova testimoniale - Valutazione sulla base di riscontri documentali - Rilevanza - Esclusione - Contenuto dei capitoli di prova - Rilevanza - Fattispecie.

Il giudizio di rilevanza della prova non può essere condizionato dalla mancanza di riscontri documentali dei fatti da accertare, ma va effettuata esclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai termini della controversia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, senza ammettere l'interrogatorio formale della resistente, aveva respinto la domanda di usucapione per l'assenza di elementi documentali che confermassero l'esercizio del possesso per la relativa durata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 230, Cod. Civ. art. 2733

Massime precedenti Vedi: N. 2977 del 2019 Rv. 652433 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 20900 del 18/07/2023 (Rv. 668490 - 02)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

C. (BALDELLI LAURA GIUSEPPINA) contro P. (GAETANO NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/04/2018

099001 IMPRESA - IN GENERE Costituzione di società ex art. 26 del d.lgs. n. 406 del 1991 - Responsabilità della società capogruppo o mandataria per le obbligazioni assunte dalla società costituita per l'esecuzione dei lavori - Sussistenza - Fondamento.

In caso di costituzione da parte di un'associazione temporanea di imprese di una società, anche consortile, per l'esecuzione totale o parziale dei lavori ex art. 26 del d.lgs. n. 406 del 1991, delle obbligazioni assunte dalla società costituita per l'esecuzione dei lavori risponde non solo la società medesima, entro i limiti del proprio capitale, ma anche, in presenza dei presupposti di operatività dell'art. 13, comma 2, l.n. 109 del 1994, la capogruppo o mandataria, in quanto la limitazione di responsabilità di cui gode la società costituita ex art. 26, d.lgs. n. 406 del 1991 non vale ad escludere l'ulteriore specifica forma di responsabilità contemplata dalla legge a favore di subappaltanti e fornitori.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 26

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 15863 del 2020 Rv. 658364 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 20900 del 18/07/2023 (Rv. 668490 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**
Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO.*
(Conf.)

C. (BALDELLI LAURA GIUSEPPINA) contro P. (GAETANO NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/04/2018

099001 IMPRESA - IN GENERE Cessione o surroga nel credito - Possibilità di far valere la responsabilità di cui all' art. 13, comma 2, della l. n. 109 del 1994 - Sussistenza - Fondamento.

La responsabilità contemplata dall'art. 13, comma 2, l. n. 109 del 1994 nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori può essere fatta valere anche dal terzo cui l'impresa subappaltante o fornitrice abbia ceduto il proprio credito o che abbia a sé surrogato, in quanto la cessione e la surroga determinano una modificazione del lato attivo dell'obbligazione, senza che ciò comporti un'applicazione estensiva del medesimo art. 13.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 13 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292

Massime precedenti Vedi: N. 15863 del 2020 Rv. 658364 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21280 del 19/07/2023 (Rv. 668595 - 01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:*
CRISCUOLO MAURO.

A. (ROMANI ERICA) contro G.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/11/2019

023043 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - COMITATI - IN GENERE Acquisto di un bene con fondi del comitato - Finalità dell'acquisto - Rilevanza - Obbligo di trasferire il bene ad un determinato soggetto - Ammissibilità.

Ai sensi dell'art. 40 c.c., l'organizzatore, il quale abbia in precedenza acquistato a proprio nome un bene immobile con fondi del comitato, è tenuto a fare quanto necessario per assicurare l'attuazione della finalità in vista della quale avvenne l'acquisto, ben potendosi, quindi, individuare anche un obbligo di trasferire il bene ad un determinato soggetto, discendendo tali obblighi fiduciariamente dalla qualità di organizzatore-organo, e ciò anche in assenza di un atto scritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 40, Cod. Civ. art. 39, Cod. Civ. art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 3898 del 1986 Rv. 446726 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21096 del 19/07/2023** (Rv. **668552 - 01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (IMPARATO GENNARO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LUCCA, 19/09/2018

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Requisiti reddituali - Momento rilevante - Pendenza del processo - Rilevanza.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della revoca per superamento dei limiti di reddito, assumono rilievo eventuali variazioni intervenute durante tutta la durata del processo e fino alla sua definizione non essendo, al contrario, richiesto che il relativo accertamento sia avvenuto pendente lite o sulla base dei soli elementi acquisiti o intervenuti in corso di causa, salvo il potere del giudice di individuare il momento a partire dal quale la revoca deve avere effetto.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15458 del 2020 Rv. 658734 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21094 del 19/07/2023** (Rv. **668551 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.**

G. (CAMI PIETRO) contro C. (RISICA FRANCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 10/05/2018

046118 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE Spese per la conservazione e godimento delle parti comuni - Spese per ristrutturazione, innovazione e per manutenzione straordinaria - Momento rilevante per l'imputazione - Differenze - Soggetto tenuto alla contribuzione - Individuazione - Criterio.

L'obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, nonché per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, sorge già nel momento del compimento dell'attività di gestione (e dunque nei confronti di chi sia condomino in tale epoca), e non invece nel momento successivo in cui le stesse spese siano poi approvate e ripartite in sede di consuntivo. Quanto, invece, alle spese per l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione delle parti comuni, esse gravano su chi sia condomino al momento dell'approvazione delle delibere che abbiano approvato l'intervento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15547 del 2017 Rv. 644730 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21329 del 19/07/2023** (Rv. **668554 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.**

C. (TEDOLDI ALBERTO) contro C. (BOZZI ITALO)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 07/11/2022

SEZIONE SECONDA

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Condominio - Clausola arbitrale avente ad oggetto le controversie tra condomini relative all'interpretazione e alla esecuzione del regolamento condominiale - Ambito - Controversie tra condomino e condominio - Applicabilità - Fondamento.

La clausola compromissoria per arbitrato rituale contenuta nel regolamento di condominio, con la quale vengono deferite ad arbitri le controversie tra condomini relative all'interpretazione e alla esecuzione del regolamento condominiale, deve essere interpretata, in assenza di volontà contraria, nel senso che rientrano in detta competenza tutte le cause connesse con l'operatività del regolamento stesso e, dunque, anche il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo intimato dall'amministratore per la riscossione dei contributi approvati dall'assemblea, ai sensi degli artt. 1130, n. 3, c.c. e 63, comma 1, disp. att. c.c. Tale clausola, peraltro, non introduce una deroga a tali norme, di talché essa non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per le spese (ferma restando la facoltà per il condomino intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione), né il citato art. 63, comma 1, pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Civ. art. 808, Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6909 del 2015 Rv. 634958 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21230 del 19/07/2023 (Rv. 668484 - 01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

T. (AFFANNATO GIUSEPPE) contro T. (NOTARIALE CLAUDIA)

Rigetta, TRIBUNALE MACERATA, 24/07/2018

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Giudizio di cassazione - Interesse ad impugnare - Perseguimento di un risultato pratico favorevole - Necessità - Conseguenze - Denuncia errore di diritto - Autosufficienza de ricorso - Indicazione della situazione fattuale da valutare - Sussistenza - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione, l'interesse a impugnare discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, sicché è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso, correlato all'estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto, indicando in maniera adeguata la situazione fattuale della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice "a quo", asseritamente erronea. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità della censura afferente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 c.c. in relazione ad alcune clausole contrattuali, in quanto il ricorrente non ne aveva riportato il contenuto - peraltro assente anche nella sentenza impugnata - onde consentire di valutarne la natura vessatoria esclusa dal Tribunale, essendo l'elencazione di cui alla citata disposizione soggetta a interpretazione estensiva e non analogica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14279 del 2017 Rv. 644642 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9888 del 2016 Rv. 639725 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21429 del 19/07/2023** (Rv. **668555 - 01**)

Presidente: GRASSO GIUSEPPE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.

G. (RANIA LEONARDO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COSENZA, 17/02/2020

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Giudizio di separazione consensuale o divorzio congiunto - Difensore di una sola parte - Liquidazione - Riduzione per la difesa di più parti - Esclusione - Fondamento.

Nei procedimenti di separazione e divorzio congiunti, il difensore che assiste una sola parte ha diritto all'intero compenso liquidato, senza riduzione del compenso al 50% applicabile alla difesa di più parti ad opera di un unico difensore, in quanto la circostanza che i coniugi accedano al giudizio sulla base di un accordo consensuale non comporta l'assenza di interessi contrastanti.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 3, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 130 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 131 CORTE COST.

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21434 del 19/07/2023** (in fase di attribuzione Rv.)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

D. (ESPOSITO CIRO) contro A. (PISCIONE LUCA)

Rigetta, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 17/10/2019

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE "Reati in contratto" - Contratto concluso per effetto diretto del reato di abuso d'ufficio - Violazione di disposizioni di ordine pubblico - Conseguenza - Nullità.

Il contratto d'opera concluso tra un pubblico ufficiale e un professionista in violazione delle specifiche regole previste dalla legge per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, che procuri intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale, esprime una volontà negoziale "contra legem", ed è perciò nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. per contrasto con norma imperativa (art. 323 c.p.), in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418, Cod. Pen. art. 323

Massime precedenti Vedi: N. 18016 del 2018 Rv. 649587 - 01, N. 17959 del 2020 Rv. 658946 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21287 del 19/07/2023** (Rv. **668553 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** Estensore: **TRAPUZZANO CESARE.** Relatore: **TRAPUZZANO CESARE.**

A. (BENZI STEFANO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/07/2019

058237 CONTRATTI IN GENERE - SCIoglimento DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE Recesso "ad nutum" - Recesso fondato su presunto inadempimento della controparte - "Multa poenitentialis" - Riconoscimento - Esclusione - Fondamento.

La clausola contrattuale contenente una "multa poenitentialis", a fronte della convenzionale attribuzione ad uno dei contraenti dello "ius poenitendi", non sottrae il rapporto obbligatorio alla disciplina generale, sicché deve escludersi il diritto alla percezione della multa se il contraente onerato prova che il suo recesso è giustificato, in relazione alla formulata "exceptio inadimpleti contractus" dall'inadempimento dell'altra parte. Ciò comporta altresì che in caso di esercizio del diritto di recesso, a fronte di un inadempimento che poi si riveli non integrato, non è possibile la conversione del diritto potestativo indebitamente esercitato per tale ipotizzato inadempimento in un recesso unilaterale esercitato "ad nutum" ex art. 1373 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1373

Massime precedenti Vedi: N. 4838 del 2018 Rv. 648211 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 21874 del 21/07/2023** (Rv. **668556 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

M. (LIGUORI MICHELE) contro M.

Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Domanda di riparazione per durata irragionevole - Giudizio dinnanzi al giudice di pace - Rimedio preventivo della decisione a seguito di trattazione orale - Onere - Sussistenza - Fondamento.

Nei processi civili davanti al giudice di pace, ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata, ex artt. 1-bis, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, sussiste per la parte l'onere di esperire il rimedio preventivo della proposizione dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., in quanto, pur costituendo la "regola", in base al modello dell'art. 321 c.p.c. (nella formulazione antecedente alle modifiche operate dal d.lgs. 149 del 2022), che la decisione della causa in tali processi avvenga a seguito di discussione orale, tale istanza non è incompatibile strutturalmente con il rito davanti al giudice di pace, alla stregua dell'art. 311 c.p.c., e riveste comunque funzione acceleratoria in riferimento alle modalità di discussione della causa, redazione della sentenza e pubblicazione della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 321, Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 bis CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 ter com. 1 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21903 del 21/07/2023** (Rv. **668558 - 01**)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.

L. (MANCUSO ANTONINO) contro V. (VIGNERA GIUSEPPE SILVIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 16/02/2018

138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Acquisizione di documenti non allegati - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, "ivi" compresi quelli dalle stesse non prodotti, a condizione che non concernano i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni (a meno che, in tale ultimo caso, non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio). (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva escluso potesse integrare causa di nullità di una c.t.u. volta ad accertare la natura apocriфа di un testamento olografo la circostanza che il consulente avesse utilizzato, quali scritture di comparazione, anche documenti non prodotti dalle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3086 del 2022 Rv. 663786 - 03

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21909 del 21/07/2023** (Rv. **668486 - 01**)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.

P. (MALANDRINO GIANLUIGI) contro Z. (BONACCORSI DI PATTI DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/02/2018

005017 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIoglimento del contratto - RECESSO - IN GENERE Recesso "ad nutum" del preponente - Violazione del patto di liberalizzazione - Risarcimento del danno - Liquidazione - Criterio equitativo - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

Se l'impresa preponente recede "ad nutum" dal contratto di agenzia, l'agente può optare, in luogo dell'indennità, per la cd. liberalizzazione del portafoglio clienti; in tal caso, la violazione di detto patto di liberalizzazione da parte del preponente - nella specie attraverso la disdetta preventiva dei rapporti con conseguente preclusione del transito del portafogli clienti all'agente ed impossibilità di quantificazione in modo preciso del danno - consente al giudice di liquidare comunque in via equitativa il pregiudizio accertato, anche se l'agente non abbia offerto in giudizio elementi di quantificazione dello stesso, rientrando il potere di liquidazione equitativa nella discrezionalità del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9317 del 2002 Rv. 555362 - 01, N. 3251 del 2017 Rv. 643162 - 01, N. 13528 del 2023 Rv. 667718 - 01, N. 31546 del 2018 Rv. 667795 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21896 del 21/07/2023** (Rv. **668557 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **POLETTI DIANORA**. Relatore: **POLETTI DIANORA**.

L. (TORNABUONI FILIPPO) contro A. (MARIANELLI CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/12/2017

046081 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE Attribuzione di bene comune in titolarità esclusiva ad un condomino - Deliberazione all'unanimità - Necessità - Fattispecie.

Ai fini dell'attribuzione di un bene comune in proprietà esclusiva ad un condomino è necessaria un'espressa deliberazione dell'assemblea, assunta all'unanimità, posto che tale deliberazione, per sortire l'effetto traslativo della proprietà, deve assumere un valore contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato che tale effetto potesse conseguire alla mera annotazione a penna del nominativo di un condomino accanto al cespite in questione, all'interno di una tabella millesimale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1136

Massime precedenti Vedi: N. 7459 del 2015 Rv. 635191 - 01, N. 6175 del 2009 Rv. 607656 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 22010 del 24/07/2023** (Rv. **668406 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

G. (DE SANTIS FRANCESCO) contro F. (SANDULLI MASSIMO GIULIO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/02/2018

079144 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE Processo di esecuzione per obblighi di fare o non fare - Ordinanza ex art. 612 c.p.c. esorbitante rispetto alla funzione di determinare il "quomodo" dell'esecuzione - Appellabilità - Esclusione - Rimedi esperibili.

In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è appellabile, ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista della mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo, con esclusione, in ogni caso, della proponibilità dell'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17440 del 2019 Rv. 654406 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29025 del 2021 Rv. 662641 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22038 del 24/07/2023** (Rv. **668560 - 01**)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: POLETTI DIANORA. Relatore: POLETTI DIANORA.

C. (CARBONI FRANCESCO) contro M. (GABBRIELLI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 28/10/2019

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Mediazione obbligatoria - Introduzione del giudizio senza il previo esperimento del procedimento di mediazione - Assegnazione di termine per iniziare il procedimento di mediazione - Compimento di attività processuale prima della verifica dell'effettivo esperimento del tentativo di mediazione - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di mediazione obbligatoria, l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010 vieta al giudice il prosieguo del giudizio in pendenza dei termini concessi per l'espletamento della procedura di mediazione, fino all'udienza di verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità. (Nella specie, il S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata perché il giudice di appello aveva ritenuto legittima l'assegnazione, da parte del giudice di primo grado, dei termini per le istanze istruttorie in pendenza del termine per introdurre il procedimento di mediazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40035 del 2021 Rv. 663177 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023** (Rv. **668559 - 01**)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

G. (ASCHERO ALESSANDRO) contro C. (STRANIERO ALESSIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/03/2019

138105 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO Documenti informatici - E-mail semplice - Valore di scrittura privata - Esclusione - Fondamento.

La e-mail che contenga espressioni generiche di consenso alla conclusione di un contratto preliminare di compravendita, ma sia priva della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale del promittente venditore, non integra l'atto scritto richiesto dagli artt. 1350 e 1351 c.c., in quanto solo la predetta firma elettronica avanzata, qualificata o digitale rappresenta l'espressione grafica della paternità ed impegnatività della dichiarazione che la precede, la quale, in mancanza, non comporta la conclusione definitiva di un negozio giuridico allorché la forma scritta sia richiesta "ad substantiam".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2702, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 5523 del 2018 Rv. 647611 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 22075 del 24/07/2023** (Rv. **668561 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *P.M. MISTRI CORRADO.*
(Conf.)

F. (ALPA PIERO GUIDO) contro P. (GIORDANO DANIELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/02/2019

028005 AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE Avviamento - Bene compreso nell'azienda - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità art. 1490 c.c. - Esclusione - Qualità immateriale dell'azienda - Configurabilità - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 1497 c.c.

187067 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA' DELLA COSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

In tema di cessione di azienda, l'avviamento non è un bene compreso nell'azienda - del quale quindi si possa ipotizzare un vizio ai sensi dell'art. 1490 c.c. in tema di vizi della cosa venduta - ma è una qualità immateriale dell'azienda stessa, che può essere promessa nel contratto di vendita e il cui difetto dà luogo alla fattispecie di inadempimento di cui all'art. 1497 c.c. in tema di mancanza di qualità promesse, con la conseguenza che la sua mancanza o il suo valore inferiore a quello pattuito non possono essere poste a fondamento dell'azione di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c., ma solo, eventualmente, di una di risoluzione ex art. 1453 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 2555

Massime precedenti Conformi: N. 5845 del 2013 Rv. 625716 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22342 del 25/07/2023** (Rv. **668562 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.**

V. (LIGUORI MICHELE) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/11/2022

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Azione di equa riparazione per durata irragionevole - Giudizi relativi alla medesima vicenda tenutisi dinnanzi al giudice ordinario e amministrativo - Liquidazione del danno - Condanna in via solidale dei Ministeri legittimati passivi - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, nel caso di domanda diretta a far valere un pregiudizio derivante dalla irragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, dinanzi a giudici ordinari e a giudici amministrativi, il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l'importo gravante su ognuna delle Amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l'eccessiva protrazione di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11533 del 2023 Rv. 667763 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22356 del 25/07/2023** (Rv. **668563 - 01**)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

G. (CARRELLA ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 29/07/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Durata del processo - Determinazione - Azione risarcitoria esercitata dal danneggiato in sede penale e civile - Valutazione complessiva ed unitaria dei due giudizi - Necessità - Fondamento.

In tema di ragionevole durata del processo, allorquando venga proposta l'azione civile nel giudizio penale e tale giudizio si concluda con una sentenza di affermazione della penale responsabilità dell'imputato e di condanna generica dello stesso (o del responsabile civile) al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, il successivo giudizio civile che venga introdotto per la determinazione in concreto del danno non costituisce un autonomo procedimento e, stante l'identità della pretesa sostanziale azionata, i due giudizi devono essere sottoposti ad una valutazione unitaria.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4436 del 2015 Rv. 634451 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 22566 del 26/07/2023** (Rv. **668567 - 01**)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

F. (COPPOLA LODI NUNZIA) contro P. (MANARESI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/03/2020

168172 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI Diritto di abitazione e uso ex art. 540, comma 2, c.c. - Coniuge separato senza addebito - Spettanza - Sussistenza - Eccezioni - Abbandono della casa o perdita di collegamento con l'originaria destinazione familiare.

I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 com. 2

Massime precedenti Difformi: N. 15277 del 2019 Rv. 654226 - 01, N. 13407 del 2014 Rv. 631146 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22502 del 26/07/2023** (Rv. **668564 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.**

V. (DURAT FRANCESCO) contro F. (CLEMENTI GIORGIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 16/04/2019

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Domanda di tutela di una servitù di passaggio - Rigetto - Appello - Domanda di accertamento del diritto di passaggio in virtù di una comunione incidentale "ex collatione privatorum agrorum" - Nuova domanda - Sussistenza - Fondamento.

In caso di rigetto della domanda di costituzione, per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, di servitù di passaggio e di inibitoria delle turbative al suo esercizio, dà luogo a "mutatio libelli", preclusa in sede di gravame, la proposizione di una domanda di accertamento del diritto di passaggio in virtù di una comunione incidentale "ex collatione privatorum agrorum", perché in tale modo si chiede l'accertamento di un diverso diritto "erga omnes", con mutamento degli elementi costitutivi della domanda, impedendosi all'appellato di sollevare pertinenti eccezioni ed argomentazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1079, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1102

Massime precedenti Vedi: N. 26973 del 2005 Rv. 586084 - 01, N. 13568 del 2008 Rv. 603809 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22627 del 26/07/2023** (Rv. **668568 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** Estensore: **TRAPUZZANO CESARE.** Relatore: **TRAPUZZANO CESARE.**

C. (DI MEZZA SALVATORE) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 03/03/2020

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Infrazione al codice della strada - Eccesso di velocità accertato mediante "autovelox" - Violazione commessa su strada extraurbana secondaria e urbana di scorrimento - Accertamento mediante postazione mobile - Provvedimento prefettizio di autorizzazione - Necessità - Esclusione - Contestazione differita - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità su strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento di cui all'art. 2, secondo comma, lett. c) e d), codice della strada, l'utilizzo del sistema "autovelox" è soggetto al preventivo decreto autorizzativo del prefetto solo per le postazioni fisse e non anche per quelle mobili, valendo per queste ultime la regola della contestazione immediata salve le eccezioni previste dall'art. 201, comma 1-bis, codice della strada.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 168 art. 1, Cod. Strada Nuovo art. 142, Cod. Strada Nuovo art. 201 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3936 del 2012 Rv. 621349 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22559 del 26/07/2023** (Rv. **668566 - 01**)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

T. (MOBILIO GIANFRANCO) contro L. (TURCO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 20/07/2017

082205 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE Separazione consensuale - Accordo implicante l'obbligo di attribuzione di beni immobili ai figli - Natura giuridica - Azione ex art 2932 c.c. - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di separazione consensuale, l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno dell'accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda ex art. 2932 c.c. sul presupposto che il verbale di separazione consensuale non conteneva alcuna identificazione catastale degli immobili oggetto degli accordi intervenuti tra i coniugi, senza tenere conto che il giudizio era stato introdotto in forma giudiziale, successivamente trasformato in ricorso consensuale, essendo indicati nel ricorso introduttivo i riferimenti catastali identificativi degli immobili in comproprietà tra i due coniugi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 711, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3747 del 2006 Rv. 594127 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21761 del 2021 Rv. 661859 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22530 del 26/07/2023** (Rv. **668565 - 01**)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

F. (MASTURSI BENIAMINO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 13/01/2017

071102 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - STIMA DEI BENI Immobili non comodamente divisibili - Adesione alla domanda di assegnazione - Proposizione tardiva della domanda - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di divisione ereditaria, ai fini dell'assegnazione del bene non comodamente divisibile è irrilevante, in presenza di accordo tra le parti, la tardività della domanda di assegnazione, in quanto l'adesione a quest'ultima risolve il problema dell'attribuzione del bene, restando salva la facoltà del giudice di merito di determinare il conguaglio dovuto in funzione riequilibratrice della posizione delle parti, mediante la perequazione delle quote, o dei relativi controvalori in denaro, rispettivamente assegnati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 728

Massime precedenti Vedi: N. 37532 del 2022 Rv. 666338 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22783 del 27/07/2023** (Rv. **668572 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** Estensore: **PIRARI VALERIA.** Relatore: **PIRARI VALERIA.**

T. (LEMBO SALVATORE) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/02/2019

136082 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA Azione di rivendicazione - Bene pertinenziale - Onere della cd. "probatio diabolica" incombente sull'attore sul bene principale - Sussistenza.

L'esercizio dell'azione di rivendicazione in ordine ad un bene pertinenziale non fa venir meno l'onere dell'attore di fornire la cd. "probatio diabolica" in ordine al bene principale, non essendo sufficiente, per l'esonero da tale onere, la mancata contestazione sulla proprietà del predetto bene, né l'accertamento del rapporto di pertinenzialità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 869 del 2015 Rv. 634207 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023** (Rv. **668570 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** Estensore: **CAPONI REMO.** Relatore: **CAPONI REMO.**

M. (LIGUORI MICHELE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/03/2022

162028 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - NOTA DELLE SPESE Nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa - Liquidazione da parte del giudice - Motivazione della riduzione o eliminazione di voci - Necessità - Contenuto.

In presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata; onere che si traduce nell'espone le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8824 del 2017 Rv. 643908 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22772 del 27/07/2023** (Rv. **668571 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **GRASSO GIUSEPPE.** Relatore: **GRASSO GIUSEPPE.**

C. (ALBESANO CATERINA) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/04/2021

184032 USI CIVICI - LIQUIDAZIONE Fondo attribuito ad università agraria - Destinazione ai bisogni rurali della popolazione - Regime giuridico - Uso civico - Successivo trasferimento al Comune - Uso privato - Esclusione.

SEZIONE SECONDA

I terreni appartenuti alle università agrarie regolate dalla l. n. 397 del 1894, sul riordinamento dei domini collettivi nelle province dell'ex stato pontificio, espressamente destinati ai bisogni della popolazione rurale del luogo, ancorché trasferiti ai Comuni o alle frazioni nel cui territorio sono compresi conservano, ex art. 25 della l. n. 1766 del 1927, la natura di terreni assoggettati ad uso civico.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1894 num. 397, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 25, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 19941 del 2022 Rv. 665010 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25986 del 2010 Rv. 615351 - 01, N. 12482 del 2020 Rv. 658082 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023 (Rv. 668570 - 02)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

M. (LIGUORI MICHELE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/03/2022

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese processuali - Maggiorazione per la redazione degli atti con modalità informatiche - Presupposto - Ingente numero di atti e documenti - Necessità - Fondamento.

In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 35753 del 2022 Rv. 666322 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22805 del 27/07/2023 (Rv. 668573 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.**

S. (MENNITI PIETRO) contro B.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANZARO, 11/01/2022

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Mediazione obbligatoria - Mancato preventivo esperimento - Invito del giudice al relativo adempimento - Onere di esperire il procedimento - Parte interessata - Individuazione.

Quando la mediazione è disposta dal giudice, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010, la mancata ottemperanza a tale invito determina l'improcedibilità della domanda "ab initio" svolta e non dell'eventuale impugnazione, giacché incide definitivamente sull'azione originaria e non sulla fase processuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25155 del 2020 Rv. 659412 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19596 del 2020 Rv. 658634 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22745 del 27/07/2023** (Rv. **668569 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.

G. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 02/02/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata del processo amministrativo - Perenzione del ricorso - Domanda di equa riparazione antecedente alla l. n. 208 del 2015 - Presunzione di disinteresse per la decisione di merito valida anche per il passato - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di irragionevole durata del processo amministrativo, in caso di domanda di equa riparazione antecedente alla l. n. 208 del 2015, non si applica la presunzione "iuris tantum" ex art. 2, comma 2-sexies lett. d), della l. n. 89 del 2001 cioè la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata a cagione della perenzione del ricorso nel processo amministrativo. Ne consegue che in relazione ai giudizi introdotti in data antecedente alla predetta legge non può attribuirsi rilevanza alla successiva dichiarazione di perenzione come indizio di insussistenza del danno da irragionevole durata, poiché altrimenti si attribuirebbe rilevanza ad una circostanza valutata legislativamente come siffatto indizio solo successivamente al superamento del limite di durata ragionevole del processo.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 lett. D, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 15 del 2014 Rv. 629391 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22802 del 27/07/2023** (Rv. **668699 - 01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**.

H. (CERNIGLIA MASSIMO) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRENTO, 06/11/2018

040054 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - REVOCA Revoca della patente ex art. 219, comma 3-ter, d.lgs n. 285 del 1992 - Esecutività - Decorrenza - Adozione del provvedimento da parte dell'Amministrazione - Rilevanza - Notifica all'interessato - Irrilevanza.

In caso di revoca della patente ex art. 219, comma 3-ter, del d.lgs. n. 285 del 1992, l'esecutività della misura coincide con il momento dell'adozione del provvedimento da parte dell'Amministrazione (che presuppone una condanna penale definitiva) e non con la sua comunicazione all'interessato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 219 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13508 del 2019 Rv. 654046 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22798 del 27/07/2023** (Rv. **668698 - 01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

O. (PONTECORVO MICHELE) contro G.

Rigetta, TRIBUNALE IMPERIA, 15/01/2021

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Illecito amministrativo previsto dall'art. 161 e 162, comma 2-bis, del d.lgs. n. 196 del 2003 - Procedimento in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 101 del 2018 - Definizione agevolata ex art. 18 d.lgs. n. 101 del 2018 - Mancata adesione - Ordinanza ingiunzione - Legittimità - Opposizione c.d. recuperatoria - Esclusione.

In tema di illecito amministrativo previsto dall'art. 161 e 162, comma 2-bis, del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di procedimento in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 101 del 2018, trova applicazione l'art. 18 del citato d.lgs., in forza del quale il contravventore può definire il procedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta (due quinti del minimo) entro novanta giorni dall'entrata in vigore della novella; in mancanza di tale pagamento, l'atto di contestazione della violazione originariamente notificata acquisisce "ex lege" il valore di ordinanza-ingiunzione, senza obbligo di un'ulteriore notificazione, e il contravventore, entro il termine di sessanta giorni, deve provvedere al pagamento della sanzione o può produrre eventuali memorie difensive, ma non può avvalersi della c.d. opposizione "recuperatoria".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 161, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 162, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19947 del 2021 Rv. 661829 - 02

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23036 del 28/07/2023** (Rv. **668700 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **POLETTI DIANORA**. Relatore: **POLETTI DIANORA**.

P. (IOZZIA VINCENZO) contro P. (GUASTELLA SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/06/2017

168155 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - IN GENERE Azione di riduzione di disposizione testamentaria - Rinuncia - Arricchimento nel patrimonio della figlia beneficiata nominata erede universale - Natura di donazione indiretta - Sussistenza - Condizioni.

168191 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - OGGETTO - DONAZIONE In genere.

La rinuncia del coniuge all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima può comportare un arricchimento nel patrimonio della figlia beneficiata, nominata erede universale, tale da integrare gli estremi di una donazione indiretta, se corra un nesso di causalità diretta tra donazione e arricchimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 809, Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 557

Massime precedenti Vedi: N. 35461 del 2022 Rv. 666331 - 02, N. 8001 del 2012 Rv. 622404 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 23078 del 28/07/2023** (Rv. **668701 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA.* (Parz. Diff.)

R. (VILLA FULVIO) contro T. (AURELI BEATRICE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/11/2016

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE "Actio confessoria servitutis" - Proposizione in appello di accertamento di servitù coattiva - Tardività - Carattere autodeterminato del diritto di servitù - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Ove venga proposta l'"actio confessoria servitutis" (anche per usucapione), è tardiva la successiva proposizione in appello della azione di servitù coattiva, atteso che le predette azioni presentano "petita" e "causae petendi" del tutto distinte - in quanto con la prima si deduce un diritto esistente, con la seconda si mira a costituire il diritto "ex novo" - con la conseguenza che quest'ultima costituisce domanda nuova rispetto alla prima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1079, Cod. Civ. art. 1043, Cod. Civ. art. 1051

Massime precedenti Vedi: N. 9356 del 2012 Rv. 622762 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23284 del 31/07/2023** (Rv. **668706 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.**

C. (DE NARDIS DOMENICO) contro L. (LUDOVICI RODOLFO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/02/2017

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Attività edilizia posta in essere sulla base di permesso comunale - Controversia avente ad oggetto la riduzione in pristino per violazione delle distanze - Chiamata in causa in manleva del Comune - Giurisdizione del giudice ordinario - Ragioni.

In caso di attività edilizia svolta sulla base di permesso comunale, la controversia volta alla riduzione in pristino stato dei luoghi per violazione delle distanze, nella quale sia chiamato in manleva il Comune, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo, siccome riguardante la lesione dell'integrità patrimoniale ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale l'esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l'efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 33 com. 1 lett. F, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1337

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3496 del 2023 Rv. 666885 - 01, N. 2175 del 2023 Rv. 666634 - 02

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 23179 del 31/07/2023** (Rv. **668702 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.** *P.M. MUCCI ROBERTO.* (Diff.)

A. (POTTINO SIMONE MARIA) contro D. (PANARITI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/05/2018

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Concessione di vendita - Regolamento CE n. 1400 del 2002 - Recesso "ad nutum" dal contratto di concessione da parte del concedente - Termine minimo di preavviso - Due anni - Ipotesi di riorganizzazione della rete di vendita - Un anno - Contestazione da parte del concessionario della sussistenza del presupposto - Onere della prova - A carico del concedente - Sussistenza.

In tema di concessione di vendita, il recesso "ad nutum" da parte del concedente è sottoposto alla disciplina dettata dal Regolamento CE n. 1400 del 2002 che, all'art. 3, comma 5, prevede un termine minimo di preavviso di due anni, ovvero, in deroga, di un anno, in ipotesi di riorganizzazione della rete di vendita; pertanto, ove la legittimità di un recesso con preavviso di un anno venga contestata, spetta al concedente provare la sussistenza del presupposto valevole a giustificare il minor termine del preavviso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 31/07/2002 num. 1400 art. 3 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 25606 del 2018 Rv. 650827 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23215 del 31/07/2023** (Rv. **668704 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M. FRESA MARIO.* (Conf.)

contro

Regola competenza

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Giudizio svoltosi in più gradi - Domanda principale di liquidazione onorari avvocato proposta ex d.lgs. n. 150 del 2011 - Domanda riconvenzionale di condanna per responsabilità professionale - Competenza a decidere la prima - Corte di appello - Competenza a decidere la seconda - Tribunale - Sospensione della causa dipendente di liquidazione degli onorari - Necessità ex art. 295 c.p.c.

044054 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui, in relazione ad un giudizio svoltosi in più gradi, sia proposta domanda di liquidazione degli onorari ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2011 ed il convenuto proponga domanda riconvenzionale per far valere la responsabilità professionale dell'avvocato, la corte di appello è competente a decidere solo la domanda di liquidazione degli onorari, ma non la riconvenzionale, quantunque quest'ultima sia suscettibile di una istruzione sommaria, con la conseguenza che le due cause devono essere separate e che la riconvenzionale deve essere decisa dal tribunale, previa la sospensione necessaria per pregiudizialità della causa avente ad oggetto la liquidazione degli onorari fino alla decisione definitiva della causa avente ad oggetto l'azione di responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10864 del 2023 Rv. 667688 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4247 del 2020 Rv. 657193 - 01, N. 4485 del 2018 Rv. 647316 - 02

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 23250 del 31/07/2023** (Rv. **668705 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Diff.)

A. (AIELLO PAOLA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/02/2016

046128 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - SOFFITTI, SOLAI, VOLTE, LASTRICI SOLARI Cortile condominiale - Copertura di sottostanti locali di proprietà esclusiva di un singolo condomino - Ripartizione delle spese di riparazione - Criteri di cui all'art. 1126 c.c. - Esclusione - Criterio dell'art. 1125 c.c. - Sussistenza.

In tema di condominio, le spese di riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, facente anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, non vanno ripartite in base ai criteri di cui all'art. 1126 c.c., dovendosi applicare analogicamente l'art. 1125 c.c., che, in virtù del generale principio dettato dall'art. 1123, comma 2, c.c., accolla per intero le spese di manutenzione della parte della struttura complessa, identificantesi con il pavimento del piano superiore, a chi, con l'uso esclusivo della stessa, ne rende necessaria la manutenzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva posto a carico esclusivo dei condomini le spese di riparazione del cortile di accesso agli edifici condominiali ed utilizzato per il parcheggio dei veicoli, che fungeva anche da copertura di un locale interrato adibito a palestra).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123 com. 2, Cod. Civ. art. 1125, Cod. Civ. art. 1126

Massime precedenti Conformi: N. 30935 del 2018 Rv. 651599 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23131 del 31/07/2023** (Rv.)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE**. Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE**.

R. (RAMBALDI GIOVANNI) contro L. (SCHULLIAN MANFRED)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRENTO, 22/03/2018

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Criteri di determinazione del compenso ex art. 1 d.m. 30 maggio 2002 – A percentuale sul valore stimato – Esclusione – A percentuale sul valore della domanda – Sussistenza.

La liquidazione dell'onorario per una consulenza tecnico di ufficio avente ad oggetto la quantificazione del compenso spettante per la progettazione e l'esecuzione di opere edili, in virtù dei documenti versati in atti e degli accordi tra la committenza e il professionista, deve essere effettuata, ai sensi degli artt. 1 e 12 del d.m. 30 maggio 2002, in base al valore della domanda giudiziale, ex art. 10 c.p.c., non già in base al valore stimato delle opere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 1, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 12

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 23209 del 31/07/2023** (Rv. **668703 - 01**)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

N. (DUO' MARGHERITA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/02/2017

058251 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA - IN GENERE Risoluzione per impossibilità sopravvenuta – Risoluzione per inadempimento – Effetti - Conseguenze.

La pronuncia di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione, in quanto fondata su un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei contraenti, dà luogo ai soli obblighi restitutori derivanti dallo scioglimento del vincolo contrattuale, essendo le prestazioni rese divenute indebite, ma non consente di condannare il debitore al pagamento del doppio della caparra, atteso che questa costituisce una forma risarcitoria limitata nel "quantum" e correlata al diritto di recesso, il quale, in quanto strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, presuppone l'inadempimento della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1386, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 11466 del 2020 Rv. 658263 - 03

GIUGNO/LUGLIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15439 del 31/05/2023 (Rv. 668073 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

D. (ORLANDI SILVIO) contro B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FERRARA, 10/12/2020

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione e opposizione distributiva - Oggetto - Differenze - Alternatività dei rimedi - Esclusione - Concorrenza - Ammissibilità - Fondamento.

L'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e quella distributiva ex art. 512 c.p.c. divergono per l'oggetto - concernendo la prima il diritto di procedere all'esecuzione forzata (con statuizione suscettibile di acquisire efficacia di giudicato sul diritto azionato e spendibile in ogni altra successiva eventuale controversia) e la seconda il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato nella singola procedura - e possono tra loro concorrere ed essere anche fondate sul medesimo fatto costitutivo, senza essere legate da un nesso di successione cronologica o di esclusività alternativa, in quanto l'interesse del debitore esecutato a contestare il diritto di agire "in executivis" (ancorché nelle sole residuali ipotesi previste del vigente art. 615, comma 2, ult. periodo, c.p.c., aggiunto dal d.l. n. 59 del 2016) è configurabile anche quando la procedura sia giunta alla fase distributiva e non è realizzabile mediante la proposizione della sola opposizione ex art. 512 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST., Decreto Legge 03/05/2016 num. 59, Legge 30/06/2016 num. 119

Massime precedenti Difformi: N. 15654 del 2013 Rv. 626906 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22310 del 2011 Rv. 620287 - 01, N. 7108 del 2015 Rv. 634824 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15447 del 31/05/2023 (Rv. 668110 - 01)

Presidente: VINCENTI ENZO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

R. (MORO MAURIZIO) contro D. (CATALISANO SETTIMIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/06/2019

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA Responsabilità del custode - Oggettiva pericolosità della cosa - Non conformità a regole di cautela specifiche - Rilevanza - Esclusione - Riferimento alle circostanze concrete del sinistro - Necessità - Fattispecie.

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ai fini della valutazione dell'oggettiva pericolosità della cosa in custodia non rileva di per sé la sua non conformità a specifiche regole di cautela, ma occorre sempre avere riguardo alla condizione della "res" in rapporto alle concrete circostanze del sinistro. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - in relazione alla morte di un automobilista, schiantatosi contro un albero dopo aver perso il controllo della propria vettura - aveva riconosciuto la corresponsabilità dell'ente proprietario della

SEZIONE TERZA

strada sol perché il guardrail aveva un'altezza inferiore rispetto alle prescrizioni del d.m. n. 223 del 1992, senza considerare che l'incidente, avvenuto con impatto alla velocità di 100 km/h, era occorso in un tratto di strada rettilineo, sufficientemente illuminato, con fondo stradale asciutto e regolato da limite di velocità a 50 km/h).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 14, Decr. Minist. Lavori pubblici 18/02/1992 num. 223

Massime precedenti Vedi: N. 11152 del 2023 Rv. 667668 - 02, N. 21212 del 2015 Rv. 637445 - 01, N. 17377 del 2007 Rv. 598481 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15925 del 06/06/2023 (Rv. 667868 - 01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.**
Relatore: **GORGONI MARILENA.**

C. (MORETTI MASSIMO) contro G. (SCIUTO FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 02/04/2020

011007 APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ACCONTI Stati di avanzamento - Valore probatorio - Confessione - Esclusione - Non contestazione - Piena prova - Condizioni.

In tema di appalto, sebbene lo stato di avanzamento dei lavori non abbia valore di confessione a favore della parte del contratto diversa da quella che lo forma o nel cui interesse è formato, quando esso sia stato formato dall'appaltatore o nel suo interesse, esso fa piena prova se non ne venga contestato il contenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 106 del 2011 Rv. 616239 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15846 del 06/06/2023 (Rv. 667811 - 01)

Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

P. (CINQUETTI DIEGO ALFREDO) contro G. (ANTONIOLI FRANCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 13/11/2019

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Rilevabilità in sede di legittimità - Condizioni - Osservanza del principio di autosufficienza - Necessità - Onere del deducente di indicare il momento processuale di avvenuta acquisizione nel giudizio di merito - Sussistenza - Produzione della sentenza in sede di legittimità - Esclusione.

Il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l'onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124

Massime precedenti Vedi: N. 1534 del 2018 Rv. 647079 - 01, N. 16589 del 2021 Rv. 661485 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1416 del 2004 Rv. 569717 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15923 del 06/06/2023 (Rv. 668111 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

B. (TOSCANO VINCENZO) contro F. (DONVITO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/01/2021

138225 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Fatto notorio - Crisi economica o finanziaria - Inclusione - Condizioni - Fattispecie.

Le condizioni di crisi economica o finanziaria, quando sono generalizzate, rientrano nella nozione di "fatto notorio" per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto notoria la crisi finanziaria generata dai cc.dd. mutui "subprime", iniziata negli U.S.A. nel 2006 e culminata il 15 settembre 2008 con il fallimento della società finanziaria "Lehman Brothers Holdings Inc.").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9244 del 2007 Rv. 597869 - 01, N. 6735 del 2005 Rv. 580784 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15822 del 06/06/2023 (Rv. 667838 - 01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

A. (ROMOLI ALESSANDRO) contro P. (RISCICA ROBERTO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/03/2022

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - Vizi formali - Impugnazione - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Necessità - Contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Esclusione.

In tema di espropriazione presso terzi, avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 108 del 2023 Rv. 666490 - 02, N. 4505 del 2011 Rv. 617249 - 01, N. 7706 del 2017 Rv. 643821 - 02, N. 12690 del 2022 Rv. 664812 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 15893 del 06/06/2023** (Rv. **668115 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**.
Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**.

G. (D'ANNA GUGLIELMO) contro E. (VERGANI ROBERTO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 21/07/2020

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Eccezione di merito non esaminata perché ritenuta assorbita - Impugnazione incidentale - Esclusione - Criterio della c.d. ragione più liquida - Rigetto implicito - Esclusione - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio. (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto dalla compagnia assicuratrice, evocata dall'agenzia di viaggi, già ritenuta responsabile nel giudizio di merito per inadempimento agli obblighi informativi nei confronti dei clienti, sul presupposto che la questione dei limiti di polizza e della natura del risarcimento risultavano assorbite nella decisione impugnata e destinate, in esito all'accoglimento del ricorso principale, a riemergere davanti al giudice del rinvio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 19503 del 2018 Rv. 650157 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22095 del 2017 Rv. 645632 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16028 del 07/06/2023** (Rv. **667816 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

O. (AIUDI BRUNO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/10/2020

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Principio di non contestazione - Ambito - Inesistenza del fatto non contestato o sua diversa ricostruzione - Accertamento giudiziale sulla base di prove acquisite - Ammissibilità - Ragioni.

Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5363 del 2012 Rv. 621793 - 01, N. 42035 del 2021 Rv. 663401 - 01, N. 5166 del 2023 Rv. 667228 - 03

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16083 del 07/06/2023** (Rv. **667827 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 02/07/2019

102095 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - IN GENERE Scuole di specializzazione universitarie - Medici specializzandi - Trattamento economico previsto dal d. lgs. n. 368 del 1999 - Differimento di efficacia - Anno accademico 2006/2007 - Interpretazione - Pendenza del corso - Esclusione - Inizio nell'anno accademico 2006/2007 - Necessità - Ragioni.

In tema di trattamento economico dei medici specializzandi, la norma transitoria di cui all'art. 46, comma 2, ultimo inciso, d.lgs. n. 368 del 1999 va interpretata nel senso che il termine di riferimento temporale, in essa contenuto, costituito dall'anno accademico 2006-2007 va correlato non alla mera pendenza del corso, ma al suo inizio in quell'anno, dal momento che solo ad un corso non ancora iniziato ma da iniziare può ritenersi applicabile una disciplina, quale quella dettata dalla nuova legge, diretta a regolare la fattispecie in modo del tutto innovativo rispetto al passato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 46 com. 2, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257

Massime precedenti Vedi: N. 4449 del 2018 Rv. 647457 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16130 del 07/06/2023** (Rv. **667829 - 01**)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

I. (AMBROSIO DOMITILLA) contro A.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/10/2019

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - Gravi ed eccezionali ragioni - Parvenza di fondatezza della domanda - Esclusione - Fondamento.

Le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma a una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 11

Massime precedenti Vedi: N. 9977 del 2019 Rv. 653625 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16067 del 07/06/2023** (Rv. **668116 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

R. (DEL TREDICI SELVAGGIA) contro B. (BASSINI NICOLETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/06/2018

104332 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE Canone - Pagamento in misura superiore a quella stabilita per legge - Domanda di restituzione di quanto pagato in eccedenza - Interessi relativi - Decorrenza - Regola generale dell'art. 2033 c.c. - Applicabilità - Buona fede dell'"accipiens" - Presunzione - Sussistenza - Onere probatorio della mala fede a carico del conduttore - Contenuto e limiti.

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere.

In tema di locazione di immobili urbani, qualora il conduttore abbia corrisposto a titolo di canone una somma maggiore rispetto a quella consentita dalla legge, trova applicazione, in riferimento alla domanda di restituzione delle somme corrisposte in eccedenza, la regola generale di cui all'art. 2033 c.c., secondo la quale gli interessi sulle somme da restituire decorrono dal giorno della domanda giudiziale se l'"accipiens" era in buona fede e da quello del pagamento se era in mala fede; in particolare, alla violazione della norma imperativa che stabilisce il canone per un immobile adibito ad uso di abitazione non consegue automaticamente la mala fede del locatore, sicché il conduttore ha l'onere di dimostrare di essere stato indotto dal locatore alla corresponsione del canone in misura superiore a quella legale, nonostante la sua volontà contraria, a meno che la mala fede non emerga dalle circostanze di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13424 del 2015 Rv. 635920 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 15988 del 07/06/2023** (Rv. **667815 - 01**)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

B. (DE DONATO FABIO) contro M. (BARRASSO ANGELO ANTONIO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE BENEVENTO, 07/05/2021

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA Opposizione a decreto ingiuntivo - Sola declinatoria di competenza per valore ad opera del giudice dell'opposizione - Conseguenze - Spese della fase monitoria - Spettanza all'opponente.

La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1121 del 2022 Rv. 663541 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16071 del 07/06/2023** (Rv. **668117 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

S. (PACCOIA MARIO) contro G. (ESPOSITO ILENIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/10/2019

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Art. 360, comma 3, c.p.c. - Sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio - Significato del termine "giudizio" - Individuazione - Conseguenze.

140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) In genere.

L'art. 360, comma 3, c.p.c., nel precludere la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le "sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio", fa riferimento alla nozione di "giudizio" quale procedimento devoluto al giudice di appello e non come processo nella sua complessiva pendenza, sicchè, mentre soggiace al suddetto limite la sentenza non definitiva, resa dal giudice di appello ex art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., cui seguano i provvedimenti per l'ulteriore corso del giudizio medesimo, è, al contrario, immediatamente ricorribile per cassazione la sentenza con cui, per effetto di gravame immediato, ex art. 340 c.p.c., avverso la sentenza non definitiva resa dal giudice di primo grado ai sensi del richiamato art. 279 c.p.c., il giudice di appello rigetti, nel merito o in rito, l'impugnazione, confermando la decisione di prime cure.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3556 del 2017 Rv. 642438 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16092 del 07/06/2023** (Rv. **667828 - 01**)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

Z. (PROSPERI MANGILI STEFANO) contro L. (PAGLIETTI GIANCARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/06/2021

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Atto pregiudizievole anteriore all'insorgenza del credito - "Animus nocendi" - Dolo generico - Sufficienza - Esclusione - Dolo specifico - Necessità.

In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. non è sufficiente il dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di stipularlo al fine precipuo di pregiudicare le ragioni creditorie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Difformi: N. 5812 del 2023 Rv. 667023 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13446 del 2013 Rv. 626613 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16028 del 07/06/2023** (Rv. **667816 - 02**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

O. (AIUDI BRUNO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/10/2020

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Omessa pronuncia su motivo di appello per erronea lettura del suo contenuto censorio da parte del giudice di merito - Poteri della Corte di cassazione - Esame diretto degli atti da parte della Corte - Ammissibilità - Fondamento - Presupposto - Ammissibilità del motivo di censura.

In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della omessa pronuncia su un motivo di appello - per erronea lettura del suo contenuto da parte del giudice di merito - integra un "error in procedendo" che legittima il giudice di legittimità all'esame degli atti del giudizio, in quanto l'oggetto di scrutinio attiene al modo in cui il processo si è svolto, ossia ai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato; tale deduzione presuppone, comunque, che la censura sia stata formulata nel rispetto delle norme di contenuto-forma del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 24048 del 2021 Rv. 662388 - 01, N. 41465 del 2021 Rv. 663411 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8077 del 2012 Rv. 622361 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 15982 del 07/06/2023** (Rv. **667869 - 01**)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

D. (SINAGRA AUGUSTO) contro G. (RUSSO PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/10/2018

040074 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO Art. 1, comma 3, l. n. 990 del 1969 - Dizione "contro la propria volontà" - Interpretazione conforme alla normativa unionale - Terzo trasportato inconsapevole della provenienza furtiva - Copertura assicurativa - Sussistenza.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, sussiste la copertura assicurativa in favore del terzo trasportato inconsapevole della provenienza furtiva del mezzo, atteso che l'espressione "contro la propria volontà" contenuta nell'art. 1, comma 3, della l.n. 990 del 1969, "ratione temporis" applicabile, deve interpretarsi, in conformità alla normativa unionale ed in particolare al principio solidaristico "vulneratus ante onmia reficiendus", nel senso che la volontà cui la norma fa riferimento difetta non solo quando il trasportato prenda posto sul veicolo perché a ciò costretto da violenza, fisica o morale, ma anche quando egli sia inconsapevole della provenienza furtiva del mezzo, dovendosi presumere che, in presenza di tale consapevolezza, il trasporto non sarebbe stato assentito dal terzo.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Preleggi art. 12, Direttive del Consiglio CEE 30/12/1983 num. 5, Direttive del Consiglio CEE 14/05/1990 num. 232

Massime precedenti Vedi: N. 12231 del 2019 Rv. 653892 - 01, N. 3296 del 2013 Rv. 625343 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16005 del 07/06/2023** (Rv. **667843 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **SAIJA SALVATORE.** Relatore: **SAIJA SALVATORE.**

A. (PEDRETT MARCO) contro B. (UGGE' GIANMICHELE)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE LARINO, 23/03/2021

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Dichiarazione di quantità del terzo, ex art. 547 c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014, "ratione temporis" applicabile) - Modalità - Lettera raccomandata o PEC - Necessità - Mezzi diversi - Inidoneità - Conseguenze - Fattispecie.

La dichiarazione resa dal terzo pignorato ex art. 547 c.p.c. (nel testo modificato dal d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014) deve essere resa al creditore pignorante con comunicazione formale - cioè, a mezzo lettera raccomandata o PEC - avendo la funzione, se positiva, di individuare il bene o il credito del debitore esecutato che forma oggetto dell'azione esecutiva; ne consegue che detta dichiarazione, qualora effettuata con mezzi diversi da quelli prescritti e inidonei a dimostrare immediatamente ed incontestabilmente la sua esistenza e il suo contenuto, è da considerarsi "tamquam non esset", dovendosi pertanto procedere, ai sensi dell'art. 548, comma 2, c.p.c., alla fissazione di apposita udienza, in esito alla quale, in mancanza di dichiarazione del terzo e alle ulteriori condizioni indicate dalla citata norma, il credito pignorato si ha per non contestato secondo il meccanismo della "ficta confessio". (Principio affermato con riferimento ad una dichiarazione resa dal terzo via telefax).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28047 del 2021 Rv. 662578 - 01, N. 5037 del 2017 Rv. 643141 - 01, N. 5489 del 2019 Rv. 652835 - 02

Sez. 3 - , **Sentenza n. 16120 del 07/06/2023** (Rv. **668364 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO.** Estensore: **PORRECA PAOLO.** Relatore: **PORRECA PAOLO.**

V. (REALE SANTO) contro B. (ZIRONE NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/11/2020

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Giudizio di cassazione - Definizione del procedimento di ricusazione da parte del collegio in diversa composizione - Conseguenze - Sospensione o rinvio del processo - Necessità - Esclusione.

Una volta definito il procedimento di ricusazione di un giudice della Corte di cassazione, il processo al quale si è riferita la ricusazione può proseguire con la partecipazione del giudice ricusato, senza che ricorrano ragioni per la sospensione o il rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 11293 del 2005 Rv. 581876 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 16120 del 07/06/2023** (Rv. **668364 - 02**)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

V. (REALE SANTO) contro B. (ZIRONE NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/11/2020

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUPTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Domanda giudiziale - Effetto interruttivo della prescrizione - Estensione - Condizioni - Relazione di causalità tra unitario rapporto dedotto, anche subordinatamente, e diritti rivendicati con le diverse domande - Sussistenza - Fattispecie.

La proposizione di una domanda giudiziale determina l'interruzione della prescrizione con riguardo a tutti i diritti pretesi che si trovano in relazione di causalità, anche in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con l'istanza principale, assumendo rilievo l'unitarietà del fatto a cui sono ricollegate le varie domande, volte ad un'unitaria tutela, rispetto alla quale le singole azioni sono serventi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ravvisando l'estensione dell'effetto interruttivo dell'azione volta a ottenere l'esecuzione di un accordo di ritrasferimento di immobili a quella, subordinata, di ripetizione delle somme corrisposte in base a tale accordo perché nullo, poiché entrambe volte a far valere il diritto al ristoro patrimoniale in ragione della medesima vicenda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Vedi: N. 16293 del 2016, N. 3655 del 2021 Rv. 660555 - 01, N. 34154 del 2019 Rv. 656334 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 15981 del 07/06/2023** (Rv. **668267 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

S. (PROZZO ROBERTO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 01/12/2020

079054 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) Esecuzione forzata - Distribuzione della somma ricavata - Domanda di sostituzione - Sostituzione del creditore esecutante da parte di un suo creditore personale - Effetti - Pignoramento del credito presso terzi - Configurabilità - Esclusione - Inapplicabilità dell'art. 2914 n. 2 c.c. - Conseguenze - Cessione del credito anteriore alla domanda di sostituzione - Subingresso del "creditor creditoris" - Esclusione - Cessione di credito - Perfezionamento - Nei rapporti fra cedente e cessionario - Semplice scambio di consensi - Sufficienza - Notificazione della cessione o accettazione da parte del debitore ceduto ex art. 1265 c.c. - Finalità - Risoluzione del conflitto tra più cessionari del medesimo credito.

113087 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AI TERZI In genere.

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO In genere.

La sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 c.p.c. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione e non integra pertanto una forma di pignoramento del credito presso terzi, cosicché non trova applicazione la norma dell'art. 2914, n. 2, c.c., che opera solo nei confronti del creditore pignorante; ne consegue che, nell'ambito del processo esecutivo, la cessione del credito, effettuata dal creditore procedente (o intervenuto) con atto di data certa

SEZIONE TERZA

anteriore alla domanda di sostituzione di cui al citato art. 511, impedisce a quest'ultima di produrre i relativi effetti per il venir meno di quella posizione attiva nella quale il "creditor creditoris" intende subentrare, dal momento che tale cessione si perfeziona, nei rapporti fra cedente e cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso e che l'art. 1265 c.c. richiede la notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore esclusivamente per risolvere il conflitto tra più cessionari del medesimo credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1265, Cod. Civ. art. 2914, Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 511, Cod. Proc. Civ. art. 543

Massime precedenti Conformi: N. 2608 del 1987 Rv. 451727 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 16048 del 07/06/2023 (Rv. 667812 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)*

M. (COSCIA SIMONE) contro I.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 17/05/2021

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - Disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012 - Sopravvenuto fallimento del terzo pignorato - Conseguenze - Improseguibilità - Fondamento.

Nell'accertamento dell'obbligo del terzo (secondo la disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012), il sopravvenuto fallimento del terzo pignorato, anche se rilevato nel grado di legittimità, comporta l'improseguibilità del giudizio, spettando in via esclusiva agli organi della procedura concorsuale l'accertamento di crediti nei confronti del fallito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93

Massime precedenti Vedi: N. 24156 del 2018 Rv. 651126 - 01, N. 272 del 2021 Rv. 660181 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3773 del 2014 Rv. 629605 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16137 del 07/06/2023 (Rv. 668118 - 01)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

L. (DURANTE OLGA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 08/05/2019

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Mancata integrazione del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio - Necessità - Fondamento - Omissione da parte del giudice - Conseguenze - Fattispecie.

La regola dettata dal terzo comma dell'art. 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi nei quali la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte, e non riguarda, perciò, le ipotesi in cui, invece, questa debba essere rilevata d'ufficio, con la conseguenza che essa non trova applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleggi ad un difetto di attività del giudice, al quale incombeva l'obbligo di adottare un

SEZIONE TERZA

provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C., cassando con rinvio, ha dichiarato nulla la sentenza di appello confermativa della proposizione vittoriosa dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. riguardante un atto di compravendita, da parte della banca creditrice, sul rilievo che, nel giudizio di secondo grado, il terzo acquirente non aveva evocato in giudizio la debitrice alienante quale litisconsorte necessario, ma solo la banca creditrice).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 11315 del 2009 Rv. 608261 - 01, N. 3855 del 2014 Rv. 629632 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16313 del 08/06/2023 (Rv. 668165 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

M. (CARINI GIOVANNI) contro M. (IADANZA ALFREDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/11/2019

058278 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI
Simulazione assoluta - Vincolo di destinazione sul bene compravenduto apposto dall'avente causa del debitore alienante - Azione di simulazione introdotta dal creditore dell'alienante dopo la trascrizione del vincolo - Proponibilità - Ragioni.

L'azione di simulazione assoluta è proponibile dal creditore della parte alienante, anche se l'avente causa di quest'ultimo abbia trascritto, in data anteriore rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio, il vincolo di destinazione, apposto ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. sul bene compravenduto, poiché la trascrizione attua una forma di pubblicità avente natura dichiarativa, che rende l'atto negoziale opponibile ai terzi, ma è inidonea ad attribuirgli l'efficacia e la validità di cui esso è naturalmente privo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 2645 ter, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 1322

Massime precedenti Vedi: N. 3697 del 2020 Rv. 656728 - 02, N. 29727 del 2019 Rv. 655834 - 01, N. 12236 del 2002 Rv. 556948 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 16311 del 08/06/2023 (Rv. 667813 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

C. (BARBANTE CARLO EMANUELE) contro V. (CECOVINI AMIGONI GUENDAL)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 18/06/2021

028012 AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE Cessione di azienda da parte della curatela fallimentare per effetto di accordo transattivo - Art. 105, comma 4, l.fall. - Applicabilità - Responsabilità del cessionario per il pagamento dei debiti aziendali ex art. 2560 c.c. - Esclusione - Sindacato del giudice dell'esecuzione - Esclusione.

081215 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE In genere.

SEZIONE TERZA

La cessione d'azienda da parte della curatela fallimentare, anche se a seguito di transazione o mediante procedura di cui si contesti l'insufficiente grado di competitività, ricade nel perimetro applicativo dell'art. 105, comma 4, l.fall., il quale prevede l'effetto purgativo dei debiti pregressi a tutela dell'affidamento dei terzi e al fine di favorire l'appetibilità di aziende indebitate; ne consegue che deve escludersi una responsabilità del cessionario ex art. 2560, comma 2, c.c. per il pagamento dei debiti aziendali, peraltro non potendo il giudice dell'esecuzione svolgere un autonomo sindacato su eventuali vizi della vendita concorsuale che non siano stati tempestivamente fatti valere avanti agli organi della procedura fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 105 com. 4, Cod. Civ. art. 2560 com. 2, Legge Falliment. art. 107

Massime precedenti Vedi: N. 23139 del 2020 Rv. 659118 - 01, N. 13308 del 2018 Rv. 649161 - 01, N. 3310 del 2017 Rv. 643868 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 16322 del 08/06/2023 (Rv. 667845 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

T. (LEPRI FABIO) contro G. (DI PIETROPAOLO CLAUDIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/02/2021

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) Diffamazione a mezzo d'opera cinematografica - Domanda di eliminazione di scene ritenute offensive - Funzione di integrale riparazione del "vulnus" e di prevenzione di attività "contra ius" causativa di ulteriori danni - Diversità rispetto all'azione risarcitoria - Conseguenze in tema di omessa pronuncia - Fattispecie.

In tema di diffamazione a mezzo d'opera cinematografica, la domanda volta ad ottenere l'eliminazione di scene ritenute offensive svolge sia una funzione di integrale riparazione del "vulnus" arrecato ad un diritto della personalità, sia una funzione di prevenzione, per il futuro, della continuazione di attività "contra ius": ne consegue che, trattandosi di domanda non sovrapponibile a quella volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, ove il giudice non abbia provveduto sulla stessa, si configura un vizio di omessa pronuncia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, limitandosi a provvedere in merito alla domanda risarcitoria, non si era pronunciata sulla domanda volta ad ottenere l'eliminazione di alcune scene di una "fiction" ritenuta diffamatoria del diritto alla reputazione di un magistrato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 9, Costituzione art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 25420 del 2017 Rv. 646634 - 05, N. 28308 del 2017 Rv. 646428 - 01, N. 10495 del 2009 Rv. 608400 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16330 del 08/06/2023 (Rv. 667846 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

A. (GABELLONE GIOVANNI) contro L. (FASANO MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 30/08/2019

SEZIONE TERZA

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Agevolazione fiscale ex art. 1, comma 273, lett. a), l. n. 296 del 2006 - Requisito temporale per fruire dell'agevolazione - Individuazione - Compimento dell'"ordine" del macchinario o dell'impianto - Fondamento - Fattispecie.

In tema di agevolazioni fiscali, il "discrimen" temporale per fruire del credito d'imposta correlato all'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati ad implementare strutture produttive già esistenti, previsto dall'art. 1, comma 273, lett. a) della l. n. 296 del 2006, deve essere individuato - come chiarito anche dalla Commissione Europea nella decisione del 25 gennaio 2008 (2008/380CE) - nella data dell'ordine del macchinario o dell'impianto, inteso quale momento in cui un progetto di investimento venga effettivamente ad attuazione, attraverso il compimento di un'operazione negoziale finalizzata all'acquisizione di un bene strumentale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che, affermando la responsabilità professionale del consulente fiscale in relazione alla mancata fruizione dell'agevolazione d'imposta, aveva erroneamente affermato la spettanza del diritto del cliente facendo riferimento alla data di pagamento del prezzo del macchinario, invece che alla data dell'ordine).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 273 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236

Massime precedenti Vedi: N. 39796 del 2021 Rv. 663209 - 01, N. 13873 del 2020 Rv. 658305 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16196 del 08/06/2023 (Rv. 667830 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

P. (GIORGIANNI PIETRO) contro C. (DE LUCA ANNA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/02/2020

138031 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE Vizi procedurali relativi alla comunicazione alle parti della bozza di relazione - Nullità relativa - Deducibilità nella prima difesa utile - Sanatoria per rinnovazione - Ammissibilità - Fondamento.

138044 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI ALLE PARTI In genere.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia; la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 196

Massime precedenti Conformi: N. 23493 del 2017 Rv. 645668 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023** (Rv. **668164 - 02**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

V. (LANA RICCARDO FABIO V.) contro G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 10/11/2020

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica a mezzo PEC - Deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e inserimento dati identificativi delle ricevute nel file "datiAtto.xml" - Necessità - Omissione - Nullità - Ragioni - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni.

133209 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA In genere.

L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva.

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis com. 3, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 20214 del 2021 Rv. 661904 - 01, N. 12605 del 2018 Rv. 648878 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023** (Rv. **668164 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

V. (LANA RICCARDO FABIO V.) contro G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 10/11/2020

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica a mezzo PEC - Violazione delle forme digitali - Conseguenze - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza.

In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali, previste dagli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della l. n. 53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle "specifiche tecniche" del Responsabile SIA del Ministero della giustizia, che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e l'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml", determina la nullità della notificazione e non la sua inesistenza.

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis com. 3, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 20214 del 2021 Rv. 661904 - 01, N. 12605 del 2018 Rv. 648878 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16272 del 08/06/2023** (Rv. **667819 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**.

B. (ZAMBELLA PIERPAOLO) contro A. (TAVAZZI MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/08/2020

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Persona ferita che non muoia immediatamente - Danni risarcibili - Tipologie - Presupposti.

La persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella "formido mortis", che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 32

Massime precedenti Conformi: N. 18056 del 2019 Rv. 654378 - 03

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16364 del 08/06/2023** (Rv. **668119 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

I. (DI MONDA GIUSEPPE) contro M. (BALOSSI GIORDANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/05/2019

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Azione per la declaratoria di usurarietà degli interessi dovuti in base ad un contratto di "leasing" e la ripetizione di quanto, per tale titolo, pagato - Deferibilità ad arbitri - Fondamento.

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE In genere.

L'azione per l'accertamento della natura usuraria degli interessi dovuti in base ad un contratto di "leasing", con la conseguente condanna della controparte alla restituzione di quanto indebitamente percepito a tale titolo, è suscettibile di deferimento alla decisione degli arbitri ai sensi dell'art. 806 c.p.c., in quanto ha ad oggetto un diritto disponibile, senza che la dedotta nullità del contratto posto a base della domanda, che concerne, invece, il merito della pretesa, sia sufficiente ad escludere la competenza arbitrale, risultando illogico fare dipendere l'operatività della convenzione di arbitrato dalla decisione sul merito della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1119 del 2016 Rv. 638342 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16229 del 08/06/2023** (Rv. **667831 - 01**)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

A. (ROMAGNOLI MAURIZIO) contro P. (POLITI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/06/2020

018111 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE Debito indennitario dell'assicuratore - Funzione reintegrativa del patrimonio dell'assicurato - Natura di debito di valore sino alla liquidazione - Conseguenze - Rivalutazione automatica - Ritardo dell'assicuratore - Ininfluenza.

In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1908

Massime precedenti Conformi: N. 15868 del 2015 Rv. 636369 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 31345 del 2022 Rv. 666079 - 02

Sez. 3 - , **Sentenza n. 16336 del 08/06/2023** (Rv. **667814 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

G. (CICIARELLO RITA) contro B.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE CROTONE, 09/06/2021

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. - Individuazione del bene trasferito con dati catastali diversi ed aggiornati - Invalidità - Esclusione - Condizioni.

In materia di esecuzione forzata, il decreto ex art. 586 c.p.c. che - nel trasferire la proprietà del bene pignorato all'aggiudicatario e in ossequio al "favor" di cui questo gode - individui l'immobile con dati catastali aggiornati, ma diversi rispetto a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nell'avviso di vendita, non è viziato, a condizione che non vi sia alcuna incertezza sulla identità fisica tra i cespiti trasferiti e quelli oggetto dell'espropriazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 555 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25687 del 2018 Rv. 650833 - 01, N. 7342 del 2022 Rv. 664248 - 01, N. 5796 del 2014 Rv. 629962 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16367 del 08/06/2023** (Rv. **668166 - 01**)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

R. (FRANCIA STEFANO) contro C. (CAMMERTONI PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 31/05/2019

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE "Sale and lease back" - Violazione del divieto di patto commissorio - Configurabilità - Congiunta ricorrenza di elementi sintomatici - Necessità - Esclusione - Causa concreta di garanzia - Accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.

In tema di "sale and lease back", contratto socialmente tipico, ai fini della violazione del divieto di patto commissorio non è necessaria la congiunta ricorrenza dei tre indici sintomatici, quali l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest'ultima e la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente, in quanto assume rilievo fondamentale che la complessiva operazione negoziale sia finalizzata a realizzare una causa concreta di garanzia, in luogo dell'effettivo trasferimento dei beni, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito, anche sulla base di altri idonei indici rivelatori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2744

Massime precedenti Vedi: N. 4664 del 2021 Rv. 660707 - 01, N. 21775 del 2015 Rv. 637614 - 01, N. 13305 del 2018 Rv. 649159 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16272 del 08/06/2023** (Rv. **667819 - 01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

B. (ZAMBELLA PIERPAOLO) contro A. (TAVAZZI MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/08/2020

097075 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE Prestazioni sanitarie - Presa in carico da parte di struttura sanitaria inserita nella rete del SSN - Contratto di ospedalità - Legittimazione passiva in relazione all'azione di responsabilità - Sussistenza - Organizzazione interna che preveda la direzione amministrativa e medica di altra istituzione pubblica - Rilevanza - Esclusione.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In tema di responsabilità medica, la presa in carico di un paziente da parte di una struttura sanitaria inserita nella rete del SSN, per la sottoposizione ad un trattamento medico chirurgico, determina l'instaurazione di un rapporto contrattuale atipico a prestazioni corrispettive - il c.d. contratto di ospedalità - idoneo a fondare, in caso di esito infausto dell'intervento, la legittimazione passiva dell'ente in relazione all'azione di responsabilità proposta dal paziente o dai suoi eredi, essendo a tal fine irrilevante che, nella organizzazione interna del Servizio Sanitario regionale, la struttura stessa e il suo personale siano stati posti sotto la direzione amministrativa e medica di un'altra istituzione pubblica, la cui responsabilità può eventualmente aggiungersi a quella della struttura sanitaria adita, senza però eliderne la titolarità del rapporto dal lato passivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 1228

Massime precedenti Vedi: N. 11621 del 2011 Rv. 618286 - 01, N. 25972 del 2022 Rv. 665647 - 01, N. 24791 del 2008 Rv. 605179 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16316 del 08/06/2023** (Rv. **667844 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **ROSSELLO CARMELO CARLO.**

Relatore: **ROSSELLO CARMELO CARLO.**

B. (RIZZO CARLA) contro I. (MOSCONI CATIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/05/2019

058182 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - IN GENERE Conferimento di incarico ad istituto di patronato - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Libertà delle forme - Sussistenza - Fondamento.

Il conferimento di un incarico ad un istituto di patronato non richiede, ai fini della validità, la forma scritta, atteso che, in mancanza di espressa indicazione di legge in riferimento al rispetto di specifici obblighi formali, trova applicazione il generale principio di libertà delle forme, sicché è sufficiente che tra l'istituto e l'assistito si sia instaurato un rapporto di fatto, basato su un accordo verbale ovvero su comportamenti concludenti, in forza del quale il patronato sia stato incaricato del compito di svolgere attività di informazione, assistenza e consulenza in favore dell'interessato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8863 del 2021 Rv. 660993 - 01, N. 3016 del 2006 Rv. 591018 - 01, N. 20260 del 2021 Rv. 661930 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16450 del 09/06/2023** (Rv. **668167 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO.** Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA.** Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**

L. (STOPPANI ISABELLA MARIA) contro F. (MALATESTA UGO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/04/2020

100119 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI Modifica dell'originaria impostazione difensiva - Omessa contestazione di fatti posti a fondamento della pretesa della controparte - Conseguenze - Rilievo d'ufficio della questione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di giudizio di rinvio, la modifica in senso riduttivo dell'originaria impostazione difensiva, tale da renderla incompatibile con la contestazione di fatti o requisiti posti a fondamento della pretesa della controparte, ovvero la mancata riproposizione della contestazione sulla sussistenza di tali requisiti, sollevata nei precedenti gradi del giudizio ed in essi disattesa o dichiarata inammissibile, rende inammissibile l'esame d'ufficio di tali questioni, in quanto ormai espunte dal dibattito processuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la Corte di rinvio non potesse riesaminare la contestazione della sussistenza, in capo all'attore, dei requisiti soggettivi per l'esercizio della prelazione agraria e del relativo riscatto, in quanto dichiarata tardiva nel giudizio di appello e non riproposta dai convenuti nel giudizio di rinvio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30529 del 2017 Rv. 646610 - 01, N. 4070 del 2019 Rv. 652593 - 01, N. 1754 del 2007 Rv. 594419 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023** (Rv. **668195 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **ROSSELLO CARMELO CARLO.**

Relatore: **ROSSELLO CARMELO CARLO.**

D. (DE SIENA SALVATORE) contro V. (LIMATOLA ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RAGUSA, 22/03/2019

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Riproposizione specifica delle istanze istruttorie non accolte in primo grado - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibili, per tardività, le istanze istruttorie formulate, nel giudizio d'appello, soltanto con la comparsa conclusionale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Conformi: N. 5812 del 2016 Rv. 639419 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16632 del 12/06/2023** (Rv. **668121 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO.** Estensore: **PORRECA PAOLO.** Relatore: **PORRECA PAOLO.**

A. (PARETE ANTONIO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/02/2020

058016 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE Leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017 - Applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. - Clausola di confisca con detrazione del ricavato dalla vendita del bene oggetto di riconsegna - Bene già rivenduto - Valore di mercato - Esclusione - Ricavato della vendita - Necessità - Liquidazione non diligente - Onere di allegazione e prova.

In caso di leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, non operando quest'ultima disciplina retroattivamente, trova applicazione analogica l'art. 1526 c.c., con conseguente validità della clausola di confisca che preveda la detrazione, in favore dell'utilizzatore, del prezzo effettivamente ricavato dalla vendita del bene oggetto di riconsegna, senza che sia necessario - nel caso in cui la ricollocazione del bene sia già avvenuta - far riferimento al valore di mercato, bensì al prezzo effettivamente incassato, spettando all'utilizzatore dedurre e dimostrare che la liquidazione sia stata effettuata dall'impresa in modo non diligente o abusivamente aggravando la posizione debitoria.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 139 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 1175

Massime precedenti Vedi: N. 28022 del 2021 Rv. 662868 - 01, N. 10249 del 2022 Rv. 664537 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2061 del 2021 Rv. 660307 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16584 del 12/06/2023** (Rv. **667847 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**.

M. (MANCUSO NICOLA) contro L. (PAGANI DESIREE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MONZA, 18/05/2021

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Obbligazione di pagamento dell'IVA a carico del soccombente - Opposizione all'esecuzione - Oggetto - Rapporto tributario - Esclusione - Diritto al rimborso - Sussistenza - Conseguenze in tema di accertamento.

A fronte della pretesa di pagamento dell'IVA sulle spese legali, il giudice ordinario investito dell'opposizione all'esecuzione da parte del soccombente non è chiamato a valutare il rapporto tributario - essendo privo della relativa giurisdizione - bensì la sussistenza o meno del diritto al rimborso, tenuto conto che la pretesa dell'IVA sulle spese legali liquidate in favore della parte vittoriosa non corrisponde ad una imposta, ma ad un esborso subito dal vincitore che se ne rivale in base ad un rapporto, quello tra vincitore e soccombente, che non ha natura tributaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6974 del 2007 Rv. 595968 - 01, N. 18192 del 2018 Rv. 649654 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023** (Rv. **668112 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

A. (ASCHBACHER KURT) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 11/01/2020

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Danno da lesione del diritto all'autodeterminazione - Allegazioni riguardanti sia la non corretta esecuzione della prestazione sanitaria che la violazione dell'obbligo informativo - Risarcibilità - Distinte ipotesi - Fattispecie.

Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi: I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria; II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegare e provate (anche per presunzioni); III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola

SEZIONE TERZA

violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto; IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento; V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente allegghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente. (Nella fattispecie, la S.C., in relazione ad un caso di asportazione di ernia discale con aggravamento della sintomatologia dolorosa causata da fibromi e aderenze cicatriziali, ha confermato la decisione di merito che, ravvisando un consenso presunto, aveva riconosciuto un risarcimento equitativo per la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1218, Costituzione art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 24471 del 2020 Rv. 659760 - 01, N. 28985 del 2019 Rv. 656134 - 04 Rv. 656134 - 03, N. 2798 del 2023 Rv. 667051 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023 (Rv. 668112 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

A. (ASCHBACHER KURT) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 11/01/2020

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA
Consenso informato del paziente al trattamento sanitario - Contenuto - Completezza rispetto ad eventi correlabili alla prestazione sanitaria - Bassa frequenza statistica - Irrilevanza.

In tema di attività medico-chirurgica, il consenso del paziente, oltre che informato ed esplicito, deve essere consapevole e completo, dovendo cioè riguardare tutti i rischi prevedibili, compreso quelli statisticamente meno probabili, con la sola esclusione di quelli assolutamente eccezionali o altamente improbabili; detto consenso, inoltre, deve coprire non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 27751 del 2013 Rv. 628757 - 01, N. 23328 del 2019 Rv. 655489 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 16603 del 12/06/2023** (Rv. **668168 - 02**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

D. (TURCHETTO MARIA GIULIA) contro A. (CLEMENTE MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/04/2019

062001 COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE Qualificazione giuridica dell'azione data dal giudice di merito - Formazione del giudicato - Condizioni - Fattispecie.

Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all'azione quando essa ha formato oggetto di contestazione e sul punto deciso la parte interessata non ha proposto impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha statuito che, nel giudizio di cassazione, la domanda risarcitoria dell'attore non poteva essere riqualificata ex art. 144 cod. ass., poiché sulla qualificazione ex art. 141 cod. ass. data dal giudice di primo grado si era formato il giudicato, in assenza di successiva impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

Massime precedenti Vedi: N. 5702 del 2001 Rv. 546029 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16631 del 12/06/2023** (Rv. **668120 - 01**)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.

A. (VETTORAZZI CLAUDIA) contro F. (FERRARO MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 22/07/2021

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Risarcimento del danno per responsabilità professionale - Prescrizione - Decorrenza - Percezione esterna dell'esistenza del danno risarcibile - Necessità - Criteri - Diligenza esigibile dal danneggiato - Fattispecie in tema di attività notarile.

In tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizione, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito. (Nella specie, relativa a responsabilità di un notaio per aver rogato una compravendita trascurando l'inidoneità della procura adoperata dal venditore a superare i vizi derivanti da un conflitto di interessi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il termine di prescrizione decorrente dal momento in cui alla parte contrattuale che si riteneva danneggiata era stato notificato atto di citazione finalizzato all'annullamento del menzionato contratto traslativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176

Massime precedenti Conformi: N. 22059 del 2017 Rv. 646018 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 16603 del 12/06/2023** (Rv. **668168 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **IANNELLO EMILIO.** Relatore: **IANNELLO EMILIO.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

D. (TURCHETTO MARIA GIULIA) contro A. (CLEMENTE MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/04/2019

018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Azione diretta ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, non si applica ai sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore, poiché, prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, introduce un fondamento oggettivo di responsabilità del vettore assicurato ed è, pertanto, norma di diritto sostanziale, e non meramente processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17963 del 2021 Rv. 661834 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35318 del 2022 Rv. 666369 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16628 del 12/06/2023** (Rv. **668169 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CORONELLA MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/04/2020

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Lesione dell'integrità psico-fisica - Riduzione della capacità lavorativa generica del danneggiato - Risarcibilità come danno biologico - Criteri di liquidazione - Fondamento.

Il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Conformi: N. 17411 del 2019 Rv. 654405 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16844 del 13/06/2023** (Rv. **667870 - 01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

P. (PETROZZIELLO ANTONIO) contro C. (VIGILANTE FRANCO MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/10/2019

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE Danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro conseguente ad errata prestazione sanitaria - Soggetto danneggiato non percettore di reddito da lavoro - Capacità lavorativa specifica - Esclusione - Danno patrimoniale - Sussistenza - Liquidazione - Criterio del triplo della pensione sociale - Applicabilità - Fattispecie.

Il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro conseguente ad errata prestazione sanitaria, a carico di soggetto che non è mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, e non (soltanto) di danno biologico e può essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento, con il criterio, residuale, del triplo della pensione sociale. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ricondotto il danno da lesione della capacità lavorativa generica (totale) al danno biologico, rigettando la domanda di risarcimento del danno patrimoniale svolta da soggetto che aveva riportato sin dalla nascita un'invalidità permanente irreversibile pari al 100%).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24481 del 2020 Rv. 659763 - 01, N. 17690 del 2020 Rv. 658625 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16844 del 13/06/2023** (Rv. **667870 - 02**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

P. (PETROZZIELLO ANTONIO) contro C. (VIGILANTE FRANCO MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/10/2019

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE Danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante - Danno che si produce "de die in diem" - Danno passato - Onere di allegazione e prova - Danno futuro - Criteri di liquidazioni applicabili - Individuazione.

Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce "de die in diem", per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato, il quale può essere liquidato o in forma di rendita vitalizia, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2057

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 13881 del 2020 Rv. 658310 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12567 del 2018 Rv. 648650 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023 (Rv. 667848 - 02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

G. (TASSONI FRANCO) contro C. (CALVETTI SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/04/2018

018012 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE Omessa considerazione di fatti impeditivi, modificativi, estintivi dedotti come eccezione - Vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c - Esclusione - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze - Modalità conseguenti della sua proposizione - Individuazione - Effetti.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA In genere.

In tema di giudizio di cassazione, l'omessa considerazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, dedotti come eccezione, non configura un vizio di motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma un "error in procedendo", per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., con la conseguenza che la sua deduzione in sede di legittimità postula che la parte abbia formulato l'eccezione in modo autonomamente apprezzabile ed inequivoco e che la stessa sia stata puntualmente riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini, con l'indicazione specifica dell'atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29952 del 2022 Rv. 665822 - 01, N. 24953 del 2020 Rv. 659772 - 01, N. 28072 del 2021 Rv. 662554 - 01, N. 459 del 2021 Rv. 660195 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023 (Rv. 667848 - 03)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

G. (TASSONI FRANCO) contro C. (CALVETTI SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/04/2018

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Sentenza di primo grado - Domanda risarcitoria dell'attore contro il convenuto - Accoglimento - Domanda di garanzia del convenuto contro un terzo - Accoglimento - Appello principale del terzo garante attinente esclusivamente all'esistenza o ai limiti del rapporto di garanzia - Appello incidentale tardivo - Omessa contestazione del fondamento dell'azione risarcitoria - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

SEZIONE TERZA

Qualora la sentenza di primo grado abbia accolto la domanda risarcitoria dell'attore contro il convenuto ed altresì la domanda di garanzia impropria del convenuto nei confronti di un terzo, ove quest'ultimo abbia proposto appello volto esclusivamente a contestare l'esistenza o i limiti del rapporto di garanzia, l'impugnazione incidentale tardiva del convenuto relativa all'obbligazione garantita deve ritenersi inammissibile in quanto, essendo le due cause divenute scindibili, non essendo più in discussione l'esistenza o la misura dell'obbligazione garantita, la relativa statuizione è passata in giudicato in mancanza di impugnazione tempestiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15770 del 2018 Rv. 649469 - 01, N. 26154 del 2014 Rv. 633605 - 01, N. 27517 del 2008 Rv. 605657 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23903 del 2020 Rv. 659289 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16900 del 13/06/2023 (Rv. 667849 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

A. (MORGANTI DAVID) contro A. (BORLONE LUIGI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/02/2020

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA
Infezione nosocomiale - Responsabilità della struttura sanitaria - Natura oggettiva - Esclusione
- Prova liberatoria - Contenuto - Fattispecie.

In tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che, in accoglimento della domanda risarcitoria spiegata dai genitori di un minore, deceduto pochi giorni dopo la nascita a causa di un'infezione contratta nel reparto di terapia intensiva, aveva ritenuto fornita la prova del fatto che la struttura sanitaria avesse predisposto i protocolli necessari per la prevenzione di infezione correlate all'assistenza, ma non li avesse specificamente applicati nel caso specifico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 1176 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 6386 del 2023 Rv. 667112 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 5490 del 2023 Rv. 666812 - 01, N. 10592 del 2021 Rv. 661275 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023** (Rv. **667848 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **IANNELLO EMILIO.** Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

G. (TASSONI FRANCO) contro C. (CALVETTI SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/04/2018

018012 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE Assicurazione - Massimale contrattualmente previsto - Natura - Fatto costitutivo della pretesa azionata - Esclusione - Limite del massimale - Natura dell'eccezione - Fondamento.

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE In genere.

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale contrattualmente previsto non è elemento essenziale del contratto di assicurazione e non rappresenta un fatto costitutivo del credito assicurato; ne consegue che il rilievo relativo all'esistenza del limite del massimale, lasciato alla libera pattuizione delle parti, rappresentando un mero elemento impeditivo o estintivo del diritto, costituisce un'eccezione in senso stretto, da far valere, dalla parte interessata, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie e non rilevabile d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 1475 del 2022 Rv. 663631 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16148 del 2019 Rv. 654316 - 01, N. 27913 del 2021 Rv. 662419 - 01, N. 7247 del 2006 Rv. 587988 - 01, N. 13754 del 2006 Rv. 591739 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 16808 del 13/06/2023** (Rv. **668122 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Danno da emotrasfusioni - Responsabilità del Ministero della salute e della struttura sanitaria - Natura - Solidarietà - Conseguenze.

In tema di danni da emotrasfusioni, la responsabilità del Ministero della salute è di tipo extracontrattuale, rispetto alla quale quella della struttura dove materialmente è avvenuta la trasfusione ha natura di obbligazione solidale, con la conseguenza che è ammissibile la domanda risarcitoria proposta solo nei confronti del predetto Ministero, non essendo necessario che il danneggiato convenga in giudizio anche la struttura ospedaliera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11360 del 2018 Rv. 648807 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 16808 del 13/06/2023** (Rv. **668122 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**
Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Danni da emotrasfusioni - Risarcimento del danno subito dai congiunti "iure hereditatis" e "iure proprio" - Indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 - "Compensatio lucri cum damno" - Natura della relativa eccezione - Preclusioni istruttorie - Esclusione - Potere officioso di sollecitazione - Ammissibilità - Fattispecie.

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" In genere.

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento dei danni, subiti dai congiunti "iure hereditatis" e "iure proprio", conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno"; inoltre, costituendo la "compensatio" un'eccezione in senso lato, non è assoggettata a preclusioni essendo rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a vicenda nella quale la documentazione attestante l'avvenuta erogazione dell'indennizzo, prodotta solo in appello, non era stata esaminata dal giudice del gravame in quanto considerata tardiva - ha ritenuto che la predetta documentazione avrebbe, invece, potuto e dovuto essere tenuta in considerazione, avuto anche riguardo alla agevole realizzabilità dell'operazione di scomputo, per essere l'indennizzo in questione determinato dalla legge nel suo preciso ammontare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 26757 del 2020 Rv. 659865 - 04, N. 8773 del 2022 Rv. 664448 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17021 del 14/06/2023** (Rv. **668123 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

I. (GARGANI BENEDETTO) contro D.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 10/11/2020

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Accoglimento successivo all'attuazione della ordinanza - Interesse alla decisione - Persistenza - Fondamento.

L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. costituisce atto conclusivo della procedura di espropriazione presso terzi, determinando il trasferimento al creditore assegnatario della titolarità del credito pignorato, restando irrilevante dal punto di vista processuale la sua attuazione, con la conseguenza che la materiale esazione del credito assegnato non fa venir meno l'interesse alla decisione sull'opposizione ex art. 617 c.p.c. che abbia in precedenza ritualmente investito il provvedimento, in quanto l'accertamento della nullità di quest'ultimo produce effetti utili per la parte opponente, comportando l'invalidazione dell'ordinanza e la perdita di efficacia di tutti gli atti compiuti per la sua concretizzazione.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4528 del 2019 Rv. 652748 - 01, N. 26927 del 2018 Rv. 650910 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 17004 del 14/06/2023 (Rv. 668196 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/04/2020

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Risarcimento del danno da fatto illecito - Impugnazione della liquidazione del danno - Giudicato sulla modalità liquidatoria di interessi e svalutazione - Esclusione - Fondamento - Facoltà del giudice dell'impugnazione di riliquidazione - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, l'impugnazione del capo della sentenza contenente la liquidazione del danno impedisce la formazione del giudicato sulla misura legale degli interessi e della svalutazione da ritardato pagamento, poiché essi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno funzione compensativa volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del danno, e possono essere riliquidati dal giudice dell'impugnazione o del rinvio, utilizzando la tecnica ritenuta più appropriata, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione scelta dal giudice precedente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudicato formatosi su alcune voci di danno conseguenti all'abbattimento di un aeromobile, quali il valore dell'avviamento commerciale ed il danno per fermo flotta, non si estendesse alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali relativi alla liquidazione integrale del danno patito dalla compagnia area in conseguenza di quel fatto illecito, essendo esso ancora in discussione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Conformi: N. 15709 del 2011 Rv. 619503 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 17004 del 14/06/2023 (Rv. 668196 - 02)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/04/2020

100045 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE Società di capitali - Danno al patrimonio sociale - Intervento adesivo in appello del socio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE In genere.

In tema di società di capitali, l'intervento adesivo in appello del socio, che lamenti un pregiudizio alla consistenza della propria partecipazione, derivante dal danno subito dal patrimonio sociale per il fatto illecito di un terzo, non è ammissibile, poiché egli, non essendo titolare di un diritto

SEZIONE TERZA

distinto ed autonomo rispetto al diritto fatto valere dalla compagine sociale, direttamente colpita dall'illecito, non può qualificarsi come terzo legittimato all'opposizione ex art. 404 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32887 del 2022 Rv. 666135 - 01, N. 15875 del 2022 Rv. 664782 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16980 del 14/06/2023 (Rv. 668268 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

T. (TRAPAZZO MARIO) contro S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CASSINO, 10/06/2021

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Espropriazione presso terzi - Declaratoria di "inammissibilità della procedura" - Ulteriori statuizioni sulla sussistenza del credito pignorato - Irrilevanza - Conseguenze - Poteri del giudice dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. - Limiti.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

Il giudice dell'esecuzione che dichiara "l'inammissibilità della procedura" di espropriazione presso terzi si spoglia della "potestas judicandi", sicché è "tamquam non esset" ogni eventuale ulteriore statuizione adottata circa la sussistenza del credito pignorato; pertanto, nell'opposizione ex art. 617 c.p.c., rimedio avente effetto unicamente demolitorio, in difetto di un formale accertamento ai sensi dell'art. 549 c.p.c., il giudice può pronunciarsi soltanto sulla legittimità del provvedimento di chiusura per i vizi prospettati dall'opponente, mentre gli è precluso il sindacato sull'esistenza (o meno) di eventuali crediti del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543

Massime precedenti Vedi: N. 27388 del 2022 Rv. 665905 - 01, N. 567 del 1985 Rv. 438774 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 17134 del 15/06/2023 (Rv. 668269 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

B. (PISTONE GIUSEPPINA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 22/12/2020

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili - Rinvio in sede civile - Potere del giudice civile di provvedere sulle spese del giudizio penale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Applicazione del principio della soccombenza all'esito globale del processo.

162017 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO In genere.

In materia di spese processuali, nel caso di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili da parte della Cassazione, con rinvio in sede civile, sussiste il potere del giudice del rinvio di provvedere sulle spese, non solo del giudizio di rinvio e di quello di legittimità, ma dell'intero processo, anche se svolto in sede penale, posto che egli conclude il giudizio sulle statuizioni civili

SEZIONE TERZA

che era stato iniziato davanti ai giudici penali e che è proseguito davanti a quello civile dopo l'annullamento in Cassazione, dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza all'esito globale del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Vedi: N. 1407 del 2020 Rv. 656866 - 01, N. 10153 del 1995 Rv. 494109 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17240 del 15/06/2023 (Rv. 667851 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

M. (IANNOTTA GREGORIO) contro C. (CONTI ARMANDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2022

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Cassazione per violazione di legge oppure per vizio di motivazione oppure per l'una e per l'altro - Limiti rispettivi del giudice di rinvio - Fattispecie.

I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse. (Nella specie, ricadente in tale ultima ipotesi, la S.C. ha affermato che il giudice di rinvio aveva correttamente disposto una nuova c.t.u., non preclusa dalla pronuncia rescindente che aveva rinviato per un nuovo esame della controversia sulla rilevata violazione, da parte del giudice di merito, delle regole sull'onere della prova in tema di risarcimento per responsabilità medica con conseguente erronea motivazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 27337 del 2019 Rv. 655553 - 01, N. 448 del 2020 Rv. 656830 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 17129 del 15/06/2023 (Rv. 667850 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.**

F. (D'AURIA ALBERTO) contro A. (PALAIA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/10/2018

SEZIONE TERZA

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Riduzione della capacità di lavoro domestico - Danno patrimoniale risarcibile - Casalinga - Oneri probatori.

Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico sofferto da una casalinga, la prova che la vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva, ex art. 2727 c.c., dalla semplice circostanza che quest'ultima non avesse un lavoro, fermo restando l'onere sulla stessa incombente di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute le impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico, non essendo all'uopo necessaria la prova di avere dovuto ricorrere all'ausilio di un collaboratore domestico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Vedi: N. 22909 del 2012 Rv. 624634 - 01, N. 16896 del 2010 Rv. 614387 - 01, N. 25726 del 2014 Rv. 633601 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17212 del 15/06/2023 (Rv. 668125 - 03)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**

P. (CORVASCE ANTONIO) contro F. (CIANFLONE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 30/11/2019

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Giudizio introdotto da o contro il "de cuius" - Decesso della parte originaria e riassunzione o volontaria costituzione in prosecuzione di uno o taluno dei coeredi - Erede pretermesso - Opposizione di terzo ordinaria - Morte dell'opponente - Eredi senza beneficio d'inventario già parti della sentenza opposta - Confusione delle posizioni sostanziali - Conseguenze - Carezza di interesse all'opposizione.

133235 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE In genere.

168009 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - IN GENERE In genere.

Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successivamente proposto opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., adducendo la sua legittimazione come litisconsorte necessario pretermesso, ove nel corso del giudizio di opposizione l'erede opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua eredità senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati già coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettive posizioni sostanziali con quella del "de cuius" determina la sopravvenuta carezza di interesse rispetto all'opposizione a suo tempo introdotta dal medesimo "de cuius".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 490

Massime precedenti Vedi: N. 5018 del 2009 Rv. 607770 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17125 del 15/06/2023** (Rv. **668170 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSELLO CARMELO CARLO. Relatore: ROSSELLO CARMELO CARLO.

C. (GRECO SALVINO) contro D. (MARSILI MASSIMILIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/05/2019

133091 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA Nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione dei fatti costitutivi della pretesa - Omissione, da parte del giudice, dell'ordine di integrazione - Prosecuzione del giudizio - Conseguenze - Possibilità, per il giudice d'appello, di rilevare la nullità e fissare il termine per l'integrazione della domanda - Condizioni.

In tema di nullità della citazione per mancata indicazione del fatto costitutivo della pretesa, ove il giudice, nonostante l'eccezione del convenuto, ometta di ordinare l'integrazione o la rinnovazione della stessa, l'attore ha l'onere di invocare la fissazione del termine per sanare la nullità, poiché, in caso contrario, ove la nullità venga dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non deve fissare alcun termine per la rinnovazione dell'atto nullo, ma deve definire il processo, accertando, con una pronuncia in rito, il vizio della citazione introduttiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 17408 del 2012 Rv. 624081 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17195 del 15/06/2023** (Rv. **668171 - 01**)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

D. (DE LUCA CRISTINA) contro A. (TAPPARO CESARE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 08/04/2020

055002 CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI Accordi in deroga alla l. n. 203 del 1982 - Documento negoziale sottoscritto dalle parti e dai rispettivi rappresentanti sindacali - Efficacia probatoria - Prova testimoniale contraria - Inammissibilità.

In tema di contratti agrari, l'efficacia probatoria del documento negoziale, stipulato in deroga alle norme vigenti, ai sensi dell'art. 45 della l. n. 203 del 1982, sottoscritto dai contraenti e dai loro rispettivi rappresentanti sindacali, in difetto della proposizione di apposita azione di annullamento per vizio della volontà, non può essere disattesa mediante la deduzione di una prova orale, diretta soltanto a dimostrare la non corrispondenza al vero di quanto liberamente attestato dai contraenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 2722, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5983 del 2007 Rv. 596652 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19906 del 2018 Rv. 650287 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17212 del 15/06/2023** (Rv. **668125 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

P. (CORVASCE ANTONIO) contro F. (CIANFLONE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 30/11/2019

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Giudizio introdotto da o contro il "de cuius" - Decesso della parte originaria e riassunzione o volontaria costituzione in prosecuzione di uno o taluno dei coeredi - Erede pretermesso - Opposizione di terzo ordinaria - Legittimazione - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE In genere.

In tema di opposizione di terzo degli eredi avverso la sentenza emessa a conclusione del giudizio introdotto da o contro il "de cuius", la legittimazione all'opposizione ordinaria va riconosciuta all'eredità pretermessa in seguito all'emersione nel processo del fatto del decesso della parte originaria e della riassunzione o della volontaria costituzione in prosecuzione di uno o taluno dei coeredi, atteso che egli si trova con questi ultimi in una situazione di necessaria colegittimazione, avente fondamento in una fattispecie di litisconsorzio processuale, la quale, da un lato, impone al giudice, nel caso che essa emerga (eventualmente su impulso della controparte, gravata, al riguardo, da un dovere di attivazione fondato sul canone di diligenza processuale), di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario non presente in giudizio, mentre, dall'altro, legittima quest'ultimo (il quale, quando sia consapevole della celebrazione del processo "inter pauciores", non perde la facoltà di intervenire nello stesso, anche in grado di appello) ad impugnare la relativa sentenza, emessa a contraddittorio non integro, ai sensi dell'art. 404, primo comma, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1441 del 2022 Rv. 663627 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17410 del 16/06/2023** (Rv. **667871 - 01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

M. (FERRAZZA CLAUDIO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/02/2020

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Esecuzione di esame diagnostico - Attività del medico - Contenuto - Erronea lettura dell'esame effettuato - Carenza della necessaria specializzazione - Esimente - Esclusione - Condotta necessaria - Contenuto - Fondamento.

In tema di attività medico-chirurgica, grava sul sanitario che esegua un esame diagnostico la responsabilità di leggere correttamente le relative immagini, senza che la carenza della necessaria specializzazione possa escludere la colpa per una erronea lettura dei suoi esiti, dovendo questi, ove insorgano dubbi, nella consapevolezza dei limiti derivanti dalla propria competenza settoriale e della mancanza di ulteriori strumenti di opportuna indagine, indirizzare il paziente presso strutture in grado di risolvere tempestivamente la criticità diagnostica in quanto, opinando diversamente, la grave imperizia della condotta posta in essere si tradurrebbe in un ingiustificato vuoto di tutela.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 6688 del 2018 Rv. 648486 - 01, N. 19372 del 2021 Rv. 661838 - 01, N. 37728 del 2022 Rv. 666682 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17416 del 16/06/2023 (Rv. 668197 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

I. (MANNI MARIA CRISTINA) contro R. (BARNESCHI GIANLUCA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/06/2019

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Ricorso per cassazione - Accertamento del vizio denunciato - Omessa pronuncia su un motivo di appello - Conseguenze - Cassazione con rinvio - Esclusione - Condizioni.

Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21968 del 2015 Rv. 637019 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16171 del 2017 Rv. 644892 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 17658 del 20/06/2023 (Rv. 668471 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Rigetta, TRIBUNALE L'AQUILA, 11/02/2020

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Riscatto di servizi da parte dell'ex dipendente pubblico - Trasmissione della documentazione da parte dell'amministrazione ex art. 24, comma 6, d.p.r. n. 1032 del 1973 - Obbligo "ex lege" - Sussistenza - Inadempimento - Conseguenze - Risarcimento del danno - Fattispecie.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

In tema di riscatto di servizi da parte dell'ex dipendente pubblico, l'art. 24, comma 6, d.p.r. n. 1032 del 1973 stabilisce, per l'amministrazione di riferimento, l'obbligo "ex lege" di trasmettere la documentazione all'ente previdenziale, dal cui inadempimento sorge il diritto al risarcimento del conseguente danno patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in ragione del ritardo con cui il MIUR aveva trasmesso all'INPS la documentazione necessaria ad istruire le domande di riscatto avanzate da alcuni dipendenti - aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno patito dall'ente previdenziale per il conseguente ritardo nell'incasso dei contributi dovuti, quantificandolo nella somma corrispondente agli interessi legali maturati dal primo giorno del suddetto ritardo sino all'adozione del decreto di riscatto).

Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 24 com. 6, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23597 del 2020 Rv. 659164 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17619 del 20/06/2023 (Rv. 668446 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

B. (MURANA GIUSEPPE) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/11/2018

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Litisconsorte necessario pretermesso - Opposizione ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Legittimazione - Opposizione all'esecuzione del titolo giudiziale formatosi "inter alios" - Esclusione - Eccezioni - Opposizione dell'esecutato volta a far valere la premissione del litisconsorte necessario - Ammissibilità - Esclusione.

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE In genere.

Avverso il titolo giudiziale formatosi "inter alios" il litisconsorte necessario pretermesso può agire ex art. 404, comma 1, c.p.c., mentre non è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (salvo che deduca l'avvenuto soddisfacimento della pretesa risultante dal suddetto titolo, ovvero la relativa modifica sulla base di vicende successive), analogamente alla parte nei cui confronti lo stesso titolo si sia formato, la quale ha contribuito a dar causa alla sua nullità, omettendo di sollevare la questione della non integrità del contraddittorio in seno al giudizio cui ha regolarmente partecipato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1238 del 2015 Rv. 634089 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 17656 del 20/06/2023 (Rv. 668447 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

L. (SAMORI' GIANPIERO) contro Q. (MORGANTI DAVID)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/03/2020

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Obbligazione risarcitoria solidale dell'assicurato - Estensione dell'obbligo indennitario dell'assicuratore all'intero importo - Necessità - Ragioni.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altri soggetti, l'obbligo indennitario dell'assicuratore si estende all'intero importo dovuto al terzo danneggiato, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia - la funzione, propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20322 del 2012 Rv. 624573 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28811 del 2019 Rv. 655963 - 05

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 17836 del 21/06/2023** (Rv. **668450 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

N. (COSTABILE FRANCESCO) contro T.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 14/11/2018

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Rigetto dell'istanza di correzione - Motivazione asseritamente implicante una diversa statuizione - Applicabilità dell'art. 288, comma 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale nella motivazione dell'ordinanza che rigetta l'istanza di correzione dell'errore materiale, atteso che il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una statuizione positiva, e non quando si limiti al rigetto dell'istanza; in tal caso, infatti, il tenore della motivazione può valere unicamente ad integrare l'interesse ad agire per l'impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione, ricorrendone gli ulteriori presupposti, mentre resta esclusa l'applicabilità dell'art. 288, comma 4, c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la statuizione di inammissibilità di un'istanza di correzione di errore materiale, sul presupposto che il relativo provvedimento, al di là della motivazione, non fosse impugnabile, nemmeno ex art. 111, comma 7, Cost., siccome preordinato ad emendare errori di redazione non suscettibili di intaccare il contenuto decisionale assunto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Conformi: N. 10067 del 2017 Rv. 643831 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17772 del 21/06/2023** (Rv. **668448 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.

I. (ORDITURA CATERINA) contro F. (DI SALVO SETTIMIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/05/2018

131040 PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - IN GENERE Domanda riconvenzionale proposta nella fase sommaria - Mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. - Memoria integrativa dell'intimato - Istanza di differimento dell'udienza ex art. 418 c.p.c. - Necessità - Esclusione.

Nel procedimento per convalida di sfratto, la domanda riconvenzionale può essere proposta dall'intimato in seno alla comparsa di risposta della fase sommaria, senza necessità di chiedere lo spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. né, per il giudice, di concedere termini differenziati per le memorie integrative e fissare l'udienza tenendo conto della possibilità del convenuto di proporre una nuova riconvenzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 660 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3696 del 2012 Rv. 621626 - 01, N. 24819 del 2016 Rv. 641929 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 17834 del 21/06/2023** (Rv. **668449 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

I. (LAGHI ALDO) contro F. (DORO GIANLUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/06/2021

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Banche venete - Cessione ex art. 3 del d.l. n. 99 del 2017 - Successione nel contenzioso pendente - Conseguenze - Titolo formatosi contro la banca - Esecuzione nei confronti del cessionario - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 121 del 2017, il titolo esecutivo formato contro la banca, in un giudizio già pendente al momento della cessione dei debiti ex art. 3 del citato d.l., può essere azionato nei confronti del cessionario in virtù del fenomeno successorio di cui all'art. 111 c.p.c., secondo cui la lite pendente prosegue con la parte originaria, dotata di legittimazione meramente sostitutiva e processuale, ma gli effetti sostanziali della pronuncia si producono nei soli confronti del cessionario, indipendentemente dal suo, pur possibile, intervento nel processo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2017 num. 99 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2017 num. 99 art. 3 CORTE COST., Legge 31/07/2017 num. 121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 22503 del 2014 Rv. 633101 - 01, N. 12948 del 2022 Rv. 667114 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 17841 del 21/06/2023** (Rv. **668472 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

L. (CASULLI ANTONIO) contro A. (MAGNO GRAZIANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA , 25/02/2021

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Notifica della cartella esattoriale ex art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Prova del relativo perfezionamento - Produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata - Riferibilità dello stesso alla specifica cartella - Accertamento di fatto del giudice - Indicazione del numero della cartella nell'avviso di ricevimento - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33563 del 2018 Rv. 652126 - 01, N. 23902 del 2017 Rv. 646629 - 01, N. 24780 del 2018 Rv. 650926 - 01, N. 20769 del 2021 Rv. 661896 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17965 del 22/06/2023 (Rv. 668452 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

S. (PASETTO PAOLO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/10/2020

079202 ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE Provvedimenti di sospensione ex artt. 373 o 624 c.p.c. - Conseguenze sul processo esecutivo in corso - Prosecuzione - Impossibilità - Effetti conservativi del pignoramento - Persistenza - Obbligo per il creditore di rinunciare agli atti del processo esecutivo - Esclusione.

I provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ex art. 373 c.p.c.) ovvero dell'esecuzione (ex art. 624 c.p.c.) impediscono la prosecuzione del processo esecutivo già in corso, ma lasciano inalterati gli effetti conservativi del pignoramento, non obbligando il creditore procedente a rinunciare agli atti del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 629

Massime precedenti Vedi: N. 8998 del 2023 Rv. 667399 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 17943 del 22/06/2023 (Rv. 668365 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

F. (INTILISANO MARIO) contro I.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/12/2020

079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Precetto - Interpretazione - Criteri ex artt. 1362 e ss. - Applicabilità - Esclusione - Contenuto legale tipico dell'atto - Intimazione di pagamento e minaccia di agire "in executivis".

Non sono applicabili i criteri ermeneutici previsti in materia contrattuale dagli artt. 1362 ss. c.c. nell'interpretazione del precetto, atto di natura non processuale che preannuncia l'esecuzione forzata e ha un contenuto legale tipico, consistente nell'assegnazione al destinatario di un termine per il pagamento e nella correlata minaccia di agire coattivamente in mancanza di quello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1324

Massime precedenti Vedi: N. 7249 del 2020 Rv. 657300 - 01, N. 16057 del 2016 Rv. 641316 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023** (Rv. **668451 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

D. (CACCIAGRANO PAOLO) contro A. (FENAROLI FELICITA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/09/2021

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 – Contestazione da parte del debitore ceduto – Prova della relativa notificazione – Insufficienza - Accertamento complessivo delle risultanze di fatto da parte del giudice - Necessità.

In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20495 del 2020 Rv. 659146 - 01, N. 4277 del 2023 Rv. 666807 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 18050 del 23/06/2023** (Rv. **668453 - 01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

C. (DE SANTIS DARIO ROMANO) contro T. (MANFELLOTTO RAFFAELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/11/2019

136082 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA Occupazione abusiva di immobile - Domanda di rilascio non collegata al venir meno di un negozio - Qualificazione - Azione personale di restituzione - Esclusione - Azione di rivendicazione - Configurabilità - Risarcimento in forma specifica della pregressa situazione possessoria - Inammissibilità.

La domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 705 del 2013 Rv. 624971 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18123 del 23/06/2023 (Rv. 668454 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

C. (SCICCHITANO SERGIO NICOLA ALDO) contro B. (SICCARDI CHIARA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/10/2021

079011 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI
Immediata estinzione del credito del pignorante - Esclusione - Pagamento del terzo al creditore assegnatario - Necessità - Onere della prova.

In tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del credito del pignorante, essendo altresì necessario, a tale scopo, il pagamento al creditore assegnatario da parte del terzo assegnato, fatto estintivo della cui prova - che può essere fornita anche per presunzioni - è gravata la parte che di esso voglia avvalersi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2928

Massime precedenti Vedi: N. 1227 del 2016 Rv. 638560 - 01, N. 30862 del 2018 Rv. 651638 - 01, N. 12690 del 2022 Rv. 664812 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18234 del 26/06/2023 (Rv. 668456 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

P. (SANTELLA MASSIMO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/12/2021

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Foglio firmato in bianco - Querela di falso - Riempimento "absque pactis" - Necessità - Riempimento "contra pactis" - Esclusione - Fattispecie.

La denuncia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, per infirmare le risultanze relative alla dicitura abusivamente apposta sulla matrice di un assegno bancario - con la quale veniva indicata la funzione di garanzia dello stesso in relazione al credito portato da una determinata fattura - aveva ritenuto necessaria la proposizione della querela di falso, a fronte della deduzione, da parte del ricorrente, dell'esistenza di una pattuizione, tra le parti, relativa unicamente al riempimento dell'assegno medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Conformi: N. 21587 del 2019 Rv. 654901 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 18217 del 26/06/2023** (Rv. **668473 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

B. (SANTANGELI FABIO) contro G. (RIPA DI MEANA VIRGINIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/02/2020

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Danno non patrimoniale - Liquidazione equitativa - Adozione della Tabella di Milano - Motivazione - Riferimento ai parametri afferenti alla fascia di gravità prescelta - Necessità - Fattispecie.

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) In genere.

L'impiego, per la liquidazione equitativa del danno da diffamazione a mezzo stampa, dei criteri della "tabella di Milano" impone al giudice di dar conto, nella motivazione, dell'effettivo riscontro degli elementi di fatto riferibili a detta tabella, ai fini della riconduzione della fattispecie concreta ad una delle fasce di gravità ivi contemplate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva apoditticamente ricondotto la diffamazione alla categoria di quelle di tenue gravità, omettendo, da un lato, qualsivoglia riferimento ai relativi parametri tabellari e, dall'altro, la considerazione di alcune circostanze di fatto, acquisite al giudizio, che si ponevano palesemente in contrasto con i suddetti parametri).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18795 del 2021 Rv. 661913 - 01, N. 13153 del 2017 Rv. 644406 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 18185 del 26/06/2023** (Rv. **668455 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

T. (DISTASO ALFONSO) contro F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/07/2021

079158 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE Domanda di usucapione di bene immobile - Creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Pretermissione del creditore ipotecario - Conseguenze - Sentenza di accertamento dell'usucapione - Efficacia nel giudizio di opposizione di terzo intentato dall'usucapente avverso l'espropriazione del bene - Argomento di prova.

125142 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE In genere.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili, il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda riveste la qualità di litisconsorte necessario, in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l'usucapione produce l'estinzione, con la conseguenza che, ove sia stato pretermesso, la sentenza resa all'esito di quel processo non spiega effetti nei suoi confronti, potendo essere apprezzata quale mero elemento di prova nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., promosso dall'usucapente avverso l'espropriazione dello stesso bene immobile.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 102, Cod. Civ. art. 619, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2810, Cod. Civ. art. 2878

Massime precedenti Conformi: N. 29325 del 2019 Rv. 655793 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18327 del 27/06/2023 (Rv. 668488 - 02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

D. (CECHELLA CLAUDIO) contro A. (BASSANO PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 31/07/2020

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Danno da nascita indesiderata - Possibilità di interruzione della gravidanza ai sensi dell'art. 6, lett. b), della l. n. 194 del 1978 - Grave pericolo per la salute della donna - Valutazione "ex ante" - Necessità - Fattispecie.

In tema di "danno da nascita indesiderata", l'accertamento della sussistenza del grave pericolo per la salute della donna - presupposto necessario, ai sensi dell'art. 6, lett. b), della l. n. 194 del 1978, per l'interruzione della gravidanza dopo i primi 90 giorni - dev'essere compiuto con valutazione prognostica "ex ante". (Nella specie, relativa all'omessa diagnosi della sindrome di Down a causa dell'erronea ricognizione degli esiti di un esame di translucenza nucale, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza del pericolo per la salute della donna, sulla base della valutazione, "ex post", della solidità emotiva dalla stessa dimostrata nell'affrontare le necessità del figlio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 22/05/1978 num. 194 art. 6 com. 1 lett. B CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 2798 del 2023 Rv. 667051 - 01, N. 9251 del 2017 Rv. 643844 - 01, N. 653 del 2021 Rv. 660196 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25767 del 2015 Rv. 637625 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18334 del 27/06/2023 (Rv. 668457 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

M. (DI PUMPO MATTEO) contro M. (PRATTICIZZO FABIO SALVATORE MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 28/01/2020

043022 COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - SOPRAVVENUTO BISOGNO DELLA COSA COMODATA Caratteri del bisogno - Uso diretto del bene da parte del comodante - Necessità - Esclusione - Finalità di impiego redditizio del bene - Ammissibilità - Condizioni.

Il bisogno urgente e impreveduto che, ai sensi dell'art. 1809 c.c., consente al comodante di ottenere l'immediata restituzione della cosa non implica necessariamente la destinazione della stessa all'uso diretto da parte del comodante medesimo, potendo anche coincidere con la finalità di un impiego più redditizio del bene, che serve a rimediare ad un imprevisto e urgente deterioramento della sua situazione patrimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1809

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 20892 del 2016 Rv. 642929 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18370 del 27/06/2023 (Rv. 668459 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.
Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/11/2021

104038 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE Maggior danno ai sensi dell'art. 1591 c.c. - Liquidazione - Criteri - Offerta di nuova locazione dell'immobile proveniente dallo stesso conduttore - Ammissibilità - Fattispecie.

La specifica e seria proposta di nuova locazione – suscettibile di rilevare, in relazione al disposto dell'art. 1591 c.c., ai fini della prova del danno subito dal locatore per non aver potuto dare in locazione il bene ad un canone più elevato, a causa del ritardo nella restituzione dell'immobile - può identificarsi anche con quella proveniente dallo stesso conduttore. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva utilizzato, quale parametro per la quantificazione del danno ex art. 1591 c.c., il canone di cui alla proposta di rinnovo del contratto, escludendo – in ragione della qualità di pubblica amministrazione del Ministero dal quale proveniva – che la relativa attendibilità potesse essere sminuita da una supposta condizione di "soggetto debole" del conduttore, interessato comunque a mantenere in vita il rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Conformi: N. 5051 del 2009 Rv. 606948 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18359 del 27/06/2023 (Rv. 668458 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.
Relatore: IANNELLO EMILIO.

S. (ROMITO RODOLFO) contro A. (CALLIGARO TECLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/11/2019

074004 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE Art. 11 l.r. Veneto n. 10 del 1996 - Tipologie di assegnazione - Presupposti - Durata.

In tema di edilizia residenziale pubblica, l'assegnazione di alloggi oggetto di riserva per situazioni di emergenza abitativa, effettuata con ordinanza sindacale in favore di soggetti che versano in una delle situazioni previste dall'art. 11, comma 1, della l.r. Veneto n. 10 del 1996 e possiedono i requisiti di cui all'art. 2, non è soggetta a termine di durata, ferme le eventuali cause di decadenza previste per ogni altra ordinaria ipotesi di assegnazione di alloggi di e.r.p.; mentre è soggetta al limite di durata di due anni l'ipotesi eccezionale prevista dal comma 6, nella quale il sindaco provvede, in favore di soggetti che non possiedono i requisiti di cui all'art. 2, a "sistemazioni provvisorie" in forme diverse da quelle dell'assegnazione.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 02/04/1996 num. 10 art. 11, Legge Reg. Veneto 02/04/1996 num. 10 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 25018 del 2005 Rv. 585372 - 01, N. 12957 del 2023 Rv. 667580 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 18327 del 27/06/2023** (Rv. **668488 - 01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

D. (CECHELLA CLAUDIO) contro A. (BASSANO PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 31/07/2020

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Danno da nascita indesiderata – Onere probatorio circa l'esercizio della facoltà di interrompere la gravidanza – Prova presuntiva – Metodo "atomistico-analitico" - Fattispecie.

In tema di risarcimento del "danno da nascita indesiderata", la prova, incombente sulla danneggiata, della volontà di esercitare la facoltà di interrompere la gravidanza può essere fornita anche mediante presunzioni, le quali devono essere valutate dal giudice secondo un modello "atomistico-analitico", fondato sul rigoroso esame di ciascun singolo fatto indiziante e sulla successiva valutazione congiunta, complessiva e globale, degli stessi, da compiersi alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale e concordanza. (Nella specie, al fine di accertare eventuali menomazioni del nascituro, l'attrice aveva effettuato l'esame della translucenza nucale, il cui esito - di ridotta probabilità statistica di malformazioni - era stato, però, falsato dall'erroneo inserimento della data di esecuzione del test nel sistema informatico; la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva escluso la volontà di interrompere la gravidanza sulla sola base del successivo rifiuto della donna di eseguire l'amniocentesi, omettendo di contestualizzare tale decisione in rapporto alle erronee risultanze dell'esame statistico precedentemente effettuato).

Riferimenti normativi: Legge 22/05/1978 num. 194 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 9054 del 2022 Rv. 664316 - 01, N. 2798 del 2023 Rv. 667051 - 01, N. 16754 del 2012 Rv. 623594 - 01, N. 16633 del 2023 Rv. 668112 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25767 del 2015 Rv. 637625 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 18470 del 28/06/2023** (Rv. **668460 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

I. (CAMBI MARCO) contro M. (NARDI CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/11/2019

104050 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA Domanda di risarcimento dei danni derivati da vizi della cosa - Proponibilità autonoma rispetto alle azioni di risoluzione o riduzione del corrispettivo - Esclusione.

La domanda di risarcimento dei danni derivati dai vizi della cosa locata ex art. 1578, comma 2, c.c., non è proponibile in via autonoma rispetto alle azioni di risoluzione o di riduzione del corrispettivo di cui al comma 1 dello stesso articolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 1581

Massime precedenti Vedi: N. 6580 del 2013 Rv. 625388 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 18736 del 03/07/2023** (Rv. **668124 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/01/2020

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Medici specializzandi - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento del danno - Inclusione negli elenchi allegati alle direttive - Questione di puro diritto - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità - Equipollenza a quelli previsti in almeno due Stati membri - Questione mista di fatto-diritto - Valutazione in base alle allegazioni e prova - Necessità.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

In tema di diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE (riassuntiva di precedenti direttive), in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, la mancata inclusione del corso di specializzazione tra quelli espressamente previsti negli elenchi contenuti nelle direttive costituisce una questione di puro diritto, come tale sempre rilevabile dal giudice, anche di ufficio, indipendentemente dalle allegazioni in fatto delle parti, mentre l'eventuale equipollenza del corso stesso ad altri corsi riconosciuti in almeno due stati membri costituisce una questione mista, di fatto e di diritto, che deve essere valutata anche in base alle specifiche allegazioni della parte attrice in ordine alle circostanze di fatto da cui emerga tale equipollenza, nonché alle relative contestazioni della controparte e, ove necessario, con riguardo alla sufficienza delle prove che la parte attrice deve fornire in merito all'equipollenza stessa.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Vedi: N. 37251 del 2021 Rv. 663320 - 01, N. 25363 del 2022 Rv. 665442 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 18840 del 04/07/2023** (Rv. **668138 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

A. (ANGELINI GIANLUCA) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 14/11/2019

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Deposito di copia analogica della decisione corredata da relazione di notificazione e inserita nel fascicolo informatico - Omessa attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 - Intimati appellanti difesi dal medesimo avvocato - Controricorso depositato per ministero del medesimo avvocato - Improcedibilità del ricorso - Esclusione.

In tema di ricorso per cassazione, il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica del ricorso per cassazione, di copia analogica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione effettuata nei confronti della parte ricorrente dagli appellanti a mezzo PEC, ma non corredata dalla attestazione di conformità ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità per nessuno

SEZIONE TERZA

degli intimati, quand'anche alcuni di questi siano rimasti tali, a condizione che a) ad essere intimati siano gli appellanti che nel giudizio "a quo" erano unitariamente difesi dal medesimo avvocato e questi abbia, in nome e per conto degli stessi, provveduto in unico contesto alla notifica della sentenza a mezzo PEC, e che b) il controricorso, in rappresentanza di alcuni di detti intimati, sia stato depositato per ministero del medesimo avvocato; in tali casi, infatti, il soggetto processuale a cui riferire la verifica del comportamento concludente previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 (mancato disconoscimento della conformità all'originale della copia analogica della notifica a mezzo PEC e dei suoi allegati) è l'avvocato che in appello difendeva tutti gli intimati e che aveva provveduto alla notifica della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18839 del 04/07/2023 (Rv. 668174 - 01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

M. (DI SALVO SETTIMIO) contro C. (FUSIELLO ANTONIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/12/2020

011016 APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI Obblighi - Portata - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.

In tema di appalto, il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse, sicché è responsabile nei confronti del committente, se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali, sebbene affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'infondatezza dell'assunto della ricorrente, architetto, secondo cui non rientrerebbe tra le competenze del direttore dei lavori anche la verifica della validità del progetto strutturale, rilevando come la professionista avesse assunto l'incarico di direttore dei lavori senza alcuna limitazione alla sola parte architettonica dei lavori e che, finanche il giorno del crollo parziale del fabbricato oggetto dell'appalto, lungi dal manifestare la delimitazione delle proprie competenze e dei propri compiti riguardo ai lavori, aveva, previo sopralluogo, escluso la situazione di pericolo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655

Massime precedenti Conformi: N. 7370 del 2015 Rv. 635038 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18794 del 04/07/2023 (Rv. 668173 - 02)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

G. (SALOTTI MICHELE) contro C. (GROSSO ANDREA CLEMENTE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/02/2020

085017 FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - LITISCONSORZIO - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE Prestazione di fideiussione a società poi fallita - Originaria clausola di reviviscenza della garanzia in caso di

SEZIONE TERZA

revoca del pagamento eseguito dal debitore - Revocatoria fallimentare - Natura vessatoria della clausola ex art. 1341 c.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorché, dopo l'estinzione, il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta, pertanto, l'invalidità della clausola contenuta in una fideiussione la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale ai sensi dell'art. 67 della l.fall.; né tale clausola può dirsi vessatoria, come tuttora riferibile al rapporto principale, posto che questo non si è definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1347, Cod. Civ. art. 1939, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25361 del 2008 Rv. 605376 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18898 del 04/07/2023 (Rv. 668600 - 01)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

G. (DI FONSO SIMONA) contro A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 15/02/2021

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Sentenza di appello - Statuizione esclusiva sulla competenza del giudice di pace - Impugnabilità - Regolamento di competenza - Necessità - Ricorso ordinario per cassazione - Inammissibilità - Limiti e condizioni.

La sentenza del tribunale che decida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del giudice di pace è impugnabile esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., senza che rilevi l'improponibilità, ai sensi dell'art. 46 c.p.c., di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio - prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c. - di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione ad opera della cancelleria del provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47

Massime precedenti Conformi: N. 20304 del 2015 Rv. 637256 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18794 del 04/07/2023 (Rv. 668173 - 03)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

G. (SALOTTI MICHELE) contro C. (GROSSO ANDREA CLEMENTE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/02/2020

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità parziale - Conservazione atti di autonomia negoziale - Estensione della nullità all'intero contratto - Esclusione - Eccezione - Conseguenze - Onere prova - Rilievo officioso effetto estensivo - Esclusione.

SEZIONE TERZA

Il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola; conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16051 del 2018 Rv. 649573 - 01, N. 1189 del 2003 Rv. 560010 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41994 del 2021 Rv. 663507 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18840 del 04/07/2023 (Rv. 668138 - 02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**

Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

A. (ANGELINI GIANLUCA) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 14/11/2019

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Cause scindibili - Deposito di copia analogica della decisione accompagnata da relata di notifica e inserita nel fascicolo informatico - Omessa attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Casi e limiti.

Ove sia proposto ricorso per cassazione nei confronti di una pluralità di intimati - che si rapportino con la parte ricorrente ciascuno all'interno di altrettante cause scindibili, sebbene unitariamente trattate e decise nel giudizio "a quo", e dei quali però solo alcuni depositino controricorso gli altri rimanendo tali - il deposito entro venti giorni dall'ultima notifica di copia analogica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione non corredata dalla attestazione di conformità ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità per colui (o coloro) tra i controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) che non abbia (o non abbiano) disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificato ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, dovendo invece dichiararsi improcedibile il ricorso per coloro che siano rimasti intimati o che, depositando controricorso, abbiano disconosciuto la conformità all'originale della copia depositata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18794 del 04/07/2023 (Rv. 668173 - 01)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

G. (SALOTTI MICHELE) contro C. (GROSSO ANDREA CLEMENTE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/02/2020

SEZIONE TERZA

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Contratto di fideiussione - Pattuizione della sopravvivenza dell'obbligazione del fideiussore nel caso di revoca del pagamento del debitore - Restituzione del pagamento agli organi fallimentari da parte del creditore garantito a seguito di transazione - Interpretazione del contratto - Estensione a tale ipotesi della clausola contrattuale - Legittimità.

A fronte di un contratto di fideiussione che preveda la sopravvivenza dell'obbligazione del fideiussore, nonostante il pagamento del debito da parte del debitore garantito, nel caso di revoca del pagamento stesso, il principio dell'interpretazione del contratto in base alla comune volontà delle parti, desumibile dal contenuto letterale delle loro dichiarazioni, non è violato dal giudice di merito che riferisca la previsione contrattuale dell'eventuale revoca del pagamento anche all'ipotesi di revoca accettata dal creditore accipiente, il quale restituisca agli organi del fallimento il pagamento ricevuto a seguito della conclusione di una transazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965

Massime precedenti Conformi: N. 8874 del 2006 Rv. 590982 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18776 del 04/07/2023 (Rv. 668172 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

C. (RUSSO ANNA MARIA FILOMENA) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/01/2020

062024 COSA GIUDICATA CIVILE - SENTENZE - DI APPELLO Dichiarazione d'inammissibilità di un motivo d'appello - Assenza di specificità - Ricorso in cassazione - Formazione del giudicato - Onere di denunciare l'errore circa la specificità del motivo d'appello - Sussistenza.

Ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendolo privo di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l'onere di denunciare l'errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dell'art. 342 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21514 del 2019 Rv. 654633 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18848 del 04/07/2023 (Rv. 668335 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

P. (CARRIERO VINCENZA) contro P. (GIANGREGORIO MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/11/2019

037052 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE Atto notarile - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Partecipazione all'atto rogato di un soggetto affetto da sordità - Dichiarazione della parte di essere parzialmente priva dell'udito, ma in grado di leggere e scrivere - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Ragioni.

SEZIONE TERZA

138071 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA In genere.

L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto notarile - sancita dall'art. 2700 c.c.e relativa alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti innanzi a questo compiuti - non si estende al contenuto intrinseco e alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti, né agli apprezzamenti e alle valutazioni del notaio rogante; tuttavia, qualora il comparente abbia dichiarato di essere affetto da sordità perché parzialmente privo dell'udito, ma in grado di leggere e scrivere, tale dichiarazione, in quanto proveniente dalla stessa parte interessata e documentata dal notaio come evento avvenuto in sua presenza, può essere rimossa soltanto con la querela di falso, non trattandosi di una valutazione personale del professionista.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Vedi: N. 4777 del 2007 Rv. 599135 - 01, N. 2702 del 2019 Rv. 652431 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 18865 del 04/07/2023** (Rv. **668337 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**.

Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

D. (MOLARO LUIGI) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/10/2019

074005 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA
Abbandono del godimento dell'alloggio - Rilevanza oggettiva - Revoca dell'assegnazione - Configurabilità - Assenza di "animus derelinquendi" - Irrilevanza.

In tema di edilizia popolare pubblica l'abbandono del godimento dell'immobile ad opera dell'assegnatario assume una rilevanza oggettiva, quale causa di revoca dell'assegnazione, ancorché sia privo di "animus derelinquendi", poiché motivato da ragioni di vita e di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania 02/07/1997 num. 18 art. 2 com. 1 lett. F, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21056 del 2016 Rv. 642906 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 18850 del 04/07/2023** (Rv. **668336 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

R. (VIRGINTINO EMMANUELE) contro M. (LABIANCA MARIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 23/12/2019

100139 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SOCIETA' E ALTRI ENTI Rappresentanza in giudizio - Regione Puglia - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di deliberare in materia di liti attive e passive - Mancanza della delibera autorizzativa - Conseguenze.

143069 REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - ORGANI DELLA REGIONE - GIUNTA REGIONALE (FUNZIONI E RESPONSABILITA') - IN GENERE In genere.

L'art. 44 dello statuto della regione Puglia, che attribuisce alla giunta regionale il potere di deliberare in materia di liti attive e passive, va inteso nel senso che la regione può promuovere liti o resistervi soltanto previa autorizzazione della giunta stessa; pertanto, la mancanza della

SEZIONE TERZA

deliberazione autorizzativa a stare in giudizio incide in via generale sulla legittimazione processuale dell'ente ed è rilevabile in ogni stato e grado del processo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 123, Cod. Proc. Civ. art. 75 com. 2 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 12/05/2004 num. 7

Massime precedenti Vedi: N. 560 del 2000 Rv. 532966 - 01, N. 480 del 2008 Rv. 601259 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10371 del 2007 Rv. 596405 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18990 del 05/07/2023 (Rv. 668136 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Relatore: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.

L. (PIERPAOLI GIULIANO) contro L. (DISCEPOLO MAURIZIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/03/2019

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. - Applicabilità a controversie assoggettate a rito a cognizione piena diverso e alternativo rispetto a quello ordinario - Cause del lavoro e locatizie - Esclusione - Fondamento.

Il procedimento sommario di cognizione, disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., non è adottabile per le controversie assoggettate ad un rito a cognizione piena diverso e alternativo rispetto a quello ordinario, quale quello delle cause di lavoro o locatizie, atteso, da un lato, il riferimento espresso, contenuto nelle norme richiamate, all'art. 183 c.p.c., ed all'art. 163 c.p.c., indice della volontà del legislatore di limitare l'applicabilità del procedimento in questione alle controversie che possono essere promosse con il rito ordinario a cognizione piena, e, dall'altro, che non è consentita un'interferenza del procedimento sommario con i riti speciali di cognizione, contrassegnati da concentrazione processuale o da una ufficiosità dell'istruzione, in quanto espressamente considerati dal decreto di semplificazione dei riti (d.lgs. n. 150 del 2011) come modelli alternativi l'uno all'altro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 27591 del 2019 Rv. 655571 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18990 del 05/07/2023 (Rv. 668136 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Relatore: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.

L. (PIERPAOLI GIULIANO) contro L. (DISCEPOLO MAURIZIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/03/2019

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Processo sommario di cognizione ex artt. 702 bis ss. c.p.c. - Domanda non rientrante tra quelle indicate dall'art. 702 bis c.p.c. - Inammissibilità - Rilievo d'ufficio e deduzione di parte - Prima udienza - Omissione - Preclusione.

Nel processo sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., il potere officioso del giudice - nonché quello della parte convenuta di sollecitarne l'esercizio - di dichiarare, ai sensi dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c., l'inammissibilità della domanda non rientrante tra quelle indicate nell'art. 702 bis c.p.c., resta precluso ove non sia stato esercitato alla prima udienza.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28579 del 2022 Rv. 666479 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 19063 del 05/07/2023 (Rv. 668163 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

D. (DAL PRA' SERGIO CARLO) contro A. (MASIERO LUANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/05/2020

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Obbligazione risarcitoria da fatto illecito - Debito di valore - Interessi "compensativi" - Oneri probatori - Ricorso a criteri presuntivi - Ammissibilità - Fattispecie.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione; la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 com. 4, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 1 com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1284 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 36878 del 2021 Rv. 663090 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7966 del 2020 Rv. 657571 - 01, N. 61 del 2023 Rv. 666489 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 19214 del 06/07/2023 (Rv. 668177 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Diff.)

V. (LIGUORI VINCENZO) contro U. (BALDI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 22/02/2022

100152 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORE "IN PROCEDENDO" Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Omesso esame di domanda - Sostituzione di un'azione ad altra per travisamento dell'effettivo contenuto della domanda da parte del giudice di merito - Sussistenza - Fattispecie.

La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste sia quando il giudice trascuri di esaminare una domanda od una eccezione, sia quando sostituisca d'ufficio

SEZIONE TERZA

un'azione ad un'altra, a causa del travisamento dell'effettivo contenuto della domanda. (Nella specie la S.C. ha affermato la ricorrenza del suddetto vizio in relazione alla pronuncia d'appello che aveva omesso di provvedere sul motivo di gravame con cui si lamentava l'omessa pronuncia sulla domanda in via surrogatoria proposta dai danneggiati ai sensi dell'art. 2900 c.c., unitamente ad una domanda di risarcimento del danno da "mala gestio impropria" dell'assicuratore, ritenendo, erroneamente, che questi avessero svolto solo una domanda di "mala gestio" in senso proprio contro l'assicuratore, "iure proprio", così travisando il contenuto effettivo della censura).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2900

Massime precedenti Vedi: N. 9644 del 2003 Rv. 564321 - 01, N. 12909 del 2004 Rv. 574497 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 19149 del 06/07/2023 (Rv. 668160 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO.* (Parz. Diff.)

E. (MOLFETTA CARMELO) contro F. (PETRUCCIOLI ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Pubblica Amministrazione - Condotte illecite del dipendente - Nesso di occasionalità necessaria fra la condotta del dipendente agente e le funzioni da questo esercitate - Responsabilità dell'Ente - Sussistenza - Responsabilità del dipendente agente - Sussistenza - Azione di regresso - Ammissibilità.

148013 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI In genere.

La responsabilità della P.A., verso i terzi danneggiati, per il fatto illecito del proprio dipendente, che sorge in presenza di un nesso di occasionalità necessaria fra la condotta del dipendente agente e le funzioni da questo esercitate, non esclude mai la responsabilità del dipendente stesso, in capo al quale resta, se del caso, la facoltà di agire in via di regresso ex art. 1299 c.c. verso l'Ente preponente, allo scopo di ripartire la responsabilità in ragione delle eventuali rispettive colpe.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2049, Costituzione art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 16512 del 2017 Rv. 644819 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13246 del 2019 Rv. 654026 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19204 del 06/07/2023 (Rv. 668176 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

E. (FAILLACE TERESA MARIA) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/03/2021

SEZIONE TERZA

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) Diffamazione - Diritto di critica - Efficacia esimente - Condizioni - Giudizio soggettivo - Ammissibilità - Verità, quantomeno putativa, della notizia presupposta - Necessità - Fattispecie.

In tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con giudizio non censurabile in sede di legittimità, aveva escluso la verità, anche putativa, dei fatti che il giornalista aveva attribuito ad un funzionario regionale, rilevando che la personale ricostruzione della vicenda svolta dal giornalista non trovava supporto o riscontro in atti giudiziari o in specifiche indagini compiute al fine di verificarne la verosimiglianza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Costituzione art. 21

Massime precedenti Conformi: N. 25420 del 2017 Rv. 646634 - 03

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19202 del 06/07/2023 (Rv. 668175 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

S. (LA SPINA GIUSEPPE) contro B. (TIZI LORENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/05/2022

058070 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - IN GENERE Determinazione del risarcimento - Estensione al pregiudizio derivante dalla rinuncia a stipulare un contratto diverso - Condizioni.

La responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c., coprendo nei limiti del cd. interesse negativo tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c., si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorchè avente un contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento sulla conclusione positiva di esse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Conformi: N. 4718 del 2016 Rv. 639072 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19175 del 06/07/2023 (Rv. 668113 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

O. (GIAMMUSSO GIUSEPPE MARIA) contro U. (DOMENICHINI CLAUDIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/08/2021

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Inammissibilità del ricorso -

SEZIONE TERZA

Pretermissione di litisconsorti necessari nel giudizio di merito - Rimessione della causa al giudice di merito per rinnovare la trattazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di cassazione, la riscontrata inammissibilità del ricorso rende contrario al principio della durata ragionevole del processo il rilievo dello svolgimento dell'intero giudizio in pretermissione di un litisconsorte necessario, di talché risulta superfluo disporre la rimessione della causa al giudice di merito per rinnovare la trattazione della causa, ormai non più ridiscutibile nel suo esito, in ragione dell'avvenuta formazione della "res iudicata".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23901 del 2017 Rv. 646628 - 01, N. 11287 del 2018 Rv. 648501 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19296 del 07/07/2023 (Rv. 668129 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**

L. (ROGNONI ERNESTO) contro A. (SPOTORNO RAFFAELLA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/05/2019

140005 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE Ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. - Mancata richiesta di pronuncia della parte intimata - Sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio - Rigetto implicito su alcuni punti - Onere di impugnazione - Sussistenza - Prosecuzione del giudizio - Inammissibilità - Conseguenze - Nullità della sentenza.

L'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., se non è richiesta dalla parte intimata la pronuncia della sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che, ove abbia pronunciato solo su alcune domande o capi della domanda, implicitamente rigettando gli altri, le parti che si ritengano insoddisfatte hanno l'onere di impugnarla per evitare che la statuizione passi in giudicato, essendo, invece, inammissibile la prosecuzione del giudizio di primo grado, per essersi il giudice spogliato della relativa potestà decisionale, e nulla la sentenza da questi resa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10097 del 2020 Rv. 657775 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19259 del 07/07/2023 (Rv. 668126 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

C. (DI FOGGIA NICOLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/06/2019

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Preclusioni processuali - Inammissibilità della domanda - Limitazione al diritto di accesso ad un organo giudiziario - Contrasto con principi CEDU - Esclusione - Fondamento.

Le preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c., determinando cause di inammissibilità della domanda espressamente previste dalla legge e prevedibili "ex ante", non limitano il

SEZIONE TERZA

fondamentale diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario e sono, pertanto, del tutto coerenti con i principi dettati dalla CEDU, così come interpretati dalla Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, poiché non sono espressione di una interpretazione eccessivamente formalistica delle forme processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 12134 del 2019 Rv. 653855 - 01, N. 16517 del 2020 Rv. 659018 - 04

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19277 del 07/07/2023 (Rv. 668128 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

G. (RIPA DI MEANA VIRGINIA) contro A. (NUZZO MATTEO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/12/2019

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) Diffamazione a mezzo stampa - Pubblicazione di opinioni e dichiarazioni di terzi - Obbligo di riferire la verità e di evitare espressioni oltraggiose - Portata - Fattispecie.

Il giornalista, sebbene sia di regola tenuto a controllare la plausibile verità dei fatti dichiarati da terzi quando ne dà contezza ai lettori, è esonerato dal dovere di verifica della verità putativa di quanto riferito e dal divieto di riportare espressioni oltraggiose, quando sussiste un interesse dell'opinione pubblica a conoscere, prima ancora dei fatti narrati, la circostanza che sia stato un terzo ad averli riferiti, perché in tal caso "la notizia" di interesse pubblico si identifica nella stessa dichiarazione del terzo; in tali ipotesi, peraltro, spetta al giudice di merito valutare, caso per caso, in ragione della qualità dei soggetti coinvolti, della materia e del contesto della discussione, la prevalenza di tale interesse sul diritto del singolo alla tutela dell'onore e della reputazione, nonché verificare la circostanza che, di quanto riferito dal giornalista, fosse ben chiara al lettore la natura di opinioni e dichiarazioni di terzi, e non di verità obiettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad un articolo nel quale si riportavano dichiarazioni di un terzo che attribuiva ad un uomo politico italiano la frequentazione con persone di dubbia moralità, aveva escluso la scriminante ex art. 21 Cost. non essendo le modalità di propalazione tali da rendere il lettore adeguatamente edotto dell'effettiva provenienza delle dichiarazioni da un terzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 596 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19152 del 2014 Rv. 632943 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 19303 del 07/07/2023 (Rv. 668114 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Diff.)

M. (COLONNA UGO) contro C. (CREMONA ANTONINO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/03/2022

SEZIONE TERZA

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE Medesimo fatto diffamatorio lamentato da una pluralità di persone - Accoglimento della domanda solo in relazione ad alcune - Difesa del dichiarante non specificamente indirizzata ad uno dei danneggiati - Rifusione delle spese da parte del danneggiato soccombente - Insussistenza.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui un medesimo fatto diffamatorio sia lamentato da più persone, ma soltanto alcune di queste siano ritenute effettivamente danneggiate e la difesa del dichiarante non sia stata specificamente indirizzata alla condotta di uno piuttosto che degli altri danneggiati, nulla è dovuto a titolo di rifusione delle spese processuali da parte di quei danneggiati la cui domanda non sia stata accolta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 516 del 2020 Rv. 656810 - 03

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19313 del 07/07/2023 (Rv. 668131 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.**
Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

B. (TORTORELLA MARCO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/05/2020

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Medici specializzandi - Remunerazione - Danno da tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia - Non coincidenza nominale tra specializzazione conseguita e discipline previste nelle direttive comunitarie - Coincidenza sostanziale - Presupposti - Onere della prova - Ripartizione.

In tema di danno da tardivo recepimento delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, in materia di retribuzione dei medici specializzandi, in ipotesi di non coincidenza nominale, è onere di chi domandi il risarcimento allegare e provare l'esistenza di una coincidenza sostanziale - che presuppone identità di insegnamenti e di durata - tra la specializzazione conseguita e quella prevista dalle suddette direttive comunitarie; solo ove tale onere sia stato assolto dall'attore in modo preciso e dettagliato, incomberà sull'amministrazione convenuta l'onere di contestare la equipollenza tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle comuni ad almeno due Stati membri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 08/08/1991 num. 257, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76

Massime precedenti Vedi: N. 14404 del 2023 Rv. 667864 - 01, N. 25363 del 2022 Rv. 665442 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19319 del 07/07/2023 (Rv. 668132 - 01)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

D. (PICCIONI BARBARA) contro F. (ALICANTI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/07/2019

SEZIONE TERZA

082216 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI Atto dispositivo del bene oggetto di comunione legale tra coniugi - Azione revocatoria a garanzia del credito vantato nei confronti di uno solo di essi per la metà del diritto oggetto di comunione - Nullità o inammissibilità della domanda - Esclusione - Accoglimento della domanda per l'intero diritto - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO In genere.

La domanda giudiziale tendente alla dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 c.c., di un atto dispositivo del bene oggetto di comunione legale, posto in essere dai coniugi, a scopo di conservazione della garanzia del credito vantato nei confronti di uno solo di essi per la metà del diritto oggetto di comunione non dà luogo né ad una pronuncia di nullità per vizio della "editio actionis" né ad una di inammissibilità: ne consegue che il giudice che dichiara inopponibile l'atto dispositivo con riferimento al diritto che ne forma oggetto nella sua interezza (e non ad una sua inesistente quota) non pronuncia su una domanda diversa da quella proposta, né dà una tutela maggiore di quella richiesta, ma ben diversamente modula la tutela nell'unico modo in cui essa può essere attribuita, in rapporto alla effettiva natura giuridica del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Civ. art. 186, Cod. Civ. art. 189, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 9255 del 2021 Rv. 661072 - 01, N. 2047 del 2019 Rv. 652625 - 01, N. 1647 del 2023 Rv. 666729 - 01, N. 9536 del 2023 Rv. 667254 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023 (Rv. 668127 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

M. (MACRI' ROSANNA) contro M. (LUCARELLI SILVIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/11/2018

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Nullità della citazione in primo grado per vizi della "vocatio in ius" - Omesso rilievo in primo grado - Propagazione agli atti dipendenti ed alla sentenza - Sussistenza - Proposizione dell'appello - Poteri del giudice d'appello - Declaratoria di nullità della sentenza e rinnovazione degli atti compiuti in primo grado - Necessità.

133090 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE In genere.

Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2258 del 2022 Rv. 663727 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19307 del 07/07/2023 (Rv. 668130 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

S. (PASETTO PAOLO) contro M. (DE SALVO GIOVANNI)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/07/2021

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Deposito telematico del ricorso - Ricezione della RdAC - Definitivo consolidarsi del tempestivo deposito - Condizioni - Terza PEC segnalante "errore imprevisto" successiva alla scadenza del termine ex art. 369, comma 1, c.p.c. e assenza della quarta PEC - Inerzia della parte sino al ricevimento del messaggio - Perfezionamento deposito - Esclusione.

In tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC) con la conseguenza che, in presenza di una terza PEC segnalante "errore imprevisto", successiva alla scadenza del termine ex art. 369, comma 1, c.p.c. ed in assenza della quarta PEC, ove la parte ricorrente sia rimasta inerte sino al ricevimento di tale messaggio, deve escludersi il perfezionamento del deposito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 7 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 29357 del 2022 Rv. 666297 - 01, N. 238 del 2023 Rv. 666323 - 01, N. 15035 del 2016 Rv. 640803 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19289 del 07/07/2023 (Rv. 668266 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (CANU MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/12/2019

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Azione di risarcimento del danno - Fatto dannoso suscettibile di manifestarsi nel tempo - Periodi di invalidità temporanea successivi alla domanda originaria - Domanda nuova - Esclusione - Precisazione delle conseguenze dannose - Ammissibilità.

In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in presenza di una domanda risarcitoria riferita sia ai giorni precedenti la proposizione del giudizio, sia a quelli successivi e, dunque, ad un fatto dannoso suscettibile di manifestarsi nel tempo, la precisazione, in sede di conclusioni, dei giorni effettivi di invalidità per i quali viene richiesto il risarcimento non costituisce domanda nuova, valendo piuttosto a integrare la dovuta precisazione delle conseguenze dannose verificatesi in corso di causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1955 del 1996 Rv. 496251 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023 (Rv. 668127 - 02)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

M. (MACRI' ROSANNA) contro M. (LUCARELLI SILVIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/11/2018

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Nullità della citazione in primo grado per inosservanza dei termini a comparire o per mancanza di avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c. - Rimessione in termini del convenuto contumace in primo grado appellante - Conoscenza materiale dell'esistenza del processo - Impedimento - Eccezioni - Fondamento.

133056 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESIONE IN TERMINI In genere.

133090 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE In genere.

Nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire o per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sarebbero precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo che il convenuto ne sia venuto a conoscenza in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione, ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2258 del 2022 Rv. 663727 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 19376 del 07/07/2023 (Rv. 668134 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

P. (PIZZOLI LUCA) contro F. (COREA ULISSE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/01/2020

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) Diffamazione a mezzo stampa - Pubblicazione di intervista - Diritto di cronaca - Riproduzione di quanto riferito dall'intervistato - Sufficienza - Esclusione - Controllo di veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite - Necessità - Assenza dei presupposti - Conseguenze.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giornalista, anche nel caso in cui pubblichi il testo di una intervista, non può limitare il suo intervento a riprodurre esattamente e diligentemente quanto riferito dall'intervistato, soltanto perché le eventuali dichiarazioni possono interessare la pubblica opinione, essendo in ogni caso tenuto a controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite; ne consegue che, quando non ricorrano detti presupposti,

SEZIONE TERZA

egli diviene "dissimulato coautore" delle eventuali dichiarazioni diffamatorie contenute nel testo pubblicato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 596 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21969 del 2020 Rv. 659408 - 01, N. 18631 del 2022 Rv. 665016 - 01, N. 22178 del 2019 Rv. 654874 - 01, N. 23168 del 2014 Rv. 633376 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 19384 del 07/07/2023 (Rv. 668137 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

C. (ZAULI CARLO) contro V. (VALENTINI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/01/2020

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Rimessione in termini - Causa non imputabile - Caratteristiche - Assolutezza - Necessità - Fattispecie.

L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il malfunzionamento della rete informatica dello studio professionale, addebitata dal ricorrente ad un "virus" informatico che avrebbe criptato tutti i dati ed impedito l'accesso all' "account" di posta elettronica, non consentendo di visionare la notifica della sentenza impugnata, addotto dal difensore a giustificazione dell'istanza di rimessione in termini, fosse riconducibile ad un fattore estraneo alla parte, avente i caratteri dell'assolutezza e idoneo, in via esclusiva, a causare la tardività dell'impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45, Costituzione art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 27726 del 2020 Rv. 660150 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21649 del 2022 Rv. 665146 - 01, N. 23279 del 2021 Rv. 662309 - 01, N. 3340 del 2021 Rv. 660721 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 19378 del 07/07/2023 (Rv. 668135 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

B. (BUSCEMI GAETANO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/01/2021

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Responsabilità di società di intermediazione mobiliare per la perdita del capitale investito dal risparmiatore - Natura - Responsabilità risarcitoria contrattuale - Omogeneità con credito vantato nei confronti della CONSOB per omessa vigilanza sulla medesima società - Sussistenza - Conseguenze.

SEZIONE TERZA

127006 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE In genere.

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

La responsabilità delle società di intermediazione mobiliare per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura di responsabilità risarcitoria contrattuale, che, in ragione dell'omogeneità dei crediti vantati, concorre, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con la responsabilità risarcitoria di natura aquiliana della CONSOB, per omessa vigilanza sulla medesima società: ne consegue che l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 7016 del 2020 Rv. 657505 - 01, N. 24405 del 2021 Rv. 662109 - 01, N. 1070 del 2019 Rv. 652444 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13143 del 2022 Rv. 664654 - 01 Rv. 664654 - 03

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19327 del 07/07/2023 (Rv. 668265 - 01)

Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

I. (POLCHI RODOLFO) contro F. (MATRUNDOLA PAOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/10/2019

133086 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO) - IN GENERE Organo o ufficio della persona giuridica avente la rappresentanza in giudizio - Mancanza o insufficiente indicazione nell'atto di citazione - Nullità della citazione - Condizioni.

Agli effetti del requisito di cui all'art. 163 comma 3 n. 2) c.p.c. non è necessaria la precisa indicazione del titolare dell'organo dell'ente convenuto in giudizio, bastando una indicazione generica ed anche il solo riferimento al legale rappresentante "pro tempore" dell'ente. In ogni caso, la citazione deve ritenersi valida se dalla non precisa indicazione dell'organo o ufficio munito di rappresentanza in giudizio non derivi alcuna incertezza sull'identificazione dell'ente convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 8554 del 1995 Rv. 493570 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19709 del 2015 Rv. 637338 - 01, N. 6521 del 2004 Rv. 571788 - 01, N. 17771 del 2005 Rv. 583968 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 19378 del 07/07/2023 (Rv. 668135 - 02)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

B. (BUSCEMI GAETANO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/01/2021

SEZIONE TERZA

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione mobiliare - Danno da perdita del capitale investito - Quantificazione - Criteri - Possibilità di recupero del credito in sede concorsuale - Irrilevanza.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di intermediazione mobiliare, ai fini della quantificazione del danno subito dal risparmiatore per la perdita del capitale investito, del cui risarcimento rispondono solidalmente la società di intermediazione mobiliare, a titolo di responsabilità risarcitoria di natura contrattuale, e la CONSOB, per omessa vigilanza, il giudice deve individuare il pregiudizio concreto ed attuale subito dallo stesso investitore, con la conseguenza che la futura recuperabilità del credito in sede concorsuale, non incidendo sull'entità del danno attuale, è a tal fine irrilevante, potendo al più rilevare sul piano del riequilibrio delle posizioni tra condebitori, secondo le regole sul regresso, ex art. 1299 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1299

Massime precedenti Vedi: N. 15276 del 2023 Rv. 668001 - 01, N. 7016 del 2020 Rv. 657505 - 01, N. 4683 del 2020 Rv. 656911 - 04

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13143 del 2022 Rv. 664654 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 19373 del 07/07/2023 (Rv. 668161 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

D. (RIPA MARCO) contro M. (ZIMATORE VALERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/10/2020

063051 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITA') - IN GENERE Parlamentare europeo - Art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea - Dichiarazioni rese "extra moenia" - Immunità per le opinioni espresse - Condizioni - Nesso funzionale con l'attività parlamentare - Nozione.

175015 TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - U.E.O. In genere.

Le dichiarazioni rese "extra moenia" da un parlamentare europeo possono beneficiare della prerogativa dell'immunità, prevista dall'art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio delle funzioni, a condizione che venga accertata l'esistenza di un nesso funzionale con le attività proprie del parlamentare europeo: ai fini del riscontro di detto nesso è necessario un legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna ed una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterali, non essendo sufficiente un mero contesto politico entro cui le dichiarazioni "extra moenia" possano collocarsi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 68 com. 1, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Tratt. Internaz. 23/12/1957 all. 7 art. 8, Tratt. Internaz. 23/12/1957 all. 7 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 15112 del 2013 Rv. 626946 - 01, N. 5959 del 2016 Rv. 639342 - 01, N. 20285 del 2011 Rv. 619524 - 01, N. 29859 del 2008 Rv. 606353 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 19355 del 07/07/2023** (Rv. **668133 - 01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

B. (BASSI ANDREA) contro R. (LIUZZI MILENA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/10/2019

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE Danno da "perdita" di rapporto di lavoro a tempo indeterminato a causa delle lesioni conseguenti ad illecito - Danno patrimoniale da lucro cessante - Liquidazione - In base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica - Esclusione - Eccezioni.

In tema di danno patrimoniale, ove il danneggiato dimostri di avere "perduto" un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile allegghi e dimostri che il danneggiato abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3545 del 2020 Rv. 657018 - 01, N. 14241 del 2023 Rv. 667837 - 01, N. 9048 del 2018 Rv. 648487 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 19568 del 10/07/2023** (Rv. **668140 - 01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

B. (CICCOTTI SABINA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/04/2020

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Danni da emotrasfusione - Responsabilità del Ministero della Salute - Decesso del soggetto emotrasfuso - Risarcimento chiesto dal congiunto "iure proprio" - Prescrizione decennale da omicidio colposo - "Dies a quo" - Data della morte.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

In tema di responsabilità del Ministero della Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto, il diritto al risarcimento dei danni invocati dal congiunto "iure proprio", in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di pretesa che deriva da omicidio colposo, reato a prescrizione decennale: ne consegue che il "dies a quo" va individuato alla data della morte della vittima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20882 del 2018 Rv. 650431 - 01, N. 20934 del 2015 Rv. 637535 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023** (Rv. **668139 - 01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

E. (D'ERCOLE STEFANO) contro D. (CAROSI VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/10/2019

122027 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - ONORE (REPUTAZIONE) - RISARCIMENTO DEL DANNO Persona giuridica - Danno non patrimoniale - Danno all'immagine e alla reputazione commerciale - "In re ipsa" - Esclusione - Onere di allegazione e prova - Presunzioni - Idoneità - Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose "mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34026 del 2022 Rv. 666153 - 01, N. 20643 del 2016 Rv. 642923 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 19611 del 11/07/2023** (Rv. **668141 - 01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

M. (SCHEMBRI FABIO) contro P. (GUIDI ARTURO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/06/2020

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Giornalismo d'inchiesta - Peculiarità - Attendibilità e veridicità della notizia - Valutazione - Rispetto delle regole deontologiche di lealtà e buona fede e accuratezza nella ricerca delle fonti - Necessità - Scriminante - Condizioni.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel cd. "giornalismo d'inchiesta" a rilevare è l'esigenza della valutazione, non tanto dell'attendibilità e veridicità della notizia, quanto piuttosto del rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede, oltre che della maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità, dal che consegue che è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorché i medesimi, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti e mediante il ricorso, attraverso una ricerca attiva, a fonti di notizia attendibili.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 4036 del 2021 Rv. 660598 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19611 del 11/07/2023 (Rv. 668141 - 02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

M. (SCHEMBRI FABIO) contro P. (GUIDI ARTURO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/06/2020

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE Fatto dannoso diffamatorio derivante da più condotte - Responsabilità solidale - Configurabilità - Mancata coincidenza delle modalità di tempo e di luogo di diffusione della notizia - Irrilevanza - Conseguenze - Art. 1306, comma 2, c.c. - Applicabilità - Fattispecie.

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA In genere.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esistenza di un unico fatto dannoso alla cui produzione abbiano concorso con efficacia causale più condotte comporta - senza che rilevi la non coincidenza delle modalità di tempo e di luogo con le quali la notizia è stata diffusa - la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. degli autori dell'illecito, con la conseguente applicazione del correlato regime codicistico, quindi anche dell'art. 1306, comma 2, c.c., che consente di opporre al creditore, salvo che non sia fondata su ragioni personali al singolo condebitore, la sentenza favorevole pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'unicità dell'evento ancorché il contenuto di un articolo pubblicato su un blog fosse stato parzialmente ripreso in un libro, che sebbene edito dopo qualche mese, aveva contribuito a propalare la medesima notizia lesiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1306

Massime precedenti Vedi: N. 11952 del 2010 Rv. 613468 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19626 del 11/07/2023 (Rv. 668264 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

F. (AMORELLI GIAMPIERO) contro A. (REVELLI FRANCESCA LUISA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/06/2018

104065 LOCAZIONE - RIPARAZIONI (NECESSITA' DI RIPARAZIONI) - IN GENERE Avviso al locatore ex art. 1577 c.c. - Natura - Atto negoziale unilaterale - Esclusione - Atto giuridico in senso stretto - Configurabilità - Interpretazione - Regole ex artt. 1362 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Elementi obiettivi di riconoscibilità del significato dell'atto - Rilevanza.

L'avviso al locatore ex art. 1577 c.c. non ha natura negoziale, ma di atto giuridico in senso stretto, sicché nell'interpretazione del suo contenuto non si applicano le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., dovendo darsi rilievo, per converso, agli elementi obiettivi di riconoscibilità del significato dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1577, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 11150 del 1998 Rv. 520412 - 01, N. 18667 del 2022 Rv. 665199 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 19873 del 12/07/2023** (Rv. **668142 - 01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

S. (ORLANDINO FRANCESCO CARMELO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE

113185 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE - IN GENERE Presupposto - Identità del soggetto obbligato - Necessità - Fattispecie.

L'obbligazione alternativa presuppone che entrambe le prestazioni dedotte in obbligazione facciano carico al medesimo soggetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad una compravendita immobiliare in favore di una società, aveva ritenuto il pagamento del prezzo convenuto dalla società come obbligazione alternativa rispetto a quella di trasferimento di una quota sociale, a cui si era impegnato il socio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1285, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2469, Cod. Civ. art. 1346

Massime precedenti Vedi: N. 26988 del 2013 Rv. 628932 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 19873 del 12/07/2023** (Rv. **668142 - 02**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

S. (ORLANDINO FRANCESCO CARMELO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE

058049 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO Contenuto - Obbligazioni di "facere" e di "dare" del promittente verso il promissario - Mancata attivazione del promittente presso il terzo - Inadempimento del promittente dell'obbligazione di "facere" - Obbligo di risarcire il danno - Sussistenza - Onere della prova.

In caso di promessa del fatto del fatto o dell'obbligazione del terzo, il promittente che si renda colpevolmente inadempiente all'obbligazione di "facere", consistente nell'adoperarsi affinché il terzo si impegni o tenga il comportamento promesso, è tenuto al risarcimento del danno cagionato al promissario, sempre che ne risulti provata l'esistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1381, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1476

Massime precedenti Vedi: N. 24853 del 2014 Rv. 633880 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 19974 del 12/07/2023** (Rv. **668338 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

C. (DE ANGELIS MAURA) contro C. (BONO CARMELINA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 11/03/2020

SEZIONE TERZA

133155 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - IN GENERE Discrezionalità esclusiva del giudice di primo grado - Fondamento - Censurabilità dell'esercizio del potere - Esclusione - Inottemperanza all'ordine di chiamata in causa - Cancellazione della causa dal ruolo - Mancata riassunzione con integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo - Conseguenze - Estinzione del processo - Poteri del giudice dell'impugnazione - Delibazione circoscritta soltanto alla ritualità della dichiarazione di estinzione - Necessità - Fattispecie.

La chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia in appello, che in sede di legittimità; pertanto, il giudice di appello può solo constatare la rituale dichiarazione di estinzione del giudizio da parte del giudice di primo grado, ove non si sia provveduto alla riassunzione del processo, con l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, nel termine di un anno dall'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo pronunciata a seguito dell'inottemperanza all'ordine di chiamata in causa. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale la quale aveva escluso che, all'esito della cancellazione della causa dal ruolo, la successiva riassunzione, effettuata nei confronti degli originari convenuti ma non nei confronti del terzo, comportasse di per sé l'estinzione del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 270, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22419 del 2008 Rv. 604496 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19951 del 12/07/2023 (Rv. 668147 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

S. (CICERARO MARIA) contro I. (FERRARI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/09/2018

074031 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - INA-CASA Patrimonio indisponibile - sottrazione alla destinazione pubblica di abitazione per non abbienti - Nei modi stabiliti dalla legge - Necessità - Conseguenze - Usucapione di diritti reali sui singoli appartamenti - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

In materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, comma 2, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti. (Nella specie, la S.C. in considerazione della riconosciuta natura pertinenziale di un sottotetto in relazione agli appartamenti ubicati in uno stabile dell'I.A.C.P., ne ha affermato la non usucapibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 830 CORTE COST., Cod. Civ. art. 828 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12608 del 2002 Rv. 557167 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023** (Rv. **668146 - 01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** Estensore: **GIANNITI PASQUALE.** Relatore: **GIANNITI PASQUALE.**

B. (MANCINI BARBARA LODOVICA) contro S. (VERDI MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/10/2019

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Art. 96, comma 3, c.p.c. Presupposti - Concreta presenza di malafede o colpa grave - Necessità - Infondatezza della pretesa - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3830 del 2021 Rv. 660533 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9912 del 2018 Rv. 648130 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 19899 del 12/07/2023** (Rv. **668143 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO.** Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

B. (SANTINON FEDERICA) contro G. (MANZI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/06/2020

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO Accordi assunti in sede separazione consensuale - Trasferimento immobiliare da un coniuge all'altro in attuazione dei patti di separazione - Azione revocatoria - Ammissibilità - Cognizione del giudice - Ambito - Limitazione all'atto di cessione impugnato - Esclusione - Estensione al contenuto obbligatorio degli accordi - Necessità - Fondamento.

È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento immobiliare effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata; il contenuto di questi ultimi dev'essere esaminato dal giudice della revocatoria, anche se tale domanda riguarda soltanto la cessione immobiliare, essendo necessario valutare l'intera operazione economico-giuridica in tutti i suoi aspetti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 10443 del 2019 Rv. 653582 - 01, N. 11914 del 2008 Rv. 603255 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 19984 del 12/07/2023** (Rv. **668148 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

D. (D'ETTORE SALVATORE) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/05/2021

100034 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Sostituzione dell'udienza ex art. 350 c.p.c. con trattazione scritta - Scomposizione temporale - Sussistenza - Conseguenze - Deposito dei "files" telematici idonei a comprovare la notifica con prima difesa successiva all'udienza ed all'esito del rilievo del collegio - Improcedibilità - Esclusione.

Nel caso della trattazione cartolare introdotta dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla l. n. 77 del 2020, la contestualità della prima udienza di trattazione regolata dall'art. 350 c.p.c., davanti al giudice d'appello, risulta necessariamente disarticolata, poiché la sequenza temporale si scompone, legittimando, in difetto di un pur opportuno rilievo giudiziale precedente, reazioni scritte immediatamente successive, ma pur sempre riconducibili alla medesima unità giuridica di tempo logico, con la conseguenza che il deposito di "files" telematici idonei a comprovare la notifica dell'appello, avvenuto con la prima difesa successiva all'udienza cartolare ed all'esito del rilievo del collegio, deve considerarsi come effettuato alla medesima "udienza", dovendo escludersi che possa essere dichiarata l'improcedibilità del gravame.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/05/2020 num. 31 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9269 del 2023 Rv. 667247 - 01, N. 15311 del 2023 Rv. 667797 - 01, N. 8951 del 2023 Rv. 667514 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 19959 del 12/07/2023** (Rv. **668178 - 01**)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO.

B. (RIZZO RAFFAELLA) contro D.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/09/2018

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Impugnazione delle sentenze corrette - Distinzione tra errore influente sul contenuto della decisione e mera correzione del documento cartaceo - Conseguenze - Rilevanza ai fini della decorrenza del termine di gravame - Fattispecie.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolvendosi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione. (Nella specie, la S.C. ha escluso il differimento del termine per l'impugnativa, riguardando il procedimento di correzione l'erronea indicazione, in un capo del dispositivo, del nome di battesimo di una parte processuale, correttamente indicato in altra parte dello stesso dispositivo, oltre che nell'intestazione e nella motivazione).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8863 del 2018 Rv. 648225 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12187 del 2020 Rv. 658458 - 01, N. 16195 del 2019 Rv. 654606 - 01, N. 20691 del 2017 Rv. 645743 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023 (Rv. 668144 - 02)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

P. (FRAGALA' GIOVANNI) contro U. (RIZZO VALERIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/02/2019

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE Postumi macropermanenti - Danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica - Automatismo risarcitorio - Esclusione - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Elevata percentuale di incapacità - Sufficienza - Esclusione - Prospettazione di elementi sulla base dei quali svolgere il giudizio prognostico presuntivo - Necessità.

Il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica, derivante da postumi macropermanenti, è un pregiudizio ulteriore e distinto rispetto a quello da incapacità lavorativa specifica ed è configurabile in presenza di una invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro (o comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali); tale danno può essere liquidato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e non può essere riconosciuto in via automatica sulla mera base della elevata percentuale di invalidità permanente, richiedendosi in ogni caso la prospettazione di elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15737 del 2018 Rv. 649412 - 01, N. 16844 del 2023 Rv. 667870 - 01, N. 17411 del 2019 Rv. 654405 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19970 del 12/07/2023 (Rv. 668199 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

S. (DI BELLA DARIO) contro U. (FERRONI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/09/2019

018001 ASSICURAZIONE - IN GENERE - NORME INDEROGABILI Imprese assicuratrici - Contratto autonomo di garanzia - Divieto di compiere operazioni ex artt. 130 del r.d. n. 63 del 1925 e 5 della l. n. 295 del 1978 - Conseguenze - Nullità dell'atto per contrarietà a norma imperativa - Fondamento - Fattispecie.

058102 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CAUSE In genere.

Il divieto imposto alle società assicuratrici di compiere operazioni estranee all'oggetto sociale, previsto dagli artt. 130 del r.d. n. 63 del 1925 e 5 della l. n. 295 del 1978 (nel testo applicabile "ratione temporis"), comporta la nullità, per contrarietà a norma imperativa, del contratto

SEZIONE TERZA

autonomo di garanzia, prestato dalla compagnia assicuratrice, essendo inderogabili i limiti imposti dal legislatore all'attività extrassicurativa consentita, in quanto posti a tutela dell'interesse generale di non dilatare l'area del rischio imprenditoriale cui tali imprese sono esposte e consentire un più agevole controllo su di esse da parte delle autorità di vigilanza. (Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza impugnata che, pur ritenendo che la polizza fideiussoria a copertura dell'anticipato esborso dell'Iva, prestata ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, costituisse un contratto autonomo di garanzia, aveva respinto l'eccezione di nullità per violazione delle norme citate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 10/06/1978 num. 295 art. 5, Regio Decr. 04/01/1925 num. 63 art. 130, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6177 del 2020 Rv. 657142 - 02, N. 21247 del 2010 Rv. 615508 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30174 del 2011 Rv. 620064 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023 (Rv. 668144 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

P. (FRAGALA' GIOVANNI) contro U. (RIZZO VALERIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/02/2019

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Danno alla persona - Liquidazione del danno morale - Tabelle Milanesi nelle versioni successive al 2008 - Criterio di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e sofferenza soggettiva - Utilizzabilità - Limiti e condizioni.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
In genere.

In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Costituzione art. 32, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9006 del 2022 Rv. 664553 - 01, N. 5119 del 2023 Rv. 667238 - 02, N. 15733 del 2022 Rv. 665015 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023** (Rv. **668145 - 01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

G. (CHIARELLI TINA) contro N.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 25/05/2020

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Fattura - Titolo idoneo ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo - Configurabilità - Prova in favore del soggetto emittente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo - Esclusione - Ricorso alle ordinarie regole in tema di onere della prova - Necessità.

La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5915 del 2011 Rv. 617411 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5827 del 2023 Rv. 667208 - 01, N. 30309 del 2022 Rv. 665971 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 19993 del 12/07/2023** (Rv. **668200 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE.** Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

O. (LOIODICE ISABELLA) contro A. (PICCINNI PIERANDREA)

Rigetta, TRIBUNALE BRINDISI, 12/01/2021

097183 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE Assistenza sanitaria indiretta - Prestazioni urgenti - Rimborso - Necessità di previa autorizzazione - Esclusione - Fondamento - Soggetto titolare del diritto al rimborso - Individuazione.

In tema di assistenza sanitaria indiretta, le prestazioni necessarie ed urgenti, anche se effettuate in strutture non convenzionate e senza la previa autorizzazione della ASL, sono a carico del SSN in quanto, dovendo essere salvaguardata la salute in maniera effettiva, il relativo onere non può essere fatto gravare sul paziente, che ha, quindi, direttamente diritto al rimborso della spesa sostenuta.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9319 del 2010 Rv. 612457 - 01, N. 19024 del 2019 Rv. 654496 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 19963 del 12/07/2023** (Rv. **668198 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO.** Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

D. (ROCCO NICOLA) contro S. (MERCORELLA GIANLUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 18/10/2019

SEZIONE TERZA

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO Esenzione per l'adempimento di un debito scaduto - Eccezione in senso stretto - Conseguenze processuali.

L'esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l'adempimento di un debito scaduto, integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio, sicché non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di merito che ometta l'esame di documenti prodotti ai sensi dell'art. 345, c.p.c., a sostegno dell'eccezione di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., sollevata per la prima volta in grado di appello e, pertanto, preclusa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 16793 del 2015 Rv. 636389 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023 (Rv. 668149 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

L. (PICCIONI ANDREA) contro V. (MORONI CARLO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/04/2021

040021 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE Investimento - Presunzione di responsabilità esclusiva del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c. - Superamento - Prova liberatoria - Oggetto - Colpa del pedone investito - Riduzione progressiva della percentuale di colpa presunta.

In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2241 del 2019 Rv. 652291 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20054 del 13/07/2023 (Rv. 668461 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

C. (GUARALDI BRUNO) contro F. (DALLARI MARZIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/11/2020

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Tempestività, e conseguente ammissibilità, dell'impugnazione - Anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine - Prova - Onere - Di chi propone l'impugnazione - Fattispecie.

L'onere della prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d'ufficio inammissibile. (Nella specie la S.C. ha dichiarato

SEZIONE TERZA

inammissibile il ricorso per cassazione di una sentenza d'appello, già impugnata per revocazione dallo stesso ricorrente, il quale aveva ommesso di indicare e di provare la data di notifica della citazione per revocazione, equivalente alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 398

Massime precedenti Conformi: N. 7660 del 2004 Rv. 572233 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22220 del 2019 Rv. 654828 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20330 del 14/07/2023 (Rv. 668188 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.**
Relatore: **SCODITTI ENRICO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**

N. (CESALI MASSIMILIANO) contro G. (TESO ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/09/2018

104321 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - LIMITI Attività commerciali implicanti contatti diretti con il pubblico - Esercizio nell'immobile da parte del conduttore in difformità delle prescrizioni previste dalla autorizzazione amministrativa - Diritto all'indennità di avviamento - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Il locatore è tenuto a pagare al conduttore l'indennità per la perdita dell'avviamento di cui all'art. 34 della l. n. 392 del 1978 anche se il locatario ha svolto nei locali un'attività commerciale, implicante rapporti con terzi, senza il rispetto delle prescrizioni amministrative, fattispecie differente e non sovrapponibile a quella di attività svolta senza alcuna autorizzazione e, dunque, in diretta violazione di legge, il cui accertamento spetta al giudice, mentre è riservata all'autorità amministrativa preposta alla contestazione ed alla irrogazione della sanzione, senza possibilità di surroga del giudice civile, la valutazione dell'illiceità della condotta esercitata senza ottemperare alle prescrizioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che l'accesso della clientela al punto vendita tramite un vano piuttosto che per un altro, in difformità rispetto al nulla osta sanitario, non incide sul diritto all'indennità per la perdita di avviamento).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10962 del 2010 Rv. 613049 - 01, N. 7501 del 2007 Rv. 596079 - 01, N. 13705 del 2017 Rv. 644411 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 20345 del 14/07/2023 (Rv. 668180 - 02)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)**

M. (ANTICHI ALESSANDRO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 27/05/2019

122027 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - ONORE (REPUTAZIONE) - RISARCIMENTO DEL DANNO Ente collettivo - Danno non patrimoniale - Danno da lesione della reputazione - Configurabilità - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

In materia di responsabilità civile, anche nei confronti degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello alla reputazione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di un circolo culturale, l'autore di una lettera, apparsa su un quotidiano, nel quale l'autore medesimo aveva definito il predetto circolo "parassita di denaro pubblico").

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19551 del 2023 Rv. 668139 - 01, N. 20643 del 2016 Rv. 642923 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20242 del 14/07/2023 (Rv. 668271 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

B. (BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO) contro C. (SAPORITO STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/02/2020

127014 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - DA PARTE DEI CREDITORI ED INTERESSATI
Eccezione di prescrizione proposta in via surrogatoria da aventi causa del debitore - Prescrizione presuntiva - Ammissibilità - Fondamento.

L'eccezione di prescrizione può essere proposta in via surrogatoria, ai sensi dell'art. 2939 c.c., dagli aventi causa del debitore, anche in caso di prescrizione presuntiva, poiché essa, al pari di quella estintiva, mira a mantenere la garanzia patrimoniale del creditore, paralizzando una pretesa nei confronti del debitore, ed essendo astrattamente deferibile il giuramento decisivo anche nei confronti del terzo surrogante, il quale, con la surroga, viene messo nella condizione di disporre del diritto che il debitore non esercita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2939, Cod. Civ. art. 2954, Cod. Civ. art. 2960 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1949 del 1988 Rv. 457852 - 01, N. 5262 del 2001 Rv. 545773 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20361 del 14/07/2023 (Rv. 668150 - 02)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

I. (PAFUNDI GABRIELE) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE GENOVA, 31/05/2021

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Servizio idrico integrato - Mancata fruizione del servizio di depurazione - Ripetizione dell'indebito - Prescrizione ex art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

127038 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU' BREVE In genere.

SEZIONE TERZA

In tema di servizio idrico integrato, la domanda di ripetizione dell'indebito svolta dal privato - per il corrispettivo pagato a fronte della mancata fruizione del servizio di depurazione - non è sottoposta alla prescrizione di cui all'art. art. 2948, comma 1, n. 4 c.c., prevista per le prestazioni periodiche avvenute nel corso di un rapporto continuativo, applicandosi, per converso, la prescrizione decennale prevista in tema di "condictio indebiti" e "condictio ob causam finitam", il cui credito restitutorio risulta dovuto in un'unica soluzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 1 lett. 4, Legge 05/01/1994 num. 36 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 155 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11270 del 2020 Rv. 658152 - 01, N. 2086 del 2008 Rv. 601285 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 20345 del 14/07/2023 (Rv. 668180 - 01)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

M. (ANTICHI ALESSANDRO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 27/05/2019

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Mancata attestazione di conformità all'originale digitale della copia analogica del ricorso notificato per via telematica - Declaratoria di improcedibilità del ricorso - Ricorso per revocazione - Prova dell'errore revocatorio - Condizioni.

In caso di revocazione proposta avverso la sentenza con cui la Suprema Corte abbia dichiarato improcedibile un ricorso per mancata attestazione di conformità all'originale digitale della copia analogica del ricorso notificato per via telematica, ai fini della prova della sua presenza nel fascicolo di parte occorre verificare: a) se nella nota di deposito e iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione fosse indicato, tra gli atti prodotti, il ricorso con la specificazione che si trattava di copia analogica dell'atto notificato telematicamente e che la produzione comprendeva anche relata, messaggi p.e.c. e attestazione di conformità; b) che, ove tale verifica abbia esito positivo, detta nota non risulti ritirata dalla parte e poi ridepositata; c) se, in difetto dell'una o dell'altra di tali condizioni, del successivo deposito sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio risulti traccia alcuna in una qualche ulteriore nota di deposito o nel verbale di adunanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 10517 del 2015 Rv. 635606 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20232 del 14/07/2023 (Rv. 668274 - 01)

Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

C. (ALESSI ALBERTO) contro D. (MARTELLA DARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/01/2020

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO

SEZIONE TERZA

OGGETTIVO Conferimento di beni in società - Nuova disciplina dell'art. 2332 c.c. - Azione revocatoria - Ammissibilità - Fondamento.

L'azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento di beni in società è ammissibile, perché non riguarda la validità del contratto costitutivo della società e, quindi, non interferisce col disposto dell'art. 2332 c.c. (anche nella formulazione successiva alla riforma apportata dal d.lgs. n. 6 del 2003), concernente la nullità del negozio societario e non i vizi della singola partecipazione (che restano regolati dalle norme generali), e perché non intacca il principio di separazione del patrimonio societario da quello dei soci (dato che il bene oggetto di revocatoria non rientra nel patrimonio del debitore se il conferimento è dichiarato inefficace nei confronti del suo creditore), né incide sulla disciplina della trascrizione (la quale tutela gli aventi causa dell'acquirente diretto e, dunque, non la società che riceve il conferimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2253, Cod. Civ. art. 2332, Cod. Civ. art. 2342, Cod. Civ. art. 2901, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Massime precedenti Vedi: N. 23891 del 2013 Rv. 628065 - 01, N. 27290 del 2022 Rv. 665730 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20267 del 14/07/2023** (Rv. **668179 - 01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

G. (BONA STEFANO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA

160001 SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Somministrazione di energia elettrica - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Conclusione per "facta concludentia" - Ammissibilità.

Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10249 del 1998 Rv. 519763 - 01, N. 1549 del 2018 Rv. 647595 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4715 del 1996 Rv. 497730 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20361 del 14/07/2023** (Rv. **668150 - 01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

I. (PAFUNDI GABRIELE) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE GENOVA, 31/05/2021

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Mancato o inadeguato funzionamento dell'impianto di depurazione - Domanda di restituzione della quota non dovuta di tariffa del servizio idrico integrato - Legittimazione passiva del gestore di tale servizio - Cessione di ramo d'azienda - Parte subentrante - Sussistenza - Fondamento.

SEZIONE TERZA

Legittimato passivo rispetto alla domanda di restituzione della quota non dovuta della tariffa del servizio idrico integrato, dipendente dall'assenza o dal mancato funzionamento dell'impianto di depurazione, è il soggetto gestore del rapporto di utenza, ossia il soggetto che, in forza del contratto, ha richiesto e conseguito il pagamento indebito, ovvero la parte subentrante nel contratto ancora pendente ex art. 2558, comma 1, c.c. a seguito di cessione di ramo d'azienda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2558, Legge 05/01/1994 num. 36 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 155 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3314 del 2020 Rv. 656891 - 04

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20232 del 14/07/2023 (Rv. 668274 - 02)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

C. (ALESSI ALBERTO) contro D. (MARTELLA DARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/01/2020

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") "Eventus damni" - Variazione qualitativa del patrimonio del debitore - Sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie - Configurabilità.

In tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'"eventus damni", il quale ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, è configurabile in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 16221 del 2019 Rv. 654318 - 01, N. 26151 del 2014 Rv. 633695 - 01, N. 1902 del 2015 Rv. 634175 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023 (Rv. 668476 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

C. (VISCONTI MARCO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/01/2020

044017 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto - Condizioni - Pattuizione espressa - Necessità - Contestazione della competenza in relazione a foro convenzionale esclusivo - Onere della parte di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni - Esclusione.

La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso essere inequivoca e non lasciar adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge; in tal caso, la parte

SEZIONE TERZA

che excepisca l'incompetenza del giudice adito non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21362 del 2020 Rv. 659159 - 01, N. 15958 del 2018 Rv. 649544 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023 (Rv. 668476 - 02)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

C. (VISCONTI MARCO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/01/2020

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità negoziali - Omesso rilievo officioso in primo grado - Rilevabilità d'ufficio nel giudizio di appello o di cassazione - Condizioni e limiti - Rituale allegazione dei fatti costitutivi della nullità - Necessità - Fattispecie.

Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. (Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5952 del 2014 Rv. 630558 - 01, N. 7444 del 2017 Rv. 643818 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633509 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20707 del 17/07/2023 (Rv. 668357 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.

C. (AULETTA FERRUCCIO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/05/2020

103076 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Responsabilità contrattuale del professionista - Nesso causale tra inadempimento e danno - Onere della prova a carico dell'attore - Fondamento - Fattispecie.

148065 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE In genere.

SEZIONE TERZA

In tema di responsabilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur avendo accertato l'esistenza di errori nella progettazione delle opere di difesa dalle esondazioni del lago di Como, aveva escluso la responsabilità dei professionisti, per non avere il Comune fornito la prova del nesso causale tra l'inadempimento e i danni patrimoniali lamentati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2975 del 2020 Rv. 656998 - 01, N. 25112 del 2017 Rv. 646451 - 01, N. 13873 del 2020 Rv. 658305 - 01, N. 10050 del 2022 Rv. 664402 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20503 del 17/07/2023 (Rv. 668601 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

M. (DI NARDA MATTEO) contro M. (DE NARDIS PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 04/07/2020

104314 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE Gravi motivi – Congiuntura economica favorevole – Accertamento del giudice di merito – Criteri – Fattispecie.

In tema di contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo, qualora, a fondamento del recesso ex art. 27, comma 8, della l. n. 392 del 1978, il conduttore deduca il sopravvenuto andamento favorevole della congiuntura aziendale, la gravosità della persistenza del rapporto locativo deve essere valutata oggettivamente ed in concreto, utilizzando come parametri comparativi, da un lato, la dimensione e le caratteristiche del bene locato e del nuovo locale e, dall'altro, le nuove esigenze di produzione e di commercio dell'azienda, non essendo – di per sé – sufficiente l'incremento del fatturato aziendale o del personale lavorante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la legittimità del recesso del conduttore, a fronte dell'incremento di sole sette unità del personale necessitante di una postazione fissa, tenuto conto altresì che la superficie destinata ad uso ufficio nell'immobile oggetto di locazione era superiore a quella di cui la società conduttrice disponeva nel nuovo immobile).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9443 del 2010 Rv. 612514 - 01, N. 23639 del 2019 Rv. 655170 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20719 del 17/07/2023 (Rv. 668475 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

T. (FIUMARA ANGELO) contro D.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/07/2019

SEZIONE TERZA

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE Eccezione di compensazione ed eccezione di inadempimento - Presupposti e differenze - Conseguenze.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

Le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, i quali implicano una diversa distribuzione dell'onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito; la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23759 del 2016 Rv. 642073 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023 (Rv. 668476 - 03)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

C. (VISCONTI MARCO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/01/2020

085007 FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA Fideiussione bancaria - Mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale - Concessione di ulteriori finanziamenti da parte della banca - Obbligo d'informare il fideiussore e di chiederne la preventiva autorizzazione - Inadempimento - Violazione della buona fede contrattuale - Limiti - Conoscenza delle difficoltà economiche del debitore da parte dei fideiussori - Fattispecie.

La banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1956

Massime precedenti Conformi: N. 3761 del 2006 Rv. 586980 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26947 del 2021 Rv. 662734 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20601 del 17/07/2023** (Rv. **668596 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

P. (VENANZIO PIETRO) contro Z. (DELLE ROSE LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/05/2020

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Rito del lavoro - Notifica del ricorso privo del decreto di fissazione dell'udienza - Costituzione dell'appellato - Sanatoria del vizio della "vocatio in ius" - Diritto alla rimessione in termini per la proposizione di appello incidentale - Sussistenza.

Nel rito del lavoro, qualora l'appellante notifichi il ricorso privo del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, il vizio relativo alla "vocatio in ius" è sanato dalla costituzione dell'appellato, che ha diritto alla rimessione in termini per la proposizione dell'appello incidentale dalla quale sia eventualmente decaduto in conseguenza del suddetto vizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 23667 del 2018 Rv. 650579 - 01, N. 715 del 1990 Rv. 465117 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20997 del 18/07/2023** (Rv. **668585 - 02**)

Presidente: VINCENTI ENZO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

L. (ROMANO CESAREO GERARDO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/08/2021

018102 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE Elemento soggettivo - Colpa grave - Prevedibilità della verifica del sinistro - Accertamento "ex post" - Esclusione - Giudizio di prognosi postuma al momento della stipula del contratto - Necessità - Fattispecie.

In tema di annullamento del contratto di assicurazione ex art. 1892 c.c., l'elemento soggettivo della colpa grave, presupponendo la coscienza dell'inesattezza o della reticenza della dichiarazione e la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni, va accertato non già tramite una verifica "ex post" della prevedibilità della verifica del sinistro da parte dell'assicurato, bensì mediante un giudizio di prognosi postuma, da compiersi "ex ante" al momento della stipulazione del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la colpa dell'assicurato unicamente in virtù del lasso temporale di sette mesi intercorso tra la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato e la proposizione della domanda giudiziaria, omettendo di indagare se, al momento della sottoscrizione della polizza, il "sinistro" fosse prevedibile, alla stregua delle dichiarazioni fornite nel questionario e in relazione al tempo trascorso prima della ricezione del reclamo, nonché al contenuto di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1892

Massime precedenti Vedi: N. 12086 del 2015 Rv. 635562 - 01, N. 19520 del 2017 Rv. 645729 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20885 del 18/07/2023** (Rv. **668478 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

A. (BOCCIA MICHELE) contro A. (CIPOLLETTA ARMANDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI

046011 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE Locazione della cosa comune in favore di un comproprietario - Gestione d'affari - Configurabilità - Opponibilità ad altro comproprietario - Sussistenza - Ratifica ex art. 1705 c.c. - Possibilità - Conseguenze.

Il contratto di locazione stipulato da un comproprietario in favore di un altro, in quanto riconducibile alla gestione d'affari altrui, è valido ed efficace nei confronti dei comproprietari non locatori che non si siano preventivamente opposti alla stipula, i quali possono ratificare l'operato del gestore, ai sensi dell'art. 1705 c.c., senza particolari formalità, e chiedere al conduttore il pagamento "pro quota" dei canoni di locazione maturati in data successiva alla intervenuta ratifica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2028, Cod. Civ. art. 2031, Cod. Civ. art. 2032, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1705

Massime precedenti Vedi: N. 25433 del 2019 Rv. 655273 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11135 del 2012 Rv. 623019 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20997 del 18/07/2023** (Rv. **668585 - 01**)

Presidente: VINCENTI ENZO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

L. (ROMANO CESAREO GERARDO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/08/2021

018102 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE Comunicazione di fatti anche solo potenzialmente idonei ad incidere sul rischio - Necessità - Pregressa richiesta di risarcimento - Inclusione - Omesso esercizio dell'azione giudiziaria da parte del terzo danneggiato - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di annullamento del contratto di assicurazione in conseguenza delle dichiarazioni reticenti o inesatte dell'assicurato, la pregressa richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato, integrando un fatto potenzialmente idoneo ad incidere sul rischio, rientra nell'onere di comunicazione di cui all'art. 1892 c.c., indipendentemente dal fatto che alla stessa non abbia fatto seguito alcuna azione giudiziaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto irrilevante la reticenza dell'assicurato in ordine ad una richiesta di risarcimento ricevuta dal terzo danneggiato, sul presupposto che, al momento della stipula del contratto - avvenuta sette mesi dopo - non potesse presagirsi con certezza la successiva proposizione dell'azione giudiziaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1882

Massime precedenti Vedi: N. 11115 del 2020 Rv. 658096 - 01, N. 23961 del 2022 Rv. 665612 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20990 del 18/07/2023** (Rv. **668479 - 01**)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

M. (CARLONI EMANUELE) contro T. (FERRARO MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/07/2020

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM Società di persone - Autonoma capacità processuale - Sussistenza - Fattispecie.

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

La società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi dotato di una propria autonomia sostanziale e di una propria capacità processuale, distinta da quella dei soci. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la legittimazione del socio di una società di persone a far valere l'inadempimento di un notaio al contratto con il quale questi era stato incaricato di procedere al conferimento di un bene del primo nella società, sul presupposto che parte di tale contratto fosse unicamente la società, non potendo qualificarsi il socio come terzo beneficiario della prestazione ai sensi dell'art. 1411 c.c. - avendo tratto dalla stessa, al più, un vantaggio di mero fatto -, né potendosi prospettare un effetto protettivo del contratto nei suoi confronti, difettando l'identità del suo interesse rispetto a quello della società stipulante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2266, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Conformi: N. 26744 del 2006 Rv. 593545 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11320 del 2022 Rv. 664513 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 20922 del 18/07/2023** (Rv. **668583 - 01**)

Presidente: VINCENTI ENZO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

C. (TANGARI SALVATORE) contro C. (MARIANO PEPPINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/06/2019

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Casalinga - Riduzione della capacità di lavoro domestico svolto a proprio favore - Danno patrimoniale - Configurabilità - Liquidazione - Criteri.

L'impedimento o la riduzione della capacità di svolgere il lavoro domestico a proprio favore determina un danno patrimoniale per la casalinga, liquidabile attraverso i parametri del reddito figurativo, desunto dal contratto collettivo delle COLF, ovvero del triplo della pensione sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 16392 del 2010 Rv. 614158 - 01, N. 17690 del 2020 Rv. 658625 - 01, N. 17129 del 2023 Rv. 667850 - 01, N. 24471 del 2014 Rv. 633521 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20794 del 18/07/2023** (Rv. **668477 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PELLECCCHIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCCHIA ANTONELLA.

M. (PALERMO GIANFRANCO) contro C. (TRIMBOLI LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 24/09/2020

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Relazione preordinata alla stipula di un mutuo ipotecario - Obblighi del notaio - Individuazione dell'esatta entità del diritto del concedente - Inclusione - Fattispecie.

Il notaio, incaricato da una banca di redigere una relazione finalizzata all'erogazione di un mutuo ipotecario, ha l'obbligo di individuare, nell'ambito dell'indagine in ordine alla libertà e disponibilità del bene dato in garanzia, l'esatta entità del diritto spettante al mutuatario sull'immobile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ai danni occorsi alla banca mutuante per l'avvio di un'infruttuosa espropriazione forzata dell'immobile ipotecato, aveva ravvisato la responsabilità del notaio per avere erroneamente attestato, nella relazione preliminare al mutuo, l'esclusiva titolarità, in capo al mutuatario, del bene, poi rivelatosi, invece, in proprietà con altri soggetti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236, Legge 16/02/1913 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11296 del 2020 Rv. 658158 - 01, N. 10474 del 2022 Rv. 664373 - 01, N. 2493 del 2021 Rv. 660395 - 01, N. 9320 del 2016 Rv. 639919 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20986 del 18/07/2023** (Rv. **668584 - 01**)

Presidente: VINCENTI ENZO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

C. (RIBALDONE MARIA ELENA) contro C. (GATTI VITTORIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/11/2019

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. - Circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento - Incertezza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la responsabilità di un Comune per la morte di un uomo, conseguente alla caduta in un fiume in corrispondenza di una recinzione stradale non adeguatamente mantenuta, per esserne rimasta ignota la causa, tenuto conto della astratta plausibilità di una diversa ricostruzione dell'accaduto, nel senso di un atto volontario della vittima o del gesto doloso di un terzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34886 del 2021 Rv. 663127 - 01, N. 11526 del 2017 Rv. 644282 - 01, N. 15447 del 2023 Rv. 668110 - 01, N. 27724 del 2018 Rv. 651374 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 21071 del 18/07/2023** (Rv. **668748 - 01**)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

D. (SCIANANDRONE VINCENZO) contro B. (DE BENEDITTIS MICHELE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 22/10/2019

159497 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Società di persone - Estinzione - Crediti illiquidi e inesigibili - Trasferimento ai soci - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

A seguito della cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, la successione dei soci non opera in relazione ai crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione, i quali si presumono tacitamente rinunciati a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo della società, salva la prova contraria da parte di colui che intenda far valere la corrispondente pretesa, senza che assuma rilievo, a tal fine, la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione dal lato passivo nel correlativo obbligo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli ex soci di una società di persone, cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di appello, in mancanza della dimostrazione che il credito originariamente azionato dalla stessa - il quale, essendo ancora "sub iudice", non poteva considerarsi liquido ed esigibile - non fosse stato implicitamente rinunciato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Difformi: N. 30075 del 2020 Rv. 660194 - 01, N. 9464 del 2020 Rv. 657639 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24246 del 2023 Rv. 668728 - 02, N. 19302 del 2018 Rv. 649904 - 01, N. 8521 del 2021 Rv. 661007 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625323 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 21232 del 19/07/2023** (Rv. **668591 - 01**)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

C. (BIANCO FELICE) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/03/2021

138155 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M. Giudizio di falso - Declaratoria di inammissibilità nella fase preliminare - Comunicazione dell'avvenuta proposizione della querela al P.M. - Necessità - Esclusione - Fondamento.

La partecipazione del P.M. al giudizio di falso è richiesta solo in relazione alla fase relativa all'accertamento della falsificazione del documento, siccome involgente l'interesse generale all'intangibilità della pubblica fede dell'atto (che l'organo requirente è chiamato a tutelare), con la conseguenza che non è necessario comunicargli l'avvenuta proposizione della querela ove il suddetto giudizio si sia concluso con la declaratoria di inammissibilità all'esito della fase preliminare, preordinata alla delibazione dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 223, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 22979 del 2017 Rv. 645572 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21128 del 19/07/2023 (Rv. 668480 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSELLO CARMELO CARLO. Relatore: ROSSELLO CARMELO CARLO.

C. (FUSARO ANTONIO GIOVANNI) contro L. (MARTELLI OTTONE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/12/2019

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Clausola di aumento del prezzo ex art. 33, comma 2, lett. o), del d.lgs. n. 206 del 2005 - Elemento dell'incremento eccessivo del prezzo - Incidenza sulla causa del contratto o sull'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni - Esclusione - Natura - Presupposto di legittimazione dell'azione di recesso - Configurabilità - Accertamento del giudice sulla portata dell'eccessività del prezzo - Condizioni e limiti.

In tema di applicabilità della norma di cui all'art. 33, comma 2, lett. o), c.cons, l'incremento eccessivo e non giustificato del prezzo rispetto a quello iniziale, in quanto non suppone necessariamente che, nell'economia complessiva del rapporto, ne risulti per forza alterato l'aspetto funzionale dell'adeguatezza delle rispettive prestazioni, non incide sulla causa del contratto e non determina lo squilibrio tra le rispettive prestazioni ma assume la diversa qualificazione di presupposto di legittimazione dell'azione di recesso, per cui gli aumenti del prezzo, autorizzati ad iniziativa unilaterale del professionista, possono essere praticati "ad libitum" sino alla soglia dell'eccesso, la quale, se non è stata definita in anticipo dalle parti, deve essere verificata dal giudice in sede di contestazione dell'efficacia della clausola.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. O

Massime precedenti Conformi: N. 19366 del 2007 Rv. 599403 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21400 del 19/07/2023 (Rv. 668481 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

C. (GIACOMINI GIUSEPPE MICHELE) contro A. (GENTILE MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 01/09/2020

113053 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE Qualificazione di dichiarazione come quietanza o rinuncia - Condizioni - Fattispecie.

La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione - contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili "aliunde" -, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva qualificato come rinuncia la quietanza rilasciata da un Comune in relazione all'incasso di una polizza fideiussoria stipulata a garanzia dell'adempimento degli obblighi discendenti da una convenzione urbanistica, non ritenendo decisivi, a tal fine, l'inquadramento nei ruoli dirigenziali del funzionario che l'aveva sottoscritta

SEZIONE TERZA

e la circostanza che nella stessa fossero contenuti un riferimento a "pretese determinate" e la formula di mero stile di "non aver più nulla a pretendere", tenuto conto, altresì, che, al momento della relativa redazione, il credito era "sub judice" a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal suddetto Comune).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Conformi: N. 18094 del 2015 Rv. 637023 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18321 del 2016 Rv. 641266 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21845 del 20/07/2023 (Rv. 668586 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

L. (RALLO ABRAM) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/06/2020

104050 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA Conosciuti o facilmente riconoscibili - Rinnovo automatico del contratto successivamente alla denuncia dei vizi - Conseguenza - Implicita rinuncia a farli valere - Configurabilità.

In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, il contegno del conduttore che, dopo aver denunciato i vizi del bene locato, accetti il rinnovo automatico del contratto alla prima scadenza, comporta l'implicita rinuncia a farli valere, in conseguenza della quale gli è precluso di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone o il risarcimento del danno o l'esatto adempimento, nonché di avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1578

Massime precedenti Vedi: N. 25278 del 2009 Rv. 610241 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21818 del 20/07/2023 (Rv. 668597 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.

A. (GALLERANI EUGENIO) contro C. (CAPPELLO CARMELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/05/2019

138027 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE Affermazioni contenute in una lettera diretta ad un terzo ed inviata alla controparte per conoscenza - Valore confessorio - Configurabilità.

Le affermazioni relative a fatti sfavorevoli alla parte che le compie hanno valore confessorio anche ove contenute in una lettera diretta ad un terzo ed inviata alla controparte solo per conoscenza, sussistendo anche in tal caso l'"animus confitendi". (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso il valore confessorio della dichiarazione - inviata per conoscenza anche al danneggiato - con la quale il soggetto responsabile della rottura di una condotta fognaria aveva comunicato la circostanza al proprio assicuratore, prospettando l'indennizzabilità, ai termini della polizza, del danno derivatone).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735

Massime precedenti Conformi: N. 2279 del 1980 Rv. 405948 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023** (Rv. **668745 - 01**)

Presidente: **VINCENTI ENZO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

O. (ZANFANTI GIULIO) contro E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/11/2018

148036 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Pericolosità della cosa - Condotta colposa del danneggiato - Interruzione del nesso causale tra cosa ed evento - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità della società gestrice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34886 del 2021 Rv. 663127 - 01, N. 14228 del 2023 Rv. 667836 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 21953 del 21/07/2023** (Rv. **668599 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**.

C. (COFFRINI ERMES) contro R. (OGNIBENE ROSSELLA)

Rigetta, TRIBUNALE REGGIO EMILIA, 06/03/2019

026066 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Difensore - Obblighi professionali - Portata - Linea difensiva conforme all'orientamento ermeneutico prevalente, ancorché non condiviso - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

L'avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed eventualmente non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalla giurisprudenza consolidata, non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione dell'orientamento ermeneutico da cui pur dissente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ravvisato la responsabilità professionale di un avvocato che, al fine di opporsi all'espropriazione per pubblica utilità di un fondo dei propri clienti, si era limitato ad impugnare le delibere comunali finalizzate all'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, omettendo l'impugnazione del successivo atto di approvazione del

SEZIONE TERZA

progetto esecutivo dell'opera al quale invece, secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, doveva riconnettersi la concretizzazione dell'effetto lesivo per la parte privata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Conformi: N. 4790 del 2014 Rv. 630405 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21935 del 21/07/2023 (Rv. 668598 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.

C. (TRINCHIERI RANIERO) contro C. (GRAZIANI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 28/10/2021

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Richiesta di interessi anatocistici - Domanda specifica - Necessità - Possibilità di desumerla dal contesto dell'attività processuale delle parti - Esclusione.

113200 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO
In genere.

L'attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti, secondo la previsione di cui all'art. 1283 c.c., postula una specifica domanda del creditore, autonoma e distinta rispetto a quella volta al riconoscimento degli interessi principali, la cui proposizione non può desumersi dal generico contesto dell'attività processuale delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 21340 del 2013 Rv. 627739 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21892 del 21/07/2023 (Rv. 668592 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

D. (MACCIOTTA GIUSEPPE) contro Q. (LEPRI FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/08/2019

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) Diffamazione - Diritto di critica - Efficacia esimente - Condizioni - Giudizio soggettivo - Ammissibilità - Verità, quantomeno putativa, della notizia presupposta - Necessità - Fattispecie.

In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, esprimendosi in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in relazione a taluni articoli nei quali si insinuava che la nomina del direttore generale di un ente pubblico fosse stata favorita da un ministro interessato all'esito di un giudizio pendente dinanzi alla Corte presieduta dal padre del primo - aveva ritenuto oltrepassato il limite del diritto di critica, per essere stati espressi giudizi lesivi della reputazione del magistrato, senza un adeguato controllo della verità dei fatti presupposti e senza specificare in che modo sarebbe stata

SEZIONE TERZA

esercitata la sua influenza in ordine alla decisione riguardante il ministro, essendo stata invece appurata la circostanza della sua astensione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25420 del 2017 Rv. 646634 - 03

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21997 del 21/07/2023 (Rv. 668587 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.**
Relatore: **DELL'UTRI MARCO.**

B. (MASI LEONARDO) contro P. (PAPARO SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/11/2019

025008 ATTO GIURIDICO - UNILATERALI Comunicazione destinata a società di capitali - Mutamento della sede legale coevo alla spedizione - Omessa iscrizione nel registro delle imprese in data anteriore alla spedizione - Consegna del plico nel luogo contemplato dal mittente - Conseguenze - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. - Operatività - Fondamento.

Il mutamento della sede legale di una società di capitali, coevo alla spedizione di una comunicazione al suo indirizzo, non è opponibile al mittente in mancanza di prova dell'avvenuta iscrizione di tale variazione nel registro delle imprese prima del compimento delle attività di trasmissione della suddetta comunicazione, potendo egli confidare, ai sensi dell'art. 1335 c.c., sulla stabilizzazione della localizzazione della società per tutto il tempo anteriore al compimento degli oneri di pubblicità imposti dalla legge ai fini dell'opponibilità a terzi della relativa modificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4140 del 1999 Rv. 525749 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 21980 del 21/07/2023 (Rv. 668636 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

B. (VITI GIANCARLO) contro C. (LONGO ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/05/2020

133111 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE Evento interruttivo relativo alla parte costituita - Omessa dichiarazione del difensore - Violazione dell'obbligo di lealtà ex art. 88 c.p.c. - Motivo di revocazione ex art. 395, n. 1, c.p.c. - Configurabilità - Vizio di legittimità - Esclusione - Fattispecie.

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

L'omessa dichiarazione di un evento interruttivo relativo alla parte costituita - se integrante violazione dell'obbligo, posto in capo al procuratore, di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c. - può integrare la fattispecie del dolo processuale idoneo a giustificare la revocazione della sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., ma non costituisce vizio di legittimità della sentenza che definisce il giudizio. (Fattispecie relativa all'omessa dichiarazione, nel corso dell'appello, del sopravvenuto decesso della parte - che aveva agito per il ristoro dei pregiudizi conseguenti a un infortunio sul lavoro -, con conseguente liquidazione del danno alla salute in

SEZIONE TERZA

misura maggiore a quella che sarebbe spettata dall'applicazione dei criteri per il risarcimento del danno cd. da "premorienza").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 41933 del 2021 Rv. 663500 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22063 del 24/07/2023 (Rv. 668666 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.**
Relatore: **DELL'UTRI MARCO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**

C. (MENCHINI SERGIO) contro A. (SCARANO ANTONIO ANGELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/12/2019

104324 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - IN GENERE Locazione di immobile in comproprietà - Vendita della quota da parte di uno dei comproprietari - Diritto di prelazione del conduttore - Esclusione - Fattispecie.

In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, al conduttore non spettano il diritto di prelazione ed il conseguente diritto di riscatto dell'immobile, secondo la disciplina degli artt. 38 e 39 della l. n. 392 del 1978, qualora il locatore intenda alienare a terzi una quota del bene oggetto del rapporto di locazione. (Nella specie, con riferimento ad un immobile i cui comproprietari avevano dato in locazione allo stesso soggetto, con distinti contratti, la rispettiva quota di un terzo, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che al conduttore competesse il diritto di prelazione ex art. 38 della l. n. 392 del 1978 in ordine alla quota posta in vendita da uno dei contitolari, in virtù dell'assimilabilità della fattispecie a quella che si sarebbe avuta laddove questi ultimi avessero concesso in locazione il bene mediante un unico contratto).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1103

Massime precedenti Conformi: N. 17992 del 2020 Rv. 659011 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 6338 del 2023 Rv. 667368 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13886 del 2007 Rv. 597371 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 22116 del 24/07/2023 (Rv. 668603 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:*
ROSSETTI MARCO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

N. (MUSCARITOLI STEFANO) contro T. (OCCHIGROSSI ALDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/03/2021

046098 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINIO Condominio edifici - Legittimazione del singolo condòmino a tutela del diritto di comproprietà - Natura - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

Nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte dell'esecuzione condotta, nei confronti di un condòmino, in forza di un titolo esecutivo formatosi, contro il condominio, all'esito di un giudizio cui il primo non aveva partecipato, aveva rigettato l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da quest'ultimo, sul presupposto che i relativi motivi si sarebbero dovuti far valere mediante l'impugnazione del titolo stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16934 del 2023 Rv. 668319 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10934 del 2019 Rv. 653787 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22199 del 24/07/2023 (Rv. 668635 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

E. (MAZZA ROBERTO) contro B. (ALFISI MARIA GRAZIA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/04/2021

013013 ARBITRATO - ARBITRI - RICUSAZIONE Ordinanza del presidente del tribunale che decide sulle spese processuali - Impugnabilità per cassazione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

L'ordinanza con cui il presidente del tribunale, decidendo sull'istanza di ricusazione di un arbitro, provveda sulle spese processuali, è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di statuizione incidente sul corrispondente diritto patrimoniale con efficacia di giudicato e non essendo previsto altro mezzo di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'ordinanza con cui, nel rigettare l'istanza di ricusazione degli arbitri, il giudice aveva liquidato le spese di lite in favore di questi ultimi invece che della parte vittoriosa, non determinando la nullità o inesistenza del titolo esecutivo, non fosse suscettibile di opposizione all'esecuzione, dovendo essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 815 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23638 del 2011 Rv. 620390 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19498 del 2015 Rv. 636745 - 01, N. 23578 del 2016 Rv. 642687 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22163 del 24/07/2023 (Rv. 668604 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

V. (BEATRICE GIOVANNI) contro G. (ANTONETTI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/06/2020

SEZIONE TERZA

104032 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE Locazione immobiliare ad uso non abitativo - Patto modificativo del canone - Nullità ex art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, il patto con il quale le parti concordino la modifica del canone, non è di per sé affetto dalla nullità prevista dall'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, se non registrato, poiché la disposizione deve essere interpretata restrittivamente, in quanto norma eccezionale, e trovare applicazione ai soli accordi modificativi o novativi preordinati ad eludere la disciplina fiscale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valido l'accordo orale volto alla riduzione del canone, tenuto conto che con esso le parti avevano contestualmente limitato la locazione a uno solo dei due immobili oggetto dell'originario contratto registrato).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 346 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 7644 del 2022 Rv. 664138 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23601 del 2017 Rv. 645468 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22095 del 24/07/2023 (Rv. 668602 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

C. (GIOVANNINI ALESSANDRO) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/01/2021

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Consegna del piego al portiere dello stabile in assenza del destinatario - Omissione dell'avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982 - Conseguenze - Nullità - Fattispecie.

La notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia a quest'ultimo mediante l'avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982 . (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato, ai sensi della l. n. 53 del 1994, senza che la consegna del piego al portiere dello stabile ove il difensore dell'intimato aveva il domicilio fosse seguita dall'invio dell'avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982, tenuto conto che, a fronte dell'assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorrente non aveva avanzato istanza di rimessione in termini, né si era attivato per rinnovare la notificazione, una volta constatata l'irritualità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 com. 3 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 21725 del 2012 Rv. 624248 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22205 del 24/07/2023 (Rv. 668606 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/11/2019

SEZIONE TERZA

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Processo sommario di cognizione - Termine per la costituzione del convenuto ex art. 702- bis, comma 3, c.p.c. - Perentorietà - Fissazione di un termine maggiore da parte del giudice - Conseguenze.

Nel rito sommario di cognizione il termine per la costituzione del convenuto, previsto dall'art. 702-bis, comma 3, c.p.c., è perentorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta oltre lo stesso è tardiva, anche se eventualmente rispettosa di quello di dieci giorni previsto, in via residuale, dalla menzionata disposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 12473 del 2018 Rv. 649031 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 22166 del 24/07/2023 (Rv. 668605 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Relatore: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Parz. Diff.)

S. (BONELLI FERNANDO) contro P. (SARACINO MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/04/2019

104062 LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE Locazione ad uso non abitativo - Pignoramento dell'immobile - Mancata autorizzazione del g.e. alla rinnovazione del contratto - Indennità ex art. 34 l. n. 392 del 1978 - Spettanza - Conseguenze.

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, nel caso in cui, intervenuto il pignoramento del bene prima della seconda scadenza contrattuale, il contratto venga a cessare per la mancata autorizzazione del giudice dell'esecuzione alla relativa rinnovazione, al conduttore spetta l'indennità di avviamento ex art. 34 della l. n. 392 del 1978, la cui corresponsione, da parte dell'acquirente in forza del decreto di trasferimento, si pone quale condizione per il rilascio, con la conseguenza che, fino a tale momento, il conduttore è tenuto a versare soltanto la somma convenuta a titolo di canone, restando escluso il maggior danno ex art. 1591 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 560, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 19522 del 2019 Rv. 654571 - 01, N. 11168 del 2015 Rv. 635497 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1177 del 2000 Rv. 541673 - 01, N. 11830 del 2013 Rv. 626185 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22277 del 25/07/2023 (Rv. 668637 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

S. (TIRONE MASSIMO) contro E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 19/12/2019

058024 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO BILATERALE (O SINALLAGMATICO O A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE) Inadempimento - Risarcimento del danno - Rapporti con l'azione di risoluzione del contratto.

SEZIONE TERZA

La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Conformi: N. 11103 del 2004 Rv. 573580 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 22303 del 25/07/2023 (Rv. 668639 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

O. (LOIODICE ISABELLA) contro A. (PICCINNI PIERANDREA)

Rigetta, TRIBUNALE BRINDISI, 10/10/2021

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) Prestazioni socio-sanitarie in assenza di convenzione - Necessità ed urgenza - Diritto al rimborso da parte del SSN - Titolarità in capo al cittadino - Sussistenza.

In materia di assistenza pubblica, il diritto al rimborso, da parte del SSN, delle spese sostenute per prestazioni socio-sanitarie connotate dal requisito della necessità ed urgenza, rese in assenza di convenzione, spetta al cittadino e non alla struttura che dette prestazioni abbia erogato, dal momento che, in mancanza di un rapporto di convenzionamento, quest'ultima non può vantare un diritto di credito proprio nei confronti della ASL, né ha titolo per azionare quello spettante al paziente.

Riferimenti normativi: Regolamento Regionale Puglia 18/01/2007 num. 4 art. 3, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 septies CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8383 del 2022 Rv. 664583 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 117 del 1999 Rv. 523985 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22289 del 25/07/2023 (Rv. 668638 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

B. (COLACI DOMENICO) contro A. (CLEMENTE MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/06/2020

104039 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE Incendio cagionato dal terzo - Responsabilità del conduttore - Prova liberatoria - Contenuto.

Nell'ipotesi di incendio della cosa locata cagionato da fatto del terzo, il conduttore, per andare esente dalla responsabilità ex art. 1588 c.c., ha l'onere di provare di non aver ammesso il terzo, anche temporaneamente, all'uso o al godimento del bene, oppure di aver posto in essere tutte le misure idonee a prevenire il fatto medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588, Cod. Civ. art. 1218

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 15721 del 2015 Rv. 636374 - 01, N. 12706 del 2015 Rv. 635774 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 22330 del 25/07/2023 (Rv. 668607 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

P. (*D'ERRICO VINCENZO*) contro M. (*SCIAUDONE ANTONIO*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/12/2020

055076 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE Opposizione a precetto per il rilascio di fondo rustico - Preventivo esperimento del tentativo di conciliazione - Necessità - Opposizione all'esecuzione - Fase di merito - Limitazione.

In tema di controversie agrarie, l'opposizione al precetto intimato per il rilascio di fondo rustico dev'essere preceduta dall'esperimento del tentativo di conciliazione, il cui onere, in caso di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., è limitato, peraltro, alla sola fase di merito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8370 del 2005 Rv. 581726 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 22338 del 25/07/2023 (Rv. 668655 - 02)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

G. (*VENTURINI FABIO*) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/08/2020

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dei dati personali - Modalità - Rispetto del principio di "minimizzazione" - Necessità - Fedele trascrizione di un'informativa di reato della polizia giudiziaria - Irrilevanza.

Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato nel rispetto del "criterio di minimizzazione", in virtù del quale essi devono essere utilizzati solo se indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati; ne consegue che la fedele trascrizione, in un articolo, del contenuto di un'informativa di reato della polizia giudiziaria non esime l'autore dall'obbligo di depurarla dei dati personali la cui conoscenza sia del tutto ininfluyente in relazione al contenuto informativo dell'articolo stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 6, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 11020 del 2021 Rv. 661185 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 26778 del 2019 Rv. 655763 - 01, N. 9922 del 2022 Rv. 664533 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 22338 del 25/07/2023** (Rv. **668655 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

G. (VENTURINI FABIO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/08/2020

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Responsabilità per illecita diffusione di dati personali - Legittimazione passiva - Società editrice di testata "online" - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In ossequio al criterio della contribuzione causale sotteso all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003 ("ratione temporis" applicabile), legittimata passiva rispetto alla domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'illecita diffusione di dati personali "online" è anche la società editrice della testata telematica attraverso la quale la suddetta diffusione sia avvenuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva arbitrariamente circoscritto la condanna alla sola persona rivestente la qualifica formale di responsabile della testata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 11020 del 2021 Rv. 661185 - 01, N. 9923 del 2022 Rv. 664534 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 22724 del 26/07/2023** (Rv. **668642 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

L. (BARTOLOMEI JACOPO SEVERO) contro B. (ZANOBI MASSIMO)

Rigetta, TRIBUNALE AREZZO, 10/03/2021

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Ammissibilità - Condizioni - Atto esecutivo - Nozione - Differenze rispetto agli atti preparatori - Interesse all'opposizione - Fattispecie.

Possono costituire oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. soltanto gli atti esecutivi - vale a dire gli atti di parte con cui viene dato impulso all'esecuzione forzata - oppure i provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione volti all'instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura (che si distinguono dagli atti preparatori - privi di autonoma rilevanza come momento dell'azione esecutiva e tesi alla mera direzione del processo o all'interlocuzione con le parti o gli ausiliari - posti in essere nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti), a condizione che abbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia configurabile un interesse effettivo ed attuale alla rimozione dei relativi effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, dopo aver incidentalmente rilevato la tardività dell'intervento di alcuni creditori, aveva disposto il rinvio ad altra udienza ai fini della distribuzione del ricavato della vendita, sul rilievo che trattavasi di asserzione priva di carattere precettivo, come tale inidonea a recare "vulnus" alla situazione giuridica soggettiva degli intervenienti, i quali, del resto, erano stati successivamente inseriti nel progetto di distribuzione con collocazione privilegiata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14282 del 2022 Rv. 664846 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 22715 del 26/07/2023** (Rv. **668608 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

B. (PAFUNDI GABRIELE) contro P.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CREMONA

081060 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento - Estensione al socio - Procedure esecutive pendenti - Riparto di competenze fra g.d. e g.e.

081174 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE In genere.

I rapporti tra giudice dell'esecuzione individuale e giudice del sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012 (applicabile "ratione temporis"), per l'ipotesi di contemporanea pendenza di procedure a carico del medesimo debitore, sono improntati a piena equiordinazione, per quanto i rispettivi poteri debbano necessariamente coordinarsi, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative e delle corrispondenti funzioni e prerogative di ciascun giudice; pertanto, qualora a carico del debitore - proponente un accordo di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 6 e ss. della citata legge - siano pendenti una o più procedure esecutive individuali, il giudice delegato alla procedura concorsuale, ove ne ricorrano i presupposti, col decreto di apertura della stessa ex art. 10, comma 2, lett. c), l. cit., può solo pronunciare il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive, fino alla definitiva omologazione dell'accordo, ma non anche adottare provvedimenti direttamente incidenti sulle procedure stesse, riservati esclusivamente al giudice delle singole esecuzioni (oppure al giudice delle eventuali opposizioni esecutive proposte). Conseguentemente, se il giudice delegato ha pronunciato il divieto di proseguire le azioni esecutive, il giudice dell'esecuzione, se debitamente informato, è tenuto a sospendere il procedimento, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 623 c.p.c.; nel caso di ritenuta insussistenza di questi ultimi, costituisce onere della parte interessata contestare la decisione con l'opposizione al provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione abbia disposto la prosecuzione della procedura, pena l'irretrattabilità degli effetti dell'espropriazione forzata.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 6, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Sez. 3 - , **Sentenza n. 22714 del 26/07/2023** (Rv. **668640 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

O. (CECCONI MAURIZIO) contro U. (VIGORITI VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/11/2020

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione fondata su ordinanza ex art. 614-bis c.p.c. - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Motivi deducibili - Scarsa rilevanza dell'inadempimento - Esclusione - Ragioni.

Nell'opposizione all'esecuzione promossa in forza di un'ordinanza ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) non è consentito dedurre la scarsa importanza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento con l'effetto di ottenere una riduzione del "quantum" della misura coercitiva, risolvendosi altrimenti quest'ultima in un'inammissibile modificazione della portata precettiva del titolo esecutivo giudiziale,

SEZIONE TERZA

permessa unicamente nel processo di cognizione e attraverso il rituale esperimento dei mezzi di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614 bis, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1942 del 2023 Rv. 666694 - 01, N. 14234 del 2023 Rv. 667879 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 22723 del 26/07/2023 (Rv. 668641 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

M. (MENNITI PIETRO) contro D. (DE CRESCENZO ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/12/2020

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Inattività determinanti estinzione nella fase prodromica o preparatoria all'autorizzazione alla vendita - Udienza costituente il limite preclusivo ai fini della declaratoria di estinzione ex art. 630, comma 2, c.p.c. - Individuazione - Fattispecie.

In tema di espropriazione immobiliare, con riferimento alle ipotesi di inattività delle parti suscettibili di comportare l'estinzione della procedura, che si realizzino nella fase prodromica o preparatoria all'autorizzazione alla vendita, la "prima udienza successiva" - indicata dall'art. 630, comma 2, c.p.c. quale limite preclusivo per la declaratoria di estinzione - coincide con quella di comparizione delle parti ex art. 569 c.p.c. per l'adozione dei provvedimenti sull'istanza di vendita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, oltre due anni dopo l'adozione dell'ordinanza di vendita, aveva dichiarato l'estinzione della procedura per il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento, peraltro intervenuto prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 569

Massime precedenti Vedi: N. 18366 del 2010 Rv. 615036 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23123 del 28/07/2023 (Rv. 668609 - 01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

A. (IMBIMBO ANTONIO) contro T. (TONIATTI MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/07/2019

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" Criterio di selezione delle conseguenze dannose dell'illecito - Fondamento ed Effetti - Responsabilità contrattuale - Applicabilità - Fattispecie.

La c.d. "compensatio lucri cum damno" opera, nell'ambito della struttura dell'illecito (anche) contrattuale, sul piano della causalità giuridica, come strumento di selezione delle conseguenze dannose dell'illecito, determinando la compensazione dei vantaggi e dei danni derivanti dal medesimo fatto illecito, stante la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile, basata sulla c.d. teoria differenziale, in virtù della quale il danno risarcibile deve essere quantificato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito. (Nella specie, relativa alla

SEZIONE TERZA

responsabilità professionale derivante dall'inadempimento di un contratto di consulenza fiscale, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva operato la "compensatio lucri cum damno" tra il danno corrispondente all'importo delle sanzioni comminate alla società contribuente e il vantaggio da quest'ultima conseguito in ragione del risparmio di imposta ottenuto per due annualità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16702 del 2020 Rv. 658612 - 01, N. 9003 del 2023 Rv. 667243 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 23119 del 28/07/2023 (Rv. 668656 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.**
Relatore: **MOSCARINI ANNA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)**

L. (CAIAZZA PASQUALE) contro G. (ROMA MICHELE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 16/02/2021

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Dati relativi al deposito degli atti nel fascicolo telematico - Attestazioni della cancelleria - Efficacia di certezza legale - Potere di certificazione del procuratore della parte - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Le attestazioni della cancelleria relative ai dati relativi al deposito degli atti estratti dai registri informatici hanno efficacia di certezza legale analoga a quella delle annotazioni del cancelliere sugli atti medesimi, non competendo, viceversa, alcun analogo potere al procuratore della parte, le cui prerogative si arrestano all'autenticazione degli atti processuali di quest'ultima. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, sul presupposto che la tempestività dell'iscrizione a ruolo non potesse essere validamente dimostrata dalla produzione dell'estratto del fascicolo d'ufficio telematico, munito di attestazione di conformità del difensore ex art. 16-bis, comma 9-bis, del d.lgs. n. 179 del 2012, aveva dichiarato improcedibile l'appello, senza procedere alla diretta verifica delle risultanze del suddetto fascicolo, se del caso sollecitandone l'attestazione da parte della cancelleria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 57, DM Grazia e Giustizia 27/03/2000

Massime precedenti Vedi: N. 19019 del 2011 Rv. 619632 - 01, N. 21704 del 2011 Rv. 620374 - 01

GIUGNO/LUGLIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione lavoro



SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 13391 del 16/05/2023** (Rv. **668181 - 01**)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA.

D. (BARBAGALLO BRUNO SALVATORE MARIA) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 26/10/2016

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza medica - Incarichi libero professionali "intra moenia" - Condizioni - Forma scritta - Necessità - Prestazione intramuraria di fatto - Esclusione.

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di dirigenza medica, l'attività libero professionale intramuraria può essere svolta e retribuita solo in presenza di idonea convenzione o accordo stipulati in forma scritta tra ente e dirigente, restando esclusa la possibilità di una prestazione intramuraria di fatto.

Riferimenti normativi: DPCM 27/03/2000 art. 8, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 55, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 quinquies com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 22 bis CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Legge 03/08/2007 num. 120 art. 1 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6153 del 2022 Rv. 664000 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 15540 del 01/06/2023** (Rv. **668182 - 01**)

Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: BUCONI MARIA LAVINIA. Relatore: BUCONI MARIA LAVINIA.

P. (DE MELA VINCENZO) contro C. (MARABETE GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/06/2017

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Rapporto di lavoro "part time" - Indennità di vigilanza ex art. 37, comma 1, lett. b), c.c.n.l. Regioni del 6 luglio 1995 - Riproporzionamento - Necessità - Fondamento.

In tema di rapporto di lavoro a tempo parziale, la regola del riproporzionamento del trattamento economico in rapporto alla durata ridotta della prestazione lavorativa trova applicazione anche all'indennità di vigilanza ex art. 37, comma 1, lett. b, c.c.n.l. Regioni del 1995, poiché tale indennità non rientra né fra i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, né tra gli altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 06/07/1995 art. 37 com. 1 lett. B, Contr. Coll. 14/09/2000 art. 6, Contr. Coll. 22/01/2004 art. 16, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 19269 del 2017 Rv. 645272 - 01, N. 1921 del 2018 Rv. 647243 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 15548 del 01/06/2023** (Rv. **668183 - 01**)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA.

L. (GRECO GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 17/10/2016

103128 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI Scuola - Personale ATA - Trasferimento d'ufficio, anche per incompatibilità ambientale, di componente r.s.u. - Nulla osta del sindacato - Necessità.

In tema di personale dipendente della scuola con la qualifica di ATA, il trasferimento d'ufficio, anche per incompatibilità ambientale, di un componente r.s.u. presso un istituto ubicato in una sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 del c.c.n.q. del 7 agosto 1998 (contratto collettivo nazionale quadro sulle prerogative sindacali) può essere predisposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza e della r.s.u. di cui il lavoratore è componente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 com. 8, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 567 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 42 com. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70 com. 8, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST., Contr. Coll. 07/08/1998 art. 10, Contr. Coll. 07/08/1998 art. 18 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 13938 del 2017 Rv. 644347 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 15610 del 01/06/2023** (Rv. **667732 - 01**)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.

C. (CARBONE LEONARDO) contro B. (MARTUCCI RICCARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/11/2016

026065 AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA Obbligo di comunicazione del reddito professionale alla Cassa di previdenza - Disciplina anteriore al Regolamento CE n. 13 del 2004 - Avvocato cittadino di un Paese dell'Unione Europea, iscritto all'Albo degli avvocati nel Paese di provenienza e alla relativa Cassa - Insussistenza (dell'obbligo) - Conseguenze - Penalità irrogata per la mancata comunicazione dei redditi - Illegittimità.

L'obbligo degli avvocati di comunicare alla Cassa nazionale forense l'ammontare del reddito professionale - per le fattispecie a cui è inapplicabile "ratione temporis" l'art. 13, par. 2, del Regolamento (CE) n. 13 del 2004 - è correlato all'iscrizione alla Cassa medesima; ne consegue che tale obbligo di comunicazione all'ente di previdenza italiano non incombe sull'avvocato cittadino di un paese dell'Unione Europea, già iscritto all'albo ed alla relativa cassa previdenziale nello Stato membro di provenienza, sicché è illegittima la penalità irrogata per la sua violazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 all. 17, Regolam. Consiglio CEE 29/04/2004 num. 883 art. 13, Regolam. Consiglio CEE 16/09/2009 num. 987 art. 97

Massime precedenti Vedi: N. 233 del 2006 Rv. 586337 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 15676 del 05/06/2023** (Rv. **667839 - 01**)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

A. (CAVAZZANA LORENZINA) contro C. (DE SANTIS SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/01/2020

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Ordine di reintegrazione - Trasformazione unilaterale del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale - Inadempimento - Sussistenza - Conseguenze - Eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. - Legittimità.

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) In genere.

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE In genere.

Costituisce inadempimento all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, cui il lavoratore può opporre eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale disposta unilateralmente dal datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 5, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 8, Cod. Civ. art. 1460, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20123 del 2017 Rv. 645440 - 01, N. 11180 del 2019 Rv. 653624 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 16080 del 07/06/2023** (Rv. **667840 - 01**)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: GNANI ALESSANDRO. Relatore: GNANI ALESSANDRO.

I. (PASSARELLI MARIA) contro T.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/01/2021

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Indennità di mobilità ordinaria - Soci lavoratori di società ed enti cooperativi esercenti attività di cui al d.P.R. n. 602 del 1970 - Spettanza per il periodo successivo all'entrata in vigore della l. n. 92 del 2012 - Esclusione - Ragioni.

L'indennità di mobilità ordinaria non spetta ai soci lavoratori di società ed enti cooperativi esercenti le attività indicate nell'elenco allegato al d.P.R. n. 602 del 1970, nemmeno per il periodo successivo all'entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, atteso che tale normativa si è limitata ad intervenire sulla CIGS senza menzionare espressamente a vantaggio delle cooperative l'indennità di mobilità, peraltro destinata ad essere assorbita, a partire dal 2017, dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI) quale esclusiva forma di tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria.

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 602 art. 1 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 art. 24, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 12 com. 3, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10778 del 2020 Rv. 657873 - 01, N. 5759 del 2001 Rv. 546070 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 16308 del 08/06/2023 (Rv. 667852 - 01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **DE FELICE ALFONSINA.** *Relatore:* **DE FELICE ALFONSINA.**

P. (GOFFREDO LEONARDO) contro I. (DE ROSE EMANUELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 30/01/2018

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Minimale retributivo ai fini contributivi - Lavoratori occupati ad orario ridotto, non superiore alle quattro ore giornaliere - Minimale in misura ridotta - Applicabilità - Fondamento.

Alla stregua della disposizione speciale introdotta dall'art. 5, commi 16 e 17, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984 - non abrogata, né derogata, neanche implicitamente, dalla disposizione generale in materia di minimale (art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. in l. n. 389 del 1989) - per i lavoratori occupati ad orario ridotto, non superiore alle quattro ore giornaliere, che non abbiano stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale nei settori quali quello dell'istruzione ed educazione scolare e prescolare non statale, il limite minimo di retribuzione giornaliera, imponibile ai fini contributivi (indicato dal primo comma dell'art. 7 del d.l. n. 463 del 1983, conv., con modif., nella l. n. 638 del 1983), è fissato nella misura del quattro per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, e la percentuale ridotta del minimale retributivo giornaliero si applica in ogni caso, tale dovendo considerarsi l'"orario ridotto" rispetto a quello pieno.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 com. 16 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 com. 17 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1989 num. 338 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10633 del 2006 Rv. 589785 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 16249 del 08/06/2023 (Rv. 668416 - 01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**

A. (TEDESCO GIORGIO) contro S. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/12/2021

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Procedura di sospensione ex art. 1, commi 537-540, della l. n. 223 del 2012 - Rivalutazione dei crediti definitivi - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE LAVORO

La procedura di sospensione introdotta dall'art. 1, commi 537-540, della l. n. 228 del 2012, non può valere a rimettere in discussione crediti divenuti definitivi, per via giudiziale o per mancata opposizione, svolgendo motivi di censura che il contribuente avrebbe dovuto prospettare nelle sedi proprie del giudizio di accertamento negativo o delle opposizioni esecutive, trattandosi di procedura finalizzata, da un canto, a favorire l'adozione, da parte dell'ente creditore, di atti di sgravio totale o parziale in autotutela, al sopravvenire di fatti idonei ad incidere, totalmente o parzialmente, sulla misura del credito, evitando alle parti l'aggravio dell'introduzione di procedimenti giudiziari, e, dall'altro, a favorire l'adempimento spontaneo del credito una volta che l'ente creditore abbia rappresentato le ragioni per le quali ritiene non fondati i motivi avanzati dal debitore; peraltro, la natura meramente confermativa dell'atto conclusivo di detta procedura ne rende inammissibile l'impugnazione, non trattandosi di atto incidente sull'esistenza di diritti soggettivi e ben potendo le ragioni oppositive alle ragioni di credito dell'ente previdenziale non accolte essere dal debitore palesate e fatte valere opponendosi successivamente all'esecuzione o agli atti esecutivi, coerentemente con quanto disposto dall'art. 24 Cost.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 537 CORTE COST., Costituzione art. 24

Sez. L - , Ordinanza n. 16494 del 09/06/2023 (Rv. 668096 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: GNANI ALESSANDRO. Relatore: GNANI ALESSANDRO.

I. (SFERRAZZA MAURO) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 12/11/2021

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Soggetti fruitori dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) - Indennità di mobilità "in deroga" ex art. 2, comma 64, della l. n. 92 del 2012 - Spettanza per l'anno 2014 - Esclusione - Ragioni.

Ai soggetti fruitori dell'assicurazione sociale per l'impiego - cd. "ASPI" - non spetta l'indennità di mobilità "in deroga" ex art. 2, comma 64, della l. n. 92 del 2012 per l'anno 2014, atteso che il decreto interministeriale (n. 83473 del 2014) cui l'art. 4, comma 2, del d.l. n. 54 del 2013, conv. in l. n. 85 del 2013, ha rinviato per la determinazione dei criteri di concessione del trattamento - tra i quali quello della "continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito" - ha limitato, per il predetto anno, detta indennità alla sola continuazione con pregressi trattamenti di mobilità, escludendo misure diverse di sostegno al reddito e, tra queste, l'"ASPI".

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 64 CORTE COST., DM min. LSO 01/08/2014, Decreto Legge 21/05/2013 num. 54 art. 4 com. 2, Legge 18/07/2013 num. 85

Sez. L - , Ordinanza n. 16687 del 13/06/2023 (Rv. 668339 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.

A. (MANNA ANNARITA) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/10/2016

100237 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIU' PARTI Rito lavoro - Riunione di più cause distinte con identiche questioni - Notifica ad istanza di una sola delle parti - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE LAVORO

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE In genere.

Nel rito del lavoro, ove più cause distinte ed indipendenti siano state riunite per mera identità di questioni, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti non segna l'inizio del termine breve per l'impugnazione contro tutte le altre parti, non operando in tale ipotesi l'unitarietà del termine di impugnazione, previsto per la diversa ipotesi di litisconsorzio necessario o, in ipotesi di litisconsorzio processuale, di cause inscindibili o dipendenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16141 del 2022 Rv. 665054 - 01, N. 19274 del 2022 Rv. 664997 - 01, N. 1748 del 1991 Rv. 470995 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 16785 del 13/06/2023 (Rv. 667890 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

R. (DE GIROLAMO RAFFAELE) contro A. (BARSANTI ILARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/02/2017

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Contratto di lavoro a tempo determinato per esigenze sostitutive nel pubblico impiego contrattualizzato - Assunzione di lavoratrice in stato di gravidanza - Divieto di assegnazione a determinate mansioni ex art. 7 del d.lgs. n. 151 del 2001 - Nullità del contratto per impossibilità giuridica dell'oggetto e per illiceità della causa ex art. 1418, comma 2, c.c. - Conseguenze.

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE In genere.

103262 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - IN GENERE In genere.

In tema di rapporto di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego contrattualizzato, l'assunzione di una lavoratrice in stato di gravidanza per l'assegnazione a mansioni per le quali opera il divieto ex art. 7 del d.lgs. n. 151 del 2001, comporta - ove l'impedimento ed il conseguente divieto ricorra fin dal primo giorno di lavoro e sia tale da coprire l'intero periodo del rapporto a termine per esigenze sostitutive di uno specifico lavoratore, su un incarico infungibile con tratti di spiccata professionalità - la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., ricorrendo l'ipotesi di una sostanziale impossibilità giuridica dell'oggetto ed al contempo di una illiceità della causa in concreto (perché l'attuazione di quello scambio si sarebbe posta in contrasto con il divieto di legge), con la conseguenza che l'atto con il quale l'amministrazione revocò l'assunzione equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 7, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 4064 del 1991 Rv. 471701 - 01, N. 9864 del 2002 Rv. 555608 - 01, N. 8971 del 1995 Rv. 493714 - 01, N. 19626 del 2015 Rv. 637384 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 16763 del 13/06/2023** (Rv. **668097 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **BOGHETICH ELENA.** Relatore: **BOGHETICH ELENA.**

I. (LANZETTA ELISABETTA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/05/2014

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) C.c.n.l. Enti pubblici non economici 1999 - Posizioni C3 e C1 - Caratteristiche - Differenze - Fattispecie.

103127 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE In genere.

Nell'ambito della classificazione del personale del comparto enti pubblici non economici, alla posizione C3 e alla posizione C1 del relativo c.c.n.l. corrispondono livelli differenziati di responsabilità e di sviluppo di conoscenze: alla posizione C1 corrisponde il possesso di conoscenze professionali di base relative ai processi di pertinenza, unitamente alla conoscenza della normativa di settore, mentre alla posizione C3 corrisponde il possesso di "skills" professionali adeguati alla complessità del contesto aziendale, padronanza della cultura di impresa ed elevata esperienza pratica; il C3, inoltre, guida un "team" di lavoro, mentre alla posizione C1 corrisponde il dipendente con attitudine alla cooperazione e all'integrazione nel gruppo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - in relazione ad una domanda proposta da alcuni dipendenti dell'I.N.P.S., inquadrati in posizione C1, volta ad ottenere il trattamento economico corrispondente alla posizione C3 del profilo di Ispettore di vigilanza - aveva omesso di valutare, alla luce del c.c.n.l., la riconducibilità delle mansioni in concreto svolte dai predetti dipendenti all'uno o all'altro profilo di inquadramento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Contr. Coll. 16/02/1999

Massime precedenti Vedi: N. 30580 del 2019 Rv. 655877 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 16829 del 13/06/2023** (Rv. **668418 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore: **CAVALLARO LUIGI.**

L. (GAUDIO VINCENZO) contro I. (GIANNICO GIUSEPPINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 05/05/2021

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 - Posticipazione della decorrenza - Criteri di calcolo - Individuazione.

La posticipazione della decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, in applicazione del disposto di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, va calcolata in relazione alla previsione di cui all'art. 6 della l. n. 155 del 1981, e, dunque, tenendo conto che il diritto alla pensione di vecchiaia matura normalmente con il realizzarsi del complesso dei requisiti richiesti dalla legge e non già a seguito della presentazione della domanda amministrativa, che costituisce mero atto d'impulso del procedimento finalizzato alla verifica e certazione dei requisiti di legge, finalizzato a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 155 art. 6, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 com. 12 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST.

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 31001 del 2019 Rv. 656526 - 01, N. 1931 del 2021 Rv. 660289 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 16858 del 13/06/2023 (Rv. 668098 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

D. (CISTERNINO COSIMO) contro U. (SALA MARIKA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/06/2016

097077 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE Personale universitario non medico in servizio presso strutture sanitarie - "Indennità De Maria" - Spettanza - Requisiti - Natura propriamente assistenziale dell'attività prestata - Necessità - Esclusione - Fondamento.

102097 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE In genere.

L'indennità di perequazione spettante al personale universitario non medico in servizio presso strutture sanitarie (cd. "indennità De Maria"), riconosciuta dagli artt. 1 della l. n. 200 del 1974 e 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, è legata all'esecuzione del servizio presso le strutture "de quibus" e, pertanto, spetta anche per l'attività di natura tecnica o amministrativa, comunque funzionale all'attività sanitaria di assistenza e cura, dovendosi ritenere che essa non abbia una funzione corrispettiva dell'attività propriamente assistenziale, ma una funzione meramente perequativa, che rende superflua l'indagine sulla natura dell'attività svolta.

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1971 num. 213 art. 4 CORTE COST., Legge 16/05/1974 num. 200 art. 1, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4713 del 2012 Rv. 622239 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27755 del 2020 Rv. 659956 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 16825 del 13/06/2023 (Rv. 668417 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.

R. (DALLA CHIESA MAURO) contro I. (PUGLISI LUCIA)

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 11/02/2021

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. - Mancato rilievo da parte del giudice sia in parte motiva che dispositiva del provvedimento decisorio - Errore revocatorio - Configurabilità - Fondamento.

129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI In genere.

L'omessa valutazione della dichiarazione - presente nelle conclusioni del ricorso e nel fascicolo di ufficio - di esonero dal pagamento delle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., cui sia seguita, sia nella parte motiva che nel dispositivo della decisione, una condanna alle spese, configura un'ipotesi di errore revocatorio, essendo la statuizione di condanna frutto di un errore di percezione circa il contenuto del ricorso e della dichiarazione ad esso allegata.

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 35736 del 2022 Rv. 666165 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12210 del 2022 Rv. 664490 - 01, N. 16415 del 2018 Rv. 649295 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 17204 del 15/06/2023** (Rv. **668099 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

D. (ORDILE ANTONINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/02/2017

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA T.f.s. - Base di calcolo - Stipendio corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente - Computo - Esclusione - Fondamento - Durata ultratriennale dell'incarico dirigenziale di fatto - Ininfluenza - Ragioni.

In tema di trattamento di fine servizio (t.f.s.) per i pubblici dipendenti, nella base di calcolo dell'indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente affidate al dipendente al di fuori della previsione di cui all'art. 52, comma 2, del d.lgs n. 165 del 2001, attesa la intrinseca precarietà dell'incarico che, se non impedisce il riconoscimento di quanto dovuto a titolo retributivo corrente per il lavoro svolto dal dipendente medesimo, comporta che non sia integrata la fattispecie, denotata da rigorosa tassatività, propria del t.f.s.; peraltro è influente, al riguardo, la durata ultra triennale dell'incarico dirigenziale di fatto, poiché l'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel disporre che l'incarico dirigenziale possa essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato, e che, ai fini della liquidazione del trattamento, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni, non implica, nell'ipotesi di durata ultra triennale, la non operatività della limitazione della base di calcolo del t.f.s. alle sole retribuzioni dovute secondo l'inquadramento formale di provenienza, avendo il predetto articolo il solo scopo di evitare che un incarico effettivo e formalmente attribuito di dirigenza a persona la cui vita lavorativa residua sia inferiore al triennio possa avere incidenza ai fini del calcolo del t.f.s..

Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22014 del 2019 Rv. 655012 - 01, N. 7823 del 2013 Rv. 626295 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 17295 del 16/06/2023** (Rv. **668101 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **DE FELICE ALFONSINA.** *Relatore:* **DE FELICE ALFONSINA.** *P.M. VISONA' STEFANO.* (Conf.)

I. (DE ROSE EMANUELE) contro B. (BRASCHI GIANLUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/02/2020

SEZIONE LAVORO

129190 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCianti
Obbligo contributivo - Base imponibile - Decreto cd. "Salva Italia" - Importo corrispondente al rendimento nozionale del capitale (cd. "ACE") - Computo - Esclusione - Fondamento.

Ai fini della determinazione dei contributi dovuti per l'iscrizione alla gestione commercianti, non va computato, per l'individuazione della base imponibile, l'importo corrispondente alla deduzione per rendimento nozionale del capitale (cd. "ACE"), prevista dal decreto cd. "Salva Italia" per le imprese che siano in grado di finanziarsi con capitali propri, atteso che la base imponibile contributiva è costituita dalla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF e che l'ACE è un onere deducibile che incide sulla quantificazione del reddito d'impresa imponibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 3 bis CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 1 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., DM min. EFI 14/03/2012 art. 8 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73

Massime precedenti Vedi: N. 21540 del 2019 Rv. 655009 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 17280 del 16/06/2023 (Rv. 668100 - 01)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**
Relatore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

F. (VINCIGUERRA MARIO) contro M. (SODANI TIZIANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/12/2019

133237 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO Appello - Termine scadenza per la proposizione cadente in giorno prefestivo diverso dal sabato - Regime giuridico.

La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., applicabile anche al termine per la costituzione in appello, ha natura eccezionale e, pertanto, è insuscettibile di interpretazione estensiva e di applicazione analogica con la conseguenza che il sostantivo "sabato" non equivale a qualsiasi "giorno prefestivo".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 347 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23589 del 2016 Rv. 641750 - 01, N. 21925 del 2021 Rv. 661956 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 17634 del 20/06/2023 (Rv. 668151 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (COSSU BRUNO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/11/2017

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Associazione Luzzatti - Natura privatistica - Passaggio dal personale al Ministero dello sviluppo economico - Modalità - Limiti.

Al passaggio di competenze e di personale dall'Associazione Luzzatti al Ministero dello sviluppo economico, in conseguenza della soppressione dell'ente, disposta con d.l. n. 95 del 2012 (conv. dalla l. n. 135 del 2012), non è applicabile né l'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, stante la natura

SEZIONE LAVORO

privatistica dell'Associazione, né l'art. 2112 c.c., non essendo configurabile una vicenda successoria di trasferimento d'azienda, in quanto l'art. 12, comma 54, del citato d.l. prevede solo la successione, a titolo particolare, del Ministero nei rapporti di lavoro specificamente individuati dal legislatore, in modo da predeterminare la platea dei soggetti destinatari del passaggio, limitandola ai dipendenti effettivamente in servizio presso l'ente soppresso al momento dell'intervento normativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 12 com. 49, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 12 com. 52, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 12 com. 54, Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 3747 del 2023 Rv. 666622 - 01, N. 23618 del 2018 Rv. 650567 - 01, N. 13994 del 2017 Rv. 644538 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 17643 del 20/06/2023 (Rv. 668152 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

I. (MASSAFRA PAOLA) contro S. (GUARISO ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2016

103312 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - SOSTITUTIVA DELLE FERIE Indennità sostitutiva delle ferie - Prescrizione - Decorrenza - Dalla cessazione del rapporto - Eccezioni.

La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne; tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 36 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 29844 del 2022 Rv. 665806 - 01, N. 21780 del 2022 Rv. 665135 - 02

Sez. L - , Ordinanza n. 17648 del 20/06/2023 (Rv. 668184 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

C. (ALTAVILLA GIANCARLO) contro L. (MILIANI ILARIA ANNA MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/12/2016

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) EE.LL. - Recupero delle somme indebitamente pagate ex art. 4, comma 1, d.l. n. 16 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 68 del 2014 - Deroga all'art. 2033 c.c. - Esclusione - Somme illegittimamente versate al dipendente - Conseguenze.

SEZIONE LAVORO

La disciplina per il recupero delle somme pagate dagli enti locali in base a disposizioni della contrattazione collettiva integrativa nulle per violazione dei vincoli finanziari, dettata dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 68 del 2014, non costituisce una deroga all'art. 2033 c.c., con la conseguenza che la P.A. può ripetere, nelle ipotesi previste da tale norma, le somme illegittimamente versate direttamente dal dipendente che le abbia indebitamente percepite.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/03/2014 num. 16 art. 4 com. 1, Legge 02/05/2014 num. 68 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13479 del 2018 Rv. 648739 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 17631 del 20/06/2023 (Rv. 668102 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.)*

M. (FONTANA GIUSEPPE) contro A. (PASQUALI SANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/02/2016

103127 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE Ente pubblico economico - Rapporti di lavoro - Natura privatistica - Mansioni superiori - Art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità - Esclusione.

Il rapporto di lavoro che intercorre con l'ente pubblico economico ha natura privatistica ed allo stesso si applica, in difetto di specifiche disposizioni di legge derogatorie, la disciplina dettata dal codice civile e dalle leggi sul rapporto subordinato di lavoro alle dipendenze delle imprese private. L'assegnazione a mansioni superiori è, quindi, disciplinata dall'art. 2103 c.c. e non dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10811 del 2023 Rv. 667413 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 17731 del 21/06/2023 (Rv. 668273 - 01)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **DE MARINIS NICOLA.** *Relatore:* **DE MARINIS NICOLA.**

Z. (CASANO MICHELE) contro A. (FIORENTINO GUIDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/04/2022

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Licenziamento - Impugnazione stragiudiziale - Atto scritto - Necessità - Utilizzo di formule prestabilite - Esclusione.

Ai fini dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 604 del 1966, è sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro, con qualsiasi termine, anche non tecnico, e senza formule prestabilite, la volontà di contestare la validità e l'efficacia del provvedimento, essendo in detta manifestazione di volontà implicita la riserva di tutela dei propri diritti davanti all'autorità giudiziaria.

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7405 del 1994 Rv. 487731 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7451 del 2023 Rv. 667126 - 01, N. 1444 del 2019 Rv. 652612 - 01, N. 4750 del 1982 Rv. 422717 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 17897 del 22/06/2023 (Rv. 668153 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

D. (VACIRCA SERGIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/09/2021

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Dispensa dal servizio ex art. 512 d.lgs. n. 297 del 1994 - Titolare del potere - Dirigente scolastico - Natura - Presupposti - Incapacità didattica - Valutazione - Lesione della libertà di insegnamento - Esclusione.

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE In genere.

La dispensa dal servizio per incapacità didattica, ex art. 512 del d.lgs. n. 297 del 1994, la cui irrogazione spetta al dirigente dell'istituzione scolastica dove l'insegnante presta servizio, non è conseguenza di comportamenti colpevoli del docente e, quindi, non ha natura disciplinare, ma consegue, all'accertamento dell'inidoneità, sopravvenuta, assoluta e permanente, del dipendente a svolgere la funzione docente, in conseguenza di obiettive deficienze comportamentali, intellettive o culturali, la cui valutazione ad opera del dirigente non è in contrasto con la libertà di insegnamento, la quale tutela l'autonomia didattica, funzionale a garantire il diritto allo studio di ogni alunno, ma non la libertà "di non insegnare".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 512, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 25, DPR 08/03/1999 num. 275 art. 14, Costituzione art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 6742 del 2022 Rv. 664055 - 01, N. 17967 del 2016 Rv. 641177 - 01, N. 9129 del 2008 Rv. 602763 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 18063 del 23/06/2023 (Rv. 668154 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.)

C. (PAPADIA FRANCESCO VINCENZO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 14/06/2020

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Prestazioni aggiuntive oltre il debito orario ex d.l. n. 402 del 2001, conv. in l. n. 1 del 2002 e contrattazione collettiva - Presupposti - Difetto - Conseguenze - Art. 2126 c.c. - Applicabilità - Limiti.

103372 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE In genere.

In tema di pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni cd. "aggiuntive" - ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 402 del 2001, conv. con mod. dalla l. n. 1 del 2002, richiamato "ratione temporis" dalla contrattazione collettiva del comparto sanità - è subordinato

SEZIONE LAVORO

al ricorrere dei presupposti dell'autorizzazione regionale, della presenza in capo ai lavoratori di requisiti ccdd. soggettivi e della determinazione tariffaria; tuttavia, pur in mancanza dei menzionati presupposti, l'attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica (che determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/11/2001 num. 402 art. 1, Legge 08/01/2002 num. 1, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15364 del 2023 Rv. 667799 - 01, N. 23506 del 2022 Rv. 665408 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 18168 del 26/06/2023 (Rv. 668092 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

B. (MORPURGO CLAUDIO DANIELE MOSE') contro G. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/08/2021

103240 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - IN GENERE Controlli difensivi cd. in senso stretto - Presupposto - "Fondato sospetto" - Oneri di allegazione e prova - A carico del datore - Ragioni.

La legittimità dei controlli cd. difensivi in senso stretto presuppone il "fondato sospetto" del datore di lavoro circa comportamenti illeciti di uno o più lavoratori; ne consegue che spetta al datore l'onere di allegare, prima, e di provare, poi, le specifiche circostanze che l'hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico "ex post", sia perché solo il predetto sospetto consente l'azione datoriale fuori del perimetro di applicazione diretta dell'art. 4 st. lav., sia perché, in via generale, incombe sul datore, ex art. 5 l. n. 604 del 1966, la dimostrazione del complesso degli elementi che giustificano il licenziamento.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 151 art. 23, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34092 del 2021 Rv. 662776 - 01, N. 32760 del 2021 Rv. 662878 - 02, N. 25732 del 2021 Rv. 662328 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 18477 del 28/06/2023 (Rv. 668209 - 01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Relatore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

V. (MONDIN CLAUDIO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VICENZA, 22/01/2018

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Fondi pensione complementari - Rapporto tra lavoratore e

SEZIONE LAVORO

datore di lavoro e tra lavoratore e Fondo di previdenza complementare - Distinzione - Obbligo di accantonamento e versamento al Fondo della contribuzione o del TFR maturando - Mandato del lavoratore - Cessione del credito - Previsione nello statuto del Fondo - Necessità.

In tema di fondi pensione complementari, stante la distinzione del rapporto tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di TFR maturando - e quello tra lavoratore e Fondo di previdenza complementare - di natura contrattuale per il conseguimento di una prestazione previdenziale integrativa, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo - il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il TFR maturando conferito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1269, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2406 del 2022 Rv. 663739 - 01, N. 16266 del 2023 Rv. 667943 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 18477 del 28/06/2023 (Rv. 668209 - 04)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**
Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

V. (MONDIN CLAUDIO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VICENZA, 22/01/2018

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Fondi pensione complementari - Fallimento datore di lavoro - Scioglimento del mandato di versamento della contribuzione o delle quote di TFR nei fondi di previdenza complementare - Legittimazione attiva - Individuazione.

In tema di fondi pensione complementari, il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento, ai sensi dell'art. 78, comma 2, l. fall., del contratto di mandato avente ad oggetto il versamento al Fondo di previdenza complementare delle quote di TFR accantonate e il ripristino della titolarità delle risorse accantonate, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare, cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 l. fall..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 art. 8 CORTE COST., Legge Falliment. art. 78, Legge Falliment. art. 93, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2117

Massime precedenti Vedi: N. 13243 del 2011 Rv. 618257 - 01, N. 973 del 2017 Rv. 643352 - 01, N. 16266 del 2023 Rv. 667943 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 18507 del 28/06/2023 (Rv. 668156 - 01)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.**

M. (ROCCAFORTE MARIO) contro C. (COTIMBO MADDALENA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 24/04/2017

SEZIONE LAVORO

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Beneficio ex art. 44 r.d. n. 1290 del 1922 - Spettanza anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del c.c.n.l. di settore del 31.3.1999 - Fondamento.

Il beneficio previsto dall'art. 44 del r.d. n. 1290 del 1922, esteso agli invalidi per servizio, dipendenti dello Stato e di enti pubblici, in virtù della l. n. 474 del 1958 e degli artt. 1 e 3 della l. n. 539 del 1950, spetta anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del c.c.n.l. di settore del 31.3.1999, non potendosi disconoscere l'operatività di benefici previsti da pregresse disposizioni speciali aventi valore di legge, non implicitamente abrogate, vieppiù in considerazione del rilievo che l'abolizione espressa è stata poi successivamente disposta con l'art. 70 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/09/1922 num. 1290 art. 44, Legge 15/07/1950 num. 539 art. 1, Legge 15/07/1950 num. 539 art. 3, Legge 03/04/1958 num. 474 CORTE COST., Contr. Coll. 31/03/1999, Cod. Civ. art. 2077, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 70, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 15/09/2000 art. 50

Massime precedenti Vedi: N. 4049 del 2003 Rv. 561252 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 18455 del 28/06/2023 (Rv. 668155 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**
Relatore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)**

U. (VESCI GERARDO) contro G. (GALELLA MARIA ROSARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Interposizione di manodopera - Verifica - Genuinità dell'appalto - Autonomia organizzativa - Necessità - Appalti cd. pesanti e leggeri - Criteri valutativi.

In tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall'art. 1 della l. n. 1369 del 1960, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore; la sussistenza o meno della modestia di tale apporto, e quindi la stessa reale autonomia dell'appaltatore, deve essere accertata in concreto dal giudice, alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto; con la conseguenza che - nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell'appaltante - l'anzidetta presunzione legale assoluta non è configurabile ove risulti un rilevante apporto dell'appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), "know how", "software" o altri beni immateriali, aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto. A tal fine, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, c.d. "pesanti", il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. "leggeri", in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12551 del 2020 Rv. 658115 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 18477 del 28/06/2023** (Rv. **668209 - 02**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**
Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *P.M. VISONA' STEFANO.* (Conf.)

V. (MONDIN CLAUDIO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VICENZA, 22/01/2018

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Fondi pensione complementari - Contribuzione o quote di TFR maturando conferite - Natura retributiva - Versamento del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare - Prestazione integrativa erogata dal Fondo - Natura previdenziale.

In tema di fondi pensione complementari, fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di TFR maturando conferite e accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal Fondo pensione complementare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 art. 8 CORTE COST., Legge 23/08/2004 num. 243 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2117

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16084 del 2021 Rv. 661389 - 02, N. 12209 del 2022 Rv. 664415 - 01, N. 6928 del 2018 Rv. 647568 - 01, N. 4684 del 2015 Rv. 634402 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 18477 del 28/06/2023** (Rv. **668209 - 03**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**
Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *P.M. VISONA' STEFANO.* (Conf.)

V. (MONDIN CLAUDIO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VICENZA, 22/01/2018

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Fondi pensione complementari - Omesso versamento del datore di lavoro della contribuzione o delle quote di TFR nei fondi di previdenza complementare - Risoluzione del mandato del lavoratore per inadempimento - Conseguenze - Fondamento.

In tema di fondi pensione complementari, il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di TFR maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al Fondo pensione complementare, comporta, stante la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva, posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 art. 8 CORTE COST., Legge 23/08/2004 num. 243 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2117, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2753 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2754 CORTE COST., Legge Falliment. art. 78 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 8524 del 2023 Rv. 667181 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16084 del 2021 Rv. 661389 - 02

SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 18892 del 04/07/2023** (Rv. **668103 - 01**)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

M. (BELEFFI MASSIMO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/12/2020

129188 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI
Lavoratore autonomo - Obbligo contributivo - Redditi d'impresa - Nozione - Redditi dichiarati dal coniuge di titolare di impresa individuale prodotti sia in qualità di collaboratore familiare, sia quale socio accomandatario di s.a.s. svolgente esclusiva attività di gestione di cespiti immobiliari - Computo - Necessità.

129190 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCianti
In genere.

Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986); ne consegue che vanno computati i redditi dichiarati dal coniuge di titolare di impresa individuale prodotti sia in qualità di collaboratore familiare, sia quale socio accomandatario di s.a.s. svolgente esclusiva attività di gestione di cespiti immobiliari.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 3 bis CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55

Massime precedenti Vedi: N. 12981 del 2018 Rv. 648912 - 01, N. 2665 del 2021 Rv. 660338 - 01, N. 21540 del 2019 Rv. 655009 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 19023 del 05/07/2023** (Rv. **668104 - 01**)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

Z. (RAFFAELLI PIER FRANCO) contro H. (RICCIULLI ANTONIO)

Regola competenza

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
Dipendenza aziendale - Nozione - Nucleo essenziale di strumenti per l'esercizio dell'attività aziendale - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di controversie di lavoro, ai fini della determinazione della competenza per territorio, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore di lavoro ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha negato che l'abitazione del lavoratore, dalla quale questi eseguiva la sua attività lavorativa in "smart working", potesse essere qualificata come dipendenza aziendale, in difetto di alcun collegamento oggettivo o soggettivo del luogo di effettuazione della prestazione con l'organizzazione aziendale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14449 del 2019 Rv. 654021 - 01, N. 3154 del 2018 Rv. 646944 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 19114 del 06/07/2023** (Rv. **668105 - 02**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **PONTERIO CARLA.** Relatore: **PONTERIO CARLA.**

D. (TRIBUTATO GIUSEPPE) contro I. (CIMINO LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 08/02/2021

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Somministrazione di lavoro irregolare - Instaurazione del rapporto con l'utilizzatore ex art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, "ratione temporis" applicabile - Creazione di un rapporto "ex novo" - Esclusione - Subentro dell'utilizzatore nei rapporti così come costituiti e gestiti dal somministratore - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE In genere.

In tema di somministrazione di lavoro irregolare, il meccanismo dell'instaurazione del rapporto con l'utilizzatore ex art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, "ratione temporis" applicabile, comporta non la creazione di un rapporto "ex novo", bensì il subentro dell'utilizzatore nei rapporti così come costituiti e gestiti dal somministratore, e la conseguente imputazione all'utilizzatore medesimo degli atti compiuti a tal fine dall'interponente, che manterranno la loro validità, nei limiti in cui risultino compatibili con le norme inderogabili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva qualificato il rapporto instaurato con l'utilizzatore come "part time", sulla base della tipologia dei pregressi rapporti di somministrazione irregolare ed in assenza di deduzioni specifiche di illegittimità degli stessi per violazione della disciplina inderogabile sul lavoro a tempo parziale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 17164 del 2020 Rv. 658830 - 01, N. 197 del 2019 Rv. 652452 - 01, N. 24408 del 2021 Rv. 662174 - 02

Sez. L - , **Ordinanza n. 19114 del 06/07/2023** (Rv. **668105 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **PONTERIO CARLA.** Relatore: **PONTERIO CARLA.**

D. (TRIBUTATO GIUSEPPE) contro I. (CIMINO LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 08/02/2021

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Decadenza ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Riduzione del termine da duecentosettanta a centottanta giorni ex art. 6, comma 2, della legge citata, così come modif. dall'art. 1, comma 38, della l. n. 92 del 2012 - Estensione agli altri casi stabiliti dall'art. 32, commi 3 e ss., della l. n. 183 del 2010 - Sussistenza - Fattispecie.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

SEZIONE LAVORO

La riduzione del termine di decadenza per l'impugnazione giudiziale di cui all'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, così come modificato dall'art. 1, comma 38, della l. n. 92 del 2012, da duecentosettanta a centottanta giorni, si applica anche alle ipotesi di cui ai commi 3 e ss. dell'art. 32 della l. n. 183 del 2010. (Nell'affermare il suddetto principio, la S.C. ha precisato che il termine ridotto non può tuttavia trovare applicazione con riguardo all'impugnativa di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi in data antecedente a quella di entrata in vigore della citata l. n. 92 del 2012, per i quali continua ad operare l'originario termine di impugnazione di duecentosettanta giorni).

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 38 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29753 del 2019 Rv. 655983 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 19216 del 06/07/2023 (Rv. 668106 - 01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.**

I. (CIMINO LUIGI) contro P. (TRIBULATO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/07/2019

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Decadenza ex art. 39 del d.lgs. n. 81 del 2015 - Contratto di somministrazione di lavoro nullo per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 38, comma 1, del citato d.lgs. - Applicabilità - Ragioni.

La decadenza dall'impugnativa del contratto di somministrazione di lavoro ex art. 39 del d.lgs. n. 81 del 2015 si applica anche all'ipotesi di nullità del contratto stesso per mancanza di forma scritta ai sensi del precedente art. 38, comma 1, poiché attraverso il rinvio operato dal citato art. 39 all'art. 38, comma 2, del d.lgs. in questione, che, a sua volta, richiama le condizioni di cui all'art. 33, comma 1, la predetta ipotesi della nullità viene ad essere inclusa nell'ambito di operatività della disciplina in tema di decadenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 39, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 38 com. 2, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 33 com. 1, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 38 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 197 del 2019 Rv. 652452 - 01, N. 29753 del 2019 Rv. 655983 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 19371 del 07/07/2023 (Rv. 668107 - 01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.** *Relatore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**

O. (PECCIANI ROBERTO) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/06/2019

254010 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE Fallimento del contravventore - Credito dell'ente impositore - Ordinanza - Ingiunzione nei confronti del curatore - Inammissibilità - Insinuazione al passivo del fallimento - Necessità -

SEZIONE LAVORO

Violazione commessa dalla persona fisica dell'amministratore di società di capitali - Irrogazione della sanzione - Ammissibilità - Fondamento.

In materia di sanzioni amministrative, mentre nell'ipotesi di fallimento dell'ingiunto il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo e non mediante ordinanza-ingiunzione a norma dell'art. 18 della l. n. 689 del 1981, viceversa, nell'ipotesi di violazione commessa dalla persona fisica dell'amministratore di società di capitali poi dichiarata fallita, la sanzione può essere adottata per il carattere personale della responsabilità ai sensi dell'art. 6 della l. n. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26274 del 2005 Rv. 586794 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18729 del 2007 Rv. 599108 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 19527 del 10/07/2023 (Rv. 668189 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA.

F. (RIZZO CLAUDIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/02/2017

163001 SPETTACOLI PUBBLICI - IN GENERE Lavoratori dello spettacolo - Certificato di "agibilità" necessario ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, ratificato con modif. dalla l. n. 2388 del 1952, nel testo sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988 - Illecito amministrativo consistente nel far agire nei locali propri ovvero oggetto di un diritto personale di godimento, lavoratori dello spettacolo, non in possesso di detto certificato - Estremi - Consapevolezza del mancato possesso da parte del lavoratore - Sufficienza - Sanzione pecuniaria in misura fissa - Parametri - Possibilità di adeguamento in relazione ai criteri di cui all'art. 11 della l. n. 689 del 1981 - Esclusione - Art. 8 della stessa legge, in tema di concorso formale o di continuazione - Inapplicabilità.

L'illecito amministrativo consistente nel far agire nei locali propri, o sui quali si abbia un diritto personale di godimento, lavoratori dello spettacolo, non in possesso del certificato di "agibilità", in violazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, ratificato con modif. dalla l. n. 2388 del 1952, nel testo sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988 (illecito la cui sussistenza presuppone solo la consapevolezza in chi faccia agire i detti lavoratori del mancato possesso di tale certificato da parte loro) è punito con sanzione pecuniaria, che in quanto stabilita nella misura fissa di lire cinquantamila per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro, deve essere determinata dal giudice con mero calcolo aritmetico senza possibilità di adeguamento in relazione ai criteri di cui all'art. 11 della l. n. 689 del 1981, restando inoltre esclusa dal carattere permanente dell'illecito in questione l'applicabilità della norma di cui all'art. 8 della stessa legge, in tema di concorso formale o di continuazione.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 6 com. 2, Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST., Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 1, Legge 13/05/1988 num. 153 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3579 del 1998 Rv. 514317 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 19591 del 10/07/2023** (Rv. **668109 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore: **CALAFIORE DANIELA.**

I. (D'ALOISIO CARLA) contro M. (ORONZO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/09/2018

129066 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE Pensione di vecchiaia - Ricongiunzione periodi assicurativi - Decorrenza della prestazione - Dalla data di inizio della pensione - Condizioni.

In materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati in diverse gestioni, l'art. 5, comma 14, del d.P.R. n. 488 del 1968, stabilisce, quale regola di carattere generale, che gli effetti della ricongiunzione si producono dal momento stesso in cui sorge il diritto alla prestazione previdenziale cui la contribuzione complessiva afferisce, dovendo il nuovo trattamento essere riconosciuto con decorrenza dalla data di inizio della pensione, non dal mese successivo a quello della domanda di riliquidazione, sempre che a tale data sussistano tutti i requisiti per l'attribuzione della pensione.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 com. 14 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 com. 1 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 26526 del 2013 Rv. 629539 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 19514 del 10/07/2023** (Rv. **668355 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore: **CALAFIORE DANIELA.**

C. (GALLONE ERMES FRANCESCO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/03/2019

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" applicabile) - Presupposti - Datore di lavoro - Nozione - Fattispecie.

Presupposto soggettivo della responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" applicabile), è che il committente eserciti attività d'impresa ovvero, quale "datore di lavoro", si serva delle prestazioni rese dai dipendenti dell'appaltatore per realizzare l'oggetto della propria attività istituzionale - prendendo parte al processo di decentramento produttivo del servizio -, restando escluso dal campo di applicazione della norma (ai sensi del comma 3-ter del citato art. 29) il committente persona fisica che non eserciti attività d'impresa o professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità solidale di un condominio in relazione alle omissioni contributive afferenti ad alcune lavoratrici che vi avevano prestato attività di pulizia - per il periodo dal luglio 2012 al gennaio 2016 - per conto di un appaltatore, sul presupposto, da un lato, che il condominio, quale ente di gestione dei beni comuni, non assume, soprattutto ai fini lavoristici, rilievo giuridico diverso da quello dei singoli condomini, e, dall'altro, che non svolge attività d'impresa e non partecipa per propri scopi istituzionali al decentramento produttivo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/10/2004 num. 251 art. 6, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 911 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 art. 21 com. 1, Legge 04/04/2012 num. 35 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 4 com. 31 lett. A, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 4 com. 31 lett. B, Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 28 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2082

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 25172 del 2019 Rv. 655386 - 01, N. 2169 del 2022 Rv. 663670 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 19482 del 10/07/2023 (Rv. 668108 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: MARCHESE GABRIELLA. Relatore: MARCHESE GABRIELLA.

I. (PULLI CLEMENTINA) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/05/2018

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE
Procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità - Difesa dell'INPS in proprio - Decorso del termine breve per l'impugnazione - Notifica della sentenza nei confronti dei dipendenti incaricati della difesa - Necessità.

L'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005, e successive modifiche, nel disporre che gli atti relativi ai previsti procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità devono essere notificati all'INPS, attribuisce ai funzionari delegati alla difesa processuale dell'ente tutte le capacità connesse alla qualità di difensore, compresa quella di ricevere la notifica della sentenza ex art. 170, comma 3, c.p.c., ai fini del decorso del termine di impugnazione ex art. 325 c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 10 com. 6 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 325

Massime precedenti Conformi: N. 18154 del 2016 Rv. 641086 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20866 del 2020 Rv. 658856 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 19487 del 10/07/2023 (Rv. 668342 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA.

U. (ARIZZI FRANCO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/02/2019

129154 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO Mancato previo esperimento del procedimento amministrativo - Potere del giudice di rilevare l'improcedibilità della domanda e di sospendere il giudizio - Presupposto - Proposizione della domanda da parte dei privati contro gli enti previdenziali - Configurabilità - Proposizione della domanda da parte degli enti previdenziali - Esclusione.

Il disposto dell'art. 443, comma 2, c.p.c. - che attribuisce al giudice il potere di rilevare l'improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento del procedimento amministrativo e di sospendere di conseguenza il giudizio - trova applicazione solo nelle controversie relative a domande proposte da privati contro enti previdenziali, e non per le pretese fatte valere in giudizio dagli enti stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443 com. 2

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Conformi: N. 6165 del 1999 Rv. 527705 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 19739 del 11/07/2023** (Rv. **668157 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.** *Relatore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.** *P.M. FRESA MARIO.* (Conf.)

B. (BUTTA' STEFANO) contro A. (GUALTIERI ALFREDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/01/2017

097202 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ORGANI Direttore amministrativo di azienda del servizio sanitario nazionale - Risoluzione di diritto del rapporto di lavoro ex art. 15, comma 5, l.r. Calabria n. 11 del 2004 - Illegittimità - Fondamento.

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE In genere.

In tema di dirigenza sanitaria, la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro del direttore amministrativo della ASL, in ragione dell'avvenuta decadenza dall'incarico del direttore generale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, secondo periodo, della l.r. Calabria n. 11 del 2004, è illegittima, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2023, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 19/03/2004 num. 11 art. 15 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8080 del 2015 Rv. 635310 - 01, N. 25089 del 2018 Rv. 650790 - 01, N. 31366 del 2021 Rv. 662685 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 19868 del 12/07/2023** (Rv. **668358 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M. SANLORENZO RITA.* (Conf.)

A. (PEDONE DOMENICO MASSIMO) contro C. (PIETROPAOLO FERDINANDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 15/05/2020

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Mera reiterazione dell'illecito - Rilevanza ai fini disciplinari - Limiti - Fattispecie.

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA In genere.

La mera reiterazione dell'illecito, pur rilevando ai fini della valutazione della gravità del comportamento tenuto dal lavoratore, non può determinare la pretermissione della graduazione delle condotte di rilievo disciplinare contemplata dai contratti collettivi, di cui il giudice deve tenere conto per disposto normativo. (Nella specie, la S.C. - in relazione ad una vicenda in cui, secondo la scala valoriale adottata dal c.c.n.l., le condotte alternativamente idonee a consentire il licenziamento facevano rispettivamente leva sulla "particolare gravità" delle infrazioni punibili con sanzione conservativa oppure sulla recidiva in mancanze sanzionate con due provvedimenti di sospensione nell'arco di un anno - ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di una lavoratrice sulla base di una valutazione della "particolare gravità" della condotta fondata non già sulle intrinseche caratteristiche - oggettive e soggettive - della condotta

SEZIONE LAVORO

stessa, bensì unicamente sulla rilevanza di due omologhi precedenti disciplinari, sanzionati, rispettivamente, con il rimprovero scritto e con la multa, in tal modo finendo per applicare un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2104, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 30 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 14811 del 2020 Rv. 658485 - 03, N. 22162 del 2009 Rv. 610154 - 01, N. 17321 del 2020 Rv. 658797 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 19971 del 12/07/2023 (Rv. 668194 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/10/2016

098264 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE *Transito del personale delle Ferrovie dello Stato ad un ente pubblico ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del d.P.C.M. n. 325 del 1988 - Diritto ad un trattamento economico qualitativamente identico in relazione alle singole componenti - Esclusione - Diritto ad un trattamento economicamente non deteriore inteso nel suo complesso - Sussistenza - Conseguenze - Indennità integrativa speciale - Rilevanza.*

Nell'ipotesi di transito del personale delle Ferrovie dello Stato ad un ente pubblico ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del d.P.C.M. n. 325 del 1988, il lavoratore conserva il diritto a mantenere un trattamento economico non qualitativamente identico in relazione alle singole componenti, ma soltanto economicamente non deteriore inteso nel suo complesso, il che richiede una comparata valutazione complessiva dei due trattamenti; da ciò consegue che l'indennità integrativa speciale non rileva in sè, in quanto elemento isolato del trattamento precedente, ma confluisce nella determinazione dell'importo globale esigibile dal nuovo datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., DPCM 05/08/1988 all. 325 art. 5 com. 2, DPCM 22/07/1989 all. 428

Massime precedenti Vedi: N. 1914 del 2015 Rv. 634196 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14898 del 2010 Rv. 613656 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 19936 del 12/07/2023 (Rv. 668340 - 01)

Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.

E. (ABATI MANLIO) contro B. (MORABITO ENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/07/2020

103234 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE Art. 9 della l. n. 1088 del 1970 - Tubercolosi - Sospensione del rapporto per tutto il periodo di durata della malattia fino a sei mesi dopo le dimissioni dal luogo di cura per guarigione o stabilizzazione della malattia medesima - Portata - Cura ambulatoriale o domiciliare - Rilevanza.

SEZIONE LAVORO

103380 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE In genere.

L'art. 9 della l. n. 1088 del 1970 (confermato in tale parte dall'art. 10 della l. n. 419 del 1975), che ha previsto la sospensione del rapporto di lavoro per tutto il periodo in cui il lavoratore è affetto da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissioni dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione della malattia, deve essere interpretato nel senso che la garanzia della conservazione del posto di lavoro non è limitata all'ipotesi di ricovero del lavoratore in un istituto di cura specializzato (sanatorio od ospedale), ma comprende qualsiasi modalità di cura, anche ambulatoriale o domiciliare, atteso che la finalità della citata norma è quella di vincolare il mantenimento del posto di lavoro per tutta la durata in cui il lavoratore ammalato risulti bisognoso di cure nonché per ulteriori sei mesi dopo il verificarsi di uno dei due suddetti eventi (guarigione o stabilizzazione della malattia).

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1970 num. 1088 art. 9, Legge 06/08/1975 num. 419 art. 10

Massime precedenti Conformi: N. 168 del 1988 Rv. 456789 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20239 del 14/07/2023 (Rv. 668158 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)*

V. (FASANO VINCENZO) contro C. (MICELI MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/05/2018

103205 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO Nullità del patto di prova - Recesso del datore - Conseguenze - Tutela di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - Applicabilità - Fondamento.

La nullità della clausola che contiene il patto di prova determina la automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio ed il venir meno del regime di libera re cedibilità sancito dall'art. 1 della l. n. 604 del 1966, con la conseguenza che il recesso "ad nutum", intimato in assenza di valido patto di prova, equivale ad un ordinario licenziamento - soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo -, il quale, nel regime introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2015, è assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria di cui all'art. 3, comma 1, del predetto d.lgs., non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi, di cui al successivo comma 2 del menzionato art. 3, nelle quali è prevista la reintegrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 23 art. 3 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 23 art. 3 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16214 del 2016 Rv. 640861 - 01, N. 21698 del 2006 Rv. 592213 - 01, N. 17921 del 2016 Rv. 641088 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 20369 del 14/07/2023** (Rv. **668350 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **MARCHESE GABRIELLA.** Relatore: **MARCHESE GABRIELLA.**

P. (GENTILI MARIA PAOLA) contro E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 28/05/2021

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Indennità di mobilità ex art. 7 della l. n. 223 del 1991 - Natura previdenziale della prestazione - Conseguenze - Termine di decadenza previsto dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e succ. modif. - Applicabilità - Ambito.

L'indennità di mobilità ex art. 7 della l. n. 223 del 1991 configura una prestazione previdenziale che resta regolata, ai sensi dei commi 8 e 12 della medesima disposizione, dalla "normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile"; ne consegue che la relativa istanza va presentata, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del d.P.R. n. 639, come sostituito dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., nella l. n. 438 del 1992, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla comunicazione del ricorso amministrativo, o dalla scadenza del termine stabilito per la pronuncia su di esso, ovvero dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, senza che assumano rilievo il richiamo operato all'art. 37 della l. n. 88 del 1989, che mira solo ad individuare la gestione a carico della quale vengono posti gli oneri finanziari, né, ove la corresponsione avvenga anticipatamente ed in un'unica soluzione ex art. 7, comma 5, della l. n. 223 del 1991, l'assunzione della natura di contributo finanziario, atteso l'espresso rinvio "in quanto applicabile" compiuto dal successivo comma 7 alla "normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria".

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 37, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27674 del 2011 Rv. 620916 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 20311 del 14/07/2023** (Rv. **668159 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **ZULIANI ANDREA.** Relatore: **ZULIANI ANDREA.**

I. (CARUSO SEBASTIANO) contro P. (BOUCHE' FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/06/2018

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Dirigenti Inps - Indennità di prima sistemazione - Applicabilità dell'art. 4, comma 44, prima parte, della l. n. 183 del 2011 - Esclusione.

In tema di indennità di prima sistemazione, ai dirigenti dell'Inps è inapplicabile l'art. 4, comma 44, prima parte, della l. n. 183 del 2011, che ha previsto la soppressione della predetta indennità, in quanto l'articolo in questione detta una normativa riferibile soltanto ai dipendenti statali e non anche agli enti diversi dallo Stato, qual è l'Inps.

Riferimenti normativi: Legge 12/11/2011 num. 183 art. 4 com. 44 CORTE COST., Legge 18/12/1973 num. 836 art. 21, Legge 18/12/1973 num. 836 art. 26, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1426 del 2008 Rv. 602767 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 20340 del 14/07/2023** (Rv. **668470 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**.

B. (PERRELLA ENRICO) contro E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/05/2017

103128 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI Trasferimento d'ufficio ex art. 2103, comma 8, c.c. - Rinvio alla nozione ad opera dei contatti collettivi che non definiscono ulteriormente la nozione stessa - Presupposti - Spostamento della sede da un luogo ad un altro - Configurabilità - Esclusione.

La nozione di trasferimento d'ufficio di cui all'art. 2103, comma 8, c.c., alla quale deve intendersi facciano rinvio le disposizioni dei contratti collettivi che non definiscono ulteriormente tale nozione (nella specie, l'art. 91 del c.c.n.l. del personale dell'area dirigenziale e l'art. 49 del c.c.n.l. del personale non dirigente del Registro Aeronautico Italiano, del 14 luglio 1997), non comprende l'ipotesi in cui il datore di lavoro trasferisca la propria sede da un luogo a un altro e, quindi, non assuma scelte discrezionali direttamente concernenti il luogo in cui fare svolgere ai lavoratori dipendenti le loro prestazioni, nell'ambito della dislocazione territoriale delle proprie unità operative.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 14/07/1997 art. 91, Contr. Coll. 14/07/1997 art. 49

Massime precedenti Vedi: N. 3827 del 2000 Rv. 535149 - 01, N. 17246 del 2018 Rv. 649604 - 01, N. 24112 del 2016

Sez. L - , **Sentenza n. 20259 del 14/07/2023** (Rv. **668185 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **PAGETTA ANTONELLA**. Relatore: **PAGETTA ANTONELLA**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Diff.)

S. (MUGGIA STEFANO) contro R. (FREZZA ALFREDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Formazione dei lavoratori ex art. 37, comma 12, del d.lgs. n. 81 del 2008 - Locuzione "durante l'orario di lavoro" - Interpretazione - Fattispecie.

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE In genere.

L'art. 37, comma 12, del d.lgs. n. 81 del 2008, nella parte in cui prescrive che la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro deve avvenire "durante l'orario di lavoro", va interpretato nel senso che tale locuzione sia comprensiva anche dell'orario relativo a prestazioni esigibili al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, di legge o previsto dal contratto collettivo, per i lavoratori a tempo pieno, e di quello concordato, per i lavoratori a tempo parziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto un lavoratore con rapporto a tempo parziale tenuto all'effettuazione della formazione nell'orario, pur non corrispondente a quello concordato tra le parti, a tal fine stabilito dal datore di lavoro,

SEZIONE LAVORO

qualificando tale partecipazione come prestazione di lavoro straordinario, esigibile dal datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Decreto Legisl. 04/09/2008 num. 81 art. 37 com. 12, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 1 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 23178 del 2017 Rv. 645876 - 01, N. 13466 del 2017 Rv. 644521 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 20504 del 17/07/2023 (Rv. 668419 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

C. (PICOTTI LORENZO) contro U. (MAGRINI CHIARA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/05/2017

102078 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE Università - Docenza a contratto ex art. 23 l. n. 240 del 2010 - Insegnamento anche di discipline curriculari - Natura - Rapporto di lavoro autonomo.

In ambito universitario, le docenze a contratto ex art. 23 della l. n. 240 del 2010 sono tipici rapporti di lavoro autonomo, coordinato ed eventualmente continuativo, anche quando gli incarichi didattici sono conferiti per l'insegnamento di discipline "ufficiali".

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2010 num. 240 art. 23

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 98 del 2001 Rv. 544672 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 20943 del 18/07/2023 (Rv. 668201 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA.

T. (COLAGRANDE ROBERTO) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/10/2016

098166 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - PROMOZIONI - DIRITTO ALLE Dirigente - Nomina in virtù di norma dichiarata incostituzionale - Rapporto in corso - Situazione giuridica irrevocabile o esaurita - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di concorsi pubblici, la declaratoria di incostituzionalità della norma legittimante la procedura concorsuale espletata travolge la legittimità del concorso, anche ove la relativa graduatoria sia divenuta definitiva, posto che quest'ultima definisce solo la fase prodromica alla costituzione del rapporto, che, anche successivamente, resta condizionato alla validità dall'atto presupposto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha respinto il ricorso di un dirigente con cui si chiedeva l'accertamento del diritto a conservare la posizione a fronte del reinquadramento disposto dall'ente datore di lavoro sulla base di una procedura selettiva riservata e non pubblica, disposta in base a una legge regionale medio tempore dichiarata incostituzionale).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 18, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Legge Reg. Abruzzi 10/05/2002 num. 7 art. 16 com. 13 CORTE COST.

SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 20998 del 18/07/2023** (Rv. **668187 - 01**)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (PALLINI MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/06/2016

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Ricercatori e collaboratori tecnici di enti di ricerca - Adibiti "ab origine" al servizio presso sedi estere - Indennità di servizio estero ex art. 23 d.lgs. n. 62 del 1998 - Spettanza - Ragioni.

In tema di indennità per il servizio all'estero, ai ricercatori e ai collaboratori tecnici di enti di ricerca, adibiti "ab origine" al servizio presso sedi straniere, va riconosciuta l'indennità cd. di servizio estero di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 62 del 1998, posto che la dizione "trasferiti" a lavorare su sede estera, contenuta nella norma attributiva del beneficio, non è utilizzata in senso tecnico, ma come riferentesi a chi comunque risulti assegnato, anche fin dall'inizio, ad una sede sita in altri Paesi, in coerenza con la natura indennitaria del beneficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/02/1998 num. 62 art. 23

Sez. L - , **Ordinanza n. 21002 del 18/07/2023** (Rv. **668420 - 01**)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (SPASARI DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 13/03/2017

102087 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE Personale ATA - Graduatorie prioritarie ex d.l. n. 134 del 2009, conv. con modif. con l. n. 167 del 2009 - Diritto all'inserimento - Presupposto - Supplenza di 180 giorni anche presso diversi istituti scolastici.

In tema di personale ATA, il presupposto valevole all'inserimento nelle graduatorie prioritarie di cui al d.l. n. 134 del 2009 è costituito dall'aver svolto, nell'ambito del medesimo anno scolastico, attività di supplenza per un periodo di almeno centottanta giorni, restando irrilevante che essa si sia realizzata in un'unica istituzione scolastica ovvero in istituzioni scolastiche diverse.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 554, Decreto Legge 25/09/2009 num. 134 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 24/11/2009 num. 167 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9330 del 2023 Rv. 667442 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 20904 del 18/07/2023** (Rv. **668186 - 01**)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)

S. (BUONAFEDE ACHILLE) contro I. (BOER PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/09/2018

SEZIONE LAVORO

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Indennità "ex fissa" - Fondo per le prestazioni integrative costituito presso l'I.N.P.G.I. - Soggetto giuridico autonomo - Posizione dell'I.N.P.G.I. rispetto alle obbligazioni del Fondo - "Adiectus solutionis causa" - Conseguenze.

Il Fondo, costituito presso l'I.N.P.G.I. (Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani) per la corresponsione della prestazione previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità cd. "ex fissa", deve considerarsi un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici rispetto allo stesso I.N.P.G.I., che è assimilabile ad un "adiectus solutionis causa" per le obbligazioni assunte dal Fondo verso gli iscritti, con la conseguenza che è tenuto all'adempimento della prestazione nei soli confronti del Fondo delegante (e non anche nei confronti dei terzi beneficiari) e nei soli limiti della provvista (costituita dallo stesso Fondo).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/03/1926 num. 838, Legge 30/06/1994 num. 509 CORTE COST., Legge 30/12/2021 num. 234 art. 1 com. 103 CORTE COST., Legge 30/12/2021 num. 234 art. 1 com. 104 CORTE COST., Contr. Coll. 08/06/1994, Contr. Coll. 26/03/2009 art. 27

Sez. L - , **Ordinanza n. 21294 del 19/07/2023** (Rv. **668422 - 01**)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.**
Relatore: **CINQUE GUGLIELMO.**

L. (BECHI VITTORIO) contro B. (RICCIARDELLI BRUNO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/01/2019

103224 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE Apprendistato - Recesso datoriale - Insufficiente formazione - Domanda di accertamento della invalidità e trasformazione in rapporto a tempo indeterminato - Art. 32, commi 3 e 4, l. n. 183 del 2010 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di contratto di apprendistato, in caso di recesso del datore di lavoro anticipato rispetto alla scadenza del periodo di formazione, la domanda giudiziale di nullità o invalidità del contratto, con conseguente trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, non è assoggettata ai termini di cui all'art. 32, commi 3 e 4, della l. n. 183 del 2010, non rientrando nei tassativi casi indicati dalla norma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 49 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2365 del 2020 Rv. 656696 - 01, N. 20103 del 2017 Rv. 645598 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 21386 del 19/07/2023** (Rv. **668343 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.**

I. (D'ALOISIO CARLA) contro M. (SPOLVERATO GIANLUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/01/2018

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO -

SEZIONE LAVORO

ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Contratto di trasporto - Art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 - Applicabilità - Esclusione.

Non si applica la tutela speciale prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 al contratto di trasporto, non assimilabile all'appalto di servizi di trasporto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/10/2004 num. 251 art. 6 com. 1, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 911 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 83 bis com. 4, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 83 bis com. 4, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2014 num. 190 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1678

Massime precedenti Vedi: N. 25172 del 2019 Rv. 655386 - 01, N. 6449 del 2020 Rv. 657431 - 01, N. 2169 del 2022 Rv. 663670 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 21365 del 19/07/2023 (Rv. 668203 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA.

P. (RUSSO GIOVANNI) contro I. (PREDEN SERGIO)

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 16/11/2021

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Spese di lite - Aumento ex art. 4, comma 1 bis del d.m. n. 55 del 2014 - Presupposti - "Utilizzo del processo telematico" - Sufficienza - Esclusione.

In tema di spese processuali, ai fini del riconoscimento dell'aumento del compenso ex art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55 del 2014, non è sufficiente il mero "utilizzo del processo telematico", essendo richiesto, invece, che la redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti vengano effettuate con tecniche informatiche più raffinate, che consentano di "navigare" all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati con tecniche "ipertestuali" (indici e riferimenti incrociati), così riducendo significativamente i tempi di consultazione.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37 art. 1 com. 1 lett. B, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35753 del 2022 Rv. 666322 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 21314 del 19/07/2023 (Rv. 668202 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: TRICOMI IRENE. Relatore: TRICOMI IRENE.

M. (PILEGGI ANTONIO) contro A. (MARCHESE DOMENICO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/01/2018

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Sentenza fondata su questione rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Presupposti - Fattispecie.

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere.

L'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fonda la decisione priva i soggetti processuali del potere di allegazione e

SEZIONE LAVORO

di prova sulla questione decisiva, con conseguente nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha negato, nella specie, la nullità della sentenza sia perché il tema dell'illegittimità dell'atto aziendale rilevante ai fini della decisione sull'inquadramento, costituisce questione di mero diritto, sia perché la questione decisiva del mancato svolgimento di funzioni dirigenziali era stata oggetto del contraddittorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52

Massime precedenti Conformi: N. 11440 del 2021 Rv. 661095 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30716 del 2018 Rv. 651531 - 01, N. 16049 del 2018 Rv. 649531 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 21184 del 19/07/2023 (Rv. 668421 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: GNANI ALESSANDRO. Relatore: GNANI ALESSANDRO.

M. (DE ROSA ANDREA) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/11/2016

174219 TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA Personale addetto ai pubblici servizi di trasporto - Retribuzione pensionabile - Compenso per lavoro straordinario - Quota relativa alla retribuzione tabellare - Esclusione.

Per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, il compenso per lavoro straordinario è escluso dalla base pensionabile, sicché non può essere frazionato in una quota, pari alla retribuzione tabellare, da conteggiare ai fini pensionistici e in un'ulteriore quota, la maggiorazione avente causa indennitaria, da non computare.

Riferimenti normativi: Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 29/07/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/07/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 446 del 2012 Rv. 620206 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 21525 del 20/07/2023 (Rv. 668204 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: FEDELE ILEANA. Relatore: FEDELE ILEANA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

M. (CAVALLO PERIN ROBERTO) contro A. (TOSI PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/01/2019

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE A.R.E.R. (ex I.A.C.P.) - Rapporti di lavoro - Natura giuridica.

Il rapporto di lavoro del personale dell'A.R.E.R. (Azienda Regionale Edilizia Residenziale per la Valle d'Aosta) ha natura di pubblico impiego contrattualizzato, atteso che la legge reg. Valle d'Aosta n. 30 del 1999, istitutiva dell'Azienda, subentrata all'I.A.C.P., pur affermandone la natura di ente pubblico economico e richiamando la disciplina privatistica, ha fatto rinvio, quanto ai rapporti di lavoro con i dipendenti, allo "status giuridico" e alle "norme contrattuali vigenti", vale

SEZIONE LAVORO

a dire al regime in vigore allorché il personale era dipendente dello I.A.C.P., pacificamente ente di natura pubblica soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Valle d'Aosta 09/09/1999 num. 30 art. 18, Legge Reg. Valle d'Aosta 19/03/2018 num. 2 art. 16 com. 6, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10811 del 2023 Rv. 667413 - 01, N. 15401 del 2023 Rv. 667883 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 21681 del 20/07/2023 (Rv. 668259 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.** *P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)*

M. (CHILOSI RICCARDO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/01/2022

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Licenziamento disciplinare - Assenza ingiustificata ex art. 55-quater, lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Presupposto - Induzione in errore del datore - Conseguenze - Materiale alterazione e manomissione del sistema di rilevamento delle presenze - Necessità - Esclusione - Allontanamento dal posto di lavoro - Sufficienza.

In tema di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di cui all'art. 55-quater lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, il presupposto del rilievo disciplinare della falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro è costituito da una condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, non essendo, invece, necessaria un'attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, sicché anche l'allontanamento dall'ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quater com. 1 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25750 del 2016 Rv. 642497 - 01, N. 18326 del 2016 Rv. 641265 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 21637 del 20/07/2023 (Rv. 668263 - 01)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (VACCARI GIOIA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/04/2017

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Trasferimento dalla Presidenza del Consiglio (S.I.S.De.) al Ministero dell'Interno - Personale direttamente assunto - Inquadramento - Applicabilità dell'art. 7, commi 2 e 3, del d.P.C.M. n. 7 del 1980 - Esclusione.

Al personale direttamente assunto dalla Presidenza del Consiglio per svolgere attività a favore degli Organismi di informazione e sicurezza (nella specie S.I.S.De.) e successivamente trasferito all'Amministrazione civile dell'Interno, ai fini dell'inquadramento nell'amministrazione ricevente, non si applica l'art. 7, commi 2 e 3, del d.P.C.M. n. 7 del 1980, che riguarda esclusivamente il

SEZIONE LAVORO

personale rientrato nell'Amministrazione di originaria appartenenza dopo il servizio prestato nei predetti organismi, bensì l'art. 9 del medesimo d.P.C.M., recante disciplina specifica per il personale assunto per chiamata diretta.

Riferimenti normativi: Legge 24/10/1977 num. 801 CORTE COST., DPCM 21/11/1980 art. 7 com. 2, DPCM 21/11/1980 art. 7 com. 3, DPCM 21/11/1980 art. 9, Legge 03/08/2007 num. 124 art. 44 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4904 del 1989 Rv. 464256 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 21573 del 20/07/2023 (Rv. 668205 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: MARCHESE GABRIELLA. Relatore: MARCHESE GABRIELLA.

I. (CAPANNOLO EMANUELA) contro D. (MANCUSI GAETANO GIACINTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 11/04/2017

129002 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE Assegno sociale - Rinuncia al mantenimento o agli alimenti - Diritto alla corresponsione del beneficio - Sussistenza - Eccezioni.

Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 98, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24954 del 2021 Rv. 662269 - 01, N. 22091 del 2022 Rv. 665137 - 01, N. 14513 del 2020 Rv. 658800 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 22086 del 24/07/2023 (Rv. 668492 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

S. (MUSTI ANDREA) contro M. (AFELTRA ROBERTO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/09/2019

103229 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE Contratto di lavoro intermittente ex art. 13 d.lgs. n. 81 del 2015 - Condizioni legittimanti - Discontinuità ed età del prestatore - Sussistenza congiunta - Esclusione - Ragioni.

I presupposti che legittimano la stipula del contratto di lavoro intermittente ex art. 13 del d.lgs. n. 81 del 2015 - età del lavoratore e discontinuità dell'attività - non devono necessariamente concorrere, in quanto il legislatore ha previsto due distinte ipotesi di lavoro intermittente, l'una giustificata dal requisito, oggettivo, dell'attività discontinua e l'altra da quello, soggettivo, dell'età del lavoratore.

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 13, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 15, Preleggi art. 12 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4223 del 2018 Rv. 647269 - 02, N. 30135 del 2021 Rv. 662581 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23051 del 2022 Rv. 665453 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 22141 del 24/07/2023** (Rv. **668423 - 01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA**. *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO**. *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO**.

R. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro A. (D'AMATI GIOVANNI NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA

103229 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE Indennità ex art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 - Riduzione alla metà - Condizioni - Accordo di stabilizzazione stipulato alla data di cessazione del rapporto - Possibilità concreta per il lavoratore di aderirvi - Necessità.

In materia di contratto a tempo determinato, la possibilità della riduzione alla metà del limite massimo dell'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, in dipendenza della applicabilità al lavoratore di accordi di stabilizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 6, della stessa legge, deve essere verificata con riferimento alla data della cessazione del rapporto ed è subordinata all'effettiva e concreta possibilità per il lavoratore di aderire, in tale momento, ad un accordo di stabilizzazione e non, invece, alla mera circostanza della stipula, in assoluto, di accordi di stabilizzazione da parte del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3027 del 2014 Rv. 630468 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 22390 del 25/07/2023** (Rv. **668206 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. *Estensore:* **MAROTTA CATERINA**. *Relatore:* **MAROTTA CATERINA**.

P. (MARINELLI MASSIMILIANO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/06/2017

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Indennità di buona uscita di cui all'art. 7, comma 2, della l.r. Sicilia n. 2 del 1962 - Prescrizione - Decorrenza - Applicabilità art. 20 del d.P.R. n. 1032 del 1973 - Fondamento.

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

Il diritto a percepire l'indennità di buonuscita, prevista dall'art. 7, comma 2, della l.r. Sicilia n. 2 del 1962, si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla cessazione del rapporto, momento a partire dal quale il dipendente è posto in condizione di assumere ogni iniziativa per poter beneficiare del trattamento indennitario di fine rapporto, essendo applicabile, in forza del rinvio compiuto dall'art. 36 della citata legge regionale alle norme relative al personale civile dell'Amministrazione dello Stato, l'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 1032 del 1973.

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 23/02/1962 num. 2 art. 7 com. 2, DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 20 com. 2, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11995 del 2004 Rv. 573959 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 22384 del 25/07/2023** (Rv. **668262 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.**
P.M. **SANLORENZO RITA.** (Diff.)

N. (VILLASCHI GIANLUIGI) contro P. (BORDONE ANDREA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/08/2019

103372 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE Esonero dall'obbligo di lavoro notturno per ragioni di genitorialità di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 151 del 2001 - Personale di volo di compagnie aeree - Applicabilità - Fondamento.

L'esonero dall'obbligo di lavoro notturno per ragioni di genitorialità di cui all'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, si applica anche al personale di volo dell'aviazione civile, nonostante l'inapplicabilità delle disposizioni sull'orario di lavoro che disciplinano il lavoro notturno (artt. 11 - 15 del d.lgs. n. 66 del 2003), atteso che con tale disposizione si è predisposto un nucleo minimo di tutela, assicurando indistintamente alla lavoratrice madre/lavoratore padre la facoltà di sottrarsi al lavoro notturno in ragione dell'intenso rapporto che lega il genitore al minore in tenera età.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 11, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 53, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12649 del 2023 Rv. 667662 - 01, N. 5892 del 1983 Rv. 430738 - 01, N. 10203 del 2020 Rv. 657786 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 22317 del 25/07/2023** (Rv. **668424 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

L. (PORRETTO MARIA STELLA) contro B. (RANDO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/12/2016

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Impiego pubblico - Reiterazione abusiva di contratti a termine - Docenti di scuola comunale - Art. 9, comma 18, d.l. n. 70 del 2011 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Legittimità dell'utilizzo di contratto a termine - Presupposti.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

In tema di reiterazione abusiva di contratti a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato, al personale scolastico addetto alle scuole comunali o gestite dagli enti locali, non è applicabile l'esonero dal rispetto dei limiti previsti dal d.lgs. n. 165 del 2001, disposto dall'art. 9, comma 18, del d.l. n. 70 del 2011, in quanto dettato in riferimento alle sole scuole statali, con la conseguenza che, sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 75 del 2017 - che ha, invece, esteso

SEZIONE LAVORO

l'esonero anche al reclutamento del personale docente a tempo determinato di scuole gestite dagli enti locali - il ricorso al contratto a tempo determinato da parte dell'ente locale, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, è legittimo solo per ragioni temporanee e eccezionali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 9 com. 18, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10127 del 2012 Rv. 622748 - 01, N. 18698 del 2022 Rv. 664918 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 22294 del 25/07/2023 (Rv. 668469 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M. FRESA MARIO. (Diff.)*

D. (MEDICI CARMINE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/01/2021

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Impiego Pubblico - Esercizio dell'azione giudiziale volta all'accertamento del diritto all'assunzione per scorrimento di graduatoria - Efficacia di costituzione in mora ex art. 1217 c.c. - Conseguenze.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

In tema di pubblico impiego, l'esercizio dell'azione giudiziale volta all'accertamento del diritto all'assunzione per scorrimento della graduatoria costituisce messa in mora del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1217 c.c., sufficiente alla decorrenza del diritto del lavoratore non assunto al risarcimento dei danni per tardiva attuazione di quanto dovuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 2460 del 2011 Rv. 616052 - 01, N. 7858 del 2008 Rv. 602244 - 01, N. 16665 del 2020 Rv. 658637 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 22294 del 25/07/2023 (Rv. 668469 - 02)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M. FRESA MARIO. (Diff.)*

D. (MEDICI CARMINE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/01/2021

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Risarcimento danni da tardiva assunzione - Quantificazione - Detrazione "aliunde perceptum" - Acquisizione officiosa delle dichiarazioni dei redditi - Ammissibilità - Prova di ulteriori redditi - A carico del datore.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno da tardiva assunzione, costituiscono prova dell'"aliunde perceptum" le dichiarazioni dei redditi degli anni interessati, se prive di vizi palesi, o le corrispondenti certificazioni fiscali, documenti che,

SEZIONE LAVORO

ove non prodotti, vanno acquisiti officiosamente ex artt. 421 e 437 c.p.c.; l'allegazione e prova di ulteriori redditi non emergenti dai sopraindicati documenti compete, invece, al datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5708 del 2018 Rv. 647523 - 01, N. 32265 del 2019 Rv. 656050 - 01, N. 16665 del 2020 Rv. 658637 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 22583 del 26/07/2023 (Rv. 668208 - 01)

Presidente: **BELLE' ROBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

A. (MASI PIERGIORGIO) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/10/2019

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Trattamento in favore del personale dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per effetto di polizze assicurative attivate presso l'INA - Natura previdenziale - Conseguenze.

Il trattamento previsto in favore del personale dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare, per effetto di polizze assicurative attivate, in base alla convenzione sottoscritta in data 1 luglio 1963, singolarmente per ciascun dipendente, dallo stesso Istituto presso la compagnia di assicurazioni INA, ha natura previdenziale e non retributiva e tale personale non ha più diritto, successivamente al 1 ottobre 1999, a che tale polizza sia attivata in suo favore, poiché l'art. 64, comma 2, della l. n. 144 del 1999 ha disposto la soppressione dei fondi di previdenza integrativa preesistenti.

Riferimenti normativi: Legge 17/05/1999 num. 144 art. 64 com. 2, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 18 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3188 del 2012 Rv. 621077 - 01, N. 10960 del 2013 Rv. 626240 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16084 del 2021 Rv. 661389 - 02

Sez. L - , Ordinanza n. 22632 del 26/07/2023 (Rv. 668425 - 01)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.**

P. (ZAMPIERI NICOLA) contro R. (MASTRANGELO CAMILLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/11/2018

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE Determinazione delle quote di T.F.R. spettanti agli eredi - Controversie relative proposte ex l. n. 898 del 1970 - Forma della decisione - Sentenza - Conseguenze - Impugnazione - Termini ordinari - Applicabilità.

In tema di determinazione delle quote di T.F.R. spettanti agli eredi - nella specie, coniuge, ex coniuge e figli - la decisione, nei procedimenti introdotti ex l. n. 898 del 1970, va resa con sentenza, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge citata, come sostituito dall'art. 13 della l. n. 74 del 1987, sicché è suscettibile di impugnazione entro i termini ordinari di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., a prescindere dalle forme o dal rito adottato, poiché le eventuali peculiarità del

SEZIONE LAVORO

procedimento non sono idonee, in difetto di specifiche indicazioni legislative, a sottrarre il provvedimento finale all'operatività dei suddetti termini per la proposizione del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26121 del 2008 Rv. 605820 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 22466 del 26/07/2023 (Rv. 668207 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: TRICOMI IRENE. Relatore: TRICOMI IRENE. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

P. (ZAMPIERI NICOLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/05/2022

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Risoluzione per mancato superamento del periodo di prova - Dispensa per persistente insufficiente rendimento - Differenze - Conseguenze.

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE In genere.

In tema di pubblico impiego, nel settore dell'istruzione scolastica, la dispensa dal servizio di cui all'art. 512 del d.lgs. n.297 del 1994 ha una propria tipizzazione legale quanto alle fattispecie che vi danno corso e il persistente insufficiente rendimento nella prestazione lavorativa - che costituisce il fondamento dell'istituto - non solo determina un inadempimento di tale gravità da dare luogo alla dispensa dal servizio, ma assume una valenza oggettiva, impeditiva "ex lege", dell'accesso agli impieghi pubblici; diversamente, il mancato superamento del periodo di prova esaurisce i suoi effetti nel recesso del datore di lavoro dal rapporto contrattuale cui accede, senza che detti effetti risolutivi possano riverberarsi anche su di un nuovo rapporto, essendo la prova volta solo a verificare la reciproca convenienza del contratto di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 438, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 439, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 512

Massime precedenti Vedi: N. 6742 del 2022 Rv. 664055 - 01, N. 17897 del 2023 Rv. 668153 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 22755 del 27/07/2023 (Rv.)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

A. (MONTINI MAURO) contro C. (GUFONI CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/07/2022

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Pubblico impiego contrattualizzato - Superamento del periodo di comporta - Prolungamento previsto dalla contrattazione collettiva - Mancata concessione - Necessaria motivazione - Fattispecie.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sussistenza dei requisiti, previsti dalla contrattazione collettiva per il prolungamento del periodo di comporta, non fa sorgere un diritto soggettivo alla protrazione dell'assenza, essendo rimessa all'amministrazione pubblica la

SEZIONE LAVORO

valutazione discrezionale degli opposti interessi, di cui deve, però, dare conto, motivando, esplicitando e comunicando all'interessato le ragioni per le quali, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per il prolungamento, intima il licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, secondo cui l'obbligo di motivazione era stato assolto attraverso il solo richiamo alla durata dell'assenza, al periodo indicato nell'art. 36 del c.c.n.l. comparto funzioni locali del 21 maggio 2018).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110, Contr. Coll. 21/05/2018 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 5752 del 2019 Rv. 652923 - 01, N. 21192 del 2018 Rv. 650141 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 22755 del 27/07/2023 (Rv.)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

A. (MONTINI MAURO) contro C. (GUFONI CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/07/2022

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Licenziamento per superamento periodo comporto e per sopravvenuta inidoneità psicofisica - Art. 36 del c.c.n.l. comparto funzioni locali del 21 maggio 2018 - Tempestività del licenziamento - Criteri - Valutazione.

All'ontologica differenza fra il licenziamento per superamento del periodo di comporto e quello per sopravvenuta inidoneità fisica consegue, ai sensi dell'art. 36 del c.c.n.l. del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, la diversità di disciplina: solo per la seconda causale è previsto, infatti, che l'amministrazione receda dal rapporto, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, non per la prima, in cui l'interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale deve essere temperato con quello del datore di lavoro di disporre di un ragionevole spatium deliberandi per valutare convenientemente la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di sostenibilità delle sue assenze in rapporto agli interessi aziendali, sicché in tale caso, il giudizio sulla tempestività del recesso non può conseguire alla rigida applicazione di criteri cronologici prestabiliti, ma costituisce valutazione di congruità riservata, caso per caso, al giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110, Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 21/05/2018 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 15512 del 2019 Rv. 654108 - 01, N. 25535 del 2018 Rv. 650733 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 22818 del 27/07/2023 (Rv. **668493 - 01**)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

G. (VITELLO VINCENZO) contro C. (LANA RICCARDO FABIO V.)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 22/06/2020

098245 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Personale del comparto delle autonomie locali con rapporto a tempo parziale -

SEZIONE LAVORO

Lavoro supplementare - Diritto al compenso - Iniziativa unilaterale del lavoratore di estendere l'orario delle prestazioni - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

Al dipendenti del comparto delle autonomie locali con rapporto a tempo parziale non compete il diritto al compenso per il lavoro supplementare svolto per unilaterale iniziativa degli stessi lavoratori, poiché l'art. 6 del c.c.n.l. del 14.9.2000, nel regolamentare i rapporti "part time", ha indicato il limite massimo orario e i presupposti - richiesta datoriale, consenso del prestatore, specifiche e comprovate esigenze organizzative o situazioni di difficoltà derivanti da assenze di personale non prevedibili ed improvvise - per il ricorso alle prestazioni "aggiuntive".

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 14/09/2000 art. 6, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 1 com. 2 lett. E, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 1 lett. A) CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18063 del 2023 Rv. 668154 - 01, N. 2509 del 2017 Rv. 643066 - 01, N. 23506 del 2022 Rv. 665408 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 23242 del 31/07/2023 (Rv. 668341 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: PAGETTA ANTONELLA. Relatore: PAGETTA ANTONELLA.

G. (REBOA ROMOLO) contro S. (PILEGGI ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/03/2016

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Disciplina ex art. 2112 c.c. - Applicabilità - Condizioni - Strumento giuridico adottato - Vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario - Irrilevanza.

In materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica ogni qualvolta, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Massime precedenti Conformi: N. 26808 del 2018 Rv. 651204 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 23269 del 31/07/2023 (Rv. 668354 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: GARRI FABRIZIA. Relatore: GARRI FABRIZIA. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)

L. (MINUTO SARA) contro I.

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 07/10/2019

103294 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - IN GENERE Trattamento economico aggiuntivo - Riconoscimento di "benefit" (buoni libro, buoni giocattolo, organizzazione di settimane verdi) erogati per il tramite di associazione di mutuo soccorso - Natura retributiva - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE LAVORO

Il trattamento economico aggiuntivo attribuito ai lavoratori dipendenti con il riconoscimento di determinati "benefit" (quali l'attribuzione di buoni libro e buoni giocattolo, nonché l'organizzazione di settimane verdi) erogati, a richiesta, per il tramite di associazione di mutuo soccorso - espressione di r.s.u. aziendale -, aventi la funzione, liberamente concordata con le parti sociali, di assicurare il benessere familiare dei lavoratori medesimi, non ha natura retributiva, atteso che i benefici in questione sono scollegati dallo svolgimento della prestazione lavorativa e, dunque, risultano privi del carattere di corrispettività, pur latamente inteso, che caratterizza la nozione di retribuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 18685 del 2020 Rv. 658907 - 01, N. 8512 del 1993 Rv. 483372 - 01, N. 16636 del 2012 Rv. 624048 - 01, N. 14835 del 2009 Rv. 608735 - 01 Rv. 608734 - 01, N. 1281 del 2023 Rv. 666557 - 01, N. 1018 del 2001 Rv. 543442 - 01

GIUGNO/LUGLIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione tributaria



Sez. 5 - , **Sentenza n. 12314 del 09/05/2023** (Rv. **668080 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

E. (FRUSCIONE ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 09/12/2014

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sull'energie elettrica - Disciplina sanzionatoria - Avvio dell'attività di grossista senza licenza di esercizio - Natura della violazione - Tardivo versamento dell'imposta - Conseguenze - Rispetto del principio di proporzionalità - Necessità.

In tema di disciplina sanzionatoria delle accise sull'energia elettrica, l'avvio dell'attività di grossista senza licenza d'esercizio, incidendo sulle modalità di accertamento del tributo, integra una violazione non meramente formale, ma di natura sostanziale, il cui disvalore non viene eliso dal tardivo versamento dell'imposta, circostanza da valutarsi ai fini della determinazione del "quantum" della sanzione, la cui entità va ancorata al principio di proporzionalità, tenuto conto dell'effettivo pregiudizio subito dall'Amministrazione e della pericolosità della condotta in relazione all'efficacia dell'azione di controllo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 59 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 15202 del 2019 Rv. 654150 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 13343 del 16/05/2023** (Rv. **668190 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **ANGARANO ROSANNA**. Relatore: **ANGARANO ROSANNA**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

E. (ESCALAR GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 18/09/2018

178542 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI IRES - Addizionale per il settore bancario e finanziario - Art. 2, del d.l. n. 133 del 2013 - Legittimità costituzionale - Sentenza Corte cost. n. 288 del 2019 - Ambito di applicazione - S.G.R. - Inclusione - Fondamento.

In tema di IRES, l'addizionale per il settore bancario e finanziario, di cui all'art. 2 del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 5 del 2014, assicurando copertura finanziaria all'operazione redistributiva di alleggerimento del carico fiscale derivante dalla seconda rata IMU, è costituzionalmente legittima, secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza n. 288 del 2019 della Corte cost., ed è dovuta anche dalle S.G.R., poiché le peculiari caratteristiche del mercato finanziario (quali, l'esistenza di barriere all'entrata, la concorrenza limitata ai soli operatori autorizzati ed il carattere necessitato dei servizi finanziari) costituiscono specifico ed autonomo indice di capacità contributiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/11/2013 num. 133 art. 2 CORTE COST., Legge 29/01/2014 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 8854 del 2023 Rv. 667357 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 13742 del 18/05/2023 (Rv. 668275 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

M. (D'ANGELO MICHELE) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/10/2016

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Oro da investimento - Regime di esenzione - Requisiti sostanziali - Peso e purezza - Rilevanza - Forma di lingotti o placchette - Necessità - Esclusione - Condizioni.

In tema di IVA, l'esenzione generale per le cessioni di oro da investimento, prevista dall'art. 10, comma 1, n. 11, del d.P.R. n. 633 del 1972, presuppone che il materiale ceduto rispetti determinati requisiti di peso (superiore ad 1 grammo) e di purezza (superiore a 995 millesimi), mentre non è necessario il rispetto anche di una forma determinata (lingotto o placchetta), purché il bene di forma diversa (nella specie, in lamina) sia accettato dal mercato di riferimento.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 344, Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 346, Legge 17/01/2000 num. 7 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 21659 del 2021 Rv. 661951 - 02

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15544 del 01/06/2023 (Rv. 668359 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: BILLI STEFANIA. Relatore: BILLI STEFANIA.

P. (PETTORINO STEFANO) contro C. (DE ROSA PASQUALE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 22/02/2019

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Morte del contribuente - Mancata comunicazione delle generalità e del domicilio degli eredi - Notificazione eseguita non collettivamente ed impersonalmente ma a mani proprie di uno di essi - Nullità - Esclusione - Fondamento.

178401 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE In genere.

In ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi presso il domicilio del defunto, non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24047 del 2020 Rv. 659482 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15698 del 05/06/2023 (Rv. 668229 - 01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

E. (PICCONE FERRAROTTI PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 26/09/2019

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Addizionale IRES - "Robin Hood Tax" introdotta dal d.l. n. 69 del 2013 - Riduzione dei parametri per l'applicazione - Conseguente ampliamento dei soggetti obbligati - Decorrenza degli effetti - Anno d'imposta 2014 - Ragioni.

In tema di addizionale IRES, la riduzione dei parametri del volume dei ricavi e del reddito imponibile richiesti per l'applicazione della c.d. "Robin Hood Tax", introdotta dal d.l. n. 69 del 2013, che ha comportato l'ampliamento dei soggetti obbligati, ha effetto a decorrere dall'anno d'imposta 2014, in considerazione dell'art. 3 della l. n. 212 del 2000, che, in materia fiscale, esclude l'applicazione retroattiva delle leggi, salvo che sia espressamente prevista, nonché della Relazione illustrativa al provvedimento normativo, che fa riferimento all'aumento del gettito fiscale previsto, con decorrenza dall'anno 2015.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 CORTE COST., Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST., Preleggi art. 12, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8854 del 2023 Rv. 667357 - 01, N. 4411 del 2020 Rv. 657333 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15728 del 05/06/2023 (Rv. 668230 - 01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO. Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 07/10/2020

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito - Assegni straordinari in favore dei dipendenti bancari - Regime di tassazione separata - Addetti alla raccolta e distribuzione del credito - Applicazione - Addetti al servizio di riscossione - Esclusione.

In tema di assegni straordinari erogati dal fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali, il favorevole regime della tassazione separata può trovare applicazione unicamente nei riguardi del personale addetto all'attività di raccolta e distribuzione del credito presso il pubblico, come previsto dal d.m. n. 258 del 2000, attuativo della disciplina transitoria di cui all'art. 59, comma 3, della l. n. 449 del 1997, e non anche al personale addetto al servizio di riscossione dei tributi, assoggettato alla diversa disciplina prevista dal d.m. n. 375 del 2003.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DM min. LSO 24/11/2003, DM min. LSO 28/04/2000, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 28 CORTE COST., Contr. Coll. 28/02/1998, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST.

Sez. 5 - , Sentenza n. 15861 del 06/06/2023 (Rv. 668233 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (ZAGA' STEFANO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/11/2019

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Parte variabile della retribuzione dei dirigenti - Imposta addizionale ex art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 - Decorrenza - Criterio di calcolo.

L'imposta addizionale di cui all'art. 33 del d.l. n. 78 del 2000, conv. dalla l. n. 122 del 2010, trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione, sui compensi corrisposti, a decorrere dalla data dal 17 luglio 2011, sotto forma di "bonus" e "stock options", ai dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, si applica sull'ammontare di detti compensi che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, senza che sia necessario che la retribuzione variabile ecceda anche il triplo della parte fissa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 33 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106

Massime precedenti Vedi: N. 22692 del 2020 Rv. 659473 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15776 del 06/06/2023 (Rv. 668232 - 01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: CHIESI GIAN ANDREA. Relatore: CHIESI GIAN ANDREA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 17/12/2021

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Processo tributario telematico - Entrata in vigore nella regione di riferimento - Notifica a mezzo pec in data antecedente - Conseguenze - Inesistenza - Sanatoria - Esclusione.

Nel processo tributario, in virtù del principio di specialità, la notificazione degli atti a mezzo p.e.c., in data antecedente all'entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di riferimento, è inesistente e insuscettibile di sanatoria "ex tunc", ai sensi dell'art. 156 c.p.c., conseguente alla costituzione dell'amministrazione intimata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, DM min. EFI 04/08/2015, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 46 com. 2, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 15109 del 2018 Rv. 649207 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 15754 del 06/06/2023** (Rv. **668231 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **CARADONNA LUNELLA.**

Relatore: **CARADONNA LUNELLA.**

A. (GUERRINI ELIDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 20/12/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Istanza di rimborso - Diniego divenuto inoppugnabile - Conseguenze - Riesame della pretesa - Preclusione - Limiti.

In tema di contenzioso tributario, la mancata impugnazione tempestiva del provvedimento di diniego del rimborso consolida e rende definitivo l'accertamento, operato dall'Amministrazione finanziaria, della pretesa del contribuente contenuta nell'istanza, precludendo il riesame della sua fondatezza, salvi i casi riconducibili all'esercizio del potere di autotutela.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23157 del 2020 Rv. 659085 - 01, N. 18872 del 2020 Rv. 658862 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13676 del 2014 Rv. 631442 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16002 del 07/06/2023** (Rv. **668234 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **CRIVELLI ALBERTO.** Relatore: **CRIVELLI ALBERTO.**

T. (GRASSOTTI AMEDEO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 02/07/2015

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Omessa o tardiva riassunzione in sede di rinvio - Conseguenze - Estinzione dell'intero giudizio - Definitività del provvedimento tributario impugnato.

Nel processo tributario, attesa la sua natura impugnatoria, l'omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione determina l'estinzione dell'intero procedimento e la definitività del provvedimento amministrativo fiscale impugnato, rendendo vana l'efficacia del principio di diritto stabilito in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 393, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 32276 del 2018 Rv. 651789 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16009 del 07/06/2023** (Rv. **668235 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **LA ROCCA GIOVANNI**. Relatore: **LA ROCCA GIOVANNI**.

S. (*AZZARETTO GIULIO*) contro A. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 13/05/2019

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Accise sul gasolio per autotrazione - Agevolazioni - Categoria "euro" del veicolo - Classificazione in sede di immatricolazione - Successiva installazione di sistemi di riduzione delle emissioni - Irrilevanza.

In tema di accise sul gasolio per autotrazione, le agevolazioni previste per i veicoli di una determinata categoria "euro" si riferiscono alla categoria attribuita al veicolo in sede di omologazione, rappresentativa della complessiva condizione del mezzo sotto il profilo ambientale, non rilevando che, successivamente all'immatricolazione, siano stati installati sistemi di riduzione delle emissioni di particolato.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 645 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 24 ter CORTE COST., Decr. Minist. Trasporti 12/01/2008 num. 39

Massime precedenti Vedi: N. 7344 del 2020 Rv. 657457 - 01, N. 18361 del 2019 Rv. 654708 - 01, N. 5812 del 2020 Rv. 657378 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 16173 del 08/06/2023** (Rv. **668236 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **ANGARANO ROSANNA**. Relatore: **ANGARANO ROSANNA**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (*Conf.*)

T. (*GIORDANO CLAUDIO*) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 15/11/2018

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Dividendi distribuiti da società figlia italiana a società madre lussemburghese - Convenzione contro le doppie imposizioni - Credito d'imposta - Soggetto istante diverso dal beneficiario effettivo - Elusività della pratica - Sussistenza - Ragioni.

In tema di imponibilità dei dividendi distribuiti da società figlia italiana a società madre lussemburghese, in ragione del disposto di cui all'art. 27-bis, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, sia nel testo precedente che in quello successivo alle modifiche introdotte dall'art. 26, comma 2, lett. b), della l. n. 122 del 2016, la circostanza che il soggetto che reclama i benefici ivi previsti non ne sia beneficiario effettivo è elemento da valutarsi come sintomo di elusività dell'operazione, in quanto rivelatore di una struttura posta in essere in maniera formale ed artificiosa per usufruire indebitamente dei benefici riservati alle società con sede nell'Unione Europea.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 26 com. 2 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 14756 del 2020 Rv. 658395 - 02, N. 6005 del 2023 Rv. 667089 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 16415 del 09/06/2023** (Rv. **668237 - 01**)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/12/2018

081269 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - EFFETTI Fallimento - Domanda di insinuazione al passivo - Effetti - Interruzione della prescrizione del credito - Durata - Opponibilità al debitore tornato "in bonis" - Fattispecie in tema di fallimento del contribuente.

La domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento determina l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti che, protraendosi dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato "in bonis", con decorrenza di un nuovo periodo prescrizione dalla chiusura della medesima procedura. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, senza tener conto dell'effetto interruttivo a efficacia permanente della domanda di ammissione al passivo, aveva ritenuto prescritta la pretesa erariale esercitata nei confronti del contribuente fallito, una volta che questi, con la chiusura della procedura concorsuale, era ritornato "in bonis").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Legge Falliment. art. 94, Legge Falliment. art. 120, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 2857 del 2022 Rv. 663764 - 01, N. 11983 del 2020 Rv. 657959 - 02

Sez. 5 - , **Sentenza n. 16595 del 12/06/2023** (Rv. **668238 - 01**)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

V. (MONTECAMOZZO LUCIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/06/2021

178417 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE Interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata - Rinuncia del socio nei confronti della società - Regime fiscale del credito - Modifiche di cui all'art. 13 della l. n. 147 del 2015 - Ritenuta fiscale - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposte sui redditi di capitale, la rinuncia, operata dal socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una partecipata, in ragione di quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 94, comma 6, e 101, comma 5, T.U.I.R. a seguito delle modifiche di cui all'art. 13 della l. n. 147 del 2015, non comporta l'obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all'asimmetria fiscale o "salto d'imposta" di cui al precedente regime.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 com. 5 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 94 com. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 6, Legge 14/09/2015 num. 147 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 2057 del 2020 Rv. 656785 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 16660 del 12/06/2023** (Rv. **668260 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **CARADONNA LUNELLA.**
Relatore: **CARADONNA LUNELLA.**

P. (MATTARELLI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 29/12/2017

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA - Detrazione dell'imposta - Termine di decadenza - Direttiva UE 2006/112 - Compatibilità - Condizioni.

La prescrizione, a pena di perdita del diritto, di un termine di scadenza per richiedere la detrazione dell'IVA "a monte" non è incompatibile col regime della direttiva UE n. 112 del 2006, a condizione che si applichi allo stesso modo ai diritti in materia fiscale fondati sul diritto interno e a quelli fondati sul diritto dell'Unione Europea (secondo il cd. principio di equivalenza) e che ciò non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto alla detrazione (secondo il cd. principio di effettività).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 ter CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112, DM Finanze 20/05/1982

Massime precedenti Vedi: N. 15060 del 2022 Rv. 664599 - 01, N. 1627 del 2017 Rv. 643196 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16689 del 13/06/2023** (Rv. **668239 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**
Relatore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (CASALE MANGANO ISABELLA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 09/11/2020

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE IRPEF - Trattamento di fine rapporto - Criterio di calcolo - Art. 20 della l.r. Sicilia n. 21 del 2003 - Illegittimità costituzionale - Infondatezza - Fondamento.

In tema di IRPEF, il metodo di calcolo del trattamento di fine rapporto, previsto dall'art. 20 della l.r. Sicilia n. 21 del 2003, che consente un trattamento fiscale di esenzione al 50% anziché al 26,04% per determinate categorie di dipendenti regionali e per un periodo di tempo limitato, non è manifestamente incostituzionale, in quanto pone una limitazione della disciplina statale a tutela del lavoratore e in misura quantitativamente limitata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 29/12/2003 num. 21 art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26383 del 2022 Rv. 665747 - 01, N. 9000 del 2007 Rv. 597063 - 01, N. 8822 del 2014 Rv. 630294 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 16875 del 13/06/2023** (Rv. **668241 - 01**)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 13/01/2017

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Imposta addizionale ex art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 - Parte variabile della retribuzione dei dirigenti - Ambito di applicazione - Holding industriali - Inclusione - Ragioni.

L'imposta addizionale prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti riconosciuti ai dirigenti sotto forma di "bonus" e "stock options" quando detti compensi eccedano la parte fissa della retribuzione, si applica nei confronti dei dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, con clausola generale riferita al predetto settore nella sua globalità e complessità, sì da ricomprendere nella nozione anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza o che svolgano attività rivolta al pubblico, e quindi anche i dirigenti di "holding" industriali, stante la ragione socio-economica di un intervento diretto a comprendere tutti gli attori di compagini che, essendo attive sulla scena finanziaria, sono in grado, direttamente o indirettamente, di indurre torsioni pregiudizievoli per effetto di abnormi incentivi retributivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 33 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST.

Massime precedenti Differmi: N. 22692 del 2020 Rv. 659473 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15861 del 2023 Rv. 668233 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16921 del 13/06/2023** (Rv. **668240 - 01**)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

S. (LUCISANO CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 07/06/2018

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Fondi comuni di investimento immobiliare - Imposta sostitutiva prevista dall'art. 32, comma 4-bis, del d.l. n. 78 del 2010 - Illegittimità costituzionale - Infondatezza - Fondamento.

In tema di fondi comuni di investimento immobiliare, l'imposta sostitutiva, prevista dall'art. 32, comma 4-bis del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, non è in contrasto con i principi costituzionali, poiché la finalità perseguita dal legislatore è quella di favorire una partecipazione diffusa, e comunque gestita da operatori istituzionali, ai fondi di investimento immobiliare, al fine di escludere scopi di mero godimento del patrimonio (personale o familiare) dei quotisti conferenti gli immobili al fondo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 32 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Costituzione art. 77, Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 16984 del 14/06/2023** (Rv. **668258 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **CRIVELLI ALBERTO.** Relatore: **CRIVELLI ALBERTO.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

O. (DOMINICI REMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 03/10/2014

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Principio di non contestazione - Applicabilità al processo tributario - Conseguenze - Onere di allegazione a carico dell'amministrazione - Contenuto.

Nel processo tributario, caratterizzato dall'impugnazione di una pretesa fiscale fatta valere mediante l'emanazione dell'atto impositivo nel quale i fatti costitutivi della richiesta sono già stati allegati, il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell'atto impugnato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34707 del 2022 Rv. 666400 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17172 del 15/06/2023** (Rv. **668290 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **CRIVELLI ALBERTO.** Relatore: **CRIVELLI ALBERTO.**

I. (ESCALAR GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/05/2017

177313 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - DOCUMENTI - IN GENERE Processo tributario - Acquisizione di documento attraverso ordine di esibizione illegittimo - Giudizio di appello - Utilizzabilità del documento acquisito - Condizioni.

Nel processo tributario, allorché un documento venga acquisito attraverso un illegittimo ordine giudiziale di sua esibizione a fronte di una lacuna probatoria della parte che ne viene onerata, quest'ultima, nel susseguente giudizio d'appello, ha l'onere di provvedere alla produzione, ai sensi dell'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, del medesimo documento, già entrato nel fascicolo dell'ufficio, non potendo semplicemente limitarsi a richiamarlo, salvo che non alleggi la sua unicità e anche in tal caso dimostrando di averne previamente richiesto il rilascio di copia alla segreteria dell'ufficio giudiziario senza ricevere tempestiva risposta od ottenendo un diniego.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Massime precedenti Vedi: N. 905 del 2006 Rv. 586722 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17100 del 15/06/2023** (Rv. **668242 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **BALSAMO MILENA**. Relatore: **BALSAMO MILENA**.

U. (BARI DUCCIO) contro C. (BALDINI MASSIMILIANO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 14/01/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Natura - Applicabilità agli immobili elencati all'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011 - Condizioni.

In tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 si applica agli immobili di cui all'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della l. n. 222 del 1985, purché essi siano direttamente utilizzati dall'ente possessore e siano destinati esclusivamente ad attività peculiari non produttive di reddito, non spettando il beneficio in caso di utilizzazione indiretta, seppur assistita da finalità di pubblico interesse.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST., Legge 20/05/1985 num. 222 art. 16 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 8869 del 2016 Rv. 639651 - 01, N. 1627 del 2017 Rv. 643196 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17424 del 16/06/2023** (Rv. **668244 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (PERONACE ASA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/11/2014

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta sulle successioni e donazioni - Liberalità indiretta - Art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. n. 346 del 1990 - Norma di esclusione dall'imposta - Conseguenze - Fattispecie.

279304 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di liberalità indirette, l'art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. n. 346 del 1990, prevedendo un'ipotesi di esclusione dall'imposta sulle successioni e donazioni, allo scopo di evitare una duplicazione del prelievo tributario su fattispecie che, seppur composte da negozi distinti, siano manifestazione di un'unica capacità contributiva, non richiede che il contribuente indichi, nell'atto pubblico di compravendita, di volersene avvalere, essendo sufficiente la prova dell'oggettivo collegamento tra la liberalità ed il trasferimento di diritti immobiliari o di aziende, assoggettabile ad imposta proporzionale di registro o ad IVA. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'applicazione dell'imposta di donazione, avendo il contribuente dimostrato di aver utilizzato la somma donatagli per l'acquisto di immobili).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 56 bis, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 1 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 10759 del 2019 Rv. 653407 - 01, N. 5802 del 2023 Rv. 666920 - 02, N. 11831 del 2022 Rv. 664585 - 02

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17411 del 16/06/2023** (massima provvisoria)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

B. (CAPRIO MARCELLO) contro A.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 19/02/2015

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021111/2022 66514001

Massime precedenti Conformi: N. 21111 del 2022 Rv. 665140 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17359 del 16/06/2023** (Rv. **668243 - 01**)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

S. (GAFFURI ALBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/09/2014

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021111/2022 66514001

Massime precedenti Conformi: N. 21111 del 2022 Rv. 665140 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17466 del 19/06/2023** (Rv. **668360 - 01**)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: TRISCARI GIANCARLO. Relatore: TRISCARI GIANCARLO.

B. (CAUMONT CAIMI CRISTIANO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/03/2017

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE IVA - Art. 5, comma 4 ter, d.l. n. 70 del 1988 - Cessione del credito risultante da dichiarazione annuale - Ripetibilità dal cessionario delle somme rimborsate - Ammissibilità della cessione parziale - Art. 1 d.m. n. 384 del 1997 - Irrilevanza.

In materia di IVA, l'art. 5, comma 4 ter, del d.l. n. 70 del 1988, nel riconoscere all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale, la possibilità di ripetere le somme rimborsate anche dal cessionario, ammette la cedibilità del credito IVA, che può essere anche solo parziale in difetto di esplicite limitazioni; né ha rilievo, a tal fine, il regime disciplinato dall'art. 1 del d.m. n. 384 del 1997, di attuazione degli

SEZIONE TRIBUTARIA

artt. 43 bis e 43 ter, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile solo alla materia delle imposte dirette.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/04/2019 num. 34 art. 12 sexies com. 1, Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 5 com. 4, Decr. Minist. Finanze 30/09/1997 num. 384 art. 1, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43 bis, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43 ter, Legge 13/05/1988 num. 154 art. 1 CORTE COST., Legge 28/06/2019 num. 58 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 27278 del 2019 Rv. 655546 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17438 del 19/06/2023 (Rv. 668411 - 01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: SUCCIO ROBERTO. Relatore: SUCCIO ROBERTO.

S. (PERSICHELLI STEFANO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 12/02/2020

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA Contratto di compravendita - Risoluzione prevista da clausola contrattuale - Rapporti fra il cedente ed il fisco - Detrazione ex art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Accertamento negoziale o giudiziale dell'avvenuta risoluzione - Necessità - Esclusione.

In tema di IVA, ove venga in esistenza una causa di risoluzione di un contratto, la cui efficacia dipende da un evento dedotto all'epoca della stipula con apposita clausola risolutiva, in relazione alla quale il cedente o il prestatore abbia già emesso fattura per il prezzo ed assolto il conseguente obbligo di riscossione e pagamento dell'IVA, il medesimo soggetto ha diritto di emettere la nota di variazione e di detrarre l'imposta, a norma dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, senza che sia necessario attendere un formale atto di accertamento - negoziale o giudiziale - del verificarsi dell'anzidetta causa di risoluzione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1456

Massime precedenti Vedi: N. 987 del 2010 Rv. 611119 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18114 del 23/06/2023 (Rv. 668361 - 01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (ARSELLA SARA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/03/2019

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dogane - Rettifica ex art. 32, par. 1, lett. c), Codice doganale comunitario - Applicabilità secondo il diritto unionale - Condizioni.

In materia doganale, la rettifica prevista dall'articolo 32, par. 1, lett. c), del codice doganale comunitario si applica quando ricorrono tre condizioni cumulative: a) i corrispettivi o i diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; b) essi si riferiscono alle merci da valutare; c) l'acquirente è tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza come

SEZIONE TRIBUTARIA

condizione della vendita delle merci, da intendere nel senso che l'assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenza riveste un'importanza tale per il venditore che, in difetto, quest'ultimo non sarebbe disposto a vendere.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 32, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 157

Massime precedenti Vedi: N. 22480 del 2020 Rv. 659616 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18145 del 26/06/2023 (Rv. 668495 - 01)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

B. (PASTORE LUIGI) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/05/2020

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Giudizio di legittimità - Pretermissione del controricorso da parte del collegio giudicante - Revocabilità della pronuncia ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Limiti.

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere.

In tema di giudizio di legittimità, la pretermissione del controricorso da parte del collegio giudicante - che abbia erroneamente ritenuto soltanto intimata la parte destinataria del ricorso - può determinare la revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., della pronuncia resa solo qualora comporti, ancorché indirettamente, l'omesso esame di un fatto, ossia di un accadimento verificatosi nell'obiettiva realtà fenomenica, che avrebbe potuto essere evitato ove il controricorso fosse stato preso in considerazione, e non anche l'omessa disamina di mere argomentazioni giuridiche, determinando quest'ultima, "in limine", un errore soltanto valutativo e quindi inidoneo ad assurgere ad errore revocatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24672 del 2022 Rv. 665817 - 01, N. 11061 del 2000 Rv. 541094 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18187 del 26/06/2023 (Rv. 668362 - 01)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **CHIESI GIAN ANDREA.** *Relatore:* **CHIESI GIAN ANDREA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MILLI MARINA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 08/11/2018

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Tributi doganali - Esenzione dell'importatore dalla contabilizzazione a posteriori - Stato soggettivo di buona fede dell'importatore - Valenza esimente - Condizioni.

In tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede dell'importatore, richiesto dall'art 220, comma 2, lett. b) del codice doganale comunitario ai fini dell'esenzione dalla contabilizzazione a posteriori, non ha valenza esimente "in re ipsa", ma solo in quanto sia

SEZIONE TRIBUTARIA

riconducibile a una delle situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato anche l'errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore di buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza: tale errore, tuttavia, per assumere rilievo esimente, deve essere in ogni caso imputabile a un comportamento attivo delle autorità doganali, non rientrandovi quello indotto da dichiarazioni inesatte dello stesso operatore o di altri soggetti in quanto l'Unione Europea non è tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori rientranti nel rischio dell'attività commerciale, contro cui gli operatori economici possono premunirsi solo nell'ambito dei loro rapporti negoziali.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220

Massime precedenti Vedi: N. 15758 del 2012 Rv. 623954 - 01, N. 5560 del 2019 Rv. 652961 - 02

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18508 del 28/06/2023 (Rv. 668363 - 02)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: MONDINI ANTONIO. Relatore: MONDINI ANTONIO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

K. (LONGO MATTEO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 20/10/2016

279001 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Imposta di registro - Contratto a favore di terzo - Posizione del terzo rispetto agli obblighi di registrazione e pagamento dell'imposta - Distinzioni.

Nella fattispecie del contratto a favore di terzo quest'ultimo, non essendo parte formale del negozio, non è tenuto a richiedere la registrazione ex art. 10 TUR, né è obbligato "solidalmente" con le parti al pagamento dell'imposta ex art. 57 TUR, salvo che assuma la veste di obbligato come uno dei "soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione", ovvero se intervenga nell'atto esprimendo l'accettazione o inserendovi altra convenzione che anticipi l'accettazione, divenendo così parte in senso sostanziale dell'atto e soggetto passivo ai sensi dell'art. 57, comma 6, TUR.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1411

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18508 del 28/06/2023 (Rv. 668363 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: MONDINI ANTONIO. Relatore: MONDINI ANTONIO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

K. (LONGO MATTEO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 20/10/2016

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Imposta di registro - Art. 20 TUR - Applicazione allo schema negoziale del contratto a favore di terzi - Conseguenze - Identico trattamento della vendita - Regime della tassazione - Requisito soggettivo previsto in ordine all'acquirente - Riferimento al terzo - Necessità.

In tema di imposta di registro, l'applicazione dell'art. 20 TUR allo schema negoziale del contratto a favore di terzi, in ragione dell'effetto acquisitivo diretto che caratterizza lo schema nella sua configurazione normale, comporta l'identico trattamento della vendita semplice che intercorre tra promittente e terzo; ne consegue che quando il regime della tassazione dipende da un

SEZIONE TRIBUTARIA

requisito soggettivo dell'acquirente occorre fare riferimento esclusivamente al terzo e non già allo stipulante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 1084 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 CORTE COST.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18653 del 03/07/2023 (Rv. 668247 - 01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: LUME FEDERICO. Relatore: LUME FEDERICO.

D. (MASNATA GIANLUIGI) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 06/03/2014

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Accertamento dei redditi - Metodo analitico-induttivo - Deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione - Corte cost. n. 10 del 2023 - Conseguenze - Possibilità - Condizioni.

In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. del 1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34996 del 2022 Rv. 666404 - 01, N. 33604 del 2019 Rv. 656397 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18644 del 03/07/2023 (Rv. 668246 - 01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

R. (ZIZZO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/07/2015

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Diniego del rimborso di un tributo - Impugnazione - Posizione processuale del contribuente - Attore in senso sostanziale - Conseguenze in caso di indebito versamento del sostituto d'imposta - Onere della prova.

In tema di rimborso delle imposte sul reddito, il contribuente che impugni il rigetto dell'istanza, rivestendo la qualità di attore in senso sostanziale, ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della pretesa, con la conseguenza che, al fine di qualificare come indebito il versamento eseguito dal sostituto d'imposta, non è sufficiente la mera allegazione dell'erronea

SEZIONE TRIBUTARIA

qualificazione del reddito da parte di quest'ultimo, occorrendo la prova che la corretta qualificazione avrebbe escluso l'imposizione fiscale o comportato un'imposizione fiscale meno gravosa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Massime precedenti Vedi: N. 15026 del 2014 Rv. 631523 - 01, N. 1906 del 2020 Rv. 656784 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18627 del 03/07/2023 (Rv. 668245 - 01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: LUCIOTTI LUCIO. Relatore: LUCIOTTI LUCIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/12/2018

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Spedizioniere rappresentante indiretto - Responsabilità in solido con l'importatore per avere presentato la dichiarazione - Conseguenze - Responsabilità oggettiva - Esclusione - Prova contraria.

La responsabilità dello spedizioniere rappresentante indiretto, il quale, ai sensi dell'art. 201, par. 3, prima parte, del CDC (Reg. CEE del 12 ottobre 1992 n. 2913), risponde delle obbligazioni doganali in solido con l'importatore per il fatto di aver reso la dichiarazione in proprio, ancorché per conto di quest'ultimo, non è qualificabile come responsabilità oggettiva, poiché egli può esimersi, in tutto o in parte, da essa, fornendo la prova di aver agito nella scrupolosa osservanza dei doveri, segnatamente d'informazione, derivantigli dalla diligenza qualificata cui, a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., soggiace nell'espletamento dell'attività professionale e, comunque, dimostrando che il proprio comportamento sia stato improntato al rispetto del principio di buona fede, alle condizioni previste dall'art. 220, par. 2, lett. b, CDC ("ratione temporis" applicabile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 17496 del 2019 Rv. 654694 - 01, N. 12141 del 2019 Rv. 653857 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023 (Rv. 668249 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

C. (CONDARELLI AGNESE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/01/2020

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Notificazione PEC da parte dell'agente della riscossione - Indirizzo del mittente non risultante nei pubblici registri - Conseguenze - Nullità della notifica - Esclusione - Condizioni.

In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente

SEZIONE TRIBUTARIA

ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Decreto Legisl. 13/12/2017 num. 217 art. 66 com. 5, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3685 del 2021 Rv. 660318 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18670 del 03/07/2023 (Rv. 668248 - 01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**
Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.**
(Diff.)

C. (CIARAMELLA GIUSEPPE) contro C. (GENTILE UMBERTO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 07/05/2018

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TOSAP - Presupposti impositivi - Area pubblica destinata a parcheggio - Soggetto passivo di imposta - Interpretazione del contratto tra Comune e gestore del servizio - Criteri.

In materia di Tosap, ove l'ente pubblico abbia dato in concessione a privati un'area pubblica da destinare al parcheggio di autoveicoli, l'imposta si applica nel caso in cui l'atto di concessione abbia ad oggetto l'area stessa e non la gestione del servizio di parcheggio e di riscossione dei relativi incassi, poiché solo nel primo caso è ravvisabile il presupposto impositivo, rappresentato dall'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, con conseguente sottrazione della relativa superficie all'uso collettivo, mentre nel secondo caso si verifica solo un'occupazione temporanea ad opera del singolo automobilista e non del gestore che, operando quale sostituto dell'ente comunale nello sfruttamento del bene per l'esazione delle entrate, non può essere considerato soggetto passivo d'imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 38, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 39, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 49

Massime precedenti Vedi: N. 17617 del 2021 Rv. 661761 - 01, N. 23244 del 2006 Rv. 594956 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 18916 del 04/07/2023 (Rv. 668251 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **TRISCARI GIANCARLO.** *Relatore:*
TRISCARI GIANCARLO. *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (ZOPPINI GIANCARLO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/02/2017

154052 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - ESATTORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE E CONSORZI ESATTORIALI - DIRITTI DELL'ESATTORE - AGGIO Aggio per l'attività di riscossione - Conciliazione giudiziale - Conseguenze sulla pretesa originaria e sull'aggio - Diritto al rimborso dell'importo già versato - Condizioni.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di aggio per l'attività di riscossione, la conciliazione giudiziale con cui venga ridotta la pretesa impositiva, non avendo natura novativa, non fa venir meno il diritto al pagamento dell'aggio ed il contribuente ha diritto al rimborso di quanto versato sulla base della cartella provvisoria, solo ove la misura richiesta non sia più adeguata alla minore pretesa concordata tra le parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 17 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8714 del 2020 Rv. 657652 - 01, N. 27650 del 2020 Rv. 659966 - 01, N. 3524 del 2018 Rv. 647033 - 01, N. 24715 del 2022 Rv. 665491 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 758 del 2017 Rv. 641998 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18886 del 04/07/2023 (Rv. 668250 - 01)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.**
Relatore: **ANGARANO ROSANNA.**

I. (CIVITA SEBASTIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 03/09/2015

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Censura ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. - Consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice - Omesso esame di fatto decisivo - Ammissibilità - Condizioni.

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8584 del 2022 Rv. 664367 - 01, N. 31511 del 2022 Rv. 665999 - 02, N. 18956 del 2021 Rv. 662242 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 18922 del 04/07/2023 (Rv. 668252 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **TRISCARI GIANCARLO.** *Relatore:*
TRISCARI GIANCARLO. *P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (RUSSO PASQUALE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 25/09/2014

113203 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI Rimborso di tributi non dovuti - Maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. - Riconoscimento in via presuntiva - Ammissibilità - Limiti.

In tema di rimborso di tributi non dovuti, la particolarità dell'obbligazione tributaria implica che il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., causato dal ritardo nel pagamento di crediti d'imposta, sia riconoscibile in via presuntiva, anche per il creditore che ne domandi il risarcimento, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi

SEZIONE TRIBUTARIA

ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10783 del 2007 Rv. 597735 - 01, N. 10018 del 2009 Rv. 607916 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37445 del 2022 Rv. 666380 - 01, N. 19499 del 2008 Rv. 604419 - 01, N. 16871 del 2007 Rv. 598298 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 19017 del 05/07/2023 (Rv. 668253 - 01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Diff.)*

C. (PIZZA GIACOMO) contro C. (LORIGIOLA FULVIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/02/2021

181413 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE Canone mezzi pubblicitari (CIMP) - Presupposto - Emanazione di apposito regolamento - Piano generale degli impianti pubblicitari - Equipollenza - Esclusione - Mancata adozione del regolamento - Conseguenze.

In tema di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997, postula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall'eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari, che è atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento, nonostante la previsione in esso contenuta, cui va attribuito valore meramente programmatico della relativa istituzione; pertanto, in difetto del citato regolamento, l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti "ratione temporis" ed è cumulabile, oltre che con la TOSAP o il COSAP, anche con il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 446 del 1997, nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della l. n. 448 del 2001.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 62 com. 2 lett. D, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 10 com. 5 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35336 del 2021 Rv. 663195 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 19453 del 10/07/2023 (Rv. 668254 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **TRISCARI GIANCARLO.** *Relatore:* **TRISCARI GIANCARLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (VOLPE GIAN MARIA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 08/01/2019

SEZIONE TRIBUTARIA

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Provvedimento conclusivo dell'attività istruttoria ex art. 181 bis, par. 2, Reg. CEE n. 2454 del 1993 - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Ragioni.

In materia doganale, l'atto conclusivo dell'attività istruttoria di cui all'art. 181 bis, par. 2, del Reg. CEE n. 2454 del 1993, avendo unicamente la funzione di mettere a conoscenza il contribuente circa gli esiti della suddetta attività ed al quale consegue l'eventuale successiva adozione dell'atto impositivo, non ha natura di atto idoneo a produrre effetti giuridici nella sfera personale del medesimo contribuente e, pertanto, non è autonomamente impugnabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1996 num. 546 art. 19, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 181 bis

Massime precedenti Vedi: N. 20947 del 2013 Rv. 628457 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 19789 del 11/07/2023 (Rv. 668255 - 01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 02/07/2020

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Esenzione dall'imposizione per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo - Estensione del beneficio alle vittime del dovere - Sussistenza - Decorrenza.

I benefici fiscali previsti per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo si applicano anche alle vittime del dovere a decorre dal 1° gennaio 2017, conformemente all'art. 1, comma 211, della l. n. 232 del 2016.

Riferimenti normativi: Legge 11/12/2006 num. 232 art. 1 com. 211, Legge 13/08/1980 num. 466 art. 6, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 562 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12919 del 2019 Rv. 653992 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22753 del 2018 Rv. 650606 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 19804 del 11/07/2023 (Rv. 668289 - 01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

V. (LARUSSA ADOLFO) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 11/10/2022

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ex l. n. 130 de 2022 - Controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione - Nozione di pendenza - Applicabilità a giudizi in cui sia stato già disposto il rinvio al giudice del merito - Esclusione - Ragioni.

La definizione agevolata ex art. 5 della l. n. 130 del 2022, riguardando soltanto i processi pendenti innanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore il 16 settembre 2022, non

SEZIONE TRIBUTARIA

si applica alle controversie per le quali, prima di quella data, la S.C. si sia già spogliata della potestà di decidere, avendo disposto la cassazione con rinvio della decisione impugnata, e va, pertanto, dichiarata inammissibile la successiva impugnazione, proposta dal contribuente alla S.C., avente ad oggetto il diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate all'istanza di definizione agevolata di tali controversie, in coerenza con la dichiarata finalità deflattiva delle pendenze in sede di legittimità della normativa invocata.

Riferimenti normativi: Legge 31/08/2022 num. 130 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 12588 del 2023 Rv. 668081 - 01, N. 29343 del 2022 Rv. 666082 - 01, N. 8413 del 2022 Rv. 664300 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 19681 del 11/07/2023 (Rv. 668277 - 01)

Presidente: PAOLITTO LIBERATO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

C. (MARELLI ALBERTO) contro C. (BENINCASA FABIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/12/2020

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Agevolazione ex art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504 del 1992 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di IMU, la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999, non beneficia del regime agevolativo di cui all'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1999, riferito esclusivamente agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di deroga al regime impositivo generale, da ritenersi di stretta interpretazione e quindi insuscettibile di interpretazione analogica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 36, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 14, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 173 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 7397 del 2019 Rv. 653048 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 19796 del 11/07/2023 (Rv. 668279 - 01)

Presidente: BALSAMO MILENA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (PELLECCHIA MARISA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/02/2014

279498 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE Trasferimento di immobili di interesse storico, artistico e archeologico - Imposte ipotecaria e catastale - Art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990, come modificato dall'art. 30, comma 5-bis, del d.l. n. 185 del 2008 - Misura fissa - Fondamento.

In tema di imposta ipotecaria e catastale, a seguito della modifica apportata all'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990 dall'art. 30, comma 5-bis, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009 - nel senso della sostituzione delle parole "quarto e quinto periodo" con le

SEZIONE TRIBUTARIA

parole "quarto, quinto e nono periodo" - le imposte ipotecaria e catastale sul trasferimento degli immobili di interesse storico, artistico e archeologico si applicano in misura fissa, atteso che, al momento della suddetta modificazione, l'originario terzo periodo dell'art. 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, che fa riferimento ai predetti immobili, era "slittato" al quarto periodo, dovendosi ritenere il rinvio allo stesso come "mobile".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 30 com. 5, Legge 29/01/2009 num. 2 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32598 del 2021 Rv. 662794 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 19785 del 11/07/2023** (Rv. **668278 - 01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (CANTILLO GUGLIELMO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 19/06/2019

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Risarcimento per occupazione usurpativa - Plusvalenza - Assoggettamento a tassazione ex art. 11 della l. n. 413 del 1991 - Presupposti - Rilevanza del momento del pagamento - Eccezione - Ritardo nel pagamento da parte della P.A.

In tema d'imposte dirette sui redditi, la plusvalenza derivante da risarcimento per occupazione usurpativa di un bene immobile è assoggettata a tassazione, ai sensi dell'art. 11 della l. n. 413 del 1991, ove percepita dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta, anche se il bene sia stato trasferito prima del gennaio 1989, mentre non è imponibile se gli atti di trasferimento, quali decreto di esproprio, cessione volontaria o occupazione acquisitiva, siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della l. n. 413 del 1991, a seguito di un ingiustificato ritardo della P.A..

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 5 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3503 del 2017 Rv. 643205 - 01, N. 30400 del 2018 Rv. 651564 - 01, N. 265 del 2016 Rv. 638704 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 19665 del 11/07/2023** (Rv. **668276 - 01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

C. (QUADRINI MARGHERITA) contro G.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 07/08/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Fabbricato inagibile o inabitabile - Riduzione del 50% - Durata ultrannuale - Presupposti - Ripristino dello stato di agibilità o abitabilità - Conseguenze.

In tema di ICI, la riduzione dell'imposta nella misura del 50%, richiesta dal contribuente per un determinato anno di imposta, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, allegando

SEZIONE TRIBUTARIA

perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, si applica, in caso di perduranza ultrannuale dello stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile, anche agli anni successivi, senza necessità di reiterazione dell'istanza, purché il contribuente provi che l'ente impositore abbia avuto conoscenza, attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie, della protratta inutilizzabilità del bene e, comunque, sino a quando, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 6, comma 4, e 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, risulti che l'ente impositore sia venuto a conoscenza del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità del bene, ritornando il contribuente ad essere obbligato al versamento dell'ICI in misura integrale per gli anni successivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 3 lett. B CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 13230 del 2005 Rv. 581715 - 01, N. 29966 del 2019 Rv. 656338 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 19968 del 12/07/2023 (Rv. 668280 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.**
Relatore: **LEUZZI SALVATORE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (FUSILLO ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/10/2015

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Amministrazione straordinaria - Regime dell'IVA di gruppo - Compensazione in mancanza dei presupposti previsti dalla normativa vigente - Atto di recupero delle imposte illegittimamente compensate - Configurabilità - Ragioni.

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE In genere.

In tema di amministrazione straordinaria, qualora un'impresa, in esercizio della facoltà di adesione al regime della cd. IVA di gruppo, di cui all'art. 6, comma 3, del d.m. 13 settembre 1979 e al d.P.R. n. 633 del 1972, faccia valere una compensazione d'imposta in difetto dei relativi presupposti, l'erario è facoltizzato ad emettere ex art. 1, comma 421, della l. n. 311 del 2004, un atto di recupero degli importi illegittimamente compensati, che, rispondendo ad una funzione accertativa, non urta con il divieto di cui all'art. 51 l.fall., attinente alle azioni esecutive e cautelari, tenuto conto che l'apertura della procedura concorsuale non esonera dal rispetto dei presupposti di accesso all'istituto della compensazione, ivi compreso il rilascio delle garanzie previste dalla normativa vigente.

Riferimenti normativi: DM Finanze 13/09/1979 art. 6 com. 3, Legge 20/12/2003 num. 311 art. 1 com. 421, Legge Falliment. art. 35 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Decreto Legisl. 08/07/1979 num. 270 art. 36

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 19889 del 12/07/2023** (Rv. **668496 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **LUCIOTTI LUCIO**. Relatore: **LUCIOTTI LUCIO**.

M. (*CHIANESE MICHELE*) contro M.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 07/03/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Operazioni soggettivamente inesistenti - Litisconsorzio necessario nel processo tributario - Esclusione - Fondamento.

Nel processo tributario, la pretesa fiscale fondata su operazioni soggettivamente inesistenti non determina un litisconsorzio necessario tra i soggetti dell'operazione, poiché le fattispecie tributarie, che originano le distinte pretese, sono diverse e non riconducibili ad un medesimo fatto generatore d'imposta, mentre gli antefatti storici comuni ad entrambe le cause assumono rilievo esclusivamente sul piano della prova e degli effetti riflessi che il relativo accertamento - contenuto nella sentenza passata in giudicato - può eventualmente spiegare nella differente causa, nonché dell'interesse a giustificare un eventuale intervento adesivo, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 20928 del 2014 Rv. 632514 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 19837 del 12/07/2023** (Rv. **668256 - 01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO**. Estensore: **TRISCARI GIANCARLO**. Relatore: **TRISCARI GIANCARLO**.

I. (*FRANSONI GUGLIELMO*) contro A. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/06/2021

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA di rivalsa indebitamente pagata - Cessionario - Legittimazione all'istanza di rimborso - Esclusione - Limiti.

Il cessionario non è legittimato a richiedere al fisco il rimborso dell'IVA di rivalsa che assume indebitamente assolta, salvo che la stessa si rifletta sulla liquidazione finale dell'imposta, determinando un'eccedenza rimborsabile.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23288 del 2018 Rv. 650739 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 20051 del 13/07/2023** (Rv. **668282 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **CARADONNA LUNELLA**. Relatore: **CARADONNA LUNELLA**.

D. (*LEO MAURIZIO*) contro A. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 14/11/2019

SEZIONE TRIBUTARIA

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Comunicazione di sospensione del rimborso IVA - Autonoma impugnabilità - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, la comunicazione della sospensione di un rimborso IVA in vista di una sua compensazione, differendone in concreto l'esecuzione, è un atto autonomamente impugnabile o ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 o, comunque, ai sensi del citato art. 19, atteso che la tassatività dell'elencazione ivi contenuta deve intendersi riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente individuati, ma alle categorie a cui sono riconducibili, in cui vanno, pertanto, ricompresi anche gli atti atipici o con "nomen iuris" diversi da quelli indicati, che producano, però, gli stessi effetti giuridici.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 53, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 23

Massime precedenti Conformi: N. 5723 del 2016 Rv. 639135 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5174 del 2023 Rv. 666820 - 01, N. 22952 del 2018 Rv. 650235 - 01, N. 2634 del 2023 Rv. 666761 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20024 del 13/07/2023 (Rv. 668257 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

N. (MATTARELLI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/01/2022

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Garanzia fideiussoria per sospensione o rateizzazione o rimborso tributi - Diritto al rimborso - Mancata attività di accertamento in ordine alla debenza dell'imposta - Ostatività al rimborso - Insussistenza - Ragioni.

In tema di fideiussione prestata ex artt. 30 e 38 bis, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, in caso di richiesta di rimborso del credito IVA non detraibile da parte di società priva di stabile organizzazione in Italia ed operante tramite un rappresentante fiscale, in applicazione del principio di neutralità, come interpretato dalla Corte di Giustizia, e dell'art. 8, comma 4, della l. n. 212 del 2000, il rimborso del costo degli oneri fideiussori spetta al contribuente anche quando sia mancata un'attività di accertamento in ordine alla debenza dell'imposta e la garanzia sia rilasciata per la restituzione del credito di imposta oggetto di rimborso da parte dall'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis com. 1 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5239 del 2004 Rv. 571150 - 01, N. 5508 del 2020 Rv. 657368 - 02

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 20058 del 13/07/2023** (Rv. **668347 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **GORI PIERPAOLO.**
Relatore: **GORI PIERPAOLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/11/2018

180078 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE Dogana - Art. 303, comma 3, lett. e), del TULD - Sanzioni - Inderogabilità della misura minima - Illegittimità - Ragioni - Conseguenze.

La disposizione dell'art. 303, comma 3, lett. e), del d.P.R. n. 43 del 1973 (TULD), come sostituito dall'art. 11 del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, nel determinare la sanzione per il diritto di confine non dichiarato in un importo minimo fisso di 30.000 euro senza la possibilità di adeguamento della sanzione stessa alle circostanze specifiche del singolo caso, eccede il limite necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e per evitare l'evasione di un dazio doganale non versato in misura superiore a 4.000 euro, ma inferiore a 5.000 euro, e, pertanto, va disapplicata in quanto contraria al diritto dell'Unione europea, nell'interpretazione data dalla Corte di giustizia.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303 com. 3 lett. E, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 11, Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25509 del 2020 Rv. 659513 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 20063 del 13/07/2023** (Rv. **668283 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **CARADONNA LUNELLA.**
Relatore: **CARADONNA LUNELLA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 03/07/2020

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE Fallimento - Credito d'IVA - Compensazione con debiti erariali - Ammissibilità - Principio di neutralità - Violazione - Esclusione - Fondamento - Posizione IVA prefallimentare e postfallimentare - Diversità - Coincidenza della partita IVA - Irrilevanza - Ragioni - Redazione di due distinte dichiarazioni IVA - Necessità.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

In materia tributaria è ammissibile la compensazione, ex art. 56 della l. fall., del credito IVA chiesto a rimborso dal fallito con i debiti erariali, sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento, anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile successivamente, non determinandosi violazione del principio di neutralità dell'imposta, poiché la posizione IVA maturata in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento è differente da quella successiva, ponendosi la coincidenza della partita IVA per le operazioni prefallimentari e postfallimentari come circostanza meramente occasionale, che non muta l'autonomia giuridica delle operazioni facenti capo al fallito, di cui il curatore è avente causa e amministratore del patrimonio, e quelle riferibili alla massa dei creditori, nel cui interesse opera il curatore stesso, quale gestore del patrimonio altrui, con conseguente necessità di redazione, ai sensi dell'art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, di due distinte dichiarazioni IVA, aventi ad oggetto le operazioni effettuate dal fallito anteriormente e successivamente al fallimento.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 8 com. 4, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 bis CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14620 del 2019 Rv. 654072 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20024 del 13/07/2023 (Rv. 668257 - 02)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

N. (MATTARELLI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/01/2022

179438 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - SANZIONI NON PENALI PER LE VIOLAZIONI - SOPRATASSE - SOGGETTI OBBLIGATI Polizza fideiussoria ex art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 - Azione di rimborso dei costi - Termine biennale di decadenza - Applicabilità - Esclusione.

Il termine di decadenza biennale non si applica all'azione di rimborso dei costi per la fideiussione, che, assolvendo una funzione qualitativamente diversa rispetto all'obbligazione tributaria, è esclusa dal richiamo all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, operato dal successivo art. 21, comma 2, da intendersi come riferito al tributo e alle sanzioni.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5508 del 2020 Rv. 657368 - 03 Rv. 657368 - 02

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20042 del 13/07/2023 (Rv. 668281 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 17/10/2018

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Accise sul gasolio per autotrazione - Istanza di rimborso - Perfezionamento del silenzio-assenso - Successivo avviso di pagamento - Conseguenze - Revoca del silenzio-assenso - Affidamento tutelabile del contribuente - Insussistenza - Fondamento.

In tema di rimborso delle accise su gasolio per autotrazione, l'avviso di pagamento è atto accertativo-impositivo del tributo idoneo alla revoca del silenzio assenso maturato, per effetto del decorso di 60 giorni, di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995, dalla ricezione da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'istanza di rimborso presentata dal contribuente, il quale non può utilmente invocare un affidamento tutelabile in ragione del mero decorso del termine, in quanto esso non esaurisce, né impedisce, l'esercizio del potere di controllo ed impositivo della Amministrazione finanziaria, essendo egli stesso l'autore dell'istanza e, dunque, a conoscenza dell'assenza del presupposto qualificante per fruire dell'aliquota ridotta dell'accisa (nella specie per non aver indicato il numero di targa degli automezzi riforniti).

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 09/06/2000 num. 277 art. 4, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 247 art. 17, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14
PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 25095 del 2019 Rv. 655439 - 01, N. 18712 del 2020 Rv. 658663 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20077 del 13/07/2023 (Rv. 668284 - 01)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (DI IACOVO TONIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 11/04/2016

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Rimborso IVA - Infrannuale - Beni ammortizzabili - Periodo di riferimento - Determinazione - Criteri.

In tema di rimborso infrannuale IVA, di cui all'art. 38-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 a favore del cessionario, per la determinazione degli importi dell'IVA per acquisti o importazioni di beni ammortizzabili effettuati nel trimestre, ai fini dell'imputazione nel periodo rilevante per la richiesta di restituzione del tributo, rileva la sola data in cui il cessionario è venuto in possesso della fattura ed ha, quindi, provveduto alle conseguenti registrazioni contabili.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 178

Massime precedenti Vedi: N. 10103 del 2020 Rv. 657730 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 20409 del 14/07/2023 (Rv. 668286 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *Relatore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 29/06/2018

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Termini - Raddoppio ex art. artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposto - Obbligo di denuncia penale - Successivi esiti dell'accertamento - Irrilevanza - Limiti.

In tema di accertamento tributario, per il raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, è sufficiente l'emersione di elementi da cui derivi l'obbligo di presentazione di denuncia penale e non rilevano i successivi esiti dell'accertamento né il fatto che gli atti impositivi siano fondati su elementi privi di rilevanza penale, salvo che non emerga un uso pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13483 del 2016 Rv. 640165 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 20390 del 14/07/2023** (Rv. **668285 - 01**)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)

P. (GIGLIO ANTONELLA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 08/10/2018

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Imposte sui redditi - Rimborso per intervenuta deducibilità dell'IRAP sulla quota imponibile delle spese per il personale dipendente - Condizioni e limiti - Art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 201 del 2011 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di imposte sui redditi, la disciplina introdotta dall'art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., in l. n. 214 del 2011, che consente di chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate in conseguenza dell'intervenuta deducibilità analitica dell'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente, trova applicazione soltanto con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del d.l. cit., era ancora pendente il termine di quarantotto mesi per richiedere il rimborso previsto a pena di decadenza dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, essendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale previsione, nella parte in cui non consente l'estensione delle richiamate disposizioni ai periodi d'imposta precedenti, perché, in materia di agevolazioni, il legislatore ha un potere ampiamente discrezionale, censurabile solo in caso di palese arbitrarità o irrazionalità, nella specie insussistenti, tenuto conto dell'ancoraggio della norma al menzionato termine decadenziale e della recessività dell'esigenza di tutelare un eventuale affidamento incolpevole rispetto a quella di dare certezza alle situazioni giuridiche.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 2 com. 1, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 2 com. 1, Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 4 com. 12 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29043 del 2019 Rv. 656116 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11262 del 2023 Rv. 667622 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 20594 del 17/07/2023** (in fase di attribuzione Rv.)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 24/02/2020

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Prestazione di servizi - Costruzione o ristrutturazione di immobili di proprietà di terzi - Detraibilità - Condizioni - Nesso con l'attività imponibile del soggetto passivo - Limiti.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte per la prestazione di servizi consistenti nella costruzione o ristrutturazione di un bene immobile di cui un terzo sia proprietario, oltre al requisito dell'inerenza, deve sussistere anche un nesso concreto, diretto e immediato, tra tali servizi e l'attività imponibile del soggetto passivo, di modo che risulti l'afferenza tra il costo a monte e l'effettiva attività svolta a valle, nei limiti in cui tali servizi non vadano oltre quanto necessario per consentire al soggetto passivo di effettuare a valle operazioni soggette ad imposta e purchè il loro costo sia incluso nel prezzo di tali operazioni.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 168 lett. A, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 34291 del 2019 Rv. 656385 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11533 del 2018 Rv. 648545 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 20577 del 17/07/2023 (Rv. 668500 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 11/07/2014

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Dividendi percepiti da società di diritto spagnolo - Assoggettamento ad imposizione presso lo Stato di residenza - Possibilità di imposizione anche presso lo stato in cui la società si trova - Limite del 15% - Detrazione dalla maggiore imposta da pagarsi in Italia.

Nel caso di redditi provenienti da dividendi percepiti da società di diritto spagnolo, le imposte sui dividendi si pagano presso lo stato di residenza del beneficiario, ma esse possono anche essere pagate presso lo stato dove si trova la società che produce i dividendi, con il solo limite che, in tal caso, l'imposta non può eccedere il 15% e va poi detratta dall'eventuale maggiore imposta da pagarsi in Italia.

Riferimenti normativi: Legge 29/09/1980 num. 663 art. 1, Legge 29/09/1980 num. 663 all. 1 art. 10, Legge 29/09/1980 num. 663 all. 1 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 5152 del 2022 Rv. 663912 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20563 del 17/07/2023 (Rv. 668499 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 16/02/2017

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Art. 5, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 - Sostituzione ex art. 15, comma 1, lettera e, d.lgs. n. 158 del 2015 - Persistente illiceità della richiesta di rimborso in tutto o in parte indebito - Normativa vigente "ratione temporis" e normativa attuale - Differenti discipline relative alla richiesta di rimborso - Richiesta di rimborso diretta all'agente della riscossione - Rilevanza sanzionatoria all'attualità - Difformità rispetto alla dichiarazione - Necessità.

SEZIONE TRIBUTARIA

La sostituzione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 ad opera dell'art. 15, comma 1, lett. e, n. 3, del d.lgs. n. 158 del 2015, con la decorrenza indicata ex art. 32, comma 1, modificato dall'art. 1, comma 133, l. n. 208 del 2015, realizza un fenomeno di continuità normativa ai fini dell'applicazione del principio del "favor rei", stante la persistente illiceità del fatto tipico, integrato dall'identica condotta di richiesta di un rimborso in tutto o in parte indebito per difetto dei presupposti, con conseguente continuità strutturale tra l'originaria fattispecie e le modifiche sopravvenute; tuttavia, considerate le differenti discipline in materia di richiesta dei rimborsi, tali per cui oggi la richiesta è contenuta in dichiarazione, mentre in passato era formulata direttamente all'agente della riscossione a prescindere dalla dichiarazione, affinché la richiesta di rimborso in tutto o in parte indebito rivolta, "ratione temporis", a detto agente seguiti ad avere rilevanza sanzionatoria, deve essere integrato il presupposto della sua difformità dalla dichiarazione, espressamente previsto dalla previgente formulazione del menzionato art. 5, comma 5.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 5 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 15 com. 1 lett. E

Massime precedenti Vedi: N. 23695 del 2022 Rv. 665347 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20538 del 17/07/2023 (Rv. 668498 - 01)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.** *P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (SGAMBATO RAFFAELE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 30/12/2019

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Cessione di partecipazioni sociali - Clausola di garanzia a favore del cessionario sulla condizione economica e patrimoniale della società cd. target - Garanzia per vizi - Esclusione - Fondamento - Natura autonoma - Riconducibilità ad obbligo "lato sensu" assicurativo o a clausola di aggiustamento del prezzo.

In tema di cessione di partecipazioni sociali, la clausola di garanzia a favore del cessionario sulla condizione economica e patrimoniale della società oggetto di acquisizione non è riconducibile alle ordinarie garanzie del venditore per i vizi della cosa venduta, avendo la compravendita ad oggetto le quote di partecipazione, alle quali i vizi non possono ritenersi riferiti; pertanto, a tale garanzia può essere attribuita natura autonoma, valevole a ricondurla ad un obbligo "lato sensu" assicurativo ovvero ad una clausola di aggiustamento del prezzo, ove con essa le parti abbiano inteso correlare quest'ultimo ad eventi futuri legati all'andamento economico - finanziario della società oggetto di acquisizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 44, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Cod. Civ. art. 1322

Massime precedenti Vedi: N. 9347 del 2023 Rv. 667523 - 02

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 20699 del 17/07/2023** (Rv. **668502 - 01**)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PICCOLO MARIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/09/2020

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Accise - Assolvimento dell'imposta in Italia - Esportazione verso paesi extra UE - Violazione dell'art. 4 d.m. n. 689 del 1996 e della circolare 11 dicembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate - Omessa indicazione del codice per esportazioni con abbuono d'imposta - Diritto al rimborso ex art. 14, comma 6, TUA - Sussistenza - Condizioni - Elementi di prova certi ed incontrovertibili dei requisiti sostanziali legittimanti all'esercizio della pretesa.

In tema di accise, in caso di assolvimento dell'imposta in Italia, con esportazione di merce verso un Paese fuori dell'UE, il diritto al rimborso ex art. 14, comma 6, TUA sussiste anche nel caso in cui il richiedente, violando l'art. 4 d.m. n. 689 del 1996 e la circolare 11 dicembre 2006 dell'Agenzia delle entrate, non abbia riportato nella dichiarazione di esportazione il codice corrispondente alle operazioni con abbuono di imposte, purché allegghi elementi di prova in grado di fornire sia informazioni equivalenti a quelle che l'osservanza delle formalità avrebbe assicurato, sia la sussistenza dei requisiti per l'esercizio della pretesa; all'uopo, non è sufficiente la produzione di documentazione di origine privata, quali le fatture o le contabili bancarie attestanti il pagamento, ma sono invece necessarie prove certe ed incontrovertibili, come le attestazioni di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione circa la presentazione in dogana delle merci, o la vidimazione apposta dall'ufficio doganale sulla fattura, o anche le bolle di accompagnamento, i documenti internazionali di trasporto e gli altri documenti previsti dall'amministrazione finanziaria, sempre che risulti la vidimazione dell'ufficio doganale di uscita della merce o quella delle autorità pubbliche dello Stato estero importatore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 6 PENDENTE, Decr. Minist. Finanze 12/12/1996 num. 689 art. 4

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 20656 del 17/07/2023** (Rv. **668501 - 01**)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: TRISCARI GIANCARLO. Relatore: TRISCARI GIANCARLO.

B. (SOMMACAL VITTORIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 13/11/2014

279394 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE Solidarietà del cessionario ex art. 60 bis, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 - Presunzione per le cessioni a prezzi inferiori al valore normale - Prova contraria del cessionario - Oggetto - Documentazione da cui evincere specifiche ragioni giustificative.

Per escludere la propria responsabilità solidale ex art. 60 bis, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, il cessionario è onerato di superare la prova presuntiva, fornita dall'amministrazione finanziaria, sull'effettuazione di una cessione a prezzo inferiore al valore normale mediante una prova contraria, consistente in documenti dai quali poter evincere, in modo oggettivo, la sussistenza di specifiche ragioni giustificative riferibili alla concreta attività economica svolta dall'acquirente.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 386 CORTE COST., DM Finanze 22/12/2005, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 bis com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 14

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 25425 del 2022 Rv. 665506 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20524 del 17/07/2023 (Rv. 668497 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: HMEJAK TANIA. Relatore: HMEJAK TANIA.

A. (ARGENTO MARIA ELENA) contro F. (RAIMONDI CARLO ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 15/02/2019

279488 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE Operatori economici privati - Attività rientranti nelle finalità istituzionali di ente pubblico - Svolgimento in regime di convenzione - Soggezione all'IVA - Esclusione dall'applicazione dell'imposta - Solo in caso di espletamento diretto da parte dell'ente pubblico.

Gli operatori economici privati sono soggetti passivi IVA anche se svolgono, in regime di convenzione, attività rientranti nelle finalità istituzionali di un ente pubblico, occorrendo, ai fini dell'esclusione dal campo dell'imposta, che l'attività sia espletata direttamente dall'ente pubblico, mediante i propri dipendenti, in veste di pubblica autorità.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17795 del 2018 Rv. 649370 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 21047 del 18/07/2023 (Rv. 668507 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)

I. (PERSICO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/10/2018

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Convenzioni contro le doppie imposizioni - Rilevanza dell'IRAP - Valutazione in base alle singole convenzioni - Convenzione Italia - Francia - Applicabilità all'IRAP - Fondamento.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di convenzioni contro le doppie imposizioni, la rilevanza dell'IRAP va valutata in base a quanto previsto in ciascuna di esse; pertanto, la Convenzione Italia-Francia, ratificata con l. n. 20 del 1992, applicabile, per espressa previsione, all'ILOR, poi abrogata, si applica anche all'IRAP, in virtù dell'art. 44 d.lgs. n. 446 del 1997, della successiva comunicazione all'amministrazione fiscale dello Stato estero, ex art. 2, comma 4, della medesima Convenzione, del successivo riconoscimento da parte di tale amministrazione e della sostanziale assimilazione delle due imposte.

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1992 num. 20 art. 1, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 44, Legge 07/01/1992 num. 20 all. 1 art. 2 com. 4

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 21053 del 18/07/2023** (Rv. **668508 - 01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** Estensore: **TRISCARI GIANCARLO.** Relatore: **TRISCARI GIANCARLO.**

C. (MILETO SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 26/06/2019

180075 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE Art. 2, comma 6, l. n. 213 del 2000 - Interpretazione alla luce del diritto unionale - Spedizioniere operante come rappresentante diretto - Responsabilità solidale con l'importatore - Condizioni.

In tema di tributi doganali, la previsione dell'art. 2, comma 6, l. n. 213 del 2000, deve essere interpretata nel quadro del diritto unionale applicabile "ratione temporis"; pertanto, lo spedizioniere diretto dell'importatore è responsabile, in solido con quest'ultimo, dei dazi non corrisposti in caso di regolare dichiarazione doganale, unicamente nell'ipotesi prevista dall'art. 201, comma 3, CDC e, cioè, quando abbia fornito i dati o i documenti necessari alla stesura della menzionata dichiarazione e sia consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, dell'erroneità di quei dati o dell'invalidità di quei documenti.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/2000 num. 213 art. 2 com. 6, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1999 num. 2913 art. 201

Massime precedenti Vedi: N. 7258 del 2020 Rv. 657454 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 20909 del 18/07/2023** (Rv. **668506 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **LUCIOTTI LUCIO.** Relatore: **LUCIOTTI LUCIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (FIMIANI BEATRICE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 07/10/2019

279410 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE Artt. 13, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 e 73 Direttiva 2006/112/CE - Determinazione della base imponibile IVA - Inclusione di tutti i corrispettivi ed eventuali integrazioni - Scomposizione della prestazione - Inammissibilità Eccezioni.

In tema di IVA, ai sensi degli artt. 13, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 e 73 della Direttiva 2006/112/CE, nella base imponibile devono essere compresi tutti i corrispettivi, comprese le eventuali integrazioni, dovuti al cedente o al prestatore di servizi sulla base delle condizioni contrattuali, non potendosi scomporre la prestazione economica, che è tendenzialmente unica ed indissociabile, fatta eccezione per le specifiche ipotesi normativamente previste.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13 com. 1, Regolam. Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 20837 del 18/07/2023** (Rv. **668504 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **ANGARANO ROSANNA.** Relatore: **ANGARANO ROSANNA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (RIBAUDO MICHELE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 03/07/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Istanza di rimborso - Diniego espresso - Anche oltre il termine per il silenzio-rifiuto - Impugnazione del silenzio-rifiuto successiva al diniego espresso - Inammissibilità.

In tema di contenzioso tributario, qualora l'Amministrazione finanziaria, a fronte di un'istanza di rimborso di imposta, emetta un provvedimento di diniego espresso, ancorché oltre il termine per il formarsi del silenzio-rifiuto, il ricorso avverso quest'ultimo, proposto dal contribuente in data successiva al provvedimento esplicito, è inammissibile per originaria carenza di interesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1996 num. 546 art. 19, Decreto Legisl. 31/12/1996 num. 546 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 23157 del 2020 Rv. 659085 - 01, N. 26376 del 2018 Rv. 650809 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 20913 del 18/07/2023** (Rv. **668611 - 01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** Estensore: **SALEMME ANDREA ANTONIO.** Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (FITTANTE ALDO)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 18/12/2018

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Società in liquidazione dichiarata fallita - Impugnazione avviso di accertamento notificato al liquidatore nella fase antecedente al fallimento - Legittimazione ad impugnare del liquidatore e non del precedente legale rappresentante della società fallita.

Qualora una società in liquidazione sia stata dichiarata fallita, l'avviso di accertamento notificato nella fase di liquidazione antecedente alla declaratoria di fallimento, in ipotesi di inerzia da parte del curatore, è impugnabile, in base al principio affermato da Sez. U. n. 11287 del 2023, dalla società in persona del liquidatore e non del suo precedente legale rappresentante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2310, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11287 del 2023 Rv. 667457 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 20738 del 18/07/2023** (Rv. **668610 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **SALEMME ANDREA ANTONIO.** Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

K. (LEO MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 17/01/2019

SEZIONE TRIBUTARIA

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Società non residente in Italia con sede in territorio UE - IVA - Assolvimento su acquisti documentati con fatture - Beni ceduti o servizi forniti in Italia - Da società sedente in territorio UE e non identificata in Italia né munita di rappresentante fiscale - Diritto al rimborso in Italia - Sussistenza - Mancato possesso di partita IVA da parte della fornitrice - Irrilevanza - Ragioni.

Qualora una società non residente in Italia ma in territorio UE abbia assolto l'IVA su acquisti territorialmente rilevanti, documentati in fatture con esposizione dell'imposta, seppur in violazione dell'art. 17, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, per beni ceduti o servizi forniti in Italia da altra società sedente in territorio UE e non identificata in Italia né munita di rappresentante fiscale, sussiste per la cessionaria il diritto al rimborso dell'imposta in Italia, essendo ininfluenza il mancato possesso di partita IVA da parte della fornitrice, in quanto, per la giurisprudenza della CGUE, l'identificazione diretta e la nomina di un rappresentante fiscale non hanno valenza costitutiva ai fini dell'esercizio di diritti ed obblighi nascenti dalla disciplina unionale del tributo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35 ter

Massime precedenti Vedi: N. 2746 del 2023 Rv. 666624 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20806 del 18/07/2023 (Rv. 668503 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (LOCANTORE RAFFAELE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/06/2020

279337 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - RISCOSSIONE IN PENDENZA DEL GIUDIZIO Liquidazione della società - Interruzione del periodo d'imposta e necessità di autonoma dichiarazione - Insussistenza - Soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione - Liquidatore - Fondamento - Credito d'imposta - Idoneità alla manifestazione della volontà di pretesa del rimborso.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

Nella fase della liquidazione, che non interrompe il periodo d'imposta ai fini dell'IVA e non determina la necessità di presentare un'autonoma dichiarazione, la società continua ad essere un soggetto IVA distinto dai soci, sicché, tenuto alla presentazione della relativa dichiarazione, è il liquidatore che assume la rappresentanza ex art. 2487, comma 1, lett. c, c.c., ragion per cui la sua dichiarazione che espone nei termini un credito è idonea a manifestare la volontà della compagine rappresentata di pretendere la soddisfazione del credito stesso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2487 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 36385 del 2022 Rv. 666585 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 20859 del 18/07/2023** (Rv. **668505 - 01**)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA.

G. (BRENTGANI GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 23/09/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Medico - Ausilio di terzi - Finalità esclusiva di acquisizione di dati diagnostici - Configurabilità di autonoma organizzazione - Esclusione.

In tema di IRAP, non ricorre il presupposto dell'autonoma organizzazione laddove il contribuente, nello svolgimento dell'attività di medico, si avvalga dell'ausilio di terzi al solo fine di acquisire indispensabili e strumentali dati diagnostici.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26982 del 2014 Rv. 634240 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 21077 del 19/07/2023** (Rv. **668531 - 01**)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.

C. (LUCISANO CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 17/01/2019

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Rimborso dell'eccedenza detraibile ex art. 30, comma 3, lettera c, d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo vigente "ratione temporis") - Opere di ristrutturazione e manutenzione di bene immobile - Bene di proprietà "pro quota" destinato all'esercizio dell'attività di impresa del titolare - Rimborso per intero ex art. 30, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo vigente "ratione temporis") - Condizione - Nesso di strumentalità del bene con l'attività di impresa.

In tema di IVA, l'esecuzione, da parte del proprietario "pro quota", di opere di ristrutturazione e manutenzione di un bene indiviso, destinato all'esercizio dell'attività di impresa al medesimo riferibile, dà diritto al rimborso per l'intero (a prescindere cioè dall'entità della quota) dell'eccedenza detraibile d'imposta di cui all'art. 30, comma 3, lett. c, del d.P.R. n. 633 del 1972 ("ratione temporis" vigente), a condizione che sussista un nesso di strumentalità del bene con l'attività di impresa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23667 del 2020 Rv. 659476 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 21446 del 19/07/2023** (Rv. **668535 - 01**)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: DI PISA FABIO. Relatore: DI PISA FABIO.

S. (TIENGO MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 01/07/2015

SEZIONE TRIBUTARIA

138111 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE Situazioni tipiche di certezza ex art. 2704 c.c. - Assenza - Conseguenze - Ai fini dell'opponibilità della data ai terzi - Prova di un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità del documento - Necessità - Testimonianze e indizi - Utilizzabilità - Limiti.

In tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento: ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13943 del 2012 Rv. 623641 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 38805 del 2021 Rv. 663166 - 01, N. 36602 del 2022 Rv. 666527 - 01, N. 20813 del 2021 Rv. 661949 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21309 del 19/07/2023 (Rv. 668513 - 01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA.

C. (PARINI ENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 25/06/2020

177492 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE Esenzione ex art. 11, comma 1, d.P.R. n. 601 del 1973 - Previa individuazione dei soci prestatori d'opera - Carattere continuativo dell'opera prestata - Rapporto di lavoro tra socio e cooperativa - Rilevanza.

In tema di imposte dirette, l'esenzione di cui all'art. 11, comma 1, d.P.R. n. 601 del 1973 per i redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro presuppone, ai fini della determinazione del rapporto percentuale che condiziona "ex lege" il riconoscimento del beneficio fiscale, la previa individuazione dei soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, da accertarsi avendo riguardo al rapporto di lavoro stabilito, in qualsiasi forma, dal socio con la cooperativa con l'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2545 bis, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 11 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34343 del 2019 Rv. 656462 - 01, N. 8346 del 2010 Rv. 612932 - 01, N. 28598 del 2017 Rv. 646517 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 21281 del 19/07/2023 (Rv. 668534 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (LANCI BERARDO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 18/06/2020

SEZIONE TRIBUTARIA

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Direttiva 90/435/CEE (cd. direttiva madre-figlia) - Esenzione dalla ritenuta alla fonte su dividendi distribuiti da società italiana a società di diritto lussemburghese - Rimborso ex artt. 27 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Requisiti - Beneficiario effettivo e sede di direzione effettiva - Accertamento - Criteri con riferimento alle "holding" o "sub-holding" di pura partecipazione.

In tema di esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da società italiana a società di diritto lussemburghese, di cui alla Direttiva 90/435/CEE (c.d. direttiva madre-figlia), nella valutazione dei requisiti per ottenere il rimborso ex artt. 27 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 38 d.P.R. n. 602 del 1973, occorre accertare l'esistenza di un'attività economica, significativa di un effettivo insediamento; ne consegue che, con riferimento alle "holding" o "sub-holding" di pura partecipazione, è necessario valutare la sussistenza di uno stato di effettiva padronanza ed autonomia della società-madre percipiente, sia nell'adozione delle decisioni di governo ed indirizzo delle partecipazioni detenute, sia nel trattenimento ed impiego dei dividendi percepiti.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 436, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16173 del 2023 Rv. 668236 - 01, N. 27112 del 2016 Rv. 642421 - 01, N. 16004 del 2019 Rv. 654161 - 01, N. 13845 del 2021 Rv. 661232 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21220 del 19/07/2023 (Rv. 668509 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (SELICATO PIETRO)

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE ROMA, 17/07/2013

177524 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Definizione agevolata - Art. 24 d.l. n. 429 del 1982 - Abbuono degli interessi - Portata omnicomprendiva.

In tema di definizione agevolata, l'art. 24, comma 2, d.l. n. 429 del 1982, conv. con modif. dalla l. n. 516 del 1982, nella parte in cui prevede che alla definizione delle controversie consegue l'abbuono degli interessi, si riferisce a qualsiasi tipo di interessi, anche di natura compensativa, ove non riscossi anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 24 com. 2, Legge 07/08/1982 num. 516 art. 1 CORTE COST.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21236 del 19/07/2023 (Rv. 668510 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (FRUSCIONE ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 10/05/2019

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Avvisi di rettifica - Annullamento in

SEZIONE TRIBUTARIA

autotutela per ragioni esclusivamente procedurali - Nuova emissione degli avvisi privi del vizio - Sanzioni originariamente irrogate con atto separato - Travolgimento per effetto dell'annullamento - Esclusione - Fondamento.

L'annullamento in autotutela di avvisi di rettifica dell'accertamento di diritti doganali per ragioni esclusivamente procedurali - a cui abbia fatto seguito, in relazione alla medesima pretesa, una nuova emissione degli atti emendati del vizio - non comporta il travolgimento delle sanzioni irrogate, con atti separati, in conseguenza degli originari avvisi, giacché il nuovo esercizio del potere impositivo ristabilisce il collegamento ontologico tra accertamento e relativa sanzione.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.

Sez. 5 - , Sentenza n. 21254 del 19/07/2023 (Rv. 668511 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)*

K. (LOTITO PIER FRANCESCO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 31/07/2018

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Atti impugnabili - Elenco ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 - Atti amministrativi di tipo provvedimentale non inseriti in tale elenco - Impugnabilità - Sussistenza - Assenza di natura provvedimentale - Non impugnabilità - Eccezioni.

In tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori; non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13394 del 2016 Rv. 640147 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 21206 del 19/07/2023 (Rv. 668533 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *Relatore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

T. (ARSELLA SARA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 11/02/2020

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023226/2020 65934101

Massime precedenti Conformi: N. 23226 del 2020 Rv. 659341 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 21261 del 19/07/2023** (Rv. **668512 - 01**)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUME FEDERICO. Relatore: LUME FEDERICO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (MANZITTI ANDREA)

Rigetta, COMM.TRIB. PROV. MILANO, 19/01/2018

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Esclusione da imposizione di dividendi - Esenzione delle plusvalenze da trasferimento di partecipazioni - Identità di "ratio" - Divieto di doppia imposizione.

In tema di imposte sui redditi delle società (IRES), la necessita di evitare una doppia imposizione economica del medesimo flusso reddituale costituisce identica "ratio" sia della disciplina che stabilisce l'esclusione da imposizione dei dividendi, sia di quella che prevede l'esenzione delle plusvalenze.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 22 com. 1 lett. F, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 152 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68 com. 3, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 25196 del 2022 Rv. 665740 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 21453 del 19/07/2023** (Rv. **668536 - 01**)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (SGROI CORRADO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 14/10/2019

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Definizione agevolata ex art. 1, comma 618, l. n. 147 del 2013 - Estensione agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo - Esclusione.

La disciplina della definizione agevolata dei ruoli di cui all'art. 1, comma 618, della l. n. 147 del 2013 non si estende agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dagli artt. 79, comma 4, e 86 d.P.R. n. 43 del 1973.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 618 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 20, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 79 com. 4, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 86

Massime precedenti Vedi: N. 1893 del 2020 Rv. 656723 - 01, N. 2073 del 2017 Rv. 642461 - 01, N. 13362 del 2019 Rv. 654068 - 01, N. 19194 del 2006 Rv. 594649 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 21140 del 19/07/2023** (Rv. **668532 - 01**)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 30/10/2018

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Fiscalità internazionale - Benefici o esenzioni - Interpretazione del giudice di merito - Coerenza con i principi unionali di parità delle parti ed effettività della concorrenza - Necessità - Indagine di fatto volta all'individuazione del beneficiario effettivo - Elementi sintomatici.

In tema di benefici o esenzioni nella fiscalità internazionale, il giudice di merito è tenuto ad adottare un'interpretazione coerente con i principi eurounitari di parità delle parti ed effettività della concorrenza, compiendo un'indagine in fatto fino ad individuare il concreto effettivo beneficiario, sia facendo leva su elementi sintomatici di una costruzione artificiosa o di una mera interposizione (in cui figura un soggetto comunitario atto al mero trasferimento a destinatario estero), se fissati dalla norma o presenti nelle prassi, sia considerando chi riceve il reale vantaggio economico dal beneficio, dallo sgravio o dall'esenzione concessa.

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1982 num. 747 all. 1 art. 10, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 com. 3, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 com. 3, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 26290 del 2022 Rv. 665603 - 02

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 21829 del 20/07/2023** (Rv. **668518 - 01**)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: HMELJAK TANIA. Relatore: HMELJAK TANIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 27/01/2020

179816 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - IN GENERE Accise - Prodotti circolanti in regime di sospensione - Mancanza della nota di ricevuta ex art. 6, comma 6, TUA - Speditore - Onere di provare la chiusura della procedura - Elementi di prova ex art. 6, commi 11 e 12, TUA - Mancato assolvimento dell'onere probatorio - Conseguenza - Svincolo irregolare.

In tema di circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, in mancanza della nota di ricevuta telematica, prevista dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA), lo speditore, su cui grava l'onere, deve provare altrimenti la chiusura della procedura, ma avvalendosi degli elementi di prova alternativi, specificatamente descritti dai commi 11 e 12 dello stesso art. 6 TUA, che prevedono in ogni caso l'intervento dell'Amministrazione finanziaria, al fine di certificare la "conclusione della circolazione", in mancanza del quale si determina lo svincolo irregolare dei prodotti dal regime sospensivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 34487 del 2019 Rv. 659508 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 21517 del 20/07/2023** (Rv. **668515 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (VALENTI MARCELLO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 20/01/2017

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Termine dilatorio - Art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Mancato rispetto - Omessa prova di ragioni d'urgenza - Conseguenze - Nullità insanabile dell'atto impositivo - Natura del tributo accertato - Irrilevanza.

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto ad accessi, ispezioni o verifiche fiscali, l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, previsto ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 per l'emanazione dell'avviso di accertamento, a meno che l'Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d'urgenza, determina di per sé la nullità insanabile dell'atto impositivo, indipendentemente dalla natura del tributo accertato, sia esso armonizzato o non armonizzato.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 octies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15843 del 2020 Rv. 658560 - 01, N. 29987 del 2022 Rv. 666033 - 01, N. 4726 del 2023 Rv. 666827 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 21824 del 20/07/2023** (Rv. **668517 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **SUCCIO ROBERTO**. Relatore: **SUCCIO ROBERTO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Diff.)

A. (LEMME GIULIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 06/10/2015

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Sospensione giudiziale dell'esecuzione ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Effetti - Conseguenze in ordine all'iscrizione a ruolo avvenuta prima della sospensione - Compimento di ulteriori atti rivolti all'esecuzione - Esclusione.

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di esecuzione esattoriale, la sospensione giudiziale ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 arresta temporaneamente la possibilità per il creditore di agire "in executivis" e preclude all'amministrazione finanziaria e all'agente della riscossione la notificazione della cartella di pagamento e il compimento di ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l'esecuzione, la quale deve "medio tempore" arrestarsi; ne deriva che, qualora l'iscrizione a ruolo sia avvenuta anteriormente a detta sospensione, non va dato corso agli atti successivi, inclusa la notifica della cartella che veicola il ruolo o la presa in carico, dovendo l'amministrazione viceversa adottare tutti i provvedimenti interni di segno e direzione contrari alla prosecuzione dell'esecuzione, in attesa della pronuncia sul merito della lite o della revoca della sospensione giudiziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40047 del 2021 Rv. 663212 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 21505 del 20/07/2023** (Rv. **668514 - 01**)

Presidente: PAOLITTO LIBERATO. Estensore: BILLI STEFANIA. Relatore: BILLI STEFANIA.

F. (*FIERRO FRANCESCO*) contro R.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/07/2019

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Immobile catastalmente intestato a un soggetto e posseduto da un terzo - Ultrattività della dichiarazione - Sussistenza - Variazione del presupposto impositivo - Conseguenze - Identificazione del soggetto passivo - Necessità - Previa verifica di una dichiarazione di possesso e successive denunce di variazione.

In tema di TARSU, nel caso di immobile catastalmente intestato a un soggetto e posseduto da un terzo, che negli anni abbia anche provveduto al pagamento del tributo, trova sempre applicazione il principio dell'ultrattività della dichiarazione; ne consegue che l'amministrazione finanziaria, in ipotesi di variazione del presupposto impositivo, non può automaticamente richiedere il pagamento del tributo al solo intestatario catastale ma è tenuta, ai fini dell'identificazione del soggetto passivo dell'imposta, ad effettuare una previa verifica circa l'esistenza di una dichiarazione di possesso da parte del terzo e di eventuali successive denunce di variazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 63, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3798 del 2018 Rv. 647091 - 01, N. 22900 del 2020 Rv. 659637 - 01, N. 25063 del 2019 Rv. 655406 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 21685 del 20/07/2023** (Rv. **668516 - 01**)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.

A. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*) contro B.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/07/2019

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Paese beneficiario di trattamento tariffario preferenziale - Cooperazione amministrativa con l'autorità doganale del paese di importazione - Silenzio dell'autorità doganale del paese beneficiario - Effetti.

In tema di dazi doganali, nel caso in cui l'autorità doganale del paese di importazione, in esito alla cooperazione amministrativa con le autorità competenti del paese beneficiario di un trattamento tariffario preferenziale, nutra fondati dubbi sulla autenticità del carattere originario dei prodotti o sulla validità della attestazione di origine, il silenzio serbato dall'autorità doganale del paese beneficiario non può inibire il disconoscimento del regime tariffario preferenziale.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303 com. 3, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 97 novies

Massime precedenti Vedi: N. 31466 del 2019 Rv. 656026 - 01, N. 3739 del 2019 Rv. 652505 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , Sentenza n. 21853 del 21/07/2023 (Rv. 668519 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: D'AQUINO FILIPPO.

Relatore: D'AQUINO FILIPPO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

F. (AMATO CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 11/11/2013

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
Avviso di accertamento IVA - Giudicato sulla qualificazione giuridica del negozio - Separato
giudizio relativo all'imposta di registro - Efficacia esterna del giudicato - Sussistenza - Condizioni.

279001 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In
genere.

*In tema di impugnazione dell'avviso di accertamento IVA, laddove l'operazione economica
imponibile sia già stata riconosciuta in altro giudizio come compravendita ai fini dell'applicazione
dell'imposta di registro, con pronuncia giurisdizionale avente efficacia di cosa giudicata,
quest'ultima può essere rilevata d'ufficio quale giudicato "esterno" anche in sede di legittimità,
quanto alla ricostruzione del fatto, comportando l'assoggettamento della stessa operazione ai
fini IVA ex art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986.*

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20
CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28973 del 2022 Rv. 666093 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21915 del 21/07/2023 (Rv. 668520 - 01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore:

DI MARZIO PAOLO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (MAGNANI CORRADO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 02/05/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN
GENERE Rimborso parziale - Rigetto implicito della domanda di maggiori somme - Irrilevanza
delle modalità di accertamento - Mancata comunicazione di rettifica al contribuente -
Cristallizzazione del credito d'imposta - Esclusione.

*In tema di contenzioso tributario, l'emissione del provvedimento di rimborso parziale da parte
dell'amministrazione finanziaria, senza evidenziare nel testo dell'atto alcuna riserva o indicazione
nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, ha pure il contenuto di rigetto implicito
della domanda di restituzione di maggiori somme proposta dal contribuente, rimanendo
irrilevante sia la modalità di accertamento, ex art. 36 bis o 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973,
con cui sia stato quantificato il credito restitutorio, sia il previo svolgimento di un prolungato
confronto delle parti, perché la valutazione definitiva circa la quantità del rimborso spettante si
esprime proprio mediante la corresponsione di un rimborso parziale, senza che possa ritenersi
operante la cristallizzazione del credito in conseguenza della mancata comunicazione al
contribuente di una rettifica, che non è un atto dovuto da parte dell'amministrazione finanziaria.*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973
num. 600 art. 36 ter CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 23157 del 2020 Rv. 659085 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22176 del 24/07/2023 (Rv. 668521 - 01)

Presidente: BALSAMO MILENA. Estensore: MONDINI ANTONIO. Relatore: MONDINI ANTONIO.

C. (CANTILLO ORESTE) contro C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/04/2019

006019 AGRICOLTURA - BONIFICA - CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORZIALI Contributo per disponibilità irrigua - Contestazione della tipologia di coltivazione presuntiva - Onere di allegazione e prova - A carico del consorziato - Contenuto - Dichiarazione con indicazione di diversa tipologia colturale.

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI In genere.

In tema di controversie relative ai contributi per disponibilità irrigua dovuti ad un consorzio di bonifica, il consorziato, a carico del quale gravano i relativi oneri di allegazione e prova, può contestare la misura dei contributi allegando e dimostrando di avere presentato la dichiarazione con indicazione di una tipologia colturale diversa da quella presuntivamente indicata nell'area dal regolamento e caratterizzata da un'esigenza idrica minore rispetto a quella individuata nell'atto impositivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 860

Massime precedenti Vedi: N. 9511 del 2018 Rv. 647836 - 01, N. 11431 del 2022 Rv. 664350 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11722 del 2010 Rv. 613235 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 22424 del 25/07/2023 (Rv. 668524 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: HMELJAK TANIA. Relatore: HMELJAK TANIA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Parz. Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (BRUNALDI PAOLO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 16/09/2014

091001 GIUOCO E SCOMMESSA - IN GENERE (CASE DA GIOCO) In genere

178418 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - PREMI E VINCITE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013038/2021 66126101

Massime precedenti Conformi: N. 13038 del 2021 Rv. 661261 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 22271 del 25/07/2023** (Rv. **668522 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **TRISCARI GIANCARLO.** Relatore: **TRISCARI GIANCARLO.** P.M. **CENICCOLA ALDO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro 4. (PAPARELLA FRANCO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 31/03/2015

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Art. 15 l.r. Sicilia n. 21 del 2003 - Applicabilità del regime di favore nei confronti delle società nel triennio 2001-2003 - Necessità dell'esistenza della società per l'intero triennio e della conseguente presentazione della dichiarazione per l'intero periodo - Sussistenza - Fondamento.

In tema di IRAP, il presupposto di applicazione della previsione agevolativa di cui all'art. 15 l.r. Sicilia n. 21 del 2003, si identifica nell'accertamento che l'impresa contribuente sia stata costituita prima del triennio 2001-2003 e sia esistita nel corso dell'intero triennio per il quale deve risultare presentata la relativa dichiarazione, non potendo altrimenti essere determinata la base imponibile media, espressamente indicata dal legislatore con il riferimento specifico alla media "dichiarata nel triennio 2001-2003", per il calcolo dell'eccedenza ai fini dell'esenzione parziale.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 29/12/2003 num. 21 art. 15

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 22695 del 26/07/2023** (Rv. **668526 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.** Relatore: **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.**

K. (MALENA MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 21/01/2016

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 010080/2020 65785602

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10080 del 2020 Rv. 657856 - 02

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 22518 del 26/07/2023** (Rv. **668523 - 01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** Estensore: **HMELJAK TANIA.** Relatore: **HMELJAK TANIA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MARRI ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 05/10/2017

133237 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO Computo dei termini mensili o annuali - "Ex nominatione dierum" - Modalità - Fattispecie.

Per il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", sicché il termine scade nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, poiché la sentenza d'appello, non notificata,

SEZIONE TRIBUTARIA

era stata pubblicata il 5 ottobre 2017 ed il termine semestrale era scaduto alle ore 23:59:59 del 5 aprile 2018, mentre il ricorso era stato notificato, a mezzo p.e.c., il 6 aprile 2018, come risultante dalla ricevuta di accettazione, e, quindi, tardivamente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2963 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15029 del 2020 Rv. 658424 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 22703 del 26/07/2023 (Rv. 668527 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.** *P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)*

E. (MONACO MARIA GIULIA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/07/2018

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 010080/2020 65785602

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10080 del 2020 Rv. 657856 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 22692 del 26/07/2023 (Rv. 668525 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.** *P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)*

S. (BOTTACCHIARI ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 22/12/2016

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese - Estinzione - Conseguenze - Accertamento nei confronti dei soci indipendentemente dalla fruizione di un residuo attivo in base al bilancio finale - Ammissibilità - Conseguenze.

In caso di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, deve ritenersi sempre ammissibile l'accertamento nei confronti dei soci che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ciò che non incide, peraltro, neppure sull'interesse ad agire del fisco creditore, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive, o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio, per i quali sorge l'interesse dell'amministrazione finanziaria a procurarsi un titolo nei confronti dei soci medesimi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9094 del 2017 Rv. 646905 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 619 del 2021 Rv. 660218 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 22934 del 27/07/2023** (Rv. **668528 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **PAOLITTO LIBERATO**. Relatore: **PAOLITTO LIBERATO**.

C. (VACIRCA SERGIO) contro G. (CINQUEMANI LUIGI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 21/01/2020

177168 TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA Impugnabilità dell'avviso di liquidazione dell'imposta - Successiva domanda di rimborso - Inammissibilità - Decadenza stabilita in favore dell'amministrazione finanziaria - Rilevabilità d'ufficio in grado d'appello - Fondamento - Deduzione per la prima volta in grado d'appello - Ammissibilità.

È inammissibile la domanda di rimborso di una somma versata a titolo d'imposta, quando il contribuente non abbia provveduto all'impugnazione dell'avviso di liquidazione nel termine di decadenza, la quale, operando a favore dell'Amministrazione finanziaria, attiene a materia indisponibile, sicché è rilevabile d'ufficio per la prima volta anche in grado d'appello ai sensi dell'art. 2969 c.c. e, per la stessa ragione, può essere eccepita per la prima volta in sede di gravame dall'Amministrazione, non ostandovi il vincolo di cui all'art. 345 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 26378 del 2019 Rv. 655540 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22399 del 2017 Rv. 646011 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 23054 del 28/07/2023** (Rv. **668530 - 01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE**. Estensore: **DE ROSA MARIA LUISA**. Relatore: **DE ROSA MARIA LUISA**.

B. (PIZZIRUSSO GERARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 10/12/2021

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Agevolazione cd. "Tremonti Ambiente" - Costi di investimento supplementari - Identificazione - Fattispecie.

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, gli investimenti aziendali detassati in quanto finalizzati alla prevenzione, riduzione o riparazione di danni causati all'ambiente, di cui all'art. 6 l. n. 388 del 2000, applicabile "ratione temporis," si identificano nei costi di investimento supplementari necessari per conseguire i previsti obiettivi di tutela ambientale da valutarsi al netto di qualsiasi vantaggio generato dall'utilizzo di tali investimenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità della rideterminazione del reddito imponibile operata dall'amministrazione finanziaria, ritenendo che la deduzione integrale del costo di un impianto fotovoltaico, attraverso il calcolo incrementale, non possa prevedere anche la deduzione dell'ammortamento per ognuno dei cinque anni successivi, perché in tal modo si verificherebbe un'illegittima e non prevista duplicazione agevolativa, essendo le quote di ammortamento periodico di un bene strumentale ricomprese nel costo di acquisto dello stesso, già preso a base di calcolo dell'agevolazione in esame).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 13, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 19

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 22996 del 28/07/2023** (Rv. **668529 - 01**)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 07/03/2017

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA IVA - Procedura di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti - Variazioni dell'imponibile ai fini della nota di credito - Operazione economica sottostante - Individuazione se fuori campo IVA - Rilevanza - Conseguenze.

In tema di detrazioni IVA, in caso di variazioni dell'imponibile o dell'imposta ai fini della nota di credito e dei presupposti per ottenere il rimborso, è rilevante la qualificazione dell'operazione economica sottostante, se imponibile o se fuori campo IVA, dal momento che, nel primo caso, dev'essere verificata l'esistenza dei presupposti ex art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 ai fini del rimborso, mentre nel secondo l'Amministrazione finanziaria è tenuta al rimborso, sebbene solo entro il termine di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, salvo l'effettivo rimborso dell'imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26894 del 2019 Rv. 655452 - 01

GIUGNO/LUGLIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e
comuni alle sezioni



1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Ordinanza n. 15601 del 01/06/2023** (Rv. **667991 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

S. (COLANGELO LUCIA) contro B. (SCAFARELLI FEDERICA)

Regola giurisdizione

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Difetto assoluto di giurisdizione - Configurabilità - Presupposti.

Il difetto assoluto di giurisdizione è configurabile quando manca nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio e se la domanda non risulta conoscibile, né in astratto, né in concreto, da alcun giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6690 del 2020 Rv. 657416 - 01, N. 6458 del 2020 Rv. 657211 - 01, N. 16751 del 2006 Rv. 591160 - 01, N. 11588 del 2019 Rv. 653790 - 01, N. 8600 del 2022 Rv. 664223 - 01, N. 19700 del 2010 Rv. 615285 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 15601 del 01/06/2023** (Rv. **667991 - 02**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

S. (COLANGELO LUCIA) contro B. (SCAFARELLI FEDERICA)

Regola giurisdizione

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Atto politico - Nozione - Interpretazione restrittiva - Ragioni - Fattispecie in tema di deliberazione di attribuzione della cittadinanza onoraria.

L'atto politico è posto in essere da un organo costituzionale nell'esercizio della funzione di governo e, quindi, nell'attuazione dell'indirizzo politico; come tale, è sottratto alla giurisdizione, sicché la sua nozione è di stretta interpretazione ed ha carattere eccezionale, atteso che il principio di giustiziabilità degli atti del pubblico potere costituisce un profilo fondante della Costituzione italiana. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che l'attribuzione della cittadinanza onoraria all'ex presidente del Brasile da parte del consiglio comunale di Anguillara Veneta costituisca un atto politico).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 101 com. 2, Costituzione art. 103, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29206 del 2022 Rv. 665861 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21581 del 2011 Rv. 619277 - 01, N. 16751 del 2006 Rv. 591160 - 01, N. 11588 del 2019 Rv. 653790 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. U - , **Ordinanza n. 15601 del 01/06/2023** (Rv. **667991 - 03**)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

S. (COLANGELO LUCIA) contro B. (SCAFARELLI FEDERICA)

Regola giurisdizione

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Attribuzione della cittadinanza onoraria - Effetti - Vizi di legittimità della delibera - Legittimazione degli elettori - Insussistenza - Esperibilità dell'azione popolare (art. 9 d.lgs. n. 267 del 2000) - Esclusione - Fondamento - Azione risarcitoria - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

La cittadinanza onoraria - conferita dal consiglio comunale nell'ambito di un'attività libera ed autonoma, non soggetta ad alcuna normazione e non vincolata ad un fine desumibile dal sistema - costituisce un titolo onorifico, con valenza meramente simbolica, e non conferisce alcuna posizione soggettiva in capo al destinatario; ne consegue che il cittadino elettore non ha una pretesa giustiziabile a far valere vizi di legittimità della relativa deliberazione di conferimento, neppure con l'azione popolare di cui all'art. 9 del T.U.E.L., potendo invece configurarsi un'azione risarcitoria in presenza di un fatto illecito che offenda il comune sentimento di giustizia rappresentato dai principi attraverso i quali si esprimono le condizioni della convivenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione sull'azione popolare promossa da alcuni cittadini elettori del Comune di Anguillara Veneta per ottenere la declaratoria di nullità della delibera con la quale il consiglio comunale aveva conferito la cittadinanza onoraria a Jair Messias Bolsonaro, allora presidente del Brasile, i cui comportamenti erano ritenuti confliggenti con i tradizionali riferimenti culturali del Comune).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 9, Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36373 del 2021 Rv. 662926 - 01, N. 8600 del 2022 Rv. 664223 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 15658 del 05/06/2023** (Rv. **668345 - 01**)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (VALFRE' DI BONZO ANDREA)

Regola giurisdizione

092094 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - PROVVEDIMENTI CAUTELARI Controversia con l'ente incaricato della riscossione dei crediti del Consorzio irriguo di Chivasso - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

La controversia relativa alla riscossione dei crediti del Consorzio irriguo di Chivasso è devoluta alla giurisdizione ordinaria in ragione della natura privatistica dell'ente, la cui finalità è il miglioramento fondiario (ex art 71 r.d. n. 215 del 1933), e della sua assimilabilità ai consorzi volontari di cui all'art. 918 c.c., creati tra proprietari di fondi vicini allo scopo di riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Piemonte 09/08/1999 num. 21 art. 45, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 71, Cod. Civ. art. 918

Massime precedenti Vedi: N. 10220 del 2010 Rv. 612716 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8686 del 1992 Rv. 478236 - 01, N. 4907 del 1988 Rv. 459726 - 01, N. 760 del 2022 Rv. 663584 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 16288 del 08/06/2023 (Rv. 668076 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

M. (MISSAGLIA DANIELA) contro F. (RESTIGNOLI ARMANDO)

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Recesso del Regno Unito dall'UE - Procedimenti successivi al termine del periodo di transizione previsto dall'accordo sulla "Brexit" - Regolamento (CE) n. 2201 del 2003 - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di giurisdizione del giudice italiano, ancorché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non sia più un paese membro dell'Unione Europea, nei procedimenti introdotti dopo la fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) le regole sulla giurisdizione previste dal Regolamento (CE) n. 2201/2003 continuano a trovare applicazione qualora il cittadino di un Paese estraneo all'Unione europea presenti un collegamento con il territorio di uno degli Stati membri. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di separazione personale dei coniugi, entrambi cittadini britannici, confermando la decisione della corte territoriale che, prescindendo dalla residenza anagrafica del convenuto, in Scozia, aveva attribuito rilievo pregnante a determinate circostanze di fatto, dalle quali era emerso che egli aveva la residenza abituale a Milano).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5830 del 2023 Rv. 667189 - 01, N. 10443 del 2022 Rv. 664483 - 01, N. 31963 del 2021 Rv. 663240 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17590 del 20/06/2023 (Rv. 668011 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

D. (PIERRI DAVIDE SALVATORE) contro C. (DE GIORGI SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 31/01/2017

092005 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - IN GENERE Giudice ordinario - Disapplicazione di una norma regionale per contrarietà alla legislazione statale o alla Costituzione - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Conseguenze.

Il giudice ordinario che disapplichì una normativa regionale per asserito contrasto con quella statale o con la Costituzione incorre in un eccesso di potere giurisdizionale in materia riservata alla competenza legislativa regionale ai sensi dell'art. 117 Cost. ovvero alla Corte costituzionale ex art. 134 Cost., sicché la sua decisione è annullabile dalla Corte costituzionale adita, in sede di conflitto di attribuzioni, dalla regione interessata, ovvero, nell'ambito di un giudizio ordinario, dalla Corte di cassazione - cui è riservata la funzione di organo di controllo del "rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni" (art. 65, comma 1, ord. giud.) - ex art. 360, n. 1, c.p.c.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Costituzione art. 134 com. 1, Costituzione art. 134 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 65 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6690 del 2020 Rv. 657416 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 17777 del 21/06/2023 (Rv. 668323 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** (Parz. Diff.)

D. (GIORGI VITTORIO) contro F. (MATTEI GIANFRANCO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 17/10/2017

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Insolvenza transfrontaliera - Interpretazione inciso finale art. 4 Regolamento CE n. 1346 del 2000 - Conseguenze.

Nelle procedure di insolvenza transfrontaliere, per tali dovendosi intendere le procedure aperte a carico di soggetti aventi beni collocati nel territorio di diversi Stati membri dell'Unione europea, o nelle quali siano coinvolti creditori non residenti nello Stato di apertura della procedura, qualora la legge regolatrice di quest'ultima - da individuare in base al criterio della legge di apertura fissato dall'art. 4 del Regolamento CE n. 1346 del 2000 - preveda che il giudizio di accertamento del credito, che sia iniziato prima dell'apertura della procedura stessa, debba proseguire di fronte al giudice ordinario, questi è tenuto a conoscere della domanda sottoposta alla sua cognizione, anche se la norma di diritto interno del suo Stato di appartenenza riservi al giudice della procedura di insolvenza l'accertamento dei crediti nei confronti del soggetto insolvente. Di conseguenza il giudice italiano, dinanzi al quale sia pendente un giudizio avente ad oggetto una domanda di accertamento del credito, o di condanna, promosso da un creditore nei confronti di un soggetto di diritto estero che sia stato assoggettato, in altro Stato membro dell'Unione europea, a procedura di insolvenza aperta successivamente all'inizio della causa anzidetta, non può dichiarare improcedibile la domanda, in applicazione della norma di diritto interno, ma deve applicare la disposizione prevista dalla legge dello Stato membro in cui la procedura di insolvenza è stata aperta e dunque, ove questa faccia salva - come nel caso del diritto tedesco - la cognizione del giudice ordinario, deve pronunciarsi nel merito.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 4, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15200 del 2015 Rv. 635995 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 18235 del 26/06/2023 (Rv. 668261 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.**

D. (MARINI FRANCESCO SAVERIO) contro C. (GADALETA ROSARIA)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 07/02/2022

060083 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - SENTENZE INTERPRETATIVE Sentenze interpretative di rigetto - Efficacia vincolante - Limiti - Eccesso di potere giurisdizionale - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

092068 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - IN GENERE In genere.

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO In genere.

L'applicazione da parte del giudice comune di una disposizione sulla base di un'interpretazione che la Corte costituzionale ha considerato, con sentenza interpretativa di rigetto, non conforme a Costituzione non configura eccesso di potere giurisdizionale, né nei confronti della funzione legislativa, perché costituisce applicazione di una disposizione esistente nell'ordinamento e non creazione "ex novo" di una norma, né nei confronti della giurisdizione della Corte costituzionale, perché l'applicazione della disposizione nel significato interpretativo ritenuto non conforme alla Carta fondamentale può costituire violazione del diritto vigente, ma non esercizio della giurisdizione costituzionale. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che potessero ravvisarsi gli estremi dell'eccesso di potere giurisdizionale nella decisione del Consiglio di Stato con la quale, a seguito di declaratoria di rigetto della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della l. n. 145 del 2018 - secondo cui, tra l'altro, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore dell'energia elettrica con gli enti locali restano acquisiti, a determinate condizioni, nei bilanci dei predetti enti -, era stato, da un lato, affermato che non fosse indispensabile specificare, già all'interno dell'accordo, le modalità di reinvestimento a beneficio della collettività di detti proventi, e, dall'altro, negato che l'acquisizione a bilancio dei proventi in questione fosse presupposto di applicabilità della norma e, quindi, condizione di efficacia dell'accordo stesso).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 29, Legge Cost. 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 65 CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 953 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 82 del 1968 Rv. 330914 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27986 del 2013 Rv. 628760 - 01, N. 36899 del 2021 Rv. 663245 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 18374 del 27/06/2023** (Rv. **668211 - 01**)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

C. (CINTIOLI FABIO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Concessione di pubblici servizi - Giurisdizione del giudice ordinario per indennità, canoni e corrispettivi - Estensione anche alla penale per inadempimento - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di concessione di pubblici servizi, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende anche alle conseguenze risarcitorie, ivi comprese quelle afferenti all'applicazione di penali previste per l'inadempimento del concessionario di pubblico servizio, costituendo esse manifestazione di un rapporto obbligatorio di carattere paritario, non sussumibile nelle attività di vigilanza e controllo nei confronti del gestore menzionate dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in un caso in cui la Regione Sicilia, opponendosi al decreto ingiuntivo ottenuto, a titolo di revisione annuale del corrispettivo, da una società di gestione del collegamento marittimo con le isole Eolie, aveva proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la compensazione del credito azionato in

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

via monitoria con il maggior credito da essa vantato a titolo di applicazione di penale per l'utilizzo di imbarcazioni prive delle caratteristiche pattuite).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18267 del 2019 Rv. 654585 - 01, N. 33691 del 2019 Rv. 657657 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 18540 del 30/06/2023 (Rv. 668212 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

C. (POLACCO EDOARDO) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Domanda risarcitoria proposta contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute per la inadeguata gestione ed organizzazione del servizio sanitario nazionale - Giurisdizione amministrativa - Fondamento - Fattispecie.

Spetta alla cognizione del giudice amministrativo la domanda di condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla compressione dei diritti fondamentali attuata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e fondata sulla pretesa inadeguatezza della gestione ed organizzazione del servizio sanitario nazionale, rientrando nella sua giurisdizione esclusiva le controversie relative all'esercizio del potere amministrativo discrezionale concernente la gestione e l'organizzazione di un servizio pubblico. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo, sebbene fossero stati evocati in giudizio personalmente anche i soggetti che ricoprivano, all'epoca, la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri e quella di Ministro della Salute).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C) CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4873 del 2022 Rv. 663852 - 01, N. 16391 del 2011 Rv. 618580 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 18749 del 03/07/2023 (Rv. 668213 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)*

D. (SANNA GIOVANNI PIETRO) contro S.

Regola giurisdizione

092042 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI Società "in house" - Assunzione di personale - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di società cd. "in house providing", le procedure seguite per l'assunzione del personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, in quanto alla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

di tali società consegue l'esclusione dell'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, trovando, invece, applicazione le regole di cui all'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 18, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 19

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7759 del 2017 Rv. 643551 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 18847 del 04/07/2023 (Rv. 668366 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **DE MASI ORONZO.** *Relatore:* **DE MASI ORONZO.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)*

B. (DI PORTO ANDREA) contro P. (DONATH VIVIAN JULIA)

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Domanda di pagamento del corrispettivo di prestazione d'opera intellettuale nei confronti di cittadino italiano residente all'estero - Giurisdizione del giudice italiano ex art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.

092093 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA In genere.

La giurisdizione in ordine alla domanda di condanna al pagamento del corrispettivo di un contratto d'opera intellettuale, proposta nei confronti di un cittadino italiano residente all'estero e non avente domicilio in Italia, spetta al giudice italiano (per il richiamo all'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 contenuto nell'art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1995) se l'obbligazione sia sorta o la prestazione sia stata eseguita in Italia. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento preventivo, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda proposta da un dottore commercialista nei confronti di una cittadina italiana residente in Gran Bretagna, che, in occasione di un incontro tenutosi a Roma, gli aveva conferito l'incarico di curare gli interessi patrimoniali legati all'attività di due società dalla stessa controllate, aventi sede in Roma e operanti in Italia).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 com. 2 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7065 del 2023 Rv. 667193 - 01, N. 18299 del 2021 Rv. 661653 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 18893 del 04/07/2023 (Rv. 668215 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

S. (SCORDINO DOMENICO) contro F. (GUERRA SANDRO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Società Italiana degli Autori e degli Editori - SIAE - Accesso agli atti - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Le controversie nelle quali si controverte sul diritto di accesso agli atti conservati dalla SIAE - Società Italiana degli Autori e degli Editori (nella specie, relativi ai compensi per diritti di copia privata pagati, o meno, dalle imprese ex artt. 71-sexies e ss. della l. n. 633 del 1941) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, sia per l'ampia formulazione dell'art. 1, comma 2, della l. n. 2 del 2008, sia per la natura della SIAE che - anche alla luce della liberalizzazione del mercato dei diritti d'autore, operata con d.lgs. n. 35 del 2017 attuativo della Direttiva 2014/26/UE, c.d. Direttiva Barnier - opera ormai con modalità privatistiche, sottoposte al rispetto delle regole di concorrenza ed incompatibili con una gestione pubblicistica dei diritti d'autore.

Riferimenti normativi: Legge 09/01/2008 num. 2 art. 1 com. 2, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 71 sexies, Decreto Legisl. 15/03/2017 num. 35, Direttive del Consiglio CEE 26/02/2014 num. 26

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8238 del 2020 Rv. 657631 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 19103 del 06/07/2023 (Rv. 668216 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

F. (FRANCARIO FABIO) contro C. (ABBAMONTE ORAZIO)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 13/05/2020

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Azione risarcitoria per illegittimità della sanzione disciplinare inflitta ad un avvocato - Rigetto per rilevata definitività della sanzione e ritenuta carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sulla pretesa risarcitoria - Ricorso per cassazione per rifiuto o diniego di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento.

092069 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO In genere.

100127 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

Non è ammesso il ricorso per cassazione della sentenza con cui il Consiglio di Stato abbia rigettato la domanda di risarcimento del danno fondata sull'illegittimità della sanzione irrogata ad un avvocato - sul presupposto di non poter conoscere, nemmeno incidentalmente, dei vizi della stessa, una volta diventata definitiva all'esito delle impugnazioni previste dalla legge sull'ordinamento forense - perché essa non costituisce rifiuto di esercizio della giurisdizione, ma, al più, un "error in procedendo" o "in iudicando", interno ai limiti del potere giurisdizionale del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 34 com. 3, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37552 del 2021 Rv. 662971 - 02, N. 7926 del 2019 Rv. 653279 - 01, N. 7292 del 2016 Rv. 639171 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. U - , **Ordinanza n. 19368 del 07/07/2023** (Rv. **668220 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**.

M. (MORONI ALESSANDRA) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 15/02/2021

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Procedimento cautelare "ante causam" ex art. 700 c.p.c. - Declaratoria di difetto di giurisdizione resa in fase di reclamo - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, se proposto a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione resa dal giudice del reclamo cautelare in un procedimento d'urgenza "ante causam" ai sensi dell'art. 700 c.p.c., è inammissibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito, nel quale si determina l'oggetto del procedimento e sorge l'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire; né è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, non avendo il predetto provvedimento carattere decisivo e definitivo, neppure in ordine alla giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16764 del 2022 Rv. 664910 - 01, N. 27537 del 2008 Rv. 605594 - 01, N. 12861 del 2020 Rv. 658024 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 19571 del 10/07/2023** (Rv. **668221 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Diff.)

B. (CANFORA MAURIZIO) contro L. (MARINACCIO ANGELO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 05/07/2018

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Convenuto non domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea - Giurisdizione italiana - Condizioni - Criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 - Luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio - Esclusività - Configurabilità - Eccezione - Diverso accordo delle parti - Fattispecie.

In tema di giurisdizione del giudice italiano, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione Europea, la giurisdizione deve essere verificata alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, per le controversie in materia contrattuale, individuando l'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, fatta salva la previsione di un foro esclusivo convenzionale in favore del giudice di un determinato Stato. (La S.C. ha applicato il principio in una controversia relativa ad un contratto di distribuzione che doveva essere adempiuto ed eseguito in Brasile, all'esito della quale il giudice brasiliano aveva pronunciato la risoluzione per inadempimento, nonostante l'espressa previsione convenzionale della giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 25, Legge 18/08/1993 num. 336, Tratt. Internaz. 17/10/1989

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4211 del 2013 Rv. 625157 - 01, N. 15748 del 2019 Rv. 654576 - 01, N. 11346 del 2023 Rv. 667729 - 01, N. 361 del 2023 Rv. 666546 - 01, N. 18299 del 2021 Rv. 661653 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. U - , **Ordinanza n. 20501 del 17/07/2023** (Rv. **668222 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.** P.M. **FILIPPI PAOLA.** (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Giudizio svoltosi dinanzi al giudice amministrativo - Patrocinio a spese dello Stato - Diniego di ammissione al beneficio - Impugnazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

Il provvedimento, reso dal giudice amministrativo, di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile, ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice ordinario, alla stessa stregua del provvedimento di liquidazione del compenso dell'avvocato della parte ammessa al detto beneficio, vertendosi in tema di diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale, non degradabili ad interessi legittimi, al di fuori delle materie attribuite dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Nella specie, la Corte si è pronunciata sul conflitto negativo di giurisdizione tra il TAR e il tribunale ordinario in merito al giudizio di impugnazione contro il provvedimento con cui il giudice amministrativo, in relazione ad un giudizio introdotto e concluso dinanzi ad esso, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione della parte privata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 126 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26907 del 2016 Rv. 641807 - 01, N. 20405 del 2019 Rv. 654842 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 22144 del 24/07/2023** (Rv. **668370 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

M. (FREGNI GIORGIO) contro C. (BARBINI ELISA)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Contratto di permuta alternativo ad un procedimento di espropriazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Ragioni.

Le controversie relative ad un contratto di permuta tra la P.A. e un privato, alternativo a un procedimento di espropriazione, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a, n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010, rappresentando detto accordo uno strumento di pianificazione territoriale attraverso cui il soggetto pubblico assolve ai propri compiti istituzionali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A N2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1534 del 2018 Rv. 647079 - 02

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2029 del 2008 Rv. 601600 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 22113 del 24/07/2023 (Rv. 668415 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

L. (GAGGERO PAOLO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/07/2021

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Sede italiana di società estera - Configurabilità come persona giuridica autonoma - Esclusione.

159005 SOCIETA' - COSTITUITE OD OPERANTI ALL'ESTERO - SOCIETA' ESTERE CON SEDE NEL TERRITORIO DELLO STATO - CON SEDE SECONDARIA In genere.

In tema di giurisdizione del giudice italiano, il fatto che una società commerciale di diritto estero istituisca in Italia una sede o una stabile organizzazione alla quale demandi lo svolgimento di alcune attività non vale ad attribuire a tale sede od organizzazione una personalità giuridica distinta ed autonoma da quella della società estera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2328, Cod. Civ. art. 2331, Cod. Civ. art. 2508, Cod. Civ. art. 2508 bis

Massime precedenti Vedi: N. 6459 del 1980 Rv. 410216 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 22091 del 24/07/2023 (Rv. 668228 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: CRUCITTI ROBERTA. Relatore: CRUCITTI ROBERTA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

I. (AMBROSIO GENNARO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 24/05/2021

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 025493/2019 65541101

Massime precedenti Conformi: N. 25493 del 2019 Rv. 655411 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22695 del 26/07/2023 (Rv. 668526 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO. Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

K. (MALENA MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 21/01/2016

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 010080/2020 65785602

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10080 del 2020 Rv. 657856 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 22703 del 26/07/2023 (Rv. 668527 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.** *P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)*

E. (MONACO MARIA GIULIA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/07/2018

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 010080/2020 65785602

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10080 del 2020 Rv. 657856 - 02

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23284 del 31/07/2023 (Rv. 668706 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.**

C. (DE NARDIS DOMENICO) contro L. (LUDOVICI RODOLFO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/02/2017

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Attività edilizia posta in essere sulla base di permesso comunale - Controversia avente ad oggetto la riduzione in pristino per violazione delle distanze - Chiamata in causa in manleva del Comune - Giurisdizione del giudice ordinario - Ragioni.

In caso di attività edilizia svolta sulla base di permesso comunale, la controversia volta alla riduzione in pristino stato dei luoghi per violazione delle distanze, nella quale sia chiamato in manleva il Comune, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo, siccome riguardante la lesione dell'integrità patrimoniale ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale l'esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l'efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 33 com. 1 lett. F, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1337

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3496 del 2023 Rv. 666885 - 01, N. 2175 del 2023 Rv. 666634 - 02

Sez. U - , Ordinanza n. 20619 del 17/07/2023 (Rv. 668223 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Sanzioni amministrative - Impugnazione del provvedimento di archiviazione del prefetto ex art. 203 c.d.s. da parte dell'ente beneficiario delle somme eventualmente dovute dal sanzionato - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.

254029 SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE In genere.

In tema di sanzioni amministrative, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario l'impugnazione del provvedimento di archiviazione emesso dal prefetto, ai sensi dell'art. 203 c.d.s., proposta dall'ente beneficiario delle somme che, in caso di emissione dell'ordinanza-ingiunzione, avrebbe dovuto corrispondere il soggetto sanzionato.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 196, Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 204, Cod. Strada art. 204 bis, Cod. Strada art. 205, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2003 num. 151 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/2003 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3038 del 2005 Rv. 579015 - 01, N. 10386 del 2008 Rv. 602816 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10889 del 2001 Rv. 548835 - 01

2. COMPETENZA

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16528 del 12/06/2023 (Rv. 668020 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **MELONI MARINA.** *Relatore:* **MELONI MARINA.**

T. (RANELI ANGELO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 22/04/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Riconoscimento protezione umanitaria - Cognizione del Tribunale in composizione collegiale - Eccezione di nullità per applicazione di normativa vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018 - Questione di competenza per materia - Termine per l'eccezione - Prima difesa del giudizio di merito ex art. 38 c.p.c. - Necessità.

In tema di rito applicabile alle controversie che hanno ad oggetto esclusivamente la protezione umanitaria, presentate dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito, con modif., dalla l. n. 132 del 2018, l'eccezione di nullità per applicazione della normativa vigente prima del citato d.l. (in forza della quale la cognizione delle impugnazioni contro le decisioni delle Commissioni territoriali apparteneva al tribunale in composizione collegiale, che trattava la relativa controversia secondo il rito previsto per i procedimenti in camera di consiglio camerale) attiene ad una questione di competenza per materia, la cui relativa eccezione deve essere proposta nella prima difesa del giudizio di merito ovvero nella comparsa di risposta ex art. 38 c.p.c., applicabile anche al rito sommario di cognizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 37301 del 2021 Rv. 663291 - 01, N. 1548 del 2021 Rv. 660389 - 01, N. 13575 del 2020 Rv. 658236 - 01, N. 5858 del 2020 Rv. 657024 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17010 del 14/06/2023** (Rv. **668391 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

contro

Regola competenza

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Liquidazione operata dal magistrato di sorveglianza - Competenza sull'opposizione - Nel regime introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2011.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, sull'opposizione al decreto di liquidazione dell'onorario emesso dal magistrato di sorveglianza è competente a decidere il presidente del tribunale di sorveglianza cui quel magistrato appartiene, in quanto l'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, valorizza la prossimità organizzativa tra primo decidente e giudice dell'opposizione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23020 del 2015 Rv. 637160 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18021 del 23/06/2023** (Rv. **668066 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

T. (TRUSCELLO FABIO) contro T.

Regola competenza

044020 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE Causa ereditaria - Art. 22 c.p.c. - Scioglimento di comunione ereditaria - Nozione ai fini della determinazione della competenza.

Rientrano tra le cause di divisione di eredità, ai sensi dell'art. 22, comma 1, n. 1) c.p.c., e dunque sono di competenza del tribunale del luogo dell'apertura della successione, sia le domande di scioglimento dell'intera comunione ereditaria, sia le domande volte alla divisione di una parte di essa, ovvero di determinati beni compresi per intero nell'eredità, giacché comunque attinenti all'universalità dei rapporti giuridici facenti capo al "de cuius".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 456, Cod. Proc. Civ. art. 22 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 11879 del 2022 Rv. 664515 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18166 del 26/06/2023** (Rv. **668348 - 01**)

Presidente: **MARULLI MARCO**. Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**.

U. (MONZANI SAUL) contro V.

Regola competenza

044038 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE Domande proposte da più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi -

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Disciplina "ex" art. 10, comma secondo, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Valore delle singole controversie - Determinazione in via autonoma - Necessità - Fattispecie.

In ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art. 10 c.p.c. (che è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza promosso dalla società di gestione del servizio idrico, nei cui confronti erano state proposte con un unico atto di citazione plurime domande di indebito arricchimento da parte di più utenti, dichiarando per l'effetto la competenza per valore del Giudice di Pace).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 50 del 2009 Rv. 606307 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18162 del 26/06/2023 (Rv. 668016 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

F. (VEGLIO MAURIZIO) contro Q.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 18/06/2021

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello stato - Amministrazione statale soccombente - Liquidazione delle spese - Giudizio di cassazione - Competenza - Individuazione.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, poiché l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, in tal caso il compenso e le spese spettanti al difensore della parte privata vittoriosa contro un'Amministrazione dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta ex art. 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al giudice del procedimento che, nel caso di giudizio di cassazione, si individua nel giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, nel giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 com. 2 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11028 del 2009 Rv. 608343 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18428 del 28/06/2023 (Rv. 668070 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

D. (DI MARIA GIUSEPPE) contro A. (PAVAN ANTONIO)

Regola competenza

026028 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE Compensi professionali per serie indefinita di prestazioni rese a favore di società -

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Controversia - Clausola di deroga della competenza territoriale - Natura vessatoria - Sussistenza - Conseguenze.

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE In genere.

La clausola predisposta unilateralmente da un'impresa - non rientrante nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese - contenuta in una convenzione volta a regolare una serie indefinita di prestazioni professionali svolte a suo favore da un avvocato ed avente ad oggetto la deroga della competenza territoriale, con indicazione di un foro esclusivo non coincidente con quelli legislativamente individuati, ha natura vessatoria e deve essere approvata per iscritto in forma specifica, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34

Massime precedenti Vedi: N. 12739 del 2017 Rv. 644295 - 01, N. 497 del 2021 Rv. 660177 - 02, N. 8268 del 2020 Rv. 657607 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18898 del 04/07/2023 (Rv. 668600 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

G. (DI FONSO SIMONA) contro A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 15/02/2021

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Sentenza di appello - Statuizione esclusiva sulla competenza del giudice di pace - Impugnabilità - Regolamento di competenza - Necessità - Ricorso ordinario per cassazione - Inammissibilità - Limiti e condizioni.

La sentenza del tribunale che decida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del giudice di pace è impugnabile esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., senza che rilevi l'improponibilità, ai sensi dell'art. 46 c.p.c., di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio - prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c. - di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione ad opera della cancelleria del provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47

Massime precedenti Conformi: N. 20304 del 2015 Rv. 637256 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023 (Rv. 668476 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

C. (VISCANTI MARCO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/01/2020

044017 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto - Condizioni - Pattuizione espressa - Necessità - Contestazione della competenza in relazione a foro convenzionale esclusivo - Onere

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

della parte di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni - Esclusione.

La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso essere inequivoca e non lasciar adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge; in tal caso, la parte che eccepisca l'incompetenza del giudice adito non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21362 del 2020 Rv. 659159 - 01, N. 15958 del 2018 Rv. 649544 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22245 del 25/07/2023 (Rv. 668389 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.

O. (FOLCO PAOLO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 02/02/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Opposizione decreto espulsione - Competenza del Giudice di pace - Pregresso rigetto richiesta di rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari - Competenza del Tribunale - Esclusione.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

In tema di giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione, in presenza di una precedente pronuncia di rigetto del ricorso proposto in tema di diritto all'unità familiare, resta ferma la competenza del giudice di pace, non potendosi ritenere operante la competenza del Tribunale, prevista dall'art. 1, comma 2-bis del d.l. n. 241 del 2004, convertito con modificazioni, dalla l. n. 271 del 2004, in quanto la definizione del predetto procedimento esclude che possa ritenersi sussistente una procedura "pendente" ai sensi degli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/09/2004 num. 241 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 12/11/2004 num. 271 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 20301 del 2021 Rv. 661905 - 01, N. 11299 del 2017 Rv. 644609 - 01, N. 18622 del 2018 Rv. 649650 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23215 del 31/07/2023 (Rv. 668704 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

contro

Regola competenza

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Giudizio svoltosi in più gradi - Domanda principale di liquidazione onorari avvocato

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

proposta ex d.lgs. n. 150 del 2011 - Domanda riconvenzionale di condanna per responsabilità professionale - Competenza a decidere la prima - Corte di appello - Competenza a decidere la seconda - Tribunale - Sospensione della causa dipendente di liquidazione degli onorari - Necessità ex art. 295 c.p.c.

044054 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui, in relazione ad un giudizio svoltosi in più gradi, sia proposta domanda di liquidazione degli onorari ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2011 ed il convenuto proponga domanda riconvenzionale per far valere la responsabilità professionale dell'avvocato, la corte di appello è competente a decidere solo la domanda di liquidazione degli onorari, ma non la riconvenzionale, quantunque quest'ultima sia suscettibile di una istruzione sommaria, con la conseguenza che le due cause devono essere separate e che la riconvenzionale deve essere decisa dal tribunale, previa la sospensione necessaria per pregiudizialità della causa avente ad oggetto la liquidazione degli onorari fino alla decisione definitiva della causa avente ad oggetto l'azione di responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10864 del 2023 Rv. 667688 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4247 del 2020 Rv. 657193 - 01, N. 4485 del 2018 Rv. 647316 - 02

3. DOMANDA GIUDIZIALE

*Sez. 2 - , **Sentenza n. 15805 del 06/06/2023** (Rv. **668041 - 01**)*

*Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **CARRATO ALDO.** Relatore: **CARRATO ALDO.** P.M. **CENICCOLA ALDO.** (Parz. Diff.)*

C. (DE NARDIS DOMENICO) contro A. (MARINELLI FABRIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 17/07/2017

125137 POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITA' PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE Fondo gravato da vincolo di uso civico "in re propria" - Domanda di accertamento della natura del fondo - Opere eseguite dopo la notifica della domanda giudiziale - Indennizzo per l'incremento di valore - Esclusione - Fattispecie.

Il principio secondo il quale la domanda giudiziale fa cessare gli effetti del possesso di buona fede che non siano divenuti irrevocabili ed impedisce quelli ulteriori non attiene soltanto all'acquisto dei frutti, ma si riferisce a tutti i possibili effetti del possesso di buona fede, tra i quali è quello che attribuisce al possessore il diritto di essere indennizzato dal proprietario dell'incremento di valore arrecato alla cosa, che resta, dunque, irrilevante, ove dipenda da opere eseguite dopo la notificazione della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso il diritto di conseguire l'indennità per le migliorie eseguite dal possessore di un fondo gravato da uso civico "in re propria" successivamente all'accertamento della sussistenza dell'uso civico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1150, Legge 16/06/1927 num. 1766 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1904 del 2012 Rv. 621691 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 16120 del 07/06/2023** (Rv. **668364 - 02**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

V. (REALE SANTO) contro B. (ZIRONE NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/11/2020

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUPTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Domanda giudiziale - Effetto interruttivo della prescrizione - Estensione - Condizioni - Relazione di causalità tra unitario rapporto dedotto, anche subordinatamente, e diritti rivendicati con le diverse domande - Sussistenza - Fattispecie.

La proposizione di una domanda giudiziale determina l'interruzione della prescrizione con riguardo a tutti i diritti pretesi che si trovano in relazione di causalità, anche in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con l'istanza principale, assumendo rilievo l'unitarietà del fatto a cui sono ricollegate le varie domande, volte ad un'unitaria tutela, rispetto alla quale le singole azioni sono serventi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ravvisando l'estensione dell'effetto interruttivo dell'azione volta a ottenere l'esecuzione di un accordo di ritrasferimento di immobili a quella, subordinata, di ripetizione delle somme corrisposte in base a tale accordo perché nullo, poiché entrambe volte a far valere il diritto al ristoro patrimoniale in ragione della medesima vicenda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Vedi: N. 16293 del 2016, N. 3655 del 2021 Rv. 660555 - 01, N. 34154 del 2019 Rv. 656334 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16517 del 12/06/2023** (Rv. **668046 - 02**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

C. (ISOLA FRANCESCO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/12/2017

133090 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE Nullità della citazione per indeterminatezza del "petitum" o della "causa petendi" - Sanabilità con le precisazioni e modificazioni consentite dall'art. 183, comma 6, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Nel caso di nullità della citazione per indeterminatezza del "petitum" o della "causa petendi", non è ammessa la sanabilità attraverso l'esercizio del potere di precisazione e di modificazione delle domande (e delle eccezioni e conclusioni) già proposte, ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c., giacché l'esercizio dello "ius poenitendi" - di cui al citato art. 183, comma 6 c.p.c. - presuppone che le domande principali ed (eventualmente) quelle riconvenzionali siano state ritualmente proposte sin dall'origine o, in caso di nullità, siano state rinnovate od integrate nel termine perentorio all'uopo concesso dal giudice, ai sensi dell'art. 164, comma 5 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 91 del 2007 Rv. 593656 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16517 del 12/06/2023** (Rv. **668046 - 01**)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

C. (ISOLA FRANCESCO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/12/2017

133081 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM" Domanda riconvenzionale nulla ex art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c. - Sanatoria per integrazione ex art. 164, comma 5, c.p.c. - Ammissibilità - Mancata assegnazione o richiesta del termine per l'integrazione - Nullità dedotta come motivo d'appello - Fissazione del termine da parte del giudice del gravame - Esclusione - Conseguenze.

133091 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA In genere.

133115 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE In genere.

In tema di domanda riconvenzionale, il difetto della determinazione della cosa oggetto della domanda e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che ne costituiscono la ragione determina nullità della domanda, sanabile ex art. 164, comma 5, c.p.c.; qualora però il giudice non assegni d'ufficio un termine per integrare la domanda riconvenzionale incompleta e tale termine non sia richiesto dal convenuto, ove la nullità sia dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per l'integrazione dell'atto nullo ma dovrà definire il processo con una pronuncia di rito che accerti la sussistenza del vizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9798 del 2018 Rv. 648468 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17125 del 15/06/2023** (Rv. **668170 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSELLO CARMELO CARLO. Relatore: ROSSELLO CARMELO CARLO.

C. (GRECO SALVINO) contro D. (MARSILI MASSIMILIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/05/2019

133091 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA Nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione dei fatti costitutivi della pretesa - Omissione, da parte del giudice, dell'ordine di integrazione - Prosecuzione del giudizio - Conseguenze - Possibilità, per il giudice d'appello, di rilevare la nullità e fissare il termine per l'integrazione della domanda - Condizioni.

In tema di nullità della citazione per mancata indicazione del fatto costitutivo della pretesa, ove il giudice, nonostante l'eccezione del convenuto, ometta di ordinare l'integrazione o la rinnovazione della stessa, l'attore ha l'onere di invocare la fissazione del termine per sanare la nullità, poiché, in caso contrario, ove la nullità venga dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non deve fissare alcun termine per la rinnovazione dell'atto nullo, ma deve definire il processo, accertando, con una pronuncia in rito, il vizio della citazione introduttiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 17408 del 2012 Rv. 624081 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 19117 del 06/07/2023** (Rv. **668035 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.** Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**

D. (MARCHESE GRAZIA) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AGRIGENTO, 11/02/2016

132128 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO Domanda relativa a conguagli retributivi sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato - Omessa indicazione nel ricorso del contratto collettivo applicabile - Conseguenze - Nullità del ricorso - Esclusione - Rilevanza probatoria del contratto collettivo.

L'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso introduttivo di una causa di lavoro, con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta quindi la nullità del ricorso, costituendo semmai detto documento elemento di prova, la cui mancata produzione, in caso di contestazione della sua esistenza o dei relativi contenuti, può comportare il rigetto della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4889 del 2002 Rv. 553535 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6610 del 2017 Rv. 643453 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 19327 del 07/07/2023** (Rv. **668265 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO.** Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

I. (POLCHI RODOLFO) contro F. (MATRUNDOLA PAOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/10/2019

133086 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO) - IN GENERE Organo o ufficio della persona giuridica avente la rappresentanza in giudizio - Mancanza o insufficiente indicazione nell'atto di citazione - Nullità della citazione - Condizioni.

Agli effetti del requisito di cui all'art. 163 comma 3 n. 2) c.p.c. non è necessaria la precisa indicazione del titolare dell'organo dell'ente convenuto in giudizio, bastando una indicazione generica ed anche il solo riferimento al legale rappresentante "pro tempore" dell'ente. In ogni caso, la citazione deve ritenersi valida se dalla non precisa indicazione dell'organo o ufficio munito di rappresentanza in giudizio non derivi alcuna incertezza sull'identificazione dell'ente convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 8554 del 1995 Rv. 493570 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19709 del 2015 Rv. 637338 - 01, N. 6521 del 2004 Rv. 571788 - 01, N. 17771 del 2005 Rv. 583968 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 19259 del 07/07/2023** (Rv. **668126 - 01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

C. (DI FOGGIA NICOLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/06/2019

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Preclusioni processuali - Inammissibilità della domanda - Limitazione al diritto di accesso ad un organo giudiziario - Contrasto con principi CEDU - Esclusione - Fondamento.

Le preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c., determinando cause di inammissibilità della domanda espressamente previste dalla legge e prevedibili "ex ante", non limitano il fondamentale diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario e sono, pertanto, del tutto coerenti con i principi dettati dalla CEDU, così come interpretati dalla Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, poiché non sono espressione di una interpretazione eccessivamente formalistica delle forme processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 12134 del 2019 Rv. 653855 - 01, N. 16517 del 2020 Rv. 659018 - 04

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 19289 del 07/07/2023** (Rv. **668266 - 01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (CANU MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/12/2019

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Azione di risarcimento del danno - Fatto dannoso suscettibile di manifestarsi nel tempo - Periodi di invalidità temporanea successivi alla domanda originaria - Domanda nuova - Esclusione - Precisazione delle conseguenze dannose - Ammissibilità.

In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in presenza di una domanda risarcitoria riferita sia ai giorni precedenti la proposizione del giudizio, sia a quelli successivi e, dunque, ad un fatto dannoso suscettibile di manifestarsi nel tempo, la precisazione, in sede di conclusioni, dei giorni effettivi di invalidità per i quali viene richiesto il risarcimento non costituisce domanda nuova, valendo piuttosto a integrare la dovuta precisazione delle conseguenze dannose verificatesi in corso di causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1955 del 1996 Rv. 496251 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023** (Rv. **668127 - 02**)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

M. (MACRI' ROSANNA) contro M. (LUCARELLI SILVIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/11/2018

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Nullità della citazione in primo grado per inosservanza dei termini a comparire o per mancanza di avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c. - Rimessione in termini del convenuto contumace in primo grado appellante - Conoscenza materiale dell'esistenza del processo - Impedimento - Eccezioni - Fondamento.

133056 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESIONE IN TERMINI In genere.

133090 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE In genere.

Nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire o per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sarebbero precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo che il convenuto ne sia venuto a conoscenza in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione, ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2258 del 2022 Rv. 663727 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023** (Rv. **668127 - 01**)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

M. (MACRI' ROSANNA) contro M. (LUCARELLI SILVIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/11/2018

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Nullità della citazione in primo grado per vizi della "vocatio in ius" - Omesso rilievo in primo grado - Propagazione agli atti dipendenti ed alla sentenza - Sussistenza - Proposizione dell'appello - Poteri del giudice d'appello - Declaratoria di nullità della sentenza e rinnovazione degli atti compiuti in primo grado - Necessità.

133090 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE In genere.

Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2258 del 2022 Rv. 663727 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 19487 del 10/07/2023 (Rv. 668342 - 01)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CALAFIORE DANIELA.** *Relatore:* **CALAFIORE DANIELA.**

U. (ARIZZI FRANCO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/02/2019

129154 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO Mancato previo esperimento del procedimento amministrativo - Potere del giudice di rilevare l'improcedibilità della domanda e di sospendere il giudizio - Presupposto - Proposizione della domanda da parte dei privati contro gli enti previdenziali - Configurabilità - Proposizione della domanda da parte degli enti previdenziali - Esclusione.

Il disposto dell'art. 443, comma 2, c.p.c. - che attribuisce al giudice il potere di rilevare l'improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento del procedimento amministrativo e di sospendere di conseguenza il giudizio - trova applicazione solo nelle controversie relative a domande proposte da privati contro enti previdenziali, e non per le pretese fatte valere in giudizio dagli enti stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 6165 del 1999 Rv. 527705 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22530 del 26/07/2023 (Rv. 668565 - 01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

F. (MASTURSI BENIAMINO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 13/01/2017

071102 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - STIMA DEI BENI Immobili non comodamente divisibili - Adesione alla domanda di assegnazione - Proposizione tardiva della domanda - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di divisione ereditaria, ai fini dell'assegnazione del bene non comodamente divisibile è irrilevante, in presenza di accordo tra le parti, la tardività della domanda di assegnazione, in quanto l'adesione a quest'ultima risolve il problema dell'attribuzione del bene, restando salva la facoltà del giudice di merito di determinare il conguaglio dovuto in funzione riequilibratrice della posizione delle parti, mediante la perequazione delle quote, o dei relativi controvalori in denaro, rispettivamente assegnati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 728

Massime precedenti Vedi: N. 37532 del 2022 Rv. 666338 - 01

4. TERMINI

Sez. L - , **Ordinanza n. 17280 del 16/06/2023** (Rv. **668100 - 01**)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

Relatore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

F. (VINCIGUERRA MARIO) contro M. (SODANI TIZIANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/12/2019

133237 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO Appello - Termine scadenza per la proposizione cadente in giorno prefestivo diverso dal sabato - Regime giuridico.

La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., applicabile anche al termine per la costituzione in appello, ha natura eccezionale e, pertanto, è insuscettibile di interpretazione estensiva e di applicazione analogica con la conseguenza che il sostantivo "sabato" non equivale a qualsiasi "giorno prefestivo".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 347 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23589 del 2016 Rv. 641750 - 01, N. 21925 del 2021 Rv. 661956 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 19384 del 07/07/2023** (Rv. **668137 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *P.M. PEPE ALESSANDRO.*

(Conf.)

C. (ZAULI CARLO) contro V. (VALENTINI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/01/2020

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Rimessione in termini - Causa non imputabile - Caratteristiche - Assolutezza - Necessità - Fattispecie.

L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il malfunzionamento della rete informatica dello studio professionale, addebitata dal ricorrente ad un "virus" informatico che avrebbe criptato tutti i dati ed impedito l'accesso all' "account" di posta elettronica, non consentendo di visionare la notifica della sentenza impugnata, addotto dal difensore a giustificazione dell'istanza di rimessione in termini, fosse riconducibile ad un fattore estraneo alla parte, avente i caratteri dell'assolutezza e idoneo, in via esclusiva, a causare la tardività dell'impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45, Costituzione art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 27726 del 2020 Rv. 660150 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21649 del 2022 Rv. 665146 - 01, N. 23279 del 2021 Rv. 662309 - 01, N. 3340 del 2021 Rv. 660721 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023** (Rv. **668127 - 02**)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

M. (MACRI' ROSANNA) contro M. (LUCARELLI SILVIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/11/2018

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Nullità della citazione in primo grado per inosservanza dei termini a comparire o per mancanza di avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c. - Rimessione in termini del convenuto contumace in primo grado appellante - Conoscenza materiale dell'esistenza del processo - Impedimento - Eccezioni - Fondamento.

133056 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESIONE IN TERMINI In genere.

133090 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE In genere.

Nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire o per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sarebbero precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo che il convenuto ne sia venuto a conoscenza in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione, ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2258 del 2022 Rv. 663727 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20601 del 17/07/2023** (Rv. **668596 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

P. (VENANZIO PIETRO) contro Z. (DELLE ROSE LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/05/2020

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Rito del lavoro - Notifica del ricorso privo del decreto di fissazione dell'udienza - Costituzione dell'appellato - Sanatoria del vizio della "vocatio in ius" - Diritto alla rimessione in termini per la proposizione di appello incidentale - Sussistenza.

Nel rito del lavoro, qualora l'appellante notifici il ricorso privo del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, il vizio relativo alla "vocatio in ius" è sanato dalla costituzione dell'appellato, che ha diritto alla rimessione in termini per la proposizione dell'appello incidentale dalla quale sia eventualmente decaduto in conseguenza del suddetto vizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 23667 del 2018 Rv. 650579 - 01, N. 715 del 1990 Rv. 465117 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 22518 del 26/07/2023** (Rv. **668523 - 01**)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: HMELJAK TANIA. Relatore: HMELJAK TANIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MARRI ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 05/10/2017

133237 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO Computo dei termini mensili o annuali - "Ex nominatione dierum" - Modalità - Fattispecie.

Per il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", sicché il termine scade nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, poiché la sentenza d'appello, non notificata, era stata pubblicata il 5 ottobre 2017 ed il termine semestrale era scaduto alle ore 23:59:59 del 5 aprile 2018, mentre il ricorso era stato notificato, a mezzo p.e.c., il 6 aprile 2018, come risultante dalla ricevuta di accettazione, e, quindi, tardivamente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2963 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15029 del 2020 Rv. 658424 - 01

5. NOTIFICAZIONE

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023** (Rv. **668164 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

V. (LANA RICCARDO FABIO V.) contro G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 10/11/2020

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica a mezzo PEC - Violazione delle forme digitali - Conseguenze - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza.

In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali, previste dagli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della l. n. 53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle "specifiche tecniche" del Responsabile SIA del Ministero della giustizia, che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e l'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml", determina la nullità della notificazione e non la sua inesistenza.

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis com. 3, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 20214 del 2021 Rv. 661904 - 01, N. 12605 del 2018 Rv. 648878 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023** (Rv. **668164 - 02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.** Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**

V. (LANA RICCARDO FABIO V.) contro G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 10/11/2020

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica a mezzo PEC - Deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e inserimento dati identificativi delle ricevute nel file "datiAtto.xml" - Necessità - Omissione - Nullità - Ragioni - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni.

133209 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA In genere.

L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva.

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis com. 3, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 20214 del 2021 Rv. 661904 - 01, N. 12605 del 2018 Rv. 648878 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 18684 del 03/07/2023** (Rv. **668249 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **CORTESI FRANCESCO.** Relatore: **CORTESI FRANCESCO.** P.M. **FILIPPI PAOLA.** (Conf.)

C. (CONDARELLI AGNESE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/01/2020

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Notificazione PEC da parte dell'agente della riscossione - Indirizzo del mittente non risultante nei pubblici registri - Conseguenze - Nullità della notifica - Esclusione - Condizioni.

In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Decreto Legisl. 13/12/2017 num. 217 art. 66 com. 5, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3685 del 2021 Rv. 660318 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 22095 del 24/07/2023** (Rv. **668602 - 01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** Estensore: **VALLE CRISTIANO.** Relatore: **VALLE CRISTIANO.**

C. (GIOVANNINI ALESSANDRO) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/01/2021

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Consegna del piego al portiere dello stabile in assenza del destinatario - Omissione dell'avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982 - Conseguenze - Nullità - Fattispecie.

La notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia a quest'ultimo mediante l'avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982 . (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato, ai sensi della l. n. 53 del 1994, senza che la consegna del piego al portiere dello stabile ove il difensore dell'intimato aveva il domicilio fosse seguita dall'invio dell'avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982, tenuto conto che, a fronte dell'assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorrente non aveva avanzato istanza di rimessione in termini, né si era attivato per rinnovare la notificazione, una volta constatata l'irritualità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 com. 3 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 21725 del 2012 Rv. 624248 - 01

6. LITISCONSORZIO

Sez. 2 - , **Sentenza n. 16794 del 13/06/2023** (Rv. **668053 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **CAPONI REMO.** Relatore: **CAPONI REMO.**
P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

F. (PLATTER PETER) contro F. (MANTOVANI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 27/07/2017

071087 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO Giudizio di scioglimento di comunione - Usufruttuari dei beni oggetto della comunione - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di scioglimento della comunione di un bene, gli eventuali usufruttuari non rivestono la qualità di litisconsorti necessari, giacché, in ossequio al principio dispositivo, il litisconsorzio necessario, stante la sua natura eccezionale, opera nei soli casi previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Civ. art. 981, Cod. Civ. art. 1111

Massime precedenti Vedi: N. 27412 del 2005 Rv. 585777 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17212 del 15/06/2023** (Rv. **668125 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**.
Relatore: **SPAZIANI PAOLO**.

P. (CORVASCE ANTONIO) contro F. (CIANFLONE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 30/11/2019

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Giudizio introdotto da o contro il "de cuius" - Decesso della parte originaria e riassunzione o volontaria costituzione in prosecuzione di uno o taluno dei coeredi - Erede pretermesso - Opposizione di terzo ordinaria - Legittimazione - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE In genere.

In tema di opposizione di terzo degli eredi avverso la sentenza emessa a conclusione del giudizio introdotto da o contro il "de cuius", la legittimazione all'opposizione ordinaria va riconosciuta all'eredità pretermessa in seguito all'emersione nel processo del fatto del decesso della parte originaria e della riassunzione o della volontaria costituzione in prosecuzione di uno o taluno dei coeredi, atteso che egli si trova con questi ultimi in una situazione di necessaria colegittimazione, avente fondamento in una fattispecie di litisconsorzio processuale, la quale, da un lato, impone al giudice, nel caso che essa emerga (eventualmente su impulso della controparte, gravata, al riguardo, da un dovere di attivazione fondato sul canone di diligenza processuale), di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario non presente in giudizio, mentre, dall'altro, legittima quest'ultimo (il quale, quando sia consapevole della celebrazione del processo "inter pauciores", non perde la facoltà di intervenire nello stesso, anche in grado di appello) ad impugnare la relativa sentenza, emessa a contraddittorio non integro, ai sensi dell'art. 404, primo comma, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1441 del 2022 Rv. 663627 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17368 del 16/06/2023** (Rv. **668059 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

T. (SALTALAMACCHIA ANTONINO) contro M. (SANTANGELO ALESSANDRO ALFIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 11/01/2018

157084 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - IN GENERE Costituzione della servitù - Fondi intercludenti appartenenti a diversi proprietari - Azione - Nei confronti di tutti i proprietari - Necessità - Fondamento - Mancanza - Conseguenze - Rigetto della domanda - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari pretermessi - Esclusione - Riproponibilità della domanda nei confronti dei proprietari di tutti i fondi intercludenti - Ammissibilità - Fondamento.

L'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 c.c. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza. Ne consegue che, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi, la domanda va respinta perché inidonea ad ottenere il bene della vita (accesso alla pubblica via),

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

senza che, tuttavia, il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto precluda la proponibilità di una nuova domanda nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9685 del 2013 Rv. 625962 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 17479 del 19/06/2023 (Rv. 668543 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO.

I. (MICHELON CLAUDIO) contro T. (ROMITO RODOLFO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/10/2018

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. - Interventore in primo grado - Litisconsorzio necessario - Appello principale del dante causa - Appello incidentale tardivo del successore a titolo particolare - Ammissibilità - Fondamento.

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario nel giudizio di primo grado senza estromissione del dante causa, assume nel processo una posizione coincidente con quella di quest'ultimo, divenendo titolare del diritto in contestazione; pertanto, tale intervento dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario con inscindibilità delle relative cause e, in caso di appello principale proposto dante causa, rende ammissibile, in base al comb. disp. degli artt. 331 e 334 c.p.c., l'appello incidentale tardivo del successore a titolo particolare anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Vedi: N. 6444 del 2009 Rv. 607585 - 01, N. 18767 del 2017 Rv. 645486 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17619 del 20/06/2023 (Rv. 668446 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

B. (MURANA GIUSEPPE) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/11/2018

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Litisconsorte necessario pretermesso - Opposizione ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Legittimazione - Opposizione all'esecuzione del titolo giudiziale formatosi "inter alios" - Esclusione - Eccezioni - Opposizione dell'esecutato volta a far valere la pretermissione del litisconsorte necessario - Ammissibilità - Esclusione.

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE In genere.

Avverso il titolo giudiziale formatosi "inter alios" il litisconsorte necessario pretermesso può agire ex art. 404, comma 1, c.p.c., mentre non è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (salvo che deduca l'avvenuto soddisfacimento della pretesa risultante dal suddetto titolo, ovvero la relativa modifica sulla base di vicende successive), analogamente alla parte nei

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

cui confronti lo stesso titolo si sia formato, la quale ha contribuito a dar causa alla sua nullità, omettendo di sollevare la questione della non integrità del contraddittorio in seno al giudizio cui ha regolarmente partecipato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1238 del 2015 Rv. 634089 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18185 del 26/06/2023 (Rv. 668455 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

T. (DISTASO ALFONSO) contro F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/07/2021

079158 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE Domanda di usucapione di bene immobile - Creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Pretermissione del creditore ipotecario - Conseguenze - Sentenza di accertamento dell'usucapione - Efficacia nel giudizio di opposizione di terzo intentato dall'usucapente avverso l'espropriazione del bene - Argomento di prova.

125142 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE In genere.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili, il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda riveste la qualità di litisconsorte necessario, in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l'usucapione produce l'estinzione, con la conseguenza che, ove sia stato pretermesso, la sentenza resa all'esito di quel processo non spiega effetti nei suoi confronti, potendo essere apprezzata quale mero elemento di prova nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., promosso dall'usucapente avverso l'espropriazione dello stesso bene immobile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 102, Cod. Civ. art. 619, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2810, Cod. Civ. art. 2878

Massime precedenti Conformi: N. 29325 del 2019 Rv. 655793 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19175 del 06/07/2023 (Rv. 668113 - 01)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

O. (GIAMMUSSO GIUSEPPE MARIA) contro U. (DOMENICHINI CLAUDIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/08/2021

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Inammissibilità del ricorso - Pretermissione di litisconsorti necessari nel giudizio di merito - Rimessione della causa al giudice di merito per rinnovare la trattazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di cassazione, la riscontrata inammissibilità del ricorso rende contrario al principio della durata ragionevole del processo il rilievo dello svolgimento dell'intero giudizio in pretermissione di un litisconsorte necessario, di talché risulta superfluo disporre la rimessione

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

della causa al giudice di merito per rinnovare la trattazione della causa, ormai non più ridiscutibile nel suo esito, in ragione dell'avvenuta formazione della "res iudicata".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23901 del 2017 Rv. 646628 - 01, N. 11287 del 2018 Rv. 648501 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 19901 del 12/07/2023 (Rv. 668414 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ORILIA LORENZO.** *Relatore:* **ORILIA LORENZO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

T. (CUCCHIARA IGNAZIO) contro T. (CESALI MASSIMILIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/12/2017

157095 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - ESENZIONI Inseadimento produttivo - Esenzione da servitù coattiva di passaggio - Esclusione - Fondamento.

In materia di servitù di passaggio coattivo, l'inseadimento produttivo non rientra nell'esenzione di cui all'art. 1051, comma 4, c.c. (che esenta da detta servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti), atteso che la predetta disposizione contiene un'elencazione tassativa che trova la sua "ratio" nell'esigenza di tutelare l'integrità delle case di abitazione e delle pertinenze che le rendono più comode.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051 com. 4

Massime precedenti Difformi: N. 3097 del 1987 Rv. 452191 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9116 del 2012 Rv. 622638 - 01, N. 17156 del 2019 Rv. 654341 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 19889 del 12/07/2023 (Rv. 668496 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

M. (CHIANESE MICHELE) contro M.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 07/03/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Operazioni soggettivamente inesistenti - Litisconsorzio necessario nel processo tributario - Esclusione - Fondamento.

Nel processo tributario, la pretesa fiscale fondata su operazioni soggettivamente inesistenti non determina un litisconsorzio necessario tra i soggetti dell'operazione, poiché le fattispecie tributarie, che originano le distinte pretese, sono diverse e non riconducibili ad un medesimo fatto generatore d'imposta, mentre gli antefatti storici comuni ad entrambe le cause assumono rilievo esclusivamente sul piano della prova e degli effetti riflessi che il relativo accertamento - contenuto nella sentenza passata in giudicato - può eventualmente spiegare nella differente causa, nonché dell'interesse a giustificare un eventuale intervento adesivo, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 20928 del 2014 Rv. 632514 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20091 del 13/07/2023 (Rv. 668547 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: POLETTI DIANORA. Relatore: POLETTI DIANORA.

D. (RICCIARDI VALERIO) contro D. (RICCIARDI DARIO ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/11/2016

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Accertamento dell'usucapione in danno di più proprietari - Rigetto della domanda - Impugnazione della parte soccombente per violazione dell'integrità del contraddittorio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In caso di accertamento dell'usucapione in danno di più proprietari, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell'integrità del contraddittorio, dal soccombente che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i comproprietari e senza sollecitare al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, stante l'irrelevanza per lo stesso della non opponibilità della pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi e l'assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1158, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 24071 del 2019 Rv. 655360 - 01

7. PROVA CIVILE

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15923 del 06/06/2023 (Rv. 668111 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

B. (TOSCANO VINCENZO) contro F. (DONVITO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/01/2021

138225 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Fatto notorio - Crisi economica o finanziaria - Inclusione - Condizioni - Fattispecie.

Le condizioni di crisi economica o finanziaria, quando sono generalizzate, rientrano nella nozione di "fatto notorio" per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto notoria la crisi finanziaria generata dai cc.dd. mutui "subprime", iniziata negli U.S.A. nel 2006 e culminata il 15 settembre 2008 con il fallimento della società finanziaria "Lehman Brothers Holdings Inc.").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9244 del 2007 Rv. 597869 - 01, N. 6735 del 2005 Rv. 580784 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16028 del 07/06/2023** (Rv. **667816 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **IANNELLO EMILIO.** Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

O. (AIUDI BRUNO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/10/2020

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Principio di non contestazione - Ambito - Inesistenza del fatto non contestato o sua diversa ricostruzione - Accertamento giudiziale sulla base di prove acquisite - Ammissibilità - Ragioni.

Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5363 del 2012 Rv. 621793 - 01, N. 42035 del 2021 Rv. 663401 - 01, N. 5166 del 2023 Rv. 667228 - 03

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16196 del 08/06/2023** (Rv. **667830 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO.** Estensore: **GRAZIOSI CHIARA.** Relatore: **GRAZIOSI CHIARA.**

P. (GIORGIANNI PIETRO) contro C. (DE LUCA ANNA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/02/2020

138031 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE Vizi procedurali relativi alla comunicazione alle parti della bozza di relazione - Nullità relativa - Deducibilità nella prima difesa utile - Sanatoria per rinnovazione - Ammissibilità - Fondamento.

138044 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI ALLE PARTI In genere.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccetto nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia; la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 196

Massime precedenti Conformi: N. 23493 del 2017 Rv. 645668 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18135 del 26/06/2023** (Rv. **667970 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **CHIECA DANILO.** Relatore: **CHIECA DANILO.**

R. (PETTINARI BRUNO) contro B. (NOCCIOLINI GESSICA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AREZZO, 03/05/2018

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

138051 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO Compenso al consulente incaricato di accertare la capacità reddituale dei coniugi nel giudizio di separazione - Liquidazione - Criteri.

Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio cui, nell'ambito di un giudizio di separazione coniugale, sia stato affidato l'incarico di accertare la capacità reddituale dei coniugi sulla base del mero esame dei dati risultanti dalla documentazione fiscale, contabile e di conservatoria, deve applicarsi non il disposto dell'art. 2 del d.m. 30 maggio 2002, per la perizia o consulenza tecnica in materia contabile e fiscale, bensì il disposto dell'art. 3, per la perizia o consulenza tecnica in materia di valutazione di patrimoni, nonché determinarsi un compenso unitario, anziché un compenso distinto per ogni verifica compiuta, atteso che, nella valutazione dei patrimoni, la pluralità delle verifiche non esclude l'unicità dell'incarico.

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 2, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 3, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 52

Massime precedenti Conformi: N. 24128 del 2013 Rv. 628010 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28766 del 2017 Rv. 646343 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18234 del 26/06/2023 (Rv. 668456 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

P. (SANTELLA MASSIMO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/12/2021

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Foglio firmato in bianco - Querela di falso - Riempimento "absque pactis" - Necessità - Riempimento "contra pactis" - Esclusione - Fattispecie.

La denuncia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, per infirmare le risultanze relative alla dicitura abusivamente apposta sulla matrice di un assegno bancario - con la quale veniva indicata la funzione di garanzia dello stesso in relazione al credito portato da una determinata fattura - aveva ritenuto necessaria la proposizione della querela di falso, a fronte della deduzione, da parte del ricorrente, dell'esistenza di una pattuizione, tra le parti, relativa unicamente al riempimento dell'assegno medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Conformi: N. 21587 del 2019 Rv. 654901 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 18848 del 04/07/2023** (Rv. **668335 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

P. (CARRIERO VINCENZA) contro P. (GIANGREGORIO MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/11/2019

037052 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE Atto notarile - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Partecipazione all'atto rogato di un soggetto affetto da sordità - Dichiarazione della parte di essere parzialmente priva dell'udito, ma in grado di leggere e scrivere - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Ragioni.

138071 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA In genere.

L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto notarile - sancita dall'art. 2700 c.c.e relativa alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti innanzi a questo compiuti - non si estende al contenuto intrinseco e alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti, né agli apprezzamenti e alle valutazioni del notaio rogante; tuttavia, qualora il comparente abbia dichiarato di essere affetto da sordità perché parzialmente privo dell'udito, ma in grado di leggere e scrivere, tale dichiarazione, in quanto proveniente dalla stessa parte interessata e documentata dal notaio come evento avvenuto in sua presenza, può essere rimossa soltanto con la querela di falso, non trattandosi di una valutazione personale del professionista.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Vedi: N. 4777 del 2007 Rv. 599135 - 01, N. 2702 del 2019 Rv. 652431 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 19129 del 06/07/2023** (Rv. **668217 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/05/2019

138069 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE Verbale della Commissione medico ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992 - Efficacia probatoria - Limiti.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 15734 del 2018 Rv. 649411 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 577 del 2008 Rv. 600904 - 01

Sez. **U** - , **Sentenza n. 19129 del 06/07/2023** (Rv. **668217 - 02**)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/05/2019

138027 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE Danni da emotrasfusione - Nesso causale - Riconoscimento dell'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Efficacia probatoria - Confessione stragiudiziale - Esclusione - Valore indiziario - Configurabilità - Conseguenze.

138233 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - IN GENERE In genere.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il Ministero, per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15734 del 2018 Rv. 649411 - 01

Sez. **1** - , **Sentenza n. 19820 del 12/07/2023** (Rv. **668351 - 01**)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

A. (MAIELI ANGELA) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 09/09/2021

138114 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA Mezzo di prova - Rituale acquisizione al giudizio - Integrale utilizzo del giudice a favore e contro la parte che ne ha chiesto l'ammissione - Ragioni - Principio dell'inscindibilità del contenuto del documento - Sussistenza - Provenienza del documento dal terzo - Necessità - Documento proveniente dalla parte - Valore probatorio in suo favore - Insussistenza - Fattispecie.

La rituale acquisizione al processo di un mezzo di prova comporta il suo integrale utilizzo da parte del giudice, sia a favore, sia contro la parte che ne abbia chiesto l'ammissione, venendo in rilievo il principio dell'inscindibilità del contenuto del documento, alla cui stregua chi lo esibisce in giudizio non può selezionarne il contenuto per affermare i fatti favorevoli, espungendo quelli a sé contrari. Detto principio attiene, tuttavia, ai soli documenti formati da un soggetto terzo rispetto alla parte che vuole avvalersene, in quanto per quelli formati dalle parti in causa vale la diversa regola che ne esclude il valore probatorio in favore della parte che intende giovarsene quand'anche a versarli in atti sia stata la controparte per provare i fatti costitutivi del proprio diritto. (Nella specie, la S.C., accogliendo il ricorso avverso il rigetto di un'opposizione allo stato

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

passivo di un fallimento nella parte in cui l'opponente invocava la spettanza di un credito da TFR, ha escluso che le buste paga e la CU provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori, integrassero la prova del pagamento del credito in esse documentato, provenendo dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1985 del 1967 Rv. 328999 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20884 del 18/07/2023 (Rv. 668485 - 01)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**

M. (PASSARO PIERPAOLO) contro G. (FALVO D'URSO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/01/2017

138262 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE Giudizio di rilevanza della prova - Prova testimoniale - Valutazione sulla base di riscontri documentali - Rilevanza - Esclusione - Contenuto dei capitoli di prova - Rilevanza - Fattispecie.

Il giudizio di rilevanza della prova non può essere condizionato dalla mancanza di riscontri documentali dei fatti da accertare, ma va effettuata esclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai termini della controversia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, senza ammettere l'interrogatorio formale della resistente, aveva respinto la domanda di usucapione per l'assenza di elementi documentali che confermassero l'esercizio del possesso per la relativa durata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 230, Cod. Civ. art. 2733

Massime precedenti Vedi: N. 2977 del 2019 Rv. 652433 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21446 del 19/07/2023 (Rv. 668535 - 01)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **DI PISA FABIO.** *Relatore:* **DI PISA FABIO.**

S. (TIENGO MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 01/07/2015

138111 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE Situazioni tipiche di certezza ex art. 2704 c.c. - Assenza - Conseguenze - Ai fini dell'opponibilità della data ai terzi - Prova di un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità del documento - Necessità - Testimonianze e indizi - Utilizzabilità - Limiti.

In tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento: ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Conformi: N. 13943 del 2012 Rv. 623641 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 38805 del 2021 Rv. 663166 - 01, N. 36602 del 2022 Rv. 666527 - 01, N. 20813 del 2021 Rv. 661949 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21232 del 19/07/2023 (Rv. 668591 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

C. (BIANCO FELICE) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/03/2021

138155 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M. Giudizio di falso – Declaratoria di inammissibilità nella fase preliminare - Comunicazione dell'avvenuta proposizione della querela al P.M. – Necessità - Esclusione - Fondamento.

La partecipazione del P.M. al giudizio di falso è richiesta solo in relazione alla fase relativa all'accertamento della falsificazione del documento, siccome involgente l'interesse generale all'intangibilità della pubblica fede dell'atto (che l'organo requirente è chiamato a tutelare), con la conseguenza che non è necessario comunicargli l'avvenuta proposizione della querela ove il suddetto giudizio si sia concluso con la declaratoria di inammissibilità all'esito della fase preliminare, preordinata alla delibazione dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 223, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71

Massime precedenti Vedi: N. 22979 del 2017 Rv. 645572 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21818 del 20/07/2023 (Rv. 668597 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.

A. (GALLERANI EUGENIO) contro C. (CAPPELLO CARMELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/05/2019

138027 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE Affermazioni contenute in una lettera diretta ad un terzo ed inviata alla controparte per conoscenza - Valore confessorio - Configurabilità.

Le affermazioni relative a fatti sfavorevoli alla parte che le compie hanno valore confessorio anche ove contenute in una lettera diretta ad un terzo ed inviata alla controparte solo per conoscenza, sussistendo anche in tal caso l'"animus confitendi". (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso il valore confessorio della dichiarazione - inviata per conoscenza anche al danneggiato - con la quale il soggetto responsabile della rottura di una conduttura fognaria aveva comunicato la circostanza al proprio assicuratore, prospettando l'indennizzabilità, ai termini della polizza, del danno derivatone).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735

Massime precedenti Conformi: N. 2279 del 1980 Rv. 405948 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21903 del 21/07/2023** (Rv. **668558 - 01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **PICARO VINCENZO**. Relatore: **PICARO VINCENZO**.

L. (MANCUSO ANTONINO) contro V. (VIGNERA GIUSEPPE SILVIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 16/02/2018

138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Acquisizione di documenti non allegati - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, "ivi" compresi quelli dalle stesse non prodotti, a condizione che non concernano i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni (a meno che, in tale ultimo caso, non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio). (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva escluso potesse integrare causa di nullità di una c.t.u. volta ad accertare la natura apocriфа di un testamento olografo la circostanza che il consulente avesse utilizzato, quali scritture di comparazione, anche documenti non prodotti dalle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3086 del 2022 Rv. 663786 - 03

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023** (Rv. **668559 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

G. (ASCHERO ALESSANDRO) contro C. (STRANIERO ALESSIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/03/2019

138105 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO Documenti informatici - E-mail semplice - Valore di scrittura privata - Esclusione - Fondamento.

La e-mail che contenga espressioni generiche di consenso alla conclusione di un contratto preliminare di compravendita, ma sia priva della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale del promittente venditore, non integra l'atto scritto richiesto dagli artt. 1350 e 1351 c.c., in quanto solo la predetta firma elettronica avanzata, qualificata o digitale rappresenta l'espressione grafica della paternità ed impegnatività della dichiarazione che la precede, la quale, in mancanza, non comporta la conclusione definitiva di un negozio giuridico allorché la forma scritta sia richiesta "ad substantiam".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2702, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 5523 del 2018 Rv. 647611 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22915 del 27/07/2023** (Rv. **668442 - 01**)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

B. (MIRONE AURELIO) contro S. (ALIKUO' IRENE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 22/02/2018

138135 PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE Inosservanza del termine ordinatorio di esibizione dei documenti - Conseguenze - Inutilizzabilità dei documenti - Esclusione - Fondamento.

L'inosservanza del termine ordinatorio per ottemperare all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non comporta l'inutilizzabilità a fini probatori della relativa produzione documentale, non potendosi ravvisare alcuna lesione del diritto di difesa della controparte, la quale, al contrario, è favorita dalla possibilità, mediante l'intervento del giudice, di acquisire al processo un documento o un'altra cosa in possesso di un terzo o dell'altra parte, dovendosi ritenere una diversa soluzione irragionevole in quanto consentirebbe alla parte di rendere inutilizzabile per l'accertamento dei fatti proprio quella documentazione, la cui acquisizione al processo sia stata richiesta dalla sua controparte e ritenuta necessaria dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210

Massime precedenti Conformi: N. 11671 del 2014 Rv. 631166 - 01

8. AUSILIARI DEL GIUDICE

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16768 del 13/06/2023** (Rv. **668049 - 01**)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

D. (SFORZELLINI IACOPO) contro S.

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 21/12/2017

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Liquidazione del compenso del CTU - Pluralità di domande rivolte al CTU nell'atto di conferimento dell'incarico - Irrilevanza - Interdipendenza funzionale delle operazioni commissionate o autonomia delle stesse - Rilevanza.

In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, qualora il consulente sia chiamato a svolgere accertamenti plurimi, ove l'indagine effettuata sia sostanzialmente unitaria, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, mentre va riconosciuto un corrispettivo ragguagliato ad ogni singolo rapporto solo qualora quest'ultimo sia stato oggetto di autonome e distinte indagini e valutazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 1, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 11, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 29, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 51

Massime precedenti Vedi: N. 28417 del 2018 Rv. 651045 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16771 del 13/06/2023** (Rv. **668050 - 01**)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

B. (SALTALAMACCHIA MARIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/09/2018

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Amministratori iscritti all'albo di cui al d.lgs. n. 14 del 2010 - Criteri di liquidazione del compenso ex art. 3, comma 9, del d.P.R. n. 177 del 2015 - Esistenza di masse patrimoniali attive e passive imputabili a distinti soggetti - Computo del compenso in relazione a tante masse quanti sono i soggetti titolari - Esclusione - Criterio sostanziale dell'unicità di gestione anche in presenza di più masse - Condizione - Identità di problematiche, di questioni e di impegni degli amministratori giudiziari.

In tema di liquidazione del compenso agli amministratori iscritti all'albo di cui al d.lgs. n. 14 del 2010, ove sussistano masse patrimoniali attive e passive riconducibili a più soggetti distinti, il compenso non può essere liquidato per ciascuna massa patrimoniale, giacché l'art. 3, comma 9, del d.P.R. n. 177 del 2015 deve interpretarsi nel senso che il distinto compenso deve corrispondere a distinte gestioni, connotate cioè da distinte problematiche e questioni da affrontare per ciascuna massa ed a distinti impegni da parte degli amministratori giudiziari.

Riferimenti normativi: DPR 07/10/2015 num. 177 art. 3 com. 9, Decreto Legisl. 04/02/2010 num. 14 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 21592 del 2019 Rv. 654903 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18797 del 04/07/2023** (Rv. **668396 - 01**)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

O. (SANSONETTI GABRIELE) contro B. (TURRIN LUCA)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PORDENONE, 21/02/2018

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Domanda di liquidazione del compenso - Ausiliari del giudice - Novero - Art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Termine di decadenza - Fondamento.

In tema di spese di giustizia, la previsione del secondo comma dell'art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui la domanda di liquidazione delle spettanze deve essere presentata a pena di decadenza entro cento giorni dal compimento delle operazioni, rispondendo ad un canone di razionale scansione dei tempi procedurali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio, opera per tutti gli ausiliari del magistrato, ovvero per il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato può nominare a norma di legge.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 71 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4373 del 2015 Rv. 634664 - 01, N. 22030 del 2018 Rv. 650072 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23131 del 31/07/2023** (Rv. **668779 - 01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.**

R. (RAMBALDI GIOVANNI) contro L. (SCHULLIAN MANFRED)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRENTO, 22/03/2018

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Criteri di determinazione del compenso ex art. 1 d.m. 30 maggio 2002 – A percentuale sul valore stimato – Esclusione – A percentuale sul valore della domanda – Sussistenza.

La liquidazione dell'onorario per una consulenza tecnico di ufficio avente ad oggetto la quantificazione del compenso spettante per la progettazione e l'esecuzione di opere edili, in virtù dei documenti versati in atti e degli accordi tra la committenza e il professionista, deve essere effettuata, ai sensi degli artt. 1 e 12 del d.m. 30 maggio 2002, in base al valore della domanda giudiziale, ex art. 10 c.p.c., non già in base al valore stimato delle opere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 1, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 12

9. INTERRUZIONE

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16982 del 14/06/2023** (Rv. **668056 - 01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** Estensore: **PICARO VINCENZO.** Relatore: **PICARO VINCENZO.**

F. (DE VITA BARTOLO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 26/04/2018

133118 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE Interruzione del processo – Termine di tre mesi per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. – Applicabilità ai soli processi introdotti in primo grado dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009.

Il termine di tre mesi per la riassunzione del processo interrotto, previsto dall'art. 305 c.p.c. per effetto della novella introdotta dall'art. 58, comma primo, della l. n. 69/2009, si applica ai giudizi introdotti in primo grado dopo l'entrata in vigore della predetta legge e, quindi, dal 4 luglio 2009.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 58 art. 58

Massime precedenti Vedi: N. 27788 del 2022 Rv. 665712 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 21980 del 21/07/2023** (Rv. **668636 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

B. (VITI GIANCARLO) contro C. (LONGO ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/05/2020

133111 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE Evento interruttivo relativo alla parte costituita - Omessa dichiarazione del difensore - Violazione

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

dell'obbligo di lealtà ex art. 88 c.p.c. - Motivo di revocazione ex art. 395, n. 1, c.p.c. - Configurabilità - Vizio di legittimità - Esclusione - Fattispecie.

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

L'omessa dichiarazione di un evento interruttivo relativo alla parte costituita - se integrante violazione dell'obbligo, posto in capo al procuratore, di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c. - può integrare la fattispecie del dolo processuale idoneo a giustificare la revocazione della sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., ma non costituisce vizio di legittimità della sentenza che definisce il giudizio. (Fattispecie relativa all'omessa dichiarazione, nel corso dell'appello, del sopravvenuto decesso della parte - che aveva agito per il ristoro dei pregiudizi conseguenti a un infortunio sul lavoro -, con conseguente liquidazione del danno alla salute in misura maggiore a quella che sarebbe spettata dall'applicazione dei criteri per il risarcimento del danno cd. da "premorienza").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 41933 del 2021 Rv. 663500 - 01

10. SOSPENSIONE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18725 del 03/07/2023** (Rv. **668029 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

G. (BEZANTE CHIARA) contro T. (BOCCONETTI CRISTIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 22/12/2020

082323 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO Sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Giudizio di separazione e divorzio - Nesso di pregiudizialità con il processo penale a carico del coniuge per reati endofamiliari - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

089031 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE In genere.

In tema di sospensione del processo civile, va esclusa la sussistenza della pregiudizialità - e dunque il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria - tra il processo penale di accertamento della responsabilità per reati commessi in ambito familiare - nella specie, abbandono di coniuge incapace e mancata somministrazione allo stesso, infermo, dei mezzi di sussistenza - e la pronuncia di addebito della separazione che richiede si accerti non soltanto che uno dei due coniugi ha tenuto comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, ma anche e soprattutto il nesso causale tra questi comportamenti e la crisi matrimoniale. Ne consegue che il giudizio civile deve necessariamente condursi in modo autonomo rispetto a quello penale, la cui finalità è l'accertamento della responsabilità dell'imputato e, in caso di condanna, l'irrogazione della pena, e non la verifica degli effetti della condotta sulla comunione materiale e spirituale di vita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40795 del 2021 Rv. 663468 - 01, N. 15248 del 2021 Rv. 661669 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13661 del 2019 Rv. 653898 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23215 del 31/07/2023** (Rv. **668704 - 01**)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

contro

Regola competenza

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Giudizio svoltosi in più gradi - Domanda principale di liquidazione onorari avvocato proposta ex d.lgs. n. 150 del 2011 - Domanda riconvenzionale di condanna per responsabilità professionale - Competenza a decidere la prima - Corte di appello - Competenza a decidere la seconda - Tribunale - Sospensione della causa dipendente di liquidazione degli onorari - Necessità ex art. 295 c.p.c.

044054 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui, in relazione ad un giudizio svoltosi in più gradi, sia proposta domanda di liquidazione degli onorari ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2011 ed il convenuto proponga domanda riconvenzionale per far valere la responsabilità professionale dell'avvocato, la corte di appello è competente a decidere solo la domanda di liquidazione degli onorari, ma non la riconvenzionale, quantunque quest'ultima sia suscettibile di una istruzione sommaria, con la conseguenza che le due cause devono essere separate e che la riconvenzionale deve essere decisa dal tribunale, previa la sospensione necessaria per pregiudizialità della causa avente ad oggetto la liquidazione degli onorari fino alla decisione definitiva della causa avente ad oggetto l'azione di responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10864 del 2023 Rv. 667688 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4247 del 2020 Rv. 657193 - 01, N. 4485 del 2018 Rv. 647316 - 02

11. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16071 del 07/06/2023** (Rv. **668117 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

S. (PACCOIA MARIO) contro G. (ESPOSITO ILENIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/10/2019

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Art. 360, comma 3, c.p.c. - Sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio - Significato del termine "giudizio" - Individuazione - Conseguenze.

140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) In genere.

L'art. 360, comma 3, c.p.c., nel precludere la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le "sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio", fa riferimento alla nozione di "giudizio" quale procedimento devoluto al giudice di appello e non come processo nella sua complessiva pendenza, sicchè, mentre soggiace al suddetto limite la sentenza non definitiva, resa dal giudice di appello ex art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., cui seguano i provvedimenti per l'ulteriore corso del giudizio medesimo, è, al contrario, immediatamente ricorribile per cassazione la sentenza con cui, per effetto di gravame immediato, ex art. 340 c.p.c., avverso la sentenza non definitiva resa dal giudice di primo grado ai sensi del richiamato

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

art. 279 c.p.c., il giudice di appello rigetti, nel merito o in rito, l'impugnazione, confermando la decisione di prime cure.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3556 del 2017 Rv. 642438 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17416 del 16/06/2023 (Rv. 668197 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

I. (MANNI MARIA CRISTINA) contro R. (BARNESCHI GIANLUCA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/06/2019

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Ricorso per cassazione - Accertamento del vizio denunciato - Omessa pronuncia su un motivo di appello - Conseguenze - Cassazione con rinvio - Esclusione - Condizioni.

Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21968 del 2015 Rv. 637019 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16171 del 2017 Rv. 644892 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 17836 del 21/06/2023 (Rv. 668450 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

N. (COSTABILE FRANCESCO) contro T.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 14/11/2018

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Rigetto dell'istanza di correzione - Motivazione asseritamente implicante una diversa statuizione - Applicabilità dell'art. 288, comma 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale nella motivazione dell'ordinanza che rigetta l'istanza di correzione dell'errore materiale, atteso che il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una statuizione positiva, e non quando si limiti al rigetto dell'istanza; in tal caso, infatti, il tenore della motivazione può valere unicamente ad integrare l'interesse ad agire per l'impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione, ricorrendone gli ulteriori presupposti, mentre resta esclusa l'applicabilità dell'art. 288, comma 4, c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la statuizione di inammissibilità di un'istanza di correzione di errore materiale, sul presupposto che il relativo provvedimento, al

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

di là della motivazione, non fosse impugnabile, nemmeno ex art. 111, comma 7, Cost., siccome preordinato ad emendare errori di redazione non suscettibili di intaccare il contenuto decisionale assunto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Conformi: N. 10067 del 2017 Rv. 643831 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19296 del 07/07/2023 (Rv. 668129 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**

L. (ROGNONI ERNESTO) contro A. (SPOTORNO RAFFAELLA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/05/2019

140005 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE Ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. - Mancata richiesta di pronuncia della parte intimata - Sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio - Rigetto implicito su alcuni punti - Onere di impugnazione - Sussistenza - Prosecuzione del giudizio - Inammissibilità - Conseguenze - Nullità della sentenza.

L'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., se non è richiesta dalla parte intimata la pronuncia della sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che, ove abbia pronunciato solo su alcune domande o capi della domanda, implicitamente rigettando gli altri, le parti che si ritengano insoddisfatte hanno l'onere di impugnarla per evitare che la statuizione passi in giudicato, essendo, invece, inammissibile la prosecuzione del giudizio di primo grado, per essersi il giudice spogliato della relativa potestà decisionale, e nulla la sentenza da questi resa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10097 del 2020 Rv. 657775 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19959 del 12/07/2023 (Rv. 668178 - 01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.** *Relatore:* **SESTINI DANILO.**

B. (RIZZO RAFFAELLA) contro D.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/09/2018

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Impugnazione delle sentenze corrette - Distinzione tra errore influente sul contenuto della decisione e mera correzione del documento cartaceo - Conseguenze - Rilevanza ai fini della decorrenza del termine di gravame - Fattispecie.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolvendosi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione. (Nella specie, la S.C. ha escluso il differimento del termine per l'impugnativa, riguardando il procedimento di correzione l'erronea indicazione, in un capo del dispositivo, del nome di battesimo di una parte processuale, correttamente indicato in altra parte dello stesso dispositivo, oltre che nell'intestazione e nella motivazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8863 del 2018 Rv. 648225 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12187 del 2020 Rv. 658458 - 01, N. 16195 del 2019 Rv. 654606 - 01, N. 20691 del 2017 Rv. 645743 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 21314 del 19/07/2023 (Rv. 668202 - 01)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.**

M. (PILEGGI ANTONIO) contro A. (MARCHESE DOMENICO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/01/2018

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Sentenza fondata su questione rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Presupposti - Fattispecie.

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere.

L'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione priva i soggetti processuali del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva, con conseguente nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha negato, nella specie, la nullità della sentenza sia perché il tema dell'illegittimità dell'atto aziendale rilevante ai fini della decisione sull'inquadramento, costituisce questione di mero diritto, sia perché la questione decisiva del mancato svolgimento di funzioni dirigenziali era stata oggetto del contraddittorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52

Massime precedenti Conformi: N. 11440 del 2021 Rv. 661095 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30716 del 2018 Rv. 651531 - 01, N. 16049 del 2018 Rv. 649531 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 22048 del 24/07/2023 (Rv. 668371 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

M. (ZUPPELLI LUCA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 19/11/2018

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE Diniego di assenso al rilascio di passaporto al genitore di prole minore - Decreto di autorizzazione del giudice tutelare - Reclamo - Decreto del tribunale - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

In tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, prescritta dall'art. 3, lett. b), della l. n. 1185 del 1967 quando difetti l'assenso dell'altro genitore, il provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l'autorizzazione all'iscrizione richiesta ha natura definitiva (nella forma del giudicato allo stato degli atti) e valenza decisoria, essendo volto a definire un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, sicché deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il Tribunale, in sede di reclamo, aveva confermato la decisione del giudice tutelare di autorizzare il rilascio del passaporto in favore del marito della ricorrente, genitore di figli minorenni, precisando altresì come gravi sul genitore tenuto all'adempimento dell'obbligo alimentare dimostrare, anche se abbia già ottenuto il passaporto, il rispetto dei doveri derivanti dalla qualità di genitore).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 14, Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337, Costituzione art. 16, Cod. Civ. art. 315, Cod. Civ. art. 336 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 21667 del 2015 Rv. 637306 - 01, N. 11771 del 2010 Rv. 613115 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32359 del 2018 Rv. 651820 - 02, N. 1914 del 2016 Rv. 638370 - 01, N. 22423 del 2023 Rv. 668369 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 22632 del 26/07/2023** (Rv. **668425 - 01**)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore: RIVERSO ROBERTO.

P. (ZAMPIERI NICOLA) contro R. (MASTRANGELO CAMILLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/11/2018

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE Determinazione delle quote di T.F.R. spettanti agli eredi - Controversie relative proposte ex l. n. 898 del 1970 - Forma della decisione - Sentenza - Conseguenze - Impugnazione - Termini ordinari - Applicabilità.

In tema di determinazione delle quote di T.F.R. spettanti agli eredi - nella specie, coniuge, ex coniuge e figli - la decisione, nei procedimenti introdotti ex l. n. 898 del 1970, va resa con sentenza, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge citata, come sostituito dall'art. 13 della l. n. 74 del 1987, sicché è suscettibile di impugnazione entro i termini ordinari di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., a prescindere dalle forme o dal rito adottato, poiché le eventuali peculiarità del procedimento non sono idonee, in difetto di specifiche indicazioni legislative, a sottrarre il provvedimento finale all'operatività dei suddetti termini per la proposizione del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26121 del 2008 Rv. 605820 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23006 del 28/07/2023** (Rv. **668491 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO.**

P. (DENTAMARO ALESSANDRO) contro C. (AUCELLI ANTONELLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AVELLINO, 13/01/2020

140069 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 033033/2021 66330501

Massime precedenti Conformi: N. 33033 del 2021 Rv. 663305 - 01

12. SPESE GIUDIZIALI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16130 del 07/06/2023** (Rv. **667829 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **GIANNITI PASQUALE.** Relatore: **GIANNITI PASQUALE.**

I. (AMBROSIO DOMITILLA) contro A.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/10/2019

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - Gravi ed eccezionali ragioni - Parvenza di fondatezza della domanda - Esclusione - Fondamento.

Le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma a una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 11

Massime precedenti Vedi: N. 9977 del 2019 Rv. 653625 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16404 del 09/06/2023** (Rv. **668390 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **CAPONI REMO.** Relatore: **CAPONI REMO.**

S. (LORENZANI MARCO) contro Z.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/01/2017

162025 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI Spese di lite - Applicazione del principio della soccombenza - "Ius superveniens" - Irrilevanza.

In tema di spese di lite, trova applicazione il principio della soccombenza, secondo cui la parte integralmente vittoriosa non deve sopportare nemmeno parzialmente tali spese, senza che

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

assuma alcuna rilevanza lo "ius superveniens" nel determinare, in tutto o in parte, le sorti della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32906 del 2022 Rv. 666076 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16584 del 12/06/2023 (Rv. 667847 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

M. (MANCUSO NICOLA) contro L. (PAGANI DESIREE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MONZA, 18/05/2021

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Obbligazione di pagamento dell'IVA a carico del soccombente - Opposizione all'esecuzione - Oggetto - Rapporto tributario - Esclusione - Diritto al rimborso - Sussistenza - Conseguenze in tema di accertamento.

A fronte della pretesa di pagamento dell'IVA sulle spese legali, il giudice ordinario investito dell'opposizione all'esecuzione da parte del soccombente non è chiamato a valutare il rapporto tributario - essendo privo della relativa giurisdizione - bensì la sussistenza o meno del diritto al rimborso, tenuto conto che la pretesa dell'IVA sulle spese legali liquidate in favore della parte vittoriosa non corrisponde ad una imposta, ma ad un esborso subito dal vincitore che se ne rivale in base ad un rapporto, quello tra vincitore e soccombente, che non ha natura tributaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6974 del 2007 Rv. 595968 - 01, N. 18192 del 2018 Rv. 649654 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 17134 del 15/06/2023 (Rv. 668269 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

B. (PISTONE GIUSEPPINA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 22/12/2020

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili - Rinvio in sede civile - Potere del giudice civile di provvedere sulle spese del giudizio penale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Applicazione del principio della soccombenza all'esito globale del processo.

162017 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO In genere.

In materia di spese processuali, nel caso di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili da parte della Cassazione, con rinvio in sede civile, sussiste il potere del giudice del rinvio di provvedere sulle spese, non solo del giudizio di rinvio e di quello di legittimità, ma dell'intero processo, anche se svolto in sede penale, posto che egli conclude il giudizio sulle statuizioni civili che era stato iniziato davanti ai giudici penali e che è proseguito davanti a quello civile dopo

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

l'annullamento in Cassazione, dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza all'esito globale del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Vedi: N. 1407 del 2020 Rv. 656866 - 01, N. 10153 del 1995 Rv. 494109 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 19137 del 06/07/2023 (Rv. 668218 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)*

N. (SANNA GIOVANNI PIETRO) contro O.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 25/11/2022

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Regolamento spese processuali - Omessa liquidazione nel dispositivo e in motivazione - Impugnazione - Necessità - Correzione errore materiale - Esclusione.

Il mancato regolamento delle spese processuali, nel dispositivo e anche nella motivazione, è emendabile soltanto con l'impugnazione, non già con la speciale procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9785 del 2022 Rv. 664323 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16415 del 2018 Rv. 649295 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 19303 del 07/07/2023 (Rv. 668114 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)*

M. (COLONNA UGO) contro C. (CREMONA ANTONINO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/03/2022

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE Medesimo fatto diffamatorio lamentato da una pluralità di persone - Accoglimento della domanda solo in relazione ad alcune - Difesa del dichiarante non specificamente indirizzata ad uno dei danneggiati - Rifusione delle spese da parte del danneggiato soccombente - Insussistenza.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui un medesimo fatto diffamatorio sia lamentato da più persone, ma soltanto alcune di queste siano ritenute effettivamente danneggiate e la difesa del dichiarante non sia stata specificamente indirizzata alla condotta di uno piuttosto che degli altri danneggiati, nulla è dovuto a titolo di rifusione delle spese processuali da parte di quei danneggiati la cui domanda non sia stata accolta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 516 del 2020 Rv. 656810 - 03

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 19749 del 11/07/2023** (Rv. **668375 - 01**)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

A. (AUDITORE MASSIMO) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 30/06/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Rigetto della richiesta - Ricorso per cassazione - Procura alle liti priva di data di rilascio - Inammissibilità del ricorso proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Richiesta della decisione da parte del ricorrente - Sua condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 4, c.p.c. in difetto di costituzione dell'intimato - Sussistenza - Ragioni.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

In tema di protezione internazionale, l'inammissibilità del ricorso per cassazione derivante dalla mancata certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, formulata in sede di proposta ex art. 380-bis c.p.c. e decisa in conformità, dà luogo all'applicazione del comma 3, ultima parte, della medesima disposizione, e, segnatamente, in difetto di costituzione della parte intimata, della condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., essendo il ricorrente incorso in colpa grave per avere chiesto la decisione, a fronte della proposta di definizione accelerata di inammissibilità per difetto di valida procura alle liti, senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della propria iniziativa processuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32001 del 2022 Rv. 666062 - 01, N. 15177 del 2021 Rv. 661387 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023** (Rv. **668146 - 01**)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

B. (MANCINI BARBARA LODOVICA) contro S. (VERDI MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/10/2019

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Art. 96, comma 3, c.p.c. Presupposti - Concreta presenza di malafede o colpa grave - Necessità - Infondatezza della pretesa - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 3830 del 2021 Rv. 660533 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9912 del 2018 Rv. 648130 - 02

Sez. L - , **Ordinanza n. 16825 del 13/06/2023** (Rv. **668417 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:*
CAVALLARO LUIGI.

R. (DALLA CHIESA MAURO) contro I. (PUGLISI LUCIA)

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 11/02/2021

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. - Mancato rilievo da parte del giudice sia in parte motiva che dispositiva del provvedimento decisorio - Errore revocatorio - Configurabilità - Fondamento.

129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI In genere.

L'omessa valutazione della dichiarazione - presente nelle conclusioni del ricorso e nel fascicolo di ufficio - di esonero dal pagamento delle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., cui sia seguita, sia nella parte motiva che nel dispositivo della decisione, una condanna alle spese, configura un'ipotesi di errore revocatorio, essendo la statuizione di condanna frutto di un errore di percezione circa il contenuto del ricorso e della dichiarazione ad esso allegata.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 35736 del 2022 Rv. 666165 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12210 del 2022 Rv. 664490 - 01, N. 16415 del 2018 Rv. 649295 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 21365 del 19/07/2023** (Rv. **668203 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.**

P. (RUSSO GIOVANNI) contro I. (PREDEN SERGIO)

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 16/11/2021

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Spese di lite - Aumento ex art. 4, comma 1 bis del d.m. n. 55 del 2014 - Presupposti - "Utilizzo del processo telematico" - Sufficienza - Esclusione.

In tema di spese processuali, ai fini del riconoscimento dell'aumento del compenso ex art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55 del 2014, non è sufficiente il mero "utilizzo del processo telematico", essendo richiesto, invece, che la redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti vengano effettuate con tecniche informatiche più raffinate, che consentano di "navigare" all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati con tecniche "ipertestuali" (indici e riferimenti incrociati), così riducendo significativamente i tempi di consultazione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37 art. 1 com. 1 lett. B, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35753 del 2022 Rv. 666322 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023 (Rv. 668570 - 01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

M. (LIGUORI MICHELE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/03/2022

162028 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - NOTA DELLE SPESE Nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa - Liquidazione da parte del giudice - Motivazione della riduzione o eliminazione di voci - Necessità - Contenuto.

In presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata; onere che si traduce nell'espone le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8824 del 2017 Rv. 643908 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023 (Rv. 668570 - 02)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

M. (LIGUORI MICHELE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/03/2022

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese processuali - Maggiorazione per la redazione degli atti con modalità informatiche - Presupposto - Ingente numero di atti e documenti - Necessità - Fondamento.

In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 35753 del 2022 Rv. 666322 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

13. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 15893 del 06/06/2023** (Rv. **668115 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA.
Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

G. (D'ANNA GUGLIELMO) contro E. (VERGANI ROBERTO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 21/07/2020

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALI - IN GENERE Eccezione di merito non esaminata perché ritenuta assorbita - Impugnazione incidentale - Esclusione - Criterio della c.d. ragione più liquida - Rigetto implicito - Esclusione - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio. (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto dalla compagnia assicuratrice, evocata dall'agenzia di viaggi, già ritenuta responsabile nel giudizio di merito per inadempimento agli obblighi informativi nei confronti dei clienti, sul presupposto che la questione dei limiti di polizza e della natura del risarcimento risultavano assorbite nella decisione impugnata e destinate, in esito all'accoglimento del ricorso principale, a riemergere davanti al giudice del rinvio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 19503 del 2018 Rv. 650157 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22095 del 2017 Rv. 645632 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16071 del 07/06/2023** (Rv. **668117 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: TASSONE STEFANIA. **Relatore: TASSONE STEFANIA.**

S. (PACCOIA MARIO) contro G. (ESPOSITO ILENIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/10/2019

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Art. 360, comma 3, c.p.c. - Sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio - Significato del termine "giudizio" - Individuazione - Conseguenze.

140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) In genere.

L'art. 360, comma 3, c.p.c., nel precludere la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le "sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio", fa riferimento alla nozione di "giudizio" quale procedimento devoluto al giudice di appello e non come processo nella sua complessiva pendenza, sicchè, mentre soggiace al suddetto limite la sentenza non definitiva, resa dal giudice di appello ex art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., cui seguano i provvedimenti per l'ulteriore corso del giudizio medesimo, è, al contrario, immediatamente ricorribile per cassazione la sentenza con cui, per effetto di gravame immediato, ex art. 340 c.p.c., avverso la sentenza non definitiva resa dal giudice di primo grado ai sensi del richiamato art. 279 c.p.c., il giudice di appello rigetti, nel merito o in rito, l'impugnazione, confermando la decisione di prime cure.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3556 del 2017 Rv. 642438 - 02

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16028 del 07/06/2023 (Rv. 667816 - 02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

O. (AIUDI BRUNO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/10/2020

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Omessa pronuncia su motivo di appello per erronea lettura del suo contenuto censorio da parte del giudice di merito - Poteri della Corte di cassazione - Esame diretto degli atti da parte della Corte - Ammissibilità - Fondamento - Presupposto - Ammissibilità del motivo di censura.

In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della omessa pronuncia su un motivo di appello - per erronea lettura del suo contenuto da parte del giudice di merito - integra un "error in procedendo" che legittima il giudice di legittimità all'esame degli atti del giudizio, in quanto l'oggetto di scrutinio attiene al modo in cui il processo si è svolto, ossia ai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato; tale deduzione presuppone, comunque, che la censura sia stata formulata nel rispetto delle norme di contenuto-forma del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 24048 del 2021 Rv. 662388 - 01, N. 41465 del 2021 Rv. 663411 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8077 del 2012 Rv. 622361 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16137 del 07/06/2023 (Rv. 668118 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

L. (DURANTE OLGA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 08/05/2019

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Mancata integrazione del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio - Necessità - Fondamento - Omissione da parte del giudice - Conseguenze - Fattispecie.

La regola dettata dal terzo comma dell'art. 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi nei quali la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte, e non riguarda, perciò, le ipotesi in cui, invece, questa debba essere rilevata d'ufficio, con la conseguenza che essa non trova applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleggi ad un difetto di attività del giudice, al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C., cassando con rinvio, ha dichiarato nulla la sentenza di appello confermativa della proposizione vittoriosa dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. riguardante un atto di compravendita, da parte della banca creditrice, sul rilievo che, nel giudizio di secondo grado, il terzo acquirente non aveva evocato in giudizio la debitrice alienante quale litisconsorte necessario, ma solo la banca creditrice).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 11315 del 2009 Rv. 608261 - 01, N. 3855 del 2014 Rv. 629632 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16441 del 09/06/2023 (Rv. 668004 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

D. (LIPARI NICOLO') contro D. (BARONE ANSELMO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 17/01/2019

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Sequestro giudiziario - Provvedimento di attuazione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.

Il provvedimento volto ad attuare il sequestro giudiziario già autorizzato non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, in quanto, non avendo natura decisoria, ha solo la funzione strumentale di regolare l'attuazione della misura cautelare concessa ed è inidoneo ad assumere efficacia di cosa giudicata formale e sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 675 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 676, Cod. Proc. Civ. art. 677, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 21034 del 2013 Rv. 627520 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16450 del 09/06/2023 (Rv. 668167 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

L. (STOPPANI ISABELLA MARIA) contro F. (MALATESTA UGO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/04/2020

100119 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI Modifica dell'originaria impostazione difensiva - Omessa contestazione di fatti posti a fondamento della pretesa della controparte - Conseguenze - Rilievo d'ufficio della questione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di giudizio di rinvio, la modifica in senso riduttivo dell'originaria impostazione difensiva, tale da renderla incompatibile con la contestazione di fatti o requisiti posti a fondamento della pretesa della controparte, ovvero la mancata riproposizione della contestazione sulla sussistenza di tali requisiti, sollevata nei precedenti gradi del giudizio ed in essi disattesa o dichiarata inammissibile, rende inammissibile l'esame d'ufficio di tali questioni, in quanto ormai espunte dal dibattito processuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la Corte di rinvio non potesse riesaminare la contestazione della sussistenza, in capo all'attore, dei requisiti soggettivi per l'esercizio della prelazione agraria e del relativo riscatto, in quanto dichiarata tardiva nel giudizio di appello e non riproposta dai convenuti nel giudizio di rinvio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 30529 del 2017 Rv. 646610 - 01, N. 4070 del 2019 Rv. 652593 - 01, N. 1754 del 2007 Rv. 594419 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023 (Rv. 668195 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSELLO CARMELO CARLO. Relatore: ROSSELLO CARMELO CARLO.

D. (DE SIENA SALVATORE) contro V. (LIMATOLA ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RAGUSA, 22/03/2019

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Riproposizione specifica delle istanze istruttorie non accolte in primo grado - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibili, per tardività, le istanze istruttorie formulate, nel giudizio d'appello, soltanto con la comparsa conclusionale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Conformi: N. 5812 del 2016 Rv. 639419 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 16549 del 12/06/2023 (Rv. 668314 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

P. (TRINCO STEFANO) contro G. (DALLA FIOR MARCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRENTO, 18/07/2017

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Applicazione di norma abrogata da parte del giudice "a quo" - Sufficienza ad integrare il motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Mancanza di specificità - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, la mera allegazione che la sentenza impugnata ha applicato una disposizione normativa abrogata al tempo del giudizio non è, in sé, sufficiente ad integrare il motivo della violazione di norma di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., tenuto conto che, in considerazione della pluralità degli esiti normativi cui può dar luogo l'abrogazione di una disposizione legislativa, il requisito di specificità dei motivi di ricorso, di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente di individuare la norma di diritto - conseguente alla suddetta abrogazione - di cui assume la violazione, nonché di articolare una specifica censura al riguardo. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo ad una normativa della Provincia autonoma di Trento, relativa alle distanze degli edifici dal confine, la quale era stata correttamente applicata dal giudice di merito, in virtù di una specifica disposizione transitoria, nonostante fosse stata abrogata anteriormente all'instaurazione del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23745 del 2020 Rv. 659448 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. L - , **Ordinanza n. 16687 del 13/06/2023** (Rv. **668339 - 01**)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.

A. (MANNA ANNARITA) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/10/2016

100237 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIU' PARTI Rito lavoro - Riunione di più cause distinte con identiche questioni - Notifica ad istanza di una sola delle parti - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Esclusione - Fondamento.

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE In genere.

Nel rito del lavoro, ove più cause distinte ed indipendenti siano state riunite per mera identità di questioni, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti non segna l'inizio del termine breve per l'impugnazione contro tutte le altre parti, non operando in tale ipotesi l'unitarietà del termine di impugnazione, previsto per la diversa ipotesi di litisconsorzio necessario o, in ipotesi di litisconsorzio processuale, di cause inscindibili o dipendenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16141 del 2022 Rv. 665054 - 01, N. 19274 del 2022 Rv. 664997 - 01, N. 1748 del 1991 Rv. 470995 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023** (Rv. **667848 - 02**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

G. (TASSONI FRANCO) contro C. (CALVETTI SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/04/2018

018012 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE Omessa considerazione di fatti impeditivi, modificativi, estintivi dedotti come eccezione - Vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c - Esclusione - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze - Modalità conseguenti della sua proposizione - Individuazione - Effetti.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA In genere.

In tema di giudizio di cassazione, l'omessa considerazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, dedotti come eccezione, non configura un vizio di motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma un "error in procedendo", per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., con la conseguenza che la sua deduzione in sede di legittimità postula che la parte abbia formulato l'eccezione in modo autonomamente apprezzabile ed inequivoco e che la stessa sia stata puntualmente riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini, con l'indicazione specifica dell'atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29952 del 2022 Rv. 665822 - 01, N. 24953 del 2020 Rv. 659772 - 01, N. 28072 del 2021 Rv. 662554 - 01, N. 459 del 2021 Rv. 660195 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 17004 del 14/06/2023 (Rv. 668196 - 02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/04/2020

100045 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE Società di capitali - Danno al patrimonio sociale - Intervento adesivo in appello del socio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE In genere.

In tema di società di capitali, l'intervento adesivo in appello del socio, che lamenti un pregiudizio alla consistenza della propria partecipazione, derivante dal danno subito dal patrimonio sociale per il fatto illecito di un terzo, non è ammissibile, poiché egli, non essendo titolare di un diritto distinto ed autonomo rispetto al diritto fatto valere dalla compagine sociale, direttamente colpita dall'illecito, non può qualificarsi come terzo legittimato all'opposizione ex art. 404 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32887 del 2022 Rv. 666135 - 01, N. 15875 del 2022 Rv. 664782 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17212 del 15/06/2023 (Rv. 668125 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

P. (CORVASCE ANTONIO) contro F. (CIANFLONE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 30/11/2019

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Giudizio introdotto da o contro il "de cuius" - Decesso della parte originaria e riassunzione o volontaria costituzione in prosecuzione di uno o taluno dei coeredi - Erede pretermesso - Opposizione di terzo ordinaria - Legittimazione - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE In genere.

In tema di opposizione di terzo degli eredi avverso la sentenza emessa a conclusione del giudizio introdotto da o contro il "de cuius", la legittimazione all'opposizione ordinaria va riconosciuta all'eredità pretermessa in seguito all'emersione nel processo del fatto del decesso della parte originaria e della riassunzione o della volontaria costituzione in prosecuzione di uno o taluno dei coeredi, atteso che egli si trova con questi ultimi in una situazione di necessaria colegittimazione, avente fondamento in una fattispecie di litisconsorzio processuale, la quale, da un lato, impone al giudice, nel caso che essa emerga (eventualmente su impulso della controparte, gravata, al riguardo, da un dovere di attivazione fondato sul canone di diligenza processuale), di ordinare

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario non presente in giudizio, mentre, dall'altro, legittima quest'ultimo (il quale, quando sia consapevole della celebrazione del processo "inter pauciores", non perde la facoltà di intervenire nello stesso, anche in grado di appello) ad impugnare la relativa sentenza, emessa a contraddittorio non integro, ai sensi dell'art. 404, primo comma, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1441 del 2022 Rv. 663627 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17212 del 15/06/2023 (Rv. 668125 - 03)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**

P. (CORVASCE ANTONIO) contro F. (CIANFLONE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 30/11/2019

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Giudizio introdotto da o contro il "de cuius" - Decesso della parte originaria e riassunzione o volontaria costituzione in prosecuzione di uno o taluno dei coeredi - Erede pretermesso - Opposizione di terzo ordinaria - Morte dell'opponente - Eredi senza beneficio d'inventario già parti della sentenza opposta - Confusione delle posizioni sostanziali - Conseguenze - Carezza di interesse all'opposizione.

133235 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE In genere.

168009 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - IN GENERE In genere.

Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successivamente proposto opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., adducendo la sua legittimazione come litisconsorte necessario pretermesso, ove nel corso del giudizio di opposizione l'eredità opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua eredità senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati già coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettive posizioni sostanziali con quella del "de cuius" determina la sopravvenuta carezza di interesse rispetto all'opposizione a suo tempo introdotta dal medesimo "de cuius".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 490

Massime precedenti Vedi: N. 5018 del 2009 Rv. 607770 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17240 del 15/06/2023** (Rv. **667851 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**
Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

M. (IANNOTTA GREGORIO) contro C. (CONTI ARMANDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2022

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Cassazione per violazione di legge oppure per vizio di motivazione oppure per l'una e per l'altro - Limiti rispettivi del giudice di rinvio - Fattispecie.

I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse. (Nella specie, ricadente in tale ultima ipotesi, la S.C. ha affermato che il giudice di rinvio aveva correttamente disposto una nuova c.t.u., non preclusa dalla pronuncia rescindente che aveva rinviato per un nuovo esame della controversia sulla rilevata violazione, da parte del giudice di merito, delle regole sull'onere della prova in tema di risarcimento per responsabilità medica con conseguente erronea motivazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 27337 del 2019 Rv. 655553 - 01, N. 448 del 2020 Rv. 656830 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17619 del 20/06/2023** (Rv. **668446 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.**

B. (MURANA GIUSEPPE) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/11/2018

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Litisconsorte necessario pretermesso - Opposizione ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Legittimazione - Opposizione all'esecuzione del titolo giudiziale formatosi "inter alios" - Esclusione - Eccezioni - Opposizione dell'esecutato volta a far valere la pretermissione del litisconsorte necessario - Ammissibilità - Esclusione.

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE In genere.

Avverso il titolo giudiziale formatosi "inter alios" il litisconsorte necessario pretermesso può agire ex art. 404, comma 1, c.p.c., mentre non è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (salvo che deduca l'avvenuto soddisfacimento della pretesa risultante dal suddetto titolo, ovvero la relativa modifica sulla base di vicende successive), analogamente alla parte nei cui confronti lo stesso titolo si sia formato, la quale ha contribuito a dar causa alla sua nullità, omettendo di sollevare la questione della non integrità del contraddittorio in seno al giudizio cui ha regolarmente partecipato.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1238 del 2015 Rv. 634089 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 17755 del 21/06/2023 (Rv. 668352 - 02)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. FILIPPI PAOLA. (Parz. Diff.)

B. (ORLANDO FABIO MASSIMO) contro C. (CURI SIMONE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/06/2017

100107 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA Giudizio di rinvio - Caducazione del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza cassata - Possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato nel corso di una opposizione alla esecuzione - Sussistenza.

In sede di giudizio di rinvio, può chiedersi la ripetizione delle somme pagate nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione intrapresa sulla base della sentenza poi cassata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 975 del 2010 Rv. 611159 - 01, N. 15220 del 2005 Rv. 582970 - 01, N. 11115 del 2021 Rv. 661104 - 01, N. 3634 del 2011 Rv. 616673 - 01, N. 22359 del 2021 Rv. 662102 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 17711 del 21/06/2023 (Rv. 668321 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.

M. (GIORDANO VINCENZO) contro C. (STEVENIN FEDERICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 20/04/2018

100034 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Notifica dell'appello con modalità telematica - Costituzione dell'appellante - Deposito di copia analogica delle ricevute di accettazione e consegna, corredate di attestazione di conformità agli originali telematici - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento.

L'atto di appello notificato con modalità telematica non è improcedibile nel caso in cui l'appellante si costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l'avvenuta notificazione, corredate di attestazione di conformità agli originali telematici, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della l. n. 53 del 1994.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 25 bis

Massime precedenti Vedi: N. 8951 del 2023 Rv. 667514 - 01, N. 981 del 2023 Rv. 666523 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18027 del 23/06/2023** (Rv. **668353 - 01**)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

B. (CONTARINO ANTONIO) contro R. (MARINELLI MARINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 21/07/2018

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Opposizione di terzo revocatoria - Conoscenza del dolo o della collusione - Durante la pendenza del giudizio tra le parti colluse - "Dies a quo" per la proposizione dell'opposizione - Dal passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce - Possibilità di un suo intervento "ad opponendum" - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di opposizione di terzo revocatoria, il creditore può venire a conoscenza del dolo o della collusione anche in pendenza del giudizio tra le parti colluse, sicché, in tale ipotesi, è dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce quest'ultimo che decorre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 326, comma 1, e 404, comma 2, c.p.c. per la proposizione dell'opposizione, sempreché il creditore non eserciti il diritto di intervenire volontariamente e tempestivamente "ad opponendum" nel medesimo giudizio, onde far valere le ragioni contrarie all'accoglimento della domanda, a tutela dei suoi interessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo cui il rapporto collusivo, intercorso tra il debitore esecutato e i suoi genitori e concretatosi nella proposizione, da parte di questi ultimi, dell'azione ex art. 2932 c.c. onde ottenere il trasferimento della proprietà del bene ipotecato, era stato conosciuto dalle banche creditrici per avere i genitori allegato copia della relativa domanda nel procedimento per opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326 com. 1, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 20 com. 1 lett. G, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 61

Massime precedenti Vedi: N. 2151 del 1983 Rv. 427008 - 01, N. 10116 del 1997 Rv. 508925 - 01, N. 29766 del 2011 Rv. 620744 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 18145 del 26/06/2023** (Rv. **668495 - 01**)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.

B. (PASTORE LUIGI) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/05/2020

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Giudizio di legittimità - Pretermissione del controricorso da parte del collegio giudicante - Revocabilità della pronuncia ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Limiti.

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere.

In tema di giudizio di legittimità, la pretermissione del controricorso da parte del collegio giudicante - che abbia erroneamente ritenuto soltanto intimata la parte destinataria del ricorso - può determinare la revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., della pronuncia resa solo qualora comporti, ancorché indirettamente, l'omesso esame di un fatto, ossia di un accadimento verificatosi nell'obiettiva realtà fenomenica, che avrebbe potuto essere evitato ove il controricorso fosse stato preso in considerazione, e non anche l'omessa disamina di mere

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

argomentazioni giuridiche, determinando quest'ultima, "in limine", un errore soltanto valutativo e quindi inidoneo ad assurgere ad errore revocatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24672 del 2022 Rv. 665817 - 01, N. 11061 del 2000 Rv. 541094 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023 (Rv. 668249 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.** *P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)*

C. (CONDARELLI AGNESE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/01/2020

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Notificazione PEC da parte dell'agente della riscossione - Indirizzo del mittente non risultante nei pubblici registri - Conseguenze - Nullità della notifica - Esclusione - Condizioni.

In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Decreto Legisl. 13/12/2017 num. 217 art. 66 com. 5, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3685 del 2021 Rv. 660318 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18850 del 04/07/2023 (Rv. 668336 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

R. (VIRGINTINO EMMANUELE) contro M. (LABIANCA MARIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 23/12/2019

100139 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SOCIETA' E ALTRI ENTI Rappresentanza in giudizio - Regione Puglia - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di deliberare in materia di liti attive e passive - Mancanza della delibera autorizzativa - Conseguenze.

143069 REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - ORGANI DELLA REGIONE - GIUNTA REGIONALE (FUNZIONI E RESPONSABILITA') - IN GENERE In genere.

L'art. 44 dello statuto della regione Puglia, che attribuisce alla giunta regionale il potere di deliberare in materia di liti attive e passive, va inteso nel senso che la regione può promuovere liti o resistervi soltanto previa autorizzazione della giunta stessa; pertanto, la mancanza della deliberazione autorizzativa a stare in giudizio incide in via generale sulla legittimazione processuale dell'ente ed è rilevabile in ogni stato e grado del processo.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Costituzione art. 123, Cod. Proc. Civ. art. 75 com. 2 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 12/05/2004 num. 7

Massime precedenti Vedi: N. 560 del 2000 Rv. 532966 - 01, N. 480 del 2008 Rv. 601259 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10371 del 2007 Rv. 596405 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18886 del 04/07/2023 (Rv. 668250 - 01)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.**

Relatore: **ANGARANO ROSANNA.**

I. (CIVITA SEBASTIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 03/09/2015

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Censura ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. - Consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice - Omesso esame di fatto decisivo - Ammissibilità - Condizioni.

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8584 del 2022 Rv. 664367 - 01, N. 31511 del 2022 Rv. 665999 - 02, N. 18956 del 2021 Rv. 662242 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18840 del 04/07/2023 (Rv. 668138 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**

Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

A. (ANGELINI GIANLUCA) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 14/11/2019

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Deposito di copia analogica della decisione corredata da relazione di notificazione e inserita nel fascicolo informatico - Omessa attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 - Intimati appellanti difesi dal medesimo avvocato - Controricorso depositato per ministero del medesimo avvocato - Improcedibilità del ricorso - Esclusione.

In tema di ricorso per cassazione, il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica del ricorso per cassazione, di copia analogica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione effettuata nei confronti della parte ricorrente dagli appellanti a mezzo PEC, ma non corredata dalla attestazione di conformità ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità per nessuno degli intimati, quand'anche alcuni di questi siano rimasti tali, a condizione che a) ad essere intimati siano gli appellanti che nel giudizio "a quo" erano unitariamente difesi dal medesimo avvocato e questi abbia, in nome e per conto degli stessi, provveduto in unico contesto alla

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

notifica della sentenza a mezzo PEC, e che b) il controricorso, in rappresentanza di alcuni di detti intimati, sia stato depositato per ministero del medesimo avvocato; in tali casi, infatti, il soggetto processuale a cui riferire la verifica del comportamento concludente previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 (mancato disconoscimento della conformità all'originale della copia analogica della notifica a mezzo PEC e dei suoi allegati) è l'avvocato che in appello difendeva tutti gli intimati e che aveva provveduto alla notifica della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18840 del 04/07/2023 (Rv. 668138 - 02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

A. (ANGELINI GIANLUCA) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 14/11/2019

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Cause scindibili - Deposito di copia analogica della decisione accompagnata da relata di notifica e inserita nel fascicolo informatico - Omessa attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Casi e limiti.

Ove sia proposto ricorso per cassazione nei confronti di una pluralità di intimati - che si rapportino con la parte ricorrente ciascuno all'interno di altrettante cause scindibili, sebbene unitariamente trattate e decise nel giudizio "a quo", e dei quali però solo alcuni depositino controricorso gli altri rimanendo tali - il deposito entro venti giorni dall'ultima notifica di copia analogica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione non corredata dalla attestazione di conformità ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità per colui (o coloro) tra i controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) che non abbia (o non abbiano) disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificato ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, dovendo invece dichiararsi improcedibile il ricorso per coloro che siano rimasti intimati o che, depositando controricorso, abbiano disconosciuto la conformità all'originale della copia depositata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18951 del 05/07/2023 (Rv. 668032 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**
Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

A. (PELLICANO' ANTONINO) contro A. (RUSCIO FRANCESCO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 23/09/2019

100034 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Mancata comparizione dell'appellante all'udienza di

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

discussione - Decisione dell'appello - Inosservanza dell'art. 348, comma 2, c.p.c. - Interesse dell'appellante a dolersene - Esclusione - Presupposti - Fondamento.

La norma contenuta nell'art. 348, comma 1, c.p.c. è diretta unicamente a garantire l'interesse dell'appellante ad evitare che sia dichiarata l'improcedibilità del gravame senza che egli sia stato posto in grado di costituirsi e comparire alla udienza successiva a quella disertata, ma non attribuisce allo stesso il diritto di impedire, non comparendo, la decisione del gravame nel merito o anche solo in rito. Pertanto, qualora la causa, nonostante l'assenza dell'appellante, sia stata trattenuta in decisione ed effettivamente decisa, anche se in senso sfavorevole a quest'ultimo, l'appellante medesimo non ha interesse a dolersi della mancata osservanza delle formalità prescritte dall'art. 348 cit., quando tale inosservanza non sia stata seguita dalla dichiarazione di improcedibilità del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 5125 del 2007 Rv. 595264 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6439 del 2019 Rv. 653437 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 19103 del 06/07/2023** (Rv. **668216 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

F. (FRANCARIO FABIO) contro C. (ABBAMONTE ORAZIO)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 13/05/2020

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Azione risarcitoria per illegittimità della sanzione disciplinare inflitta ad un avvocato - Rigetto per rilevata definitività della sanzione e ritenuta carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sulla pretesa risarcitoria - Ricorso per cassazione per rifiuto o diniego di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento.

092069 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO In genere.

100127 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

Non è ammesso il ricorso per cassazione della sentenza con cui il Consiglio di Stato abbia rigettato la domanda di risarcimento del danno fondata sull'illegittimità della sanzione irrogata ad un avvocato - sul presupposto di non poter conoscere, nemmeno incidentalmente, dei vizi della stessa, una volta diventata definitiva all'esito delle impugnazioni previste dalla legge sull'ordinamento forense - perché essa non costituisce rifiuto di esercizio della giurisdizione, ma, al più, un "error in procedendo" o "in iudicando", interno ai limiti del potere giurisdizionale del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 34 com. 3, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37552 del 2021 Rv. 662971 - 02, N. 7926 del 2019 Rv. 653279 - 01, N. 7292 del 2016 Rv. 639171 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 19175 del 06/07/2023** (Rv. **668113 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

O. (GIAMMUSSO GIUSEPPE MARIA) contro U. (DOMENICHINI CLAUDIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/08/2021

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Inammissibilità del ricorso - Pretermissione di litisconsorti necessari nel giudizio di merito - Rimessione della causa al giudice di merito per rinnovare la trattazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di cassazione, la riscontrata inammissibilità del ricorso rende contrario al principio della durata ragionevole del processo il rilievo dello svolgimento dell'intero giudizio in pretermissione di un litisconsorte necessario, di talché risulta superfluo disporre la rimessione della causa al giudice di merito per rinnovare la trattazione della causa, ormai non più ridiscutibile nel suo esito, in ragione dell'avvenuta formazione della "res iudicata".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23901 del 2017 Rv. 646628 - 01, N. 11287 del 2018 Rv. 648501 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 19214 del 06/07/2023** (Rv. **668177 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**.

Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Diff.)

V. (LIGUORI VINCENZO) contro U. (BALDI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 22/02/2022

100152 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORE "IN PROCEDENDO" Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Omesso esame di domanda - Sostituzione di un'azione ad altra per travisamento dell'effettivo contenuto della domanda da parte del giudice di merito - Sussistenza - Fattispecie.

La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste sia quando il giudice trascuri di esaminare una domanda od una eccezione, sia quando sostituisca d'ufficio un'azione ad un'altra, a causa del travisamento dell'effettivo contenuto della domanda. (Nella specie la S.C. ha affermato la ricorrenza del suddetto vizio in relazione alla pronuncia d'appello che aveva omesso di provvedere sul motivo di gravame con cui si lamentava l'omessa pronuncia sulla domanda in via surrogatoria proposta dai danneggiati ai sensi dell'art. 2900 c.c., unitamente ad una domanda di risarcimento del danno da "mala gestio impropria" dell'assicuratore, ritenendo, erroneamente, che questi avessero svolto solo una domanda di "mala gestio" in senso proprio contro l'assicuratore, "iure proprio", così travisando il contenuto effettivo della censura).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2900

Massime precedenti Vedi: N. 9644 del 2003 Rv. 564321 - 01, N. 12909 del 2004 Rv. 574497 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 19384 del 07/07/2023** (Rv. **668137 - 01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. P.M. PEPE ALESSANDRO.
(Conf.)

C. (ZAULI CARLO) contro V. (VALENTINI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/01/2020

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Rimessione in termini - Causa non imputabile - Caratteristiche - Assolutezza - Necessità - Fattispecie.

L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il malfunzionamento della rete informatica dello studio professionale, addebitata dal ricorrente ad un "virus" informatico che avrebbe criptato tutti i dati ed impedito l'accesso all' "account" di posta elettronica, non consentendo di visionare la notifica della sentenza impugnata, addotto dal difensore a giustificazione dell'istanza di rimessione in termini, fosse riconducibile ad un fattore estraneo alla parte, avente i caratteri dell'assolutezza e idoneo, in via esclusiva, a causare la tardività dell'impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45, Costituzione art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 27726 del 2020 Rv. 660150 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21649 del 2022 Rv. 665146 - 01, N. 23279 del 2021 Rv. 662309 - 01, N. 3340 del 2021 Rv. 660721 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 19307 del 07/07/2023** (Rv. **668130 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

S. (PASETTO PAOLO) contro M. (DE SALVO GIOVANNI)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/07/2021

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Deposito telematico del ricorso - Ricezione della RdAC - Definitivo consolidarsi del tempestivo deposito - Condizioni - Terza PEC segnalante "errore imprevisto" successiva alla scadenza del termine ex art. 369, comma 1, c.p.c. e assenza della quarta PEC - Inerzia della parte sino al ricevimento del messaggio - Perfezionamento deposito - Esclusione.

In tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC) con la conseguenza che, in presenza di una terza PEC segnalante "errore imprevisto", successiva alla scadenza del termine ex art. 369, comma 1, c.p.c. ed in assenza della quarta PEC, ove la parte ricorrente sia rimasta inerte sino al ricevimento di tale messaggio, deve escludersi il perfezionamento del deposito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

art. 16 bis com. 7 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 29357 del 2022 Rv. 666297 - 01, N. 238 del 2023 Rv. 666323 - 01, N. 15035 del 2016 Rv. 640803 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023 (Rv. 668127 - 02)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

M. (MACRI' ROSANNA) contro M. (LUCARELLI SILVIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/11/2018

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Nullità della citazione in primo grado per inosservanza dei termini a comparire o per mancanza di avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c. - Rimessione in termini del convenuto contumace in primo grado appellante - Conoscenza materiale dell'esistenza del processo - Impedimento - Eccezioni - Fondamento.

133056 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESIONE IN TERMINI In genere.

133090 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE In genere.

Nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire o per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sarebbero precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo che il convenuto ne sia venuto a conoscenza in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione, ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2258 del 2022 Rv. 663727 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023 (Rv. 668127 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

M. (MACRI' ROSANNA) contro M. (LUCARELLI SILVIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/11/2018

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Nullità della citazione in primo grado per vizi della "vocatio in ius" - Omesso rilievo in primo grado - Propagazione agli atti dipendenti ed alla sentenza - Sussistenza - Proposizione dell'appello - Poteri del giudice d'appello - Declaratoria di nullità della sentenza e rinnovazione degli atti compiuti in primo grado - Necessità.

133090 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2258 del 2022 Rv. 663727 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 19482 del 10/07/2023 (Rv. 668108 - 01)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.**

I. (PULLI CLEMENTINA) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/05/2018

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE
Procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità - Difesa dell'INPS in proprio - Decorso del termine breve per l'impugnazione - Notifica della sentenza nei confronti dei dipendenti incaricati della difesa - Necessità.

L'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005, e successive modifiche, nel disporre che gli atti relativi ai previsti procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità devono essere notificati all'INPS, attribuisce ai funzionari delegati alla difesa processuale dell'ente tutte le capacità connesse alla qualità di difensore, compresa quella di ricevere la notifica della sentenza ex art. 170, comma 3, c.p.c., ai fini del decorso del termine di impugnazione ex art. 325 c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 10 com. 6 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 325

Massime precedenti Conformi: N. 18154 del 2016 Rv. 641086 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20866 del 2020 Rv. 658856 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 19984 del 12/07/2023 (Rv. 668148 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

D. (D'ETTORE SALVATORE) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/05/2021

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100034 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Sostituzione dell'udienza ex art. 350 c.p.c. con trattazione scritta - Scomposizione temporale - Sussistenza - Conseguenze - Deposito dei "files" telematici idonei a comprovare la notifica con prima difesa successiva all'udienza ed all'esito del rilievo del collegio - Improcedibilità - Esclusione.

Nel caso della trattazione cartolare introdotta dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla l. n. 77 del 2020, la contestualità della prima udienza di trattazione regolata dall'art. 350 c.p.c., davanti al giudice d'appello, risulta necessariamente disarticolata, poiché la sequenza temporale si scompone, legittimando, in difetto di un pur opportuno rilievo giudiziale precedente, reazioni scritte immediatamente successive, ma pur sempre riconducibili alla medesima unità giuridica di tempo logico, con la conseguenza che il deposito di "files" telematici idonei a comprovare la notifica dell'appello, avvenuto con la prima difesa successiva all'udienza cartolare ed all'esito del rilievo del collegio, deve considerarsi come effettuato alla medesima "udienza", dovendo escludersi che possa essere dichiarata l'improcedibilità del gravame.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/05/2020 num. 31 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9269 del 2023 Rv. 667247 - 01, N. 15311 del 2023 Rv. 667797 - 01, N. 8951 del 2023 Rv. 667514 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19959 del 12/07/2023 (Rv. 668178 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO.

B. (RIZZO RAFFAELLA) contro D.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/09/2018

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Impugnazione delle sentenze corrette - Distinzione tra errore influente sul contenuto della decisione e mera correzione del documento cartaceo - Conseguenze - Rilevanza ai fini della decorrenza del termine di gravame - Fattispecie.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolvendosi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione. (Nella specie, la S.C. ha escluso il differimento del termine per l'impugnativa, riguardando il procedimento di correzione l'erronea indicazione, in un capo del dispositivo, del nome di battesimo di una parte processuale, correttamente indicato in altra parte dello stesso dispositivo, oltre che nell'intestazione e nella motivazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8863 del 2018 Rv. 648225 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12187 del 2020 Rv. 658458 - 01, N. 16195 del 2019 Rv. 654606 - 01, N. 20691 del 2017 Rv. 645743 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20054 del 13/07/2023** (Rv. **668461 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

C. (GUARALDI BRUNO) contro F. (DALLARI MARZIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/11/2020

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Tempestività, e conseguente ammissibilità, dell'impugnazione - Anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine - Prova - Onere - Di chi propone l'impugnazione - Fattispecie.

L'onere della prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d'ufficio inammissibile. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di una sentenza d'appello, già impugnata per revocazione dallo stesso ricorrente, il quale aveva ommesso di indicare e di provare la data di notifica della citazione per revocazione, equivalente alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 398

Massime precedenti Conformi: N. 7660 del 2004 Rv. 572233 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22220 del 2019 Rv. 654828 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 20345 del 14/07/2023** (Rv. **668180 - 01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

M. (ANTICHI ALESSANDRO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 27/05/2019

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Mancata attestazione di conformità all'originale digitale della copia analogica del ricorso notificato per via telematica - Declaratoria di improcedibilità del ricorso - Ricorso per revocazione - Prova dell'errore revocatorio - Condizioni.

In caso di revocazione proposta avverso la sentenza con cui la Suprema Corte abbia dichiarato improcedibile un ricorso per mancata attestazione di conformità all'originale digitale della copia analogica del ricorso notificato per via telematica, ai fini della prova della sua presenza nel fascicolo di parte occorre verificare: a) se nella nota di deposito e iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione fosse indicato, tra gli atti prodotti, il ricorso con la specificazione che si trattava di copia analogica dell'atto notificato telematicamente e che la produzione comprendeva anche relata, messaggi p.e.c. e attestazione di conformità; b) che, ove tale verifica abbia esito positivo, detta nota non risulti ritirata dalla parte e poi ridepositata; c) se, in difetto dell'una o dell'altra di tali condizioni, del successivo deposito sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio risulti traccia alcuna in una qualche ulteriore nota di deposito o nel verbale di adunanza.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 10517 del 2015 Rv. 635606 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 20621 del 17/07/2023 (Rv. 668224 - 02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

contro

Dichiara improcedibile, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Mancato deposito del ricorso - Iscrizione a ruolo a cura del controricorrente - Improcedibilità - Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. raddoppio del contributo) - Attestazione del giudice dell'impugnazione - Doverosità - Ragioni.

La pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6280 del 2015 Rv. 634897 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 8728 del 2022 Rv. 664301 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4315 del 2020 Rv. 657198 - 04

Sez. U - , Sentenza n. 20621 del 17/07/2023 (Rv. 668224 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

contro

Dichiara improcedibile, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Raddoppio del contributo unificato - Meccanismo sanzionatorio - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

Il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha natura sanzionatoria, ma di tributo giudiziario, in quanto presuppone l'obbligo di versamento del "primo" contributo unificato, così partecipando della sua stessa natura di fonte di finanziamento dell'attività giurisdizionale, assolvendo all'ulteriore funzione della fiscalità di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 20697 del 2021 Rv. 662193 - 01, N. 15111 del 2018 Rv. 649208 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4315 del 2020 Rv. 657198 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20601 del 17/07/2023 (Rv. 668596 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.**
Relatore: **SCODITTI ENRICO.**

P. (VENANZIO PIETRO) contro Z. (DELLE ROSE LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/05/2020

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Rito del lavoro - Notifica del ricorso privo del decreto di fissazione dell'udienza - Costituzione dell'appellato - Sanatoria del vizio della "vocatio in ius" - Diritto alla remissione in termini per la proposizione di appello incidentale - Sussistenza.

Nel rito del lavoro, qualora l'appellante notifichi il ricorso privo del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, il vizio relativo alla "vocatio in ius" è sanato dalla costituzione dell'appellato, che ha diritto alla remissione in termini per la proposizione dell'appello incidentale dalla quale sia eventualmente decaduto in conseguenza del suddetto vizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 23667 del 2018 Rv. 650579 - 01, N. 715 del 1990 Rv. 465117 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20896 del 18/07/2023 (Rv. 668405 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

V. (PIZZUTELLI GIUSEPPE) contro V. (COCCIA CLAUDIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/06/2018

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Procura speciale - Procura rilasciata su atto congiunto su supporto cartaceo o digitale al ricorso - Nullità - Esclusione - Limiti.

In tema di giudizio di legittimità, la nullità della procura speciale - rilasciata nella specie su atto congiunto al ricorso - è determinata dal contestuale ricorrere di quattro circostanze: riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito; mancanza della indicazione della data; mancanza della indicazione del numero e dell'anno del provvedimento impugnato; mancanza di una proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36057 del 2022 Rv. 666374 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21452 del 19/07/2023** (Rv. **668430 - 01**)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.

H. (GIORGETTI MARIA CARLA) contro P. (GUTIERREZ BIANCA MANUELA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/06/2020

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Decreto di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. - Ricorribilità in cassazione avverso il provvedimento che decide il reclamo - Esclusione.

Il provvedimento che decide il reclamo avverso il decreto di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., non avendo contenuto decisorio né attitudine ad acquisire carattere definitivo, non è riconducibile alla sfera dei provvedimenti ricorribili per cassazione a mente dell'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 79, Cod. Proc. Civ. art. 80, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 22566 del 2015 Rv. 637692 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21230 del 19/07/2023** (Rv. **668484 - 01**)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

T. (AFFANNATO GIUSEPPE) contro T. (NOTARIALE CLAUDIA)

Rigetta, TRIBUNALE MACERATA, 24/07/2018

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Giudizio di cassazione - Interesse ad impugnare - Perseguimento di un risultato pratico favorevole - Necessità - Conseguenze - Denuncia errore di diritto - Autosufficienza de ricorso - Indicazione della situazione fattuale da valutare - Sussistenza - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione, l'interesse a impugnare discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, sicché è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso, correlato all'estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto, indicando in maniera adeguata la situazione fattuale della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice "a quo", asseritamente erronea. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità della censura afferente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 c.c. in relazione ad alcune clausole contrattuali, in quanto il ricorrente non ne aveva riportato il contenuto - peraltro assente anche nella sentenza impugnata - onde consentire di valutarne la natura vessatoria esclusa dal Tribunale, essendo l'elencazione di cui alla citata disposizione soggetta a interpretazione estensiva e non analogica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14279 del 2017 Rv. 644642 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9888 del 2016 Rv. 639725 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 21935 del 21/07/2023** (Rv. **668598 - 02**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.

C. (TRINCHIERI RANIERO) contro C. (GRAZIANI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 28/10/2021

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Richiesta di interessi anatocistici - Domanda specifica - Necessità - Possibilità di desumerla dal contesto dell'attività processuale delle parti - Esclusione.

113200 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO
In genere.

L'attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti, secondo la previsione di cui all'art. 1283 c.c., postula una specifica domanda del creditore, autonoma e distinta rispetto a quella volta al riconoscimento degli interessi principali, la cui proposizione non può desumersi dal generico contesto dell'attività processuale delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 21340 del 2013 Rv. 627739 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 22048 del 24/07/2023** (Rv. **668371 - 01**)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

M. (ZUPPELLI LUCA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 19/11/2018

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE Diniego di assenso al rilascio di passaporto al genitore di prole minore - Decreto di autorizzazione del giudice tutelare - Reclamo - Decreto del tribunale - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

In tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, prescritta dall'art. 3, lett. b), della l. n. 1185 del 1967 quando difetti l'assenso dell'altro genitore, il provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l'autorizzazione all'iscrizione richiesta ha natura definitiva (nella forma del giudicato allo stato degli atti) e valenza decisoria, essendo volto a definire un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, sicché deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il Tribunale, in sede di reclamo, aveva confermato la decisione del giudice tutelare di autorizzare il rilascio del passaporto in favore del marito della ricorrente, genitore di figli minorenni, precisando altresì come gravi sul genitore tenuto all'adempimento dell'obbligo alimentare dimostrare, anche se abbia già ottenuto il passaporto, il rispetto dei doveri derivanti dalla qualità di genitore).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 14, Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337, Costituzione art. 16, Cod. Civ. art. 315, Cod. Civ. art. 336 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 21667 del 2015 Rv. 637306 - 01, N. 11771 del 2010 Rv. 613115 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32359 del 2018 Rv. 651820 - 02, N. 1914 del 2016 Rv. 638370 - 01, N. 22423 del 2023 Rv. 668369 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 22074 del 24/07/2023 (Rv. 668227 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

contro

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE PALERMO

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Processo telematico in cassazione - Mancato deposito del ricorso nel fascicolo informatico - Improcedibilità - Concorso di una causa di inammissibilità del medesimo ricorso - Priorità della declaratoria di improcedibilità.

In tema di giudizio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicolo informatico (ex artt. 396 c.p.c. e 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.), l'esame dell'atto non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 quater com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 10689 del 2023 Rv. 667428 - 01, N. 1389 del 2021 Rv. 660388 - 01, N. 29889 del 2022 Rv. 666476 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22514 del 26/07/2023 (Rv. 668681 - 01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

C. (CAMICI GIAMMARIA) contro V. (CAPPELLETTO MARCO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 03/12/2015

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Mancata adozione della proposta ex art. 380 bis c.p.c. - Conseguenze - Sul rito - Preclusione a rilevare inammissibilità del ricorso - Esclusione.

La mancata adozione della proposta formulata dal relatore ai sensi dell'art. 380-bis, comma 1, c.p.c. non assume alcuna portata preclusiva o determinativa dell'esito finale del giudizio di legittimità, risolvendosi nella mera individuazione del rito applicabile per la decisione del ricorso, senza che da ciò consegua alcun impedimento o preclusione di sorta per la Corte decidente, in formazione collegiale, in ordine alla soluzione da adottare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Massime precedenti Vedi: N. 27305 del 2021 Rv. 662443 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22797 del 27/07/2023** (Rv. **668685 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

B. (DI **BENEDETTO NICOLA**) contro U. (**ACCARDO FABIO**)

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 15/03/2017

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012 - Rigetto del reclamo avverso omologazione accordo di composizione della crisi - Ricorribilità in cassazione - Ammissibilità.

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale, in composizione collegiale, di accoglimento del reclamo proposto contro il provvedimento di omologazione, da parte del giudice monocratico, di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto ai sensi degli artt. 10 e ss. della l. n. 3 del 2012 (e succ. mod.), trattandosi di provvedimento avente carattere decisorio e definitivo, tenuto conto della natura contenziosa del procedimento e della sua idoneità ad incidere su diritti soggettivi, regolamentando in modo incontrovertibile la dedotta situazione di sovraindebitamento

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 10095 del 2019 Rv. 653692 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 23078 del 28/07/2023** (Rv. **668701 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**. Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Parz. Diff.)

R. (**VILLA FULVIO**) contro T. (**AURELI BEATRICE**)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/11/2016

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE "Actio confessoria servitutis" - Proposizione in appello di accertamento di servitù coattiva - Tardività - Carattere autodeterminato del diritto di servitù - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Ove venga proposta l'"actio confessoria servitutis" (anche per usucapione), è tardiva la successiva proposizione in appello della azione di servitù coattiva, atteso che le predette azioni presentano "petita" e "causae petendi" del tutto distinte - in quanto con la prima si deduce un diritto esistente, con la seconda si mira a costituire il diritto "ex novo" - con la conseguenza che quest'ultima costituisce domanda nuova rispetto alla prima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1079, Cod. Civ. art. 1043, Cod. Civ. art. 1051

Massime precedenti Vedi: N. 9356 del 2012 Rv. 622762 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

14. COSA GIUDICATA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 15846 del 06/06/2023** (Rv. **667811 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO.** Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA.** Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**

P. (CINQUETTI DIEGO ALFREDO) contro G. (ANTONIOLI FRANCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 13/11/2019

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Rilevabilità in sede di legittimità - Condizioni - Osservanza del principio di autosufficienza - Necessità - Onere del deducente di indicare il momento processuale di avvenuta acquisizione nel giudizio di merito - Sussistenza - Produzione della sentenza in sede di legittimità - Esclusione.

Il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l'onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124

Massime precedenti Vedi: N. 1534 del 2018 Rv. 647079 - 01, N. 16589 del 2021 Rv. 661485 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1416 del 2004 Rv. 569717 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 16603 del 12/06/2023** (Rv. **668168 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **IANNELLO EMILIO.** Relatore: **IANNELLO EMILIO.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

D. (TURCHETTO MARIA GIULIA) contro A. (CLEMENTE MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/04/2019

062001 COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE Qualificazione giuridica dell'azione data dal giudice di merito - Formazione del giudicato - Condizioni - Fattispecie.

Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all'azione quando essa ha formato oggetto di contestazione e sul punto deciso la parte interessata non ha proposto impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha statuito che, nel giudizio di cassazione, la domanda risarcitoria dell'attore non poteva essere riqualificata ex art. 144 cod. ass., poiché sulla qualificazione ex art. 141 cod. ass. data dal giudice di primo grado si era formato il giudicato, in assenza di successiva impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

Massime precedenti Vedi: N. 5702 del 2001 Rv. 546029 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16936 del 14/06/2023** (Rv. **668054 - 01**)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

M. (BARIANI GIORGIO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/11/2016

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Giudicato tra creditore e debitore sull'entità del credito - Opponibilità al terzo convenuto in revocatoria a cautela di quel credito - Esclusione - Fondamento.

Il giudicato formatosi nella controversia tra creditore e debitore, avente ad oggetto l'accertamento dell'entità della somma dovuta, non è opponibile all'acquirente dei beni del debitore contro il quale sia stata proposta dal creditore azione revocatoria a cautela del credito stesso, avendo il convenuto in revocatoria interesse a richiedere un'autonoma pronuncia sull'importo di quel credito, allo scopo di ottenere che l'atto di disposizione patrimoniale, effettuato dal debitore in suo favore, sia dichiarato inefficace solo entro i limiti dell'effettiva somma così riconosciuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10399 del 2014 Rv. 630958 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8445 del 2023 Rv. 667105 - 01, N. 3369 del 2019 Rv. 653004 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 18776 del 04/07/2023** (Rv. **668172 - 01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

C. (RUSSO ANNA MARIA FILOMENA) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/01/2020

062024 COSA GIUDICATA CIVILE - SENTENZE - DI APPELLO Dichiarazione d'inammissibilità di un motivo d'appello - Assenza di specificità - Ricorso in cassazione - Formazione del giudicato - Onere di denunciare l'errore circa la specificità del motivo d'appello - Sussistenza.

Ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendolo privo di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l'onere di denunciare l'errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dell'art. 342 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21514 del 2019 Rv. 654633 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5 - , **Sentenza n. 21853 del 21/07/2023** (Rv. **668519 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.**
Relatore: **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M. MUCCI ROBERTO.* (Conf.)

F. (AMATO CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 11/11/2013

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
Avviso di accertamento IVA - Giudicato sulla qualificazione giuridica del negozio - Separato
giudizio relativo all'imposta di registro - Efficacia esterna del giudicato - Sussistenza - Condizioni.

279001 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In
genere.

*In tema di impugnazione dell'avviso di accertamento IVA, laddove l'operazione economica
imponibile sia già stata riconosciuta in altro giudizio come compravendita ai fini dell'applicazione
dell'imposta di registro, con pronuncia giurisdizionale avente efficacia di cosa giudicata,
quest'ultima può essere rilevata d'ufficio quale giudicato "esterno" anche in sede di legittimità,
quanto alla ricostruzione del fatto, comportando l'assoggettamento della stessa operazione ai
fini IVA ex art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986.*

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20
CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28973 del 2022 Rv. 666093 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 22091 del 24/07/2023** (Rv. **668228 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **CRUCITTI ROBERTA.** *Relatore:* **CRUCITTI
ROBERTA.** *P.M. LOCATELLI GIUSEPPE.* (Conf.)

I. (AMBROSIO GENNARO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 24/05/2021

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 025493/2019 65541101

Massime precedenti Conformi: N. 25493 del 2019 Rv. 655411 - 01

15. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 15822 del 06/06/2023** (Rv. **667838 - 01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:*
SPAZIANI PAOLO.

A. (ROMOLI ALESSANDRO) contro P. (RISCICA ROBERTO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/03/2022

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL
GIUDICE DELL'ESECUZIONE Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - Vizi formali -
Impugnazione - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Necessità - Contestazione del diritto di procedere
ad esecuzione forzata - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Esclusione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di espropriazione presso terzi, avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 108 del 2023 Rv. 666490 - 02, N. 4505 del 2011 Rv. 617249 - 01, N. 7706 del 2017 Rv. 643821 - 02, N. 12690 del 2022 Rv. 664812 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 16048 del 07/06/2023 (Rv. 667812 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)*

M. (COSCIA SIMONE) contro I.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 17/05/2021

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - Disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012 - Sopravvenuto fallimento del terzo pignorato - Conseguenze - Improseguibilità - Fondamento.

Nell'accertamento dell'obbligo del terzo (secondo la disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012), il sopravvenuto fallimento del terzo pignorato, anche se rilevato nel grado di legittimità, comporta l'improseguibilità del giudizio, spettando in via esclusiva agli organi della procedura concorsuale l'accertamento di crediti nei confronti del fallito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93

Massime precedenti Vedi: N. 24156 del 2018 Rv. 651126 - 01, N. 272 del 2021 Rv. 660181 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3773 del 2014 Rv. 629605 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16005 del 07/06/2023 (Rv. 667843 - 01)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

A. (PEDRETT MARCO) contro B. (UGGE' GIANMICHELE)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE LARINO, 23/03/2021

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Dichiarazione di quantità del terzo, ex art. 547 c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014, "ratione temporis" applicabile) - Modalità - Lettera raccomandata o PEC - Necessità - Mezzi diversi - Inidoneità - Conseguenze - Fattispecie.

La dichiarazione resa dal terzo pignorato ex art. 547 c.p.c. (nel testo modificato dal d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014) deve essere resa al creditore pignorante con comunicazione formale - cioè, a mezzo lettera raccomandata o PEC - avendo la funzione, se positiva, di individuare il bene o il credito del debitore esecutato che forma oggetto dell'azione esecutiva; ne consegue che detta dichiarazione, qualora effettuata con mezzi diversi da quelli

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

prescritti e inidonei a dimostrare immediatamente ed incontestabilmente la sua esistenza e il suo contenuto, è da considerarsi "tamquam non esset", dovendosi pertanto procedere, ai sensi dell'art. 548, comma 2, c.p.c., alla fissazione di apposita udienza, in esito alla quale, in mancanza di dichiarazione del terzo e alle ulteriori condizioni indicate dalla citata norma, il credito pignorato si ha per non contestato secondo il meccanismo della "ficta confessio". (Principio affermato con riferimento ad una dichiarazione resa dal terzo via telefax).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28047 del 2021 Rv. 662578 - 01, N. 5037 del 2017 Rv. 643141 - 01, N. 5489 del 2019 Rv. 652835 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 15981 del 07/06/2023 (Rv. 668267 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

S. (PROZZO ROBERTO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 01/12/2020

079054 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAIVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) Esecuzione forzata - Distribuzione della somma ricavata - Domanda di sostituzione - Sostituzione del creditore esecutante da parte di un suo creditore personale - Effetti - Pignoramento del credito presso terzi - Configurabilità - Esclusione - Inapplicabilità dell'art. 2914 n. 2 c.c. - Conseguenze - Cessione del credito anteriore alla domanda di sostituzione - Subingresso del "creditor creditoris" - Esclusione - Cessione di credito - Perfezionamento - Nei rapporti fra cedente e cessionario - Semplice scambio di consensi - Sufficienza - Notificazione della cessione o accettazione da parte del debitore ceduto ex art. 1265 c.c. - Finalità - Risoluzione del conflitto tra più cessionari del medesimo credito.

113087 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AI TERZI In genere.

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO In genere.

La sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 c.p.c. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione e non integra pertanto una forma di pignoramento del credito presso terzi, cosicché non trova applicazione la norma dell'art. 2914, n. 2, c.c., che opera solo nei confronti del creditore pignorante; ne consegue che, nell'ambito del processo esecutivo, la cessione del credito, effettuata dal creditore procedente (o intervenuto) con atto di data certa anteriore alla domanda di sostituzione di cui al citato art. 511, impedisce a quest'ultima di produrre i relativi effetti per il venir meno di quella posizione attiva nella quale il "creditor creditoris" intende subentrare, dal momento che tale cessione si perfeziona, nei rapporti fra cedente e cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso e che l'art. 1265 c.c. richiede la notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore esclusivamente per risolvere il conflitto tra più cessionari del medesimo credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1265, Cod. Civ. art. 2914, Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 511, Cod. Proc. Civ. art. 543

Massime precedenti Conformi: N. 2608 del 1987 Rv. 451727 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 16336 del 08/06/2023** (Rv. **667814 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

G. (CICIARELLO RITA) contro B.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE CROTONE, 09/06/2021

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. - Individuazione del bene trasferito con dati catastali diversi ed aggiornati - Invalidità - Esclusione - Condizioni.

In materia di esecuzione forzata, il decreto ex art. 586 c.p.c. che - nel trasferire la proprietà del bene pignorato all'aggiudicatario e in ossequio al "favor" di cui questo gode - individui l'immobile con dati catastali aggiornati, ma diversi rispetto a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nell'avviso di vendita, non è viziato, a condizione che non vi sia alcuna incertezza sulla identità fisica tra i cespiti trasferiti e quelli oggetto dell'espropriazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 555 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25687 del 2018 Rv. 650833 - 01, N. 7342 del 2022 Rv. 664248 - 01, N. 5796 del 2014 Rv. 629962 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17021 del 14/06/2023** (Rv. **668123 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

I. (GARGANI BENEDETTO) contro D.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 10/11/2020

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Accoglimento successivo all'attuazione della ordinanza - Interesse alla decisione - Persistenza - Fondamento.

L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. costituisce atto conclusivo della procedura di espropriazione presso terzi, determinando il trasferimento al creditore assegnatario della titolarità del credito pignorato, restando irrilevante dal punto di vista processuale la sua attuazione, con la conseguenza che la materiale esazione del credito assegnato non fa venir meno l'interesse alla decisione sull'opposizione ex art. 617 c.p.c. che abbia in precedenza ritualmente investito il provvedimento, in quanto l'accertamento della nullità di quest'ultimo produce effetti utili per la parte opponente, comportando l'invalidazione dell'ordinanza e la perdita di efficacia di tutti gli atti compiuti per la sua concretizzazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4528 del 2019 Rv. 652748 - 01, N. 26927 del 2018 Rv. 650910 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16980 del 14/06/2023** (Rv. **668268 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

T. (TRAPAZZO MARIO) contro S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CASSINO, 10/06/2021

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Espropriazione presso terzi - Declaratoria di "inammissibilità della procedura" - Ulteriori statuizioni sulla sussistenza del credito pignorato - Irrilevanza - Conseguenze - Poteri del giudice dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. - Limiti.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

Il giudice dell'esecuzione che dichiara "l'inammissibilità della procedura" di espropriazione presso terzi si spoglia della "potestas judicandi", sicché è "tamquam non esset" ogni eventuale ulteriore statuizione adottata circa la sussistenza del credito pignorato; pertanto, nell'opposizione ex art. 617 c.p.c., rimedio avente effetto unicamente demolitorio, in difetto di un formale accertamento ai sensi dell'art. 549 c.p.c., il giudice può pronunciarsi soltanto sulla legittimità del provvedimento di chiusura per i vizi prospettati dall'opponente, mentre gli è precluso il sindacato sull'esistenza (o meno) di eventuali crediti del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543

Massime precedenti Vedi: N. 27388 del 2022 Rv. 665905 - 01, N. 567 del 1985 Rv. 438774 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17619 del 20/06/2023** (Rv. **668446 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.**

B. (MURANA GIUSEPPE) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/11/2018

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Litisconsorte necessario pretermesso - Opposizione ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Legittimazione - Opposizione all'esecuzione del titolo giudiziale formatosi "inter alios" - Esclusione - Eccezioni - Opposizione dell'esecutato volta a far valere la pretermissione del litisconsorte necessario - Ammissibilità - Esclusione.

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE In genere.

Avverso il titolo giudiziale formatosi "inter alios" il litisconsorte necessario pretermesso può agire ex art. 404, comma 1, c.p.c., mentre non è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (salvo che deduca l'avvenuto soddisfacimento della pretesa risultante dal suddetto titolo, ovvero la relativa modifica sulla base di vicende successive), analogamente alla parte nei cui confronti lo stesso titolo si sia formato, la quale ha contribuito a dar causa alla sua nullità, omettendo di sollevare la questione della non integrità del contraddittorio in seno al giudizio cui ha regolarmente partecipato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1238 del 2015 Rv. 634089 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 17943 del 22/06/2023** (Rv. **668365 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

F. (*INTILISANO MARIO*) contro I.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/12/2020

079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Precetto - Interpretazione - Criteri ex artt. 1362 e ss. - Applicabilità - Esclusione - Contenuto legale tipico dell'atto - Intimazione di pagamento e minaccia di agire "in executivis".

Non sono applicabili i criteri ermeneutici previsti in materia contrattuale dagli artt. 1362 ss. c.c. nell'interpretazione del precetto, atto di natura non processuale che preannuncia l'esecuzione forzata e ha un contenuto legale tipico, consistente nell'assegnazione al destinatario di un termine per il pagamento e nella correlata minaccia di agire coattivamente in mancanza di quello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1324

Massime precedenti Vedi: N. 7249 del 2020 Rv. 657300 - 01, N. 16057 del 2016 Rv. 641316 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17965 del 22/06/2023** (Rv. **668452 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

S. (*PASETTO PAOLO*) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/10/2020

079202 ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE Provvedimenti di sospensione ex artt. 373 o 624 c.p.c. - Conseguenze sul processo esecutivo in corso - Prosecuzione - Impossibilità - Effetti conservativi del pignoramento - Persistenza - Obbligo per il creditore di rinunciare agli atti del processo esecutivo - Esclusione.

I provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ex art. 373 c.p.c.) ovvero dell'esecuzione (ex art. 624 c.p.c.) impediscono la prosecuzione del processo esecutivo già in corso, ma lasciano inalterati gli effetti conservativi del pignoramento, non obbligando il creditore procedente a rinunciare agli atti del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 629

Massime precedenti Vedi: N. 8998 del 2023 Rv. 667399 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 18123 del 23/06/2023** (Rv. **668454 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

C. (*SICCHITANO SERGIO NICOLA ALDO*) contro B. (*SICCARDI CHIARA*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/10/2021

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

079011 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI
Immediata estinzione del credito del pignorante - Esclusione - Pagamento del terzo al creditore assegnatario - Necessità - Onere della prova.

In tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del credito del pignorante, essendo altresì necessario, a tale scopo, il pagamento al creditore assegnatario da parte del terzo assegnato, fatto estintivo della cui prova - che può essere fornita anche per presunzioni - è gravata la parte che di esso voglia avvalersi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2928

Massime precedenti Vedi: N. 1227 del 2016 Rv. 638560 - 01, N. 30862 del 2018 Rv. 651638 - 01, N. 12690 del 2022 Rv. 664812 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18185 del 26/06/2023 (Rv. 668455 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

T. (DISTASO ALFONSO) contro F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/07/2021

079158 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE Domanda di usucapione di bene immobile - Creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Pretermissione del creditore ipotecario - Conseguenze - Sentenza di accertamento dell'usucapione - Efficacia nel giudizio di opposizione di terzo intentato dall'usucapente avverso l'espropriazione del bene - Argomento di prova.

125142 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE In genere.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili, il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda riveste la qualità di litisconsorte necessario, in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l'usucapione produce l'estinzione, con la conseguenza che, ove sia stato pretermesso, la sentenza resa all'esito di quel processo non spiega effetti nei suoi confronti, potendo essere apprezzata quale mero elemento di prova nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., promosso dall'usucapente avverso l'espropriazione dello stesso bene immobile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 102, Cod. Civ. art. 619, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2810, Cod. Civ. art. 2878

Massime precedenti Conformi: N. 29325 del 2019 Rv. 655793 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 19712 del 11/07/2023 (Rv. 668428 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)*

D. (MANZI ANGELO) contro E.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LANCIANO, 13/06/2019

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Programma di liquidazione - Vendite effettuate in sede fallimentare secondo le norme del c.p.c. con delega delle relative operazioni - Applicazione dell'art. 591 ter c.p.c. vigente nel periodo tra l'emanazione del d.l. n. 83 del 2015, conv. in l. n. 132 del 2015, e l'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - Conseguenze.

081220 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA' In genere.

Nell'ambito del fallimento (liquidazione giudiziale), nel caso in cui il curatore preveda all'interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, con delega delle operazioni di vendita, la disciplina di cui agli artt. 591 bis e 591 ter c.p.c. - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. cc-bis, del d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni nella l. n. 132 del 2015 e non ancora modificato, per i procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, dall'art. 3, comma 42, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022 - si applica nella sua interezza, con la conseguenza che: 1) l'ordinanza emessa dal g.d. ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. è impugnabile col reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.; 2) l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito di tale reclamo non ha natura decisoria, né definitiva; 3) la medesima ordinanza, in ragione di una simile natura, non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.; 4) eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al g.d., i quali soltanto potranno essere impugnati ai sensi dell'art. 26 l. fall.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 591 ter, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 124, Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 06/08/2015 num. 132 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 42 lett. B)

Massime precedenti Vedi: N. 10925 del 2007 Rv. 597433 - 01, N. 10350 del 2023 Rv. 667402 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 22010 del 24/07/2023 (Rv. 668406 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)**

G. (DE SANTIS FRANCESCO) contro F. (SANDULLI MASSIMO GIULIO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/02/2018

079144 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE Processo di esecuzione per obblighi di fare o non fare - Ordinanza ex art. 612 c.p.c. esorbitante rispetto alla funzione di determinare il "quomodo" dell'esecuzione - Appellabilità - Esclusione - Rimedi esperibili.

In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è appellabile, ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista della mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo, con esclusione, in ogni caso, della proponibilità dell'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17440 del 2019 Rv. 654406 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 29025 del 2021 Rv. 662641 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 22714 del 26/07/2023 (Rv. 668640 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

O. (CECCONI MAURIZIO) contro U. (VIGORITI VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/11/2020

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione fondata su ordinanza ex art. 614-bis c.p.c. - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Motivi deducibili - Scarsa rilevanza dell'inadempimento - Esclusione - Ragioni.

Nell'opposizione all'esecuzione promossa in forza di un'ordinanza ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) non è consentito dedurre la scarsa importanza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento con l'effetto di ottenere una riduzione del "quantum" della misura coercitiva, risolvendosi altrimenti quest'ultima in un'inammissibile modificazione della portata precettiva del titolo esecutivo giudiziale, permessa unicamente nel processo di cognizione e attraverso il rituale esperimento dei mezzi di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614 bis, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1942 del 2023 Rv. 666694 - 01, N. 14234 del 2023 Rv. 667879 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22724 del 26/07/2023 (Rv. 668642 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

L. (BARTOLOMEI JACOPO SEVERO) contro B. (ZANOBI MASSIMO)

Rigetta, TRIBUNALE AREZZO, 10/03/2021

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Ammissibilità - Condizioni - Atto esecutivo - Nozione - Differenze rispetto agli atti preparatori - Interesse all'opposizione - Fattispecie.

Possono costituire oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. soltanto gli atti esecutivi - vale a dire gli atti di parte con cui viene dato impulso all'esecuzione forzata - oppure i provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione volti all'instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura (che si distinguono dagli atti preparatori - privi di autonoma rilevanza come momento dell'azione esecutiva e tesi alla mera direzione del processo o all'interlocuzione con le parti o gli ausiliari - posti in essere nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti), a condizione che abbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia configurabile un interesse effettivo ed attuale alla rimozione dei relativi effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, dopo aver incidentalmente rilevato la tardività dell'intervento di alcuni creditori, aveva disposto il rinvio ad altra udienza ai fini della distribuzione del ricavato della vendita, sul rilievo che trattavasi di asserzione priva di carattere precettivo, come tale inidonea a recare "vulnus" alla situazione giuridica soggettiva degli intervenienti, i quali, del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

resto, erano stati successivamente inseriti nel progetto di distribuzione con collocazione privilegiata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14282 del 2022 Rv. 664846 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 22723 del 26/07/2023 (Rv. 668641 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

M. (MENNITI PIETRO) contro D. (DE CRESCENZO ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/12/2020

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Inattività determinanti estinzione nella fase prodromica o preparatoria all'autorizzazione alla vendita - Udienza costituente il limite preclusivo ai fini della declaratoria di estinzione ex art. 630, comma 2, c.p.c. - Individuazione - Fattispecie.

In tema di espropriazione immobiliare, con riferimento alle ipotesi di inattività delle parti suscettibili di comportare l'estinzione della procedura, che si realizzino nella fase prodromica o preparatoria all'autorizzazione alla vendita, la "prima udienza successiva" - indicata dall'art. 630, comma 2, c.p.c. quale limite preclusivo per la declaratoria di estinzione - coincide con quella di comparizione delle parti ex art. 569 c.p.c. per l'adozione dei provvedimenti sull'istanza di vendita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, oltre due anni dopo l'adozione dell'ordinanza di vendita, aveva dichiarato l'estinzione della procedura per il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento, peraltro intervenuto prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 569

Massime precedenti Vedi: N. 18366 del 2010 Rv. 615036 - 01

16. PROCEDIMENTI SOMMARI

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15988 del 07/06/2023 (Rv. 667815 - 01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

B. (DE DONATO FABIO) contro M. (BARRASSO ANGELO ANTONIO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE BENEVENTO, 07/05/2021

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA Opposizione a decreto ingiuntivo - Sola declinatoria di competenza per valore ad opera del giudice dell'opposizione - Conseguenze - Spese della fase monitoria - Spettanza all'opponente.

La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1121 del 2022 Rv. 663541 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17772 del 21/06/2023 (Rv. 668448 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.

I. (ORDITURA CATERINA) contro F. (DI SALVO SETTIMIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/05/2018

131040 PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - IN GENERE Domanda riconvenzionale proposta nella fase sommaria - Mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. - Memoria integrativa dell'intimato - Istanza di differimento dell'udienza ex art. 418 c.p.c. - Necessità - Esclusione.

Nel procedimento per convalida di sfratto, la domanda riconvenzionale può essere proposta dall'intimato in seno alla comparsa di risposta della fase sommaria, senza necessità di chiedere lo spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. né, per il giudice, di concedere termini differenziati per le memorie integrative e fissare l'udienza tenendo conto della possibilità del convenuto di proporre una nuova riconvenzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 660 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3696 del 2012 Rv. 621626 - 01, N. 24819 del 2016 Rv. 641929 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18990 del 05/07/2023 (Rv. 668136 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Relatore: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.

L. (PIERPAOLI GIULIANO) contro L. (DISCEPOLO MAURIZIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/03/2019

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. - Applicabilità a controversie assoggettate a rito a cognizione piena diverso e alternativo rispetto a quello ordinario - Cause del lavoro e locatizie - Esclusione - Fondamento.

Il procedimento sommario di cognizione, disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., non è adottabile per le controversie assoggettate ad un rito a cognizione piena diverso e alternativo rispetto a quello ordinario, quale quello delle cause di lavoro o locatizie, atteso, da un lato, il riferimento espresso, contenuto nelle norme richiamate, all'art. 183 c.p.c., ed all'art. 163 c.p.c., indice della volontà del legislatore di limitare l'applicabilità del procedimento in questione alle controversie che possono essere promosse con il rito ordinario a cognizione piena, e, dall'altro, che non è consentita un'interferenza del procedimento sommario con i riti speciali di cognizione, contrassegnati da concentrazione processuale o da una ufficiosità dell'istruzione, in quanto espressamente considerati dal decreto di semplificazione dei riti (d.lgs. n. 150 del 2011) come modelli alternativi l'uno all'altro.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 27591 del 2019 Rv. 655571 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18990 del 05/07/2023 (Rv. 668136 - 02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Relatore:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.**

L. (PIERPAOLI GIULIANO) contro L. (DISCEPOLO MAURIZIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/03/2019

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Processo sommario di cognizione ex artt. 702 bis ss. c.p.c. - Domanda non rientrante tra quelle indicate dall'art. 702 bis c.p.c. - Inammissibilità - Rilievo d'ufficio e deduzione di parte - Prima udienza - Omissione - Preclusione.

Nel processo sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., il potere officioso del giudice - nonché quello della parte convenuta di sollecitarne l'esercizio - di dichiarare, ai sensi dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c., l'inammissibilità della domanda non rientrante tra quelle indicate nell'art. 702 bis c.p.c., resta precluso ove non sia stato esercitato alla prima udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28579 del 2022 Rv. 666479 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023 (Rv. 668145 - 01)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

G. (CHIARELLI TINA) contro N.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 25/05/2020

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Fattura - Titolo idoneo ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo - Configurabilità - Prova in favore del soggetto emittente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo - Esclusione - Ricorso alle ordinarie regole in tema di onere della prova - Necessità.

La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5915 del 2011 Rv. 617411 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5827 del 2023 Rv. 667208 - 01, N. 30309 del 2022 Rv. 665971 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 22205 del 24/07/2023** (Rv. **668606 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/11/2019

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Processo sommario di cognizione - Termine per la costituzione del convenuto ex art. 702- bis, comma 3, c.p.c. - Perentorietà - Fissazione di un termine maggiore da parte del giudice - Conseguenze.

Nel rito sommario di cognizione il termine per la costituzione del convenuto, previsto dall'art. 702-bis, comma 3, c.p.c., è perentorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta oltre lo stesso è tardiva, anche se eventualmente rispettosa di quello di dieci giorni previsto, in via residuale, dalla menzionata disposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12473 del 2018 Rv. 649031 - 01

GIUGNO/LUGLIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. 1 - , Ordinanza n. 15493 del 01/06/2023 (Rv. 668003 - 01)

Presidente: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA. Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.

P. (PUCILLO ETTORE FAUSTO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 14/07/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Corretta individuazione della nazionalità del richiedente - Presupposto necessario della valutazione giudiziale - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, la corretta individuazione del Paese d'origine del ricorrente, da parte del giudicante, configura un presupposto imprescindibile per la valutazione di credibilità delle dichiarazioni e per la ricostruzione dei rischi cui il richiedente protezione sarebbe esposto in caso di rimpatrio, in adempimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria cui il giudice è chiamato ad adempiere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del tribunale che aveva fatto dapprima riferimento al ricorrente come cittadino albanese, per poi esaminare il rischio in caso di rimpatrio in Senegal, consultandone le relative fonti di informazione, quando in realtà il ricorrente era originario della Nigeria).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 9858 del 2023 Rv. 667602 - 01, N. 32712 del 2022 Rv. 666040 - 01, N. 11058 del 2023 Rv. 667741 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 16155 del 08/06/2023 (Rv. 668413 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.

C. (PETRUCCI AMERIGA MARIA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 09/05/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Giudizio di appello - Ammissione al gratuito patrocinio - Revoca con effetto "ex tunc" - Limiti - Fattispecie.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

In tema di protezione internazionale, nei giudizi di appello la revoca dell'ammissione dello straniero al gratuito patrocinio con effetto "ex tunc" è ammessa, ex art. 136 TUSG, limitatamente alle ipotesi in cui risultino insussistenti i presupposti per l'ammissione ovvero l'interessato abbia agito o resistito in giudizio, fin dall'origine, con mala fede o colpa grave. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza emessa in sede di appello con la quale era stata revocata l'ammissione al beneficio del ricorrente "ex tunc" in ragione della manifesta infondatezza dei motivi di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 126 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/04/2017 num. 46 art. 1

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Massime precedenti Vedi: N. 24928 del 2022 Rv. 665576 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16528 del 12/06/2023 (Rv. 668020 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: MELONI MARINA. Relatore: MELONI MARINA.

T. (RANELI ANGELO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 22/04/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Riconoscimento protezione umanitaria - Cognizione del Tribunale in composizione collegiale - Eccezione di nullità per applicazione di normativa vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018 - Questione di competenza per materia - Termine per l'eccezione - Prima difesa del giudizio di merito ex art. 38 c.p.c. - Necessità.

In tema di rito applicabile alle controversie che hanno ad oggetto esclusivamente la protezione umanitaria, presentate dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito, con modif., dalla l. n. 132 del 2018, l'eccezione di nullità per applicazione della normativa vigente prima del citato d.l. (in forza della quale la cognizione delle impugnazioni contro le decisioni delle Commissioni territoriali apparteneva al tribunale in composizione collegiale, che trattava la relativa controversia secondo il rito previsto per i procedimenti in camera di consiglio camerale) attiene ad una questione di competenza per materia, la cui relativa eccezione deve essere proposta nella prima difesa del giudizio di merito ovvero nella comparsa di risposta ex art. 38 c.p.c., applicabile anche al rito sommario di cognizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 37301 del 2021 Rv. 663291 - 01, N. 1548 del 2021 Rv. 660389 - 01, N. 13575 del 2020 Rv. 658236 - 01, N. 5858 del 2020 Rv. 657024 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

I. (BELLINI CHIARA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 01/09/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione speciale - Integrazione socio-lavorativa del richiedente in Italia - Attività di volontariato e di plurimi rapporti di attività lavorativa subordinata in tirocinio e a tempo determinato - Conoscenza della lingua italiana - Esclusione in ragione dell'audizione giudiziale mediante interprete - Insussistenza - Ragioni - Rilevanza.

In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Legge 18/12/2020 num. 173

Massime precedenti Vedi: N. 14370 del 2023 Rv. 667924 - 01, N. 18455 del 2022 Rv. 665332 - 01, N. 9080 del 2023 Rv. 667477 - 01, N. 10371 del 2023 Rv. 667895 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16666 del 13/06/2023 (Rv. 668022 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

I. (ZUPPELLI LUCA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BRESCIA, 10/11/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave - Valutazione oggettiva - Attualità - Motivazioni della partenza dal paese di origine - Irrilevanza - Ragioni - Estensione del principio alla domanda reiterata - Sussistenza - Ragioni.

In tema di protezione internazionale, il rischio effettivo di subire un danno grave, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, deve essere considerato in chiave oggettiva, prescindendo dalle ragioni che hanno indotto il richiedente asilo ad emigrare, con riferimento all'attualità, restando irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza: tale principio trova applicazione anche in presenza di domande reiterate, posto che il fatto nuovo rilevante può consistere anche in una sopravvenuta situazione di conflitto nel paese d'origine (da accertarsi, in ossequio al dovere di cooperazione istruttoria, anche in presenza di un racconto ritenuto non credibile) che, a prescindere dal riscontro sul rischio individuale, esponga comunque il ricorrente ad un pericolo in caso di rimpatrio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 4, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 10790 del 2023 Rv. 667612 - 01, N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 01, N. 2954 del 2020 Rv. 657583 - 01, N. 39954 del 2021 Rv. 663256 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17441 del 19/06/2023 (Rv. 668008 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

M. (SPINICELLI PASQUALE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 20/12/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Rigetto - Mancata indicazione delle fonti di informazioni aggiornate - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di protezione sussidiaria, nel caso in cui il giudice di merito abbia rigettato la domanda di protezione traendo le conclusioni da COI (Country of Origin Informations) risalenti, senza esaminare quelle aggiornate, il ricorrente che voglia censurare in cassazione detta omessa valutazione ha l'onere di allegare che esistono fonti attendibili, più recenti, dimostrative dell'esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, indicandone gli estremi, riassumendone o trascrivendone il contenuto, allo

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

scopo di consentire al giudice di legittimità di valutare l'interesse all'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del Tribunale che aveva escluso la protezione sussidiaria sulla base di COI relative al Pakistan risalenti al 2020, non esaminando un più aggiornato Report EASO del 2021, da cui risulta una situazione di violenza diffusa, anche terroristica, e una situazione socio-sanitaria di carattere precario).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C)

Massime precedenti Vedi: N. 7105 del 2021 Rv. 660795 - 01, N. 25440 del 2022 Rv. 665531 - 01, N. 21932 del 2020 Rv. 659234 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17448 del 19/06/2023 (Rv. 668009 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **MELONI MARINA.** *Relatore:* **MELONI MARINA.**

E. (FIORE ORNELLA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/03/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - "Status" di rifugiato - Vittima di tratta - Persecuzione di genere - Sussistenza.

In tema di protezione internazionale, la sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale integra i presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato, in quanto la tratta di essere umani - così come definita dall'art. 3 del Protocollo addizionale del 15 novembre 2000 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale - costituisce trattamento persecutorio di genere, le cui vittime possono rientrare entro "il particolare gruppo sociale" di cui alla lettera d) dell'art. 8 del d.lgs. n. 251 del 2007, a nulla rilevando la tolleranza che simile fenomeno riceva nel paese di provenienza della richiedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 1, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 2, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 676 del 2022 Rv. 663487 - 02, N. 17186 del 2020 Rv. 658957 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 17603 del 20/06/2023 (Rv. 668091 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)*

D. (LO FARO ROSA EMANUELA) contro G. (GENNARO MARINA)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PER I MINORENNI CATANIA, 03/06/2022

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Minori ucraini sfollati in Italia - Emergenza bellica - Tutore internazionale nominato dal Console ucraino in Italia - Efficacia - Nomina del tutore da parte del tribunale per i minorenni - Illegittimità.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

In tema di "status" giuridico dei minori ucraini sfollati in Italia a causa dell'emergenza bellica, in forza dell'art. 23 della Convenzione dell'Aja del 1996 e in conformità alle Convenzioni in materia consolare (Convenzione di Vienna del 19 ottobre 1996 e Convenzione consolare tra Italia e Ucraina del 26 dicembre 2016), deve essere cassato il provvedimento di nomina del tutore italiano da parte del Tribunale per i minorenni e dichiarata l'efficacia del provvedimento di nomina del tutore internazionale da parte del Console generale per l'Ucraina in Italia, non trovando applicazione la l. n. 47 del 1997 per la protezione dei minori giunti in Italia privi di assistenza e rappresentanza legale.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 23, Tratt. Internaz. 26/12/2016, Legge 07/04/2017 num. 47 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 41930 del 2021 Rv. 663728 - 01, N. 9648 del 2022 Rv. 664426 - 01, N. 11232 del 2022 Rv. 664777 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19601 del 11/07/2023 (Rv. 668374 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: CAPRIOLI MAURA. Relatore: CAPRIOLI MAURA.

H. (MIGLIACCIO LUIGI) contro U.

Rigetta, GIUDICE DI PACE NAPOLI, 21/04/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Opposizione a decreto di espulsione di cittadino extracomunitario – Mancata comparizione delle parti – Principio dell'obbligo di fissazione di nuova udienza – Art. 181 c.p.c. - Applicabilità – Esclusione – Ragioni.

In tema di giudizio di opposizione al decreto di espulsione di un cittadino extracomunitario, la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza, ex art. 181 c.p.c., non trova applicazione, trattandosi di procedimento caratterizzato da celerità, semplificazione e officiosità dell'impulso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 14267 del 2014 Rv. 631389 - 01, N. 7613 del 2023 Rv. 667270 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19749 del 11/07/2023 (Rv. 668375 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

A. (AUDITORE MASSIMO) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 30/06/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Rigetto della richiesta - Ricorso per cassazione - Procura alle liti priva di data di rilascio - Inammissibilità del ricorso proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Richiesta della decisione da parte del ricorrente - Sua condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 4, c.p.c. in difetto di costituzione dell'intimato - Sussistenza - Ragioni.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

In tema di protezione internazionale, l'inammissibilità del ricorso per cassazione derivante dalla mancata certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, formulata in sede di proposta ex art. 380-bis c.p.c. e decisa in conformità, dà luogo all'applicazione del comma 3, ultima parte, della medesima disposizione, e, segnatamente, in difetto di costituzione della parte intimata, della condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., essendo il ricorrente incorso in colpa grave per avere chiesto la decisione, a fronte della proposta di definizione accelerata di inammissibilità per difetto di valida procura alle liti, senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della propria iniziativa processuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32001 del 2022 Rv. 666062 - 01, N. 15177 del 2021 Rv. 661387 - 02

Sez. 1 - , Sentenza n. 20028 del 13/07/2023 (Rv. 668376 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA. Relatore: CASADONTE ANNAMARIA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.)

A. (VEGLIO MAURIZIO) contro Q.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE TORINO, 21/08/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale - Registrazione nei termini ex art. 6 Direttiva 2013/32/UE - Proroga del termine ex art. 26, comma 2-bis, d.lgs. n. 142 del 2015 - Condizioni di applicabilità - Presenza di numero elevato di domande per arrivi consistenti e ravvicinati - Necessità.

In conformità della previsione di cui all'art. 6 della direttiva 2013/32/UE, la domanda di protezione internazionale deve essere registrata nei termini ivi previsti e la proroga di dieci giorni del termine, prevista nell'ultimo periodo dell'art. 26, comma 2 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, introdotta dal legislatore nazionale con il d.lgs. n. 142 del 2015, in sede di recepimento della direttiva sopra citata, deve essere applicata solo in presenza del comprovato, relativo presupposto costituito dall'elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e continuati.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 6, Decreto Legisl. 25/01/2008 num. 25 art. 26 com. 2, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20070 del 2023 Rv. 668036 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 20070 del 13/07/2023 (Rv. 668036 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA. Relatore: CASADONTE ANNAMARIA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.)

E. (BARBERIO LAURA) contro Q.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TRIESTE, 17/07/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale - Straniero soggetto a trattenimento ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ex art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 - Presentazione della

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

domanda al giudice di pace nel corso dell'udienza di convalida - Possibilità - Sussistenza - Obbligo del giudice di trasmissione immediata al Questore - Registrazione entro sei giorni - Sospensione termini trattenimento a decorrere dalla domanda - Successiva convalida oltre il termine di sei giorni - Possibilità di proroga del trattenimento - Esclusione.

In tema di trattenimento, in conformità alla previsione dell'art. 6, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 2013/32/UE, la domanda di protezione internazionale può essere presentata dal cittadino straniero che abbia in corso il trattenimento ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, anche avanti al giudice di pace nel corso dell'udienza di convalida prevista dall'art. 14, comma 5, del d.lgs. citato: in siffatta ipotesi, la domanda, immediatamente trasmessa al questore, deve essere registrata nel termine perentorio di sei giorni lavorativi, e sempre dalla domanda deriva la sospensione dei termini del trattenimento disposto ex art. 14, comma 5, d.lgs. 286 del 1998, come previsto dall'art. 6, comma 5, d.lgs. 142 del 2015, con la conseguenza che la eventuale successiva convalida adottata, ai fini dell'esame della protezione internazionale, ai sensi di tale norma, ma oltre la scadenza del termine di sei giorni, non consente alcuna proroga del trattenimento, ai sensi dell'art. 6, comma 6, ultima parte, del citato d.lgs. n. 142 del 2015.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 6, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 17834 del 2022 Rv. 664948 - 01, N. 8840 del 2023 Rv. 667473 - 01, N. 7613 del 2023 Rv. 667270 - 01, N. 2826 del 2023 Rv. 666896 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 20034 del 13/07/2023 (Rv. 668676 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA. Relatore: CASADONTE ANNAMARIA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.)

M. (VEGLIO MAURIZIO) contro Q.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TORINO, 15/09/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Straniero soggetto a trattenimento ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento - Domanda - Proponibilità davanti al giudice di pace all'udienza di convalida - Sussistenza - Termini di registrazione da parte del questore - Cessazione del trattenimento - Dalla decisione della Commissione - Illegittimità successiva richiesta di proroga.

In tema di protezione internazionale, la relativa domanda, in conformità alla previsione dell'art. 6, paragrafo 1, comma 2 della direttiva 2013/32/UE può essere presentata dallo straniero che abbia in corso il trattenimento ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, anche avanti al giudice di pace nel corso dell'udienza di convalida prevista dall'art. 14, comma 5, del d.lgs. cit.; in siffatta ipotesi, la domanda, immediatamente trasmessa al questore, deve essere registrata nel termine perentorio di sei giorni lavorativi, e sempre dalla domanda deriva la sospensione dei termini del trattenimento disposto ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 come previsto dall'art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015; tuttavia il trattenimento dello straniero richiedente protezione cessa dopo la decisione della Commissione territoriale sulla domanda di protezione internazionale e l'eventuale successiva richiesta di proroga del trattenimento disposto ex art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, è illegittima, salvo che non vengano dedotti e comprovati dall'amministrazione ulteriori motivi di trattenimento, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 6 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Massime precedenti Vedi: N. 17834 del 2022 Rv. 664948 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20641 del 17/07/2023 (Rv. 668435 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

I. (GIAMMATTEO GIANLUCA) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 01/08/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Valutazione del giudice del merito - Omesso esame di dichiarazioni e documenti resi in udienza dal richiedente - Omessa valutazione dei legami familiari e sociali - Necessità di utilizzare un concetto di integrazione sociale come definito dalla Corte EDU - Sussistenza.

In tema di protezione internazionale, ai fini della concessione di una misura atipica di protezione il giudice del merito deve tener conto delle dichiarazioni e dei documenti resi in udienza dal richiedente, dovendo tutelare, in attuazione del disposto dell'art 10 Cost., i diritti fondamentali della persona e dovendo tener conto di come l'allontanamento dal territorio incida, nel caso concreto ed in base a valutazione individuale, su questi diritti, e segnatamente sulla vita privata e familiare del richiedente, così come interpretata dalla Corte EDU, chiamata a riempire di contenuti le norme della Convenzione secondo indicazioni alle quali le autorità nazionali si devono conformare; a tal fine vanno valorizzati altresì i rapporti familiari e sociali del richiedente, tenendo conto che la integrazione sociale è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, trattandosi di un parametro che deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 23720 del 2020 Rv. 659278 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 21250 del 19/07/2023 (Rv. 668410 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/06/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Integrazione sociale del richiedente - Necessaria comparazione con la situazione del paese d'origine - Limiti e condizioni - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari occorre operare una comparazione "attenuata" tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla prima un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che egli dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso del Ministero dell'interno e confermato la decisione con cui era stato riconosciuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, in favore di uno straniero che aveva

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

dimostrato di svolgere attività lavorativa in Italia ed il cui rimpatrio avrebbe quindi leso il diritto al lavoro e la libertà e dignità della persona, in quanto in tale affermazione doveva ritenersi implicita la valutazione comparativa con il paese di origine).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 art. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21363 del 19/07/2023 (Rv. 668381 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

F. (SCORDAMAGLIA GIOVANBATTISTA) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 02/07/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale ed umanitaria - Dichiarazioni del richiedente - Valutazione - Criteri - Limiti - Doveri giudiziale di cooperazione istruttoria - Sussistenza - Portata.

In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto "della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente" (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 10 del 2021 Rv. 660135 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28214 del 2022 Rv. 665751 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22027 del 24/07/2023 (Rv. 668440 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

S. (FEROCI CONSUELO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/05/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare ex art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998 - Interesse del minore - Criteri di valutazione.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

La speciale autorizzazione resa dal tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza in Italia di un familiare del minore, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, è volta a tutelare l'interesse di quest'ultimo e si fonda sul giudizio prognostico circa il pericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psicofisico del minore medesimo in ipotesi di allontanamento del familiare, dovendosi a tal fine tenere conto del radicamento della famiglia nel territorio nazionale, dello sforzo di inserimento sociale del familiare, del disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi e relazioni, nonché della tenera età del minore.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 29, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 355 del 2023 Rv. 666649 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22245 del 25/07/2023 (Rv. 668389 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

O. (FOLCO PAOLO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 02/02/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Opposizione decreto espulsione - Competenza del Giudice di pace - Pregresso rigetto richiesta di rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari - Competenza del Tribunale - Esclusione.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

In tema di giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione, in presenza di una precedente pronuncia di rigetto del ricorso proposto in tema di diritto all'unità familiare, resta ferma la competenza del giudice di pace, non potendosi ritenere operante la competenza del Tribunale, prevista dall'art. 1, comma 2-bis del d.l. n. 241 del 2004, convertito con modificazioni, dalla l. n. 271 del 2004, in quanto la definizione del predetto procedimento esclude che possa ritenersi sussistente una procedura "pendente" ai sensi degli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/09/2004 num. 241 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 12/11/2004 num. 271 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 20301 del 2021 Rv. 661905 - 01, N. 11299 del 2017 Rv. 644609 - 01, N. 18622 del 2018 Rv. 649650 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22658 del 26/07/2023 (Rv. 668439 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

J. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 12/10/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Mutilazione genitale femminile - Accertamento - Doveri di cooperazione del giudice - Contraddittorietà del racconto - Doveri di audizione - Sussistenza.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

In tema di protezione internazionale, ove la ricorrente allegghi di aver subito mutilazioni genitali femminili, il Tribunale è tenuto ad accertare la fondatezza del rischio in caso di rimpatrio, anche in relazione ai costumi sociali del paese d'origine e alla possibilità di ottenere protezione effettiva da parte delle autorità locali: ne consegue che, in presenza di dichiarazioni incongruenti o contraddittorie, il Tribunale deve fissare l'audizione dell'interessata e compiere ogni altro incombenza istruttorio ritenuto necessario.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Tratt. Internaz. 11/05/2011, Legge 27/06/2013 num. 77, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11091 del 2023 Rv. 667742 - 01, N. 22234 del 2022 Rv. 665162 - 01 Rv. 665162 - 01, N. 8980 del 2022 Rv. 664256 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23027 del 28/07/2023 (Rv. 668445 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

T. (NANULA VALENTINA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 29/04/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 037275/2022 66646201

Massime precedenti Conformi: N. 37275 del 2022 Rv. 666462 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15843 del 06/06/2023 (Rv. 668412 - 01)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

C. (VIGLIOTTI DANIELA) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE RIMINI, 07/12/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Opposizione a decreto di espulsione - Sussistenza di divieti di espulsione ex art. 19, commi 1 e 1.1, TUI - Obbligo del giudice di esaminare e pronunciarsi sugli stessi - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di opposizione a decreto di espulsione, l'art. 19 TUI impone al Giudice di pace, in adempimento del suo obbligo di cooperazione istruttorio, di esaminare e pronunciarsi sull'allegata sussistenza dei divieti sanciti dai commi 1 e 1.1, nel testo vigente "ratione temporis"; ne consegue che, ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve avere riguardo anche al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, in quanto il giudice di merito si era limitato ad esaminare le dichiarazioni dell'opponente al momento dell'intervista, senza valutare la sussistenza dell'eventuale divieto di espulsione o respingimento, in violazione del dovere di cooperazione istruttorio cui era tenuto al pari del giudice della protezione internazionale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 8724 del 2023 Rv. 667223 - 01

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Massime precedenti Vedi: N. 4230 del 2013 Rv. 625460 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18409 del 28/06/2023 (Rv. 668302 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.

J. (*MARIANI GIUSEPPE*) contro Q. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE MELFI, 19/01/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Trattenimento dello straniero - Misure alternative - Art. 14, comma 1-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 - Interpretazione alla luce della direttiva 2008/115/CE - Necessario scrutinio da parte del giudice di merito - Principio di proporzionalità - Applicabilità - Fattispecie.

In tema di convalida del trattenimento di un cittadino extracomunitario, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, così come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il giudice del merito è tenuto ad esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione del giudice di pace che, nel convalidare il trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di permanenza per il rimpatrio, non aveva tenuto conto del fatto che quest'ultimo aveva dichiarato, senza alcuna contestazione, di disporre di un passaporto in corso di validità, requisito necessario per l'adozione di misure alternative al trattenimento).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8578 del 2023 Rv. 667468 - 01, N. 28155 del 2017 Rv. 646213 - 01, N. 2826 del 2023 Rv. 666896 - 01, N. 4562 del 2022 Rv. 664165 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18404 del 28/06/2023 (Rv. 668301 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.

M. (*CENTONZE SALVATORE*) contro M.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE BRINDISI, 05/12/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Immigrazione - Decreto di trattenimento dello straniero espulso - Convalida - Interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5, par. 1, della CEDU - Necessità - Sindacato del giudice - Manifesta illegittimità del provvedimento - Valutazione dell'inespellibilità dello straniero - Ammissibilità - Fattispecie.

In materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il provvedimento di

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

convalida del trattenimento dello straniero presso il C.P.R. di Brindisi, con il quale il giudice di pace aveva ritenuto illegittima la presenza del ricorrente sul territorio dello Stato ex art. 13, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione ad una ritenuta omissione della dichiarazione di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 68 del 2007, omettendo di rilevare che lo straniero aveva fatto ingresso in Italia oltre trent'anni prima, ivi soggiornando per molti anni regolarmente, quando l'obbligo previsto dalla disposizione da ultimo citata non era ancora vigente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/05/2007 num. 68 art. 1 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 5750 del 2017 Rv. 644175 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22508 del 26/07/2023 (Rv. 668463 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

D. (PRATICO' ALESSANDRO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 05/05/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Opposizione al decreto di espulsione - Provvedimento emesso ex art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Necessità di considerare i legami familiari del cittadino straniero, la durata del soggiorno e l'esistenza di legami con il paese d'origine - Sussistenza.

Il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 ha valenza di norma protettiva di carattere generale; ne consegue che anche nel giudizio di opposizione all'espulsione disposta ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, dello stesso d.lgs., e non nel solo caso di cui all'art 13, comma 2 bis, il giudice di pace deve tenere conto del rischio che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del cittadino straniero, prendendo specificamente in esame la natura e l'effettività dei suoi legami familiari, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo paese d'origine.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 35653 del 2022 Rv. 666293 - 01, N. 8724 del 2023 Rv. 667223 - 01, N. 14167 del 2023 Rv. 667946 - 01, N. 19815 del 2022 Rv. 665219 - 01